CAMERA DEI DEPUTATI N. **3174**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027
e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

Presentato il 30 ottobre 2026

TOMO I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa *Pag.* 1

Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2027-2029 » 3

Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2027-2029 » 27

Capitolo III. Le note integrative al bilancio » 55

Capitolo IV. *Budget* economico 2027-2029 » 65

Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio » 83

Relazione tecnica *Pag.* 211

Sezione I del disegno di legge » 213

Sezione II del disegno di legge » 380

Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2027-2029 » 409

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2027-2029 » 411

Allegato conoscitivo alla relazione tecnica: Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente » 465

TOMO II

Disegno di legge

Articoli *Pag.* 1

Allegati » 251

Tabelle A e B » 303

Quadri generali riassuntivi » 307

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata *Pag.* 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze » 25

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* » 233

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali » 277

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia » 319

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » 359

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito » 401

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno » 435

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » 505

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » 545

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca » 615

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa » 653

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » 711

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura » 741

Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute » 793

Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo » 827

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2027-2029

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2027-2029

PAGINA BIANCA

Premessa

Onorevoli deputati,

Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029 si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da elevata incertezza, nel quale la tenuta dell'economia mondiale si accompagna a prospettive di crescita ancora contenute. Il protrarsi dei conflitti, l'instabilità in Medio Oriente, le restrizioni commerciali e le criticità lungo le principali rotte di approvvigionamento alimentano la volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime, con possibili ricadute sull'inflazione e sulla crescita economica. A tali fattori si aggiunge la crescente competizione tra le imprese tecnologiche per l'accesso alle materie prime critiche, alle risorse energetiche e alle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

In tale scenario, la manovra di finanza pubblica contenuta nel disegno di legge tutela il potere d'acquisto delle famiglie, sostiene la competitività delle imprese e assicura continuità agli investimenti strategici e infrastrutturali, coniugando tutela sociale, competitività, sicurezza e crescita con la sostenibilità della finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (DPFP) e confermati nel Documento programmatico di bilancio 2027 (DPB). In considerazione dell'eccezionale contesto macroeconomico e geopolitico, la programmazione di bilancio si avvale degli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (*National Escape Clause*, NEC), destinati, negli anni 2027 e 2028, alle maggiori spese per la sicurezza energetica e la difesa.

Tavola I.1.a – Previsioni Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Stanziamenti di competenza (milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni DLB Integrato 2027-2029					
			2027		2028		2029	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	675.337	680.621	703.318	527	721.520	524	741.353	1.318
Extra Tributarie	93.189	100.164	93.827	182	90.126	52	90.374	622
Altre	252	226	130	0	128	0	128	0
Entrate finali	**768.779**	**781.011**	**797.275**	**708**	**811.774**	**576**	**831.855**	**1.940**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	682.320	693.283	699.943	10.502	699.768	9.831	702.500	8.791
Interessi	108.908	107.690	114.959	99	118.317	560	121.720	1.097
Spese in conto capitale	131.888	132.744	114.754	-12.092	102.169	12.395	78.295	2.679
Spese finali	**923.117**	**933.716**	**929.655**	**-1.491**	**920.254**	**22.786**	**902.515**	**12.566**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.068**	**292.619**	**0**	**315.529**	**0**	**345.057**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	**-22.703**	**-20.187**	**-17.757**	**-9.892**	**-6.439**	**-9.815**	**7.507**	**-7.948**
Saldo netto da finanziare	**-154.338**	**-152.705**	**-132.380**	**2.200**	**-108.479**	**-22.210**	**-70.660**	**-10.626**
Avanzo primario	**-45.430**	**-45.015**	**-17.422**	**2.298**	**9.837**	**-21.650**	**51.060**	**-9.529**
Ricorso al mercato	**-484.383**	**-470.773**	**-424.999**	**2.200**	**-424.009**	**-22.210**	**-415.717**	**-10.626**

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.1.b – Previsioni Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Stanziamenti di cassa (milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni DLB Integrato 2027-2029					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027		2028		2029	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	644.780	651.106	676.820	527	693.124	524	712.929	1.318
Extra Tributarie	76.300	83.370	76.867	182	73.026	52	73.351	622
Altre	249	223	127	0	125	0	125	0
Entrate finali	**721.329**	**734.700**	**753.815**	**708**	**766.275**	**576**	**786.405**	**1.940**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	697.017	706.264	712.560	10.502	711.541	9.831	713.933	8.791
Interessi	108.908	107.518	114.959	99	118.317	560	121.720	1.097
Spese in conto capitale	142.288	146.647	123.888	-12.092	106.416	12.695	79.687	3.379
Spese finali	**948.214**	**960.429**	**951.407**	**-1.491**	**936.274**	**23.086**	**915.340**	**13.266**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.079**	**292.619**	**0**	**315.529**	**0**	**345.057**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	**-84.845**	**-79.305**	**-73.831**	**-9.892**	**-63.707**	**-9.815**	**-49.373**	**-7.948**
Saldo netto da finanziare	**-226.884**	**-225.729**	**-197.592**	**2.200**	**-169.998**	**-22.510**	**-128.935**	**-11.326**
Avanzo primario	**-117.976**	**-118.211**	**-82.633**	**2.298**	**-51.682**	**-21.950**	**-7.215**	**-10.229**
Ricorso al mercato	**-556.929**	**-543.808**	**-490.211**	**2.200**	**-485.528**	**-22.510**	**-473.992**	**-11.326**

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2027-2029. Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)

	MANOVRA		
	2027	2028	2029
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**1.672**	**2.966**	**4.819**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**-1.491**	**22.786**	**12.566**
- variazione netta spesa corrente	*10.600*	*10.391*	*9.888*
- variazione netta spesa capitale	*-12.092*	*12.395*	*2.679*
SALDO FINALE	**3.164**	**-19.820**	**-7.747**

Il disegno di legge di bilancio dello Stato si compone di due distinte Sezioni. La Sezione I reca le disposizioni che determinano innovazioni e modifiche della legislazione vigente. La Sezione II riporta le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, in termini di competenza e di cassa, comprensive delle rimodulazioni verticali e orizzontali previste dalla normativa di contabilità. La medesima Sezione II contiene anche le proposte di modifica degli stanziamenti a legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono una specifica disposizione normativa e che, congiuntamente alle modifiche riportate nella Sezione I, concorrono a definire la manovra di finanza pubblica.

In termini di competenza, per effetto delle disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare si attesta a circa 132,4 miliardi nel 2027, 108,5 miliardi nel 2028 e 70,7 miliardi nel 2029. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2027 ammontano a circa 797,3 miliardi, 811,8 miliardi nel 2028 e 831,9 miliardi nel 2029. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2027 ammontano invece a circa 929,7 miliardi nel 2027, 920,3 miliardi nel 2028 e 902,5 miliardi nel 2029.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti a tutelare il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare quelli più giovani, rifinanziare il servizio sanitario nazionale, supportare la competitività delle imprese, potenziare gli investimenti strategici e infrastrutturali e rafforzare la difesa nazionale e la sicurezza energetica.

Sostegno al potere d'acquisto e altre misure fiscali

In materia fiscale, si modifica, per il solo anno 2027, la struttura delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF, ampliando il secondo scaglione, di cui viene innalzato il limite superiore da 50.000 euro a 55.000 euro (circa 1,4 miliardi nel triennio di programmazione).

A beneficio dei lavoratori si introducono disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio e regimi fiscali agevolati per i rinnovi contrattuali e per gli incrementi reddituali dei giovani. Nel dettaglio, per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, i compensi per il trattamento economico accessorio sono assoggettati, per il solo anno 2027, ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro (circa 0,4 miliardi nel triennio 2027-2029). Per il periodo di imposta 2027, a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore a 40.000 euro, si stabilisce che talune somme corrisposte a titolo di trattamento accessorio, relative a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e riposo settimanale, siano assoggettate a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento, entro il limite complessivo annuo di 1.500 euro (complessivamente circa 0,3 miliardi nel triennio di programmazione). Per l'anno 2027, a beneficio del settore privato, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salari, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali del 5 per cento agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti in attuazione dei rinnovi contrattuali 2024-

2027. Tale agevolazione è riservata ai soggetti con reddito non superiore a 33.000 euro nel 2026 (complessivamente circa 1 miliardo nel triennio di riferimento). Infine, ancora a favore dei lavoratori del settore privato di età inferiore ai 30 anni, con reddito non superiore a 28.000 euro, si prevede che la quota del reddito da lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto all'anno precedente, fino a un importo massimo di 2.500 euro, sia assoggettata a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari all'1 per cento (circa 0,4 miliardi nel triennio di programmazione).

A decorrere dall'anno 2027, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni si prevede l'innalzamento della soglia di accesso nel regime forfetario da 85.000 euro a 100.000 euro; resta ferma a 85.000 euro la soglia al di sotto della quale è prevista l'esclusione dal regime IVA. Per il solo anno 2027, invece, si innalza da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia massima di reddito di lavoro dipendente e assimilati quale condizione di accesso e permanenza al regime forfetario (complessivamente circa 1 miliardo nel triennio di programmazione).

Per l'anno 2027 si prorogano la detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico sulle abitazioni principali, quella al 36 per cento per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale e la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili, fino a un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Complessivamente queste misure comportano un beneficio fiscale pari a circa 1,5 miliardi nel triennio di riferimento.

Si confermano per il 2027, alle stesse condizioni previste dalla normativa vigente, le misure di esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (0,13 miliardi nel biennio 2028-2029).

Si prevede l'esenzione dal 2027 dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori (circa 2,4 miliardi dal 2028) e l'abrogazione dal 2027 del contributo sulle spedizioni di modico valore (circa 0,25 miliardi dal 2027).

Si introducono, infine, modifiche al regime della c.d. "cedolare secca" mediante riduzione delle aliquote applicate in relazione alla tipologia di immobile e di contratto (circa 0,9 miliardi nel triennio di programmazione).

Famiglia, lavoro e previdenza

Per le lavoratrici madri, con due o più figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua si riconosce, a decorrere dall'anno 2027, una integrazione al reddito pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo (circa 0,8 miliardi annui dal 2027, al netto degli effetti dell'abrogazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici madri già previsto a legislazione vigente).

A supporto della genitorialità e della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, si rafforzano i congedi parentali e si introduce in via sperimentale, per il triennio 2027-2029, a favore dei lavoratori autonomi, un *voucher*, per un importo massimo di 500 euro mensili, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri per i servizi educativi, fruibile per un periodo massimo di tre mesi e in alternativa al congedo parentale (circa 0,7 miliardi nel triennio di riferimento).

Al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, si prevede l'istituzione di un fondo denominato "Valore nuovi nati" a favore di coloro che nascono dal 1° gennaio 2027. Tale misura assegna ai nuovi nati una posizione individuale di risparmio alimentato da un contributo statale annuo di 100 euro fino alla maggiore età, che potrà essere incrementato da eventuali

versamenti da parte di familiari, incentivati attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali (circa 0,2 miliardi nel triennio di programmazione).

Si rifinanzia il fondo di garanzia per la prima casa (0,2 miliardi annui nel biennio 2028 - 2029).

Per il 2027 si proroga la sperimentazione della prestazione universale in favore degli anziani non autosufficienti già prevista a legislazione vigente, innalzando, la soglia ISEE di accesso a 12.000 euro e si introduce il riconoscimento di una carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026 (complessivamente circa 1,8 miliardi nel 2027).

Con lo scopo di incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, nonché sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, contribuire alla riduzione dei divari territoriali e favorire le stabilizzazioni, si riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con un tetto di spesa mensile differenziato per ciascuna misura agevolativa, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2027 (complessivamente circa 0,65 miliardi per il triennio di programmazione al netto degli effetti fiscali).

Per il periodo d'imposta 2027 si stabilisce altresì l'incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (circa 0,4 miliardi nel 2028).

In materia di previdenza si proroga, per gli accessi nel 2027, la prestazione c.d. Ape sociale, con riferimento a determinate fattispecie, con un requisito anagrafico di 63 anni e sei mesi (complessivamente 0,9 miliardi nel triennio di riferimento).

Si istituisce un fondo destinato a finanziare interventi diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali (0,85 miliardi annui nel triennio di riferimento).

A favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dal 2027 e cessano dal servizio per limiti di età, vengono progressivamente rimossi dapprima il posticipo della liquidazione della prima quota del trattamento di fine servizio (TFS) e successivamente la liquidazione del trattamento in diverse quote annuali (complessivamente circa 0,86 miliardi nel biennio 2028-2029).

Misure per le imprese

Si introducono misure di sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti "verdi" delle imprese energivore e delle piccole e medie imprese non energivore (circa 3,4 miliardi nel biennio 2027-2028).

Si rifinanzia per gli anni 2027 e 2028 il credito di imposta ZES unica (1,4 miliardi nel 2027, 0,5 miliardi nel 2028).

Si differisce al 1° luglio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. *plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. *sugar tax*) per un importo complessivo di circa 0,25 miliardi nel triennio di riferimento.

Difesa

Allo scopo di rafforzare la difesa nazionale, garantire l'ordine pubblico e la sicurezza si destinano risorse per il personale, il funzionamento e l'adesione a missioni e programmi internazionali (circa 2,3 miliardi nel 2027, circa 2,8 miliardi nel 2028 e circa 1,1 miliardi nel 2029) e per misure di investimento (circa 3 miliardi annui nel 2027 e nel 2028).

Sanità

Il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN) è ulteriormente incrementato, in aggiunta ai rifinanziamenti già disposti con le precedenti leggi di bilancio, per un importo di circa 2,4 miliardi a decorrere dal 2027. Tale incremento è destinato anche all'aggiornamento delle tariffe ospedaliere per acuti, al finanziamento degli interventi per Alzheimer e demenze, all'abbattimento delle liste d'attesa, al rafforzamento dell'indennità di primo soccorso e all'elevazione dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e di dispositivi medici.

Dal 2027 si prevede la riduzione del *payback* dovuto in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti quale modalità premiale in favore delle aziende farmaceutiche che effettuano specifici investimenti addizionali rispetto all'anno precedente, che abbiano un impatto positivo sul SSN e che siano diretti a rafforzare il settore industriale farmaceutico italiano (0,16 miliardi dal 2027).

Si dispone inoltre un concorso statale al ripiano del *payback* dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, in relazione al superamento del tetto di spesa per il periodo 2019-2023 (0,35 miliardi annui nel biennio 2028-2029).

Investimenti pubblici

Si autorizzano risorse per il contratto di programma RFI, anche per la realizzazione di investimenti in infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria (circa 2,8 miliardi nel 2027, circa 2,6 miliardi nel 2028 e circa 0,4 miliardi nel 2029) e per garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità degli impianti idroelettrici (0,2 miliardi nel 2028 e 0,3 miliardi nel 2029).

Si rifinanzia il contratto di programma ANAS (1 miliardo annuo nel biennio 2028-2029).

Si prevedono contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili al fine di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW (0,8 miliardi nel 2028).

Al fine di sostenere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica si dispongono risorse destinate alla riqualificazione energetica di determinate categorie di edifici e impianti pubblici (0,6 miliardi nel 2028 e 0,5 miliardi nel 2029).

Enti territoriali

Si prevedono risorse per ciascuno degli anni 2028 e 2029 (0,2 miliardi annui) per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali in dissesto finanziario e si stabilisce l'incremento per l'anno 2027 (0,2 miliardi) del Fondo per l'assistenza ai minori.

A beneficio delle regioni si rifinanzia il fondo per l'erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF (0,1 miliardi annui dal 2028).

Vengono, infine, modificate le modalità mediante le quali gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica (0,6 miliardi annui nel 2027 e nel 2028).

Altri interventi

Anche per il 2027 si stanziano risorse pari a 1,9 miliardi per far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Coperture

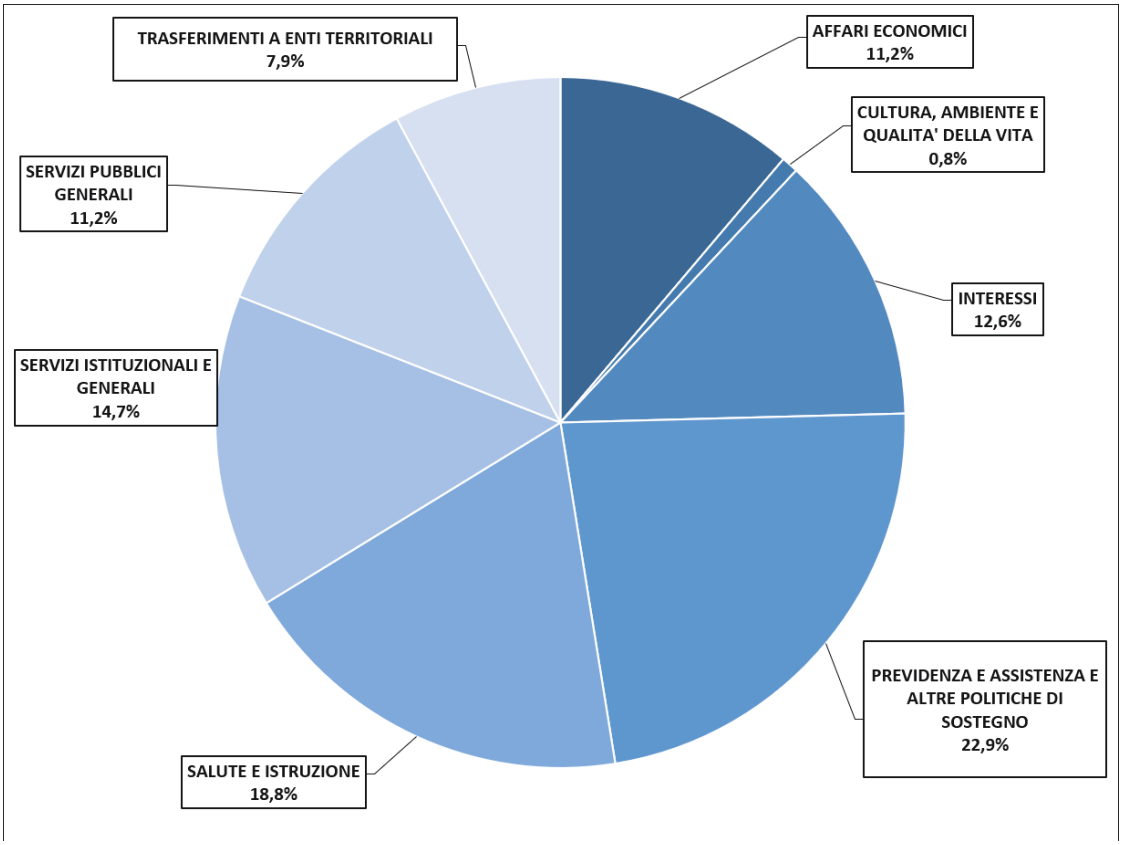
Concorrono al finanziamento della manovra, tra l'altro, gli effetti degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa dei Ministeri, le risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione e di quelle che gravano sul settore finanziario e su quello dei giochi.

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione)[1], il 22,9 per cento degli stanziamenti (208,6 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione "Politiche previdenziali" (115,0 miliardi). Una quota pari al 18,8 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (171,3), mentre agli affari economici è destinato l'11,2 per cento delle risorse (102,0 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,7 per cento del totale (134,1 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali l'11,2 per cento (101,9 miliardi), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (37,4 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (31,3 miliardi). La spesa per interessi rappresenta il 12,6 per cento del totale (114,9 miliardi) mentre il 7,9 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (71,7 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti di circa 7,2 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato nelle principali aree di spesa[2]).

[1] Le somme stanziate nel 2027 per il rimborso del debito (Titolo III) e per i fondi da ripartire ammontano complessivamente a 310,4 miliardi che rappresentano il 25,4 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio. La composizione della spesa commentata e rappresentata nella figura I.1 rappresenta quindi il 74,6 cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio.

[2] Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree "Salute e istruzione", "Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno", "Servizi pubblici generali", "Servizi istituzionali e generali", "Affari economici e ricerca" e "Cultura, ambiente e qualità della vita" corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i "Trasferimenti a enti territoriali" per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli "Interessi" rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico.

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2027, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)



SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)**
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinentile risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.	
(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.	

Il **disegno di legge di bilancio 2027-2029** è articolato in **34 missioni** e **182 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi,** ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa[3], costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

[3] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**[4]. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2027-2029 sono **727**: oltre 150 rappresentano le spese per il personale del programma.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	109	94	97	97
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	180	178	181	182
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	717	724	728	727
di cui azioni Spese di personale per il programma										*140*	*140*	*141*	*140*	*142*	*147*	*150*	*147*	*147*	*150*	*150*

Nota alla Tavola I.3:
*I programmi **32.2 Indirizzo politico** e **32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti gli stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta.*
Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti.
Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche.
In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti)
*Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle **spese di personale per il programma**. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra, e del nuovo programma 8.6 interventi per eventi naturali avversi). Inoltre, il numero delle azioni Spese di personale per il programma comprende anche le due seguenti azioni: 22.17.3 e 22.18.3 denominate "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali"*

Nel 2027 sono confermati i **15 stati di previsione della spesa** e i 97 **centri di responsabilità amministrativa** (CDR).

Rispetto alla legge di bilancio precedente, **il numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2027-2029 **aumenta complessivamente di 1 unità**, per l'istituzione del nuovo programma nell'ambito della Missione Soccorso civile, *8.6 Interventi per eventi naturali avversi.*

Nel 2027 diminuisce il **numero delle azioni** che passano da 728 a 727, con **un decremento di 1 unità.**

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette, altresì, spostamenti di azioni o di singoli capitoli di spesa tra programmi, che hanno determinato **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione,** per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute, come risultanti dal presente disegno di bilancio, è fornita di seguito per stato di previsione.

[4] Articolo 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito della missione Soccorso civile, viene istituito il **nuovo programma** *8.6 interventi per eventi naturali avversi* in conseguenza dell'assegnazione al centro di responsabilità Dipartimento della ragioneria generale dello Stato della gestione di parte delle somme destinate alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da sisma, frane e alluvioni, e attività connesse, in esito del riparto delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 644-646, della legge n. 207 del 2024[5]. Il nuovo programma 8.6 è composto da una sola azione, la 8.6.1 "Interventi per il ripristino delle aree colpite".

Nell'ambito della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, si rilevano modifiche di contenuto del programma *3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore* che acquisisce nel 2027 le somme stanziate per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento relative alle anticipazioni di liquidità in sostituzione delle Regioni (azione 3.1.5 "Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale"); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma 3.7 *Rapporti finanziari con Enti territoriali* (azione 3.7.8 "Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale").

Per il **Ministero della giustizia**, il programma *6.1 Amministrazione penitenziaria* (missione Giustizia) presenta **2 nuove azioni**:

6.1.9 "Servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria";

6.1.10 "Specialità del Corpo di polizia penitenziaria".

Entrambe acquisiscono risorse dall'azione 6.1.3 "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute". In particolare, nell'azione 6.1.9 confluiscono le risorse per l'acquisto di vestiario, armamento ed equipaggiamento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, per l'acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, impianti di comunicazione, sistemi e apparati di collegamento. Mentre nell'azione 6.1.10 confluiscono le risorse per spese di trasporto dei detenuti e internati e relativo personale di scorta e per la gestione ed il funzionamento del Laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** vi sono cambiamenti nell'ambito del programma *4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale* (missione L'Italia in Europa e nel mondo) dove - per una puntuale collocazione in bilancio delle risorse destinate al personale - l'azione 4.14.1 "Spese di personale per il programma" riceve risorse sia dall'azione 4.14.2 "Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione" che dall'azione 4.14.4 "Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA". Quest'ultima a sua volta acquisisce le risorse per gli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, in precedenza collocate nell'azione 4.14.3 "Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali".

Il programma *4.19 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica* acquisisce le somme occorrenti per la concessione dei buoni pasto al personale (azione 4.19.1 "Spese di personale per il programma") dal programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese* (azione 16.5.1 "*Spese di personale per il programma*").

[5] Il comma 644 della legge di bilancio 2025-2027 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il finanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Conseguentemente, in bilancio 2025-2027 nella missione Fondi da ripartire, programma *33.1 Fondi da assegnare* del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse. Successivamente, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2026 le risorse del Fondo sono state ripartite per gli anni 2027, 2028 e 2029.

Infine, il programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.2 "Gestione del personale") riceve le risorse per le provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie dal programma *4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese* (azione 4.13.3 "Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale").

Per il **Ministero dell'istruzione e del merito,** vi è un riordino delle risorse stanziate nell'ambito del programma *22.19 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione* (missione Istruzione scolastica) per tenere distinte le spese inerenti le procedure di reclutamento da quelle per la formazione e aggiornamento del personale, indipendentemente dal ciclo di istruzione di riferimento. Conseguentemente, **è soppressa l'azione** 22.19.3 "Formazione iniziale, tirocinio e inserimento" le cui risorse si ricollocano sulle due azioni esistenti appositamente **ridenominate**, la 22.19.1 "Reclutamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo e del secondo ciclo"[6] e la 22.19.2 "Formazione dei dirigenti scolastici e del personale della scuola"[7].

Nel programma 2*2.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio*, parte delle risorse dell'azione 22.8.2 "Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche" transitano all'azione 22.8.3 "Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile", che include, così, il fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,** vi sono ricollocazioni tra programmi nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. In particolare, il programma *18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* acquisisce le somme destinate all'ISPRA per il completamento e l'informatizzazione della Carta Geologica d'Italia CARG (azione 18.12.3 "Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico") in precedenza collocate nel programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (azione 18.13.6 "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale").

Lo stesso programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, acquisisce le spese per gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino (azione 18.13.2 "Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate") in precedenza collocate nel programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico* (azione 18.21.2 "Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni").

Nella missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche, nell'ambito del programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico,* le spese connesse all'esecuzione delle convenzioni attuative della convenzione quadro MASE-Sogesid spa per le rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica passano dall'azione 10.7.5 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici" all'azione 10.7.4 *"*Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico*"*.

Per il **Ministero dell'università e della ricerca**, vi sono ricollocazioni tra i due programmi di spesa della missione Ricerca e innovazione che quindi risultano nel 2027 modificati nel contenuto. Tali ricollocazioni concludono il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero nel corso

[6] In precedenza, denominata "Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo".

[7] In precedenza denominata "Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo".

del 2025[8] con notevole impatto sulla struttura per missioni e programmi già registrato con la precedente legge di bilancio 2026-2028[9].

In particolare, nel 2027 il programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* acquisisce nell'azione 17.22.3 "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati" le risorse per la promozione e innovazione della ricerca oncologica avanzata, per il contributo alla Fondazione centro studi investimenti sociali (CENSIS) e quelle del Fondo per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e della cultura dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, nonché per la promozione della formazione alla ricerca capace di soddisfare il bisogno di professionalità specifiche e di attrarre studiosi da altri paesi; mentre nell'azione 17.22.2 "Interventi integrati di ricerca e sviluppo" acquisisce le risorse del Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue. In precedenza, tali risorse erano collocate nel programma *17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca,* azione 17.23.3 "Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati",

Il programma *17.22* vede inoltre la **soppressione dell'azione** 17.22.4 "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica" le cui risorse si ricollocano nell'ambito dello stesso programma nelle azioni 17.22.2 e 17.22.3, ad eccezione di quelle per la partecipazione ad organismi internazionali connessa ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide che confluiscono nel programma *17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca* nell'azione 17.23.3 "Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati".

Conseguentemente, il contenuto del programma *17.23* risulta modificato nel 2027 riflettendo i cambiamenti sopra descritti.

Per il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, nell'ambito della missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il programma *9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* acquisisce nell'azione 9.6.3 "Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano" le spese per la raccolta, elaborazione e divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri; in precedenza, tali spese erano collocate nel programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, azione 9.2.3 "Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura".

Infine, il programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* riceve le risorse destinate al trasferimento ad Acque del sud SPA per il personale non dirigenziale stabilizzato precedentemente iscritto (azione 32.3.1 "Spese di personale per il programma") in precedenza collocate nel programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, azione 9.2.4 "Piano irriguo nazionale".

Per il **Ministero della difesa**, nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma 18.17 *Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare* presenta un accorpamento delle azioni al fine di una migliore gestione delle risorse destinate alle attività di prevenzione, controllo e repressione svolte dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Sostanzialmente, sono **soppresse le azioni** 18.17.4

[8] Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

[9] La nuova organizzazione ministeriale adotta un criterio di ripartizione di tipo funzionale e non più sulla base dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale), pertanto a ciascuna direzione generale sono attribuite delle funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati. Il Ministero è passato da 7 a 10 centri di responsabilità amministrativa, con otto direzioni generali coordinate da un Segretariato generale e il Gabinetto del Ministro.

"Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora" e 18.17.5 "Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali". Le relative risorse confluiscono nell'azione 18.17.3 che risulta così **ridenominata** "Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali, in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora e sicurezza alimentare. Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali" (in precedenza denominata "Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare").

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029 – Entrate Competenza

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2027			Disegno di legge di bilancio 2028			Disegno di legge di bilancio 2029		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2027	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2028	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2029
ENTRATE TRIBUTARIE	**702.791**	**527**	**703.318**	**720.997**	**524**	**721.520**	**740.035**	**1.318**	**741.353**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	389.332	-1.085	388.246	399.472	-1.165	398.307	411.581	-461	411.120
Tasse ed imposte sugli affari	258.931	1.467	260.398	265.956	1.303	267.259	272.496	1.302	273.798
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.905	-316	35.589	36.564	0	36.564	36.904	0	36.904
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.366	112	12.478	12.701	0	12.701	12.705	0	12.705
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.258	349	6.607	6.303	386	6.689	6.349	477	6.826
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**93.645**	**182**	**93.827**	**90.074**	**52**	**90.126**	**89.752**	**622**	**90.374**
Risorse proprie dell'Unione Europea	4.300	0	4.300	4.500	0	4.500	4.750	0	4.750
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.932	16	1.948	1.932	11	1.943	1.932	1	1.933
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.064	495	1.559	1.064	303	1.366	1.064	303	1.366
Entrate di tipo finanziario	15.431	-44	15.387	15.282	-42	15.240	15.777	-40	15.736
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	18.373	0	18.373	18.373	0	18.373	18.376	0	18.376
Entrate da contributi versati allo Stato	11.455	-129	11.326	10.511	-201	10.310	10.052	-201	9.851
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	11.105	-296	10.809	11.020	-127	10.894	10.469	471	10.940
Partite che si compensano nella spesa	658	0	658	658	0	658	659	0	659
Altre entrate extratributarie	29.328	140	29.467	26.735	108	26.843	26.673	88	26.761
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**130**	**0**	**130**	**128**	**0**	**128**	**128**	**0**	**128**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	22	0	22	22	0	22	22	0	22
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	108	0	108	106	0	106	106	0	106
TOTALE ENTRATE FINALI	**796.567**	**708**	**797.275**	**811.199**	**576**	**811.774**	**829.915**	**1.940**	**831.855**

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029 – Entrate Cassa

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2027			Disegno di legge di bilancio 2028			Disegno di legge di bilancio 2029		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2027	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2028	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2029
ENTRATE TRIBUTARIE	**676.294**	**527**	**676.820**	**692.600**	**524**	**693.124**	**711.610**	**1.318**	**712.929**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	377.679	-1.085	376.593	386.972	-1.165	385.806	399.051	-461	398.589
Tasse ed imposte sugli affari	244.242	1.467	245.709	250.222	1.303	251.525	256.763	1.302	258.066
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.737	-316	35.421	36.392	0	36.392	36.732	0	36.732
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.368	112	12.480	12.702	0	12.702	12.706	0	12.706
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.268	349	6.617	6.312	386	6.698	6.358	477	6.835
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**76.685**	**182**	**76.867**	**72.975**	**52**	**73.026**	**72.729**	**622**	**73.351**
Risorse proprie dell'Unione Europea	4.303	0	4.303	4.502	0	4.502	4.752	0	4.752
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.937	16	1.953	1.936	11	1.947	1.936	1	1.937
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.062	495	1.558	1.062	303	1.365	1.062	303	1.365
Entrate di tipo finanziario	13.595	-44	13.551	13.418	-42	13.376	13.913	-40	13.872
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.396	0	4.396	4.305	0	4.305	4.385	0	4.385
Entrate da contributi versati allo Stato	11.455	-129	11.326	10.508	-201	10.307	10.049	-201	9.848
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.003	-296	9.707	9.902	-127	9.775	9.352	471	9.823
Partite che si compensano nella spesa	658	0	658	658	0	658	659	0	659
Altre entrate extratributarie	29.277	140	29.416	26.682	108	26.790	26.620	88	26.709
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**127**	**0**	**127**	**125**	**0**	**125**	**125**	**0**	**125**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	22	0	22	22	0	22	22	0	22
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	105	0	105	103	0	103	103	0	103
TOTALE ENTRATE FINALI	**753.107**	**708**	**753.815**	**765.700**	**576**	**766.275**	**784.465**	**1.940**	**786.405**

Tavola 1.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Competenza (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni DLB Integrato 2027-2029								
					2027			2028			2029		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2028	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2029
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.694	3.797	3.373	3.350	2.921	31	2.952	2.832	21	2.853	2.804	1	2.806
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.179	832	901	849	-2	847	807	-2	805	788	-2	786
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	151.105	155.574	156.924	157.448	166.151	625	166.776	165.442	3.301	168.744	169.035	3.513	172.548
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.642	43.213	43.012	43.579	-190	43.389	40.675	-37	40.638	41.655	-42	41.613
Difesa e sicurezza del territorio	30.961	33.596	31.829	32.744	33.361	4.058	37.419	32.781	4.759	37.540	32.827	759	33.586
Giustizia	11.732	12.733	11.632	12.060	11.933	-63	11.870	11.698	-53	11.645	11.475	-40	11.435
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.014	12.960	13.821	13.983	-60	13.923	13.669	-87	13.582	13.673	-107	13.566
Soccorso civile	5.644	7.000	6.576	6.906	7.827	-537	7.290	7.030	-494	6.536	6.408	-398	6.010
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.937	2.059	1.642	1.653	1.579	120	1.699	925	98	1.023	1.008	-50	958
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.747	1.047	1.246	1.736	970	2.706	1.119	4.124	5.243	1.123	779	1.902
Competitività e sviluppo delle imprese	78.299	85.220	74.693	74.782	55.238	-17.154	38.084	29.968	2.505	32.473	25.299	1.954	27.253
Regolazione dei mercati	38	41	37	38	39	0	39	39	0	39	39	0	39
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.102	19.529	14.493	14.700	19.149	2.702	21.850	16.898	2.654	19.552	11.239	370	11.609
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.321	6.692	7.897	8.096	10.799	-456	10.343	9.500	750	10.250	7.169	696	7.865
Comunicazioni	1.007	1.035	956	967	771	48	819	767	-2	765	767	-2	765
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	458	647	639	514	-14	500	514	-14	500	415	-9	406
Ricerca e innovazione	4.327	4.579	4.255	4.247	4.167	-62	4.104	4.462	-35	4.427	4.662	-39	4.623
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.937	3.284	2.878	2.970	2.597	-64	2.533	2.130	-22	2.107	2.162	-118	2.044
Casa e assetto urbanistico	714	953	925	938	576	0	576	302	200	502	250	200	450
Tutela della salute	1.993	2.613	2.121	2.227	1.953	21	1.974	1.910	21	1.930	1.586	12	1.598
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.962	3.107	2.884	2.897	3.296	-74	3.221	2.913	-101	2.812	2.894	-141	2.753
Istruzione scolastica	56.821	58.163	57.798	62.246	64.242	12	64.254	63.482	-7	63.475	63.415	-38	63.377
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.550	11.654	11.432	11.499	11.784	-19	11.765	11.571	-19	11.552	11.487	8	11.496
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.210	67.143	69.266	71.407	71.985	2.949	74.935	72.844	1.342	74.186	73.865	1.408	75.273
Politiche previdenziali	122.496	122.247	112.703	112.836	113.946	1.049	114.995	111.558	1.807	113.365	109.844	1.984	111.827
Politiche per il lavoro	17.572	17.689	17.098	17.170	14.707	251	14.958	14.458	61	14.519	14.370	62	14.433
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.514	3.706	3.182	3.186	3.413	-27	3.387	3.271	-3	3.268	3.282	-49	3.232
Sviluppo e riequilibrio territoriale	14.865	15.200	8.507	8.507	11.102	0	11.102	9.758	0	9.758	8.008	0	8.008
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	121.513	132.179	124.689	127.378	129.457	-280	129.177	130.478	-177	130.301	130.676	-267	130.408
Giovani e sport	1.092	1.581	1.355	1.359	1.199	0	1.200	1.025	0	1.025	864	0	864
Turismo	405	443	253	256	315	-46	269	194	10	204	193	-73	120
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.344	4.833	4.577	4.607	4.715	1.029	5.743	4.464	834	5.297	4.435	4	4.439
Fondi da ripartire	21.583	11.201	29.788	27.093	14.141	3.591	17.733	18.724	791	19.516	20.106	1.094	21.200
Debito pubblico	383.046	383.232	430.697	418.598	399.743	99	399.841	424.790	560	425.350	457.184	1.097	458.281
Totale	**1.199.545**	**1.227.126**	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**-1.491**	**1.222.274**	**1.212.997**	**22.786**	**1.235.783**	**1.235.005**	**12.566**	**1.247.572**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola 1.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Cassa (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni DLB Integrato 2027-2029								
					2027			2028			2029		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2028	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2029
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.698	3.802	3.376	3.380	2.921	31	2.952	2.832	21	2.853	2.804	1	2.806
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.190	832	905	849	-2	847	807	-2	805	788	-2	786
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	154.182	159.340	158.716	159.226	169.309	625	169.934	166.642	3.301	169.944	170.235	3.513	173.748
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.715	43.213	43.075	43.579	-190	43.389	40.675	-37	40.638	41.655	-42	41.613
Difesa e sicurezza del territorio	31.218	34.784	31.885	32.889	33.626	4.058	37.685	32.783	4.759	37.542	32.731	759	33.491
Giustizia	11.732	12.975	11.682	12.110	12.035	-63	11.973	11.698	-53	11.645	11.475	-40	11.435
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.704	12.959	14.043	13.999	-60	13.939	13.692	-87	13.605	13.697	-107	13.590
Soccorso civile	6.354	7.925	7.612	7.939	8.827	-537	8.290	8.130	-494	7.636	6.411	-398	6.013
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.037	2.432	1.642	1.732	1.621	120	1.741	925	98	1.023	1.008	-50	958
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.667	1.047	1.386	1.868	970	2.838	1.150	4.124	5.274	1.123	779	1.902
Competitività e sviluppo delle imprese	81.789	89.611	77.693	78.089	58.540	-17.154	41.386	32.968	2.505	35.473	25.299	1.954	27.253
Regolazione dei mercati	38	52	37	38	39	0	39	39	0	39	39	0	39
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.132	18.979	14.493	14.957	19.484	2.702	22.186	16.901	2.654	19.555	11.242	370	11.612
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.933	8.249	9.222	9.497	11.260	-456	10.804	9.546	750	10.296	7.169	696	7.865
Comunicazioni	1.150	1.131	956	1.101	923	48	971	767	-2	765	767	-2	765
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	501	647	644	514	-14	500	514	-14	500	415	-9	406
Ricerca e innovazione	4.470	4.969	4.330	4.325	4.167	-62	4.104	4.419	-35	4.384	4.619	-39	4.580
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.018	3.492	2.878	3.051	2.761	-64	2.697	2.311	-22	2.289	2.099	-118	1.981
Casa e assetto urbanistico	714	978	925	1.091	576	0	576	302	200	502	250	200	450
Tutela della salute	1.993	2.600	2.121	2.279	2.003	21	2.024	1.910	21	1.930	1.586	12	1.598
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.083	3.593	3.090	3.316	3.598	-74	3.524	2.913	-101	2.812	2.894	-141	2.753
Istruzione scolastica	57.162	58.987	57.918	62.681	64.957	12	64.969	63.519	-7	63.512	63.414	-38	63.376
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.705	12.405	11.465	11.532	11.862	-19	11.843	11.804	-19	11.785	11.714	8	11.723
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.209	68.602	70.203	72.471	72.095	2.949	75.045	72.844	1.342	74.186	73.865	1.408	75.273
Politiche previdenziali	122.496	122.211	112.703	112.836	113.946	1.049	114.995	111.558	1.807	113.365	109.844	1.984	111.827
Politiche per il lavoro	17.572	17.275	17.098	17.041	14.707	251	14.958	14.458	61	14.519	14.370	62	14.433
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.544	4.246	3.182	3.531	3.413	-27	3.387	3.271	-3	3.268	3.282	-49	3.232
Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.488	13.323	12.264	12.264	10.870	0	10.870	8.962	300	9.262	8.498	700	9.198
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	123.322	134.083	125.184	127.989	129.728	-280	129.448	130.979	-177	130.802	130.865	-267	130.598
Giovani e sport	1.092	1.635	1.355	1.359	1.199	0	1.200	1.025	0	1.025	864	0	864
Turismo	405	443	253	381	326	-46	280	194	10	204	193	-73	120
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.346	5.233	4.578	4.726	4.729	1.029	5.757	4.464	834	5.298	4.427	4	4.430
Fondi da ripartire	34.738	14.922	42.000	38.024	25.441	3.591	29.033	28.924	791	29.716	30.306	1.094	31.400
Debito pubblico	382.848	383.179	430.697	418.604	399.743	99	399.841	424.790	560	425.350	457.184	1.097	458.281
Totale	**1.219.231**	**1.248.236**	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**-1.491**	**1.244.026**	**1.228.717**	**23.086**	**1.251.803**	**1.247.130**	**13.266**	**1.260.397**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2025 e previsioni Disegno di legge di bilancio 2026-2028- Competenza

	2026		Previsioni								
			2027			2028			2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	114.017	119.073	118.009	175	118.184	119.007	178	119.185	121.017	241	121.258
Consumi intermedi	15.933	16.787	16.442	1.069	17.511	15.789	885	16.675	15.681	-47	15.635
IRAP	5.831	6.305	6.388	9	6.397	6.317	9	6.326	6.291	13	6.304
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	367.966	369.915	375.579	5.007	380.586	372.581	6.564	379.145	374.925	7.035	381.959
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.886	16.139	15.242	48	15.290	14.674	37	14.711	14.618	53	14.670
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.984	8.958	59	9.016	8.538	-6	8.532	8.516	-30	8.486
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.854	1.620	173	1.793	1.173	156	1.329	1.158	0	1.158
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	-150	27.750	28.850	0	28.850	29.300	0	29.300
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.690	114.860	99	114.959	117.757	560	118.317	120.623	1.097	121.720
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.843	108.805	-104	108.701	109.006	-103	108.903	108.983	-104	108.879
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	-2	3.304	3.342	0	3.342	3.302	0	3.302
Fondi da ripartire di parte corrente	18.636	18.513	7.193	4.218	11.411	10.658	2.112	12.770	9.919	1.631	11.549
TOTALE SPESE CORRENTI	**791.229**	**800.972**	**804.301**	**10.600**	**814.902**	**807.694**	**10.391**	**818.085**	**814.332**	**9.888**	**824.220**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**682.320**	**693.283**	**689.441**	**10.502**	**699.943**	**689.937**	**9.831**	**699.768**	**693.709**	**8.791**	**702.500**
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.097	13.417	15.201	2.383	17.584	13.681	2.583	16.263	14.265	-649	13.617
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	40.152	40.485	44.073	-490	43.583	36.898	704	37.602	32.722	480	33.202
Contributi agli investimenti ad imprese	67.284	67.466	56.105	-14.568	41.537	30.236	5.176	35.412	20.266	2.152	22.418
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	321	339	-22	317	54	179	233	56	177	234
Contributi agli investimenti ad Estero	620	622	588	-1	587	528	-1	527	331	-1	330
Altri trasferimenti in conto capitale	4.211	4.211	4.991	524	5.515	4.338	3.693	8.030	3.689	496	4.185
Fondi da ripartire in conto capitale	3.825	3.589	2.619	83	2.702	2.406	62	2.468	2.395	23	2.418
Acquisizione di attività finanziarie	2.378	2.633	2.929	0	2.929	1.633	0	1.633	1.891	0	1.891
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**131.888**	**132.744**	**126.845**	**-12.092**	**114.754**	**89.774**	**12.395**	**102.169**	**75.616**	**2.679**	**78.295**
TOTALE SPESE FINALI	**923.117**	**933.716**	**931.147**	**-1.491**	**929.655**	**897.468**	**22.786**	**920.254**	**889.948**	**12.566**	**902.515**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**814.208**	**826.027**	**816.287**	**-1.590**	**814.697**	**779.711**	**22.226**	**801.937**	**769.325**	**11.469**	**780.795**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.068	292.619	0	292.619	315.529	0	315.529	345.057	0	345.057
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**-1.491**	**1.222.274**	**1.212.997**	**22.786**	**1.235.783**	**1.235.005**	**12.566**	**1.247.572**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2025 e previsioni Disegno di legge di bilancio 2026-2028-Cassa

	2026		Previsioni DLB Integrato 2027-2029								
			2027			2028			2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	116.017	121.318	120.009	175	120.184	119.011	178	119.189	120.952	241	121.193
Consumi intermedi	15.981	17.259	16.445	1.069	17.514	15.805	885	16.690	15.609	-47	15.562
IRAP	5.831	6.314	6.388	9	6.397	6.317	9	6.326	6.281	13	6.294
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	370.396	371.011	376.873	5.007	381.880	374.178	6.564	380.742	376.348	7.035	383.383
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.892	16.366	15.262	48	15.310	14.674	37	14.711	14.618	53	14.670
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.975	8.958	59	9.016	8.495	-6	8.489	8.473	-30	8.442
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.871	1.620	173	1.793	1.173	156	1.329	1.158	0	1.158
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	-150	27.750	28.850	0	28.850	29.300	0	29.300
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.518	114.860	99	114.959	117.757	560	118.317	120.623	1.097	121.720
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.842	108.805	-104	108.701	109.006	-103	108.903	108.983	-104	108.879
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	-2	3.304	3.342	0	3.342	3.302	0	3.302
Fondi da ripartire di parte corrente	28.848	27.441	16.493	4.218	20.711	20.858	2.112	22.970	20.119	1.631	21.749
TOTALE SPESE CORRENTI	**805.925**	**813.782**	**816.918**	**10.600**	**827.519**	**819.467**	**10.391**	**829.857**	**825.765**	**9.888**	**835.653**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**697.017**	**706.264**	**702.058**	**10.502**	**712.560**	**701.710**	**9.831**	**711.541**	**705.142**	**8.791**	**713.933**
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.355	14.270	15.952	2.383	18.335	13.719	2.583	16.301	14.266	-649	13.618
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	45.670	47.896	48.288	-490	47.798	37.296	1.004	38.300	33.213	1.180	34.393
Contributi agli investimenti ad imprese	68.082	68.937	57.018	-14.568	42.450	30.246	5.176	35.422	20.276	2.152	22.428
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	472	368	-22	346	54	179	233	56	177	234
Contributi agli investimenti ad Estero	620	623	588	-1	587	528	-1	527	331	-1	330
Altri trasferimenti in conto capitale	4.702	4.691	4.991	524	5.515	4.338	3.693	8.030	3.689	496	4.185
Fondi da ripartire in conto capitale	4.160	4.125	2.845	83	2.928	2.907	62	2.969	2.585	23	2.608
Acquisizione di attività finanziarie	5.378	5.633	5.929	0	5.929	4.633	0	4.633	1.891	0	1.891
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**142.288**	**146.647**	**135.980**	**-12.092**	**123.888**	**93.722**	**12.695**	**106.416**	**76.309**	**3.379**	**79.687**
TOTALE SPESE FINALI	**948.214**	**960.429**	**952.898**	**-1.491**	**951.407**	**913.188**	**23.086**	**936.274**	**902.073**	**13.266**	**915.340**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**839.305**	**852.911**	**838.038**	**-1.590**	**836.448**	**795.431**	**22.526**	**817.957**	**781.450**	**12.169**	**793.620**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.079	292.619	0	292.619	315.529	0	315.529	345.057	0	345.057
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**-1.491**	**1.244.026**	**1.228.717**	**23.086**	**1.251.803**	**1.247.130**	**13.266**	**1.260.397**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2 lett. b))*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 2027-2029

PAGINA BIANCA

II.1. Saldi del bilancio dello Stato a legislazione vigente

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2027-2029 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo negli anni precedenti e in quello in corso i aventi effetti pluriennali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2026, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Il bilancio dello Stato presenta nel 2027 un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali) pari a -134,6 miliardi in termini di competenza e a -199,8 miliardi in termini di cassa. Il saldo netto evidenzia un miglioramento di 18,1 miliardi per la competenza e di 25,9 miliardi per la cassa rispetto al dato assestato del 2026 (pari a -152,7 miliardi per la competenza e a -225,7 miliardi per la cassa). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+15,5 miliardi per la competenza; +18,4 miliardi per la cassa) e di una riduzione delle spese finali (-25,4 miliardi per la competenza; -25,5 miliardi per la cassa).

Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+22,2 miliardi per la competenza; +25,2 miliardi per la cassa), che risentono dell'andamento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-6,5 miliardi per la competenza; -6,7 miliardi per la cassa).

Con riferimento alle spese finali, aumentano quelle correnti (+3,3 miliardi per la competenza; +3,1 miliardi per la cassa), mentre si riducono quelle in conto capitale (-5,9 miliardi per la competenza; -10,7 miliardi per la cassa).

Nell'ambito delle spese correnti, aumentano in particolare gli stanziamenti per gli interessi passivi (+7,2 miliardi per la competenza; +7,3 miliardi per la cassa) e per le risorse proprie Ue (+2,5 miliardi), a causa delle maggiori esigenze di finanziamento del bilancio europeo. Aumentano altresì gli stanziamenti dei contributi in conto esercizio alle regioni (+2,3 miliardi per la competenza; +0,9 miliardi per la cassa), su cui incidono i trasferimenti alle regioni per la compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione della tassa automobilistica (2,3 miliardi nel 2027) e i contributi in conto esercizio agli enti locali (+2,3 miliardi per la competenza; +3,8 miliardi per la cassa), su cui incidono i maggiori stanziamenti del fondo speciale per l'equità e il livello dei servizi (+0,9 miliardi) e l'istituzione, dal 2027, del fondo destinato alle province e alle città metropolitane per l'attribuzione delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito (+1,8 miliardi). Si riducono, d'altro canto, gli stanziamenti dei fondi da ripartire di parte corrente (-11,3 miliardi per la competenza; -10,9 miliardi per la cassa), su cui incidono la riduzione degli stanziamenti del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (-7,8 miliardi)[10] e il venir meno del fondo per far fronte agli effetti finanziari derivanti dai contenziosi nazionali ed europei (-1,1 miliardi) e del rifinanziamento, nel provvedimento di assestamento del 2026, del fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (-1,5 miliardi).

[10] Il fondo è stato poi rifinanziato in manovra per 1,9 miliardi nel 2027

Nell'ambito delle spese in conto capitale, si riducono gli stanziamenti dei contributi agli investimenti alle imprese (-11,4 miliardi per la competenza; -11,9 miliardi per la cassa), su cui incidono i minori stanziamenti per i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi (-16,9 miliardi) e i minori stanziamenti del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-1 miliardo), in conseguenza del minor fabbisogno di versamenti di risorse da parte del bilancio dello Stato, anche in relazione ai consistenti rifinanziamenti disposti negli anni precedenti. Tali riduzioni sono parzialmente compensate dai maggiori stanziamenti per i contributi a Ferrovie (+7,8 miliardi), che risentono delle riprogrammazioni delle varie manovre di finanza pubblica. Aumentano invece gli stanziamenti degli investimenti fissi lordi (+1,8 miliardi per la competenza; +1,7 miliardi per la cassa), principalmente a causa dei maggiori stanziamenti per la difesa. I contributi agli investimenti alle amministrazioni centrali aumentano invece in misura consistente in termini di competenza (+3,9 miliardi) e si riducono leggermente in termini di cassa (-0,4 miliardi). Aumentano, in particolare, gli stanziamenti per i contributi ad Anas (+2,6 miliardi per la competenza; +2,2 miliardi per la cassa) e gli stanziamenti del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (+2,5 miliardi), parzialmente compensati dal venir meno degli stanziamenti del fondo per l'attuazione del Next Generation Ue (-2,5 miliardi) e dai minori stanziamenti del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (-1,3 miliardi). Gli stanziamenti del fondo per lo sviluppo e la coesione aumentano invece in termini di competenza (+2,6 miliardi), mentre si riducono in termini di cassa (-1,4 miliardi).

Nel biennio 2028-2029, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento, attestandosi, in termini di competenza, a -86,3 miliardi di euro nel 2028 e a -60 miliardi nel 2029.

Le entrate finali del 2029 aumentano, rispetto al 2027, di 33,3 miliardi per la competenza, principalmente per effetto dell'incremento delle entrate tributarie (+37,2 miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali del 2029, in termini di competenza, si riducono rispetto al 2027 di circa 41,2 miliardi, come risultante di una riduzione delle spese in conto capitale (-51,2 miliardi) e di un aumento delle spese correnti (+10 miliardi).

Considerando sempre le variazioni del 2029 rispetto al 2027, nell'ambito della spesa in conto capitale, si riducono in particolare gli stanziamenti per i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi (-23,8 miliardi), per i contributi a Ferrovie (-5,4 miliardi) e ad Anas (-2,2 miliardi), nonché gli stanziamenti per i crediti di imposta legati agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (-1,1 miliardi) e in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (-1 miliardo). Si riducono altresì gli stanziamenti del fondo per lo sviluppo e la coesione (-3,1 miliardi), del fondo per l'avvio di opere indifferibili (-1,7 miliardi) e del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (-1,3 miliardi).

Di contro, aumentano, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per le risorse proprie Ue (+1,4 miliardi), in relazione alle crescenti esigenze di finanziamento del bilancio europeo, per gli interessi passivi (+5,8 miliardi) e per i redditi da lavoro dipendente (+3 miliardi), su cui incidono i crescenti oneri per i rinnovi dei contratti del personale delle amministrazioni statali.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 199,8 miliardi di euro nel 2027, a 147,5 miliardi nel 2028 e a 117,6 miliardi nel 2029. La differenza tra i due saldi (il saldo netto di cassa è peggiore rispetto a quello di competenza per circa 65,2 miliardi nel 2027, 61,2 miliardi nel 2028 e 57,6 miliardi nel 2029) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per 43,5 miliardi nel 2027, 45,5

miliardi nel 2028 e 45,4 miliardi nel 2029). La differenza è dovuta principalmente alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 21,7 miliardi nel 2027, 15,7 miliardi nel 2028 e 12,1 miliardi nel 2029), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (rispetto alla competenza +1 miliardo nel 2027, +1,2 miliardi nel 2028 e +1,2 miliardi nel 2029), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (9,3 miliardi nel 2027 e 10,2 miliardi annui nel biennio 2028-2029), nell'ambito dei fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (rispetto alla competenza +3 miliardi annui nel 2027 e nel 2028), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

Come il saldo netto da finanziare, anche l'avanzo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto degli interessi) e il risparmio pubblico (differenza tra la somma di entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) registrano nel triennio un progressivo miglioramento. L'avanzo primario di competenza presenta un valore negativo nel 2027 (-19,7 miliardi) e positivo nel 2028 (+31,5 miliardi) e nel 2029 (+60,6 miliardi), per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali al netto degli interessi. In termini di cassa, l'avanzo primario risulta negativo nel 2027 (-84,9 miliardi) e nel 2028 (-29,7 miliardi) e positivo nel 2029 (+3 miliardi). Il risparmio pubblico di competenza risulta negativo nel 2027 (-7,9 miliardi) e positivo nel 2028 (+3,4 miliardi) e nel 2029 (+15,4 miliardi). In termini di cassa, il risparmio pubblico passa da -63,9 miliardi nel 2027 a -41,4 miliardi nel 2029.

Tavola II.1.A- Previsioni 2027-2029 – Competenza

	2026		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2027-2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029
ENTRATE					
Tributarie	675.337	680.621	702.791	720.997	740.035
Extra Tributarie	93.189	100.164	93.645	90.074	89.752
Altre	252	226	130	128	128
Entrate finali	**768.779**	**781.011**	**796.567**	**811.199**	**829.915**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	682.320	693.283	689.441	689.937	693.709
Interessi	108.908	107.690	114.860	117.757	120.623
Spese in conto capitale	131.888	132.744	126.845	89.774	75.616
Spese finali	**923.117**	**933.716**	**931.147**	**897.468**	**889.948**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.068**	**292.619**	**315.529**	**345.057**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-22.703**	**-20.187**	**-7.865**	**3.376**	**15.455**
Saldo netto da finanziare	**-154.338**	**-152.705**	**-134.580**	**-86.269**	**-60.033**
Avanzo primario	**-45.430**	**-45.015**	**-19.720**	**31.487**	**60.590**
Ricorso al mercato	**-484.383**	**-470.773**	**-427.199**	**-401.799**	**-405.090**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.1.B- Previsioni 2027-2029 – Cassa

	2026		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2027-2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029
ENTRATE					
Tributarie	644.780	651.106	676.294	692.600	711.610
Extra Tributarie	76.300	83.370	76.685	72.975	72.729
Altre	249	223	127	125	125
Entrate finali	**721.329**	**734.700**	**753.107**	**765.700**	**784.465**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	697.017	706.264	702.058	701.710	705.142
Interessi	108.908	107.518	114.860	117.757	120.623
Spese in conto capitale	142.288	146.647	135.980	93.722	76.309
Spese finali	**948.214**	**960.429**	**952.898**	**913.188**	**902.073**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.079**	**292.619**	**315.529**	**345.057**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-84.845**	**-79.305**	**-63.939**	**-53.892**	**-41.425**
Saldo netto da finanziare	**-226.884**	**-225.729**	**-199.791**	**-147.488**	**-117.608**
Avanzo primario	**-117.976**	**-118.211**	**-84.931**	**-29.732**	**3.015**
Ricorso al mercato	**-556.929**	**-543.808**	**-492.411**	**-463.018**	**-462.665**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

II.2. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2027-2029. Si segnala che le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio pari a circa 324 milioni di euro nel 2027, circa 26 milioni nel 2029 e circa 66 milioni negli anni successivi al triennio di previsione, e un incremento delle dotazioni di bilancio di circa 416 milioni nel 2028.

Tavola II-2 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione (dati in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2027	2028	2029	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65,7	155,0	-136,3	-84,3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2,0	2,0	-4,0	0
MINISTERO DELL'INTERNO	4,0	10,4	-4,0	-10,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-37,7	37,7	0	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-50,0	69,0	-19,0	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-100,0	100,0	0	0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	-0,4	3,2	-0,8	-2,0
MINISTERO DELLA SALUTE	-207,2	38,2	138,0	31,0
Totale rimodulazioni orizzontali	**-323,6**	**415,5**	**-26,1**	**-65,7**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute) (1)			
	2027	2028	2029	Totale rimodulazioni triennio (2)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	880,2	28,9	44,5	953,6
MINISTERO DELL'INTERNO	2,5	3,0	0	5,5
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30,6	40,6	1,4	72,6
MINISTERO DELLA CULTURA	0,8	0,8	0	1,6
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**914,1**	**73,3**	**45,9**	**1.033,3**

(1) Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.
(2) Dati espressi in milioni di euro. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi con le componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti.

II.3. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[11]. Le riassegnazioni di entrate determinano in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento incide sulla funzione allocativa del bilancio e può limitare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente al ricorrere di determinate condizioni di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura cosiddetta di "stabilizzazione" prevede la possibilità di iscrivere nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di

[11] Articolo 24, legge n. 196 del 2009.

previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2027-2029, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge[12].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 929 milioni annui. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2026-2028, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché da una nuova stabilizzazione pari a 2,5 milioni di euro annui. La revisione degli importi da stabilizzare nel 2027-2029 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

[13]Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 ammonta a circa 837,9 milioni nel 2027, 838,3 milioni nel 2028 e 838,5 milioni nel 2029 (cfr. Tavole II.3.1 e II.3.2)[14]. Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata correlata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento di spesa sconta l'effetto di norme di riduzione succedutesi negli anni.

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato.

Con il disegno di legge di assestamento potranno essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, anche al fine di procedere a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle effettivamente versate.

[12] Nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative riportate nella circolare RGS n. 4 del 2025 che sono aggiornate come segue:
il decreto-legge n. 100 del 2026, articolo 1, comma 18 sostituisce la legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 600;
il decreto legislativo n. 36 del 2023, articolo 100, comma 10 sostituisce il decreto legislativo n. 50 del 2016, articolo 216, comma 14.
Si aggiungono alle norme preesistenti il decreto-legge n. 79 del 2012, articolo 4-bis, comma 2; la legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 362 e il decreto legislativo n. 20 del 2021, articolo 82, comma 3.
Non sono più compresi invece il decreto-legge n. 179 del 2012, articolo 34, comma 34 e il decreto-legge n. 83 del 2014, articolo 1, comma 2.

[13] Tali percentuali, costruite con riferimento ad anni diversi, sono significative del ruolo delle stabilizzazioni previsto nel 2027 sotto l'ipotesi che il rapporto fra importi stabilizzati in entrata e ulteriori entrate riassegnate nello stesso anno resti costante (è circa il 124 per cento considerando l'importo stabilizzato in entrata nel 2025 e le riassegnazioni effettuate nello stesso anno sul perimetro definito dalla procedura).

[14] Per il Ministero della cultura, l'importo stabilizzato in bilancio sul capitolo di entrata 2584/30, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale e afferenti agli uffici dotati di autonomia speciale, corrisponde alla quota di 22,5 milioni di euro che la legge n. 160/2019, articolo 1, comma 362, destina a copertura degli oneri relativi pagamento delle competenze accessorie del personale non dirigenziale del Ministero.

Tavola II.3.1 - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione *(all'euro)*

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2027	Importo stabilizzato 2028	Importo stabilizzato 2029
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	171.475	171.475	171.475
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.669.179	2.669.179	2.669.179
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.168.345	7.168.345	7.168.345
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	290.250.000	290.250.000	290.250.000
	Debito pubblico	100.000.000	100.000.000	100.000.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	Regolazione dei mercati	23.423.076	23.423.076	23.423.076
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	Giustizia	6.477.500	6.477.500	6.477.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	760.000	760.000	760.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	150.000	150.000	150.000
	Ordine pubblico e sicurezza	25.055.000	25.055.000	25.055.000
	Soccorso civile	18.156.310	18.156.310	18.156.310
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	21.372.273	21.501.392	21.501.392
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	64.422.637	64.192.262	64.422.637
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.254.088	10.681.588	10.681.588
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	66.097.833	66.097.833	66.097.833
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.437.113	3.437.113	3.437.113
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.339.343	9.339.343	9.339.343
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.511.132	1.511.132	1.511.132
MINISTERO DELLA DIFESA				
	Difesa e sicurezza del territorio	14.953.078	14.953.078	14.953.078
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.530.378	5.530.378	5.530.378
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.987.394	35.987.394	35.987.394
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.229.582	7.229.582	7.229.082
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	139.125	165.250	191.375
MINISTERO DELLA CULTURA				
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	22.500.000	22.500.000	22.500.000
MINISTERO DELLA SALUTE				
	Tutela della salute	11.780.278	11.780.278	11.780.278
	TOTALE	**837.923.954**	**838.276.323**	**838.532.323**

Tavola II.3.2 - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica *(all'euro)*

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2027	Importo stabilizzato 2028	Importo stabilizzato 2029
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	297.476.320	297.476.320	297.476.320
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.757.994	91.757.994	91.757.994
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.500	13.500	13.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.423.076	23.423.076	23.423.076
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	CONSUMI INTERMEDI	2.237.500	2.237.500	2.237.500
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.110.000	32.110.000	32.110.000
	CONSUMI INTERMEDI	13.489.522	11.251.310	11.251.310
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	10.962.252	10.962.252	10.962.252
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	5.705.140	10.539.140	10.539.140
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.466.669	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	CONSUMI INTERMEDI	17.761.725	17.761.725	17.761.725
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56.500.000	56.500.000	56.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	22.500	450.000	450.000
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	392.500	162.125	392.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.511.000	1.511.000	1.511.000
	CONSUMI INTERMEDI	72.645.456	72.645.456	72.645.456
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.962.833	1.962.833	1.962.833
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	CONSUMI INTERMEDI	7.601	7.601	7.601
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.491.531	1.491.531	1.491.531
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.185.136	2.185.136	2.185.136
	CONSUMI INTERMEDI	52.894.079	52.894.079	52.894.079
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.350.000	1.350.000	1.350.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	CONSUMI INTERMEDI	3.934.926	3.934.926	3.934.926
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	782.656	782.656	782.656
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	151.125	177.250	202.875
MINISTERO DELLA CULTURA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
	CONSUMI INTERMEDI	6.199.528	6.199.528	6.199.528
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.580.750	5.580.750	5.580.750
	TOTALE	**837.923.954**	**838.276.323**	**838.532.323**

II.4. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2027-2029

II.4.1 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2027-2029 sono illustrate nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b della Relazione. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2027, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2026, sia con quelle assestate derivanti dalla presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 796.567 milioni nel 2027, in 811.199 milioni nel 2028 e in 829.915 milioni nel 2029; in termini di cassa, il profilo atteso, rispettivamente negli anni 2027, 2028 e 2029, è di 753.107 milioni, 765.700 milioni e 784.465 milioni.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 702.791 milioni nel 2027 a 720.997 milioni nel 2028 e a 740.035 milioni nel 2029, a fronte di stime di cassa che si attestano, su importi inferiori in valore assoluto, a 676.294 milioni nel 2027, a 692.600 milioni nel 2028 e a 711.610 milioni nel 2029.

La differenza tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare per il triennio 2027-2029 risulta essere significativa per alcune specifiche categorie. In particolare, i principali scostamenti si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (ove sono inclusi tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 11.653 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 14.689 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2027, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 93.645 milioni, a 90.074 milioni e a 89.752 milioni in termini di competenza, e a 76.685 milioni, a 72.975 milioni e a 72.729 milioni in termini di cassa, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche in alcune categorie delle entrate extra-tributarie si evidenziano differenze rilevanti tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si fa riferimento, in particolare, alle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada, nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, in particolare, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette. Infatti, i proventi ricompresi nella categoria relativa alle entrate connesse alla repressione di illeciti si attestano a 18.373 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, e a 18.376 milioni di euro per l'anno 2029 in termini di competenza, rispetto alle corrispondenti previsioni annuali di cassa che ammontano a 4.396 milioni di euro, a 4.305 milioni di euro e a 4.385 milioni di euro.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2026, le entrate finali attese per il 2027 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, in termini sia di competenza, sia di cassa, pari rispettivamente a 15.555 milioni di euro e a 18.407 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 22.170 milioni di euro in termini di competenza e di 25.188 milioni di euro in termini di cassa, e dalla riduzione sia delle entrate extra-tributarie, di 6.519 milioni di euro per la competenza e di 6.685 milioni di euro per la cassa, sia delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti per 96 milioni di euro, in termini di competenza e in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle

corrispondenti previsioni assestate per il 2026 sopra evidenziata, è da imputarsi, per il triennio di formazione, alla definizione maggiormente prudenziale delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2026 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza 12.120 milioni di euro, cassa 12.637 milioni di euro), nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza 8.464 milioni di euro, cassa 10.967 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili afferenti al quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2026, la variazione in diminuzione delle entrate derivanti dai contributi versati allo Stato (competenza 7.885 milioni di euro, cassa 7.862 milioni di euro), delle entrate correlate alla gestione dei beni dello Stato (competenza 1.543 milioni di euro, cassa 1.537 milioni di euro) e delle altre entrate extra tributarie (competenza 2.418 milioni di euro, cassa 2.419 milioni di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile, principalmente, alla riduzione per il triennio 2027-2029 della previsione attesa sulle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (90 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2027-2029 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2027 è, nel complesso, pari a 262.597 milioni, di cui 248.948 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 67.566 milioni, di cui 62.472 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 223.960 milioni, di cui 200.527 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2027 è complessivamente pari a 254.490 milioni, di cui 248.948 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 65.060 milioni, di cui 62.472 milioni afferenti all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito imputabile all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 209.581 milioni, di cui 200.527 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.4.1.a – Entrate di Competenza. Previsioni 2027 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2026
(in milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente DLB 2027 - 2029			Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**675.337**	**680.621**	**702.791**	**720.997**	**740.035**	**27.454**	**4,1**	**22.170**	**3,3**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	374.070	377.211	389.332	399.472	411.581	15.262	4,1	12.120	3,2
Tasse ed imposte sugli affari	247.412	250.467	258.931	265.956	272.496	11.519	4,7	8.464	3,4
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.332	34.383	35.905	36.564	36.904	573	1,6	1.522	4,4
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.034	11.959	12.366	12.701	12.705	332	2,8	407	3,4
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.489	6.601	6.258	6.303	6.349	-231	-3,6	-343	-5,2
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**93.189**	**100.164**	**93.645**	**90.074**	**89.752**	**456**	**0,5**	**-6.519**	**-6,5**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.300	3.600	4.300	4.500	4.750	1.000	30,3	700	19,4
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.758	1.783	1.932	1.932	1.932	174	9,9	149	8,3
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.861	2.607	1.064	1.064	1.064	-1.797	-62,8	-1.543	-59,2
Entrate di tipo finanziario	11.599	11.981	15.431	15.282	15.777	3.832	33,0	3.450	28,8
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.911	17.773	18.373	18.373	18.376	462	2,6	600	3,4
Entrate da contributi versati allo Stato	16.597	19.340	11.455	10.511	10.052	-5.142	-31,0	-7.885	-40,8
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.375	10.719	11.105	11.020	10.469	730	7,0	386	3,6
Partite che si compensano nella spesa	616	616	658	658	659	42	6,8	42	6,8
Altre entrate extratributarie	28.172	31.746	29.328	26.735	26.673	1.156	4,1	-2.418	-7,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**252**	**226**	**130**	**128**	**128**	**-122**	**-48,4**	**-96**	**-42,4**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	18	28	22	22	22	4	22,2	-6	-21,4
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	198	108	106	106	-126	-53,8	-90	-45,3
TOTALE ENTRATE FINALI	**768.779**	**781.011**	**796.567**	**811.199**	**829.915**	**27.788**	**3,6**	**15.555**	**2,0**

Tavola II.4.1.b – Entrate di cassa. Previsioni 2027 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2026
(in milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente DLB 2027 - 2029			Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**644.780**	**651.106**	**676.294**	**692.600**	**711.610**	**31.514**	**4,9**	**25.188**	**3,9**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	361.426	365.041	377.679	386.972	399.051	16.253	4,5	12.637	3,5
Tasse ed imposte sugli affari	229.656	233.275	244.242	250.222	256.763	14.586	6,4	10.967	4,7
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.168	34.221	35.737	36.392	36.732	570	1,6	1.516	4,4
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.035	11.960	12.368	12.702	12.706	333	2,8	407	3,4
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.496	6.608	6.268	6.312	6.358	-228	-3,5	-340	-5,1
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**76.300**	**83.370**	**76.685**	**72.975**	**72.729**	**385**	**0,5**	**-6.685**	**-8,0**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.303	3.603	4.303	4.502	4.752	999	30,2	699	19,4
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.765	1.791	1.937	1.936	1.936	172	9,7	146	8,2
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.854	2.599	1.062	1.062	1.062	-1.791	-62,8	-1.537	-59,1
Entrate di tipo finanziario	9.741	10.132	13.595	13.418	13.913	3.854	39,6	3.463	34,2
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.031	3.971	4.396	4.305	4.385	365	9,1	426	10,7
Entrate da contributi versati allo Stato	16.573	19.317	11.455	10.508	10.049	-5.118	-30,9	-7.862	-40,7
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.295	9.646	10.003	9.902	9.352	708	7,6	357	3,7
Partite che si compensano nella spesa	616	616	658	658	659	42	6,8	42	6,8
Altre entrate extratributarie	28.122	31.696	29.277	26.682	26.620	1.155	4,1	-2.419	-7,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**249**	**223**	**127**	**125**	**125**	**-122**	**-48,9**	**-96**	**-42,9**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	18	28	22	22	22	4	22,2	-6	-21,4
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	231	195	105	103	103	-126	-54,4	-90	-46,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**721.329**	**734.700**	**753.107**	**765.700**	**784.465**	**31.777**	**4,4**	**18.407**	**2,5**

Tavola II.4.1.c – Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2027-2029

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
ENTRATE TRIBUTARIE	658.692	676.874	695.904	44.099	44.123	44.131	702.791	720.997	740.035
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	248.948	260.776	269.482	13.650	13.662	13.668	262.597	274.439	283.150
Imposta sul reddito delle societa'	62.472	60.304	63.056	5.094	5.113	5.123	67.566	65.417	68.178
Imposta sul valore aggiunto	200.527	206.926	213.290	23.433	23.425	23.418	223.960	230.351	236.708
Registro e bollo	17.567	17.797	17.744	285	285	285	17.852	18.082	18.029
Imposta sostitutive di imposte dei redditi	47.123	47.526	48.123	561	561	561	47.684	48.087	48.684
Accise sui prodotti sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.786	33.325	33.647	101	101	101	32.887	33.426	33.748
Entrate da vendita di generi di monopolio	12.366	12.701	12.705	0	0	0	12.366	12.701	12.705
Tasse e imposte da attivita' di gioco	6.258	6.303	6.349	0	0	0	6.258	6.303	6.349

Tavola II.4.1.d – Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2027-2029

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
ENTRATE TRIBUTARIE	658.611	676.786	695.817	17.683	15.813	15.793	676.294	692.600	711.610
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	248.948	260.776	269.482	5.542	4.922	4.911	254.490	265.698	274.393
Imposta sul reddito delle societa'	62.472	60.304	63.056	2.588	2.429	2.436	65.060	62.733	65.492
Imposta sul valore aggiunto	200.527	206.926	213.290	9.054	8.018	8.013	209.581	214.944	221.303
Registro e bollo	17.569	17.798	17.745	115	107	109	17.684	17.905	17.854
Imposta sostitutive di imposte dei redditi	47.124	47.526	48.123	165	146	138	47.289	47.673	48.262
Accise sui prodotti sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.786	33.325	33.647	17	15	16	32.803	33.340	33.663
Entrate da vendita di generi di monopolio	12.367	12.702	12.706	1	1	1	12.368	12.702	12.706
Tasse e imposte da attivita' di gioco	6.262	6.307	6.353	6	5	5	6.268	6.312	6.358

II.4.2 Disegno di legge a Legislazione vigente – Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2027-2029 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2026. Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2025 e 2026, per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 (Tavole II.4.2.A e II.4.2.B).

Le previsioni di spesa per il 2027 a legislazione vigente, pari a circa 1.223,8 miliardi per la competenza e a 1.245,5 miliardi per la cassa, diminuiscono rispetto alle previsioni assestate del 2026 di 28 miliardi per la competenza e di 33 miliardi per la cassa.

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missione del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2027 nel confronto con le previsioni assestate dell'esercizio precedente.

Per brevità, vengono analizzate solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2027) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 5 per cento rispetto alle previsioni assestate 2026).

La missione 1 **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri** è in diminuzione di 0,4 miliardi (-13 per cento). La variazione negativa non corrisponde ad alcuna contrazione delle risorse assegnate agli organi costituzionali per il loro funzionamento (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale) e nell'ambito del programma 1.3 *Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL* sconta, tra le altre cose, il venir meno della spesa per opere e interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, definita da provvedimenti legislativi precedenti (dalla legge di bilancio per il 2022[15], dal decreto-legge n. 75 del 2023[16], dalla legge di bilancio per il 2024[17], dalla legge di bilancio per il 2025[18]). Sull'ammontare delle risorse iscritte nel citato Programma incide l'andamento in diminuzione delle risorse iscritte nelle previsioni assestate 2026 per il rifinanziamento della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinate per il 2026 alla Presidenza del consiglio dei Ministri per finalità quali il contrasto alla fame nel mondo, aiuti in caso di calamità naturali, assistenza ai rifugiati. La riduzione è legata infine all'esaurirsi degli stanziamenti presenti nelle previsioni assestate 2026 a valere sul Fondo per i comuni marginali[19] e per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle paralimpiadi Milano Cortina 2024-2026[20].

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** mostra un incremento pari a +8,7 miliardi (+6 per cento rispetto all'assestato 2026). L'aumento più consistente è riferito al programma 3.7 *Rapporti finanziari con Enti territoriali* (+7,4 miliardi) e dovuto in gran parte agli stanziamenti a valere sul Fondo a favore delle regioni a statuto ordinario per l'attribuzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale intervento è legato all'applicazione dell'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2026[21], che prevede una compartecipazione delle regioni a Statuto ordinario al gettito IRPEF, con aliquota da definirsi tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026 e la conseguente Fiscalizzazione del Fondo nazionale per il

[15] Articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021.

[16] Articolo 43, comma 4 bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023.

[17] Articolo 1, comma 488 della legge di bilancio 2024 n. 213 del 2023.

[18] Articolo 1, comma 497 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[19] Fondo di cui all'articolo 1, comma 196 della legge di bilancio 2021 n. 178 del 2020, rifinanziato fino all'anno 2026 dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 2024.

[20] L'articolo 1, comma 261 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 ha istituito un Fondo per il finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, prevedendo dotazioni per gli anni 2025 e 2026. Il relativo comma è stato successivamente abrogato dal decreto-legge n. 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2026.

[21] Oltre alla soppressione del fondo riportata nel paragrafo, il decreto legislativo citato ha soppresso i trasferimenti alle Regioni relativi alla quota non sanità della compartecipazione IVA, all'erogazione gratuita dei libri di testo e al welfare dello studente e diritto allo studio.

concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a Statuto ordinario, allocato nella missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,** programma 13.6 *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale.* Inoltre, il programma 3.10 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* registra un incremento (+1,9 miliardi) legato sia all'aumento degli stanziamenti a valere sul Fondo speciale equità livello dei servizi[22], sia dell'aumento delle somme da destinare ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio[23]. Il programma 3.5 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* presenta aumenti di stanziamenti rispetto all'assestato 2026 (+1,7 miliardi). Si segnala in particolare un adeguamento a legislazione vigente 2027 a valere sul Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, un incremento delle somme per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione Siciliana[24], dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Friuli -Venezia Giulia[25]. Si riscontra anche una diminuzione nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (-1,7 miliardi), dovuta alle riduzioni delle somme da erogare alle regioni a Statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA[26] e dei finanziamenti destinati al Fondo Sanitario Nazionale[27], in relazione alla prevista crescita delle entrate delle regioni che assicurano l'invarianza del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

La missione 8 **Soccorso civile** è in aumento di 0,9 miliardi (+13 per cento rispetto alle previsioni assestate 2026). Nel programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità,* presentano un aumento pari a +0,4 miliardi circa le risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Fondo per la ricostruzione pubblica e privata[28]. Inoltre, nel programma di nuova istituzione 8.6 *Interventi per eventi naturali avversi* risultano stanziate a legislazione vigente 2027 risorse pari a circa 1 miliardo, da destinare alle attività connesse alla ricostruzione nei territori colpiti da sismi, frane e alluvioni. Tali incrementi compensano ampiamente le variazioni negative presenti sia nel programma 8.5 *Protezione civile* (-0,3 miliardi), nell'ambito del quale si evidenzia l'esaurimento delle risorse del Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili[29], sia nel programma 8.3 *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico* (-0,2 miliardi), con particolare riferimento alle competenze fisse e accessorie al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In quest'ultimo caso, la riduzione è dovuta a riassegnazioni di entrate iscritte in gestione di bilancio 2026, presenti dunque in assestamento 2026 ma senza effetti sugli esercizi successivi.

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** è oggetto di incremento pari a circa +0,5 miliardi (+39 per cento rispetto alle previsioni assestate 2026), in gran parte riferibile al programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e*

[22] Variazione pluriennale prevista ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[23] Variazioni pluriennali antecedenti al 2025 hanno determinato riduzioni in particolar modo per l'anno 2026, mentre non hanno inciso significativamente sul 2027, comportando dunque una variazione positiva rispetto all'assestamento 2026.

[24] Variazioni positive previste per il 2027 con adeguamento a legislazione vigente nell'ambito della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[25] Adeguamenti a legislazione vigente 2027.

[26] Variazione negativa dovuta principalmente alle riduzioni previste per il 2027 ai sensi della legge di bilancio 2026 – Sezione I n. 199 del 2025.

[27] Riduzioni dovute ad adeguamenti a legislazione vigente 2027 e a riduzioni di stanziamenti per l'anno 2027 ai sensi della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025.

[28] Fondo istituito dall'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[29] Fondo istituito dall'articolo 1, comma 555 della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025, con dotazioni per il solo anno 2026.

regolamentazione del mercato energetico (+0,4 miliardi), nel quale risultano stanziate nuove somme da trasferire alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali[30].

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** è quella che riflette la diminuzione percentuale maggiore rispetto alle previsioni assestate del 2026, con -19,5 miliardi (-26 per cento). Nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (-18,5 miliardi) l'andamento decrescente degli stanziamenti riguarda prevalentemente i crediti di imposta relativi ai bonus edilizi e agli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno. Risultano da segnalare, inoltre, le riduzioni relative sia al programma 11.13 *Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* (-1,3 miliardi), principalmente per la diminuzione dello stanziamento relativo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0, sia al programma 11.8 *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (-0,5 miliardi), nel quale emerge essenzialmente il mancato rifinanziamento del Fondo, gestito da Simest S.P.A., destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno dell'internalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari[31]. A parziale compensazione, nel medesimo programma 11.8, aumentano gli stanziamenti del Fondo per gli apporti al Patrimonio Destinato di Cassa Depositi e Prestiti[32]. Si registrano inoltre incrementi nel programma 11.14 *Interventi in materia di difesa nazionale*, con +0,2 miliardi di euro dedicati agli interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia nei settori aeronautico e aerospaziale in ambito di difesa e sicurezza nazionale[33]. Infine, nel programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (+0,6 miliardi), la variazione negativa relativa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dovuta anche all'esaurirsi delle risorse destinate al Fondo per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza Covid-19[34], viene più che compensata da incrementi collegati a numerosi interventi, quali: i contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale e nella tutela ambientale[35]; i contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo per le piccole e medie imprese (misura di agevolazione "Nuova Sabatini")[36]; il Fondo per il sostegno alla transizione industriale[37]; i contributi per la progettazione, la costruzione e la gestione di infrastrutture passive a banda ultralarga nelle "zone bianche" del territorio nazionale o nei territori dove sono assenti reti a banda ultralarga e nessun operatore privato dichiara l'intenzione di realizzarle nel triennio successivo[38]; i

[30] Stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 21 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2026, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

[31] Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, con finanziamenti previsti fino all'anno 2026 dall'articolo 1, comma 49, lettera a) della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021.

[32] Fondo oggetto di rifinanziamento pluriennale ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione II n. 207 del 2024 e di un aumento delle risorse tramite decreto di variazione pluriennale nel corso dell'anno 2026, successivo all'approvazione della legge di assestamento 2026.

[33] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[34] Articolo 13, comma 10, punto 1) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020.

[35] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2026 – Sezione I n. 199 del 2025 e con decreti di variazione pluriennali nel corso del 2025.

[36] Variazione pluriennale prevista con legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024. Contributo istituito dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013.

[37] Incrementi previsti ai sensi della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025 e tramite riassegnazione in entrata pluriennale che effettua il riparto dei proventi della messa all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra previsto dall'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Stanziamenti derivanti dall'articolo 1, comma 478 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021, che istituisce il Fondo.

[38] Variazione pluriennale prevista con articolo 1, comma 482 della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024.

contributi per le imprese che partecipano alla realizzazione di Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo (IPCEI)[39].

La Missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** mostra un aumento di 4,4 miliardi (+30 per cento), dovuto in modo particolare agli incrementi nel programma 13.8 *Sostegno allo sviluppo del trasporto* (+8,8 miliardi), per le maggiori risorse destinate ai contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.P.A., per la realizzazione di programmi d'investimento per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie[40] e finalizzate anche alla riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI)[41]. Gli incrementi a valere sul programma 13.8 superano notevolmente la contrazione, rispetto all'assestato 2026, a valere sul programma 13.6 *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (-5 miliardi), determinata dalla soppressione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario[42], nell'ottica dell'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, risulta eliminato il trasferimento diretto delle risorse di tale Fondo alle regioni a Statuto ordinario, alle quali viene parallelamente attribuita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, con aliquota da definirsi tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026[43].

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra un aumento di 2,7 miliardi (pari a +33 per cento rispetto all'assestato 2026), concentrato in particolare nel programma 14.11 *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*, che vede incrementare le proprie risorse di 1,9 miliardi, con la variazione più significativa nel Fondo per gli investimenti dell'ANAS[44]. Ulteriori aumenti interessano inoltre: il programma 14.5 *Sistemi idrici e idraulici* (+0,4 miliardi), con specifico riferimento al Piano straordinario invasi per la realizzazione di interventi incentrati su invasi multiobiettivo, sul risparmio idrico a fini civili e agricoli e sul miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma attraverso l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera[45]; il programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture,* con +0,3 miliardi per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica[46].

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** diminuisce di 0,4 miliardi (-13 per cento rispetto all'assestato 2026). Nel dettaglio, nel programma 18.20 *Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica,* la flessione pari a -0,5

[39] Variazione pluriennale prevista ai sensi di disposizioni normative precedenti al 2025. Fondo istituito e rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 203 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 2018. Ulteriori finanziamenti a tali investimenti derivano inoltre dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019.

[40] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2026 - Sezione II n. 199 del 2025, ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[41] L'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2026, stanzia 1,8 miliardi per il 2026 e 1 miliardo per il 2027. Poiché gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio successivamente all'assestato 2026, la variazione positiva tra legislazione vigente 2027 e assestato 2026 risulta pari a 1 miliardo di euro.

[42] Fondo istituito dall'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

[43] Riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 33, comma2, lettera d) del decreto legislativo n. 147 del 2026.

[44] Variazioni previste ai sensi della legge di bilancio 2026 - Sezione II n. 199 del 2025, ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[45] Variazioni previste ai sensi della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025 e ai sensi di e ai sensi di disposizioni normative precedenti all'anno 2025. Piano straordinario invasi di cui all'articolo 1, comma 523 della legge di bilancio 2018 n. 205 del 2017. Progetto di ammodernamento del sistema del Peschiera cui all'articolo 1, comma 519 della legge di bilancio 2023 n. 197 del 2022.

[46] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

miliardi circa nel 2026 è riconducibile al Fondo rotativo italiano per il clima, che presenta nel 2027 stanziamenti inferiori a quelli delle annualità precedenti[47]. Nella stessa missione si registra, invece, un incremento di +0,1 miliardi a valere sul programma 18.23 *Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria*, segnatamente per iniziative volte a favorire il disinquinamento e miglioramento della qualità dell'aria e l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con maggiori stanziamenti stabiliti tramite decreti pluriennali nel 2025, dovuti sia al riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese[48], sia alla riassegnazione di parte dei proventi delle aste delle quote CO_2 alle quali le imprese partecipano per poter acquistare le quote di emissione di gas serra[49].

La missione 20 **Tutela della salute** vede decrementare le proprie dotazioni a legislazione vigente di -0,3 miliardi (-12 per cento) rispetto alle previsioni assestate 2026. Parte delle diminuzioni finanziariamente più consistenti riguardano le spese che hanno caratterizzato il periodo pandemico; in particolare, nel programma 20.1 *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure* (-0,2 miliardi), viene meno la gran parte delle somme per il completamento delle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Diminuiscono inoltre di 0,1 miliardi le risorse del programma 20.14 *Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie,* con decrementi relativi agli interventi di adeguamento delle strutture ospedaliere, sostenibilità ed efficientamento energetico[50] e causati anche dell'esaurirsi delle risorse a valere sul Fondo per l'adeguamento e la ristrutturazione della rete sanitaria e sociosanitaria residenziale del Servizio Sanitario Regionale del Lazio[51].

La missione 21 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** mostra un incremento pari a +0,4 miliardi (+14 per cento) rispetto all'assestato 2026, in particolare nell'ambito del programma 21.15 *Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* (+0,3 miliardi), nel quale si evidenzia: un incremento di somme assegnate al Fondo investimenti complementari PNRR - MIC- Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali[52]; maggiori risorse relative al Fondo per la tutela del patrimonio culturale e destinate ad azioni di salvaguardia, recupero e manutenzione straordinaria dei beni culturali e dei sistemi museali [53].

La missione 26 **Politiche per il lavoro** registra una diminuzione di 2,5 miliardi (-14 per cento), concentrata nel programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, dove trovano allocazione le risorse da destinare all'INPS per l'erogazione dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione, per la cassa integrazione e per il Fondo per l'Integrazione Salariale (FIS) a titolo di contributo da parte dello Stato, definanziate per adeguare gli stanziamenti al fabbisogno a legislazione vigente 2027.

[47] Stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 488 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021. La natura rotativa del Fondo implica il reinvestimento dei rientri derivanti dal rimborso dei capitali e dei prestiti erogati.

[48] Fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[49] Riassegnazioni di entrate pluriennali di parte dei proventi delle aste delle quote CO_2 ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

[50] Le risorse residue stanziate per tali interventi derivano dal riparto del Fondo investimenti per le amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese di cui all'articolo1, comma 14 della legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019.

[51] Fondo istituito dall'articolo 3-quater, comma 8 del decreto-legge n. 156 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2025, con stanziamenti previsti per gli anni 2025 e 2026.

[52] Variazione positiva effettuata con decreto di variazione pluriennale nel 2025. Risorse derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 876 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[53] Variazione pluriennale prevista ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025. Risorse derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018.

La missione 27 **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** vede aumentare le proprie risorse di 0,2 miliardi di euro (+7 per cento rispetto all'assestato 2026). Nel programma 27.7 *Rapporti con le confessioni religiose* (+0,4 miliardi) si registra infatti l'incremento dei contributi da versare alla Conferenza Episcopale Italiana a titolo di quota parte dell'Otto per Mille del gettito IRPEF[54], mentre nel programma 27.2 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* si segnala un decremento (-0,2 miliardi) concernente il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi[55].

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** è caratterizzata da un aumento delle proprie dotazioni di 2,6 miliardi (+31 per cento rispetto all'assestato 2026) nell'ambito dell'unico programma di spesa, il 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali*, con il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027[56].

La missione 30 **Giovani e Sport** riflette un decremento di 0,2 miliardi (-12 per cento), concentrato nel programma 30.1 *Attività ricreative e Sport*, sia per il venir meno di parte delle dotazioni a valere sul Fondo sport e periferie[57] e delle risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport, sia per l'esaurirsi delle somme destinate ai trasferimenti al Commissario straordinario per i giochi invernali Milano Cortina 2026 per le esigenze logistiche[58] e di quelle destinate al Commissario straordinario per gli interventi dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026[59].

La missione 34 **Debito pubblico** presenta previsioni di spesa in diminuzione rispetto all'assestato 2026 di 18,9 miliardi (-5 per cento). Nel programma 34.2 "*Rimborso del debito statale*" (-25,1 miliardi) mostrano importanti riduzioni rispetto all'assestato 2026 sia gli stanziamenti destinati al rimborso dei buoni del tesoro poliennali (BTP), compresi gli oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi, per l'adeguamento al ribasso delle previsioni a legislazione vigente 2027, sia le previsioni di rimborso di certificati di credito del tesoro (CCT) compresi quelli riversati alla Banca d'Italia[60], in relazione al profilo aggiornato della scadenza dei titoli. Nel programma 34.1 *Oneri per il servizio del debito statale* (+6,3 miliardi) aumentano invece le previsioni di spesa concernenti gli interessi sui BTP[61] , gli

[54] Aumenti previsti nell'ambito di adeguamenti a legislazione vigente 2027, di variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[55] Riduzione dovuta all'esaurirsi nell'anno 2026 degli effetti di un decreto di riassegnazione pluriennale registrato nell'anno 2024.

[56] Fondo di cui all'articolo 1, comma 177 della legge di bilancio 2021 n. 178 del 2020. Variazione pluriennale prevista ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[57] Fondo di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2016, reso strutturale dall'articolo 1, comma 362 della legge di bilancio 2018 n. 205 del 2017.

[58] Stanziamenti previsti per il solo 2025 dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2025 e per il solo 2026 dall'articolo 1, comma 766 della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025. Inoltre, successivamente all'approvazione dell'assestamento 2026, l'articolo 7, comma 5 del decreto-legge n. 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2026, prevede ulteriori incrementi per il solo anno 2026.

[59] Stanziamenti previsti fino al 2026 dall'articolo 1, comma 277 della legge di bilancio 2024 n. 213 del 2023 (con riferimento specifico all'Allegato V della medesima legge).

[60] La riduzione è dovuta a variazioni negative pluriennali per l'anno 2027, previste nell'ambito di adeguamenti a legislazione vigente 2025 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[61] Variazione positiva pluriennale prevista per l'anno 2027 ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

interessi sui CCT[62] e gli interessi e oneri sui prestiti di cui al *Recovery and Resiliency Facility*[63]. Di contro, tra le voci in diminuzione si evidenziano gli interessi sui buoni postali fruttiferi[64].

[62] Variazione positiva rispetto all'assestato 2026 derivante sia una riduzione in adeguamento a legislazione vigente prevista per il solo 2026 dalla legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025, sia da un incremento delle dotazioni in adeguamento a legislazione vigente per l'anno 2027.

[63] Incremento rispetto all'assestato 2026 derivante sia da una variazione positiva pluriennale prevista ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024, sia di un adeguamento a legislazione vigente 2026, che ha comportato una riduzione in assestamento 2026 prevista solo per quell'annualità.

[64] La riduzione è dovuta a un decremento degli stanziamenti 2027, già integrato in esercizi precedenti il 2025.

Tavola II.4.2.A – Spesa per missioni a legislazione vigente, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. COMPETENZA
in milioni di euro

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026 riclassificate		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.694	3.797	3.373	3.350	2.921	2.832	2.804	-452	-13	-429	-13
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.179	832	901	849	807	788	17	2	-53	-6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	151.105	155.574	156.924	157.448	166.151	165.442	169.035	9.227	6	8.703	6
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.642	43.213	43.012	43.579	40.675	41.655	367	1	567	1
Difesa e sicurezza del territorio	30.961	33.596	31.829	32.744	33.361	32.781	32.827	1.531	5	617	2
Giustizia	11.732	12.733	11.632	12.060	11.933	11.698	11.475	301	3	-127	-1
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.014	12.960	13.821	13.983	13.669	13.673	1.023	8	161	1
Soccorso civile	5.644	7.000	6.576	6.906	7.827	7.030	6.408	1.251	19	921	13
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.937	2.059	1.642	1.653	1.579	925	1.008	-63	-4	-73	-4
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.747	1.047	1.246	1.736	1.119	1.123	689	66	490	39
Competitività e sviluppo delle imprese	78.299	85.220	74.693	74.782	55.238	29.968	25.299	-19.455	-26	-19.544	-26
Regolazione dei mercati	38	41	37	38	39	39	39	2	6	1	3
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.102	19.529	14.493	14.700	19.149	16.898	11.239	4.656	32	4.449	30
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.321	6.692	7.897	8.096	10.799	9.500	7.169	2.903	37	2.703	33
Comunicazioni	1.007	1.035	956	967	771	767	767	-186	-19	-197	-20
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	458	647	639	514	514	415	-133	-21	-126	-20
Ricerca e innovazione	4.327	4.579	4.255	4.247	4.167	4.462	4.662	-88	-2	-80	-2
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.937	3.284	2.878	2.970	2.597	2.130	2.162	-281	-10	-373	-13
Casa e assetto urbanistico	714	953	925	938	576	302	250	-350	-38	-363	-39
Tutela della salute	1.993	2.613	2.121	2.227	1.953	1.910	1.586	-168	-8	-274	-12
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.962	3.107	2.884	2.897	3.296	2.913	2.894	412	14	398	14
Istruzione scolastica	56.821	58.163	57.798	62.246	64.242	63.482	63.415	6.443	11	1.995	3
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.550	11.654	11.432	11.499	11.784	11.571	11.487	352	3	286	2
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.210	67.143	69.266	71.407	71.985	72.844	73.865	2.719	4	579	1
Politiche previdenziali	122.496	122.247	112.703	112.836	113.946	111.558	109.844	1.243	1	1.110	1
Politiche per il lavoro	17.572	17.689	17.098	17.170	14.707	14.458	14.370	-2.391	-14	-2.463	-14
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.514	3.706	3.182	3.186	3.413	3.271	3.282	231	7	227	7
Sviluppo e riequilibrio territoriale	14.865	15.200	8.507	8.507	11.102	9.758	8.008	2.595	31	2.595	31
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	121.513	132.179	124.689	127.378	129.457	130.478	130.676	4.768	4	2.079	2
Giovani e sport	1.092	1.581	1.355	1.359	1.199	1.025	864	-156	-12	-159	-12
Turismo	405	443	253	256	315	194	193	61	24	59	23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.344	4.833	4.577	4.607	4.715	4.464	4.435	138	3	108	2
Fondi da ripartire	21.583	11.201	29.788	27.093	14.141	18.724	20.106	-15.646	-53	-12.952	-48
Debito pubblico	383.046	383.232	430.697	418.598	399.743	424.790	457.184	-30.955	-7	-18.856	-5
Totale	**1.199.545**	**1.227.126**	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**1.212.997**	**1.235.005**	**-29.396**	**-2**	**-28.019**	**-2**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.B – Spesa per missioni a legislazione vigente, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. CASSA
in milioni di euro

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026 riclassificate		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.698	3.802	3.376	3.380	2.921	2.832	2.804	-455	-13	-459	-14
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.190	832	905	849	807	788	17	2	-57	-6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	154.182	159.340	158.716	159.226	169.309	166.642	170.235	10.593	7	10.084	6
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.715	43.213	43.075	43.579	40.675	41.655	367	1	505	1
Difesa e sicurezza del territorio	31.218	34.784	31.885	32.889	33.626	32.783	32.731	1.741	5	737	2
Giustizia	11.732	12.975	11.682	12.110	12.035	11.698	11.475	353	3	-75	-1
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.704	12.959	14.043	13.999	13.692	13.697	1.039	8	-45	0
Soccorso civile	6.354	7.925	7.612	7.939	8.827	8.130	6.411	1.215	16	888	11
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.037	2.432	1.642	1.732	1.621	925	1.008	-20	-1	-110	-6
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.667	1.047	1.386	1.868	1.150	1.123	821	78	482	35
Competitività e sviluppo delle imprese	81.789	89.611	77.693	78.089	58.540	32.968	25.299	-19.153	-25	-19.549	-25
Regolazione dei mercati	38	52	37	38	39	39	39	2	6	1	3
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.132	18.979	14.493	14.957	19.484	16.901	11.242	4.991	34	4.527	30
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.933	8.249	9.222	9.497	11.260	9.546	7.169	2.038	22	1.763	19
Comunicazioni	1.150	1.131	956	1.101	923	767	767	-34	-4	-178	-16
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	501	647	644	514	514	415	-133	-21	-130	-20
Ricerca e innovazione	4.470	4.969	4.330	4.325	4.167	4.419	4.619	-163	-4	-158	-4
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.018	3.492	2.878	3.051	2.761	2.311	2.099	-117	-4	-290	-9
Casa e assetto urbanistico	714	978	925	1.091	576	302	250	-349	-38	-515	-47
Tutela della salute	1.993	2.600	2.121	2.279	2.003	1.910	1.586	-118	-6	-276	-12
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.083	3.593	3.090	3.316	3.598	2.913	2.894	508	16	282	9
Istruzione scolastica	57.162	58.987	57.918	62.681	64.957	63.519	63.414	7.039	12	2.277	4
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.705	12.405	11.465	11.532	11.862	11.804	11.714	397	3	330	3
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.209	68.602	70.203	72.471	72.095	72.844	73.865	1.892	3	-375	-1
Politiche previdenziali	122.496	122.211	112.703	112.836	113.946	111.558	109.844	1.243	1	1.110	1
Politiche per il lavoro	17.572	17.275	17.098	17.041	14.707	14.458	14.370	-2.391	-14	-2.334	-14
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.544	4.246	3.182	3.531	3.413	3.271	3.282	231	7	-118	-3
Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.488	13.323	12.264	12.264	10.870	8.962	8.498	-1.394	-11	-1.394	-11
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	123.322	134.083	125.184	127.989	129.728	130.979	130.865	4.544	4	1.739	1
Giovani e sport	1.092	1.635	1.355	1.359	1.199	1.025	864	-156	-12	-159	-12
Turismo	405	443	253	381	326	194	193	72	29	-55	-14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.346	5.233	4.578	4.726	4.729	4.464	4.427	151	3	3	0
Fondi da ripartire	34.738	14.922	42.000	38.024	25.441	28.924	30.306	-16.558	-39	-12.582	-33
Debito pubblico	382.848	383.179	430.697	418.604	399.743	424.790	457.184	-30.955	-7	-18.861	-5
Totale	**1.219.231**	**1.248.236**	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**1.228.717**	**1.247.130**	**-32.741**	**-3**	**-32.991**	**-3**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.C - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2026 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2027-2029 – Competenza

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	114.017	119.073	118.009	119.007	121.017	3.992	3,50	-1.064	-0,89
Consumi intermedi	15.933	16.787	16.442	15.789	15.681	509	3,19	-345	-2,06
IRAP	5.831	6.305	6.388	6.317	6.291	556	9,54	82	1,31
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	367.966	369.915	375.579	372.581	374.925	7.613	2,07	5.664	1,53
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.886	16.139	15.242	14.674	14.618	356	2,39	-897	-5,56
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.984	8.958	8.538	8.516	-79	-0,87	-26	-0,29
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.854	1.620	1.173	1.158	-362	-18,25	-234	-12,62
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	28.850	29.300	2.340	9,15	2.500	9,84
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.690	114.860	117.757	120.623	5.952	5,46	7.170	6,66
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.843	108.805	109.006	108.983	3.672	3,49	1.962	1,84
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	3.342	3.302	-34	-1,02	-163	-4,70
Fondi da ripartire di parte corrente	18.636	18.513	7.193	10.658	9.919	-11.443	-61,40	-11.320	-61,15
TOTALE SPESE CORRENTI	**791.229**	**800.972**	**804.301**	**807.694**	**814.332**	**13.073**	**1,65**	**3.329**	**0,42**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**682.320**	**693.283**	**689.441**	**689.937**	**693.709**	**7.121**	**1,04**	**-3.841**	**-0,55**
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.097	13.417	15.201	13.681	14.265	2.104	16,07	1.784	13,30
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	40.152	40.485	44.073	36.898	32.722	3.921	9,76	3.588	8,86
Contributi agli investimenti ad imprese	67.284	67.466	56.105	30.236	20.266	-11.179	-16,61	-11.361	-16,84
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	321	339	54	56	19	5,82	19	5,79
Contributi agli investimenti ad Estero	620	622	588	528	331	-32	-5,10	-34	-5,48
Altri trasferimenti in conto capitale	4.211	4.211	4.991	4.338	3.689	780	18,52	780	18,52
Fondi da ripartire in conto capitale	3.825	3.589	2.619	2.406	2.395	-1.206	-31,53	-970	-27,04
Acquisizione di attività finanziarie	2.378	2.633	2.929	1.633	1.891	551	23,15	296	11,23
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**131.888**	**132.744**	**126.845**	**89.774**	**75.616**	**-5.043**	**-3,82**	**-5.899**	**-4,44**
TOTALE SPESE FINALI	**923.117**	**933.716**	**931.147**	**897.468**	**889.948**	**8.030**	**0,87**	**-2.570**	**-0,28**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**814.208**	**826.027**	**816.287**	**779.711**	**769.325**	**2.078**	**0,26**	**-9.740**	**-1,18**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.068	292.619	315.529	345.057	-37.426	-11,34	-25.449	-8,00
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**1.212.997**	**1.235.005**	**-29.396**	**-2,35**	**-28.019**	**-2,24**

Tavola II.4.2.D - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2026 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2027-2029 - Cassa

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	116.017	121.318	120.009	119.011	120.952	3.992	3,44	-1.308	-1,08
Consumi intermedi	15.981	17.259	16.445	15.805	15.609	464	2,90	-814	-4,72
IRAP	5.831	6.314	6.388	6.317	6.281	556	9,54	74	1,17
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	370.396	371.011	376.873	374.178	376.348	6.476	1,75	5.862	1,58
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.892	16.366	15.262	14.674	14.618	370	2,49	-1.104	-6,74
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.975	8.958	8.495	8.473	-79	-0,87	-18	-0,20
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.871	1.620	1.173	1.158	-362	-18,25	-251	-13,40
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	28.850	29.300	2.340	9,15	2.500	9,84
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.518	114.860	117.757	120.623	5.952	5,46	7.342	6,83
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.842	108.805	109.006	108.983	3.672	3,49	1.963	1,84
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	3.342	3.302	-34	-1,02	-162	-4,67
Fondi da ripartire di parte corrente	28.848	27.441	16.493	20.858	20.119	-12.355	-42,83	-10.948	-39,90
TOTALE SPESE CORRENTI	**805.925**	**813.782**	**816.918**	**819.467**	**825.765**	**10.993**	**1,36**	**3.136**	**0,39**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**697.017**	**706.264**	**702.058**	**701.710**	**705.142**	**5.041**	**0,72**	**-4.206**	**-0,60**
SPESE IN CONTO CAPITALE						**0**		**0**	
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.355	14.270	15.952	13.719	14.266	2.597	19,45	1.682	11,79
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	45.670	47.896	48.288	37.296	33.213	2.618	5,73	392	0,82
Contributi agli investimenti ad imprese	68.082	68.937	57.018	30.246	20.276	-11.065	-16,25	-11.919	-17,29
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	472	368	54	56	48	14,86	-103	-21,90
Contributi agli investimenti ad Estero	620	623	588	528	331	-32	-5,10	-35	-5,63
Altri trasferimenti in conto capitale	4.702	4.691	4.991	4.338	3.689	289	6,15	300	6,40
Fondi da ripartire in conto capitale	4.160	4.125	2.845	2.907	2.585	-1.315	-31,61	-1.279	-31,02
Acquisizione di attività finanziarie	5.378	5.633	5.929	4.633	1.891	551	10,24	296	5,25
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**142.288**	**146.647**	**135.980**	**93.722**	**76.309**	**-6.309**	**-4,43**	**-10.667**	**-7,27**
TOTALE SPESE FINALI	**948.214**	**960.429**	**952.898**	**913.188**	**902.073**	**4.684**	**0,49**	**-7.531**	**-0,78**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**839.305**	**852.911**	**838.038**	**795.431**	**781.450**	**-1.267**	**-0,15**	**-14.873**	**-1,74**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.079	292.619	315.529	345.057	-37.426	-11,34	-25.460	-8,00
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**1.228.717**	**1.247.130**	**-32.741**	**-2,56**	**-32.991**	**-2,58**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

III.1. La Nota integrativa – Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. La Nota integrativa è, inoltre, uno degli elementi che consentono l'integrazione tra il ciclo di bilancio, la programmazione strategica e il ciclo della *performance*.

Il contenuto della Nota integrativa per il bilancio di previsione è disciplinato dall'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, nell'ambito della riforma del bilancio dello Stato, e dalla legge n. 163 del 2016, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama, inoltre, le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(*quali *Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici)* in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012). [65]

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative:

a) gli obiettivi delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (quali la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.

 L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con criteri selettivi, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa espresse dall'azione o dalle azioni alle quali è

[65] Il testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente; [66]

L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie;

b) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «spese per il personale del programma».[67] A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi, tranne specifiche eccezioni. Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (della quale è data comunque evidenza), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono eccezioni al processo appena descritto:

 a) le azioni per le spese per il personale scolastico inserite nei programmi relativi ai due cicli di istruzione e quelle per le spese per il personale delle AFAM del programma "Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca;

 b) il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;

 c) altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di

[66] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso spese per trasferimenti, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

[67] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (quali il personale a contratto sedi diplomatiche e i cappellani degli Istituti penitenziari).

Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza [68] Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi. Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni prive di stanziamenti per il triennio di riferimento, sebbene presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio;

c) le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa;

d) nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni possono indicare, oltre ai valori attesi (*o valori target*), anche un valore di riferimento (*o benchmark*). È stata inoltre confermata la necessità di privilegiare gli indicatori di impatto (*outcome*) e di limitare il ricorso agli indicatori di realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa e possono essere utilizzati solo in combinazione con altre tipologie di indicatori;[69]

e) il completamento della riforma del bilancio e le innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favoriscono l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra Note integrative e PIAO – Sezione II - *Performance*. In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti;

f) i criteri di formulazione delle previsioni di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio;

g) l'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge 4 agosto 2016 n. 163, introduce nell'ambito del Documento di Finanza Pubblica (DFP), la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori predefiniti nella predisposizione della Nota integrativa;

h) infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime

[68] È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

[69] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. di risultato, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. di realizzazione fisica, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di realizzazione finanziaria, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. di impatto (*Outcome*), che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori predefiniti sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2026, n. 10).

III.2. Struttura della Nota integrativa al Disegno di legge di bilancio 2027-2029

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il Quadro di riferimento, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per programma di spesa:

a) il *Piano degli obiettivi,* che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;

b) la *Scheda* con gli *indicatori* per *ciascun obiettivo*, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento; [70]

c) una *Scheda* per *ciascuna azione*, ivi incluse le azioni "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;

d) una Scheda con la ripartizione della spesa di personale sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

III.3. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al Disegno di legge di bilancio 2027-2029

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida operative allegate alla circolare di previsione nel corso degli anni, quali, a titolo esemplificativo la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, sono state gradualmente recepite dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, fermi i progressi già compiuti dalle Amministrazioni nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e nella crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni, sono presenti ancora alcuni elementi di criticità nell'elaborazione delle Note integrative a disegno di legge di bilancio 2027-2029, che possono essere così sintetizzate:

[70] È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

a) si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo selettivo, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza a costruire obiettivi a volte generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione;

b) le amministrazioni che trasferiscono fondi a organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano esclusivamente l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal ministero;

c) le amministrazioni ancora utilizzano, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (quali la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse), piuttosto che gli effetti delle politiche finanziate;

La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'articolo 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio 2027-2029.

Il confronto tra il disegno di legge di bilancio 2027 e la precedente fase di legge di bilancio 2026 evidenzia una sostanziale stabilità nella composizione degli indicatori per l'insieme delle Amministrazioni centrali dello Stato. Nel complesso, gli indicatori di risultato (*output*) continuano a rappresentare la componente prevalente, con una quota pari al 54,4% del totale, in lieve riduzione rispetto al 55,2% della fase precedente. Parallelamente, si osserva un marginale incremento dell'incidenza degli indicatori di realizzazione fisica (dal 22,6% al 22,8%), di quelli di realizzazione finanziaria (dal 12,8% al 12,9%) e degli indicatori di impatto (dal 9,5% al 10%).

A livello di singole amministrazioni emerge una forte eterogeneità nella distribuzione delle diverse tipologie di indicatori.

I ministeri maggiormente orientati alla misurazione dei risultati conseguiti attraverso indicatori di output sono il Ministero dell'università e della ricerca (91,4%), il Ministero dell'istruzione e del merito (81%) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (77,4%). Anche il Ministero delle imprese e del made in Italy presenta una quota particolarmente elevata di indicatori di risultato (75,7%), sebbene in diminuzione rispetto all'88,2% rilevato nella precedente fase di bilancio.

Gli indicatori di realizzazione fisica assumono invece un peso prevalente nel Ministero della salute (64,9%) e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (43,4%), evidenziando una maggiore focalizzazione sulla misurazione delle attività e dei prodotti concretamente realizzati.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione finanziaria, la quota più elevata si registra presso il Ministero dell'economia e delle finanze (36,5%), seguito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (20,3%) e dal Ministero del turismo (16,3%), riflettendo l'importanza attribuita al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda gli indicatori di impatto (*outcome*), la maggiore incidenza si osserva nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (34,5%), seguito dal Ministero dell'interno (19,8%), dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (entrambi con il 18,9%). Tali amministrazioni risultano pertanto maggiormente orientate alla misurazione degli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sul contesto economico e sociale di riferimento.

Rispetto alla fase della legge di bilancio 2026, le variazioni più significative riguardano il Ministero delle imprese e del made in Italy, che registra una riduzione della quota di indicatori di output compensata da un incremento degli indicatori di impatto, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che diminuisce sensibilmente il peso degli indicatori di realizzazione fisica a favore di una maggiore presenza di indicatori di impatto. Più contenute risultano, invece, le variazioni osservate presso le altre amministrazioni, a conferma di un quadro complessivamente stabile nella struttura del sistema di misurazione delle *performance*.

Nella tabella e nei grafici sottostanti sono riportati alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri.

Tavola III.3.1 – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi

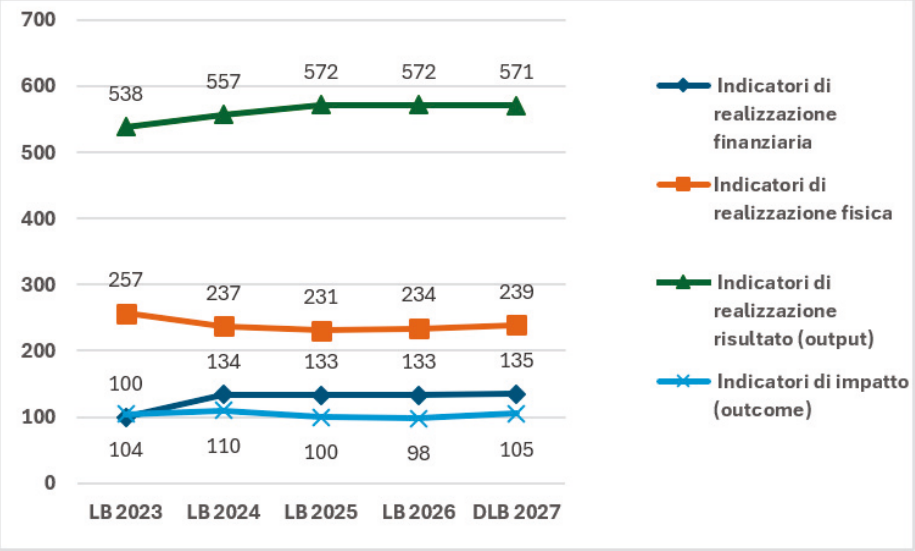
MINISTERI	DLB 2027				LB 2026			
	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	18,0%	36,5%	42,0%	3,5%	17,5%	36,0%	43,0%	3,5%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2,7%	2,7%	75,7%	18,9%	2,9%		88,2%	8,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15,1%	5,7%	77,4%	1,9%	15,7%	5,9%	76,5%	2,0%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	38,1%	3,2%	52,4%	6,3%	39,7%	1,6%	52,4%	6,3%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	39,2%	4,1%	56,8%		39,7%	4,1%	56,2%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3,2%	6,3%	81,0%	9,5%	3,2%	6,3%	81,0%	9,5%
MINISTERO DELL'INTERNO	5,7%	5,7%	68,9%	19,8%	5,7%	5,7%	67,0%	21,7%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24,1%	15,5%	25,9%	34,5%	20,3%	15,3%	27,1%	37,3%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25,7%	20,3%	35,1%	18,9%	25,3%	21,3%	34,7%	18,7%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5,7%	2,9%	91,4%		5,6%	5,6%	88,9%	
MINISTERO DELLA DIFESA	21,6%	8,1%	62,2%	8,1%	19,4%	8,3%	63,9%	8,3%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	43,4%	3,8%	41,5%	11,3%	54,0%	4,0%	40,0%	2,0%
MINISTERO DELLA CULTURA	24,7%	6,2%	56,7%	12,4%	20,9%	5,5%	62,6%	11,0%
MINISTERO DELLA SALUTE	64,9%		31,6%	3,5%	63,2%		33,3%	3,5%
MINISTERO DEL TURISMO	14,0%	16,3%	65,1%	4,7%	14,0%	16,3%	65,1%	4,7%
Totale	**22,8%**	**12,9%**	**54,4%**	**10,0%**	**22,6%**	**12,8%**	**55,2%**	**9,5%**

La figura sottostante evidenzia l'andamento delle quattro tipologie di indicatori nel periodo legge di bilancio 2023 – disegno di legge di bilancio 2027-2029, mostrando una sostanziale stabilità complessiva, con dinamiche differenziate tra le diverse categorie.

In particolare, gli indicatori di realizzazione del risultato (*output*) presentano i valori più elevati e registrano una crescita nel periodo considerato, passando da 538 nel 2023 a 571 nel 2027. Dopo l'incremento osservato fino al 2025 (572), il dato si mantiene sostanzialmente stabile, evidenziando un consolidamento dei livelli raggiunti.
Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano invece una contrazione da 257 a 231 nel passaggio dal 2023 al 2025, tornando a crescere moderatamente negli ultimi due esercizi, sino a 239 nel 2027, valore finale inferiore al 7% a quello registrato all'inizio del periodo.
Gli indicatori di realizzazione finanziaria risultano sostanzialmente stabili nel quinquennio. Dopo un aumento da 100 a 134 tra il 2023 e il 2024, si attestano intorno a 133-135 negli anni successivi, segnalando una buona continuità nella capacità di utilizzo delle risorse finanziarie.

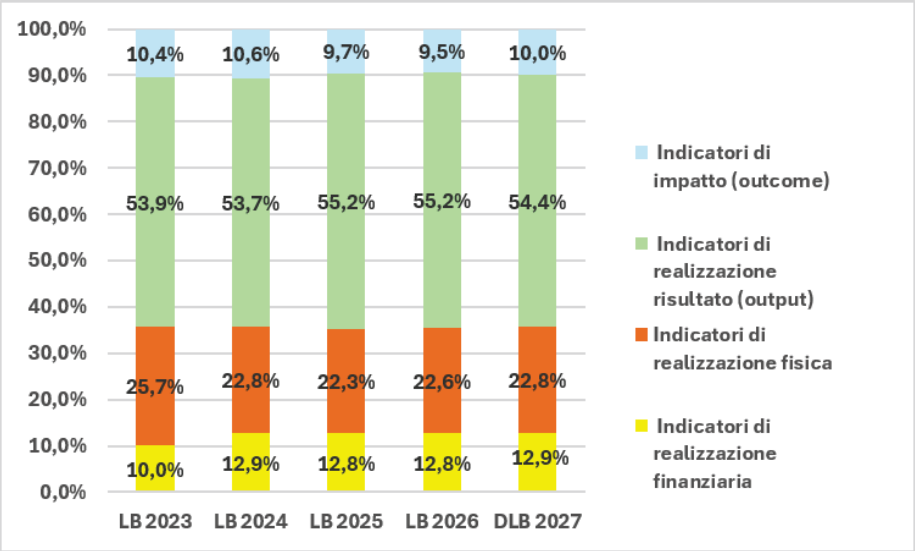
Gli indicatori di impatto (*outcome)* evidenziano una dinamica più contenuta, oscillando intorno al valore di 100. Dopo il picco di 110 nel 2024, il dato diminuisce fino a 98 nel 2026, per poi recuperare leggermente nel 2027 (105). Tale andamento suggerisce una sostanziale stabilità degli effetti prodotti dagli interventi, senza variazioni significativamente nel periodo osservato. Nel complesso, la figura mostra una crescita e successiva stabilizzazione degli indicatori di *output,* una lieve riduzione delle realizzazioni fisiche rispetto ai livelli iniziali, mentre gli indicatori finanziari e di impatto mantengono un andamento sostanzialmente stabile, confermando la continuità delle performance conseguite nel periodo di programmazione.

Figura III.3.1 – Andamento nel tempo delle tipologie di indicatori



L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo, nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra la fase attuale e le precedenti.

Figura III.3.2 – Composizione percentuale del numero totale di indicatori



CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO 2027-2029

PAGINA BIANCA

IV.1. Il Budget economico – Riferimenti normativi e contenuto

IV.1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – il Budget come strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009 n. 196), il *budget* dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21).

Le previsioni di costo, contenute nel *budget* e formulate dai centri di costo delle amministrazioni centrali, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati**.

La contabilità economica analitica per centri di costo applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

Il ciclo di programmazione economico-finanziaria, di cui il *budget* economico è parte, contempla anche la quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa. Inoltre, nella formazione del bilancio, è prevista la valutazione della congruità tra obiettivi e risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia ed efficienza della spesa.

IV.1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della natura la contabilità economica analitica utilizza, per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni, le voci della sezione Componenti economiche negative (costi/oneri) del Piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale, introdotta dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Il piano dei conti è collegato alla contabilità finanziaria attraverso la classificazione economica dei capitoli di spesa.

IV.1.3. La classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196 del 2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" o interministeriali (quali la missione Ordine pubblico e sicurezza partecipano tutti

i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche è l'unica comune a tutte le Amministrazioni.

I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività diretti al perseguimento di obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di ogni ministero e costituiscono, di conseguenza, lo strumento per la concreta realizzazione delle missioni. Essi sono, inoltre, raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (C*lassification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (articolo 21, comma 2, legge n. 196 del 2009).

Nell'ambito della citata missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** si individuano i programmi trasversali:

a) *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

b) *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza,* che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

IV.1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione" e corrispondono alle articolazioni centrali (rette da dirigenti generali) e periferiche dei ministeri, nonché ai programmi di spesa sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

Esclusivamente per esigenze tecniche, i centri di costo sono articolati in strutture denominate Nodi gerarchici, i quali corrispondono prevalentemente ai Centri di responsabilità amministrativa (Dipartimenti o Direzioni generali) e, in alcuni casi, rappresentano insiemi di centri di costo centrali o periferici dello stesso tipo (es: Sedi estere – Ambasciate, Rappresentanze e Consolati). Essi sono, quindi, strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni persona nell'ambito della contabilità economica analitica.

Le previsioni economiche per il triennio 2027-2029 sono state formulate sulla base di 97 centri di responsabilità, 103 nodi gerarchici e 882 centri di costo.

IV.1.5. Il contenuto

Il Budget espone i Costi propri delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in *costi per Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi*, *Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari*, *Ammortamenti e svalutazioni* e *Imposte dell'esercizio*. Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse

umane e strumentali che i centri di responsabilità e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nel triennio per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il Personale è a sua volta costituito dalle *Retribuzioni*, dagli *Oneri sociali* a carico del datore di lavoro e dai *Costi diversi del personale* (quali *Incarichi conferiti al personale*, *Buoni pasto, Indennità di missione*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per Acquisto di beni e servizi comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese per organi istituzionali, comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per altri servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.*

Nella voce Godimento di beni di terzi, sono compresi i costi relativi a *Fitti, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).*

L'aggregato Oneri diversi di gestione include i costi relativi a *Imposte e tasse della gestione, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.*

Gli Oneri straordinari comprendono i costi relativi a *Esborso da contenzioso, Altre sopravvenienze passive, Rimborsi di imposte incassate, Minusvalenze da alienazioni, Altre minusvalenze, Insussistenze dell'attivo*. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

La voce Ammortamenti e svalutazioni comprende gli ammortamenti, ossia la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio. Non comprende, invece, le svalutazioni, che rappresentano perdite durevoli di valore patrimoniale delle immobilizzazioni materiali e immateriali in uso e non sono attualmente oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.

Infine, le Imposte dell'esercizio rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza del disegno di legge di bilancio, acquisiti automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, la competenza economica e la competenza finanziaria coincidono. Essi sono rappresentati da:

a) *Oneri finanziari*, che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza prevalentemente rappresentati dagli interessi sul debito dello Stato che matureranno per ciascun anno del triennio nei confronti dei creditori;

b) *Contributi concessi,* che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà per ciascun anno del triennio a favore di altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'articolo 21, comma 11, lettera *f)* della legge n. 196 del 2009, dispone che il *budget* includa anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. La formulazione del *Budget* 2027-2029 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare di previsione della Ragioneria generale dello Stato, n. 10 del 2026.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2027-2029, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

IV.2. Le Tavole del Budget economico - I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2027-2029

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, che di seguito si riportano e che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *a)* Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio, che espone per natura i costi per singolo anno del triennio di previsione con le relative incidenze;
 - *b)* Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025, che espone lo scostamento dei costi tra il Budget a DLB 2027, il Budget rivisto 2026 e il Consuntivo 2025;
 - *c)* Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione, che espone i costi per il triennio di previsione per singola missione;
 - *d)* Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2027 per missione, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
 - *e)* Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per amministrazione centrale, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi per anno persona per singolo anno del triennio di previsione;
 - *f)* Tavola IV.2.5 Riconciliazione del *budget* con il bilancio finanziario per il triennio, che è il prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per singolo anno del triennio.

La Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2027, 2028 e 2029, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025 riporta il confronto dei costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2027, il Budget rivisto 2026 e il Consuntivo 2025, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame della Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio e della Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025 si evince che:

a) il costo del Personale, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2027-2029, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra una lieve riduzione tra 2027 e 2028 per poi aumentare lievemente nel 2029. Rispetto alle fasi precedenti (Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025), l'aggregato Personale, per il 2027, presenta una significativa variazione positiva concentrata sul Ministero dell'istruzione e del merito. Infatti, per tale amministrazione è presente un consistente incremento sia per quanto riguarda gli anni persona, che per quanto riguarda il costo medio del personale scolastico. Nel dettaglio, il costo medio recepisce gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei CCNL Istruzione e ricerca. Rispetto al Consuntivo 2025, è da segnalare un incremento, anche se di minore entità rispetto al Ministero dell'Istruzione e del merito, sul Ministero della giustizia in parte determinato ad un aumento di anni persona.
Per quanto riguarda i *Costi diversi del personale,* il valore dei costi previsti per il triennio si mantiene perlopiù costante mentre si segnala un decremento contenuto rispetto al *budget* rivisto 2026; rispetto al consuntivo 2025, invece, è presente un significativo aumento pari a circa il 30%. Con riferimento al *budget* rivisto 2026, lo scostamento è imputabile principalmente al Ministero dell'istruzione e del merito, che prevede minori costi per la voce *Incarichi conferiti al personale* che accoglie i costi per supplenze brevi e saltuarie, compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, dei revisori dei conti, per gli esami di Stato e i costi per i percorsi per la formazione scuola lavoro. Rispetto al 2025, il Ministero della difesa a cui si aggiunge il Ministero dell'istruzione e del merito, presenta un notevole aumento sempre sulla voce *Incarichi conferiti al personale.* Tale variazione è riconducibile nel primo caso, a una diversa modalità di contabilizzazione di taluni compensi tra la fase previsionale e quella di consuntivazione. Nello specifico, si tratta di compensi connessi allo svolgimento di incarichi e attività di carattere straordinario, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a situazioni emergenziali, alle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, nonché alle missioni militari di pace e all'operazione "Strade Sicure*".* Tali componenti, in sede di rendicontazione, vengono ricondotte alle voci stipendiali, mentre nella fase previsionale sono contabilizzate nell'ambito dei *Costi diversi del personale*. La diversa imputazione tra la fase previsionale e quella consuntiva determina, pertanto, un fisiologico scostamento di natura classificatoria dell'aggregato in esame, riconducibile alle differenti modalità di rappresentazione adottate nelle due fasi. Per il Ministero dell'istruzione e del merito, il notevole incremento è imputabile principalmente ad una più puntuale quantificazione dei costi riferiti alle supplenze brevi presenti nella voce *Incarichi conferiti al personale;*
b) sull'aggregato Acquisto di beni e servizi, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, è visibile un andamento decrescente in tutti i tre anni del triennio. (Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio). Il confronto con le fasi precedenti evidenzia una diminuzione sull'aggregato, più marcata rispetto al Consuntivo 2025. (Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025). Rispetto al *budget* rivisto 2026, si evidenziano significative diminuzioni *in primis* sul Ministero della salute il cui scostamento negativo è riconducibile principalmente alla voce *Materiali per la profilassi e vaccini*, ed è correlata al venir meno delle attività messe in atto e per il contrasto

delle emergenze sanitarie, interamente riferibili al centro di costo Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie. Per il Ministero della difesa, la variazione negativa fa riferimento principalmente alla voce *Carburanti, combustibili, lubrificanti* e alla voce *Altri costi amministrativi*. Per il Ministero dell'istruzione e del merito, la diminuzione dell'aggregato in esame, rispetto all'anno 2026 è determinata da una imputazione effettuata da parte dell'ufficio scolastico regionale della Campania nell'anno 2026 sulla voce *Incarichi di docenza* anziché *Incarichi conferiti al personale* che confluiscono nell'aggregato *Costi diversi del personale*. Relativamente al Consuntivo 2025 la diminuzione dei costi previsti dalle Amministrazioni è più marcata. Contribuiscono in modo determinante allo scostamento il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della salute. Con riferimento al Ministero della difesa è presente uno scostamento negativo sui costi per *Acquisto di beni di consumo*, con particolare riferimento agli *Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*, agli *Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*, ai C*arburanti, combustibili e lubrificanti*, nonché all'*Equipaggiamento*. La riduzione interessa, in particolare, le strutture operative delle Forze Armate e, in misura più significativa, l'Aeronautica Militare. Sono previsti inoltre minori costi per la *Formazione professionale specialistica*. Come già riscontrato nelle precedenti rilevazioni riferite alle fasi previsionali, il ministero della Difesa non espone, in questa fase, gli elevati fabbisogni connessi alle risorse strumentali necessarie allo svolgimento degli impegni militari all'estero, le cui esigenze vengono definite e quantificate nel corso dell'esercizio. Tale modalità di previsione determina, pertanto, un rilevante scostamento tra i valori rilevati nelle fasi previsionali e quelli registrati in sede di consuntivazione. Il Ministero dell'interno, presenta significative diminuzioni di costi su tutte le voci riferite ai *Servizi informatici e telecomunicazioni* e i centri di costo interessati sono la Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei vigili del fuoco e gli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Anche la voce *Manutenzione ordinaria di beni immobili* della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presenta diminuzioni significative. Da aggiungere il Ministero della salute che, come per il confronto con il Budget rivisto 2026, non prevede costi per *Materiali per la profilassi e vaccini*. Le minori previsioni di costo sono bilanciate da un consistente aumento sul Ministero dell'economia e delle finanze per la voce *Altri servizi finanziari;*

c) l'aggregato Godimento di beni di terzi presenta un andamento costante tra il primo e il secondo anno del triennio, per poi mostrare una leggera diminuzione dei costi nel 2029. Rispetto al *budget* rivisto 2026 è presente un aumento da imputare quasi esclusivamente al Ministero della difesa che prevede maggiori costi sulla *Locazione di beni immobili* come conseguenza della stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi in via di ristrutturazione. Rispetto al Consuntivo 2025 la variazione negativa pari a circa il 9%, è determinata in gran parte dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia. Nello specifico, il Ministero dell'interno prevede minori costi per *Locazioni di beni immobili*, con riferimento agli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali ed inoltre è da rilevare una riduzione dei costi relativi alle *Licenze d'uso per software* riferite principalmente alle Direzioni centrali della Polizia Criminale, dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e della Direzione Investigativa Antimafia. Il Ministero della giustizia, invece, presenta una forte contrazione sui costi per *Licenze d'uso per software* che di fatto non vengono valorizzate né in sede di *budget* rivisto 2026 né in sede di *budget* a DLB 2027;

d) gli Oneri diversi di gestione presentano un andamento decrescente tra primo e secondo anno per poi rimanere costante gli ultimi due anni del triennio; rispetto al *budget* rivisto 2026 ed anche rispetto al 2025, sono visibili significativi decrementi determinati dal Ministero della difesa sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria* che opera una previsione più puntuale nella fase in esame;

e) gli Oneri straordinari presentano un andamento crescente tra il primo e il secondo anno del triennio per poi rimanere costante nell'ultimo anno. Rispetto al *budget* rivisto 2026 si rileva un decremento da attribuire principalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la voce *Esborso da contenzioso verso i fornitori.* La variazione con il Consuntivo 2025 interessa in particolare il Ministero dell'istruzione e del merito che, in sede di consuntivo, aveva registrato maggiori costi relativi a *Esborso da contenzioso verso personale dipendente* a seguito delle controversie relative all'assegnazione della carta docente al personale scolastico;
f) gli Ammortamenti mostrano un andamento crescente per tutti gli anni del triennio. Anche rispetto agli anni precedenti è presente un incremento dell'aggregato determinato quasi esclusivamente dal Ministero della difesa che prevede maggiori investimenti per *Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*, *Impianti* e *Armamenti e mezzi militari aerei*.

La Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione espone i Costi propri e i Contributi concessi per singolo anno del triennio per missione. Dall'esame della tavola si possono distinguere:

a) missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei Costi propri rispetto ai Contributi concessi. È il caso, in particolare, delle missioni 5 - Difesa e sicurezza del territorio che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 7 - Ordine pubblico e sicurezza che accoglie i costi delle attività delle forze di polizia; 22 - Istruzione scolastica che include oltre ai costi per il personale scolastico, i costi delle strutture scolastiche statali e 6 - Giustizia che include i costi degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e dell'amministrazione penitenziaria;

b) missioni perseguite esclusivamente o prevalentemente mediante la concessione di contributi concessi, tra le quali: la 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; la 30 – Giovani e sport che mira, attraverso i trasferimenti, oltre a promuovere la pratica dello sport, a favorire la formazione culturale e professionale dei giovani; la 25 - Politiche previdenziali, che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia; la 26 – Politiche per il lavoro che riguarda trasferimenti finalizzati alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e la 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI.

Nella Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2027 per missione sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, 25 - Politiche previdenziali e la 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia appaiono le più significative; ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali sono illustrati i valori per i tre anni di *budget* 2027-2029 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei

costi medi per il triennio 2027-2029 evidenzia differenze sensibili tra un'amministrazione e l'altra:

a) il Ministero della salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;

b) il Ministero della giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona, presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;

c) di contro, il Ministero dell'istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La Tavola IV.2.5 Riconciliazione del *budget* con il bilancio finanziario per il triennio espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2027 - 2029 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel disegno di legge di bilancio per gli stessi anni.

Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027-2029
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di €)

Piano dei Conti	Budget DLB 2027	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2028	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2029	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	**98.289.417**	***80,45***	***12,88***	**98.073.355**	***80,30***	***12,99***	**98.121.481**	***80,21***	***13,26***
Retribuzioni	73.089.576	*59,82*	*9,58*	72.936.769	*59,72*	*9,66*	72.975.984	*59,66*	*9,86*
Oneri sociali	21.686.274	*17,75*	*2,84*	21.637.131	*17,72*	*2,87*	21.647.701	*17,70*	*2,93*
Costi diversi del personale	3.513.568	*2,88*	*0,46*	3.499.455	*2,87*	*0,46*	3.497.796	*2,86*	*0,47*
Acquisto di beni e servizi	**12.915.140**	***10,57***	***1,69***	**12.759.439**	***10,45***	***1,69***	**12.604.265**	***10,30***	***1,70***
Godimento di beni di terzi	**950.065**	***0,78***	***0,12***	**952.991**	***0,78***	***0,13***	**941.525**	***0,77***	***0,13***
Oneri diversi di gestione	**260.747**	***0,21***	***0,03***	**238.898**	***0,20***	***0,03***	**238.638**	***0,20***	***0,03***
Imposte dell'esercizio	**6.552.675**	***5,36***	***0,86***	**6.539.331**	***5,35***	***0,87***	**6.542.664**	***5,35***	***0,88***
Oneri straordinari	**92.748**	***0,08***	***0,01***	**92.891**	***0,08***	***0,01***	**92.891**	***0,08***	***0,01***
Ammortamenti e svalutazioni	**3.114.694**	***2,55***	***0,41***	**3.481.278**	***2,85***	***0,46***	**3.784.129**	***3,09***	***0,51***
Totale Costi Propri	**122.175.486**	***100,00***	***16,01***	**122.138.182**	***100,00***	***16,18***	**122.325.592**	***100,00***	***16,53***
Oneri finanziari	**114.958.787**		***15,06***	**118.316.575**		***15,67***	**121.719.792**		***16,45***
Contributi concessi in c/esercizio	**434.435.708**		***56,93***	**432.567.274**		***57,31***	**435.572.919**		***58,86***
Contributi concessi in c/investimenti	**86.024.159**		***11,27***	**73.773.839**		***9,77***	**56.183.720**		***7,59***
Altri contributi concessi in conto capitale	**5.514.960**		***0,72***	**8.030.260**		***1,06***	**4.184.769**		***0,57***
Totale Costi Contributi concessi	**525.974.826**		***68,93***	**514.371.374**		***68,14***	**495.941.408**		***67,02***
TOTALE GENERALE	**763.109.099**		***100,00***	**754.826.131**		***100,00***	**739.986.792**		***100,00***

Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025 – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2026 ed il Consuntivo 2025
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2027 (A)	Budget Rivisto 2026 (B)	Consuntivo 2025 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	**98.289.417**	**90.134.777**	**86.815.447**	**8.154.640**	***9,05***	**11.473.969**	***13,22***
Retribuzioni	73.089.576	66.691.141	64.920.402	6.398.434	*9,59*	8.169.173	*12,58*
Oneri sociali	21.686.274	19.734.053	19.201.243	1.952.220	*9,89*	2.485.031	*12,94*
Costi diversi del personale	3.513.568	3.707.634	2.693.802	(194.067)	*(5,23)*	819.765	*30,43*
Acquisto di beni e servizi	**12.915.140**	**13.655.863**	**14.416.276**	**(740.724)**	***(5,42)***	**(1.501.136)**	***(10,41)***
Godimento di beni di terzi	**950.065**	**847.614**	**1.040.191**	**102.451**	***12,09***	**(90.125)**	***(8,66)***
Oneri diversi di gestione	**260.747**	**318.017**	**306.771**	**(57.269)**	***(18,01)***	**(46.023)**	***(15,00)***
Imposte dell'esercizio	**6.552.675**	**5.672.954**	**5.532.087**	**879.721**	***15,51***	**1.020.588**	***18,45***
Oneri straordinari	**92.748**	**113.444**	**110.346**	**(20.695)**	***(18,24)***	**(17.597)**	***(15,95)***
Ammortamenti e svalutazioni	**3.114.694**	**2.717.049**	**2.200.172**	**397.645**	***14,64***	**914.522**	***41,57***
Totale Costi Propri	**122.175.486**	**113.459.717**	**110.421.289**	**8.715.769**	***7,68***	**11.754.198**	***10,64***
Oneri finanziari	**114.958.787**	**107.689.613**	**95.195.677**	**7.269.174**	***6,75***	**19.763.110**	***20,76***
Contributi concessi in c/esercizio	**434.435.708**	**422.280.727**	**385.543.334**	**12.154.981**	***2,88***	**48.892.374**	***12,68***
Contributi concessi in c/investimenti	**86.024.159**	**108.893.466**	**104.282.881**	**(22.869.308)**	***(21,00)***	**(18.258.722)**	***(17,51)***
Altri contributi concessi in conto capitale	**5.514.960**	**4.211.137**	**3.988.088**	**1.303.823**	***30,96***	**1.526.871**	***38,29***
Totale Costi Contributi concessi	**525.974.826**	**535.385.330**	**493.814.303**	**(9.410.503)**	***(1,76)***	**32.160.523**	***6,51***
TOTALE GENERALE	**763.109.099**	**756.534.660**	**699.431.269**	**6.574.439**	***0,87***	**63.677.831**	***9,10***

Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione 1/2 – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.952.217	2.952.217		2.853.281	2.853.281		2.805.635	2.805.635
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	558.863	54.368	613.230	559.244	54.368	613.612	581.134	54.368	635.502
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	63.961	163.568.589	163.632.550	62.857	165.561.191	165.624.048	64.420	169.350.373	169.414.793
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.267.861	41.569.373	42.837.233	1.259.680	38.803.061	40.062.741	1.273.333	39.732.759	41.006.093
05 - Difesa e sicurezza del territorio	22.689.044	98.756	22.787.800	22.832.970	82.954	22.915.923	22.962.202	82.954	23.045.155
06 - Giustizia	10.635.482	534.366	11.169.848	10.537.176	534.990	11.072.166	10.419.616	536.360	10.955.976
07 - Ordine pubblico e sicurezza	10.458.835	442.245	10.901.080	10.456.520	440.530	10.897.051	10.570.426	359.060	10.929.486
08 - Soccorso civile	2.883.286	4.259.865	7.143.151	2.874.155	3.584.379	6.458.535	2.872.428	3.080.517	5.952.944
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	159.021	1.513.758	1.672.779	159.840	851.846	1.011.686	160.287	794.732	955.019
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27.941	2.369.707	2.397.648	27.942	4.873.704	4.901.645	28.541	1.588.029	1.616.570
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	105.980	35.918.874	36.024.854	105.972	31.644.627	31.750.600	105.498	26.211.153	26.316.651
12 - Regolazione dei mercati	8.910	28.661	37.571	8.807	28.661	37.467	8.417	28.566	36.983
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	289.502	21.286.844	21.576.345	288.087	18.927.060	19.215.147	288.892	10.975.006	11.263.899
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	153.643	9.912.396	10.066.039	153.286	9.904.492	10.057.778	158.886	7.338.150	7.497.036
15 - Comunicazioni	59.131	749.493	808.624	56.308	698.202	754.511	54.277	700.604	754.881
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	39.838	438.681	478.519	40.170	438.143	478.313	42.803	343.691	386.494
17 - Ricerca e innovazione	34.110	4.043.648	4.077.758	34.435	4.366.866	4.401.301	35.329	4.562.589	4.597.917
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	663.522	1.428.137	2.091.659	680.003	1.064.124	1.744.127	690.257	1.005.087	1.695.344
19 - Casa e assetto urbanistico	6.269	569.943	576.212	6.259	496.085	502.344	6.524	443.563	450.088
20 - Tutela della salute	300.716	1.667.933	1.968.650	302.811	1.673.341	1.976.152	306.033	1.373.018	1.679.051

Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione 2/2 – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	972.360	1.647.833	2.620.193	949.320	1.347.202	2.296.522	931.138	1.181.054	2.112.192
22 - Istruzione scolastica	60.795.194	2.856.496	63.651.689	60.681.048	2.849.569	63.530.616	60.653.959	2.793.219	63.447.178
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	735.876	10.920.375	11.656.251	735.398	10.725.013	11.460.410	734.841	10.682.769	11.417.610
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.163	74.502.370	74.561.533	54.591	73.753.969	73.808.561	54.476	74.842.559	74.897.035
25 - Politiche previdenziali	8.876	103.582.327	103.591.203	8.740	101.952.497	101.961.236	8.596	100.415.677	100.424.273
26 - Politiche per il lavoro	39.197	14.828.427	14.867.623	38.670	14.400.637	14.439.307	38.028	14.315.826	14.353.854
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	59.357	3.263.977	3.323.334	59.656	3.164.177	3.223.834	61.221	3.147.875	3.209.097
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		11.101.613	11.101.613		9.758.374	9.758.374		8.008.405	8.008.405
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.674.367	7.289.500	14.963.868	7.736.730	7.300.912	15.037.641	7.765.109	7.354.349	15.119.459
30 - Giovani e sport		1.199.804	1.199.804		1.024.904	1.024.904		864.004	864.004
31 - Turismo	29.570	200.881	230.452	29.634	136.751	166.385	29.976	52.704	82.681
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.395.613	1.123.687	2.519.300	1.397.873	1.025.884	2.423.757	1.418.944	867.171	2.286.115
33 - Fondi da ripartire		49.682	49.682		49.582	49.582		49.582	49.582
TOTALE GENERALE (*)	122.175.486	525.974.826	648.150.313	122.138.182	514.371.374	636.509.556	122.325.592	495.941.408	618.267.000

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2027 per missione

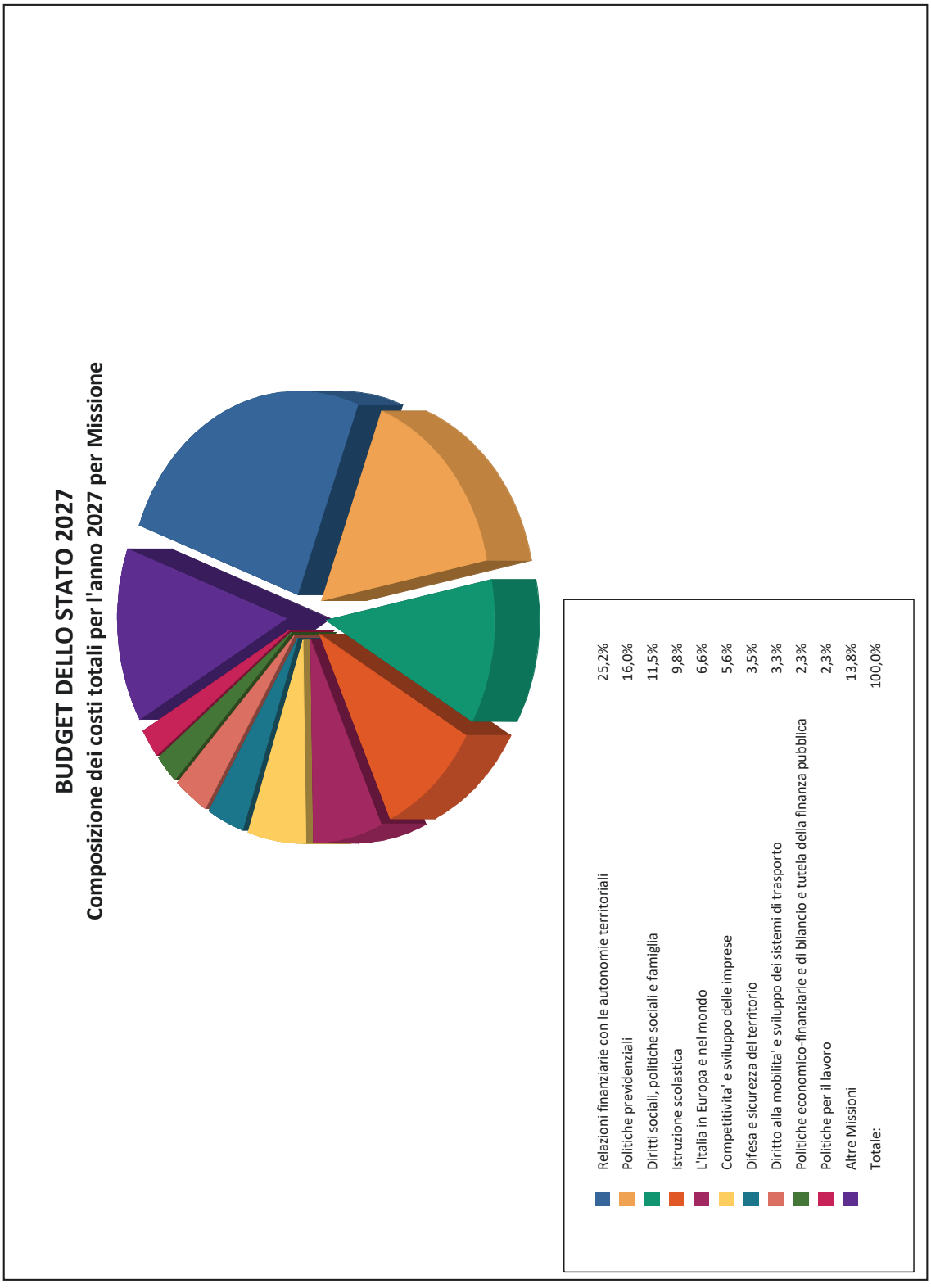


Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali 1/2 – (in euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029

Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.930	4.184.458.101	60.706	69.027	4.193.125.663	60.746	68.770	4.224.680.147	61.432
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.374	140.397.411	59.145	2.318	137.440.800	59.301	2.281	134.263.698	58.860
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.074	62.350.619	58.055	1.050	61.240.062	58.324	1.021	62.101.063	60.824
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.342	7.005.607.557	65.878	103.898	6.892.420.437	66.338	101.763	6.794.678.000	66.770
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.223	465.062.638	56.557	8.428	475.681.062	56.439	8.431	490.551.717	58.187
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.270.387	54.357.098.600	42.788	1.267.634	54.248.539.902	42.795	1.265.184	54.223.662.835	42.858
MINISTERO DELL'INTERNO	155.008	8.404.249.041	54.218	154.376	8.376.731.609	54.262	155.305	8.475.179.850	54.571
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1.751	106.871.994	61.043	1.748	106.816.166	61.116	1.748	110.022.259	62.950
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.270	1.032.445.733	56.511	18.270	1.031.516.291	56.461	18.270	1.041.886.797	57.028
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.470	636.239.252	51.023	12.464	635.885.149	51.020	12.458	637.383.971	51.163
MINISTERO DELLA DIFESA	282.879	15.723.464.657	55.584	284.513	15.810.840.113	55.572	285.019	15.799.699.249	55.434
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.647	102.556.181	62.283	1.609	100.470.054	62.454	1.589	102.620.843	64.580

Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali 2/2 – (in euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	14.951	753.413.474	50.391	14.471	729.996.788	50.446	14.052	716.284.683	50.974
MINISTERO DELLA SALUTE	2.935	223.109.837	76.017	2.932	222.854.642	75.998	2.930	247.210.000	84.362
MINISTERO DEL TURISMO	370	23.648.474	63.915	370	23.657.344	63.939	370	24.730.299	66.839
TOTALE GENERALE (*)	**1.947.610**	**93.220.973.567**	**47.864**	**1.943.106**	**93.047.216.083**	**47.886**	**1.939.191**	**93.084.955.411**	**48.002**

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Tavola IV.2.5 Riconciliazione del *budget* con il bilancio finanziario per il triennio – (in euro)

BUDGET DELLO STATO 2027

Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio
(in Euro)

	2027	2028	2029
Costo del Personale	98.289.416.827	98.073.354.586	98.121.481.018
Acquisto di Beni e Servizi	12.915.139.663	12.759.439.119	12.604.264.733
Godimento di Beni di Terzi	950.065.409	952.990.822	941.525.303
Oneri Diversi di Gestione	260.747.387	238.897.608	238.637.578
Imposte dell'Esercizio	6.552.674.707	6.539.330.658	6.542.663.958
Oneri Straordinari	92.748.486	92.891.241	92.890.981
Ammortamenti	3.114.693.630	3.481.277.781	3.784.128.919
TOTALE COSTI PROPRI	**122.175.486.109**	**122.138.181.815**	**122.325.592.491**
+/- Rettifiche ed Integrazioni	40.803.928.027	39.652.903.387	37.789.496.859
+ Contributi Concessi	525.974.826.400	514.371.373.947	495.941.407.837
+ Oneri Finanziari	114.958.786.611	118.316.574.787	121.719.791.951
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	418.361.401.329	441.303.798.248	469.795.390.102
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**1.222.274.428.476**	**1.235.782.832.184**	**1.247.571.679.240**

CAPITOLO V

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

TITOLO II
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE E IN MATERIA FISCALE

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

ART. 2
(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

L'articolo reca disposizioni concernenti il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, c.d. "Fondo Prima Casa", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dando continuità alle misure in essere.

Si ricorda che il Fondo interviene offrendo una garanzia pubblica sulla quota capitale del finanziamento. In questo modo lo Stato assume una parte del rischio del mutuo, facilitando l'erogazione del credito a persone e famiglie che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel fornire garanzie sufficienti per l'accesso al credito.

Possono accedere al Fondo i soggetti che, al momento della domanda, non risultino proprietari di altri immobili abitativi. La misura è rivolta ai giovani under 36, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, assegnatari di alloggi popolari e famiglie numerose. Dal 3 agosto 2026 sono comprese anche determinate categorie di persone con disabilità grave e i familiari conviventi che le assistono.

La garanzia ordinaria è pari al 50% e riguarda mutui fino a 250.000 euro destinati all'acquisto dell'abitazione principale. Per alcune delle categorie prioritarie, in presenza dei requisiti di reddito (ISEE inferiore a 40.000 euro) e di un mutuo che copra una quota elevata del prezzo dell'immobile, la garanzia può essere innalzata fino all'80%; per le famiglie numerose può arrivare, a seconda della composizione e dell'ISEE, fino all'85% o al 90%.

Il **comma 1** differisce al 31 dicembre 2029 il termine di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti il riconoscimento, in favore delle categorie aventi priorità di accesso al Fondo e in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di una garanzia elevata fino all'ottanta per cento della quota capitale del finanziamento. In particolare, si mantiene la priorità di accesso al Fondo in favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età.

Il **comma 2** estende fino al 31 dicembre 2029 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 9 a 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che hanno ampliato la platea dei beneficiari delle misure agevolative connesse al Fondo, includendovi i nuclei familiari con tre figli di età

inferiore a ventuno anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro, con quattro figli di età inferiore a ventuno anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45 mila euro, nonché con cinque o più figli di età inferiore a ventuno anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50 mila euro. Per tali categorie, in caso di richieste di finanziamento caratterizzate da un limite di finanziabilità superiore all'ottanta per cento del prezzo di acquisto dell'immobile, la normativa prevede un rafforzamento della garanzia del Fondo, riconosciuta fino all'ottanta per cento della quota capitale per i nuclei con tre figli, fino all'ottantacinque per cento per i nuclei con quattro figli e fino al novanta per cento per i nuclei con cinque o più figli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione vigente. Restano altresì applicabili le previsioni che consentono l'operatività della garanzia anche in caso di surroga del mutuo, ove le condizioni economiche risultino invariate o migliorative rispetto a quelle originarie e non incidano negativamente sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Il **comma 3** incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 la dotazione finanziaria del Fondo, dando così continuità a una misura centrale per sostenere l'acquisto della casa e ampliare le possibilità di ottenere un finanziamento, soprattutto nei casi in cui l'accesso al mutuo risulti più difficile.

ART. 3
(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

La disposizione rende strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione disposta, per determinate categorie di veicoli e per una sola annualità, dall'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162. La misura è volta ad attenuare in via permanente gli oneri connessi alla mobilità individuale, concentrando il beneficio sulle autovetture di potenza contenuta, nonché sui motocicli e sui ciclomotori, in base alle specifiche condizioni previste dal presente articolo.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2027 siano esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. L'esenzione si applica relativamente ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cada a decorrere dal 1° gennaio 2027, indipendentemente, quindi, dal periodo tributario cui si riferiscono.

Il **comma 2** disciplina l'esenzione relativa alle autovetture. Il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche che risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e aventi potenza non superiore a 80 kW. La norma precisa che in presenza di più autovetture agevolabili l'esenzione è accordata a quella avente la minore potenza, in coerenza con la finalità di concentrare il beneficio sul veicolo di potenza più contenuta. In caso di pari potenza, assume rilievo l'importo della tassa automobilistica, con il riconoscimento dell'esenzione al veicolo per il quale risulterebbe dovuto l'importo meno elevato. Si prevede, infine, un criterio residuale di selezione del veicolo agevolato nell'ipotesi in cui più autovetture siano tenute al pagamento del medesimo importo della tassa automobilistica. In tale circostanza, l'esenzione è attribuita al veicolo contraddistinto dalla targa che precede le altre nell'ordine alfanumerico crescente.

Il **comma 3** disciplina l'esenzione per i motocicli. Il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che gli stessi non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica per un'autovettura di potenza pari o inferiore a 80 kW. Anche in questo caso la norma enuncia una serie di criteri necessari per individuare il motociclo oggetto di esenzione. Viene, infatti, precisato, che in presenza di più

motocicli, è agevolato un solo motociclo, quello di minore potenza e, in caso di pari potenza, quello per il quale sarebbe dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Così come per le autovetture, in caso di più motocicli per i quali la tassa dovuta sia di pari importo, l'esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.
Il **comma 4** disciplina l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i ciclomotori, la quale è riconosciuta in via residuale a coloro che non beneficiano delle esenzioni previste dai commi 2 e 3. Avuto riguardo alla natura forfetaria della tassa di circolazione in questione, in caso di più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio preceda gli altri secondo l'ordine alfanumerico crescente.
Il **comma 5** dispone che la fruizione di una delle esenzioni cui ai commi da 1 a 4 non consente che le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori comportino il riconoscimento al soggetto passivo dei tributi in esame di ulteriori esenzioni per il medesimo anno.
Il **comma 6** stabilisce espressamente che il gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), debba fornire agli enti impositori tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione in esame e dare al tempo stesso certezza della posizione tributaria del contribuente. Detta attività rientra, peraltro, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente riconosciute dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in base al quale il gestore del Pubblico registro automobilistico PRA provvede, tra le altre cose "*alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica*". Nel caso di specie, oltre ai dati relativi alla tassa automobilistica, il gestore del PRA deve far confluire nell'ANTA anche i dati relativi ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli che sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
Il **comma 7**, in considerazione delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, stabilisce che le esenzioni in questione, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applichino anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. La norma esclude, quindi, dalla sottoscrizione dell'accordo le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna nelle quali tassa automobilistica conserva la natura di tributo erariale. Viene, inoltre, precisato che per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo in questione sia concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Il **comma 8** è dedicato agli aspetti di regolazione finanziaria. Si stabilisce che in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e dal comma 7 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuto un trasferimento complessivo pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.316,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.338,8 milioni di euro per l'anno 2029 e a 2.361,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e del comma 7. Si stabilisce altresì che gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito della tassa automobilistica, siano determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli accordi di cui al comma 7, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel **comma 9**, a conferma del carattere strutturale dell'esenzione disciplinata dall'articolato in esame, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, che aveva previsto l'esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per il solo anno 2027. Allo stesso tempo viene previsto che per le autonomie speciali di cui al comma 7 restino fermi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 settembre 2026 n. 162, fino alla data di efficacia dei nuovi accordi da sottoscrivere ai sensi dello stesso comma 7.

I **commi 10 e 11** dispongono il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2027, di un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di 385,71 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo. Il beneficio opera relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, e avente potenza non superiore a 133 kW. In caso risultino più autovetture riferibili ai suddetti nuclei familiari, il contributo è accordato con riferimento all'autovettura omologata da sei a nove posti avente la minore potenza; in tale ipotesi agli altri veicoli posseduti non vengono riconosciute le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4.

Il **comma 12** stabilisce che il contributo di cui ai commi 10 e 11 sia riconosciuto dall'INPS e non concorra al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Anche in tal caso, per garantire la corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'INPS le necessarie informazioni.

Il **comma 13** prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le modalità per l'attribuzione del contributo di cui ai commi da 10 a 12, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

Infine, il **comma 14** stabilisce che per la corresponsione del contributo di cui ai commi da 10 a 13 sia autorizzata la spesa di euro 18.342.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 4
(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

L'articolo proroga le disposizioni in materia di *bonus* edilizi concernenti i cc.dd. "Sismabonus", "l'Ecobonus" e "il Bonus casa", disciplinati rispettivamente dagli articoli 371, 372 e 373 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nei quali sono confluite le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*.*1*, all'articolo 14 e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Preliminarmente si istituisce nella parte IV, titolo I, del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026, un nuovo capo 01 destinato ad accogliere le disposizioni in materia di IRPEF aventi una durata limitata.

In particolare, con riferimento all'articolo 371 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026, rinumerato articolo 360-*bis*, relativo al c.d. Sisma bonus, la disposizione apporta delle novelle al fine di riordinare e meglio coordinare le disposizioni in esso contenute.

Sotto il profilo sostanziale, viene prorogata, anche per il 2027, la detrazione, nella misura fissa del trentasei per cento delle spese, innalzata al cinquanta per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Con riferimento all'articolo 372 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2026, rinumerato articolo 360-*ter*, relativo al c.d. "Ecobonus", la disposizione riformula il testo normativo vigente al fine di riordinare e meglio coordinare le disposizioni in esso contenute, mantenendo inalterato l'ambito soggettivo e oggettivo della detrazione.
Inoltre, la misura viene prorogata per il 2027, nella misura fissa del trentasei per cento delle spese, innalzata al cinquanta per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Si provvede altresì ad eliminare tutti i limiti alle detrazioni previsti per le singole tipologie di intervento, introducendo un limite complessivo di spesa cumulativo, pari a 96.000 euro, autonomo rispetto al limite di spesa stabilito per la detrazione di cui all'articolo 373, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026 (c.d. *Bonus* casa).
Con riferimento all'articolo 373 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026, rinumerato articolo 360-*quater*, relativo al citato *Bonus* casa, con il comma 1 viene prorogata, anche per il 2027, la misura fissa della detrazione, che resta pari al trentasei per cento delle spese, innalzata al cinquanta per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Inoltre, nell'ambito del medesimo articolo 360-*quater* del decreto legislativo n. 117 del 2026 viene inserito un nuovo comma (il n. 2) relativo al c.d. *Bonus* mobili, precedentemente disciplinato dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013. Nello specifico, è riconosciuta una detrazione nella misura fissa del cinquanta per cento per le spese sostenute nel 2027, per un ammontare non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di immobili oggetto di intervento ai sensi del citato *Bonus* ristrutturazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo. Si provvede altresì al conseguente adeguamento della rubrica dell'articolo in questione.
Infine, la disposizione apporta le necessarie modifiche di coordinamento della disciplina sopraindicata.
Da ultimo, la disposizione rifinanzia, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027, il fondo destinato alla concessione di contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo, altresì, che con successivo provvedimento attuativo siano definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

ART. 5
(Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca")

Il **comma 1** estende anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e delle relative pertinenze (se congiuntamente locate) il regime della cedolare secca previsto dagli articoli 203, 204 e 206 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con l'aliquota del ventuno per cento, ridotta al dieci per cento se l'unità immobiliare locata sia ubicata in uno dei comuni capoluogo di città metropolitana.
In particolare, nel nuovo TUIR viene inserito l'articolo 360-*quinquies* che trova applicazione per i contratti stipulati nell'anno 2027 e nei confronti delle persone fisiche che agiscono al di fuori di un'attività di impresa, o di arti e professioni.
Al comma 1 si prevede, inoltre, che per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione debba avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 200 metri quadri.
Al fine di evitare comportamenti opportunistici ovvero che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del nuovo regime più favorevole, viene previsto che il regime opzionale non si applichi ai contratti stipulati nell'anno 2027, qualora alla data del 30

settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, né ai contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l'immobile locato esclusivamente per l'esercizio di un'arte o professione o di un'impresa commerciale.

In merito ai **commi 2, 3, 4 e 5** è opportuno premettere che l'articolo 203 del citato TUIR prevede che il locatore proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative possa optare per l'applicazione di un'imposta proporzionale, denominata "cedolare secca", sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

La cedolare secca, ordinariamente, è dovuta con un'aliquota del ventuno per cento.

L'aliquota, a legislazione vigente, è ridotta al dieci per cento per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (contratti di locazione a canone concordato) relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (grandi città e comuni limitrofi, capoluoghi di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il **comma 2**, in relazione a contratti stipulati nell'anno 2027, riduce la predetta aliquota dal dieci per cento al cinque per cento per i canoni percepiti negli anni 2027-2031.

Al **comma 3** si stabilisce che l'aliquota sia ridotta all'uno per cento se il conduttore, all'atto della stipula, abbia un'età inferiore a 36 anni.

Al **comma 4** si prevede che le disposizioni agevolative contenute nei commi 2 e 3 si applichino anche ai canoni di locazione derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027 di cui al comma 2.

Il **comma 5**, al fine di evitare comportamenti opportunistici ovvero che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del nuovo regime più favorevole, prevede che l'agevolazione non trovi comunque applicazione qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, e nuovamente stipulato nell'anno 2027. Medesima preclusione vale anche nel caso in cui, a seguito dell'interruzione anticipata del predetto contratto, il locatore stipuli, nell'anno 2027, un nuovo contratto per lo stesso immobile, con uno o più soggetti che, alla data del 30 settembre 2026, erano residenti o domiciliati nell'immobile o che appartengono al medesimo nucleo familiare del precedente conduttore.

Il **comma 6** stabilisce, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applichino ai contratti prorogati o rinnovati nell'anno 2027.

ART. 6
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

La disposizione dà continuità alla disciplina in materia di imposizione sostitutiva applicabili agli incrementi retributivi contrattuali.

In particolare, analogamente a quanto disposto per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si prevede anche per l'anno 2027 che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2027, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Il predetto regime torna applicabile nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2026, non superiore a 33.000 euro.

Tale disposizione di favore si applica, tuttavia, esclusivamente agli incrementi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027, mentre per quelli la cui decorrenza sia stabilita in anni precedenti l'imposta si applica secondo il regime ordinario.
Inoltre, si prevede che nel caso in cui nell'anno 2027 risulta sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, le disposizioni del presente articolo si applicano, pro quota, agli incrementi retributivi del 2027 con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027.
Infine, la disposizione stabilisce che siano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

ART. 7
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

La disposizione prevede anche per l'anno 2027 misure fiscali di favore per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni.
In particolare, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, viene inserito un nuovo articolo 360-*septies* con il quale, come previsto per il 2026 dall'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si dispone, per tali somme, entro il limite annuo di 1.500 euro, una imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al quindici per cento.
Tale imposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 40.000 euro.
Laddove il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
L'imposta sostitutiva, inoltre, non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Si prevede, inoltre, che al limite annuo di 1.500 euro non concorrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 228 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

ART. 8
(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

La disposizione riconferma, per i lavoratori nel settore turistico, ricettivo e termale, la corresponsione, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027, di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al quindici per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro. Inoltre, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 9
(Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

L'articolo prevede disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda.

A regime, in base all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

La disposizione di cui al **comma 1** novella l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026, al fine di prevedere, per l'anno 2027, un innalzamento a 55.000 euro del limite superiore del secondo scaglione di reddito, con la conseguente applicazione per tale annualità delle seguenti aliquote progressive:

a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 33 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 55.000 euro;

c) 43 per cento per i redditi che superano 55.000 euro.

Il **comma 2** interviene sul regime forfetario disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'obiettivo di ampliare, limitatamente al comparto delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali (e, di conseguenza, anche al regime speciale contributivo), la platea dei contribuenti che possono accedere e permanere nel regime forfetario, mantenendo invece invariati i limiti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Più nel dettaglio, in considerazione della modifica apportata all'articolo 232 del già menzionato decreto legislativo n. 117 del 2026 (comma 2, lettera *a),* dal periodo d'imposta 2027 possono fruire del regime in esame, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, anche i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente ricavi o compensi per un ammontare tra 85.001 e 100.000 euro. Inoltre, in ragione delle peculiari modalità di calcolo del reddito, detta nuova soglia assume rilievo anche ai fini dell'applicazione del regime contributivo agevolato, di cui all'articolo 241 del medesimo testo unico.

In ragione di tale modifica, i rinvii contenuti nelle disposizioni di cui agli articoli da 232 a 243 del richiamato testo unico relativi al regime forfetario alle "*condizioni di cui all'articolo 232, comma 1*" dovranno essere letti in modo da considerare operante un doppio limite: *(1)* euro 85.000 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e *(2)* euro 100.000, ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, nonché ai fini del regime contributivo (si pensi, ad esempio, agli articoli 232, comma 2, 240, comma 1, secondo periodo e 241, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi).

Parimenti, le disposizioni del regime forfetario che menzionano l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, ai fini delle imposte dirette e delle addizionali regionali e comunali, dovranno essere considerate in funzione del nuovo limite di euro 100.000. Si pensi, ad esempio, all'articolo 235, comma 1, riguardante la determinazione del reddito imponibile o al comma 4 del medesimo articolo in relazione al regime delle ritenute d'acconto o, ancora, all'articolo 236, comma 1, secondo periodo, riguardante il regime delle ritenute alla fonte che non devono essere operate dai contribuenti in regime forfetario.

Per coordinare tale intervento con l'applicazione del regime forfetario con l'aliquota del cinque per cento, nel caso in cui venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, il comma 2, lettera *b)*, modifica l'articolo 235, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, precisando che il riferimento al limite previsto dal comma 1 dell'articolo 232 del medesimo testo unico sia sostituito con il nuovo limite introdotto al sopra descritto comma 1-*bis* del medesimo articolo 232.

Il comma 2, lettera *c)*, inoltre, interviene nell'articolo 238, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, adeguando le condizioni che determinano la cessazione immediata del regime forfetario. In particolare, la nuova formulazione, ai fini delle

imposte sui redditi e delle relative addizionali, prevede che il regime cessi di avere applicazione nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino la soglia di 115.000 euro, mentre resti ferma la soglia di 100.000 euro per gli effetti concernenti l'imposta sul valore aggiunto.
Il **comma 3**, infine, reca una disposizione transitoria volta ad ampliare, elevandolo da 30.000 euro a 35.000 euro per l'anno 2027, il limite previsto dall'articolo 233, comma 1, lettera *f)*, relativo ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oltre il quale non è possibile accedere al regime forfetario nell'anno successivo.

ART. 10
(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

La disposizione proroga, per l'anno 2027, l'applicabilità dell'esenzione, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76, per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.
Il citato articolo 6, comma 1, della predetta legge n. 76 del 2025 stabilisce che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il cinquanta per cento del loro ammontare.
L'esenzione, inizialmente prevista per il solo 2025, era già stata prorogata, per l'anno 2026, dall'articolo 1, comma 13, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per l'anno 2026).

CAPO II
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART. 11
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione conferma anche per il periodo d'imposta 2027 la misura di favore contenuta nell'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 novembre 2016, n. 232, in base alla quale ai fini dell'IRPEF i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, zero per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
Al riguardo, nella determinazione dell'ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, ovvero nella loro somma. Inoltre, si conferma che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 287 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 34 dello stesso testo unico.

ART. 12
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)

La disposizione, al fine di sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese residenti nel territorio dello Stato e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,

introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali acquisiti.
In particolare, il **comma 1** riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento dei costi di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F annesso al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
Il **comma 2** dispone che il contributo non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e detta disposizioni in materia di cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi.
Il **comma 3** precisa che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (pari a 250.000 euro annui per i crediti indicati nel quadro RU), e del limite disposto dall'articolo 3, comma 10, del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare).
Infine, il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali.

ART. 13
(Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)

La disposizione, mediante l'introduzione dell'articolo 364-*bis* al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ripropone la misura di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dai successivi provvedimenti e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 35 a 40, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per l'anno 2026).
Sotto il profilo IVA, in osservanza dei vincoli europei, le operazioni di assegnazione e trasformazione non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (già articolo 13, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
In particolare, il **comma 1** introduce l'articolo 364-*bis* al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, individuando i destinatari di tale agevolazione nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Le medesime norme si applicano alle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2027 si trasformino in società semplici.
Il **comma 2** individua, in primo luogo, la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva, ossia la differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ha un'aliquota dell'8 per cento, che cresce al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. L'aliquota

è fissata nella misura del 13 per cento per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano (**comma 3**).

Il **comma 4** chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento, in particolare, ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (che ha ripreso il contenuto del primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Il **comma 5** dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Viene inoltre disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all'articolo 49, comma 1 e da 5 a 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (che ha ripreso il comma 1 e ai commi da 5 ad 8 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Il **comma 6** stabilisce che le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e alle cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 4 siano ridotte alla metà (in via generale dal 9 per cento al 4,5 per cento) e le imposte ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa (in luogo dell'aliquota del 2 per cento per le imposte ipotecarie e dell'1 per cento per quelle catastali).

Il **comma 7**, quanto al versamento dell'imposta, precisa che lo stesso debba avvenire entro il 30 settembre 2027, secondo le disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossioni, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il **comma 8** estende l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, si consente l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquota dell'otto per cento, per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2026, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Più in dettaglio, si dispone che l'imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2026, possieda beni immobili strumentali possa, entro il 31 maggio 2027, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2027. L'esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF, con aliquota dell'otto per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La disposizione di cui al citato comma 121 prevede, inoltre, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme dei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della predetta legge n. 208 del 2015. La disposizione, infine, disciplina i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva previsto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028.

ART. 14
(Rivalutazione beni immobili d'impresa)

Il **comma 1** introduce l'articolo 364-*ter* al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. In particolare, il **capoverso comma 1** del nuovo articolo 364-*ter* consente ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico, che non adottano i principi contabili internazionali, nonché alle società di persone, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa. Tale facoltà è concessa anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Il **capoverso comma 2** del citato articolo 364-*ter* dispone che la rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Essa potrà essere eseguita distintamente per ciascun bene e dovrà essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa, distinguendo tra immobili ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il **capoverso comma 3** dell'articolo 364-*ter* prevede che il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Ai fini fiscali, tale riserva è considerata in sospensione d'imposta (comma 3).

Il **capoverso comma 4** del medesimo articolo 364-*ter* prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento, da versare secondo le modalità indicate nel comma 7 del medesimo articolo.

Il successivo **capoverso comma 5** prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione sarà riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, previo versamento di un'imposta sostitutiva pari all'otto per cento per gli immobili ammortizzabili e al quattro per cento per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo.

Il **capoverso comma 6** dell'articolo in questione prevede che qualora i beni rivalutati siano ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa prima dell'inizio del sesto esercizio successivo, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si farà riferimento al costo *ante* rivalutazione.

Il successivo **capoverso comma 7** prevede che le imposte sostitutive siano versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la rivalutazione, con possibilità di compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2025. Infine, ai sensi del **capoverso comma 8** del nuovo articolo 364-*ter* si prevede l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni della legge n. 342 del 2000 e dei decreti ministeriali ivi richiamati.

Con riferimento ai medesimi beni, infine, il **capoverso comma 9** del citato articolo 364-*ter* prevede che il riallineamento sia consentito anche ai soggetti *IAS/IFRS adopter*; per tali soggetti, l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 5, è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, affrancabile ai sensi del citato comma 4.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA, INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO

ART. 15
(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

L'articolo interviene sulla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), modificando le aliquote applicabili alle operazioni soggette all'imposta.

In particolare, il **comma 1, lettera *a*)**, prevede l'incremento dell'aliquota ordinaria applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, portandola dall'attuale 0,4 per cento allo 0,8 per cento.
Contestualmente, il **comma 1, lettera *b*)**, incrementa dall'attuale 0,04 per cento allo 0,08 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni ad alta frequenza, in modo da mantenere un coerente rapporto tra le diverse fattispecie di operazioni.
La modifica è circoscritta alle aliquote e lascia inalterati i presupposti dell'imposta, le modalità di applicazione e di versamento, nonché i soggetti obbligati, le esenzioni e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 16
(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)

L'articolo è volto a ridurre la portata dell'agevolazione, introdotta dall'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), che prevede, a determinate condizioni, l'esclusione dalla base imponibile dell'IRES di un ammontare pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Il **comma 1** mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 153 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, riduce, dal 50 per cento al 45 per cento, la quota degli utili, percepiti dagli enti non commerciali, esclusa dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRES, a condizione che i medesimi enti esercitino, senza scopo di lucro, le attività di interesse generale indicate dalla legge.
Il **comma 2** stabilisce che, al fine del versamento a titolo di acconto dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 si applichi il cosiddetto "metodo previsionale".

ART. 17
(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

Il **comma 1** introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il nuovo articolo 307-*bis*, recante la disciplina dell'imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali.
Il **comma 2** stabilisce, invece, che le disposizioni del neo introdotto articolo 307-*bis* si applichino ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato acquisti efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.
La disposizione è finalizzata a preservare la potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi di natura finanziaria maturati durante la residenza fiscale nel territorio nazionale e non ancora realizzati al momento del trasferimento della residenza fiscale all'estero.
A tal fine viene introdotta un'imposizione applicabile ai redditi latenti per i quali il trasferimento della residenza determina la perdita della potestà impositiva italiana.
La disciplina introdotta individua le condizioni di applicazione del prelievo, i criteri di determinazione della base imponibile e la possibilità di differire il versamento dell'imposta, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni attuative.
In particolare, il **capoverso comma 1** del nuovo articolo 307-*bis* individua nelle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori del territorio dello Stato i destinatari diretti della disciplina.
Il presupposto dell'imposizione è rappresentato dal trasferimento della residenza fiscale all'estero, limitatamente ai redditi di natura finanziaria di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da *d*) a *i*), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, maturati e non ancora realizzati alla data del trasferimento, per i quali venga meno la potestà impositiva italiana.

La disposizione assume pertanto la perdita della potestà impositiva come elemento delimitativo dell'applicazione dell'imposta.
Ne consegue che i redditi per i quali l'Italia conservi il diritto di imposizione, anche in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili, non rientrano nel prelievo, in quanto non si verifica la perdita della potestà impositiva che ne giustifica l'applicazione.
La previsione consente di evitare la duplicazione tra l'imposizione in uscita e la successiva tassazione ordinaria italiana sui medesimi redditi.
L'applicazione del regime è subordinata al ricorrere congiunto di due condizioni.
La prima consiste nell'aver mantenuto la residenza fiscale nel territorio dello Stato per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.
La seconda condizione, individuata al **capoverso comma 2** del nuovo articolo 307-*bis*, consiste nel possesso di beni e diritti rilevanti aventi valore normale complessivo almeno pari a 800.000 euro, determinato alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale italiana.
La soglia patrimoniale è riferita al valore complessivo dei beni e diritti interessati e non all'ammontare delle plusvalenze latenti.
I due requisiti sono finalizzati a circoscrivere l'applicazione del prelievo ai contribuenti caratterizzati da una significativa consistenza delle attività finanziarie interessate e da un collegamento sufficientemente stabile con il territorio nazionale.
Il **capoverso comma 3** dell'articolo 307-*bis* disciplina le modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta.
Quest'ultima è costituita dalla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale italiana e il relativo costo o valore d'acquisto assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026.
Il meccanismo consente di assoggettare a imposizione i redditi maturati e non realizzati alla data fiscalmente rilevante del trasferimento, considerando separatamente le differenze positive riferibili ai singoli beni e diritti compresi nel perimetro impositivo.
Per i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli espressamente individuati dalla disposizione, il relativo ammontare è computato nella misura del 48,08 per cento.
Tale percentuale consente di preservare l'equivalenza del prelievo rispetto all'aliquota agevolata del 12,5 per cento ordinariamente prevista per i predetti strumenti finanziari.
Il **capoverso comma 4** dell'articolo 307-*bis* disciplina il versamento dell'imposta e introduce un regime opzionale di differimento.
In via ordinaria, l'imposta deve essere versata entro centottanta giorni dalla data in cui acquista efficacia la perdita della residenza fiscale italiana.
In alternativa, il contribuente può optare per il differimento del versamento qualora trasferisca la residenza fiscale in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in uno Stato o territorio *extra*-UE con il quale siano in vigore accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni e accordi di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari aventi portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE.
Il differimento consente di collegare il versamento dell'imposta alle successive operazioni di trasferimento dei beni e diritti, secondo le regole previste dal successivo comma 5.
L'esercizio dell'opzione è subordinato al pagamento, entro il termine previsto per il versamento ordinario, di un acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e alla prestazione di idonea garanzia.
Il differimento opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale italiana, in caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea.
Per i trasferimenti verso gli altri Stati o territori che soddisfano le condizioni richieste, il differimento opera per i dieci periodi d'imposta successivi.

La disciplina consente di contemperare l'interesse erariale alla tutela del credito tributario con l'esigenza di evitare il versamento immediato dell'intera imposta su redditi non ancora effettivamente realizzati.

Il **capoverso comma 5** dell'articolo 307-*bis* disciplina la determinazione dell'imposta qualora il contribuente abbia esercitato l'opzione per il differimento e i beni o diritti vengano successivamente ceduti.

In caso di cessione a titolo oneroso, l'imposta è commisurata al minore tra il reddito maturato alla data fiscalmente rilevante del trasferimento della residenza e la differenza positiva tra il corrispettivo effettivamente conseguito e il costo o valore d'acquisto fiscalmente riconosciuto.

Qualora il corrispettivo sia inferiore al predetto costo o valore, l'imposta non è dovuta.

Il criterio consente di tenere conto dell'eventuale riduzione di valore intervenuta dopo il trasferimento, evitando che il prelievo definitivo sia calcolato su un reddito superiore a quello successivamente realizzato.

Resta comunque escluso dall'imposizione in uscita l'eventuale incremento di valore maturato dopo la perdita della residenza fiscale italiana.

Per le cessioni a titolo gratuito e per i trasferimenti effettuati in favore di familiari, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, individuati dalla disposizione, l'imposta è invece determinata sulla base del reddito maturato alla data fiscalmente rilevante del trasferimento della residenza.

La previsione è volta a evitare che operazioni gratuite o realizzate nell'ambito di rapporti familiari o di controllo possano ridurre la base imponibile del prelievo.

Dall'imposta dovuta in relazione a ciascuna operazione è scomputato l'acconto versato ai sensi del predetto comma 4, secondo le modalità previste dalla disciplina attuativa.

Il **capoverso comma 6** dell'articolo 307-*bis* individua le ipotesi nelle quali l'imposta non sia dovuta in relazione ai beni e diritti interessati dal regime di differimento.

La prima fattispecie riguarda i beni e diritti che non siano stati ceduti entro la scadenza del periodo quinquennale o decennale previsto dal comma 4 del medesimo articolo 307-*bis*.

La disposizione delimita temporalmente l'applicazione dell'imposizione differita, escludendo il prelievo sulle attività non cedute entro il periodo stabilito dalla legge.

La seconda fattispecie riguarda i beni e diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di differimento. La previsione tiene conto della specificità dei trasferimenti successori, escludendo che tali operazioni determinino il consolidamento dell'imposizione in uscita.

La terza fattispecie concerne il ritrasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato durante il periodo di differimento.

In tale ipotesi, l'imposta non è dovuta sui beni e diritti non ancora ceduti, in considerazione del ripristino del collegamento fiscale con il territorio italiano e della conseguente possibilità di assoggettare i successivi redditi al regime ordinario di imposizione.

Il comma in parola prevede, infine, il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto all'imposta definitivamente dovuta.

Le modalità applicative e gli adempimenti necessari al rimborso sono disciplinati dal decreto ministeriale previsto dal comma 8 del medesimo articolo 307-*bis*.

Il **capoverso comma 7** del medesimo articolo 307-*bis* estende l'applicazione della disciplina alle società semplici e ai soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2026, che non esercitano imprese commerciali, nonché agli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo.

Il **capoverso comma 8** dell'articolo 307-*bis,* da ultimo, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni necessarie all'attuazione del regime.

ART. 18
(Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

Il **comma 1** introduce all'interno del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo alcune disposizioni di coordinamento, l'articolo 362-*bis* avente ad oggetto l'incremento addizionale IRES per il settore finanziario.

In particolare, tale articolo, al **capoverso comma 1** incrementa l'aliquota dell'addizionale IRES applicabile agli intermediari finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e alla Banca d'Italia, portandola dal 3,5 per cento al 6,5 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo.

Il **capoverso comma 2** del medesimo articolo introduce un'addizionale IRES, applicabile alle società e agli enti che esercitano attività assicurative, con aliquota del tre per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo. Si tratta, in particolare, delle società e gli enti che svolgono attività assicurativa che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 120 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 117 del 2026.

Il **successivo capoverso comma 3** disciplina le modalità di applicazione dell'addizionale nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi di tassazione di gruppo e di trasparenza fiscale previsti dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 117 del 2026. In particolare, viene stabilito che i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il consolidato nazionale di cui all'articolo 126 del suddetto testo unico, nonché le società partecipate che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 124 del medesimo testo unico, determinino autonomamente la propria base imponibile ai fini dell'addizionale e provvedano direttamente al relativo versamento. Per quanto riguarda i soggetti partecipanti al regime di trasparenza, la disposizione prevede che l'addizionale sia applicata esclusivamente sul proprio reddito imponibile, escludendo il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata.

L'ulteriore **capoverso comma 4** disciplina il trattamento delle attività per imposte anticipate (DTA) originatesi in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, prevedendo la disapplicazione per le stesse delle regole contenute nell'articolo 278, commi 1, 3, 4 e 5, del predetto testo unico. In tal modo, le imposte anticipate derivanti dall'intervento previsto dalla presente disposizione sono escluse dal regime ordinario di rilevanza e trasformabilità disciplinato dal citato articolo 278. La norma stabilisce, inoltre, che le medesime attività per imposte anticipate non assumano rilevanza ai fini della determinazione della differenza di cui all'articolo 280, comma 2, del medesimo testo unico, in materia di determinazione del canone annuo da pagare per la conversione delle DTA in crediti d'imposta, evitando che l'incremento delle DTA derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 produca conseguenze sul calcolo dei limiti e dei parametri previsti dalla disciplina di conversione delle DTA. L'intervento è volto, pertanto, ad assicurare la neutralità del meccanismo introdotto, impedendo sovrapposizioni con il regime ordinario di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta.

Il **capoverso comma 5**, al primo periodo, introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, una detrazione pari a 200.000 che trova applicazione fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 1. Il secondo periodo del comma 5 del neo introdotto articolo 362-*bis* riconosce, per le imprese del comparto assicurativo, una detrazione d'imposta pari a 200.000 euro fino a concorrenza dell'addizionale di cui al comma 2 del presente articolo.

Infine, il **successivo capoverso comma 6** dell'articolo 362-*bis* stabilisce che ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale IRES, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, si assuma quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo. L'acconto è determinato applicando

le medesime disposizioni anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027.

Il **comma 2** del presente articolo interviene sull'articolo 52, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione dei tributi di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, modificando, in aumento, la percentuale riguardante la soglia (percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio di esercizio) che il credito d'imposta non ancora utilizzato, sommato all'imposta dovuta da versare nell'anno, non può eccedere.

In particolare, l'articolo 52 del suddetto testo unico prevede che le imprese di assicurazione che esercitano attività nel ramo vita siano tenute a versare annualmente un'imposta calcolata in percentuale sulle riserve matematiche iscritte in bilancio. L'imposta in esame si caratterizza per la presenza di un limite massimo di accumulo del credito d'imposta derivante dai predetti versamenti. In particolare, il credito d'imposta ancora non utilizzato, sommato all'imposta dovuta per l'anno, non può eccedere una determinata percentuale delle riserve matematiche dei rami vita. Il limite in questione nel corso degli anni si è progressivamente ridotto nella misura dello 0,1% annuo dal 2013, in cui era pari al 2,50%, sino al 2024, in cui era pari all'1,40%, per poi essere fissato a regime nella misura dell'1,25% a decorrere dal 2025.

Con l'intervento proposto tale limite percentuale viene incrementato fino all'1,285%.

ART. 19
(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

La disposizione riforma la modalità di determinazione del valore della produzione netta degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

Con riferimento agli intermediari finanziari (**comma 1, lettera *a***), la finalità dell'intervento è riconducibile all'esigenza di ampliare e rendere maggiormente stabile la base imponibile attraverso una più accentuata forfetizzazione delle componenti negative rappresentate dai costi generali e dagli ammortamenti derivanti dall'utilizzo dei beni strumentali, mantenendo, al contempo, una base direttamente ancorata a grandezze contabili oggettive, verificabili e uniformemente applicabili. Sul punto si rammenta che l'IRAP non costituisce un'imposta sul reddito netto dell'impresa: il suo presupposto economico è rappresentato dal valore prodotto dall'attività autonomamente organizzata che la Corte costituzionale ha qualificato come autonomo indice di capacità contributiva distinto dal reddito e rappresentativo della nuova ricchezza creata dall'unità produttiva prima della sua distribuzione ai diversi fattori della produzione.

Per gli intermediari finanziari tale grandezza non viene ricostruita secondo le regole ordinarie applicabili alle imprese industriali e commerciali. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, infatti, prevede una specifica modalità di determinazione della base, fondata sulla somma algebrica di determinate voci del conto economico bancario espressamente selezionate e, in alcuni casi, forfetariamente rettificate dal legislatore.

Fra tali rettifiche figurano già oggi la rilevanza al novanta per cento degli ammortamenti dei beni ad uso funzionale e delle altre spese amministrative. La riduzione della percentuale di deduzione non introduce, pertanto, una modifica della tecnica di tassazione, né modifica il presupposto dell'IRAP. Tale intervento costituisce una mera rimodulazione quantitativa di un criterio forfetario già strutturalmente incorporato nella determinazione della base imponibile bancaria.

Tale rimodulazione viene estesa anche al settore assicurativo (**comma 1, lettera *b***), così perseguendo una riforma a più ampio spettro dell'IRAP dei settori finanziari regolamentati. La riduzione della percentuale di deducibilità delle predette componenti negative per entrambi i settori appare del resto coerente conseguenza del fatto che i due settori condividano una tecnica di determinazione della base imponibile sostanzialmente comune.

Dall'ambito di applicazione della disposizione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dai soggetti di cui al medesimo articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società d'investimento a capitale variabile. Per tali soggetti la percentuale di deducibilità degli ammortamenti e delle altre spese amministrative rimane ferma al novanta per cento.

Il **comma 2** riconosce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, una detrazione d'imposta pari a 90.000 euro. La detrazione spetta fino a concorrenza della differenza tra l'imposta determinata in applicazione delle disposizioni del presente articolo e quella che sarebbe risultata in assenza delle medesime disposizioni.

Il **comma 3** introduce una limitazione alla deducibilità delle spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026. La misura determina un differimento nel tempo della deduzione fiscale delle spese di pubblicità, in tre quote costanti, incidendo esclusivamente sulle modalità temporali di riconoscimento del relativo costo e non sulla sua complessiva deducibilità.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti del comparto energetico il cui ambito è individuato mediante rinvio ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, e comprende le attività estrattive di petrolio e gas naturale (codici 06 e 09.1), la fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e da combustibili fossili (codice 19.2), la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, la produzione e distribuzione di gas e le attività di intermediazione nel settore energetico (codici 35.1, 35.2 e 35.4), nonché il trasporto di gas mediante condotte (codice 49.50.1).

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP su base storica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, occorra tener conto dell'imposta relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 che si sarebbe determinata applicando il nuovo limite di deducibilità.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 105, comma 16, lettera *b*), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, modificando la percentuale di deducibilità degli interessi passivi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, la misura della deduzione viene ridotta dal novantasette per cento al novantasei per cento dell'ammontare degli interessi passivi rilevanti.

ART. 20
(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Il **comma 1** modifica l'articolo 362 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, prevedendo il differimento integrale della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027:

a) dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dalle successive modificazioni dello stesso (cfr. **lettera *a***);

b) dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. **lettera *b***) e dalle successive modificazioni dello stesso;

c) relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla predetta legge n. 145 del 2018 e da successive modifiche (cfr. **lettera *c***).

Con la modifica apportata al comma 15, lettera *b*), dell'articolo 362 del predetto testo unico in materia di imposte sui redditi (cfr. **lettera *d***) viene ridotta la misura massima entro la quale le perdite fiscali riportabili e l'eccedenza ACE possono essere computate in diminuzione del maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei commi da 12 a 14 del medesimo articolo 362 del testo unico. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

ART. 21
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

La disposizione introduce una maggiorazione dell'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano in via prevalente nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas.
Il **comma 1** definisce l'ambito soggettivo della disposizione, costituito dai soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO indicati dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge.
Si tratta, in sintesi, dei soggetti che svolgono le seguenti attività:
- B ATTIVITÀ ESTRATTIVE
06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
- D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
- H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas
L'incremento è fissato in cinque punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e in tre punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 nonché per il periodo d'imposta successivo (a quello in corso al 31 dicembre 2028).
Il **comma 2**, al fine di evitare duplicazioni di prelievo, stabilisce che per i soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2026, non trovi applicazione l'incremento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
Al **comma 3** è disciplinato, inoltre, il calcolo degli acconti IRAP, imponendo la rideterminazione dell'imposta storica assumendo le nuove aliquote.
Il **comma 4** stabilisce il divieto di traslazione degli oneri derivanti per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l'incremento di commissioni e altri oneri.

ART. 22
(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

Il **comma 1** modifica l'articolo 168, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con la finalità di rafforzare gli incentivi fiscali alla diffusione dei veicoli a minore impatto ambientale utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
In particolare, con le modifiche apportate:
a) si incrementa la percentuale di deducibilità applicabile ai costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, prevedendo una misura pari al 90 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli ibridi. Resta ferma la percentuale di

deducibilità, pari all'80 per cento dei relativi costi, prevista in relazione agli altri veicoli utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio;
b) il tetto massimo del costo di acquisizione fiscalmente rilevante, attualmente pari a euro 25.822,84, è elevato a euro 35.000,00 per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per gli autoveicoli ibridi utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio. Restano fermi i limiti pari a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 previsti in relazione agli altri autoveicoli, diversi dai precedenti, utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI E PRODOTTI DA FUMO

ART. 23
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

La disposizione interviene sulla disciplina degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), c.d. AWP (Amusement With Prizes), aggiornando i limiti di giocata e vincita e la misura del prelievo erariale unico (PREU), nonché introducendo un beneficio fiscale per gli apparecchi AWP caratterizzati da una maggiore percentuale di restituzione delle somme giocate. L'intervento è volto a sostenere la raccolta e il relativo gettito erariale, anche al fine di contrastare lo spostamento della domanda verso il circuito illegale o verso altre forme di gioco. Il comparto AWP registra, infatti, una progressiva contrazione della raccolta e delle entrate erariali, riconducibile, tra l'altro, alla riduzione del numero degli apparecchi in esercizio, alle limitazioni territoriali e orarie, alla crescente diffusione del gioco a distanza e alla riduzione degli investimenti nell'innovazione del prodotto.
Il **comma 1** aggiorna, per gli apparecchi AWP, i limiti di giocata e vincita, rimasti invariati dall'anno 2006 elevando a 2 euro il costo massimo della partita e a 200 euro l'importo massimo della vincita.
Tali valori, pur essendo raddoppiati rispetto a quelli vigenti, appaiono in linea con l'aumento del costo della vita e coerenti con quelli relativi agli altri giochi offerti su rete fisica.
Il **comma 2** incrementa di un punto percentuale l'aliquota del PREU applicabile agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) (AWP) e b) (VLT), del TULPS, che passa, rispettivamente, dal 24 al 25 per cento per gli apparecchi AWP e dall'8,6 al 9,6 per cento per gli apparecchi VLT.
Il **comma 3** introduce, per gli apparecchi AWP programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento, una riduzione di cinque punti percentuali del PREU per i periodi in cui gli apparecchi sono posti in esercizio.
L'adesione al nuovo regime è facoltativa e richiede l'aggiornamento del *software* contenuto nelle schede di gioco degli apparecchi.
I modelli così aggiornati dovranno essere sottoposti alla verifica tecnica da parte degli Organismi di verifica per la certificazione del prototipo, essere omologati e messi in produzione. Completata la produzione, dovranno ottenere i nulla osta di distribuzione e di esercizio.
Il beneficio fiscale è volto a favorire l'aggiornamento del parco apparecchi e a compensare i relativi costi di investimento, consentendo ai concessionari di programmare gradualmente gli interventi.

ART. 24
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)

L'articolo introduce disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro volte ad aggiornare il quadro normativo di settore e a completare il processo di

regolarizzazione degli apparecchi installati anteriormente all'introduzione dell'attuale disciplina tecnica e amministrativa.

Il **comma 1** modifica l'articolo 110, comma 7, lettera *a)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), includendo espressamente, tra gli apparecchi consentiti, anche quelli di natura meccanica e innalzando da 1 a 2 euro il costo massimo della partita. La disposizione mira ad ampliare l'offerta degli apparecchi da intrattenimento introducendo la possibilità di produrre apparecchiature interamente meccaniche nell'ambito della categoria di apparecchi comunemente conosciuti come "pesche" o "gru" che permettono l'acquisizione di piccoli premi sempre visibili al giocatore. Per effetto dell'incremento del costo massimo della partita e del limite già previsto per il valore dei premi, pari a venti volte tale costo, il valore massimo del premio è conseguentemente elevato a 40 euro.

Il **comma 2** è finalizzato alla regolarizzazione di talune tipologie di apparecchi senza vincita in denaro, installati prima della riforma del settore realizzata in attuazione dell'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 104 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per effetto della citata riforma, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, ivi compresi "*gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici*" originariamente previsti in modo generico dall'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 sono stati assoggettati al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2020, n. 388, con la sola esclusione di quelli appartenenti alle categorie individuate nell'elenco AMEE (apparecchi meccanici ed elettromeccanici esentati) di cui all'articolo 18-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, introduttivo del comma 7.1 all'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS). Nella fase di transizione verso il nuovo assetto tecnico e amministrativo di regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento, al fine di consentire il mantenimento di alcuni apparecchi già in esercizio, ossia degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), installati prima del 1° gennaio 2003, nonché degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 28-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-*bis*) e alla lettera c-*ter*) del medesimo comma 7, si è provveduto al rilascio di un nulla osta di messa in esercizio, a carattere provvisorio, sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del comma 7-*ter* dell'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS). Tale regime transitorio, prorogato di anno in anno, cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2026. La peculiare regolamentazione in parola ha consentito di salvaguardare il parco macchine esistente, senza obbligare i proprietari alla rottamazione di apparecchi già installati e funzionanti.

Il **comma 2** disciplina la regolarizzazione degli apparecchi senza vincita in denaro già in esercizio e ammessi al regime transitorio previsto dall'articolo 110, comma 7-ter, del TULPS, la cui efficacia cessa il 31 dicembre 2026. L'intervento riguarda apparecchi risalenti per i quali, anche a causa della mancata disponibilità o operatività dei produttori, non risulta concretamente praticabile l'ordinaria procedura di certificazione del prototipo. La disposizione consente il definitivo superamento del regime transitorio, salvaguardando le esigenze di sicurezza e controllo attraverso la comunicazione dell'effettiva ubicazione dell'apparecchio e la presentazione, da parte del proprietario, di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti prescritti. La regolarizzazione è subordinata al versamento di un importo una tantum pari a 1.000 euro per ciascun apparecchio.

Tale importo trova giustificazione nei minori oneri connessi alla procedura prevista dalla disposizione rispetto a quelli derivanti dall'ordinario procedimento di certificazione. La misura consente, inoltre, al proprietario di mantenere in esercizio apparecchi che, in assenza della regolarizzazione, dovrebbero essere dismessi. L'importo è altresì volto a favorire la

regolarizzazione degli apparecchi per i quali sussista un effettivo interesse alla prosecuzione dell'esercizio.

Il **comma 3**, infine, disciplina le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2. In particolare, è prevista la perdita di efficacia del nulla osta temporaneo rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi interessati e la conseguente confisca degli stessi.

La disposizione introduce, inoltre, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 100 a euro 500) per l'ipotesi in cui l'apparecchio sia installato in un luogo diverso da quello dichiarato nell'autocertificazione presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Invece, qualora siano accertate difformità tra le caratteristiche dell'apparecchio e quelle dichiarate nell'autocertificazione, trovano applicazione le sanzioni già previste dall'articolo 110, comma 9, lettera *c)*, del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TUPLS).

ART. 25
(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)

La disposizione è finalizzata a introdurre una disciplina normativa per il settore dei cd. *e-game* (ovvero, *electronic game*), che rappresentano una particolare categoria di videogiochi offerti tramite il collegamento a piattaforme *on line* in sale dedicate, note come sale LAN (~~acronimo di~~ *Local Area Network)*, largamente presenti sul territorio nazionale e attualmente prive di una specifica disciplina, con conseguenti incertezze sul piano giuridico e tributario.

Il **comma 1, lettera *a)***, introduce all'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), la nuova lettera c-*quater*) relativa agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme *online*, all'interno di sale dedicate, denominate sale *Local Area Network* (LAN).

Trattasi di apparecchiature di vario tipo, quali apparecchi e console di gioco, *personal computer*, *tablet* e similari, che, tramite periferiche dedicate (*joystick*, volanti, pulsantiere, ecc.), consentono di giocare, senza collegamento alla rete ADM, a giochi di abilità, di tipo sportivo o strategico, offerti come contenuti digitali da piattaforme *online*.

Tale previsione si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di sale LAN, nell'ambito del quale è stata affermata la sostanziale assimilabilità di tali apparecchiature agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, pur permanendo alcune rilevanti peculiarità che ne giustificano l'assoggettamento a una disciplina specifica.

La disposizione disciplina anche gli apparecchi multipostazione ed esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione della relativa disciplina tecnica e amministrativa.

Con il termine "piattaforma di gioco *online*" si intende fare riferimento alla infrastruttura *online* che tramite l'accesso da remoto è in grado di connettere gli apparecchi ai giochi offerti come contenuto digitale.

Il **comma 1, lettera *b)***, introduce il comma 7.2 all'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS) subordinando l'esercizio delle sale e l'installazione degli apparecchi al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disciplina di dettaglio delle autorizzazioni, delle modalità di partecipazione ai tornei, nonché dei requisiti e delle caratteristiche delle piattaforme, dei giochi e delle sale è demandata a provvedimenti della medesima Agenzia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla disposizione.

I **commi 2 e 3** disciplinano l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) ai nuovi apparecchi, mediante le conseguenti modifiche al Testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esplicitando l'applicazione dell'aliquota indicata al punto 2 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato 2 al medesimo decreto legislativo n. 174 del 2024.

La base imponibile media forfetaria annua è fissata in 15.000 euro per ciascun apparecchio o, per gli apparecchi multipostazione, per ciascuna postazione di gioco, ed è elevata a 25.000 euro per i grandi simulatori e per ciascuna relativa postazione. L'aliquota applicabile è pari all'8 per cento.
I **commi 4 e 5** introducono una disciplina transitoria per consentire la prosecuzione dell'attività delle sale LAN già operative alla data di entrata in vigore della disposizione e precedentemente ammesse al regime in scadenza al 31 dicembre 2026.
Ai fini della regolarizzazione delle sale interessate, oltre al pagamento dell'ISI, il **comma 4** prevede che i gestori delle sale presentino all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
In particolare, in tale autodichiarazione dovrà essere indicato il possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), l'insussistenza di informative o interdittive antimafia, la ragione sociale e le sedi legali e operative, l'indirizzo e le dimensioni della sala ove viene effettuata l'attività di offerta di gioco, l'indicazione del numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-*quater*) del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), nonché la qualificazione delle piattaforme di gioco *online* che erogano il gioco senza vincita in denaro utilizzate nella sala e i relativi giochi offerti. Con il termine qualificazione si intende far riferimento alle informazioni atte a identificare la piattaforma e verificare la sua idoneità a offrire giochi, quali, a titolo esemplificativo, il nome della piattaforma, la sua ubicazione e i dati relativi al titolare o gestore.
Infine, il **comma 5** stabilisce che la presentazione della dichiarazione consente la prosecuzione temporanea dell'attività fino al sessantesimo giorno successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia, da adottare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge.

ART. 26
(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

Il **comma 1** disciplina, in via transitoria ed eccezionale, la prosecuzione delle concessioni in materia di scommesse e di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro su rete fisica, in scadenza al 31 dicembre 2026, fino al 31 dicembre 2029. L'intervento è volto ad assicurare la continuità del servizio pubblico, la tutela della legalità e la stabilità delle entrate erariali nelle more del nuovo assetto concessorio, tenuto conto del mancato completamento del riassetto del gioco pubblico su rete fisica previsto dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Una procedura selettiva avviata in assenza di un quadro regolatorio definito esporrebbe, infatti, gli operatori economici a un rilevante grado di incertezza circa i diritti, gli obblighi e le condizioni economiche applicabili al rapporto concessorio, con possibili ripercussioni sulla partecipazione alla gara e sulla stessa efficacia della procedura. I suddetti profili sono stati, peraltro, già oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato nei pareri interlocutori della Sezione I, n. 1057 del 4 aprile 2019 e n. 1068 del 10 aprile 2019, resi rispettivamente nell'ambito delle procedure per l'affidamento delle concessioni delle scommesse su rete fisica e del gioco del Bingo.
La proroga si rende necessaria anche in considerazione della mancata definizione di un quadro uniforme, a livello nazionale, in materia di dislocazione dei punti di gioco.
La durata triennale della proroga è funzionale al completamento del riordino e allo svolgimento delle procedure di affidamento delle nuove concessioni. La prosecuzione dei rapporti concessori resta onerosa.
Per le concessioni in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, il **comma 2** prevede, per il periodo di proroga, il versamento di un onere concessorio annuo pari a euro 14.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 8.550 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. L'importo è corrisposto

all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate annuali, con scadenza al 30 aprile e al 31 ottobre. Infine, la proposta normativa prevede che i concessionari debbano prestare idonee garanzie, determinate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, in relazione agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

Per le concessioni relative alla realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro AWP e VLT, il **comma 3** determina il corrispettivo della proroga sulla base dei titoli riferibili a ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026 e degli importi unitari previsti per gli apparecchi, rapportati alla durata della proroga e maggiorati del 50 per cento.

Il corrispettivo risulta commisurato alle quote di mercato effettivamente detenute da ciascun concessionario (numero dei titoli riferibili a ciascun concessionario), ponendosi così in coerenza con le statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata il 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) sulla compatibilità con la normativa unionale della disciplina concernente la proroga "tecnica" delle concessioni in materia di bingo e il correlato obbligo di pagamento di canoni.

Il parametro utilizzato per il calcolo del corrispettivo, individuato nel numero di nulla osta posseduti e nei diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026, consente, infatti, di determinare l'importo del canone da versare secondo un criterio concreto, che tiene effettivamente conto delle peculiarità anche dimensionali delle singole società concessionarie e della correlata sostenibilità del pagamento in relazione al numero di apparecchi connessi alla rete telematica da ciascuna di esse gestita.

La norma dispone il versamento rateale delle somme dovute, prevedendo tre rate di pari importo per ciascuno dei tre anni di proroga, per un totale di nove rate.

È disposto, altresì, che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia fissato l'obbligo per i concessionari di prestare garanzie economiche, commisurate, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, alla durata della proroga e idonee ad assicurare il versamento degli oneri concessori dovuti.

ART. 27
(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

L'articolo reca disposizioni volte a disciplinare, in via transitoria ed eccezionale, il mantenimento delle concessioni in materia di raccolta del gioco del Bingo, in scadenza al 31 dicembre 2026, nonché a definire i relativi oneri economici, al fine, in particolare, di assicurare la continuità del servizio pubblico, la tutela della legalità e la stabilità delle connesse entrate erariali nelle more del completamento del processo di riordino del settore.

L'esigenza dell'intervento discende dal mancato completamento del riassetto del gioco pubblico su rete fisica previsto dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dalla scadenza, in data 29 agosto 2026, del termine per l'esercizio della relativa delega legislativa. Persistono, invero, le criticità connesse alla disomogeneità delle normative regionali in materia di distanza dei punti di gioco dai luoghi sensibili e delle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco. Tale frammentazione regolatoria continua a rappresentare un significativo ostacolo alla definizione di un quadro normativo certo per l'affidamento delle concessioni e, conseguentemente, alla predisposizione di una procedura di gara sostenibile ed efficace. Una procedura selettiva avviata in assenza di un quadro regolatorio definito esporrebbe, infatti, gli operatori economici a un rilevante grado di incertezza circa i diritti, gli obblighi e le condizioni economiche applicabili al rapporto concessorio, con possibili ripercussioni sulla partecipazione alla gara e sulla stessa efficacia della procedura. I suddetti profili sono stati, peraltro, già oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato nei pareri interlocutori della Sezione I n. 1057 del 4 aprile 2019 e n. 1068 del 10 aprile 2019,

resi rispettivamente nell'ambito delle procedure per l'affidamento delle concessioni delle scommesse su rete fisica e del gioco del Bingo.
La proroga delle concessioni di ulteriori trentasei mesi, fino al 31 dicembre 2029, è, quindi, indispensabile in considerazione dei tempi necessari per l'elaborazione degli atti di gara e per l'espletamento delle relative procedure a evidenza pubblica finalizzate all'affidamento delle nuove concessioni. Tale durata è stata individuata con esclusivo riguardo all'arco temporale necessario allo svolgimento delle attività connesse all'affidamento delle nuove concessioni, prescindendo dai tempi richiesti per il completamento del processo di riordino normativo del settore e del previo accordo con gli Enti locali, i quali dipendono da valutazioni di carattere politico non suscettibili di previsione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'intervento normativo, al **comma 1, lettere *a)*** e ***b)***, stabilisce le condizioni per la temporanea prosecuzione delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza. In particolare, viene stabilito il pagamento di un corrispettivo/indennità, al pari di quanto previsto per la precedente proroga, che origina dalla considerazione del vantaggio assicurato per effetto del prolungamento del termine di durata del rapporto senza la naturale alea derivante dalla partecipazione ad una procedura di selezione aperta ad altri concorrenti nazionali e comunitari.
Il corrispettivo dovuto dai concessionari per l'esercizio della proroga tiene conto degli orientamenti giurisprudenziali affermatisi con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) e con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 7784, 7787 e 7807, pubblicate il 6 ottobre 2025, e n. 4635, pubblicata il 9 giugno 2026, secondo cui il proseguimento temporaneo delle concessioni deve essere accompagnato da un'indennità parametrata all'effettiva capacità economica dell'attività e, quindi, commisurata al fatturato, in luogo di un canone fisso e forfettario.
Conseguentemente il criterio di determinazione delle indennità è basato sull'individuazione di ottantuno fasce di fatturato annuale, determinate secondo i criteri stabiliti alla lettera *a)*.
Sul punto, si evidenzia preliminarmente che nel 2013, preso atto della presenza di concessioni già scadute e di altre prossime alla scadenza, "*al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni*", il legislatore italiano ha introdotto (con l'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) il regime della proroga onerosa per i concessionari del gioco del bingo che, titolari di una concessione scaduta, avessero voluto proseguire l'esercizio della medesima concessione, dopo la naturale scadenza della stessa e nelle more della riedizione della gara per l'attribuzione delle concessioni stesse.
Tale disciplina è stata successivamente oggetto di plurimi interventi normativi finalizzati, oltre che a prolungare ulteriormente il regime transitorio, a modificare il corrispettivo dovuto dai concessionari, individuato dapprima in un canone mensile e, successivamente, in un importo *una tantum*, comunque fissato in misura forfettaria.
La disciplina della proroga onerosa ha dato luogo, nel corso degli anni, a un significativo contenzioso, nell'ambito del quale i concessionari hanno contestato sia la legittimità dell'imposizione dell'onere economico sia i criteri di determinazione del relativo importo, sino a investire della questione la Corte costituzionale e, successivamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 49/2021, ha ritenuto non fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) affermando che esso "*si inserisce in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle pubbliche risorse. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto la legittimità di interventi legislativi che*

adeguano i canoni di godimento dei beni pubblici, in quanto volti, in conformità agli artt. 3 e 97 Cost., a perseguire obiettivi di equità e razionalizzazione dell'uso di tali beni". In tale occasione, dunque, la Corte ha riconosciuto che il principio di onerosità della proroga e, per quanto è qui di maggior rilievo, la tendenza all'incremento, anche significativo, dei canoni rispondono a finalità di sistema e costituiscono, nel quadro di un mercato intensamente regolato come quello dei giochi, un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa.

Nondimeno, il contenzioso relativo alla disciplina della proroga onerosa è proseguito anche sul piano unionale. Con sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), il giudice unionale ha affermato che l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, *«osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l'importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23».*

I principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea hanno successivamente trovato applicazione nelle citate sentenze 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025 del Consiglio di Stato, nelle quali si è affermato che «*deve ritenersi definitivamente acclarata la incompatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 1, comma 1047, della L. n. 205 del 2017*...e che «*in ragione di detta incompatibilità, grava sullo Stato membro, in tutte le sue articolazioni interne, l'obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo*».

Ne consegue, pertanto, *"la necessità di rideterminare l'importo del canone (rectius, dell'indennità di occupazione) mensile dovuto dai concessionari sulla base del fatturato dai medesimi prodotto, senza quindi fare riferimento a criteri astratti, quale ad esempio la previsione di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati indipendentemente dal loro fatturato"* (Consiglio di Stato, sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025).

A seguito del ricorso per chiarimenti proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'art. 112, comma 5, del codice del processo amministrativo, con sentenza n. 4635/2026, pubblicata il 9 giugno 2026, il Consiglio di Stato, oltre a fornire precisazioni in ordine alla nozione di "fatturato", affermando che tale deve intendersi il valore complessivo delle cartelle bingo acquistate dai concessionari e vendute nelle sale, ha confermato che *"la concreta strutturazione del canone (cioè la possibile previsione di un minimo ed un massimo ovvero le sue modalità di graduazione) è aspetto su cui il giudice della cognizione non si è esplicitamente soffermato con il proprio dictum e che pertanto non è suscettibile di alcun chiarimento. Esso rimane, invero, rimesso alla discrezionalità residua di cui gode la p.a. in sede di riedizione del potere salvo in ogni caso il rispetto degli effetti conformativi della pronuncia oggetto di chiarimento e, in particolare, il necessario concreto riferimento al fatturato [...]"*.

Il **comma 1, lettera *a)***, dispone, quindi, che le indennità dovute per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative alla raccolta del gioco del bingo per il triennio 2027-2029 siano determinate sulla base del fatturato realizzato dai concessionari, per ciascuna sala, nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto. Il sistema è articolato in 81 scaglioni e prevede un'indennità mensile pari a 6.500 euro per un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro. Per ciascuno scaglione successivo, individuato mediante incrementi di 200.000 euro di fatturato, l'indennità aumenta di 100 euro rispetto allo scaglione precedente, fino all'importo massimo di 14.500 euro, applicabile ai fatturati superiori a 17 milioni di euro. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni è dovuta la metà dell'importo mensile così determinato.

A titolo esemplificativo, a un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro corrisponde un'indennità mensile di 6.500 euro; per un fatturato superiore a 1,2 milioni e fino a 1,4 milioni di euro, l'indennità è pari a 6.600 euro; per un fatturato superiore a 1,4 milioni e fino a 1,6 milioni di euro, è pari a 6.700 euro. Il medesimo criterio incrementale si applica agli scaglioni successivi fino all'importo massimo sopra indicato.
Tale articolazione consente di correlare in maniera graduale l'onere economico alla capacità economica della singola concessione, evitando gli effetti di appiattimento derivanti dall'applicazione di un importo fisso e, al contempo, individuando un limite minimo e uno massimo dell'indennità.
Se, infatti, la previsione di un importo minimo si giustifica in considerazione della natura necessariamente onerosa del proseguimento delle concessioni, già affermata dal legislatore e riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, che consente di valorizzare il beneficio economico comunque derivante al concessionario dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre la scadenza originariamente prevista, l'individuazione di un limite massimo è stata ritenuta necessaria per evitare che l'applicazione di criteri meramente matematici potesse determinare effetti sproporzionati o eccessivamente gravosi nei confronti delle concessioni caratterizzate da elevati volumi di raccolta, con conseguenze potenzialmente distorsive sulle dinamiche concorrenziali e sull'equilibrio economico di un mercato particolarmente regolato quale quello del bingo.
La **lettera *b)*** del **comma 1** recepisce la nozione di fatturato individuata dal Consiglio di Stato ai fini della determinazione delle indennità. In particolare, viene chiarito che per fatturato deve intendersi il valore complessivo delle cartelle di gioco del bingo acquistate dal concessionario e successivamente vendute presso la singola sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale le indennità sono dovute.
Il **comma 2** stabilisce le indennità che si applicano alle concessioni della raccolta del gioco del bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 1, comma 124, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 1, comma 96, lett. *a)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Ciò in quanto è stato oggetto di disapplicazione non soltanto l'articolo 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, che aveva fissato a 7.500,00 euro l'importo del canone fisso di proroga, ma risultano altresì disapplicate, per effetto di plurime pronunce del T.A.R. Lazio (*ex multis*, sentenze nn. 21658/25, 21663/25, 6241/26, 8703/26), le successive norme – art. 1, comma 124, lett. *a)*, della legge n. 197/2022 e l'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 30.12.2024 n. 207 – che, nel disporre l'ulteriore proroga delle concessioni, hanno previsto il pagamento di un corrispettivo *una tantum* rispettivamente per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Anche in questo caso il sistema è articolato in 81 scaglioni di fatturato. L'indennità mensile è pari a 3.250 euro per un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro e aumenta di 100 euro per ciascun successivo scaglione di 200.000 euro di fatturato, fino all'importo massimo di 11.250 euro, previsto per fatturati superiori a 17 milioni di euro. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni è dovuta la metà dell'importo mensile così determinato.
A titolo esemplificativo, a un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro corrisponde un'indennità mensile di 3.250 euro; per un fatturato superiore a 1,2 milioni e fino a 1,4 milioni di euro l'indennità è pari a 3.350 euro; per un fatturato superiore a 1,4 milioni e fino a 1,6 milioni di euro è pari a 3.450 euro. La medesima progressione si applica agli scaglioni successivi fino al raggiungimento dell'importo massimo di 11.250 euro. L'importo iniziale di 3.250 euro è individuato prendendo a riferimento la base d'asta di 350.000 euro prevista per l'assegnazione delle concessioni Bingo per nove anni, rapportata su base mensile.

Il **comma 3** stabilisce che le modalità di pagamento delle somme pregresse siano determinate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che le somme eventualmente versate in misura eccedente rispetto a quelle dovute, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, siano imputate, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità e che gli importi a debito per i periodi soprarichiamati potranno essere rateizzati sino ad un massimo di 12 rate mensili.
Infine, il **comma 4** prevede la riduzione a 15.000 metri del limite di distanza da osservare in caso di trasferimento della concessione in altro Comune. Al riguardo si osserva che il legislatore, con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 207 del 2024, ha già introdotto una disciplina che ha in parte superato il divieto di trasferimento delle sale consentendo lo spostamento ad altra sede quando il concessionario si trovi nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia ovvero per fatti non imputabili allo stesso, purché ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla norma e previo favorevole vaglio dell'Agenzia.
Ne consegue che il quadro normativo attualmente vigente non prevede più un divieto generalizzato di trasferimento, ma un regime autorizzatorio fondato sulla verifica di condizioni oggettive predeterminate dalla legge. È bene rammentare che il potere di valutazione dell'Agenzia in materia trova ulteriore fondamento nella Convenzione di concessione stipulata dai concessionari in regime di proroga, il cui articolo 8 stabilisce che la sussistenza delle condizioni per il trasferimento della sala Bingo debba essere valutata e riconosciuta da ADM nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari. Il trasferimento dei locali non costituisce, quindi, una facoltà libera e incondizionata del concessionario, ma è subordinato, sin dall'origine del rapporto concessorio, alla verifica da parte dell'Amministrazione della ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa e dalla convenzione.
Ciò posto, nel corso delle attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alle istanze di trasferimento presentate, sono state riscontrate oggettive difficoltà nell'individuazione di locali che rispettino, in caso di richiesta di trasferimento della concessione in altro Comune, la distanza minima stradale di 30.000 metri dalle preesistenti sale bingo. Pertanto, si è rilevata l'opportunità di ridurre il limite di distanza a 15.000 metri, ritenendo che tale limite, ancorché ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 90, della legge citata n. 207 del 2024, non incida negativamente sulle dinamiche concorrenziali e non arrechi pregiudizio agli interessi erariali.

ART. 28
(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2029 la concessione per l'esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, affidata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la cui scadenza è attualmente prevista per il 30 settembre 2028.
La proroga, della durata di quindici mesi, è finalizzata ad allineare la scadenza della concessione a quella delle altre concessioni in materia di giochi pubblici, favorendo una più organica programmazione delle successive procedure di affidamento nell'ambito del processo di riordino del settore.
Tale riordino è orientato dai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, tra i quali rientrano il rafforzamento della trasparenza e dei requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie di giochi pubblici.
In considerazione del vantaggio economico derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio e della posizione di mono concessionario, la disposizione prevede, a carico del medesimo, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di appositi oneri concessori per la proroga.

Il relativo importo, pari a 188 milioni di euro, è determinato tenendo conto del corrispettivo previsto nell'ambito della procedura di selezione espletata nel 2009, dell'incremento della raccolta registrato nel periodo di riferimento e della peculiare posizione del concessionario, caratterizzata dall'assenza di rischi concorrenziali. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

ART. 29
(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)

La disposizione interviene sulla disciplina dei giochi numerici affidati in concessione, prevedendo l'introduzione di un'ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto e dei relativi giochi opzionali e complementari. Attualmente le estrazioni dei predetti giochi si svolgono ordinariamente nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La misura si inserisce nel quadro della disciplina generale dei giochi numerici affidati in concessione recata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento direttoriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma, istituisca un'ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì, in attuazione e sulla base dei criteri previsti dal citato Regolamento dei giochi numerici di cui al decreto ministeriale del 3 dicembre 2025, n. 214.

Il **comma 2** disciplina, invece, la gestione dell'estrazione settimanale aggiuntiva disponendo che, in caso di coincidenza con festività riconosciute agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'estrazione sia posticipata al primo giorno feriale successivo oppure, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale precedente, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi e la regolare numerazione degli stessi, in linea con la prassi già consolidata in materia di gestione del calendario delle estrazioni.

ART. 30
(Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

L'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2026, un contributo finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, il cui valore dichiarato non risulti superiore a 150 euro. Il successivo comma 127 del medesimo articolo stabilisce che il contributo in argomento sia fissato nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione e che lo stesso contributo debba essere riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il comma 128 del medesimo articolo subordina l'applicazione del contributo al rispetto della normativa unionale in materia doganale prevista dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che ha istituito il Codice doganale dell'Unione (CDU). L'applicazione effettiva del contributo è stata più volte differita; da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, l'efficacia delle disposizioni, previste dai citati commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025, è stata rinviata al 1° gennaio 2027.

Con l'adozione del recente regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, recante il nuovo Codice Doganale dell'Unione, è stato abrogato il citato regolamento (UE) n. 952/2013. Tale nuovo codice doganale prevede, all'articolo 20, paragrafo 1, che le Autorità doganali non debbano imporre alcun onere per l'espletamento di controlli doganali

o per qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale che abbiano luogo durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici competenti.
Tuttavia, il paragrafo 2, del medesimo articolo 20, prevede che le stesse Autorità doganali debbano riscuotere una tassa di gestione (c.d. *Union handling fee*), stabilita in misura fissa per ciascun articolo, in relazione ai servizi da rendere per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica; ciò relativamente alle merci cedute nell'ambito di vendite a distanza.
Successivamente, l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) C(2026)6694 del 21 settembre 2026 ha fissato l'importo della tassa di gestione in argomento nella misura di 2 euro per ciascun articolo. In tal senso, la tassa di gestione prevista dal combinato disposto del regolamento (UE) 2026/2108 e del citato atto delegato, stabiliscono un prelievo che persegue le medesime finalità del predetto contributo nazionale istituito dall'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025.
In tal quadro ed in considerazione di quanto precede, il **comma 1** procede, con decorrenza 1° gennaio 2027, all'abrogazione delle disposizioni nazionali contenute nei predetti commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della menzionata legge n. 199 del 2025.

ART. 31
(Lotteria dei corrispettivi)

La disposizione introduce misure volte ad assicurare l'attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi, c.d. "Lotteria degli scontrini", istituita dall'articolo 1, commi 540 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 78 del Testo unico allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, agevolando la gestione del relativo pagamento.
Il **comma 1** autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'apertura di uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei premi della lotteria dei corrispettivi, al fine di assicurarne l'attribuzione in modalità istantanea.
Si evidenzia che l'articolo 1, comma 544, della legge n. 232 del 2016 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottati d'intesa con l'Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche delle lotterie degli scontrini. Il menzionato comma 544 è stato sostituito dall'articolo 18, comma 4-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto, accanto alla partecipazione in modalità differita, la possibilità di partecipare con una modalità di assegnazione istantanea dei premi.
L'introduzione della versione dell'estrazione istantanea della lotteria degli scontrini, di cui alla novità legislativa succitata, era connessa al raggiungimento della Milestone M1C1-103 del PNRR di cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - Ufficio XIII - Organismo Indipendente di Audit del PNRR monitora lo stato di avanzamento.
Tale disposizione era diretta a superare le ragioni del non rilevante successo della lotteria, evidenziate nel "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica" della Corte dei Conti: "*Un ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria, che presuppongono l'uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l'esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali. La conoscenza solo differita della vincita costituisce un'ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l'interesse del consumatore all'operazione*".
La previsione, pertanto, è finalizzata a rendere concretamente attuabile la modalità istantanea di attribuzione dei premi, superando le criticità operative connesse all'utilizzo delle ordinarie modalità di gestione delle risorse destinate ai giochi.

In particolare, per la lotteria dei corrispettivi a estrazione istantanea, in assenza di una specifica autorizzazione legislativa, non risulta applicabile l'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede la possibilità, per le amministrazioni dello Stato, di gestire risorse presso il sistema bancario e postale. Per la gestione dei giochi trova, infatti, applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l'utilizzo delle contabilità speciali.

Il ricorso alle sole contabilità speciali risulta, tuttavia, non pienamente funzionale alle esigenze proprie di una modalità di attribuzione istantanea dei premi, che richiede la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento attraverso strumenti idonei a consentirne la tempestiva corresponsione. La disposizione di cui al comma 1 introduce, pertanto, la specifica autorizzazione legislativa necessaria all'apertura di uno o più conti destinati a tale finalità.

Il **comma 2** introduce una modalità semplificata di riscossione dei premi di importo inferiore al limite previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore. La previsione è volta ad agevolare la corresponsione immediata dei premi di importo contenuto, fermo restando il rispetto della disciplina vigente relativa alle limitazioni all'uso del contante.

ART. 32
(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Al fine di assicurare il recupero del credito erariale delle somme residue derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la disposizione introduce una procedura facoltativa per la definizione delle posizioni debitorie residue relative al versamento *una tantum* previsto dall'articolo 1, comma 649, della medesima legge n. 190 del 2014, a carico della filiera del gioco praticato mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).

La richiamata disposizione, nell'ambito degli interventi diretti al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del riordino degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori della filiera, aveva previsto, a decorrere dall'anno 2015, una riduzione annua, in misura complessivamente pari a 500 milioni di euro, delle risorse destinate alla remunerazione dei concessionari e degli altri operatori della filiera.

In particolare, l'articolo 1, comma 649, lettera *b)*, della citata legge n. 190 del 2014 prevedeva che i concessionari versassero annualmente all'Erario, in aggiunta alle imposte e agli altri oneri ordinariamente dovuti, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, ripartito in proporzione al numero degli apparecchi a ciascuno riferibili alla data del 31 dicembre 2014. La lettera *c)* del medesimo comma disponeva che i concessionari ripartissero con gli altri operatori della filiera le somme residue disponibili per aggi e compensi, mediante la rinegoziazione dei relativi rapporti contrattuali.

In attuazione della citata lettera *b)*, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 15 gennaio 2015, n. 388, ha individuato il numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e determinato i corrispondenti importi da versare. Il provvedimento ha previsto il pagamento in due rate, pari, rispettivamente, al 40 per cento entro il 30 aprile 2015 e al 60 per cento entro il 31 ottobre 2015.

La disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 1, commi 920 e 921, della legge n. 208 del 2015. In particolare, il comma 920 ha abrogato l'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 con effetto dal 1° gennaio 2016, limitando l'applicazione della misura all'annualità 2015. Il comma 921, invece, con disposizione di interpretazione autentica, ha chiarito che la riduzione delle risorse destinate ai compensi debba essere ripartita tra i concessionari e gli altri operatori della

filiera in proporzione alla partecipazione di ciascuno alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali e tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
L'intervento legislativo del 2015 ha, pertanto, inciso sulla durata temporale della misura e sul criterio di ripartizione dell'onere economico tra i soggetti della filiera. Il versamento nei confronti dell'Erario continua a essere effettuato dai concessionari, mentre nei rapporti interni l'onere economico è ripartito secondo il criterio proporzionale stabilito dal citato comma 921.
Il provvedimento direttoriale n. 388 del 2015 e i relativi atti applicativi sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Nell'ambito dei giudizi così instaurati, il giudice amministrativo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 190 del 2014, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Le questioni riguardavano, in particolare, la ragionevolezza del criterio di ripartizione fondato sul numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e l'incidenza della misura sull'equilibrio economico dei rapporti concessori e sulla libertà di iniziativa economica.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 13 giugno 2018, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché procedessero a una nuova valutazione delle questioni alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 920 e 921, della citata legge n. 208 del 2015.
La pronuncia, quindi, non ha definito nel merito le questioni di legittimità costituzionale; la Corte ha rilevato che la sopravvenuta limitazione della misura all'annualità 2015 e l'introduzione del criterio di ripartizione proporzionale dell'onere economico tra gli operatori della filiera rendevano necessaria una nuova valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni.
A seguito della restituzione degli atti, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha in parte dichiarato improcedibili e in parte respinto i ricorsi proposti dagli operatori. Le relative decisioni sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel corso dei giudizi di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanze del 31 agosto 2020, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché fosse chiarita la compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e con il principio di tutela del legittimo affidamento.
La Corte di giustizia, con sentenza del 22 settembre 2022, pronunciata nelle cause riunite da C-475/20 a C-482/20, ha individuato i criteri da considerare ai fini della valutazione della compatibilità della misura con la libertà di stabilimento e con il principio di tutela del legittimo affidamento, rimettendo al giudice nazionale i relativi accertamenti.
La Corte di giustizia ha, altresì, chiarito che il principio di tutela del legittimo affidamento non osti, in linea di principio, a una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante il periodo di efficacia delle convenzioni di concessione, il compenso dei concessionari. Resta, tuttavia, demandata al giudice nazionale la verifica della concreta incidenza della misura sulla redditività degli investimenti, del suo eventuale carattere improvviso e imprevedibile e del tempo riconosciuto agli operatori per adeguarsi alla nuova situazione. La Corte non ha, quindi, dichiarato la misura incompatibile con il diritto dell'Unione, ma ha individuato i criteri giuridici e gli accertamenti di fatto necessari per valutarne la compatibilità nel caso concreto.
A seguito della pronuncia, il Consiglio di Stato ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio avente a oggetto gli effetti del prelievo sull'equilibrio economico-finanziario dei concessionari e sulla redditività dell'attività svolta mediante gli apparecchi da gioco. Con le sentenze della Sezione IV pubblicate il 18 aprile 2025, tra cui le sentenze nn. 3433, 3435, 3437, 3438 e 3439, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dai concessionari.
Nelle controversie esaminate, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura sostanzialmente tributaria della prestazione, in considerazione del suo carattere obbligatorio, della sua derivazione legislativa e della finalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. È stata inoltre esclusa la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della limitazione della misura all'annualità 2015, della ripartizione dell'onere economico tra gli operatori della filiera e

delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il Consiglio di Stato ha parimenti escluso anche la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, rilevando che gli operatori economici non possano fare affidamento sull'assoluta invariabilità della disciplina economica dei rapporti concessori. È stata infine esclusa, sulla base degli accertamenti svolti, la violazione della libertà di stabilimento, non essendo stati riscontrati elementi idonei a dimostrare una discriminazione fondata sulla nazionalità degli operatori o un'incidenza sproporzionata sulle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.

Quanto ai rapporti concessori, il giudice amministrativo ha ricondotto la prestazione a una forma di integrazione eteronoma derivante direttamente dalla legge. La sopravvenienza di una disposizione legislativa incidente sulle condizioni economiche della concessione non comporta, pertanto, di per sé, la necessità di stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione, ferma restando l'osservanza dei limiti costituzionali ed europei applicabili.

Secondo la ricostruzione accolta dal Consiglio di Stato, l'obbligo di versamento nei confronti dell'erario grava sui concessionari, quali controparti dell'Amministrazione finanziaria, ferma restando la possibilità di recuperare dagli altri operatori le quote di rispettiva pertinenza, determinate secondo il criterio previsto dall'articolo 1, comma 921, della legge citata n. 208 del 2015.

Tale indicazione non incide sull'esistenza o sull'ammontare originario dell'obbligazione nei confronti dell'Erario. Essa assume, invece, rilievo ai fini della disciplina delle modalità di riscossione del debito residuo.

Nonostante la definizione del principale contenzioso amministrativo, permangono difficoltà nella riscossione delle somme ancora dovute, riconducibili, in particolare, al tempo trascorso dall'insorgenza dell'obbligazione, alla complessità e alla frammentazione dei rapporti economici all'interno della filiera, all'evoluzione dei rapporti contrattuali e alle difficoltà incontrate dai concessionari nel recuperare dagli altri operatori le quote di rispettiva pertinenza.

Le richieste formulate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dei concessionari per il pagamento del saldo e dei relativi interessi hanno, inoltre, determinato l'instaurazione di ulteriori controversie, in particolare dinanzi al giudice civile, aventi a oggetto l'estensione dell'obbligo di pagamento con riferimento alle quote economicamente imputabili agli altri operatori della filiera. La prosecuzione di tali controversie determina incertezza sui tempi di acquisizione delle somme e può comportare ulteriori oneri amministrativi e processuali.

La disposizione persegue pertanto la finalità di favorire la tempestiva acquisizione di una parte significativa del credito erariale, ridurre l'incertezza derivante dal contenzioso ancora pendente e consentire la definitiva sistemazione delle posizioni debitorie riferite all'annualità 2015.

L'intervento non modifica il presupposto o l'ammontare originario dell'obbligazione e non introduce una nuova forma di responsabilità degli altri operatori della filiera nei confronti dell'Erario. La riduzione riconosciuta nell'ambito della procedura non costituisce un accertamento dell'insussistenza, totale o parziale, dell'obbligazione originaria. Essa rappresenta una misura legislativa di definizione del debito residuo, giustificata dall'interesse pubblico alla sollecita acquisizione di somme la cui riscossione integrale presenta rilevanti profili di difficoltà e incertezza.

Tale impostazione recepisce, sul piano della disciplina legislativa della riscossione, i principi di buona fede e correttezza richiamati dal Consiglio di Stato, assicurandone un'applicazione coerente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento e tutela dell'interesse erariale.

In tal quadro, il **comma 1** prevede che l'importo residuo da pagare sia corrisposto in misura ridotta e in tre rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo dovuto. La medesima disposizione stabilisce che tale comunicazione sia effettuata entro e non oltre il 10 giugno 2027.

L'ancoraggio delle scadenze alla comunicazione effettuata dalla predetta Agenzia assicura che i termini di pagamento decorrano dal momento in cui il concessionario acquisisce formale conoscenza della quantificazione della propria posizione.

Il **comma 2** individua le condizioni per l'accesso alla definizione. Possono aderirvi i concessionari che presentino apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui al comma 4 e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il medesimo comma fa salvi, nei rapporti interni alla filiera, il criterio di ripartizione dell'onere economico previsto dall'articolo 1, comma 921, della citata legge n. 208 del 2015 e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, *pro* quota, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera.

Il **comma 3** disciplina la determinazione della riduzione dell'importo residuo dovuto da ciascun concessionario aderente. La percentuale di riduzione applicabile è determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo.

Il meccanismo previsto correla, pertanto, l'entità della riduzione al grado di assolvimento dell'obbligazione originaria, riconoscendo una riduzione proporzionalmente maggiore ai concessionari che abbiano già assolto una quota più elevata dell'importo originariamente dovuto, fermo restando il limite complessivo del 20 per cento dell'ammontare residuo.

Tale criterio tiene conto delle difficoltà registrate nel recupero delle somme nell'ambito dei rapporti interni alla filiera e dell'incertezza derivante dai contenziosi ancora in essere, differenziando la misura della riduzione in relazione al grado di adempimento già raggiunto da ciascun concessionario.

Il medesimo comma 3 disciplina, inoltre, gli effetti del perfezionamento della definizione, prevedendo, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l'Erario, l'estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l'annualità 2015 e la rinuncia dell'Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Restano ferme le somme già definitivamente acquisite all'Erario, per le quali non si fa luogo a rimborso.

Il **comma 4** demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la disciplina delle modalità di presentazione dell'istanza di definizione, di comunicazione dell'importo dovuto e di versamento delle rate.

Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l'atto di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto e trasmette all'Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate.

Il **comma 5**, infine, disciplina gli effetti del mancato pagamento, entro il termine previsto, anche di una sola rata, prevedendo la decadenza dai benefici della definizione. In tale ipotesi sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite all'Erario e sono imputate al debito originario. La disposizione precisa, inoltre, che la procedura non si applica alle posizioni già integralmente definite alla data della sua entrata in vigore.

ART. 33
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

L'articolo inserisce, nell'ambito del Testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), le disposizioni finalizzate ad anticipare, al 1° luglio 2027, le variazioni già programmate della misura dell'accisa gravante su alcuni prodotti rientranti nella categoria dei tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo applicata ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il medesimo articolo introduce, inoltre, disposizioni finalizzate a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale in materia di distribuzione e vendita dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo e dei prodotti accessori di cui all'articolo 62-*quinquies* del medesimo TUA.

In particolare, **il comma 1**, con la disposizione di cui alla **lettera *a)***, provvede a modificare, nell'ambito del predetto anticipo delle variazioni della misura dell'accisa già programmate, l'articolo 39-*octies* del TUA. In tal senso il numero 1) interviene a modificare, a decorrere dal 1° luglio 2027, la componente specifica dell'accisa gravante sulle sigarette. Tale componente sarà fissata nella stessa misura (38,50 euro per 1.000 sigarette) che, a legislazione vigente, si prevedeva di applicare a decorrere dall'anno 2028. Con la medesima finalità di anticipare al 1° luglio 2027 i livelli di imposizione che, a legislazione vigente si prevedeva di applicare a decorrere dall'anno 2028, i successivi numeri 2.1) e 2.2) intervengono, rispettivamente, a rideterminare l'importo minimo dell'accisa applicabile ai sigaretti e al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Parimenti, il numero 3) anticipa al 1° luglio 2027 la misura dell'onere fiscale minimo per l'applicazione dell'accisa sulle sigarette inizialmente prevista per l'anno 2028. A decorrere dal 1° luglio 2027 tale onere fiscale minimo gravante sulle sigarette sarà pari a 227 euro per 1.000 sigarette in luogo dell'importo attualmente previsto per l'intera annualità 2027, pari a 221 euro.

Con la **lettera *b)*** si provvede a modificare il comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del citato decreto legislativo, concernente l'applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. Anche per tali prodotti sarà anticipato al 1° luglio 2027 il livello di imposizione inizialmente previsto per i medesimi prodotti a decorrere dall'anno 2028. A decorrere dal 1° luglio 2027 per tali prodotti l'accisa sarà fissata nella misura del 42 per cento di quella gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

La **lettera *c)*** interviene sull'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione. Anche per tali prodotti viene anticipato al 1° luglio 2027 il livello di imposizione inizialmente previsto per l'anno 2028. Conseguentemente, per il secondo semestre del 2027 l'imposta di consumo sui citati prodotti sarà fissata, per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, nella misura del 22 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette e per i liquidi da inalazione non contenenti nicotina o per gli aromi nella misura del 17 per cento della predetta accisa.

La **lettera *d)*** modifica, infine, talune aliquote di base per il calcolo dell'accisa previste nella voce «Tabacchi lavorati» dell'Allegato I del richiamato testo unico. In particolare, con il numero 1) si interviene sull'aliquota di base da applicare al prezzo di vendita al pubblico dei sigaretti, anticipando al 1° luglio 2027 il livello che sarebbe stato applicato, su tali prodotti, a decorrere dall'anno 2028. A decorrere dal 1° luglio 2027 tale aliquota di base sarà rideterminata nella misura del 28 per cento. Con il numero 2), si anticipa parimenti al 1° luglio 2027 l'aliquota di base, da applicare al prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, che sarebbe stata applicata dal 1° gennaio 2028; in tal senso, già dalla predetta data del 1° luglio 2027, l'aliquota di base per le sigarette sarà fissata al 48 per cento, in luogo di quella, pari al 48,5 per cento, inizialmente prevista per l'intera annualità 2027. Il numero 3) reca un analogo intervento con riferimento al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'applicazione per tale prodotto da fumo di un'aliquota pari al 61,1 per cento.

Con la **lettera *e)*** si novella l'articolo 62-*quater*.2 del TUA, recante disposizioni fiscali in materia di prodotti solidi da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina; ciò con la finalità di ridurre i fenomeni di evasione o elusione fiscale in materia di distribuzione e vendita sui medesimi prodotti. In particolare, con la disposizione di cui al numero 1), si provvede a integrare il comma 16 dell'articolo 62-*quater*.2 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) richiamando, anche per i prodotti solidi in questione,

l'applicazione dei poteri inibitori sulle offerte online previsti dall'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n 126. Ciò analogamente a quanto già previsto per le vendite *online* dei prodotti del tabacco, dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi e dei prodotti contenenti nicotina, c.d. *nicotine pouches*, di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 13-*bis*.1, del citato decreto legislativo.
Con il successivo numero 2) si prevede, invece, l'introduzione di un nuovo comma 16-*bis* al predetto articolo 62-*quater*.2 del TUA, nell'ottica di omogeneizzare la disciplina sanzionatoria da prevedere per i prodotti solidi diversi dal tabacco in parola con quella prevista per gli altri prodotti affini soggetti ad accisa e a imposta di consumo. Il tutto, prevedendo l'applicazione delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie già stabilite per la vendita a distanza dei prodotti del tabacco, dei prodotti liquidi da inalazione, degli aromi e delle cd. *nicotine pouches* nei confronti dei soggetti (fabbricanti/importatori e distributori/rivenditori) che vendono a distanza, in violazione delle disposizioni vigenti, i prodotti solidi diversi dal tabacco in questione. L'intervento è finalizzato a colmare il vuoto normativo in materia di sanzioni determinatosi a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, adottato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con l'introduzione dell'articolo 62-*quater*.2 del TUA, che ha sottoposto a imposta di consumo i citati prodotti solidi contenenti o meno nicotina.
Parallelamente, con la **lettera *f)*** si modifica l'articolo 62-*quinquies* del TUA con la finalità di contrastare l'evasione fiscale dell'imposta di consumo applicata ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo.
Si premette che articolo 62-*quinquies* del TUA identifica, al comma 4, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta in questione, ma non prevede, per gli stessi soggetti, il rilascio di una specifica autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, attualmente, i soggetti obbligati in questione sono sottoposti ad una mera procedura di identificazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo quanto previsto dalla specifica determinazione direttoriale adotta per fornire le disposizioni attuative dell'articolo in questione. Viceversa, la disciplina dell'imposta di consumo applicabile ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 del TUA prevede che i soggetti obbligati siano preventivamente autorizzati dall'Agenzia e che gli stessi soggetti debbano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 dovendo, inoltre, gli stessi prestare idonea garanzia a tutela del pagamento dell'imposta dovuta. Le modifiche all'articolo 62-*quinques* in questione introducono, quindi, un regime di preventiva autorizzazione per i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, allo scopo di rafforzare il presidio amministrativo e fiscale del settore e di uniformarne la disciplina a quella già prevista per gli altri prodotti già menzionati di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 del medesimo TUA, parimenti assoggettati ad imposta di consumo. In particolare, con l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 62-*quinquies* in parola, si subordina l'operatività dei produttori e dei fornitori nazionali dei prodotti in questione al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rilascio del titolo autorizzatorio presuppone la verifica dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, nonché l'acquisizione delle informazioni necessarie a identificare il deposito e i prodotti destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale. Parimenti, con l'inserimento del nuovo comma 4-*ter*, si estende il medesimo presidio autorizzatorio ai rappresentanti fiscali designati dai produttori o fornitori stabiliti in altri Stati dell'Unione europea. La disposizione consente, pertanto, all'Agenzia di verificare preventivamente l'affidabilità del rappresentante fiscale e di acquisire gli elementi identificativi relativi al soggetto cedente e ai prodotti destinati a essere immessi in consumo in Italia. Il successivo nuovo comma 4-*quater* completa il nuovo assetto, mediante la previsione di specifiche garanzie a tutela dell'adempimento dell'obbligazione tributaria. La misura della cauzione sarà determinata tenendo conto delle differenti modalità operative dei soggetti obbligati: per i produttori e i fornitori nazionali assume rilievo anche la consistenza media dei prodotti detenuti in deposito, mentre per i rappresentanti

fiscali la garanzia sarà commisurata all'imposta mediamente dovuta. Tale differenziazione è volta a adeguare il livello della garanzia alla concreta esposizione fiscale riconducibile alle rispettive attività. Con il nuovo comma 4-*quinquies* vengono disciplinate le conseguenze derivanti dalla perdita dei presupposti sui quali si fonda il rilascio dell'autorizzazione. In particolare, la decadenza opererà qualora vengano meno i requisiti soggettivi o la garanzia richiesta, mentre la revoca è prevista in presenza di violazioni degli obblighi relativi alla liquidazione e al versamento dell'imposta di consumo o dell'imposta sul valore aggiunto. Resta ferma l'applicazione della disciplina generale recata dall'articolo 64 del TUA.

Il successivo comma 4-*sexies* prevede l'emanazione di un'apposita determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per definire gli aspetti procedurali del nuovo regime. La disciplina attuativa dovrà regolare la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni, assicurando l'applicazione delle nuove disposizioni, sia agli operatori già censiti ai fini dell'imposta, sia ai soggetti che intendano avviare successivamente l'attività.

Parimenti la lettera *f)* del comma 1 prevede, al numero 2, l'inserimento, dopo il comma 6 del richiamato articolo 62-*quinquies* del TUA, di un nuovo comma 6-*bis* che si inserisce nel medesimo quadro motivazionale illustrato con riferimento alle modifiche normative di cui alla predetta lettera *e)*, numero 1). L'inserimento di tale comma mira a colmare, infatti, anche per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, l'attuale vuoto normativo relativo alla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare in caso di vendita a distanza di tali prodotti, in ordine ai quali è ad oggi previsto solo il potere inibitorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 102, comma 1-*bis*, del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 62-*quinquies*, comma 6, del TUA, in caso di offerte *online* dei suddetti prodotti.

In coerenza con tale impostazione, l'intervento si propone di estendere ai casi di vendita a distanza dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo di cui all'articolo 62-*quinquies* del TUA, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (per i prodotti del tabacco, i prodotti liquidi da inalazione e gli aromi) e dall' articolo 62-*quater.*1, comma 13-*bis*.2 (per i prodotti contenti nicotina, c.d. *nicotine pouches*) del TUA.

La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo è effettuata in coerenza con il criterio di equivalenza previsto dall'articolo 62-*quinquies* del TUA, secondo il quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato è equiparato a 5 grammi convenzionali di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria. Tale criterio tiene conto della diversa natura e della diversa funzione delle due categorie merceologiche, considerato che i prodotti accessori sono destinati ad essere utilizzati solo funzionalmente al consumo del tabacco da fumo. In applicazione di tale criterio di equivalenza, le sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla presente disposizione per la vendita a distanza dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo sono determinate in misura pari a un quinto degli importi previsti per le analoghe violazioni relative agli altri prodotti interessati dalla disciplina della vendita a distanza. In particolare, la sanzione prevista a carico del fabbricante e dell'importatore è stabilita da euro 6.000 a euro 30.000, mentre quella prevista a carico del distributore o del rivenditore è stabilita da euro 100 a euro 1.000.

Anche in questo caso l'integrazione normativa in esame è finalizzata ad un generale rafforzamento del sistema sanzionatorio, consentendo di contrastare con maggiore efficacia le violazioni in materia di vendite a distanza, anche transfrontaliere, dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, e di prevenire condotte elusive o fraudolente relative alla commercializzazione online di tali prodotti. Parimenti, l'effetto deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, che si vanno ad affiancare al potere inibitorio di cui all'articolo 102, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, è volto a rafforzare il presidio delle entrate erariali e a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e le correlate forme di illegalità in materia di distribuzione e vendita dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

ART. 34
(Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

L'articolo interviene sulle modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quater*.2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
L'intervento persegue una maggiore omogeneità della filiera distributiva e della rete di vendita e il rafforzamento dell'efficacia dei controlli dell'Amministrazione finanziaria, attraverso la disciplina dei depositi autorizzati, il presidio delle forniture provenienti dall'estero, l'impiego di sistemi informatizzati e l'introduzione di strumenti cautelari e disciplinari.
Il **comma 1, lettera *a)*** introduce modifiche all'articolo 62-*quater* del TUA. Più specificamente:
(1) viene modificato il comma 2 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, debbano possedere i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione non sia cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 e con l'autorizzazione di cui al comma 5-*bis*;
(2) viene modificato il comma 4 introducendo il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti e viene soppresso il richiamo alla vendita a distanza;
(3) al comma 5-*bis* viene soppressa la lettera *c*), che prevedeva la "non discriminazione dei canali di approvvigionamento" tra i criteri di riferimento ai fini dell'adozione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fissazione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-*bis*;
(4) vengono introdotti i commi da 5-*quater* a 5-*novies*, che disciplinano l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* nelle tariffe di vendita, la determinazione dei prezzi e i canali di approvvigionamento. In particolare, il comma 5-*quater* attribuisce alla Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per materia l'adozione del provvedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe di vendita, da pubblicare sul sito *internet* istituzionale dell'Agenzia. Il comma 5-*quinquies* prevede che il prezzo di vendita al pubblico e le relative variazioni siano stabiliti in conformità a quanto richiesto dal fabbricante; qualora quest'ultimo sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione europea, le richieste sono presentate dall'importatore che ne abbia l'esclusiva di importazione ovvero da un rappresentante munito di apposito mandato conferito dal fabbricante. Il comma 5-*sexies* fissa i termini per la conclusione dei procedimenti in novanta giorni per l'inserimento nelle tariffe di vendita e in quaranta giorni lavorativi per la determinazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative variazioni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore. Il comma 5-*septies* dispone che le tariffe di vendita al pubblico siano stabilite con provvedimento della medesima Direzione centrale, da pubblicare sul sito *internet* istituzionale dell'Agenzia, e che le componenti del prezzo diverse dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto siano liberamente determinate tra le parti. Il comma 5-*octies* prevede che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvalga di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 2, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale. Infine, il comma 5-*novies* stabilisce che i titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 5-*bis* si approvvigionino dei prodotti esclusivamente presso i depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
(5) al comma 7 è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di sospendere in via cautelativa e con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione;

(6) viene introdotto il comma 7-*sexies* che, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettera *a)*, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, vieta l'immissione sul mercato di componenti o elementi che, venduti separatamente o in combinazione tra loro, per caratteristiche costruttive, modalità di assemblaggio o destinazione d'uso, siano idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre i limiti previsti dalle medesime disposizioni. È consentito lo smaltimento delle relative scorte fino al loro esaurimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027; a tal fine, il trasferimento delle scorte dai depositi di distribuzione ai punti vendita è consentito entro e non oltre il 1° giugno 2027.

Il comma 1, **lettera *b)*** introduce modifiche all'articolo 62-*quater*.1 del TUA. Più specificamente:

(1) viene eliminato il riferimento alla figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera *c)*, nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Conseguentemente, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 4-*ter*, 5, 6, 9 e 16.

(2) viene modificato il comma 3 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 debbano possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 16 del medesimo articolo;

(3) al comma 6 è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di sospendere in via cautelativa e con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione;

(4) al comma 9 si prevede che sia tenuto a richiedere l'inserimento nella tabella di commercializzazione anche il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis)*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che intende immettere in consumo nel territorio nazionale;

(5) al comma 13 viene soppressa la lettera *c)*, che prevedeva la "non discriminazione dei canali di approvvigionamento" tra i criteri di riferimento ai fini dell'adozione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fissazione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1;

(6) vengono introdotti i commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies*. Il comma 13-*ter* prevede che i titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 13 si approvvigionino dei prodotti di cui al comma 1 esclusivamente presso i depositi autorizzati indicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 13-*quater* stabilisce che l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 non sia cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4-*bis*. Il comma 13-*quinquies* dispone che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvalga di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 4-*bis*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.

(7) viene modificato il comma 16 prevedendo il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Il comma 1, **lettera *c),*** introduce modifiche all'articolo 62-*quater*.2 del TUA. Più specificamente:

(1) viene eliminato il riferimento alla figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera *b)*, numero 2) nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Conseguentemente, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 6, 7, 8 e 18;

(2) viene modificato il comma 3 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 18 del medesimo articolo;

(3) al comma 8 è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di sospendere in via cautelativa e con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione;

(4) viene introdotto il comma 11-*bis*, al fine di prevedere che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li

fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 3, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale;
(5) viene modificato il comma 18, lettera *a)* e lettera *d)*, prevedendo rispettivamente il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.
Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la disciplina attuativa delle modalità di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 1 del TUA, presso le rivendite e gli altri esercizi autorizzati richiamati dalla disposizione, fissando i criteri di riferimento. In particolare, gli stessi riguardano l'adeguatezza dell'assortimento rispetto alla domanda, la neutralità dell'esposizione e dell'offerta, il divieto di vendite abbinate o condizionate, la limitazione delle informazioni al pubblico alle caratteristiche dei prodotti e ai consumatori adulti, il divieto di accordi di esclusiva e di incentivi collegati a quote di mercato o obiettivi di volume. Sono inoltre previsti il presidio del divieto di vendita ai minori, anche mediante tecnologie elettroniche di accertamento della maggiore età senza oneri a carico dei soggetti indicati, e la coerenza delle modalità di esposizione e vendita con quelle previste per i tabacchi lavorati.
Il **comma 3** estende i criteri del comma 2 ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.2, comma 1 del TUA, commercializzati in via esclusiva presso le rivendite di generi di monopolio. Anche per tali prodotti le disposizioni attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare entro centottanta giorni.
Il **comma 4** affida al decreto di cui al richiamato comma 2 la definizione delle modalità di contestazione delle violazioni, dei criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e delle procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni alla vendita di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del TUA.
Il **comma 5** introduce, per l'inosservanza delle disposizioni attuative, una pena da euro 5 a euro 258, quando la natura e la gravità della violazione non siano tali da comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. È, inoltre, prevista la possibilità di sospensione o revoca in presenza di violazioni abituali o persistenti. L'abitualità ricorre quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, ne venga commessa un'altra della stessa indole nei sei mesi successivi all'ultima delle precedenti violazioni. La persistenza ricorre quando, entro un biennio, siano commesse quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare.
Il **comma 6** sopprime il secondo periodo dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Con l'abrogazione del secondo periodo del comma 11, si estende il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti non contenenti nicotina anche ai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione. In tal modo, si vieta anche ai depositari autorizzati la possibilità di vendere a distanza ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, attività finora consentita esclusivamente a tali soggetti.
Il **comma 7** mantiene la validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, dell'articolo 62-*quater*.1, commi 3 e 4-*bis*, e dell'articolo 62-*quater*.2, commi 3 e 5, del TUA, riconoscendo ai titolari un anno dall'entrata in vigore del presente articolo per adeguare i depositi alle nuove disposizioni. Entro lo stesso termine devono adeguare la propria organizzazione i soggetti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, risultano titolari sia dell'autorizzazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 2, sia dell'autorizzazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo. Decorso tale termine, l'Agenzia dispone la sospensione delle autorizzazioni non conformi fino all'avvenuto adeguamento.
Inoltre, il comma demanda ai provvedimenti di cui al successivo comma 8 la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 3), e lettera *c)*, numero 3), concernenti l'abrogazione delle disposizioni relative al rappresentante fiscale, nonché del relativo regime transitorio.

Infine, il **comma 8** reca disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione del presente articolo rimessa a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

CAPO V
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E ALTRE MISURE FISCALI

ART. 35
(Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business)

La disposizione interviene sull'articolo 38, comma 1, quinto periodo del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recentemente sostituito dal comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per l'anno 2026), al fine di introdurre, a decorrere dal 2028, una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi applicabile ai corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate nell'esercizio d'impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento della percezione del pagamento, non abbiano aderito al concordato preventivo biennale ovvero non si trovino nel regime di adempimento collaborativo.
In particolare, il **comma 1** incrementa la misura della ritenuta, attualmente stabilita nello 0,5 per cento per l'anno 2028 e nell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, elevandola, rispettivamente, all'1 per cento per l'anno 2028 e al 2 per cento a decorrere dall'anno 2029.

ART. 36
(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

La disposizione interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti tributari e contributivi.
In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 5, comma 7, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, abbassando da 50.000 euro a 30.000 euro la soglia del debito iscritto a ruolo o affidato in carico agli agenti della riscossione (per il quale i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione) oltre la quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3 del medesimo Testo unico, fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (articolo 3, comma 5, lettera *f*); ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (articolo 3, comma 5, lettera *g*); ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (articolo 3, comma 5, lettera *h*).

ART. 37
(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta)

L'articolo introduce misure di rafforzamento dei controlli sull'utilizzo e sulla circolazione dei crediti d'imposta.
Con il **comma 1** si interviene sulla disciplina della fruizione dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all' articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In linea generale, l'articolo 121, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito siano fruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria.

Il comma 1 stabilisce che, in deroga a quanto indicato da tale disposizione, le quote annuali dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzabili in compensazione nell'anno 2027, siano a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo.

Si prevede, inoltre, che restino escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le quote annuali relative alle spese per le quali, esercitando l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la detrazione è stata ripartita fin dall'origine su un periodo temporale più lungo.

Il **comma 2** introduce nel testo unico in materia di versamenti e riscossio*ne* di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, un nuovo articolo 3-*bis* volto a disciplinare un sistema di controllo preventivo sull'utilizzo in compensazione dei crediti riconosciuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 24-*ter,* commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante *"*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*"* (TUA).

La compensazione consente al contribuente di utilizzare un credito fiscale o contributivo per estinguere, in tutto o in parte, debiti risultanti dalla delega di pagamento.

L'articolo 238 del testo unico chiarisce espressamente che la compensazione prevista dall'articolo 3, comma 1, possa avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

Il sistema presenta rilevanti vantaggi per il contribuente e per l'Amministrazione, in quanto consente di utilizzare tempestivamente le posizioni creditorie, semplifica gli adempimenti e concentra nel modello F24 il regolamento di una pluralità di obbligazioni fiscali e contributive.

Tuttavia, lo stesso meccanismo comporta una particolare esposizione per l'erario. Quando il credito utilizzato sia inesistente, il debito indicato nel modello F24 viene formalmente estinto senza che alla riduzione dell'obbligazione tributaria corrisponda un'effettiva posizione creditoria del contribuente.

Il conseguente danno erariale si manifesta già al momento dell'esecuzione della delega. L'Amministrazione non acquisisce le somme dovute ed è successivamente costretta ad avviare una complessa attività istruttoria finalizzata alla ricostruzione dell'operazione, alla verifica della posizione del contribuente, all'accertamento dell'inesistenza o della non spettanza del credito, nonché all'adozione degli atti di recupero e all'attivazione delle procedure di riscossione.

Pertanto, l'intervento si inserisce nel quadro delle misure finalizzate al rafforzamento della tutela delle entrate erariali e al miglioramento dell'efficacia dei sistemi di prevenzione e contrasto delle indebite compensazioni operate mediante modello F24.

L'articolo 24-*ter* del citato del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) riconosce agli esercenti l'attività di autotrasporto un beneficio fiscale correlato ai consumi di gasolio impiegato come carburante, mediante l'attribuzione di un credito utilizzabile anche in compensazione.

Attualmente il riconoscimento del credito e il successivo utilizzo dello stesso avvengono nell'ambito di sistemi informativi gestiti da amministrazioni differenti. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, infatti, all'istruttoria delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto e alla determinazione dell'ammontare del beneficio fiscale spettante, mentre l'Agenzia delle entrate gestisce il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni effettuate mediante modello F24.

Il richiamato testo unico in materia di versamenti e riscossione disciplina: all'articolo 3, il sistema della compensazione, prevedendo anche lo scarto del modello F24 qualora il credito utilizzato risulti superiore ai limiti massimi previsti dalle disposizioni applicabili; all'articolo 5, le modalità telematiche di presentazione e controllo delle deleghe di pagamento; all'articolo 9, regola

l'esecuzione dei versamenti mediante delega, compresi i casi nei quali il saldo finale risulti interamente compensato.

Pertanto, la mancanza di un collegamento strutturale tra le informazioni relative ai crediti riconosciuti e quelle concernenti il loro utilizzo in compensazione può rendere necessarie verifiche successive all'esecuzione delle deleghe di pagamento, con conseguente avvio di attività istruttorie e correlate procedure di recupero delle somme eventualmente compensate in misura non spettante.

La Corte dei conti ha rilevato che i crediti agevolativi risultano distribuiti su numerosi codici tributo e che, proprio per le caratteristiche di immediata utilizzabilità, essi richiedono strumenti adeguati di monitoraggio, programmazione e controllo.

La dimensione raggiunta dal fenomeno rende evidente che anche una percentuale quantitativamente contenuta di compensazioni indebite è suscettibile di tradursi in un pregiudizio significativo per il bilancio dello Stato. Tale circostanza impone che la disciplina della compensazione sia accompagnata da presidi informatici e procedurali capaci di verificare, per quanto possibile prima dell'esecuzione della delega, l'esistenza, la titolarità e la disponibilità del credito utilizzato.

L'esperienza applicativa ha evidenziato l'opportunità di affiancare ai controlli successivi un sistema di verifica preventiva della disponibilità del credito, idoneo a impedire l'utilizzo in compensazione di importi eccedenti rispetto a quelli effettivamente riconosciuti dall'Amministrazione competente.

A tale finalità risponde il nuovo articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 33 del 2025, che stabilisce che i crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del citato del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) siano utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e riscossione entro il limite dell'importo disponibile comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate.

L'introduzione di un articolo autonomo, rispetto all'inserimento di ulteriori commi in un articolo già esistente, consente di mantenere distinta la disciplina speciale relativa al gasolio commerciale. L'articolo 3 reca, infatti, la disciplina generale della compensazione applicabile a una pluralità di tributi, contributi e crediti; l'inserimento, al suo interno, di una serie di commi dedicati esclusivamente a tale specifica fattispecie rischierebbe di appesantire una disposizione di carattere generale, compromettendone la chiarezza sistematica e la linearità espositiva.

Al capoverso articolo 3-*bis,* il comma 1, attribuisce all'importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate, la funzione di limite individuale di compensazione del credito. Il comma 2 del medesimo capoverso demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative, fondate sull'interoperabilità tra i sistemi informativi delle due Agenzie e sulla trasmissione automatizzata delle informazioni relative ai crediti riconosciuti ai singoli beneficiari. In particolare, è demandata al predetto decreto la disciplina della comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, dell'aggiornamento dell'importo disponibile in relazione agli utilizzi effettuati, del controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, dello scarto delle deleghe recanti compensazioni eccedenti l'importo disponibile nonché della comunicazione dello scarto al soggetto che ha trasmesso la delega. La previsione dello scarto della delega si coordina con i princìpi già presenti nel testo unico in materia di versamenti e riscossione, che contempla meccanismi di controllo finalizzati a impedire l'utilizzo di crediti in misura eccedente rispetto ai limiti previsti dall'ordinamento. Il nuovo sistema introduce, tuttavia, una forma di controllo preventivo specialistico riferita ai crediti riconosciuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consentendo una verifica immediata della disponibilità del beneficio fiscale prima che la compensazione produca effetti estintivi sul debito tributario. Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo attribuiti all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le procedure di sospensione delle deleghe contenenti compensazioni caratterizzate da profili di rischio previste dall'articolo 5 del citato testo unico. Il nuovo meccanismo non sostituisce pertanto i controlli sostanziali sulla spettanza del credito o sulla

correttezza del suo utilizzo ma li integra con l'introduzione di un presidio preventivo riferito alla disponibilità quantitativa del medesimo credito. Il comma 3 del citato capoverso articolo 3-*bis* demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione delle modalità e dei termini di trasmissione e aggiornamento delle informazioni, delle specifiche tecniche delle procedure automatizzate e delle ulteriori disposizioni attuative di carattere tecnico. In tal modo, il decreto ministeriale definisce il quadro attuativo generale, mentre al provvedimento direttoriale sono affidati i profili strettamente operativi e tecnici, suscettibili di adeguamento nel tempo, relativi ai flussi informativi e all'interoperabilità tra i sistemi delle due Agenzie. Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni del nuovo articolo si applichino alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. La previsione consente di coordinare l'avvio del nuovo sistema di controllo con l'adozione della disciplina attuativa e con il completamento degli adeguamenti organizzativi e informatici necessari a garantirne l'operatività. L'intervento normativo mira a rafforzare l'affidabilità del sistema delle compensazioni dei crediti per il gasolio commerciale, introducendo un controllo preventivo sulla disponibilità del credito che consenta di prevenire utilizzi eccedenti rispetto agli importi riconosciuti, migliorando l'efficacia dei controlli e riducendo il ricorso a successive attività di recupero in termini di gettito erariale. La proposta si configura come uno strumento di cooperazione applicativa tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in linea con gli obiettivi di interoperabilità delle banche dati pubbliche e di digitalizzazione dei controlli fiscali perseguiti dalla riforma fiscale attuata in esecuzione della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega al Governo per la riforma fiscale.

Al **comma 3**, infine, si prevede l'inserimento (nel corpo dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141) di un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede che i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'articolo 68 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in caso di cessazione della partita IVA siano impossibilitati ad acquistare e cedere i crediti di imposta, anche di natura agevolativa.

La misura è volta a rafforzare i presidi di contrasto alle frodi fiscali, impedendo che soggetti caratterizzati da rilevanti profili di rischio possano continuare a beneficiare degli istituti connessi alla circolazione dei crediti d'imposta. In tal modo si assicura una maggiore coerenza con la ratio sottesa alla misura di cessazione della partita IVA, evitando che tali soggetti possano trasferire o acquisire crediti d'imposta.

È previsto che gli atti posti in essere in violazione del divieto siano privi di effetti giuridici, al fine di garantire l'effettività della misura e prevenire possibili condotte elusive o fraudolente.

ART. 38
(Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)

I **commi da 1 a 4** recano disposizioni volte a rafforzare le attività di individuazione dei veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, nonché a migliorare l'allineamento e l'interoperabilità delle banche dati pubbliche relative al parco veicolare circolante, al fine di favorire l'emersione delle posizioni irregolari e di attivare nuovi strumenti nell'ambito delle iniziative per il contrasto al fenomeno.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia e degli ulteriori soggetti individuati con il decreto attuativo di cui al comma 3, effettui, con cadenza almeno trimestrale, il raffronto dei dati contenuti nelle principali banche dati pubbliche relative ai veicoli.

In particolare, il confronto riguarda i dati contenuti nelle seguenti banche dati:

a) la banca dati delle coperture assicurative di cui all'articolo 3 del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che raccoglie, in particolare, le informazioni relative alle polizze di responsabilità civile automobilistica in vigore.
b) L'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che costituisce la banca dati gestita dalla Motorizzazione civile contenente le informazioni amministrative e tecniche relative ai veicoli immatricolati e autorizzati alla circolazione sul territorio nazionale;
c) l'archivio delle revisioni periodiche previsto dall'articolo 80 del citato Codice della strada, contenente, in particolare, i dati relativi alle revisioni effettuate sui veicoli e utile a verificare l'effettivo utilizzo e la permanenza in circolazione degli stessi.
d) il sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, che raccoglie le informazioni relative alla proprietà dei veicoli, ai trasferimenti di titolarità, alle radiazioni e agli altri eventi giuridicamente rilevanti, compresi i dati relativi ai veicoli esteri registrati negli appositi elenchi previsti dal già citato decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) il registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che contiene le informazioni relative ai veicoli destinati alla demolizione, alla rottamazione o comunque cancellati definitivamente dalla circolazione.
Il **comma 2** precisa che le attività di raffronto sono finalizzate ad individuare i veicoli per i quali non risulti una copertura assicurativa valida, né ricorra una delle ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo previste dalla normativa vigente, prevedendo che le informazioni così acquisite possano essere utilizzate per iniziative dirette sia a promuovere la regolarizzazione spontanea delle posizioni sia per la messa disposizione dei dati integrati agli organi competenti ai fini dei controlli e dell'accertamento delle violazioni previste a legislazione vigente.
Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle imprese e del *made in Italy*, sentiti l'Automobile Club d'Italia (ACI) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità attuative e operative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con riferimento, in particolare, ai flussi informativi ed ai formati dei dati, alle modalità di interoperabilità delle banche dati interessate dal raffronto, all'amministrazione e gestione degli elenchi formati a seguito di tale attività, nonché al trattamento e gestione dei dati e delle informazioni in essi contenuti.
Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I **commi da 5 a 9** recano misure in materia di targhe di circolazione finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
In particolare, il **comma 5** introduce, a decorrere dal 1° marzo 2027, la possibilità per l'intestatario del documento unico di circolazione di richiedere una targa personalizzata mediante l'attribuzione di una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica. La disposizione individua altresì il corrispettivo dovuto dal richiedente per il rilascio della targa, fissato per le persone giuridiche, le società e le imprese in euro 10.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 5.000 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027, e per le persone fisiche in euro 1.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in euro 500, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027. Al corrispettivo deve aggiungersi il costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con il provvedimento attuativo di cui al successivo comma 8.

Il **comma 6** disciplina le modalità di utilizzo e rilascio delle targhe personalizzate. In particolare, si stabilisce che la combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica prescelta possa essere associata ad un solo veicolo, individuato mediante il numero di telaio, ferma restando la possibilità per il medesimo titolare di richiederne il riabbinamento ad un diverso veicolo nei casi di alienazione o radiazione del precedente. La disposizione, inoltre, attribuisce ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, il compito di verificare, attraverso il centro elaborazione dati della Motorizzazione civile, la disponibilità della combinazione richiesta, procedere all'immatricolazione del veicolo e rilasciare il documento unico di circolazione e una targa provvisoria. Nelle more della produzione della targa definitiva da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), che deve avvenire entro trenta giorni dal rilascio del documento unico, è consentita la circolazione del veicolo mediante la targa provvisoria. La disposizione precisa, infine, che la targa personalizzata non possa essere alienata.

Il **comma 7** reca disposizioni di coordinamento e disciplina i decreti attuativi della misura. In particolare, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottate le modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, necessarie a recepire la nuova disciplina. Prevede, infine, che entro il medesimo termine, con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca le modalità di rilascio delle targhe personalizzate e le ulteriori disposizioni operative necessarie per la loro concreta attuazione.

Il **comma 8** prevede che le maggiori entrate derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate di cui al comma 5, al netto di quelle previste al terzo periodo del medesimo comma relative all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, siano destinate a un apposito fondo da istituire, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

Il **comma 9** rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione: dei requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti; dell'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici; nonché i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *a)*, ivi compresa l'identificazione del codice unico di progetto (CUP); nonché le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

ART. 39
(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

La disposizione novella il nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo TUIR), in materia di detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici.

In particolare, il **comma 1,** alla **lettera *a)***, modificando l'articolo 15, comma 1, prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2027, per le erogazioni liberali in denaro di importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui, effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, sia prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento della somma erogata.

Analogamente al **comma 1**, **lettera *b)***, modifica l'articolo 109, comma 5, per prevedere che la detrazione del 19 per cento sia riconosciuta anche ai fini dell'imposta sul reddito delle società fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda.

ART. 40
(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

La disposizione differisce dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 l'entrata in vigore dell'imposta sui manufatti con singolo impiego (MACSI) e dell'imposta sulle bevande edulcorate.
L'articolo 1, commi dal 634 al 651, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). L'efficacia delle disposizioni in argomento, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1, comma 125, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Parimenti si rileva che l'articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha istituito un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate "*bevande edulcorate*". Anche l'efficacia di tale disposizione è stata più volte differita e, da ultimo, fissata al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1, comma 125, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In tale contesto, con il **comma 1, lettera *a)*** si differisce l'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) al 1° luglio 2027.
Parimenti, con il **comma 1, lettera *b)*** si differisce l'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo delle bevande edulcorate alla medesima data del 1° luglio 2027.

ART. 41
(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

La norma interviene sulla nota I) all'articolo 1 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, che disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del due per cento.
L'intervento è volto ad allineare a due anni i termini previsti per la sostituzione dell'abitazione acquistata con l'agevolazione c.d. "prima casa". Infatti, l'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha elevato da uno a due anni il termine per alienare l'abitazione già posseduta in caso di nuovo acquisto agevolato (comma 4-*bis* della citata nota II-*bis*). Non sono stati invece modificati il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, il termine annuale per il riacquisto a seguito di alienazione infraquinquennale e il termine annuale, previsto dall'articolo 7 della legge n. 448 del 1998, per l'acquisto di un'altra casa di abitazione ai fini del riconoscimento del credito di imposta. La disposizione è volta a superare tale disallineamento.
Segnatamente, al **comma 1**, con la **lettera *a)*** è esteso da diciotto mesi a due anni il termine per trasferire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato; con la **lettera *b)*** è elevato da uno a due anni il termine per evitare la decadenza in caso di alienazione dell'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto; con la **lettera *c)*** si interviene sul comma 7 della nota I), che disciplina il credito d'imposta per il riacquisto.
Al **comma 2**, si precisa, infine, che la disposizione si applica anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.

TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE E DISABILITÀ

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ART. 42
(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

La disposizione, al fine di continuare a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate nonché di proseguire nell'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'occupazione giovanile stabile e di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali, reca misure in materia di incentivi all'occupazione, con particolare riferimento ai cc.dd. *bonus* donne, *bonus* giovani *e bonus* ZES.

Nel dettaglio, il **comma 1**, fermi restando i requisiti e le condizioni per usufruire dei benefici già previsti a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2026, novella il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, proroga al 31 dicembre 2027, alla **lettera *a)***, il c.d. *bonus* donna, alla **lettera *b)*,** il c.d. *bonus* giovani e alla **lettera *c)*,** il c.d. *bonus* ZES.

Si tratta di misure di decontribuzione riconosciute ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, giovani *under* 35 e lavoratori occupati presso sedi o unità produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Gli incentivi consistono nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro limiti massimi mensili differenziati in relazione alla tipologia di beneficio, e sono finalizzati a favorire l'occupazione stabile, l'inclusione lavorativa delle categorie più esposte a difficoltà occupazionali e la crescita economica e occupazionale delle aree del Mezzogiorno.

Il **comma 2**, in considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga dei benefici contributivi di cui al comma 1, anche tenuto conto dell'attività di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ridetermina, i relativi limiti di spesa che sono così incrementati:

a) di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029 per la proroga del c.d. *bonus* donna;

b) di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 205 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029 per la proroga del c.d. *bonus* giovani;

c) di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029 per la proroga del c.d. *bonus* ZES.

Il **comma 3** novella altresì l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 62 del 2026, prevedendo (cfr. nuovo comma 2-*bis*) che i benefici di cui al comma 1 si applichino anche alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, senza soluzione di continuità con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal 1° maggio 2026 al 30 novembre 2026 e individuando (cfr. nuovo comma 8-*bis*) il limite di spesa, pari a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e a 45,1 milioni di euro per l'anno 2029.

Infine, la disposizione disciplina le attività di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ai fini del rispetto del suindicato limite di spesa.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente articolo siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 43
(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)

La disposizione interviene sull'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introducendo il nuovo comma 14-*bis*.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, per le assunzioni di lavoratrici madri, la concessione dell'incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato di cui al predetto articolo 104 del decreto legislativo n. 117 del 2026, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla citata disposizione, è pari all'ottanta per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'incremento del beneficio, invece, è pari al quaranta per cento, in ipotesi di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato di età inferiore ai 36 anni.
Per i soggetti che fruiscono della maggiorazione dell'ottanta per cento, o del quaranta per cento, dunque, non si applicano anche i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 15 del medesimo articolo 104 in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato G del citato decreto legislativo n. 117 del 2026.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024.
Giova ricordare che, ai fini del beneficio in esame (cfr. articolo 5 del decreto ministeriale), il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione della deduzione è il minore fra:
- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (articolo 2425, primo comma, lettera *b*), n. 9, del codice civile);
- l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 2425, primo comma, lettera *b*), n. 9), del codice civile).

In presenza di nuovi assunti con le sopra descritte caratteristiche, dunque, il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari, rispettivamente:
- all'ottanta per cento, in ipotesi di assunzione, a tempo indeterminato, di una lavoratrice madre;
- al quaranta per cento, in ipotesi di assunzione, a tempo indeterminato, di un lavoratore di età inferiore ai 36 anni.

Il **comma 2** dispone che, ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, non si tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo.

ART. 44
(Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)

La norma introduce un regime di tassazione agevolato in favore dei giovani lavoratori neoassunti.
In particolare, il **comma 1** novella il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, inserendo un nuovo articolo 360-*octies* che al **capoverso comma 1** prevede che i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori del settore privato nell'anno 2027 siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota dell'uno per cento. Il comma 1 prevede, altresì, che l'imposizione sostitutiva sia applicabile solo nei confronti di lavoratori nati dopo il 31 dicembre 1997, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 28.000.
Al **capoverso comma 2** si dispone che l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applichi su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno pari alla differenza tra quest'ultimo e il c.d. reddito normalizzato dell'anno precedente e comunque non superiore a euro 2.500.
Infatti, per poter calcolare la base imponibile dell'imposta sostitutiva le grandezze devono essere confrontabili e quindi si sottrae dal reddito di lavoro dipendente dell'anno il reddito della stessa categoria percepito nell'anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati nell'anno precedente e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nell'anno.
Al **capoverso comma 3** si prevede che il lavoratore possa comunque optare per l'applicazione delle regole generali dell'IRPEF e delle relative addizionali con una comunicazione scritta al sostituto d'imposta ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.

Al **capoverso comma 4** si prevede che nei confronti dei lavoratori che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non si applichino i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107; di cui all'articolo 1, commi 10 e 18 della legge 30 dicembre 2025, n. 199; di cui all'articolo 227 e 229 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e di cui all'articolo 6 della presente legge. Tuttavia, tali benefici ritornano applicabili nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui al predetto comma 3.

Al **capoverso comma 5** si stabilisce che, in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, la somma a titolo di trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetti, alle condizioni ivi previste, ai lavoratori che ne beneficerebbero in caso di opzione per l'applicazione delle regole generali di tassazione ai sensi del comma 3.

Ne consegue che se un lavoratore opta per l'imposizione sostitutiva non viene meno l'erogazione del trattamento integrativo di cui avrebbe beneficiato se avesse rinunciato all'imposizione sostitutiva medesima. Si tratta dei lavoratori con reddito complessivo non inferiore a euro 8.175 e non superiore a euro 15.000 i quali, nell'applicazione ordinaria dell'imposta, hanno un'imposta lorda superiore alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, decurtata di euro 75.

Inoltre, al **capoverso comma 6** chiarisce che ai lavoratori che beneficiano dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 spetti, alle condizioni ivi previste, l'importo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al **capoverso comma 7** si dispone che i sostituti d'imposta di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applichino l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'imposizione sostitutiva si riveli non spettante o spettante in misura inferiore, i medesimi sostituti d'imposta provvedono alla determinazione e al recupero, nel caso di sostitutiva non spettante, dell'IRPEF e delle addizionali o, nel caso di sostitutiva spettante su una base imponibile inferiore, della stessa imposta sostitutiva dovuta; in ogni caso il sostituto terrà conto dell'imposta sostitutiva già applicata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Inoltre, al **capoverso comma 8** si prevede una disposizione semplificatrice in base alla quale, su richiesta scritta del lavoratore, i sostituti d'imposta possono applicare durante l'anno, provvisoriamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, laddove in sede di conguaglio si applicherà l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, se spettante, accreditando al lavoratore l'IRPEF e le addizionali già trattenute in busta paga.

Al **capoverso comma 9** si prevede che l'agevolazione di cui al presente articolo non sia cumulabile con i benefici previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ("vecchio" regime dei c.d. impatriati), dagli articoli 225 ("nuovo" regime degli impatriati), 226 (regime dei docenti e ricercatori) e 246 (regime dei neoresidenti) del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonché dall'articolo 8, comma 4-*decies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (impatriati temporanei *America's Cup*).

Al **capoverso comma 10** si dispone che, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali ai fini del riconoscimento, della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tenga comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Al **capoverso comma 11** si prevede che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ART. 45
(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo TUIR), in materia di tassazione dei *fringe benefit*.
In particolare, il **comma 1** prevede, per il periodo d'imposta 2027, che l'innalzamento a 2.000 euro del limite di esclusione dal reddito delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, attualmente previsto solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, sia esteso anche ai lavoratori dipendenti che non abbiano compiuto 31 anni.

ART. 46
(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

La disposizione reca misure per favorire, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale.
In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione professionale, sostenga l'adattamento del capitale umano e l'introduzione e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale.
Il **comma 2** prevede che, per le suddette finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro di cui all'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132.
Tale Osservatorio costituisce una cabina di regia pubblico-sociale dedicata a monitorare e governare l'impatto dell'intelligenza artificiale su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro. L'Osservatorio opera come strumento di indirizzo pubblico, con l'obiettivo di accompagnare l'innovazione tecnologica, tutelando dignità, diritti e qualità del lavoro e supportando le politiche di formazione e di occupazione.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 per l'attuazione della misura.

ART. 47
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

L'articolo dispone la proroga e il rifinanziamento, per l'anno 2027, di misure di integrazione salariale, sostegno al reddito e salvaguardia occupazionale, con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, alle imprese in riorganizzazione o cessazione di attività e a specifiche categorie di lavoratori.
In particolare, il **comma 1** stanzia ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2027 per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, disciplinando, altresì, le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), e prevedendo la relativa informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 2** interviene in materia di esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che saranno autorizzate alla fruizione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso dell'annualità 2027, prorogando, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 9,3 milioni, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di

imprese ubicate in tali aree previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.

Il **comma 3** proroga, per l'anno 2027, la misura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. Per l'intervento, che è stato, da ultimo, prorogato con l'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, resta invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, di cui al predetto articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il **comma 4,** allo scopo di garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, proroga, per l'anno 2027, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La disposizione, inoltre, disciplinando le relative modalità di iscrizione, stabilisce che i lavoratori percettori del trattamento di cui al presente comma, siano iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A tal fine, è prevista, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, alla iscrizione dei singoli lavoratori nella citata piattaforma, la condizionalità dell'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o all'accettazione di eventuali offerte di lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Il **comma 5** dispone la proroga per un anno delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF).

Il **comma 6** interviene in materia di cassa integrazione straordinaria nel settore dei *call center*, prevedendo il rifinanziamento, anche per l'anno 2027, della misura di sostegno al reddito prevista dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori operanti nel predetto settore, in attesa del consolidamento finanziario dell'operatività del Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. La disposizione stabilisce, infine, che le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni siano svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevedendo la conseguente informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 7** riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale, non ancora completati in ragione della loro complessità, un trattamento di integrazione salariale per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa.

Il **comma 8** proroga per l'anno 2027 l'efficacia della disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 e già prorogata per l'anno 2026 per effetto dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. A tal fine, si prevede che possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, e nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale.

Il **comma 9** proroga per l'anno 2027, nel limite di spesa di 1 milione di euro, i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La disposizione prescrive, altresì, che le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni siano svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevedendo la conseguente informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 10** proroga per l'anno 2027 il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed ai relativi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e Accordi di programma. La disposizione dispone, altresì, che le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni siano svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevedendo la relativa informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 11**, in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, proroga per l'anno 2027 la misura di sostegno al reddito per gli *ex* lavoratori provenienti da imprese situate nell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese.
Il **comma 12, lettera *a*)** novella l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, al fine di estendere, di ulteriori ventiquattro mesi, le attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita dall'Autorità di Sistema portuale per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga, o sia avvenuta, negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
Il **comma 12, lettera *b*),** novella l'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017 al fine di adeguare la copertura finanziaria in ragione dei nuovi oneri recati dalla disposizione di cui alla lettera *a*).
Il **comma 13, lettera *a*),** novella l'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di estendere di ulteriori ventiquattro mesi le attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza in ambito portuale.
Il **comma 13, lettera *b*),** novella l'articolo 1, comma 998, della citata legge n. 234 del 2021, al fine di adeguare la copertura finanziaria in ragione dei nuovi oneri recati dalla disposizione di cui alla lettera *a*).
Il **comma 14** reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai commi 12 e 13.

ART. 48
(Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

La disposizione, al fine, in particolare, di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, interviene sulla disciplina quadro per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, novellando l'articolo 4 di tale legge, il quale individua i limiti dimensionali occupazionali entro cui un'impresa può essere qualificata come artigiana, e prevedendo la possibilità che tale qualifica sia mantenuta anche qualora siano superati i limiti di personale dipendente previsto dalla vigente disciplina.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che l'impresa iscritta da almeno sette anni, in modo continuativo, all'albo provinciale delle imprese artigiane, conservi la qualifica di impresa artigiana anche qualora superi i limiti dimensionali individuati dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 443 del 1985, a seguito di nuove assunzioni o di acquisizioni di aziende o di rami d'azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027.

In particolare, la disposizione consente il mantenimento dello *status* di impresa artigiana a condizione che non siano, tuttavia, superati i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 11 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti;

e) per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 17 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Tale disposizione trova applicazione a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini del mantenimento della qualifica di impresa artigiana, in relazione ai livelli occupazionali sopra indicati, la disposizione precisa che non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Infine, la disposizione stabilisce che, in caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l'impresa perda la qualifica di impresa artigiana acquisita, a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione.

ART. 49
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

La disposizione disciplina il trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori del settore della pesca e per gli armatori imbarcati, disciplinandone i requisiti di accesso, la misura della prestazione, le modalità di finanziamento e gli effetti previdenziali.

In particolare, il **comma 1** introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 1° marzo 1958, n. 250, nonché a favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, il riconoscimento, per le giornate di lavoro non prestate, di un trattamento sostitutivo della retribuzione. Si stabilisce che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) provveda alla erogazione delle relative prestazioni, ricevendo i contributi ordinari e addizionali previsti al comma 7.

Il **comma 2** individua i requisiti necessari ai fini del diritto al trattamento sostitutivo di cui al comma 1, prevedendo che i predetti lavoratori debbano possedere una anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni alla data di presentazione della domanda, maturata presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali, precisando che tale requisito di anzianità di lavoro effettivo non è richiesto per le sospensioni dal lavoro dovute ad intemperie stagionali. Infine, si

stabilisce che per gli armatori e i proprietari armatori, il predetto requisito si intende soddisfatto qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica.

Il **comma 3** disciplina l'ambito di applicazione oggettivo del trattamento sostitutivo. Nello specifico, si prevede che lo stesso sia dovuto per le sospensioni dal lavoro derivate da: intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari rilevanti; la mancanza di lavoro e la perdita di commesse; la perdita consistente del prodotto, nonché da provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. La disposizione chiarisce, infine, che la transitorietà della situazione aziendale sussiste qualora sia prevedibile, al momento della presentazione della domanda di prestazione, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa e che la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consista nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.

Il **comma 4** dispone che l'accesso al trattamento sostitutivo di cui al comma 1 sia garantito per la durata massima di novanta giorni nell'anno e che non sia dovuto per le festività non retribuite, per le assenze che non comportino retribuzione e per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

Il **comma 5** stabilisce l'importo del trattamento sostitutivo, quantificandolo nella misura dell'ottanta per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Si prescrive che lo stesso non possa superare, mensilmente, l'importo massimo giornaliero risultante dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento, salvo nei casi di trattamenti concessi per intemperie stagionali. Infine, si prevede che ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spetti l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. La disposizione specifica, infine, che per i trattamenti di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale.

Il **comma 6** stabilisce le modalità attuative per la presentazione in via telematica all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) della domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1.

Il **comma 7** prevede, a carico delle imprese, un contributo ordinario, nella misura di due punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori di cui al comma 1. Prevede, inoltre, un contributo addizionale, pari a quattro punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, a carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di trattamento di cui al comma 1. Si stabilisce, altresì, che il contributo addizionale non spetti per i trattamenti concessi in relazione a sospensioni determinate da intemperie stagionali.

Il **comma 8** dispone che i periodi di trattamento sostitutivo della retribuzione siano riconosciuti ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia e che il contributo figurativo sia calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Infine, si prevede che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa siano versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

Il **comma 9** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 si intendano cessati dall'iscrizione al fondo integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e cessino di versare la relativa contribuzione. Il medesimo comma dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente il corrispondente trattamento previsto per i lavoratori di cui al comma 1, nonché dell'articolo 31 della legge 7 maggio 2026, n. 70 recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.

ART. 50
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

L'articolo reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare la corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS), del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici, mediante la progressiva riduzione dei tempi di liquidazione e l'ampliamento degli importi erogabili in un'unica soluzione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

Il **comma 1**, novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede, con effetto dal 1° gennaio 2028, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere da tale data e qualora gli stessi requisiti siano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno 2028, la rideterminazione in sei mesi, in luogo degli attuali nove mesi, del termine per l'erogazione del trattamento di fine servizio.

Tale termine è rideterminato in tre mesi, con effetto dal 1° gennaio 2029, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora gli stessi requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2029.

Infine, la disposizione prevede, con effetto dal 1° gennaio 2030, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e nei casi di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, che alla liquidazione dei suddetti trattamenti provveda l'ente erogatore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Il **comma 2** novella l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e prevede, con effetto dal 1° gennaio 2031, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, la modifica degli importi per il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego.

In particolare, la disposizione eleva:

- fino a 60 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, in luogo degli attuali 50 mila euro, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2031;
- fino a 70 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2032;
- fino a 80 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2033;
- fino a 90 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2034, prevedendo anche che, con effetto dal 1° gennaio 2035, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2035 e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, le predette indennità siano riconosciute in una unica soluzione indipendentemente dall'importo da percepire.

ART. 51
(Ape sociale)

La disposizione proroga, per l'anno 2027, il regime dell'Ape sociale alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente.

Il **comma 1**, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni in materia di Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore

dei soggetti che si trovino al compimento dei sessantatré anni e sei mesi di età in una delle condizioni previste dal citato comma 179, ovvero disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, e rapporti di lavoro dipendente in particolari attività gravose. La disposizione prevede, inoltre, la conseguente rideterminazione degli importi annuali della spesa complessiva autorizzata.
Il **comma 2** conferma che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui.

ART. 52
(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

La disposizione stanzia risorse per il finanziamento di interventi riguardanti l'uscita dal mercato del lavoro.
Il **comma 1**, al fine, in particolare, di finanziare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. La disposizione precisa che le misure da finanziare saranno disciplinate con successivo provvedimento legislativo.

ART. 53
(Misure in favore degli anziani)

La disposizione introduce misure in favore degli anziani volte, in particolare, ad integrare il reddito disponibile.
Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il successivo trasferimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un fondo, con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, finalizzato al riconoscimento di una Carta valore a favore di soggetti che abbiano, da un lato, compiuto i settantacinque anni di età alla data del 31 dicembre 2026 e che, dall'altro lato, percepiscano una pensione sociale o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro. La predetta Carta, del valore di 300 euro, è riconosciuta nell'anno 2027 ed è destinata all'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria, che verranno definite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A tal fine, il comma 1 precisa che il citato decreto, nello stabilire le relative modalità attuative, dovrà prevedere, altresì, le condizioni di accreditamento degli esercizi e delle strutture sanitarie presso i quali la Carta potrà essere utilizzata. La disposizione prescrive, inoltre, che le somme assegnate con la Carta valore non costituiscano reddito imponibile del beneficiario e non rilevino ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il **comma 2** concerne le procedure connesse alla gestione della misura e disciplina il relativo limite di spesa.
Il **comma 3** reca specifiche misure per le persone anziane non autosufficienti.
In particolare, la **lettera *a*)**, novellando l'articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, proroga al 31 dicembre 2027 il periodo di sperimentazione della Prestazione Universale destinata alle persone anziane non autosufficienti. Tale sperimentazione, introdotta in attuazione della legge delega 23 marzo 2023, n. 33, è finalizzata a promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali a sostegno della domiciliarità, dell'autonomia personale e delle esigenze di cura delle persone anziane in condizioni di non autosufficienza. La disposizione conferma i requisiti previsti a legislazione vigente per l'accesso alla prestazione, che è, quindi, riconosciuta in

favore dei soggetti che abbiano compiuto almeno ottanta anni di età, siano titolari dell'indennità di accompagnamento, presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sociosanitario entro i limiti stabiliti dalla legge e si trovino in una condizione di bisogno assistenziale gravissimo accertata secondo le modalità previste dall'ordinamento.
La **lettera *b)*** innalza, inoltre, per l'anno 2027, il limite del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso al beneficio, fissato dall'articolo 35, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, portandolo dagli attuali 6 mila euro, applicati per gli anni 2025 e 2026, ad un livello massimo di 12 mila euro, ampliando così, nel terzo anno di sperimentazione, la platea dei potenziali beneficiari.
Infine, la **lettera *c)*** integra la copertura finanziaria della misura, autorizzando ulteriori 136 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 54
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

L'articolo reca disposizioni volte a favorire la permanenza in attività dei lavoratori prossimi al pensionamento tramite un incentivo economico alternativo all'accredito della contribuzione previdenziale.
In particolare, ferma restando la disciplina vigente in materia di pensione anticipata, il **comma 1** estende l'applicazione dell'istituto ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata previsti all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, quindi, un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne. In virtù della presente misura, tali soggetti possono rinunciare all'accredito della quota di contribuzione previdenziale a proprio carico, che il datore di lavoro sarebbe tenuto a versare agli enti previdenziali, e vedersela corrispondere direttamente a decorrere dalla prima decorrenza utile del pensionamento.

ART. 55
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

L'articolo dispone in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2027, definendo le percentuali di perequazione da applicare ai diversi scaglioni di importo pensionistico.
Il **comma 1** prevede che nell'anno 2027 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo, riferito all'importo complessivo dei trattamenti percepiti dal pensionato, stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avvenga nei casi e secondo le percentuali previste dal presente articolo.
In particolare, la **lettera *a*)** stabilisce che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo erogato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) la rivalutazione avvenga nella misura del 100 per cento.
La **lettera *b)***, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, dispone che la rivalutazione avvenga nei seguenti termini:
1) nella misura dell'ottantacinque per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo erogato dall'INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, si prevede che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base delle

presenti previsioni, si stabilisce che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del cinquantatre per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e pari o inferiori a sei volte il medesimo trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente previsione, si prevede che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del quarantasette per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e pari o inferiori a otto volte il medesimo trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente previsione, la disposizione stabilisce che l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del trentasette per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalle presenti previsioni, si prevede che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) infine, nella misura del trentadue per cento per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo erogato dall'INPS.

ART. 56
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

La disposizione interviene in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Il **comma 1** prevede che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e conseguenti modifiche regolamentari, applicando l'indice ISTAT dell'anno 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, ridetermini gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per l'individuazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007. La disposizione precisa che la maggiore contribuzione dovuta ai sensi del predetto articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576 debba essere richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e debba essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa Forense. Infine, si specifica che la comunicazione in questione viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027.
Il **comma 2**, a partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, prevede che l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 sia pari all' 1,75 per cento, stabilendo, altresì, che se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00 la percentuale in questione sia ridotta nella misura di:
a) 1,50 per cento per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00;
b) 1,30 per cento per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00;
c) 1,15 per cento per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00.

Il **comma 3** prevede che gli scaglioni di cui al comma 2 siano rivalutati anno per anno secondo la disciplina prevista dal Regolamento unico della previdenza forense.
Il **comma 4** stabilisce che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini conseguentemente i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione, applicando i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. Si prevede, infine, che i ratei di pensione già maturati siano pagati nei limiti della prescrizione.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E TERZO SETTORE

ART. 57
(Bonus lavoratrici madri)

La disposizione, nell'ambito del potenziamento delle iniziative in favore della genitorialità, reca misure per le lavoratrici madri con due o più figli, volte ad integrarne mensilmente il reddito disponibile.
Il **comma 1**, a decorrere dall'anno 2027, riconosce sia alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) che abbiano due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, su richiesta e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 100 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Per le suddette lavoratrici madri con più di due figli, la misura è implementata, posto che la medesima somma, alle medesime condizioni, è tuttavia riconosciuta fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Il **comma 2** prevede che l'erogazione del *bonus* sia disposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con cadenza trimestrale e che la somma erogata non rilevi ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il **comma 3** provvede, conseguentemente, ad abrogare le precedenti disposizioni in materia di esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il **comma 4** prescrive che la presente misura di *bonus* per le lavoratrici madri sia soggetta al procedimento di valutazione dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 58
(Fondo "Valore nuovi nati")

La disposizione introduce una nuova misura avente ad oggetto l'istituzione di un "salvadanaio" previdenziale per i nuovi nati, mediante la costituzione di posizioni individuali di risparmio intestate ai minori e destinate, al raggiungimento della maggiore età, al trasferimento presso forme di previdenza complementare.
Il **comma 1** istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità separata, il Fondo "Valore nuovi nati", destinato ai soggetti nati a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il **comma 2** prevede, più in particolare, che l'INPS, entro tre mesi dalla nascita, provveda a costituire la posizione individuale intestata al minore, alimentata da un versamento annuo a carico dello Stato pari a 100 euro fino al raggiungimento della maggiore età.
Ulteriore aspetto qualificante è che si consente ai genitori, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, di effettuare, godendo di specifiche agevolazioni disciplinate dal comma 4, versamenti volontari a favore della posizione individuale.

Il **comma 3** attribuisce altresì all'INPS le funzioni di raccolta dei versamenti e di gestione delle attività di cui al comma 5, prevedendo che la gestione finanziaria delle relative risorse sia affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e secondo criteri di prudenza individuati ai sensi del successivo comma 6.
Il **comma 4** disciplina il trattamento fiscale dei versamenti volontari effettuati dai soggetti di cui al comma 2, prevedendone la detraibilità nella misura del diciannove per cento ed entro il limite di 1.000 euro annui.
Il **comma 5** stabilisce che le somme accantonate nel fondo siano trasferite, su richiesta del beneficiario e a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età, a una forma pensionistica complementare, anche individuale, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, fatta salva la possibilità di specifiche ipotesi di riscatto individuate ai sensi del comma 6. La disposizione prevede inoltre che l'INPS certifichi alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei versamenti effettuati. Infine, si prevede che
le somme trasferite non siano considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
Il **comma 6** demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la definizione delle modalità attuative della disciplina, con particolare riferimento alla gestione finanziaria delle risorse, alle modalità e alla frequenza dei versamenti, alle procedure di trasferimento e alle eventuali ipotesi di riscatto, nonché agli obblighi informativi nei confronti dei beneficiari.
Il **comma 7** dispone che l'INPS provveda all'attuazione delle attività previste dalla disposizione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 59
(Disposizioni in materia di congedo parentale)

La disposizione interviene in materia di congedo parentale al fine di rafforzare le misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, ampliando il riconoscimento dell'indennità all'ottanta per cento della retribuzione in favore dei genitori lavoratori.
Il **comma 1,** novellando l'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciò che concerne il trattamento economico, interviene sulla disciplina relativa ai congedi parentali sulla base della quale per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro.
In particolare, la disposizione incrementa di un ulteriore mese ovvero di ulteriori due o tre mesi, a seconda che si tratti, rispettivamente, di secondo figlio o di terzo figlio o ulteriori, il periodo durante il quale i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto fino al sesto anno di vita del bambino, di percepire l'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione.
La disposizione precisa, altresì, l'ambito applicativo della novella da riferirsi ai lavoratori che abbiano terminato o terminino il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2026.

ART. 60
(Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

La disposizione è volta a sostenere la genitorialità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi.

In particolare, il **comma 1** riconosce ai genitori lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo, non superiore a 500 euro, per l'acquisto di servizi per l'infanzia, da erogare al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi, su richiesta e in alternativa al relativo congedo parentale.
Il contributo è destinato all'acquisto di servizi di *baby-sitting* e di servizi educativi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Viene altresì specificato che, in caso di genitori entrambi lavoratori autonomi, il contributo, è corrisposto ad uno solo di essi.
Il contributo non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il calcolo dell'Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Si prevede, infine, che con decreto dell'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio, nonché le procedure di monitoraggio anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per la misura, pari complessivamente a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

ART. 61
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a rafforzare le misure di sostegno economico e di inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza, mediante il rifinanziamento del c.d. reddito di libertà e la proroga degli incentivi contributivi per la loro assunzione.
La disposizione di cui al **comma 1** incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, il fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il rifinanziamento del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza. La misura consiste in un sostegno economico destinato alle donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione e assistenza, volto a favorirne l'indipendenza economica e a sostenerne i percorsi di autonomia personale, abitativa e lavorativa, agevolando il superamento delle condizioni di vulnerabilità derivanti dalle situazioni di violenza subite.
Il **comma 2** estende per un ulteriore triennio, dal 2027 al 2029, l'esonero contributivo per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza di cui all'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La disposizione è volta a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza attraverso il riconoscimento, ai datori di lavoro privati che le assumano, dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

ART. 62
(Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

La disposizione incrementa le risorse destinate al finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del c.d. Terzo settore.
Il **comma 1**, al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, apporta un

rifinanziamento stabile, di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinato al finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione della misura.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ

ART. 63
(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

La disposizione interviene in materia di sostegno alle organizzazioni di volontariato, attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale.
Il **comma 1, lettera *a*)**, introducendo all'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, il comma 3-*bis*, autorizza la spesa a favore degli Enti del terzo settore di 4,59 milioni di euro per l'anno 2027 e di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della concessione di un contributo per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone con disabilità motoria, forniti di serie o adattati permanentemente allo scopo con sollevatori elettro-idraulici. La disposizione precisa che il contributo non possa superare il diciotto per cento del costo complessivo al netto dell'IVA sostenuto per l'acquisto del veicolo e per il suo adattamento.
La **lettera *b*)**, novellando il comma 4 del richiamato articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017, stabilisce le modalità e i criteri di attuazione della disciplina per l'erogazione del contributo di cui alla lettera *a*), rinviando a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità:
1) l'individuazione degli ulteriori requisiti relativi al numero minimo di posti accessibili, nonché delle condizioni volte a garantire che gli autoveicoli assegnatari del contributo permangano nella proprietà di enti del Terzo settore e nella destinazione al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie;
2) la cadenza dell'erogazione dei contributi, a partire da quelli per gli autoveicoli acquistati nel secondo semestre del 2027;
3) il termine per la richiesta del contributo;
4) l'eventuale affidamento di tutte o parte delle attività per la gestione del ciclo di vita del contributo a società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel limite di 90 mila euro per l'anno 2027 e di 180 mila euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Infine, la **lettera *c*)** provvede ad adeguare la rubrica del già citato articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 in conseguenza delle modifiche apportate dalla novella.

ART. 64
(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

La disposizione è volta a promuovere l'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e a favorirne l'inclusione sociale attraverso lo sport.
Il **comma 1** autorizza la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinata alla realizzazione di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale in favore del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Il **comma 2** prevede che i progetti di cui al comma 1 siano realizzati nell'ambito di un programma annuale predisposto dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), d'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infine, la disposizione prescrive la trasmissione annuale al medesimo Dipartimento di una relazione sull'utilizzo delle risorse, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi finanziati.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 65
(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

La disposizione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, conferma, anche per l'anno 2027, misure fiscali di favore per il trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
In particolare, il **comma 1** introduce al testo unico in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*novies* il quale prevede che il suddetto trattamento sia assoggettato, entro il limite di ottocento euro, a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al quindici per cento.
Tale imposizione è applicata ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2026, a euro 50 mila.
Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario della riduzione d'imposta di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Si prevede, inoltre, che per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 (imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive), e di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario), il beneficio di cui al presente articolo si cumuli alle predette misure.

ART. 66
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

La disposizione reca misure in materia di *turn over* nel pubblico impiego.
Il **comma 1** novella l'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", prescrivendo che le amministrazioni ivi richiamate (Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie ed enti pubblici non economici) possano procedere, relativamente alla sola annualità 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al settantacinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e ripristinando, a decorrere dal 2028, il *turn over* al cento per cento.
Il **comma 2** novella l'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di *turn over* nelle università statali, prevedendo:
alla **lettera *a*)**, che anche le università statali, per l'anno 2027, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella medesima misura del settantacinque per cento;

alla **lettera *b*)**, che la suddetta riduzione del *turn over* non si applichi tuttavia ai ricercatori delle medesime università.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di fabbisogno, *budget* e spese di personale degli enti pubblici di ricerca, prevedendo che tali enti, per l'anno 2027, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al venticinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il **comma 4**, **lettere *a)*** e ***b)***, novella l'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di *turn over* del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevedendo che anche tali enti e istituzioni possano procedere, per l'anno accademico 2027/2028, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al settantacinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno accademico precedente.

Il **comma 5**, novellando l'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce, alla **lettera *a)***, per il settore scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore rideterminazione dei posti dell'organico dell'autonomia e dei posti delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e alla **lettera *b)***, che novella il comma 829 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, prevede che le Autorità indipendenti, per l'anno 2027, possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al venticinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il **comma 6** prevede che, per l'anno 2027, le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici ed economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di sistema portuale e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non compresi nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ed inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196, possano effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle facoltà assunzionali previste dai rispettivi ordinamenti ridotte del venticinque per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Inoltre, il medesimo comma 6 stabilisce che la predetta riduzione del *turn over* non si applichi, tuttavia, alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale; ai soggetti costituiti in forma societaria; alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 20.

Il **comma 7** reca una clausola di flessibilità stabilendo che, per soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa derogarsi alle misure introdotte dai commi da 1 a 6 mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.

Il **comma 8** prevede che gli enti e le amministrazioni interessate dalle riduzioni del *turn over* ai sensi del presente articolo provvedano ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, agli effetti delle riduzioni, al fine di rendere coerenti le dotazioni organiche con le minori facoltà assunzionali. Inoltre, si prescrive che le medesime amministrazioni procedano all'adeguamento della propria dotazione organica anche nel caso in cui esercitino la facoltà contemplata dall'articolo 1, comma 832, della citata legge n. 207 del 2024, secondo cui una quota dei risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente sia destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio.

Il **comma 9** prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 6 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'Erario.
Il **comma 10** novella l'articolo 35 del Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento di personale e, analogamente al comma 7, reca ulteriori previsioni in materia di flessibilità. In particolare, si consente alle amministrazioni richiamate nel suddetto articolo 35 del Testo unico, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio previsto dal relativo comma 4, di sostituire, in ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età. Per tali assunzioni, la disposizione prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie che si rendano disponibili nella medesima annualità per effetto dei collocamenti a riposo. Si precisa inoltre che per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni possono avvenire per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'annualità stessa, dandone evidenza all'interno dei piani triennali dei fabbisogni di personale.
Il **comma 11** conferma l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 832, della richiamata legge n. 207 del 2024, che consente, alle condizioni ivi previste, la possibilità di destinare una quota dei risparmi permanenti che derivino da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale.
Il **comma 12** autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie, finalizzato anche alle misure di contrasto all'evasione fiscale e alle altre misure fiscali di cui al capo V del titolo II della presente legge.
Il **comma 13** stabilisce che le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei ministeri possano essere utilizzate anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

ART. 67
(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

La disposizione interviene in materia di adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato e dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, chiarendo alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi in coerenza agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di escludere gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente della carriera prefettizia e diplomatica dall'adeguamento annuale in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Si chiarisce, inoltre, che la media da utilizzare per il calcolo degli incrementi medi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati è quella ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle predette categorie. L'utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse. La disposizione prevede, altresì, al fine di evitare duplicazioni, che nella base di calcolo non siano considerati gli arretrati in quanto gli stessi già trovano evidenza nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Il **comma 2** disciplina l'entrata in vigore della disposizione fissandola al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 68
(Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)

La disposizione interviene sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche e degli onorari, precisando le modalità di computo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti sulle relative risorse.
Il **comma 1** dispone, con norma di natura interpretativa, che le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.
Il **comma 2** prevede che le somme recuperate a titolo di spese legali, poste a carico delle controparti e destinate alla corresponsione degli onorari delle avvocature degli enti pubblici, siano ripartite tra gli aventi diritto al netto delle somme corrispondenti agli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.
In entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2, si prevede, altresì, che siano fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della disposizione e non si faccia luogo al recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 69
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

La disposizione provvede al rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e reca misure in materia sanitaria.
Il **comma 1** incrementa il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato dell'importo di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.399 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
Il **comma 2** prevede che una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, sia destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno.
Il **comma 3** prevede che una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2027, sia destinata al finanziamento delle spese per la malattia di *Alzheimer* e altre patologie di demenza senile.
Il **comma 4** prevede che nell'anno 2027, al fine di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano incrementare, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e per un importo pari complessivamente a 300 milioni di euro, la spesa per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il **comma 5** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. La disposizione prevede, altresì, che tali risorse siano assegnate al Ministero della salute affinché lo stesso le trasferisca, entro il 31 marzo 2027, alle regioni su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il **comma 6** prevede, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, l'incremento, con decorrenza dal 1°gennaio 2027, del limite di spesa annuo lordo per un importo complessivo di 380 milioni di euro, da destinare all'erogazione della indennità di natura accessoria connessa all'effettiva presenza in servizio di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il **comma 7** prevede che, nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 1, una quota pari a 138 milioni di euro nell'anno 2027, a 236 milioni di euro nell'anno 2028 e a 273 milioni di euro nell'anno 2029, rientri nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.
Il **comma 8** stabilisce che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano siano stabilite le caratteristiche del documento riepilogativo da rilasciare all'assistito, in forma digitale o cartacea, contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, nonché le relative modalità di rilascio. Lo scopo della disposizione è quello di garantire la massima trasparenza in materia di costi delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del SSN, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza.

ART. 70
(Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)

I commi 1 e 2 intervengono sulla disciplina della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta dai lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera e dai relativi familiari, prevista dall'articolo 1, commi 237, 238 e 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine, in particolare, di semplificare le modalità di determinazione del contributo ed evitare criticità applicative.
Più nel dettaglio, il **comma 1** modifica il comma 238 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 213 del 2023.
In particolare, la **lettera *a*)** disciplina il criterio di determinazione della quota di compartecipazione, prevedendo che, a decorrere dal 2027, l'importo sia determinato annualmente dalla regione di residenza in misura fissa, compresa tra un minimo di 30 euro e un massimo di 150 euro mensili per i lavoratori frontalieri e per i relativi familiari non fiscalmente a carico, mentre per i familiari fiscalmente a carico il limite massimo è stabilito in 50 euro mensili.
La **lettera *b*)** introduce una sanzione amministrativa per i casi di omesso pagamento, quantificata in misura pari al 100 per cento della quota dovuta e non versata.
La **lettera *c*)** interviene sul secondo periodo del richiamato comma 238 della legge n. 213 del 2023, relativo alla destinazione delle somme derivanti dalla quota di compartecipazione, apportando una modifica di natura tecnica, volta esclusivamente ad aggiornare il riferimento temporale contenuto nella disposizione, con eliminazione del richiamo alle risorse disponibili a decorrere dall'anno 2024 e coordinamento con la nuova decorrenza della disciplina fissata all'anno 2027. Restano ferme le restanti previsioni secondo cui le suddette risorse derivanti dalla quota di compartecipazione, affluite al bilancio delle regioni interessate, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente al riconoscimento di trattamenti accessori in favore del personale medico e infermieristico, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo.
Il **comma 2** reca disposizioni di coordinamento tra le modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 e le previsioni, difformi, contenute nel relativo decreto attuativo di cui al decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2025.

ART. 71
(Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

La disposizione interviene in materia di spesa farmaceutica per acquisti diretti, incrementando il relativo tetto di spesa e introducendo incentivi agli investimenti nel settore farmaceutico anche mediante la riduzione degli obblighi di ripiano a carico delle aziende.

In particolare, il **comma 1** incrementa, a decorrere dall'anno 2028, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura dello 0,2 per cento.

Il **comma 2** prevede, per sostenere gli investimenti nel settore farmaceutico, che, in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti, a decorrere dall'anno 2027, la quota di ripiano che ciascuna azienda farmaceutica eroga in favore delle regioni e province autonome, sia ridotta, alle condizioni di cui al comma 3, di un importo non superiore a 160 milioni di euro annui.

Il **comma 3** prevede che la riduzione di cui al comma 2 si applichi qualora l'azienda farmaceutica abbia effettuato, nell'anno di riferimento del superamento del tetto, investimenti addizionali rispetto all'anno precedente in uno o più specifici ambiti, quali: innovazione farmaceutica, sperimentazione clinica, produzione di medicinali, sviluppo delle tecnologie industriali e delle attività logistiche.

Il **comma 4** demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, le modalità di valutazione dei predetti investimenti di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che l'importo della riduzione della quota di ripiano di cui al comma 2 venga stabilito annualmente dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento degli investimenti.

Il **comma 6** prevede, per il ristoro in favore delle regioni e province autonome della minore quota di ripiano, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo denominato "Fondo per la compensazione del piano farmaceutico", con dotazione pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze eroghi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le quote rideterminate ai sensi del comma 5 entro il 30 novembre di ogni anno.

Il **comma 7** specifica che le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 si applicano agli investimenti effettuati nell'anno 2026 e al ripiano per il superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo all'anno 2026.

Il **comma 8** precisa che rimangono ferme le disposizioni in materia di compensazione dei crediti delle regioni nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti.

ART. 72
(Accesso precoce ai farmaci innovativi)

La disposizione è finalizzata a rendere tempestivo l'accesso ai medicinali innovativi per il trattamento di patologie gravi per le quali non sussistono alternative terapeutiche.

Il **comma 1** destina, in via sperimentale e per il triennio 2027-2029, una quota, non superiore a 70 milioni di euro, del Fondo per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per rendere tempestivamente disponibili, in assenza di autorizzazione alla rimborsabilità da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i medicinali per il trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non sussistono valide terapie alternative, e il trattamento sia indifferibile. La disposizione, a copertura dell'onere sopra indicato, prevede altresì la corrispondente riduzione degli importi destinati ai medicinali con requisito di innovatività condizionata di cui all'articolo 1, commi 288 e 290, della citata legge n. 207 del 2024.

Il **comma 2** precisa che l'accesso precoce ai farmaci non costituisce presupposto giuridico di riconoscimento anticipato di rimborsabilità e di fissazione del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale, né vincola la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) nelle sue successive determinazioni.
Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 28 febbraio 2027, l'individuazione delle modalità e dei tempi per la richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche, nonché i criteri di valutazione del farmaco e la conseguente fissazione del prezzo.
Il **comma 4** dispone che il farmaco, una volta autorizzato l'accesso precoce, sia inserito in un apposito elenco, al cui aggiornamento periodico provvede l'AIFA.
Il **comma 5** prevede che, entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco da parte dell'AIFA, l'azienda farmaceutica provveda a presentare il *dossier* per la classificazione e la rimborsabilità del medicinale da parte del Servizio sanitario nazionale.
Il **comma 6** disciplina i casi di sospensione e di revoca dell'accesso precoce. In particolare, la sospensione è disposta da parte dell'AIFA qualora la Commissione europea non conceda l'autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco ovvero in presenza di segnalazioni relative alla sicurezza del medicinale che richiedano ulteriori approfondimenti da parte dell'AIFA. Inoltre, la disposizione individua i casi in cui tale Agenzia debba disporre la revoca dell'accesso precoce. In particolare, essa è disposta:
- nei casi di mancata presentazione da parte dell'azienda titolare del farmaco del *dossier* per la rimborsabilità del medicinale da parte del Servizio sanitario nazionale nei termini previsti dal comma 5;
- qualora il medicinale non ottenga, entro dieci mesi dalla data di presentazione del *dossier*, l'inserimento in una classe di rimborsabilità;
- se il farmaco è ritirato dal mercato o ne è sospesa la commercializzazione per decisione dell'azienda o delle Autorità regolatorie.

Il **comma 7** dispone che in caso di revoca dell'accesso precoce per mancata presentazione del *dossier* o per mancato inserimento del farmaco in una classe di rimborsabilità, l'azienda farmaceutica si impegni a garantire gratuitamente la continuità terapeutica di pazienti avviati al trattamento per un periodo massimo di dodici mesi.
Il **comma 8** prevede che il mancato rispetto, da parte della azienda farmaceutica, del periodo di garanzia della continuità terapeutica di pazienti avviati al trattamento comporti una sanzione, comminata dall'AIFA, pari al costo che l'azienda avrebbe dovuto sostenere incrementato del dieci per cento.
Il **comma 9** demanda all'AIFA, con proprie deliberazioni, le ulteriori misure tecniche per l'attuazione del presente articolo.

ART. 73
(Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)

La disposizione interviene in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.
Il **comma 1** ridetermina, a decorrere dal 2027, nella misura del 4,7 per cento il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125. La disposizione precisa che restano comunque immutate le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali.

Il **comma 2** prevede che, a fronte della riduzione della quota complessiva a carico delle aziende fornitrici prevista dal comma 1, lo Stato concorra alla copertura dell'onere che ne deriva per un importo complessivo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031.
Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano degli importi a carico dello Stato di cui al comma 2.
Il **comma 4** dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni dal 2019 al 2023, i tetti di spesa regionali siano stabiliti in misura pari al tetto previsto a livello nazionale.
Il **comma 5** individua nel 31 marzo 2027 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 che dichiara il superamento del tetto di spesa, sia a livello nazionale sia regionale, per l'acquisto di dispositivi medici, previsto dal comma 8 del richiamato articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2015.
Il **comma 6** individua nel 30 luglio di ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, i termini entro i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici erogano la quota di propria competenza, da intendersi al netto del contributo statale di cui al comma 2.

ART. 74
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati)

La disposizione interviene sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati.
Il **comma 1** prevede, a decorrere dal 2027, un incremento di tre punti percentuali del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente rideterminato dall'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In particolare, si stabilisce che due punti percentuali siano destinati agli effetti derivanti dalle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2026, concernente la quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza *post* acuzie.
Inoltre si prevede che l'ulteriore punto percentuale sia destinato agli effetti derivanti dalle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2026, concernente la quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

ART. 75
(Disposizioni in favore della lotta alla droga)

La disposizione, nell'implementare le azioni in favore della lotta alle droghe, interviene in materia erogazione di prestazioni sanitarie a favore di soggetti dipendenti da sostanze, nonché sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e per la detenzione domiciliare finalizzata al recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, incrementando di ulteriori 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 la quota del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato vincolata alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, in regime di mobilità interregionale.

Il **comma 2** incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 la dotazione finanziaria del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Il **comma 3** novella l'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2026, n. 140, al fine di rifinanziare, a decorrere dall'anno 2027, per l'importo di euro 20.563.750 annui, il fondo destinato all'attuazione delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

ART. 76
(Interventi normativi in materia di energia)

Il **comma 1** autorizza, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026, gli interventi nel settore energetico di cui al capo I, fatto salvo quello concernente il Piano sociale per il clima di cui all'articolo 84.
Al riguardo si evidenzia che l'articolo 26 del citato regolamento consente agli Stati membri, in presenza di circostanze eccezionali che incidano significativamente sulle finanze pubbliche e previa raccomandazione della Commissione europea e approvazione del Consiglio dell'Unione europea, una temporanea deviazione dal percorso di spesa netta definito nell'ambito della *governance* economica europea, purché sia salvaguardata la sostenibilità della finanza pubblica nel medio termine.
La raccomandazione della Commissione dell'8 ottobre 2026 costituisce il presupposto per l'attivazione di tale clausola.
In tale contesto la disposizione autorizza gli interventi nel settore energetico di cui al capo I della presente legge, che recano misure volte a garantire la funzionalità degli impianti idroelettrici; sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 1 MW; promuovere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; favorire lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano e riconoscere un sostegno temporaneo ai costi dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore e delle piccole e medie imprese non energivore.
Il **comma 2** prevede che ai fini del monitoraggio dei suddetti interventi, nonché per la verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio in coerenza con il ciclo di sorveglianza di cui alla Comunicazione c/2026/4514, le Amministrazioni competenti, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, trasmettano informazioni aggiornate con cadenza mensile.

ART. 77
(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028 da destinare a interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, per il finanziamento del contratto di programma - parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Il **comma 2**, per il finanziamento del contratto di programma - parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,

autorizza la spesa complessiva di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028 di cui:
a) 1.450 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;
b) 1.600 milioni di euro nel biennio 2027- 2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;
c) 500 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;
d) 170 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;
e) 140 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.
Il **comma 3** prevede che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, le risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 siano immediatamente disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Inoltre, si stabilisce che, fermo restando, da un lato, il limite delle risorse complessivamente assegnate, per ciascuna annualità, ai sensi dei predetti commi 1, 2 e 6, e, dall'altro, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere disposte le opportune rimodulazioni tra interventi, qualora si renda necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti, previa adozione di apposito decreto.
Il **comma 4** prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze possa richiedere al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, ai fini del monitoraggio del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 188 del 1° settembre 2026.
Il **comma 5** stabilisce che, limitatamente alle annualità 2027 e 2028 e per le finalità connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, le risorse di cui ai commi 1 e 2 siano erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale, entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno, prescrivendo, altresì, che ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo si debba tener conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sugli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
Il **comma 6** integra le risorse per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro per l'anno 2030. Il medesimo comma 6 integra, altresì, le risorse per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2029, in entrambi i casi a valere sul contratto di programma - parte Investimenti 2027-2031.

ART. 78
(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

La disposizione reca misure per assicurare la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici.
Il **comma 1** autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi necessari alla manutenzione, al recupero e al mantenimento della funzionalità dei bacini idroelettrici.

Il **comma 2** prevede misure volte a consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento dei benefici ottenuti all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico. A tal fine il comma 2 stabilisce che l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, per i quali gli operatori si siano avvalsi degli interventi di cui al primo comma e in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione sia contrattualizzata, sino all'ottanta per cento dei relativi volumi, e comunque per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei medesimi, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A (GSE), mediante contratti per differenza a due vie, secondo le modalità ed i criteri definiti, con uno o più provvedimenti, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la durata dei contratti sia pari a 20 anni e, in caso di subentro, i contratti siano trasferiti al nuovo concessionario;
b) siano mantenuti adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti, anche in relazione al profilo di produzione, mediante l'eventuale utilizzo nei contratti di profili contrattuali standardizzati o proporzionali all'effettiva produzione;
c) il corrispettivo contrattuale sia determinato con riferimento ai costi medi efficienti, comprensivi dei canoni, degli specifici impianti oggetto dei diversi contratti.
Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato, il **comma 3**, stabilisce che i provvedimenti di ARERA di cui al comma 2 possano, altresì, prevedere la cessione, da parte del GSE, dell'energia elettrica oggetto di contrattualizzazione ai sensi del medesimo comma anche attraverso contratti a termine, di durata non superiore ai 5 anni. Infine, si stabilisce che le controparti di detti contratti, nonché le condizioni economiche applicate, siano individuati attraverso procedure competitive.
Il **comma 4** prevede che le risorse rivenienti dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata ai sensi dei commi 2 e 3 siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.

ART. 79
(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

La disposizione reca misure di sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione fino a 1 MW di potenza.
Il **comma 1** autorizza il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. a concedere contributi in conto capitale, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, a favore dei soggetti che accedono al meccanismo di sostegno disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2026. La misura riguarda impianti fotovoltaici di nuova costruzione con potenza nominale non superiore a 1 MW, entro un contingente complessivo di potenza pari a 3 GW. I criteri, le modalità attuative dell'intervento e di monitoraggio della spesa per gli investimenti, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai profili finanziari e di contabilità pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 2** autorizza la spesa, per le finalità di cui al comma 1, di 800 milioni di euro per l'anno 2028 da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE S.p.A. Si stabilisce, altresì, la copertura dei restanti oneri pari a 200 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

ART. 80
(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

La disposizione reca misure per la concessione di contributi per la copertura di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico.

Il **comma 1**, al fine di rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica disciplinati dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. per la concessione di contributi per la copertura integrale dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
a) 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, per gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
b) 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, per gli edifici scolastici pubblici che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
c) 130 milioni di euro per l'anno 2028 per le università statali che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2028, per gli edifici delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
e) 55 milioni di euro per l'anno 2028 per gli edifici e le infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
f) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, per gli impianti natatori e gli impianti destinati agli sport del ghiaccio che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria.
Il **comma 2** demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministeri interessati, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative delle misure previste dal comma 1. A tal fine, la disposizione richiama il già citato articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di applicare ai nuovi contributi il meccanismo del cosiddetto "Conto Termico", gestito dal Gestore dei servizi energetici (GSE), che già prevede le modalità di regolamentazione e avvio di nuovi meccanismi di incentivazione, demandando ad appositi provvedimenti attuativi la disciplina dei criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, le procedure di assegnazione dei contributi, le modalità di verifica del conseguimento della riduzione del fabbisogno di energia primaria richiesta ai fini dell'ammissione al beneficio, i casi di revoca delle risorse, nonché i requisiti tecnici degli interventi finanziabili.

ART. 81
(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

La disposizione reca misure per accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano.
Il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione, mediante procedure competitive, gestite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A, dei criteri e delle modalità per la concessione degli incentivi per accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico, incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici e promozione dell'economia circolare. Gli interventi ammissibili comprendono la riconversione degli impianti esistenti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di produzione di biometano già operativi e la realizzazione di nuovi impianti. Il sostegno si articola in due strumenti. Il primo consiste in un incentivo in conto esercizio, i cui oneri sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo

modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Il secondo consiste in un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

Il **comma 2** stabilisce che l'eventuale cumulo dei due incentivi di cui al comma 1 sia riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato. La misura si applica alla produzione di biometano destinata a usi diversi dai trasporti, compresi gli impieghi nei settori industriali difficili da decarbonizzare, con esclusione della generazione termoelettrica.

Il **comma 3** prevede che l'efficacia della misura sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE s.p.a. La medesima disposizione dispone, altresì, sulla copertura finanziaria per i 300 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2029 e 2030 per la concessione dei predetti contributi a fondo perduto.

ART. 82
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

La disposizione introduce un regime temporaneo di sostegno a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Il **comma 1** istituisce un regime temporaneo di sostegno in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi del paragrafo 4.5 della disciplina europea sugli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF). Il sostegno consiste nel riconoscimento di un contributo a copertura di una quota del costo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata negli anni 2028, 2029 e 2030, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso dell'energia e riferita a non oltre il 50 per cento dei consumi annui del beneficiario, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2028, 800 milioni di euro per il 2029 e 700 milioni di euro per il 2030. Restano fermi il rispetto del prezzo minimo previsto dalla normativa europea e la determinazione del consumo agevolabile secondo criteri verificabili, uniformi e non discriminatori, idonei a evitare fenomeni di sovracompensazione o incrementi dei consumi. Il beneficio può essere concesso per un periodo massimo di tre anni. La concessione del beneficio, inoltre, è subordinata alla destinazione di risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi funzionali alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni, tra cui produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore e flessibilità della domanda. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. è incaricato di verificare il rispetto degli obblighi e di disporre, in caso di inadempimento, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altre misure è ammesso nel rispetto dei massimali applicabili, del divieto di doppio finanziamento e del principio di assenza di sovracompensazione. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione della disciplina attuativa, inclusi i requisiti di accesso, la metodologia di calcolo del sostegno, le modalità di assegnazione delle risorse, il regime di garanzie il monitoraggio e il coordinamento con i meccanismi vigenti di incentivazione per le energie rinnovabili.

La disposizione prevede, infine, che il citato decreto definisca, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo.

Il **comma 2** subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE e dispone sulla copertura dei restanti oneri, nel limite di spesa di 800 milioni di euro per il 2029 e 700 milioni di euro per il 2030.

ART. 83
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

La disposizione persegue la finalità, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di ridurre l'incidenza dei costi energetici sulle imprese di minori dimensioni, sostenerne la competitività e favorirne il percorso di transizione energetica.
Il **comma 1** istituisce un regime temporaneo di sostegno, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, destinato alle micro, piccole e medie imprese che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, finalizzato a contenere l'incidenza dei costi dell'energia elettrica e a favorire la transizione energetica del sistema produttivo. A tal fine, riconosce un contributo sui costi dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata, entro il limite massimo di 1.000 milioni di euro per il 2027, 1.430 milioni di euro per il 2028, 600 milioni di euro per il 2029 e 500 milioni di euro per il 2030, in misura non superiore al cinquanta per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del cinquanta per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030.
Si precisa che il beneficiario è tenuto a destinare risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, l'accumulo, l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei processi, le pompe di calore, il recupero di calore, la gestione intelligente dei consumi o altre misure di riduzione delle emissioni. Gli interventi devono essere avviati dopo la domanda e completati entro trentasei mesi dalla concessione, salvo il diverso termine stabilito dalla Commissione europea. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., anche avvalendosi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verifica il rispetto degli obblighi e dispone, in caso di inadempimento, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altre misure è ammesso nel rispetto dei massimali applicabili e dei divieti di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, gli indicatori ambientali e il coordinamento con i meccanismi vigenti.
Si prevede, inoltre, che il citato decreto definisca, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo.
Il **comma 2** subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto configurabile come regime di aiuto di Stato.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE e dispone sulla copertura dei restanti oneri, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per il 2029 e 500 milioni di euro per il 2030.

Il **comma 4** stabilisce che gli eventuali costi connessi alla gestione della misura siano posti a carico delle risorse stanziate per il finanziamento dell'intervento, nel limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse.

ART. 84
(Piano sociale per il clima)

La disposizione definisce il quadro di *governance* per l'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), predisposto dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) 2023/955, istitutivo del Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032, valorizzando l'esperienza maturata nella *governance* multilivello dei programmi euro-nazionali ed in particolare del PNRR, e distinguendo il livello di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo, affidato a un'Unità di missione di nuova istituzione, da quello di attuazione operativa, rimesso alla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il **comma 1** individua il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale amministrazione responsabile a livello centrale e istituisce, per il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del Piano, un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale, operante fino al completamento del PSC e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, articolata in un Ufficio di livello dirigenziale generale ed un massimo di tre uffici di livello dirigenziale non generale. A tal fine autorizza la spesa di 861.441 euro per l'anno 2027 e di euro 912.266 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

Il **comma 2** stabilisce che gli incarichi dirigenziali relativi dell'Unità di missione di cui al comma 1 siano conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, per consentire l'acquisizione di professionalità specialistiche.

Il **comma 3**, nel definire le funzioni dell'Unità di missione, stabilisce che la stessa curi i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provveda alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi avvalendosi del sistema informatico "ReGiS", di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusa la raccolta e conservazione dei dati necessari ad assicurare il rispetto della normativa europea in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.

Il **comma 4** prevede che la citata Unità di missione sottoscriva la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955.

Il **comma 5**, ferma restando l'attribuzione all'Unità di missione delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, demanda all'autonomia organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione della Direzione generale competente per l'attuazione operativa delle misure, degli investimenti e delle azioni di competenza, nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'operato dei soggetti attuatori esterni, anche ai fini del conseguimento del Piano sociale per il clima.

Il **comma 6** prevede che l'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del Piano sociale per il clima sia affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo ovvero selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il **comma 7** dispone che i soggetti attuatori assicurino la piena e tempestiva attuazione delle misure e degli investimenti di rispettiva competenza nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, nonché adottino ogni iniziativa utile ai fini della rendicontazione e del

monitoraggio degli interventi garantendo il rispetto della normativa e dei principi dell'Unione europea in materia di utilizzo delle risorse europee di cui al regolamento (UE) 2023/955.
Il **comma 8** reca la clausola di flessibilità organizzativa, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di amministrazione responsabile dell'attuazione delle misure del Piano, possa avvalersi, in relazione alle rispettive competenze istituzionali, di altre amministrazioni centrali dello Stato quali organismi intermedi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, previa stipula di apposite convenzioni volte a disciplinare le funzioni delegate e le relative modalità di svolgimento. Si consente, altresì, l'individuazione degli organismi intermedi anche in fase attuativa, sulla base delle esigenze operative che dovessero emergere e nel rispetto della disciplina europea di riferimento.
Il **comma 9** stabilisce che i soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentino il sistema informatico ReGiS istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con i dati di rispettiva competenza, relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale degli interventi, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il **comma 10** prevede che in caso di mancato rispetto degli obblighi posti a capo dei soggetti attuatori e di cui al comma 7, ovvero di utilizzo irregolare o indebito delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica proceda alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, pure mediante compensazione.
Il **comma 11** dispone che, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Ispettorato generale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provveda ad effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima ovvero dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di Tesoreria denominato "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation* EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee" ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il **comma 12** disciplina le attività del predetto Ispettorato generale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative alla verifica della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché le modalità di trasmissione alla Commissione europea delle domande di pagamento periodiche attraverso il sistema ReGiS e mediante lo scambio elettronico di dati con il sistema unionale SFC (*System for Funds Management in the European Union*).
Il **comma 13** prevede che il monitoraggio dell'attuazione del Piano sociale per il clima ai sensi dell'articolo 24 del regolamento UE 2023/955 sia assicurato dall'Unità di missione di cui al comma 1, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico ReGiS.
Il **comma 14** dispone che il sistema informatico ReGiS consenta la rilevazione dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle misure, degli investimenti e delle azioni del Piano sociale per il clima, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Si richiede che venga assicurata, altresì, l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti coinvolti e l'alimentazione del sistema unionale di scambio elettronico dei dati (SFC).
Il **comma 15** prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1, emani le istruzioni tecnico-operative necessarie ad assicurare la tempestiva ed efficace alimentazione del sistema informatico ReGiS cui devono attenersi le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, nonché i soggetti attuatori e gli organismi intermedi.

Il **comma 16** prevede che, ai fini dell'adeguamento del sistema ReGiS, strumentale all'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 9, 12, 13 e 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi del supporto tecnico della Società generale di informatica (SOGEI) S.p.A., mediante la stipula di specifiche convenzioni o mediante l'adeguamento dei massimali previsti dalle convenzioni in essere, qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

ART. 85
(Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)

La disposizione incrementa le risorse destinate al credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica.

Il **comma 1** incrementa, per gli anni 2027 e 2028, l'autorizzazione di spesa relativa al contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, autorizzando la spesa di ulteriori 1,4 miliardi di euro per l'anno 2027 e di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 2** assoggetta la misura di cui al comma 1 al procedimento di valutazione dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 86
(Attuazione della riforma del "Codice degli incentivi")

L'articolo reca disposizioni in materia di attuazione della riforma del Codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, apportando i necessari adeguamenti alla struttura del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine, in particolare, di assicurare una più puntuale classificazione delle risorse e una maggiore trasparenza nella gestione delle misure agevolative.

Nello specifico, il **comma 1, lettera *a*)**, novella l'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che i capitoli di bilancio relativi al Fondo per la crescita sostenibile, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e destinati rispettivamente alle misure a fondo perduto e alle misure di natura finanziaria o mista, siano articolati secondo le sezioni individuate dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 138 del 2026. Tali sezioni riguardano, nel dettaglio, gli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, *start-up* d'impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali. La disposizione prevede, inoltre, che per le misure agevolative di natura mista, che combinano contributi a fondo perduto e incentivi di natura finanziaria, le informazioni rese disponibili nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione evidenzino distintamente la quota di risorse destinata ai contributi a fondo perduto.

Il comma 1**, lettera *b*)**, novella altresì il comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo che il trasferimento delle risorse del Fondo a contabilità speciali nonché ad altri conti bancari e postali previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle misure agevolative, possa essere disposto tenuto conto delle somme necessarie all'effettuazione dei pagamenti in favore dei beneficiari e purché riferito a interventi già assistiti da un impegno giuridicamente vincolante.

Il comma 1**, lettera *c*)**, introduce un nuovo comma 4-*bis* al citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, diretto a garantire la coerenza dell'operatività del Fondo per la crescita sostenibile con gli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, si dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ciascun capitolo e per ogni sezione degli stessi, secondo un modello stabilito d'intesa tra dette amministrazioni, entro il 10 settembre di ciascun anno, il dato relativo al primo semestre dell'esercizio degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto. Inoltre, si prevede la trasmissione di una previsione per l'esercizio in corso e per quello successivo degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto.

Il **comma 2** stabilisce che, a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali recanti le discipline quadro del sistema degli incentivi (di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026), lo stanziamento dei capitoli di spesa nei quali si articola il Fondo per la crescita sostenibile possa essere rimodulato tra le diverse sezioni del Fondo previa adozione, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 siano versate, entro il 31 marzo 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica, al citato Fondo.

Il **comma 4** stabilisce che per le risorse non confluite sui capitoli di bilancio relativi all'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, relative alle autorizzazioni di spesa indicata alla tabella di cui all'allegato 4 della presente legge, resti ferma l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle predette autorizzazioni, ivi compresa quella attuativa.

Il **comma 5** dispone che, con riferimento alle risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo e che non rientrano nell'ambito applicativo del comma 3, continuino ad applicarsi le disposizioni delle originarie autorizzazioni di spesa e della relativa disciplina attuativa.

Il **comma 6** dispone che, contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale recante le discipline quadro del sistema degli incentivi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali di cui al comma 5, nonché il relativo cronoprogramma pluriennale di spesa, disciplinando, altresì, le modalità e le tempistiche di trasmissione dei relativi aggiornamenti.

ART. 87
(Misure in materia di trasformazione digitale)

L'articolo introduce misure volte al riassetto delle società pubbliche operanti nel settore della trasformazione digitale, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione.

A tal fine, il **comma 1**, allo scopo di rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici strategici, e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione dell'ecosistema di interoperabilità della pubblica amministrazione, dispone un'operazione di trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-i S.p.A. alla Sogei S.p.A..

Il comma 2 prevede che la società all'esito del trasferimento di cui al comma 1 subentri, altresì, nella gestione e nelle connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative:

a) al nodo eIDAS italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea; stabilendo che il subentro sia comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2024/1183; *b)* all'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e all'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) di cui, rispettivamente, agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità economiche, patrimoniali e societarie del trasferimento. In particolare, il **comma 3** precisa che il trasferimento debba essere realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di 3-i risultante da una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione, approvata dal Consiglio di amministrazione di 3-i, previo parere favorevole del Collegio sindacale e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal Consiglio di amministrazione di Sogei.

Il **comma 4** stabilisce che Sogei, entro 60 giorni successivi al trasferimento, mediante girata sul certificato azionario, provveda a versare il corrispettivo agli azionisti di 3-i ed a modificare lo statuto della medesima società prevedendo, tra l'altro, un nuovo assetto organizzativo delle attività. La disposizione prescrive altresì che i componenti in carica del consiglio di amministrazione della società trasferita decadano dalla data di girata sul certificato azionario, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

Il **comma 5** assicura la continuità delle prestazioni rese in favore di amministrazioni e soggetti istituzionali, tra cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, è consentita la stipula di nuove convenzioni di affidamento di servizi analoghi alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con definizione dei costi, dei livelli di servizio e delle modalità operative di erogazione delle prestazioni.

Il comma 6 coordina la nuova disciplina con il quadro normativo vigente, prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 88
(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

L'articolo interviene sulla disciplina del credito d'imposta "Agricoltura 4.0", ampliandone le finalità, per sostenere gli investimenti delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura orientati all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, l'articolo reca disposizioni volte a sostenere il processo di transizione energetica e ambientale della flotta da pesca nazionale, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo destinato al finanziamento di interventi di ammodernamento sostenibile delle unità da pesca.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera *a*)**, novella il comma 454 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedendo che il credito d'imposta sia riconosciuto anche per investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi.

La **lettera *b*)** del medesimo comma 1, novella l'articolo 1, comma 457, primo periodo, della citata legge n. 199 del 2025, incrementando le risorse destinate alla concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti in beni

materiali e immateriali strumentali nuovi indicati nella predetta legge n. 199 del 2025, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di assicurare la copertura finanziaria relativa all'ampliamento dell'agevolazione. Si prevede, infine, che il credito di imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

Il **comma 2** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028. La misura è finalizzata a favorire gli interventi di efficientamento energetico e di ammodernamento sostenibile delle unità della flotta peschereccia nazionale, nonché a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato e rafforzare la competitività delle imprese di pesca.

Il **comma 3** demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, gestione della capacità della flotta e aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 89
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

La disposizione interviene in materia di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati nel settore turistico e degli interventi ad essi complementari e funzionali disciplinati all'articolo 1, commi da 502 a 508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)** estende agli anni 2027 e 2028 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 506, della citata legge n. 207 del 2024, e destinata allo svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura agevolativa, comprese quelle che possono essere affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), che a sua volta può avvalersi della società ENIT S.p.a.

A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 1**, **lettera *b*),** novellando l'articolo 1, comma 508, della medesima legge n. 207 del 2024, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 per il finanziamento degli interventi agevolativi previsti dai predetti commi da 502 a 507.

ART. 90
(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

La disposizione interviene in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il **comma 1** prevede che le risorse assegnate, a legislazione vigente, al Club alpino italiano e destinate alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, siano trasferite, dal medesimo Ministero, al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI DIFESA E DI AFFARI INTERNI

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI DIFESA

ART. 91
(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

Il **comma 1** autorizza, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026, gli interventi recati dal Capo I della presente legge.

ART. 92
(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

La disposizione reca misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative e organizzative del comparto difesa, nel quadro degli impegni assunti in ambito europeo in materia di difesa comune.

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione pari a 26,43 milioni di euro per l'anno 2027, 423,24 milioni di euro per l'anno 2028, 434,90 milioni di euro per l'anno 2029, 299,19 milioni di euro per l'anno 2030, 242,09 milioni di euro per l'anno 2031 e 218,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di specifici interventi normativi in materia di implementazione delle Forze di riserva della Difesa, quali strutture di personale addestrato e prontamente impiegabile a supporto e integrazione delle Forze armate, nonché al finanziamento di interventi finalizzati all'adeguamento delle capacità operative e strumentali della difesa.

La disposizione prevede, infine, che il fondo sia integrato, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dall'anno 2029 per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa.

ART. 93
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

La disposizione introduce nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di carabinieri ausiliari della riserva volontaria destinata a svolgere un servizio volontario temporaneo nell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 1** apporta modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, volte a istituire e disciplinare la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria.

In particolare, la **lettera *a*)** novella il comma 8 dell'articolo 627 del Codice dell'ordinamento militare al fine di ricomprendere nella categoria dei militari di truppa anche gli allievi carabinieri e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria.

La **lettera *b*)** novella l'articolo 631 del medesimo Codice dell'ordinamento militare equiparando il grado di carabiniere ausiliario della riserva volontaria a quello di caporale e quello di allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria ai gradi di allievo carabiniere e di allievo finanziere.

La **lettera *c*)** novella l'articolo 703 del citato Codice dell'ordinamento militare, precisando che le riserve di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri operino fermo restando quanto previsto dal nuovo articolo 709-*sexies*, concernente le riserve in favore dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria.

La **lettera *d*)** introduce, nell'ambito del Capo dedicato ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, premettendola all'articolo 706, la «Sezione I - Carabinieri effettivi», al fine di coordinare sistematicamente l'inserimento della nuova disciplina dedicata ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria con quella esistente.

La **lettera *e*)** inserisce nel predetto Codice dell'ordinamento militare la nuova «Sezione II - Carabinieri ausiliari della riserva volontaria», introducendo gli articoli da 709-*bis* a 709-*sexies*. In particolare:

- l'articolo 709-*bis* disciplina i requisiti per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, prevedendo il limite di età di ventisei anni, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio, nonché l'ammissione dei vincitori a una ferma volontaria annuale;
- l'articolo 709-*ter* rinvia a una determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la definizione delle modalità di reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria;
- l'articolo 709-*quater* estende i benefici non economici previsti per il servizio militare di leva anche a coloro che hanno prestato servizio militare in qualità di carabiniere ausiliario della riserva volontaria, per almeno dodici mesi;
- l'articolo 709-*quinquies* prevede l'inserimento nei bandi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, di una riserva di posti in favore dei diplomati presso le scuole militari, degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei figli di militari deceduti in servizio;
- l'articolo 709-*sexies* introduce, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, una riserva di posti nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili in favore dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito, disciplinando altresì la devoluzione dei posti eventualmente non coperti e la valorizzazione del servizio prestato e delle specializzazioni acquisite quali titoli di merito.

La **lettera *f*)** introduce la partizione «Sezione I - Carabinieri effettivi» nell'ambito della disciplina relativa alla formazione del personale dell'Arma dei carabinieri, premettendola all'articolo 783 del citato Codice dell'ordinamento militare, al fine di coordinarla con le disposizioni vigenti in materia di formazione dei carabinieri effettivi di cui agli articoli 783, 783-*bis*, 784 e 785, dedicate ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria.

La **lettera *g*)**, inserisce la nuova «Sezione II - Carabinieri ausiliari della riserva volontaria», introducendo gli articoli da 785-*bis* a 785-*quinquies*. In particolare:
- l'articolo 785-*bis* disciplina la formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, demandando al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la definizione dell'*iter* formativo e prevedendo l'applicazione delle disposizioni concernenti la licenza ordinaria previste per il personale in formazione di cui all'articolo 592 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- l'articolo 785-*ter* istituisce il corso per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria, di durata non superiore a tre mesi, disciplina il conseguimento della nomina al termine del corso e regola gli effetti dell'ammissione al corso per il personale già appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia;
- l'articolo 785-*quater* stabilisce che gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria contraggano, all'atto dell'arruolamento, una ferma volontaria della durata di un anno;
- l'articolo 785-*quinquies* individua i casi nei quali la nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria è sospesa fino al venir meno delle cause impeditive. In particolare, la disposizione individua come cause impeditive: *a)* il rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo; *b)* la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato; *c)* la sospensione dal servizio; *d)* la licenza straordinaria di convalescenza.

La **lettera *h*)** introduce nel citato Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 850-*bis* che disciplina l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La disposizione prevede che tale personale sia impiegato, oltre che nei compiti di carattere militare, anche in attività operative e addestrative presso i reparti dell'Arma dei carabinieri. La disposizione, inoltre, individua nel Comandante generale dell'Arma l'autorità competente a definirne i profili di impiego e attribuisce agli stessi le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria.

La **lettera *i*)** novella il comma 1 dell'articolo 878 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di includere nella macrocategoria dei militari in servizio temporaneo, sia i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma, sia gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria.
La **lettera *l*)** introduce la nuova «Sezione IV-bis - Carabinieri ausiliari della riserva volontaria» e inserisce gli articoli da 952-*bis* a 952-*septies*. In particolare:
- l'articolo 952-*bis* disciplina l'ammissione alla rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, prevedendo la possibilità di una rafferma biennale e il relativo prolungamento per il tempo necessario al completamento delle procedure concorsuali per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri;
- l'articolo 952-*ter* reca una disciplina speciale per il personale che perda l'idoneità fisio-psico-attitudinale in conseguenza di ferite o lesioni riportate in servizio, consentendone, in presenza di specifici requisiti, la permanenza in servizio, l'ammissione alla rafferma e, nei casi più gravi, il transito nel servizio permanente;
- l'articolo 952-*quater* individua le cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma, prevedendo il collocamento in congedo illimitato alla scadenza dei relativi periodi oppure a seguito del proscioglimento dal servizio;
- l'articolo 952-*quinquies* disciplina i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, comprendendo, tra l'altro, la perdita dell'idoneità psico-fisica, il mancato superamento dei corsi di formazione, motivi disciplinari, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e la domanda dell'interessato;
- l'articolo 952-*sexies* individua ulteriori casi di proscioglimento a domanda dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, quali, tra l'altro, assunzione presso amministrazioni pubbliche, imprese ovvero organizzazioni private, gravi motivi familiari e ne disciplina il relativo procedimento;
- l'articolo 952-*septies* disciplina il proscioglimento del personale che abbia riportato ferite o lesioni comportanti la perdita dell'idoneità al servizio e per le quali non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
La **lettera *m*)** novella l'articolo 988 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina concernente il richiamo in servizio e prevedendo che, in caso di richiamo, agli stessi sia attribuito lo stato giuridico dei carabinieri effettivi in ferma.
La **lettera *n*)** novella l'articolo 1013 del Codice dell'ordinamento militare al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina concernente la documentazione caratteristica, valutativa e matricolare prevista per il personale volontario delle Forze armate.
La **lettera *o)*** novella l'articolo 1501 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria le disposizioni concernenti i permessi riconosciuti ai volontari in ferma prefissata e adeguando conseguentemente la rubrica dell'articolo.
La **lettera *p*)** novella l'articolo 1502 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina della licenza ordinaria, attualmente applicata ai volontari in ferma prefissata annuale e triennale.
La **lettera *q*)** novella l'articolo 1503 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa alla licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata. Prevede, inoltre, che agli allievi carabinieri ausiliari, durante il periodo di licenza straordinaria, venga riconosciuta la paga in misura intera nei primi due mesi e in misura ridotta alla metà per il terzo mese e ai carabinieri ausiliari vengano corrisposti lo stipendio e gli altri assegni in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non siano più dovuti.
La **lettera *r)*** novella l'articolo 1504 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina della licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata.
La **lettera *s*)** novella l'articolo 1505 del Codice dell'ordinamento militare applicando ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai premessi speciali notturni, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata;

La **lettera *t*)** introduce il nuovo «titolo III-*bis*. Carabinieri ausiliari della riserva volontaria», che ricomprende i seguenti nuovi articoli:
- l'articolo 1799-*bis* che disciplina la retribuzione base dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma, riconoscendo, durante la ferma, uno stipendio e assegni fissi e continuativi pari al 65 per cento di quelli spettanti al carabiniere in ferma volontaria e, durante la rafferma biennale, il trattamento economico integrale previsto per quest'ultimo;
- l'articolo 1799-*ter* che disciplina il trattamento economico accessorio dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma, prevedendo che le ore di servizio svolte oltre l'orario settimanale siano retribuite come lavoro straordinario, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla contrattazione. Prevede, inoltre, che al suddetto personale possano essere attribuite indennità connesse al particolare tipo di impiego, comprese le indennità di rischio, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria. Esclude, infine, per i carabinieri ausiliari la corresponsione dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali e il premio di congedamento;
- l'articolo 1799-*quater* che estende l'applicazione delle disposizioni riguardanti i rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa, previsti per i volontari in ferma prefissata, anche ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria;

La **lettera *u*)** introduce nel citato Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 2157-*bis* che disciplina il trattamento economico degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria durante il corso di formazione, prevedendo l'attribuzione delle paghe nette giornaliere riconosciute agli allievi dei corrispondenti corsi militari.
Il **comma 2** autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità a decorrere dall'anno 2028.
Il **comma 3** provvede alla relativa autorizzazione di spesa.

ART. 94
(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

L'articolo reca disposizioni volte a sostenere il processo di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e adeguamento delle infrastrutture militari.
Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate, con una dotazione di 17 milioni di euro per l'anno 2027 e di 87 milioni di euro per l'anno 2028, le cui risorse sono destinate alla costruzione di nuove caserme demaniali e delle relative pertinenze, all'acquisto degli arredi necessari, nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento, efficientamento energetico e miglioramento antisismico delle infrastrutture esistenti.
Il **comma 2** disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
La **lettera *a***) qualifica le opere ricomprese nell'elenco degli interventi come opere destinate alla difesa nazionale, ai fini dell'applicazione della disciplina speciale prevista dal capo I del titolo VII del libro secondo del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale qualificazione consente l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste per le opere militari, con particolare riguardo ai profili urbanistici, edilizi e paesaggistici.
La **lettera *b*)** prevede l'applicazione agli interventi delle procedure accelerate in materia di contratti pubblici disciplinate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
La **lettera *c*)** stabilisce che l'approvazione dei progetti equivalga, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.
La **lettera *d*)** demanda a un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dell'elenco degli interventi da realizzare.

Tale elenco è predisposto sulla base delle proposte formulate dal Capo di Stato Maggiore della difesa e deve essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.
La **lettera *e*)** individua alcuni criteri preferenziali per la realizzazione degli interventi, privilegiando il riutilizzo e la riqualificazione del patrimonio immobiliare demaniale esistente, l'accorpamento di reparti appartenenti a diverse organizzazioni funzionali e l'acquisizione di aree o immobili anche mediante operazioni di permuta.
Il **comma 3** dispone che tutti gli interventi finanziati siano identificati mediante il codice unico di progetto (CUP) e siano assoggettati ai vigenti obblighi di monitoraggio previsti per le opere e gli investimenti pubblici.

ART. 95
(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

L'articolo reca disposizioni volte a garantire la prosecuzione delle missioni internazionali e ad assicurare il finanziamento degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del programma *internazionale Global Combat Air Programme* (GCAP).
Il **comma 1** incrementa di 520 milioni di euro per l'anno 2027 e di 803.579.339 di euro per l'anno 2028, la dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Il **comma 2** incrementa di 32.338.720 euro per l'anno 2027 e di 15.563.360 euro per l'anno 2028 le risorse destinate all'attuazione della Convenzione ratificata con la legge 18 novembre 2024, n. 184, relativa al programma GCAP, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività previste nell'ambito dell'iniziativa internazionale per lo sviluppo di un sistema aereo da combattimento di nuova generazione.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI AFFARI INTERNI E SICUREZZA

ART. 96
(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

L'articolo reca disposizioni finalizzate all'istituzione delle figure del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della Guardia di finanza, dell'agente volontario della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria, mediante la costituzione di un apposito fondo destinato al finanziamento dei relativi interventi normativi e organizzativi.
Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di euro 21.615.871 per l'anno 2027, di euro 108.046.946 per l'anno 2028, di euro 210.142.070 per l'anno 2029, di euro 277.804.027 per l'anno 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dall'anno 2031, e un fondo di conto capitale con una dotazione di euro 52.540.000 per l'anno 2027 e di euro 38.915.100 per l'anno 2028, per finanziare l'adozione di specifici provvedimenti normativi volti ad istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della Guardia di finanza, dell'agente volontario della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziario.

ART. 97
(Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

La disposizione interviene sulla disciplina della durata dei corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato.
Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro cui devono essere avviati i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato la cui durata può essere ridotta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Il **comma 2** autorizza, per l'attuazione del comma 1, la spesa di euro 3.795.197 per l'anno 2028 e di euro 11.385.574 per l'anno 2029.

ART. 98
(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

L'articolo reca disposizioni volte a incrementare le risorse destinate ai Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione del principio di specificità del ruolo e delle funzioni riconosciuto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenuto conto della peculiarità dei compiti svolti e delle esigenze di efficienza operativa connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nel dettaglio, il **comma 1** incrementa, a decorrere dal 2027, le risorse dei predetti Fondi di 32.725.731 euro per l'Arma dei Carabinieri, di 17.614.492 euro per il Corpo della Guardia di finanza, di 29.268.312 euro per la Polizia di Stato e di 11.223.235 euro per il Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 99
(Straordinari)

L'articolo reca disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.
Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza, per l'anno 2027, una spesa complessiva di 50 milioni di euro destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario già effettuate dal personale delle Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.
Le risorse autorizzate, in particolare, sono ripartite nella misura di 19 milioni di euro per la Polizia di Stato, 19 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 9,5 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 2,5 milioni di euro per il Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 100
(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a potenziare il controllo del territorio attraverso il contributo delle Forze armate.
Il **comma 1,** anche al fine di assicurare la prosecuzione del rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano proroga fino al 31 marzo 2027 l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190.
Il **comma 2** specifica che al predetto personale si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, prevedendo che tale personale possa procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.

152. A tal proposito, si ricorda che tali funzioni vengono attribuite anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, prevedendo, che ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagni le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
Il **comma 3** introduce specifiche deroghe in relazione alle vigenti limitazioni orarie ai fini delle spese riguardanti il trattamento economico accessorio conseguente alle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 101
(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

La disposizione è volta a potenziare il contrasto della criminalità organizzata attraverso assunzioni straordinarie di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza.
Il **comma 1** autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 180 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2027 al 2032, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per un numero massimo di:
a) 60 unità nella Polizia di Stato, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 2;
b) 60 unità nell'Arma dei carabinieri, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 4;
c) 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 entro il limite di spesa di cui al comma 6.
I **commi da 2 a 7** recano le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 102
(Assunzioni di personale per la polizia locale)

L'articolo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana.
Il **comma 1** prevede che i comuni, a decorrere dall'anno 2027, per potenziare iniziative in materia di sicurezza urbana, possano assumere a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali. A tal fine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, a decorrere dall'anno 2027, con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui, da ripartire fra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, l'individuazione degli enti beneficiari e le modalità di assegnazione delle risorse. Infine, la disposizione precisa che le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune.

ART. 103
(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

La disposizione novella l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di introdurre una disciplina che garantisca la tempestiva ed efficace gestione finanziaria delle procedure connesse all'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie.
In particolare, il **comma 1**, introducendo il comma 8-*bis* all'articolo 55 della citata legge n. 449 del 1997, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle somme occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possa disporre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, nel limite del 50 per cento delle misure massime di finanziamento determinate dai previsti provvedimenti attuativi, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Infine, la disposizione prevede che le somme oggetto di anticipazione non utilizzate dalle amministrazioni interessate per le predette consultazioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre di ogni anno e restino acquisite all'erario.

TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 104
(Buono scuola)

L'articolo proroga per l'anno 2027 il contributo riconosciuto alle famiglie per la frequenza di scuole paritarie secondarie, estendendo di un ulteriore anno l'applicazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2026.
Nel dettaglio, il **comma 1**, **lettera *a*)**, modifica l'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedendo il riconoscimento anche per l'anno 2027 del contributo fino a 1.500 euro per ciascuno studente appartenente a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE) non superiore a 30.000 euro, iscritto a una scuola paritaria secondaria di primo grado o al primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.
Il **comma 1**, **lettera *b*)**, adegua conseguentemente l'autorizzazione di spesa prevista dal citato comma 519, disponendo lo stanziamento incrementale di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 105
(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

L'articolo è volto, in particolare, a ridurre il costo dei libri di testo scolastici e universitari e ad ampliare le modalità di accesso ai contenuti didattici, introducendo l'obbligo per gli editori di rendere disponibili specifiche versioni digitali stampabili dei testi adottati nei percorsi di istruzione e formazione.
Il **comma 1**, novellando l'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in tema di costo dei libri scolastici, introduce, alla **lettera *a*)**, i nuovi commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies*.
Nello specifico, il nuovo comma 2-*quinquies* introduce l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari ad un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente edizione cartacea. La disposizione riconosce altresì all'acquirente il diritto di realizzare, per finalità esclusivamente personali, scolastiche o di studio e senza scopo di lucro, un'unica copia cartacea integrale dell'opera acquistata in formato digitale, anche mediante il ricorso a operatori professionali del settore della stampa. A

tal fine, viene prevista una specifica deroga alla disciplina generale in materia di diritto d'autore, consentendo la riproduzione dell'intera opera in luogo del limite ordinariamente stabilito dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che permette la riproduzione per uso personale entro il limite del quindici per cento di ciascun volume. Resta fermo il divieto di realizzare ulteriori copie, nonché di cedere, diffondere o mettere a disposizione di terzi il file digitale o la copia cartacea così ottenuta.
Il nuovo comma 2-*sexies* disciplina le modalità di esercizio del diritto di stampa della copia cartacea prevista dal comma 2-*quinquies*, stabilendo che la riproduzione possa essere effettuata sia direttamente dall'acquirente sia per il tramite di soggetti che prestano professionalmente servizi di stampa. A tal fine, viene esclusa l'applicazione dell'articolo 68, comma 4, della citata legge n. 633 del 1941, che prevede il versamento di un compenso agli autori e agli editori per le riproduzioni effettuate presso centri e servizi di copia. La disposizione introduce inoltre specifiche misure di tutela dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, vietando la realizzazione di copie ulteriori rispetto a quella consentita, nonché la cessione, la vendita, la diffusione, la condivisione o la messa a disposizione a terzi del file digitale o della copia cartacea realizzata.
Il nuovo comma 2-*septies* stabilisce, infine, che i libri di testo non conformi alle disposizioni introdotte non possano essere oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche.
La **lettera *b*)** del comma 1 modifica il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) l'obbligo di adottare linee di indirizzo coerenti con i nuovi principi introdotti in materia di versioni digitali stampabili dei testi.
Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione delle caratteristiche tecniche delle versioni digitali stampabili, delle modalità volte ad assicurare la realizzazione di una sola copia cartacea per ciascun acquisto, delle procedure per il ripristino dell'autorizzazione in caso di stampa non completata per cause tecniche, delle informazioni che gli editori sono tenuti a fornire agli acquirenti e delle modalità di verifica del rispetto della disciplina introdotta, nel rispetto dell'autonomia universitaria e della libertà di insegnamento.
Il **comma 3** dispone che le nuove previsioni si applichino ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 2.

ART. 106
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

La disposizione proroga e rifinanzia il meccanismo di sostegno di cui al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, disponendo l'applicazione anche per le annualità 2028 e 2029 della misura del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria che effettuino versamenti al medesimo Fondo.
Nel dettaglio, il **comma 1**, modifica l'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estendendo per gli anni 2028 e 2029 il riconoscimento del contributo, nella forma di credito d'imposta pari al settantacinque per cento dei versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Contestualmente, si prevede un limite massimo di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107

(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e programma nazionale talenti per la ricerca)

La disposizione destina risorse al finanziamento di progettualità strategiche delle università al fine di rafforzare la ricerca, la didattica e le infrastrutture universitarie e istituisce il Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, con l'obiettivo di valorizzare il capitale umano della ricerca e sostenere i giovani ricercatori mediante opportunità di perfezionamento in Italia o all'estero.

Il **comma 1** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, le risorse della sezione «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», istituita nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università con l'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano destinate al finanziamento di progettualità strategiche delle Università medesime al fine di rafforzare la ricerca, la didattica, le infrastrutture universitarie, nonché valorizzare il personale, favorendo l'autonomia responsabile degli atenei nell'utilizzo delle risorse. Si prevede, inoltre, che tali risorse vengano assegnate alle Università secondo le modalità di ripartizione del predetto Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** prevede che restino ferme le assegnazioni e gli impegni giuridicamente assunti per il quinquennio 2023-2027 ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 3** abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2028, i commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 4** prevede l'istituzione del Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, destinato alla selezione annuale di dottorandi, iscritti al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che abbiano dimostrato particolare eccellenza nell'ambito del proprio percorso dottorale, al fine di riconoscere loro l'opportunità di proseguire nel proprio percorso di perfezionamento in Italia o all'estero. L'intervento muove dalla consapevolezza che la competitività del sistema italiano della ricerca dipenda anche dalla capacità di riconoscere tempestivamente i giovani talenti, accompagnarne la crescita scientifica e creare condizioni favorevoli affinché possano sviluppare le proprie aspirazioni. A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il **comma 5** individua le modalità di finanziamento del Programma di cui al comma 4, offrendo ai potenziali beneficiari due opzioni alternative per entrambe le quali il sostegno finanziario è collegato allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale, così da assicurare continuità e valorizzazione delle competenze scientifiche già acquisite.

In particolare, quanto alle suddette opzioni, la **lettera *a*)** consente l'attivazione di incarichi di ricerca *post-doc* in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di 12 mesi presso università o enti pubblici di ricerca italiani. La misura è finalizzata allo svolgimento di un progetto di ricerca autonomo, di comprovata coerenza e continuità con il percorso dottorale del candidato. Si precisa, inoltre, che l'incarico *post-doc* è cofinanziato, nella misura del cinquanta per cento, a carico del bilancio dell'Università o dell'Ente pubblico di ricerca, nei limiti di spesa complessivi previsti per i predetti Enti per l'attribuzione degli incarichi, di cui all'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La **lettera *b*)** del medesimo comma 5 disciplina, invece, la mobilità internazionale dei giovani selezionati mediante il finanziamento di un periodo di ricerca, per una durata massima pari a 12 mesi, presso università, enti o istituzioni scientifiche estere di elevata qualificazione. Lo svolgimento di tale periodo è subordinato alla previa approvazione del progetto di ricerca da parte dell'istituzione estera ospitante.

Il **comma 6** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di riparto delle risorse destinate al Programma.

ART. 108
(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

La disposizione reca misure volte a migliorare gli strumenti per garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema universitario e a razionalizzare i meccanismi di finanziamento intervenendo sulla disciplina dell'indicatore delle spese di personale e sui criteri di riparto delle componenti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, con l'obiettivo di semplificare la gestione finanziaria, assicurare una più corretta rappresentazione della capacità di spesa degli atenei e valorizzare, nell'assegnazione delle risorse, la qualità della ricerca, della didattica e dei servizi offerti agli studenti.

Il **comma 1** dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2027, affluiscano al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali:

(*1*) le risorse stanziate dall'articolo 3, comma 53, quinto periodo, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), per assunzioni dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003 e per le quali è stato istituito uno specifico fondo;

(*2*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, destinate al reclutamento di ricercatori universitari;

(*3*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), ossia l'incremento di 500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, della dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinato al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

(*4*) le risorse previste dall'articolo 29, comma 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Riforma Gelmini), pari a 0,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinate alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza del periodo di ricerca e di docenza svolto nelle università italiane dagli studiosi impegnati all'estero nell'ambito del programma di "rientro dei cervelli";

(*5*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 172, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che hanno incrementato di 150 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di accrescere la quota premiale del Fondo, già prevista nella misura del sette per cento, dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ossia la componente ripartita tra gli atenei in relazione alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche;

(*6*) le risorse previste dall'articolo 1, commi 206, 247 e 261, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), e riguardanti, rispettivamente:

(*i*) l'incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università finalizzato al piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia;

(*ii*) l'incremento di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinato all'assunzione di ricercatori universitari e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, nonché l'incremento di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca da destinare all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;

(*iii*) l'incremento di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, destinato ad aumentare la quota premiale del Fondo, già prevista nella misura del sette per cento, dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ossia la componente ripartita tra

gli atenei in relazione alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche;
(*7*) le risorse previste dall'articolo 6, comma 5-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le assunzioni di ricercatori e la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
(*8*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020, per sostenere le politiche di esonero totale o parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti universitari (*no tax area*).
Si chiarisce infine che restano ferme le destinazioni previste dalle disposizioni richiamate.
La disposizione di cui al **comma 2** interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che disciplina l'indicatore delle spese di personale delle università, calcolato come rapporto tra le spese complessive di personale e le entrate rilevanti dell'ateneo, e che non può superare il limite dell'80 per cento.
In particolare, la **lettera *a*)** modifica il comma 1 del citato articolo 5, prevedendo che nel calcolo dell'indicatore delle spese di personale siano considerati, oltre ai contributi statali per il funzionamento, anche i contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale aventi carattere di stabilità e destinati al finanziamento delle spese di personale. La disposizione amplia, pertanto, la base delle entrate rilevanti ai fini del rapporto tra spese di personale e risorse disponibili delle università.
La **lettera *b*)** interviene sul comma 2, lettera *d*) del medesimo articolo 5, chiarendo che tra le spese di personale rilevanti per il calcolo dell'indicatore rientrino anche gli oneri destinati alla remunerazione del lavoro straordinario, in quanto ricompresi tra le risorse destinate alla contrattazione integrativa.
La **lettera *c*)** sostituisce, infine, integralmente il comma 5 del citato articolo 5, riformulando la disciplina delle entrate derivanti da finanziamenti esterni destinati al finanziamento delle spese di personale. A legislazione vigente, le entrate derivanti da finanziamenti esterni destinati alle spese di personale possono essere escluse dal calcolo delle spese di personale solo se supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e a condizione che rispettino specifici vincoli di durata e copertura finanziaria, differenziati in base alla tipologia di personale finanziata. La modifica in esame elimina tali vincoli e introduce una disciplina più generale, prevedendo che i finanziamenti siano supportati da norme, progetti, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e certificati dal collegio dei revisori. In tal modo si intende garantire che l'indicatore rappresenti l'effettiva spesa per il personale sostenuta dall'università nell'anno in questione. Inoltre, si prevede, quale ulteriore elemento novativo, la disciplina della copertura degli oneri relativi al personale a tempo indeterminato in caso di esaurimento dei finanziamenti esterni, stabilendo che essa avvenga mediante le risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 3** novella l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che disciplina il criterio del costo *standard* per studente quale parametro per la ripartizione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. Il costo *standard* rappresenta il costo di riferimento attribuito a ciascuno studente iscritto entro la durata normale del corso di studi ed è determinato sulla base di specifici criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In particolare, la novella elimina il meccanismo che impone un progressivo aumento della quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da ripartire sulla base del costo *standard* per studente. In base alla normativa vigente, tale quota avrebbe dovuto aumentare annualmente in misura compresa tra il 2 e il 5 per cento, riducendo gradualmente il peso del criterio storico di finanziamento fino al raggiungimento del limite massimo del 70 per cento del Fondo. Con la soppressione di tale previsione viene meno l'obbligo di incrementare progressivamente l'utilizzo del costo *standard* quale criterio di riparto, consentendo di determinare anno per anno la quota del FFO da distribuire

secondo tale parametro senza essere vincolati al percorso di crescita stabilito dalla normativa vigente.

Il **comma 4** novella l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificando i criteri di riparto della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali, destinata a promuovere la qualità delle attività svolte dagli atenei e il miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. A legislazione vigente, almeno tre quinti della quota premiale sono distribuiti sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento effettuata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). La disposizione sostituisce tale criterio di riparto predeterminato, demandando a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e degli indicatori per l'assegnazione delle risorse. In particolare, la novella prevede che il riparto continui a basarsi sui risultati della VQR, comprendendo anche la qualità delle politiche di reclutamento, ma consente di valorizzare ulteriori elementi, quali i risultati conseguiti nell'attività didattica e la qualità dei servizi offerti agli studenti. La modifica attribuisce, pertanto, una maggiore flessibilità nella definizione dei criteri di distribuzione della quota premiale del FFO e amplia gli ambiti di valutazione rilevanti ai fini del riparto delle risorse.

Il **comma 5** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2028 le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) siano inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, e siano, pertanto, tenute ad operare secondo il predetto sistema. Inoltre, si prevede che contestualmente, le medesime istituzioni aderiscano al sistema SIOPE+, l'infrastruttura introdotta da Banca d'Italia per gestire lo scambio telematico di ordini d'incasso e pagamento tra Amministrazioni pubbliche e banche tesoriere, assicurando la completa tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie. Infine, si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle relative modalità attuative.

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

ART. 109
(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

La disposizione interviene in materia di applicazione del credito di imposta che viene implementato per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novella l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introducendo il comma 1-*bis,* prevedendo che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (*ART-BONUS*) spetti anche per le erogazioni liberali in denaro in favore di enti del c.d. Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro che dimostrino di essere attive in tale campo da almeno 5 anni e che abbiano tra le proprie finalità statutarie, la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di interesse artistico, archeologico o storico, con esclusione di ogni artefatto, mobile e immobile, diverso, ivi compresi quelli strumentali o pertinenziali.

Tale estensione è prevista anche in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di fabbricerie, di enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e *festival* culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, nonché a favore di istituti e luoghi della

cultura privati, compresi gli archivi e i musei di impresa nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.

Le **lettere *b)*** e ***c)*** del comma 1 introducono disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche di cui alla lettera a).

La **lettera *d)*** del medesimo comma 1 novella il citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, introducendo nuovi commi. In particolare, il comma 5-*bis* dispone per i beneficiari di cui al predetto comma 1-*bis* l'adozione di un sistema di contabilità separata per la gestione delle somme ricevute e impiegate, mentre il comma 5-*ter* prevede che il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, prescriva un monitoraggio sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali. Infine, il comma 5-*quater* rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative.

Il **comma 2** prevede che il suddetto decreto sia adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 34,9 per l'anno 2029 e in 51,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Il **comma 4** dispone che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 110
(Misure in favore dell'editoria)

La disposizione interviene in materia di sostegno alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione nonché in materia di pensionamento anticipato per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Il **comma 1** riconosce, per gli anni 2027 e 2028, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, per l'acquisto della carta dei giornali.

Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 3** autorizza la spesa, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, per l'accesso alla pensione anticipata da parte dei giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) che siano dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Il **comma 4** dispone il versamento all'entrata dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme necessarie per l'attuazione delle misure previste ai commi 2 e 3, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

ART. 111
(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

Il presente articolo reca disposizioni in materia di contributi statali per interventi conservativi sui beni culturali, novellando l'articolo 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di precisare il procedimento di ammissione e concessione dei contributi previsti dagli articoli 35 e 37 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, in relazione all'autorizzazione occorrente per il restauro e per gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, modifica l'attuale quadro normativo, consentendo all'amministrazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali in un momento distinto rispetto al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, così superando l'attuale contestualità tra i due adempimenti.
La **lettera *b*)** del medesimo comma 1, invece, precisa, anche al fine di assicurare orientamenti interpretativi uniformi, che la successiva concessione dei contributi statali rimanga comunque subordinata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale ed ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, chiarendo, quindi, che l'ammissibilità dell'intervento al contributo non comporti automaticamente il diritto all'erogazione delle relative somme.

ART. 112
(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

L'articolo reca disposizioni volte ad estendere il regime fiscale agevolato già previsto per i cc.dd. Enti del Terzo settore alle operazioni straordinarie effettuate dagli organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), al fine di favorirne i processi di riorganizzazione e razionalizzazione.
In particolare, il **comma 1** prevede che le operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere dagli enti riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) siano assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, come già previsto per i cc.dd. Enti del Terzo settore dall'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

TITOLO X
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ART. 113
(Strutture commissariali sisma e alluvioni)

L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e delle misure di sostegno nei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, attraverso la proroga e il rifinanziamento delle strutture commissariali, del personale dedicato, delle agevolazioni e degli interventi connessi ai processi di ricostruzione pubblica e privata ed altre disposizioni in materia.
In particolare, il **comma 1** prevede misure volte ad assicurare la proroga ovvero il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale assunto per le esigenze della ricostruzione *post* sisma 2009, oltre che dei contratti dei dirigenti assunti in virtù della normativa emergenziale, in virtù delle speciali disposizioni normative che, a decorrere dal 2010, hanno consentito agli Enti interessati di potersi avvalere di tale personale, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia. A tal fine autorizza la spesa di 3.003.900 euro per l'anno 2027, di cui 1.791.800 per il comune dell'Aquila e 1.212.100 per i comuni del cratere.
Il **comma 2** riconosce al comune dell'Aquila un contributo straordinario aggiuntivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per far fronte ai costi connessi alle stabili modificazioni dell'ordinario assetto amministrativo – contabile.
Il **comma 3**, **lettera *a)***, proroga per il triennio 2027-2029 il contributo straordinario previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in favore dei comuni del cratere sismico, autorizzando a tal fine

la spesa di 1,5 milioni di euro annui. Il medesimo comma, alla **lettera *b)***, dispone il riconoscimento di un contributo di 500.000 euro annui, per il medesimo periodo, in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere.

Il **comma 4** proroga per l'anno 2027 il contributo di 200.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 123, lettera *a)*, n. 2), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 per la realizzazione di interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa.

Il **comma 5** dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2029, per i comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016, della disciplina che consente di conferire incarichi dirigenziali e posizioni organizzative a contratto fino al limite del 50 per cento della dotazione prevista, al fine di garantire la continuità amministrativa connessa alla ricostruzione post-sisma e all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il **comma 6** rifinanzia per il triennio 2027-2029 le misure amministrative, organizzative, economiche e sociali connesse al processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, previste dall'articolo 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. In particolare, la disposizione assicura la prosecuzione delle misure relative al personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e del personale aggiuntivo messo a disposizione mediante convenzioni con Invitalia e Fintecna a supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, degli enti territoriali e della struttura commissariale, al fine di garantire la continuità delle attività amministrative necessarie al completamento del processo di ricostruzione (commi 572 e 573). Inoltre, proroga le misure concernenti la sospensione dei mutui e dei finanziamenti in favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati residenti nei comuni del cratere sismico, nonché il concorso dello Stato agli oneri derivanti da tali agevolazioni (commi 577, 578 e 579). Si assicura, altresì, la prosecuzione degli interventi in favore dei comuni che adottano misure di riduzione del canone patrimoniale unico e di quelli destinati alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla Tassa sui rifiuti (TARI) nei territori interessati dagli eventi sismici (commi 583 e 585). Viene confermato anche il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, riconosciuto ai nuclei familiari residenti nelle aree colpite dal sisma (comma 587), nonché le risorse necessarie allo sviluppo, all'implementazione, alla manutenzione e alla piena funzionalità delle piattaforme informatiche utilizzate dal Commissario straordinario per la gestione degli interventi di ricostruzione (comma 588). Per le predette finalità si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per l'anno 2027, di 86,07 milioni di euro per l'anno 2028 e di 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2016 Centro Italia dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nell'ambito delle predette risorse, un importo pari a euro 484.580 per l'anno 2027 e a euro 501.371 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 è destinato alla copertura delle spese di personale di cui al predetto comma 572 della legge n. 199 del 2025.

Il **comma 7** prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli altri enti del cratere sismico 2016 possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2029, in deroga ai limiti temporali previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire la continuità delle attività connesse alla ricostruzione.

Il **comma 8** proroga, per l'anno 2027, il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.

I **commi 9 e 10** prorogano fino al 31 dicembre 2027 le agevolazioni tariffarie e le esenzioni riconosciute alle utenze situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, incluse quelle riferite agli immobili inagibili e alle utenze localizzate nelle c.d. "zone rosse", mediante l'estensione del termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Il **comma 11**, alla **lettera *a)***, proroga per l'anno d'imposta 2026 il regime di esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF e IRES, dei fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili; il medesimo comma, alla **lettera *b)***, estende al 31 dicembre 2027 il periodo di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) applicabile ai medesimi fabbricati distrutti o inagibili, ferma restando la cessazione del beneficio in caso di intervenuta ricostruzione o recupero dell'agibilità dell'immobile.

Il **comma 12** proroga la possibilità, per l'anno 2027, di depositare materiali da scavo in siti di deposito intermedio e depositare materiali derivanti dal crollo degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.

Il **comma 13** proroga, per l'anno 2027, la possibilità di aumentare fino al 70 per cento, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Il **comma 14** proroga, per l'anno 2027, l'esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 15** proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, ai sensi dell'articolo 13-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, del contingente di esperti e del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A. per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. A tal fine autorizza la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 0,9 milioni di euro destinati agli incarichi di esperti e 2,5 milioni di euro al supporto tecnico-operativo assicurato da Invitalia S.p.A.

Il **comma 16** sostituisce l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, in tema di contributo per la ricostruzione o il recupero degli immobili diversi dall'abitazione principale, mantenendo tale contributo pari al 100 per cento del valore del danno per gli interventi effettuati su immobili situati nei centri storici e nei borghi caratteristici e precisando, per gli altri immobili, che il contributo sia riconosciuto non più fino al 50% del danno puntuale causato dal sisma, bensì nel limite del 50 per cento del costo convenzionale a condizione che gli interventi assicurino l'agibilità strutturale dell'edificio e il ripristino delle finiture esterne.

Il **comma 17** dispone che l'esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) di cui all'articolo 1, comma 560-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (già prorogata per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) si applichi anche nell'annualità 2027, nel limite complessivo di 300.000 euro. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri per il ristoro del minore gettito derivante dall'esenzione e la relativa ripartizione tra i comuni delle regioni Umbria e Marche. Si prevede il trasferimento delle risorse al Commissario straordinario del Governo per il successivo trasferimento ai comuni interessati.

Il comma 18 estende agli anni 2027, 2028 e 2029 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, commi da 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernenti il contributo per il

disagio abitativo nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

Il comma 19 reca la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 17 e 18, fissando un limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 20** modifica l'articolo 1, comma 615, della legge n. 199 del 2025, autorizzando il Commissario straordinario a utilizzare le risorse già destinate alla ricostruzione privata nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica.

Il **comma 21**, **primo periodo,** proroga fino al 31 dicembre 2027 la gestione straordinaria per la ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia conseguente agli eventi sismici del 2017, di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Il **secondo periodo** del medesimo comma proroga, conseguentemente, le attività di assistenza alla popolazione (comma 596); autorizza le risorse necessarie al funzionamento della struttura commissariale, alla prosecuzione delle convenzioni con Invitalia e al mantenimento dell'operatività degli uffici comunali impegnati nelle attività di ricostruzione nei comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme (comma 597); rifinanzia gli interventi di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, garantendo la prosecuzione delle relative misure di sostegno (comma 598) e assicura ai comuni dell'Isola d'Ischia la copertura dei maggiori costi sostenuti e delle minori entrate registrate con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, sia in relazione agli eventi sismici del 2017, sia agli eventi meteorologici del 2022 (comma 599). Per le predette finalità si provvede nei limiti complessivi di 14 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2017 e frana 2022 Ischia con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il **terzo periodo** prevede, infine, che, nell'ambito delle predette risorse, una quota pari a 3.695.000 euro per l'anno 2027 sia destinata alle spese di personale della struttura commissariale e degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme.

Il **comma 22** prevede la possibilità di concludere una convenzione con Fintecna S.p.A., come già previsto per il sisma Centro Italia, al fine di assicurare supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo alle attività di ricostruzione pubblica e privata.

Il **comma 23** prevede la modifica dell'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che disciplina l'organizzazione, la composizione e il funzionamento della struttura di supporto del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma dell'isola di Ischia, definendone personale, esperti, trattamento economico e modalità di finanziamento. In particolare, la **lettera *a*)** modifica il comma 2, del citato articolo 31, prevedendo che l'unità di personale dirigenziale di livello non generale della struttura commissariale possa essere individuata dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra il personale già in servizio presso la medesima struttura. La **lettera *b*)**, modificando il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 31, stabilisce le modalità di erogazione del trattamento fondamentale per il personale in comando (o analogo istituto) presso la struttura commissariale. La disposizione distingue, altresì, il trattamento applicabile al personale proveniente dalle amministrazioni statali, comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni ad ordinamento autonomo e le università, per il quale il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione restano a carico delle

amministrazioni di provenienza, prevedendo il rimborso da parte del Commissario delle sole eventuali eccedenze rispetto all'indennità spettante. Per il personale proveniente dalle altre amministrazioni pubbliche, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono posti a carico del Commissario straordinario. È inoltre previsto che ogni altro emolumento accessorio sia corrisposto con oneri a carico esclusivo della struttura commissariale, anche mediante specifiche convenzioni con le amministrazioni di provenienza o con altre amministrazioni dello Stato o enti locali.

La **lettera *c)*** inserisce, infine, al predetto articolo 31, del decreto-legge n. 109 del 2018, il comma 3-*bis,* il quale prevede che per la posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti del contingente di personale della struttura commissariale non sia richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza.

Il **comma 24** reca la copertura finanziaria del comma 23, lettera *b)*, pari a 570 mila euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dal comma 21, terzo periodo.

Il **comma 25** rifinanzia per l'anno 2027 le misure previste dall'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge n. 199 del 2025, concernenti le gestioni commissariali istituite per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2018 che hanno interessato il Molise e l'Area Etnea (comma 600); la deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato applicabili al personale impiegato nelle attività di ricostruzione (comma 601); il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in Molise di cui all'articolo 8 comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (comma 602) e il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici dell'Area etnea del 26 dicembre 2018 (comma 603). Per le predette finalità si provvede nei limiti complessivi di 4.857.000 euro per l'anno 2027, di cui 3.857.000 euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2018 Area etnea e 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2018 Molise con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nell'ambito delle predette risorse, assegnate al Sisma 2018 Area etnea, una quota pari a euro 2.686.775 per l'anno 2027 è destinata alle spese di personale impegnato nella ricostruzione dell'Area etnea e una quota pari a 275.137 euro per l'anno 2027 per le spese di personale impegnato nella ricostruzione *post*-sisma Molise 2018.

Il **comma 26** consente la proroga, per l'anno 2027, dei contratti di lavoro del personale impegnato nelle attività di ricostruzione *post*-calamità dell'Area etnea, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81.

Il **comma 27** autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028 in favore degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna.

Il **comma 28** prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata realizzati nei comuni del cratere del sisma del 2009 caratterizzati dalla presenza di borghi storici di particolare pregio, l'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), d'intesa con la competente Soprintendenza e su richiesta del comune interessato, possa definire specifiche modalità di intervento assimilabili al restauro architettonico e urbano, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro. In tali casi, la disposizione consente di riconoscere specifiche maggiorazioni del contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici privati ubicati nei comuni che presentano una popolazione inferiore a 150 abitanti, una superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadrati, un numero di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a tre e che abbiano conservato nel tempo le caratteristiche originarie del tessuto storico e delle tecniche costruttive tradizionali.

Il **comma 29** modifica l'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevedendo che, per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici destinati al culto danneggiati dal sisma del 2009 e non ancora finanziati, di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i soggetti attuatori siano individuati nei comuni territorialmente competenti per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La disposizione stabilisce altresì che i comuni possano delegare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri comuni, al fine di agevolare e accelerare la realizzazione degli interventi. Si prevede, infine, che dall'attuazione del presente comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 114
(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

L'articolo, al fine di favorire l'uniformità delle procedure, il controllo sull'attuazione degli interventi e l'integrazione delle informazioni relative alle diverse gestioni commissariali, reca disposizioni volte a rafforzare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio dei processi di ricostruzione post-calamità attraverso l'istituzione di un sistema digitale nazionale dedicato.
In particolare, il **comma 1** istituisce un sistema nazionale per la gestione e il monitoraggio digitale dei processi di ricostruzione conseguenti a eventi calamitosi, con l'obiettivo di favorire l'uniformità operativa, il coordinamento istituzionale e il controllo dell'attuazione degli interventi. A tal fine, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere una o più convenzioni con Fintecna S.p.A. per adeguare la piattaforma GE.DI.SI (Gestione digitale sisma centro Italia) alle proprie esigenze istituzionali di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione post-calamità. Gli oneri, pari a 1,8 milioni di euro per il 2027, 1,6 milioni di euro per il 2028 e 650.000 euro per il 2029, sono posti a valere sulle risorse già assegnate alle attività di monitoraggio del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

ART. 115
(Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

La disposizione chiarisce e semplifica alcuni profili applicativi della legge 18 marzo 2025, n. 40, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità", sulla base delle esigenze emerse nella prima fase di attuazione della disciplina.
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novella l'articolo 3, comma 4, lettera *b*), della citata legge n. 40 del 2025, al fine di consentire che l'assegnazione del personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari avvenga senza la preventiva intesa con le amministrazioni di appartenenza, e prevedendo, inoltre, l'applicazione della disciplina di cui al Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo alla normativa riferita al personale in regime di diritto pubblico e al conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali. Si consente, altresì, l'applicazione dell'articolo 17, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede la possibilità di utilizzare immediatamente il personale richiesto in comando nelle more dell'adozione del relativo provvedimento.
Il **comma 1**, **lettera *b*),** novella l'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 40 del 2025, specificando che, nei limiti delle risorse del fondo destinato alle spese di funzionamento delle

gestioni commissariali, i Commissari possono provvedere anche al finanziamento di altre misure correnti temporanee a sostegno delle popolazioni e delle imprese colpite dagli eventi calamitosi.

ART. 116
(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

L'articolo reca disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, volte a rimodulare la distribuzione temporale delle risorse destinate al programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi nel medio periodo.
In particolare, il **comma 1**, **primo periodo**, modifica l'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, rimodulando, nella misura di 30 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028, 2029 e 2030, la distribuzione temporale delle risorse del Fondo per il finanziamento del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. Il **secondo periodo** prevede che entro il 31 marzo 2027, in conseguenza della rimodulazione delle risorse stabilita al primo periodo, sia aggiornato il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di riparto del fondo, previsto dall'articolo 1, comma 402, della medesima legge n. 213 del 2023.

ART. 117
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della Struttura per la prevenzione antimafia istituita nell'ambito della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, mediante il finanziamento delle relative attività di controllo e vigilanza.
A tal fine, il **comma 1** autorizza la spesa di 572.212 euro, per l'anno 2027, per finanziare il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ART. 118
(Fondo per le emergenze nazionali)

L'articolo reca disposizioni volte a garantire il finanziamento degli interventi di protezione civile e di gestione delle emergenze, consentendo l'utilizzo di una quota delle risorse residue del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, derivanti da esercizi precedenti.
In particolare, **il comma 1**, allo scopo di garantire il rispetto delle regole della *governance* economica europea, prevede che le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che residuano da esercizi precedenti, possano essere utilizzate per le medesime finalità, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 150 milioni di euro per l'anno 2029, in aggiunta agli stanziamenti di competenza previsti per i medesimi anni.

TITOLO XI
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 119
(Disposizioni varie in favore delle Regioni)

L'articolo reca disposizioni in materia di autonomia tributaria delle regioni e di finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso la proroga di alcune misure relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e il rafforzamento del fondo destinato alle regolazioni finanziarie connesse alla compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF.
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novella i commi 727 e 728 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estendendo anche all'anno 2029 la facoltà riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di determinare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La disposizione proroga altresì all'anno 2029 la disciplina applicabile in caso di mancata approvazione delle modifiche normative regionali entro i termini previsti, stabilendo che continuino ad applicarsi gli scaglioni e le aliquote vigenti nell'anno precedente.
Il **comma 1**, **lettera *b*)**, novella l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, incrementando da 50 a 150 milioni di euro annui la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate alla compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF. La disposizione prevede, inoltre, che il riparto delle risorse aggiuntive sia definito mediante integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sulla base di una proposta formulata dalle regioni entro il 30 giugno 2027 e, in mancanza, tenendo conto della capacità fiscale, dei costi *standard* e, ove definiti, dei livelli adeguati di servizio relativi al trasporto pubblico locale.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 120
(Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai minori)

L'articolo reca disposizioni volte a rafforzare il sostegno finanziario ai comuni per le attività di assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché ad aggiornare i criteri di riparto delle relative risorse al fine di renderli maggiormente aderenti ai fabbisogni effettivi degli enti locali.
Il **comma 1** incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con la finalità di continuare a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il **comma 2** novella l'articolo 1, comma 761, della menzionata legge n. 207 del 2024, prevedendo che ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 1 si considerano i fabbisogni *standard* monetari aggiornati dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, individuati sulla base degli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

ART. 121
(Asili nido)

La disposizione interviene in materia di servizi educativi per la prima infanzia, al fine di favorire l'ulteriore sviluppo dell'offerta di servizi per la prima infanzia e il rafforzamento dei relativi livelli di servizio sul territorio nazionale.

Il **comma 1** disciplina, per l'anno 2027, il riparto delle risorse eventualmente eccedenti quelle necessarie al conseguimento dell'obiettivo di copertura del servizio di asili nido pari al 33 per cento per ciascun comune. In particolare, si prevede che tali risorse siano ripartite entro il 31 gennaio 2027 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi. A tal fine, la disposizione precisa che si debba tener conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022, anche nei casi di eccedenza del livello di servizio rispetto all'obiettivo del 33 per cento.

ART. 122
(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

L'articolo disciplina il tavolo tecnico istituito dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ampliandone le funzioni e rafforzandone il ruolo quale sede di monitoraggio, confronto e proposta in materia di finanza locale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea sugli enti territoriali.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novellando l'articolo 1, comma 795, della legge n. 207 del 2024, ridefinisce i compiti attribuiti al tavolo tecnico, estendendone l'ambito di attività oltre la mera osservazione delle principali grandezze finanziarie degli enti locali. Al tavolo viene infatti affidato il compito di monitorare l'andamento finanziario dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessati dalle regole della nuova *governance* economica europea, nonché di individuare e promuovere percorsi di miglioramento della gestione finanziaria e contabile degli enti. In tale ambito, particolare attenzione è riservata ai processi di riscossione delle entrate, alla valorizzazione del patrimonio pubblico, al rafforzamento della capacità di investimento, alla gestione del Fondo anticipazioni di liquidità e all'applicazione delle regole concernenti l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti in disavanzo.

La disposizione attribuisce inoltre al tavolo una funzione propositiva, prevedendo la possibilità di formulare interventi e misure volte a migliorare la tempestività dei processi di assegnazione, erogazione e utilizzo delle risorse correnti e in conto capitale, anche attraverso proposte di semplificazione amministrativa e contabile. È altresì valorizzata la funzione di coordinamento istituzionale, mediante la promozione dello scambio di informazioni tra amministrazioni e la diffusione delle migliori pratiche organizzative e gestionali, allo scopo di accrescere la qualità della programmazione, della gestione e del monitoraggio delle risorse pubbliche.

Il **comma 1**, **lettera *b*)**, introduce all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 il nuovo comma 795-*bis*, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle attività attribuite al tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare ai relativi lavori rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione agli specifici argomenti trattati e alle esigenze di approfondimento che emergano nel corso dell'attività del tavolo. La disposizione precisa, infine, che la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 123
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico istituito dall'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la disposizione è volta a favorire il percorso di riequilibrio finanziario e di risanamento strutturale degli enti locali che versano in condizioni di difficoltà finanziaria e che hanno fatto ricorso, nel corso degli anni, alle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per il pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili.

In particolare, il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 destinato a concorrere alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti che si trovano nelle condizioni in difficoltà finanziarie.

Tali enti sono individuati, al **comma 2**, in quelli che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovino in dissesto finanziario con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organo straordinario di liquidazione, ovvero in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché negli enti che abbiano sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli accordi di ripiano straordinario di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Anche per consentire un'adeguata programmazione, il riparto è previsto entro il 30 giugno 2027 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'importo del disavanzo di amministrazione determinato dal Fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) al 31 maggio 2027. In ogni caso, il contributo attribuito non può eccedere l'importo del disavanzo derivante dal Fondo anticipazioni di liquidità.

Il **comma 3** consente agli enti locali che non hanno correttamente contabilizzato il Fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione nel rendiconto 2025, di procedere alla riapprovazione del medesimo rendiconto accantonando, nel risultato di amministrazione, il predetto Fondo per un importo corrispondente alle anticipazioni di liquidità contratte e ancora da rimborsare al 31 dicembre 2025.

Infine, il **comma 4** disciplina il caso degli enti che non abbiano trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) il rendiconto 2025 definitivamente approvato entro il termine del 31 maggio 2027. Per tali enti, il criterio di partecipazione al riparto del contributo è individuato nell'ammontare delle anticipazioni di liquidità contratte e ancora da rimborsare alla data del 31 dicembre 2025 che costituisce, altresì, il limite massimo del contributo ammissibile. L'effettiva erogazione del contributo resta subordinata alla successiva trasmissione alla citata Banca dati del rendiconto 2025 definitivamente approvato.

ART. 124
(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

La disposizione prevede interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità.

Il **comma 1** prevede che dal 1° gennaio 2027 sia cancellato il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità e dei successivi rifinanziamenti, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti individuati nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e risultanti dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 settembre 2026. Si precisa che ai fini dell'applicazione del presente comma si debba

far riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il **comma 2** dispone che le disposizioni di cui al comma 1 operino esclusivamente per i comuni, che, entro il 1° marzo 2027, trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la delibera consiliare concernente l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e l'impegno:

a) dal 2027 al 2051, ad applicare, al proprio bilancio, un risultato di amministrazione per l'importo determinato con riferimento al rendiconto 2025 non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione "di lettera E" è negativo;

2) al risultato di amministrazione di "lettera A", al netto del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E sia positivo o pari a zero;

b) a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, gli importi indicati nel decreto di cui al comma 3. Nel 2027, il versamento di cui alla presente lettera è effettuato entro il 30 settembre.

Il **comma 3** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2027, la determinazione degli importi che i comuni beneficiari sono tenuti a versare annualmente al bilancio dello Stato in relazione ai minori oneri derivanti dalla cancellazione del debito per anticipazioni di liquidità. Il decreto definisce altresì le modalità di versamento di tali somme e prevede anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alla quota capitale delle anticipazioni cancellate, ai fini della loro successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 4** prevede che i comuni che non rispettano i limiti previsti dalla lettera *a)* del comma 2, siano tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio.

Il **comma 5** prevede che qualora il versamento di cui alla lettera *b*) del comma 2 non sia effettuato entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al recupero, a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati rispettivamente a ciascun comune.

Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2026, per le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 il fondo anticipazioni di liquidità non sia accantonato nel risultato di amministrazione. Infine, si prevede che, nelle more della trasmissione delle delibere di cui al comma 2, per i comuni individuati ai sensi del comma 1 sia sospeso fino al 31 maggio 2027 il pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

ART. 125
(Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

L'articolo reca disposizioni volte a favorire il percorso di riequilibrio finanziario e di risanamento strutturale degli enti locali che beneficiano delle misure di sostegno previste per i comuni in maggiore difficoltà finanziaria. Si tratta, in particolare, dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con un disavanzo pro capite superiore a 700 euro e dei comuni capoluogo di provincia con un disavanzo pro capite superiore a 500 euro, calcolato sulla base dei risultati del rendiconto 2020, destinatari dei contributi statali disciplinati dall'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che i suddetti comuni, qualora destinino in un determinato esercizio al ripiano del disavanzo o al rimborso dei debiti finanziari risorse proprie in misura

superiore a quella programmata nei rispettivi accordi, possano imputare tali risorse eccedenti al ripiano del disavanzo degli esercizi successivi, secondo la modulazione ritenuta più opportuna e tenendo conto anche del livello delle erogazioni statali. Si precisa, inoltre, che tali risorse possono essere destinate anche al ripiano di una sola componente del disavanzo complessivo, in deroga ai principi contabili applicati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 126
(Avanzo libero degli enti territoriali)

La disposizione interviene sulla disciplina concernente l'utilizzo dell'avanzo libero da parte degli enti territoriali, al fine di ampliare, in presenza di specifiche condizioni di affidabilità contabile e di equilibrio finanziario, la possibilità per le Regioni e gli enti locali, di applicare al bilancio di previsione le quote libere del risultato di amministrazione presunto, assicurando al contempo adeguati meccanismi di verifica e monitoraggio.

A tal fine, il **comma 1**, **lettera *a*)** novella l'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridefinendo le tipologie di spesa finanziabili mediante l'utilizzo dell'avanzo libero e prevedendo che l'avanzo libero non possa essere destinato al finanziamento delle spese relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale.

Il **comma 1**, **lettera *b*)** novellando l'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 introduce tre nuovi commi da 3-*septies* a 3-*novies*. In particolare:

(*i*) il **comma 3-*septies*** consente agli enti locali che, in ciascuno degli ultimi tre esercizi rendicontati, abbiano accertato una quota disponibile del risultato di amministrazione pari o superiore a quella stimata nei corrispondenti prospetti del risultato di amministrazione presunto allegati ai bilanci di previsione, di applicare al bilancio di previsione e alle relative variazioni le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente. L'importo applicabile non può eccedere il minore valore tra la quota disponibile risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato, al netto delle quote già applicate nell'esercizio precedente, e la quota disponibile risultante dal prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio in corso di predisposizione;

(*ii*) il **comma 3-*octies*** esclude dall'applicazione della predetta disciplina gli enti locali destinatari delle sanzioni previste dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione delle certificazioni e dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (*ex* articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

(*iii*) il **comma 3-*novies*** disciplina gli adempimenti conseguenti all'utilizzo della quota accantonata o della quota libera del risultato di amministrazione presunto. In particolare, prevede che la verifica prevista dal comma 3-*quater* volta ad accertare l'effettiva sussistenza delle quote del risultato di amministrazione presunto utilizzate e la permanenza degli equilibri di bilancio, nonché l'aggiornamento del relativo prospetto allegato al bilancio di previsione, siano effettuati con riferimento all'insieme delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente. La medesima verifica deve essere effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, nelle more dell'approvazione del rendiconto, applicano quote libere del risultato di amministrazione presunto ai sensi del nuovo comma 3-*septies*.

Il **comma 2**, novella l'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante la disciplina del risultato di amministrazione delle regioni, introducendo disposizioni corrispondenti a quelle previste per gli enti locali. In particolare, la **lettera *a*)** del citato comma novella il comma 6-*bis* del predetto articolo 42, precisando che l'utilizzo dell'avanzo libero non possa finanziare spese concernenti il personale a tempo indeterminato, i contratti di servizio, le utenze, le locazioni passive, gli interessi passivi e i trasferimenti aventi carattere pluriennale.

Il **comma 2**, **lettera *b*)** introduce nel citato articolo 42 i nuovi commi da 11-*bis* a 11-*quater*. Nello specifico:
(*i*) il **comma 11-*bis*** consente alle regioni che, nell'ultimo triennio rendicontato, abbiano registrato una parte disponibile del risultato di amministrazione pari o superiore a quella stimata nei corrispondenti bilanci di previsione, di applicare al bilancio di previsione e alle relative variazioni le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente. La disposizione, inoltre, prevede che, anche in tal caso, l'importo applicabile è determinato nel limite del minore valore tra quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato, al netto delle somme già utilizzate nell'esercizio precedente, e quello indicato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio.
(*ii*) il **comma 11-*ter*** esclude dall'applicazione della disciplina le regioni destinatarie delle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), subordinando l'utilizzo anticipato delle quote libere del risultato di amministrazione presunto alla regolarità degli adempimenti di monitoraggio finanziario e di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
(*iii*) il **comma 11-*quater*** disciplina gli obblighi di verifica e aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto nel caso di utilizzo delle quote accantonate o delle quote libere del risultato di amministrazione presunto, prevedendo che tali verifiche siano effettuate con riferimento a tutte le entrate e a tutte le spese dell'esercizio precedente, sia in sede di approvazione del bilancio sia in occasione delle variazioni di bilancio adottate prima dell'approvazione del rendiconto.

ART. 127
(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

L'articolo modifica il meccanismo di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali al fine di precisare le modalità di accertamento degli obblighi di accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica e di definire le conseguenze applicabili nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze verifica annualmente, con proprio decreto, il rispetto, a livello di comparto degli enti territoriali, dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Nel dettaglio, il **primo periodo** chiarisce che ai fini della verifica dell'accantonamento del fondo per il concorso agli obiettivi di finanza di cui all'articolo 1, comma 789, della citata legge n. 207 del 2024, rilevino le informazioni riportate da ciascun ente nella colonna "c)" relative all'accantonamento "Fondo obiettivi di finanza pubblica" dell'allegato "a/1)" «Risultato di amministrazione - quote accantonate», allegato al rendiconto trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, l'unico allegato di riferimento per la verifica sarà il richiamato allegato "a/1".
Il **secondo periodo**, stabilisce invece che, qualora a livello di comparto degli enti territoriali l'equilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della citata legge n. 207 del 2024, non sia raggiunto, siano individuati gli enti che non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio nell'esercizio precedente (**lettera *a***) e qualora non sia garantito l'importo complessivo dell'accantonamento al fondo di cui all'articolo 1, comma 789, della predetta legge n. 207 del 2024, siano individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno effettuato, in tutto o in parte, l'accantonamento al medesimo fondo (**lettera *b***).
L'obiettivo è quello di rafforzare il meccanismo di presidio degli equilibri di finanza pubblica responsabilizzando i singoli enti territoriali alla luce delle verifiche effettuate nell'esercizio 2026

con riferimento ai dati dei rendiconti relativi all'esercizio 2025 (decreto Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2026). In particolare, le verifiche condotte sui dati contabili dell'esercizio 2025 hanno evidenziato che il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riguardato 186 enti su un totale di 7.092, pari al 2,6 per cento del complesso degli enti monitorati, per un importo complessivo di circa 64 milioni di euro. Tale risultato negativo risulta ampiamente compensato dagli enti che hanno registrato un saldo positivo di equilibrio di bilancio, pari a 6.906 enti, per un ammontare complessivo di 15.537 milioni di euro. Con riferimento, invece, al mancato accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, risultano inadempienti 414 enti locali, di cui 5 province e città metropolitane e 409 comuni, a fronte di un totale di 6.226 enti interessati dalla disciplina (6.114 comuni, 91 province e città metropolitane e 21 regioni). In termini percentuali, il 6,6 per cento degli enti non ha provveduto a effettuare correttamente l'accantonamento prescritto, per un importo complessivo pari a euro 4.758.911.

Il **terzo e il quarto periodo**, infine, intervengono sulla revisione del sistema sanzionatorio. In particolare, prevedono che per gli enti che non abbiano rispettato l'equilibrio di bilancio ovvero non abbiano effettuato il prescritto accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, sia determinato un incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 789, della legge citata n. 207 del 2024, da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello oggetto di verifica, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del richiamato decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024. Tale incremento è pari alla somma, in valore assoluto, del saldo negativo e dell'ammontare del mancato accantonamento al predetto fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica, registrati nell'esercizio oggetto di verifica. L'incremento del fondo si applica anche se il comparto non ha conseguito uno solo degli obiettivi di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo periodo.

La sanzione per il mancato accantonamento al fondo di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 è prevista, quindi, anche nel caso in cui lo stesso sia compensato dal valore positivo, a livello di comparto, degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della medesima legge n. 207 del 2024. Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, in base alla quale la verifica a livello di comparto cumula i risultati degli equilibri con quelli degli accantonamenti, rendendo poco probabile l'applicazione della sanzione con conseguente deresponsabilizzazione degli enti, viene ora previsto che la sanzione ai singoli enti inadempienti si applica anche se il comparto non ha conseguito uno solo degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo periodo.

ART. 128
(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

L'articolo reca disposizioni volte a modificare le modalità di assolvimento del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali per gli anni 2027 e 2028, sostituendo le attuali modalità di versamento e trattenuta delle somme con il meccanismo di accantonamento introdotto dall'articolo 1, commi da 789 a 794, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Più nello specifico, il **comma 1**, **lettera *a*)**, interviene sull'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2027 e 2028 sia disciplinato secondo le disposizioni contenute nei commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, in luogo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto dalla normativa vigente, le regioni sono pertanto tenute ad iscrivere nel proprio bilancio un apposito fondo nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", di importo corrispondente al contributo dovuto.

La ***lettera b)*** del **comma 1** apporta una analoga modifica all'articolo 1, comma 535, della legge n. 213 del 2023, disponendo che anche il contributo alla finanza pubblica posto a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane per gli anni 2027 e 2028 sia assoggettato alla disciplina

recata dai medesimi commi da 789 a 794 della citata legge n. 207 del 2024. Conseguentemente, in luogo dell'attuale meccanismo basato sulla trattenuta delle risorse attribuite agli enti, il concorso alla finanza pubblica viene assolto attraverso l'accantonamento in bilancio di un fondo di pari importo.
Le somme accantonate non possono essere impegnate nel corso dell'esercizio e, al termine dello stesso, assumono una diversa destinazione in funzione della situazione finanziaria dell'ente. Per gli enti che presentano un disavanzo di amministrazione, il fondo costituisce un'economia di bilancio destinata al ripiano anticipato del disavanzo in misura aggiuntiva rispetto a quella già prevista. Per gli enti che registrano invece un risultato di amministrazione non negativo, le risorse confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, da realizzare nell'esercizio successivo, privilegiandone l'utilizzo rispetto al ricorso a nuovo indebitamento.
La disposizione prevede inoltre l'applicazione, per il contributo dovuto dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali per gli anni 2027 e 2028, delle procedure di monitoraggio e verifica previste dall'articolo 1, commi 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, nonché delle relative modalità di contabilizzazione disciplinate dal comma 794 del medesimo articolo, assicurando uniformità applicativa e continuità del sistema di controllo degli adempimenti posti a carico degli enti territoriali.

ART. 129
(Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

L'articolo reca disposizioni volte a rafforzare il presidio degli equilibri di finanza pubblica e ad assicurare una corretta rappresentazione contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione, in coerenza con i criteri di classificazione statistica adottati a livello europeo e con le regole che disciplinano il ricorso all'indebitamento delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevedendo che i contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione relativi a opere e lavori costituiscano indebitamento ai fini dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. La disposizione prevede inoltre che gli enti interessati adeguino le proprie scritture contabili sulla base delle classificazioni definite da Eurostat, stabilendo che ne debba essere dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni introdotte dal comma 1 trovino applicazione con riferimento alle operazioni perfezionate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 3** introduce una disciplina analoga per le università, novellando l'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e disponendo che le operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione relative a opere e lavori siano considerate forme di indebitamento ai fini della disciplina finanziaria applicabile agli atenei. La disposizione prevede inoltre che le università adeguino le proprie scritture contabili sulla base delle classificazioni definite da Eurostat, stabilendo che ne debba essere dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico-privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il **comma 4** prevede che le modifiche introdotte dal comma 3 per le università si applichino alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 5** novella l'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, estendendo alle Autorità di sistema portuale la disciplina in tema di qualificazione come indebitamento dei contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione concernenti opere e lavori. Anche per tali enti la disposizione prevede che essi adeguino le proprie scritture contabili sulla base delle classificazioni definite da Eurostat, dandone conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato

pubblico-privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il **comma 6** dispone che le modifiche introdotte dal comma 5 per le Autorità di sistema portuale trovino applicazione alle operazioni perfezionate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 7** prevede che le amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società *in house* acquisiscano preventivamente un parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui profili rilevanti ai fini delle classificazioni Eurostat dei progetti di partenariato pubblico-privato e di concessione relativi a opere e lavori. La disposizione precisa che il parere debba essere richiesto prima della pubblicazione del bando di gara ovvero, nei casi di finanza di progetto a iniziativa privata, antecedentemente all'approvazione della proposta. Infine, stabilisce che resti fermo quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo all'acquisizione dei pareri in relazione ai progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS.
Il **comma 8** dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, possa richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 130
(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione reca misure finalizzate a garantire la coerenza tra la gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e la nuova *governance* economica europea.
Il particolare, il **comma 1** incrementa i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione stabiliti all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

ART. 131
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

L'articolato reca disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nell'ambito dei servizi sociali, apportando modifiche alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)** novella il comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, al fine di ridefinire le conseguenze derivanti dall'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). A tal fine, la disposizione sopprime il rinvio alle procedure di diffida da parte della società Soluzioni per il sistema economico (SOSE S.p.A.) e di successivo commissariamento dell'ente da parte del Ministero dell'interno, previste dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno 2024), e prevede che in tali casi resti fermo l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e della relativa disposizione di attuazione di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Il **comma 1**, **lettera *b*)** novella il comma 705 della citata legge n. 199 del 2025, recante norme finanziarie di coordinamento, al fine di prevedere che, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale regionale di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrano ad assicurare agli Ambiti Territoriale Sociale o ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento, mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse

trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

Il **comma 1**, **lettera *c*)**, novella il comma 708 della medesima legge n. 199 del 2025, prevedendo che al registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, acceda, altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché mediante la società SOGEI.

Al riguardo, si ricorda che il predetto registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

Il **comma 1**, **lettera *d*)**, novella il comma 711 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025, al fine di chiarire le modalità di finanziamento degli interventi previsti dai commi da 706 a 710 in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità. A tal fine, viene precisato che, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrano all'attuazione delle predette misure attraverso la programmazione e l'utilizzo sia delle risorse loro trasferite sia delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

ART. 132
(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)

La disposizione attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di formulare ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) assicurando l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità delle analisi nella determinazione e nell'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il **comma 1** prevede che le amministrazioni di settore si avvalgano, sin dalla fase di avvio dei procedimenti di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a cui è affidato il compito di formulare ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il **comma 2** stabilisce che le predette ipotesi tecniche comprendano, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi volti alla determinazione o all'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni:

a) la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato;

b) l'individuazione degli indicatori e degli *standard* di riferimento, nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione;

c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni *standard* e dei costi *standard* funzionali all'erogazione delle prestazioni;

d) la verifica della disponibilità, qualità e interoperabilità delle basi informative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni.

Il **comma 3** prevede che la suddetta Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* svolga i propri compiti in raccordo con le amministrazioni di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze e che possa avvalersi per lo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazione del supporto tecnico e specialistico di Sogei S.p.A. Infine, il comma 3 prevede che la medesima Commissione tecnica possa attivare forme di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali.

Il **comma 4** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello non generale di supporto alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale con particolare riferimento ai fabbisogni e costi *standard*, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione. Il medesimo comma 4 autorizza, inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2027-2028, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un dirigente di seconda fascia mediante l'indizione di un concorso pubblico o attraverso l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, anche di altre amministrazioni. Infine, si prevede che il medesimo Ministero dell'economia e delle finanze adegui il proprio regolamento di organizzazione e possa conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzando la conseguente spesa.
Il **comma 5** attribuisce, fino al 31 dicembre 2027, al contingente di personale istituito dall'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presso la segreteria tecnica di supporto alla Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), compiti di supporto istruttorio per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché per il monitoraggio e la verifica della loro erogazione. Tali attività riguardano, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni sociali introdotti dai commi da 699 a 714 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché le funzioni di coordinamento e monitoraggio previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale regionale. Restano ferme le ulteriori competenze già attribuite al medesimo contingente dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma fiscale, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, relative alla predisposizione delle proposte di determinazione dei LEP in favore delle persone con disabilità. La disposizione prevede, infine, che le attività siano svolte in raccordo con le amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

ART. 133
(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

La disposizione disciplina l'attività di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che viene affidata ai Ministeri competenti per materia e basata su una condivisione dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali.
Il **comma 1** attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli di servizio e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali e prevede, inoltre, che le predette attività siano svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il **comma 2** prevede che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al comma 1. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, la definizione delle modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati, nonché il coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione con quelli disciplinati dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (monitoraggio integrato della spesa e delle prestazioni sociali degli ambiti territoriali sociali-ATS), dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali

– SIUSS) e dall'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno), tenendo conto delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche, nonché garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, interoperabilità e riuso.
Il **comma 3** dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

ART. 134
(Misure correttive e poteri sostitutivi)

La disposizione mira a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), introducendo misure correttive al verificarsi di criticità tali da poterne compromettere l'effettiva erogazione e prevedendo l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la nomina di un commissario.
Il **comma 1** prevede che ciascun Ministero competente per materia avvii un confronto con l'ente interessato quando si verifichino criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 133 per l'individuazione delle cause dello scostamento e delle misure necessarie al relativo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive. A tal fine, si stabilisce che il cronoprogramma individui:
a) le cause dello scostamento e gli interventi organizzativi, amministrativi e finanziari necessari al superamento;
b) le misure da adottare, i soggetti responsabili della loro attuazione e i relativi termini;
c) gli obiettivi intermedi e finali;
d) le modalità e la periodicità della verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti.
Il **comma 2** attribuisce al Ministero competente per materia la verifica periodica dell'attuazione del cronoprogramma, nonché l'individuazione degli ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma.
Il **comma 3** prevede che ciascun Ministro competente per materia, in caso di mancata presentazione o attuazione del cronoprogramma da parte dell'ente interessato o di persistente mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, previa diffida ad adempiere, promuova l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Il **comma 4** dispone che l'esercizio dei poteri sostitutivi avvenga nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un commissario, limitatamente agli atti e alle attività necessarie a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il **comma 5** prevede che restano ferme le procedure di diffida e commissariamento disciplinate dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 135

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

La disposizione reca misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della gestione delle risorse, nonché interventi di coordinamento normativo in materia di Fondo unico giustizia, crisi d'impresa e patrocinio a spese dello Stato.

Il **comma 1**, al fine, in particolare, di efficientare e migliorare la programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri siano ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 alla presente legge. Si precisa, altresì, che sono fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, che le variazioni contabili possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** prevede, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri negli importi indicati nell'allegato 7 alla presente legge per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dal 2029. Si stabilisce, anche in questo caso, che siano fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità di cui alla legge 31 dicembre 2009 n. 196 e, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, si prevede un versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** stabilisce che una quota pari a 30 milioni di euro delle somme giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo sia versata, nell'anno 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisita all'erario.

Il **comma 4,** in conseguenza degli esiti del relativo monitoraggio, ridetermina a decorrere dall'anno 2027 l'importo destinato al beneficio economico dell'Assegno di inclusione.

Il **comma 5** novella l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico di giustizia (FUG). In particolare, **la lettera *a)*** modifica l'articolo 2, comma 2, lettera c-*ter*), del citato decreto-legge n. 143 del 2008, già interessato dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, la confluenza in apposite gestioni separate del suddetto FUG delle somme di denaro e dei proventi ivi individuati. La modifica integra il richiamo vigente all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con quello all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, relativo alle somme risultanti dalla ripartizione finale nell'ambito della liquidazione giudiziale. La **lettera *b)*** del **comma 5** sostituisce la lettera a) del comma 2-*bis* del medesimo articolo 2, coordinando la disciplina recata dal regio decreto n. 267 del 1942 con gli articoli 211 e 131 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019 ed eliminando il riferimento all'attivo «fallimentare», non più coerente con la terminologia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La medesima lettera introduce, inoltre, la lettera a-*bis*), prevedendo, su richiesta degli organi della procedura, la confluenza nelle apposite gestioni separate del FUG delle somme giacenti sui conti aperti nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi.

Il **comma 5**, **lettera *c),*** è diretto a estendere alle risorse liquide del FUG civile il meccanismo di gestione finanziaria attualmente riferito alle risorse sequestrate. In tal modo, le somme provenienti dalle procedure concorsuali e dalle altre procedure indicate dal comma 2-*bis* potranno essere

trasferite su conti correnti intrattenuti presso operatori finanziari in grado di assicurare tassi di interesse attivi allineati alle migliori condizioni di mercato, adeguati livelli di solidità e affidabilità e idonei livelli di servizio. La previsione mira, pertanto, a superare la distinzione, sul piano della gestione finanziaria, tra FUG penale e FUG civile, consentendo di applicare anche alle risorse di provenienza civile il modello già previsto per le risorse liquide sequestrate. Tale uniformità consente di valorizzare la liquidità del Fondo indipendentemente dalla provenienza processuale delle somme.

Il **comma 5**, **lettera *d)*** aggiorna il decreto che dovrà dare completa attuazione alla norma e, in coerenza con la proposta di modifica, si sopprime l'obbligo di intestazione di un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. La modifica risponde all'esigenza di replicare, anche per il FUG civile, le modalità di gestione finanziaria già applicate alle risorse liquide del FUG penale, che hanno consentito di valorizzarne la redditività nell'interesse dello Stato.

Il **comma 6** aggiorna l'articolo 131 del Codice della crisi di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

In particolare, con la **lettera *a)*** si introduce una previsione volta a mantenere in capo al curatore la facoltà di scegliere l'ufficio postale o la banca presso cui aprire il conto corrente della procedura, subordinando tuttavia tale scelta al possesso, da parte del relativo operatore, dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. In tal modo, viene demandata al decreto l'individuazione di requisiti coerenti con la natura e con le esigenze operative proprie del comparto civile. La disposizione demanda, inoltre, al decreto la disciplina della fase transitoria, stabilendo le modalità e i termini per l'adeguamento dei conti correnti già aperti presso operatori privi dei requisiti. La previsione è volta a garantire l'applicazione uniforme del nuovo regime anche ai rapporti già esistenti, assicurando al contempo che il trasferimento delle somme avvenga in modo ordinato e senza pregiudicare la continuità della loro disponibilità.

Con la **lettera *b)*** si esclude, ai fini del prelievo delle somme da eseguire su mandato di pagamento del giudice delegato, il riferimento alla preventiva validazione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applichino anche a tutti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Il **comma 8** novella il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La **lettera *a)*** limita il rinvio all'autenticazione della sottoscrizione nelle forme del d.P.R. n. 445 del 2000 alle sole residuali ipotesi in cui la parte possa difendersi personalmente. In tutti gli altri casi si prevede che la presentazione dell'istanza ad opera della parte personalmente implichi un previo contatto con il difensore. La novità si coordina con la proposta di introduzione della lettera a-*bis*) dell'articolo 79, che prevede l'inserimento nel contenuto dell'istanza anche dell'illustrazione delle ragioni poste a fondamento dell'atto difensivo e della sua ammissibilità processuale; in tal modo si implementa l'effettività del vaglio del Consiglio dell'ordine degli avvocati sulla "non manifesta infondatezza" delle ragioni poste a fondamento della posizione processuale della parte.

La **lettera *b)*** rafforza il filtro di accesso al beneficio previsto dal vigente articolo 126, che non essendo coordinato con l'attuale formulazione dell'articolo 79 (a cui si riferisce la presente modifica) rende obiettivamente difficoltosa la verifica di "non manifesta infondatezza" richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati. Attualmente tale coordinamento è rimesso o ai singoli regolamenti dei Consigli degli ordini degli avvocati o alla iniziativa istruttoria nel singolo procedimento.

La **lettera *c)*** è finalizzata a rafforzare e valorizzare il requisito della specializzazione degli avvocati inseriti nell'elenco per il patrocinio.

La **lettera *d)*** mira ad una complessiva riformulazione dell'articolo 126 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati", allo

scopo di rendere più chiari sia l'articolazione del procedimento che il contenuto del vaglio operato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. In particolare, il comma 1 chiarisce che il termine di 10 giorni è fissato per la decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia essa di accoglimento che di rigetto (ammissione o non ammissione al beneficio). Il comma 1-*bis* esplicita in modo inequivoco che la valutazione di ammissibilità comprenda sia la verifica della prova delle condizioni reddituali, sia la verifica della "non manifesta infondatezza" della pretesa azionata o della difesa che la parte convenuta intende far valere in giudizio. La riformulazione, nell'ottica del chiarimento e rafforzamento del filtro di ammissibilità, chiarisce che la non manifesta infondatezza comprende anche, quando pertinente, la verifica della tempestività processuale dell'atto da compiersi. Il comma 1-*ter* evidenzia, con autonoma collocazione, la vigente natura anticipata e provvisoria del provvedimento di ammissione al beneficio.

Il **comma 9** prevede l'istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un tavolo tecnico interministeriale per individuare le misure di razionalizzazione della spesa pubblica relativa al patrocinio a spese dello Stato, valutando l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come criterio di accesso al beneficio, la semplificazione delle procedure, il rafforzamento dei controlli e della prevenzione degli abusi, nonché le eventuali modifiche normative necessarie. La partecipazione al tavolo non comporta compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Infine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 136
(Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)

La disposizione interviene in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), nell'ambito del processo di revisione della spesa funzionale all'attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il **comma 1** dispone l'applicazione anche per l'anno 2027 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della citata legge n. 199 del 2025. In particolare, il citato articolo 1, comma 747 ha attribuito per l'anno 2026 a ciascun Ministero il compito di realizzare, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, la valutazione di una politica di propria competenza che, come misura transitoria nelle more dell'adeguamento della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196 alla riforma della governance europea, si colloca nell'ambito delle misure per l'adempimento della riforma prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Con il citato articolo 1, comma 748, della legge n. 199 del 2025, è stato attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna area di spesa oggetto di analisi e sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai competenti Ministri, il compito di informare periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio. Infine, con il citato articolo 1, comma 749, della legge n. 199 del 2025, è stato attribuito al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il coordinamento e il monitoraggio delle attività relative alle misure previste dal presente articolo, prevedendo che tale Dipartimento fornisca indicazioni metodologiche e assicuri il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

CAPO II
FONDI

ART. 137
(Rifinanziamento di fondi)

Il **comma 1** incrementa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 volto al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.
Il **comma 2** rifinanzia, con l'importo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2027, il fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
Il **comma 3** prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2027, sono determinati, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 138-156

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 157
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si allegano al disegno di legge in esame, le tabelle A e B che indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti dei fondi speciali ripartiti per Ministeri e destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari riferiti al bilancio triennale 2027 – 2029. Di seguito, si espongono brevi note che motivano gli importi dei fondi speciali per il prossimo bilancio triennale.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
Misure di consolidamento e di sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670 - A.S. 2015);
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (A.S. 1990);
Corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado IVA defibrillatori NT (A.S. 566 e abb.)
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185 recante *Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio* pubblicato in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2026 (A.C. 3151).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso (A.C. 2904 - A.S. 2071); inoltre, è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (A.C. 2646);

Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 1837);

Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (A.S. 1990).

Il medesimo accantonamento, inoltre, comprende anche le risorse per il finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché delle Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (A.S. 981);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (A.C. 1847);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023 (A.S. 1879 - A.C. 2959);

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 (A.S. 1880 - A.C. 2958);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (A.S. 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (A.S. 1095);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa D'Avorio, da una parte, e la Comunità europea ei suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, ea Bruxelles, il ventidue gennaio 2009 (A.S. 1863 - A.C. 2956);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Dakar il 29 ottobre 2025 (A.S. 1989);

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024 (A.C. 2900);

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023 (A.S. 1923 - A.C. 3112);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto ad Algeri il 1° febbraio 2024, e dell'Accordo sulla cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 23 luglio 2025 (A.S. 2058).

L'accantonamento comprende anche le risorse finanziarie destinate a far fronte a *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato a far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi* nonché al provvedimento relativo all'Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi - (A.S. 1357 - A.C. 2973).

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento, oltre a *Interventi diversi,* è finalizzato a finanziare:
Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 A.S. 787);
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (A.S. 1990).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato a far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi* e quelle per i seguenti provvedimenti:
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (AS 1990);
Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale (AS 2028).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento delle Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670 - A.S. 2015) e al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato sia alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi* sia al finanziamento dei seguenti provvedimenti:
Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie" (A.S. 1333);
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli - (A.C. 1840)
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (A.C. 2225 - A.S. 2046);
Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo approvato con il nuovo titolo "Disposizioni in materia di cinema" (A.C. 2360 - A.S. 2035);
Valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali (A.S. 939);
Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento e alla cura dei neonati presso istituti e luoghi della cultura (A.C. 2637 - A.S. 1997)

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento, oltre che al finanziamento di *Interventi diversi,* è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai seguenti provvedimenti:
Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (A.S. 1241 A.C. 2365);
Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (A.S. 1786-A.C. 3135).

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 1837) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli oneri derivanti da *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA
L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale (A.S. 2028) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670 – A.S. 2015) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (A.C. 2225 e abb. – A.S. 2046) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende sia le risorse destinate per il finanziamento di *Interventi diversi* sia quelle destinate al provvedimento riguardante Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (A.S. 1786 – A.C. 3135)

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento comprende sia le risorse destinate per il finanziamento di *Interventi diversi* sia quelle destinate al provvedimento riguardante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026 (A.C. 2025).

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICA

Sezione I

ART. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge.

ART. 2 (Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

La disposizione, al comma 1, proroga, fino al 31 dicembre 2029, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.
Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2029, il regime speciale introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni.
Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

ART. 3 (Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 rendono permanente la misura di esenzione in materia di tassa automobilistica e tassa di circolazione, già prevista per il solo anno 2027 dall'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162.
In particolare, al comma 1, si prevede, in favore delle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dai commi successivi, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato, precisando che l'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dal 1° gennaio 2027.
I commi da 2 a 4 indicano i requisiti necessari per fruire dell'esenzione, confermando quanto già previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026.
In particolare, il comma 2 stabilisce che l'esenzione si applica a favore delle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione relativamente a più veicoli, il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Viene ulteriormente precisato, infine, che in caso di parità di importo della tassa, l'esenzione sia riconosciuta all'autovettura la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.
Il comma 3 prevede che per i motocicli l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano essere soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad una

autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. In caso di possesso di più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta per il motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Infine, in caso di parità di importo della tassa automobilistica l'esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

Il comma 4 precisa, infine, che per i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che non risultano beneficiari dell'esenzione per un'autovettura o per un motociclo, secondo quanto previsto dai due commi precedenti. Qualora uno stesso soggetto possegga più ciclomotori, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore in base all'ordine alfanumerico del numero di telaio in ordine crescente.

Inoltre, il comma 5, introducendo una precisazione ulteriore rispetto a quanto previsto nell'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, specifica che in caso di fruizione legittima dell'esenzione in esame, le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori non determinano il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno. Si chiarisce, quindi, ulteriormente che l'esenzione spetta per un solo veicolo per anno di riferimento, come già desumibile dal comma 1.

Il comma 6 stabilisce, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, al fine di garantire la certezza della posizione tributaria del contribuente, il gestore del PRA, nella tenuta dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA), provvede a fornire agli enti impositori tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione in esame e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati rilevanti per l'applicazione della misura relativamente ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni e di consentire la verifica del presupposto concernente la regolare assicurazione del mezzo.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, si evidenzia che la relazione tecnica al vigente articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 ha stimato, per il solo anno 2027, un onere complessivo di 2.362 milioni di euro per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il medesimo anno. La quantificazione in esame aveva considerato, prudenzialmente, tutti i versamenti (anno 2025) associati ai veicoli interessati senza considerare l'anno di riferimento, anche al fine di includere nella stima dell'onere i veicoli per i quali si riscontra un versamento ritardato.

Si ritiene che, per l'anno 2027, la norma in esame confermi quanto previsto dall'articolo 2 originario del decreto-legge n. 162 del 2026 poiché le previsioni di cui ai commi da 4 a 6, sebbene aggiuntive rispetto a tale disposizione, non modificano i presupposti dell'esenzione; pertanto, si conferma la valutazione della perdita di gettito effettuata per l'anno 2027 nella citata relazione tecnica.

Con riferimento agli anni successivi, pur ritenendo congrua la stima di 2.362 milioni di euro come valutazione di base della perdita di gettito su base annua, in via prudenziale, si tiene conto, a decorrere dall'anno 2028, anche di possibili effetti indotti non valutati con riferimento all'agevolazione vigente, in quanto introdotta limitatamente a un solo anno.

In particolare, i versamenti complessivamente effettuati dalle persone fisiche per le autovetture di proprietà con potenza non superiore a 80 kW (che risultano immatricolate al 31 dicembre 2025), al netto delle auto elettriche, ammontano a 2.500 milioni di euro, a fronte di una perdita di gettito stimata nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 in 2.226 milioni di euro. La differenza, pari a 274 milioni di euro, è riferibile alle autovetture che, pur avendo una potenza non superiore a 80 kW, risultano intestate a soggetti che già beneficiano dell'esenzione per un altro veicolo.

Si considera, pertanto, a decorrere dall'anno 2028, un ulteriore effetto negativo connesso alla possibile redistribuzione, all'interno del nucleo familiare, delle intestazioni dei veicoli acquistati, anche usati, al fine di beneficiare dell'agevolazione.

Poiché si tratta di un possibile effetto comportamentale non puntualmente quantificabile, la quota di gettito potenzialmente interessata da comportamenti di riallocazione è stimata,

applicando un parametro del 20 per cento al gettito riferibile alle seconde auto intestate a soggetti già esenti. Tale parametro tiene conto della possibilità che, nel tempo e per effetto delle compravendite, si determini, nell'ambito del medesimo nucleo familiare, una diversa intestazione dei veicoli rispetto alla situazione attuale. La perdita di gettito a regime è stimata in circa 55 milioni di euro annui, corrispondenti al 20 per cento della quota di 274 milioni di euro.

È stata, inoltre, svolta un'analisi specifica sulle nuove immatricolazioni di veicoli non esenti con potenza superiore a 80 kW.

In particolare, si ipotizza che una quota di tali immatricolazioni possa orientarsi verso veicoli rientranti nella fascia agevolata. Il conseguente effetto negativo, anch'esso riconducibile a un comportamento indotto, è stimato a regime in circa 15 milioni di euro annui. La stima è determinata sulla base della media, riferita al triennio 2023-2025, del gettito annuo relativo ai veicoli di nuova immatricolazione con potenza superiore a 80 kW. Tenuto conto che i comportamenti considerati richiedono un progressivo adeguamento delle intestazioni e delle decisioni di acquisto, si assume convenzionalmente che gli effetti indotti raggiungano il livello di regime nell'arco di tre anni. In particolare, al primo anno è imputato un terzo dell'effetto complessivo, al secondo anno due terzi e, dal terzo anno, l'intero importo. Tale profilo temporale riflette la gradualità del rinnovo del parco veicolare e dell'adeguamento dei comportamenti dei soggetti interessati.

Effetti esenzione tassa automobilistica

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Effetti abrogazione articolo 2 decreto-legge 162 del 2026 (a)	+2.362,0	0,0	0,0	0,0
Effetti esenzione a regime (b)	-2.362,0	-2.362,0	-2.362,0	-2.362,0
Effetti indotti (c)		-23,3	-46,7	-70,0
Totale	**0,0**	**-2.385,3**	**-2.408,7**	**-2.432,0**
di cui				
quota da ristorare alle Regioni e Province aut.	-2.293,5	-2.316,2	-2.338,8	-2.361,5
quota ristoro già assicurato dal decreto-legge n. 162 del 2026	-2.293,5	0,0	0,0	0,0
ulteriore stanziamento per Regioni e Prov. Aut.	0,0	-2.316,2	-2.338,8	-2.361,5

in milioni di euro

Il comma 7 stabilisce che le esenzioni in esame si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

Come già evidenziato nella relazione tecnica originaria, l'importo da ristorare agli enti impositori, previa emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dal comma 8, è determinato sottraendo dalla perdita complessiva di gettito la quota riferibile alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio la tassa automobilistica ha natura erariale, nonché il 30 per cento della quota relativa alla Regione Sardegna. Per quest'ultima, infatti, il ristoro è limitato al 70 per cento della perdita di gettito, in misura corrispondente alla compartecipazione regionale al gettito del tributo, che anche nel territorio sardo ha natura erariale. Tenuto conto che la norma estende, a regime, l'esenzione prevista per il solo anno 2027 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, la cui copertura finanziaria è stata prevista dal relativo articolo 7 del suddetto decreto-legge, le risorse da assicurare nell'ambito della presente legge a copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione dalla misura concernono gli effetti decorrenti dal 2028.

Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 in esame riconoscono (comma 10), a decorrere dall'anno 2027 un contributo annuale per la spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica annuale, comunque nel limite massimo di 385,71 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo. Il beneficio è concesso con riferimento a una sola autovettura, omologata da sei a nove posti, in relazione alla quale uno dei componenti del nucleo

familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica e che sia alimentata a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 133 kW.
Inoltre, si prevede (comma 11) che, qualora nel nucleo familiare di cui al comma 10 risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto per quella omologata da sei a nove posti avente la minore potenza in kW e le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano agli altri veicoli.
La valutazione degli effetti finanziari concernenti i commi da 10 a 13 è stata effettuata utilizzando le informazioni desunte dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), integrate con i dati disponibili relativi al parco veicolare nazionale.
Ai fini dell'individuazione della platea dei potenziali beneficiari, sono stati considerati i nuclei familiari per i quali risultano congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni: *i)* presenza di più di tre figli, di cui almeno uno minorenne; *ii)* proprietà di almeno un'autovettura omologata da sei a nove posti con alimentazione a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione e potenza non superiore a 133 kW; *iii)* esclusione delle autovetture ad alimentazione esclusivamente elettrica.
Dalle elaborazioni effettuate risulta una platea pari a 47.553 nuclei familiari potenzialmente beneficiari della misura per un numero corrispondente di autovetture di proprietà di uno dei soggetti appartenenti al nucleo; considerando il limite previsto di 385,71 euro si determina, pertanto, un onere su base annua, a decorrere dall'anno 2027, pari a 18.342.000 euro. Prudenzialmente è stato applicato a tutti i nuclei interessati il valore massimo del *bonus* previsto pur considerando che il contributo dovrebbe ridursi nei casi in cui la tassa automobilistica dovuta sia inferiore. Non è stato però considerato nella stima un numero residuale di soggetti (circa 3 mila) che risultano proprietari di veicoli esenti ai fini del pagamento della tassa automobilistica.
Tale valutazione prudenziale dell'onere è dovuta anche alla necessità di considerare che l'ultimo anno disponibile dell'ANPR si riferisce al 2024 e che vi possono essere possibili beneficiari, soggetti passivi della tassa, ma non proprietari del veicolo.
Si rileva, inoltre, che, secondo quanto previsto dal comma 11, si realizza un possibile recupero di gettito, prudenzialmente non valutato, in relazione a quei soggetti che, beneficiando del contributo, non dovrebbero più fruire dell'esenzione disciplinata dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
I commi 12 e 13, infine, disciplinano le modalità di gestione dell'erogazione del contributo, stabilendo che lo stesso è riconosciuto dall'INPS e che la nuova prestazione non concorre al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Premesso che ai fini della corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce le necessarie informazioni all'INPS, si precisa altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità per l'attribuzione del contributo, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.
Il comma 14, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 10 a 13, autorizza la spesa annua di euro 18.342.000 a decorrere dal 2027.

ART. 4 (Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

La disposizione introduce gli articoli 360-*bis*, 360-*ter* e 360-*quater* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e, contestualmente abroga gli articoli 371, 372 e 373 del medesimo decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
Finalità dell'intervento, in particolare, è quello di prevedere che, per l'anno 2027, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetti la detrazione con aliquota del 50% della spesa sostenuta (rispetto al 36

per cento previsto a legislazione vigente) mentre per gli immobili diversi dall'abitazione principale la detrazione spetti nella misura del 36 per cento (in luogo del 30 per cento).
In particolare, l'articolo 360-*bis* prevede, a fronte delle spese sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno e realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione dall'IRPEF pari al 50 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati su unità immobiliari differenti dall'abitazione principale, riconosce, invece, una detrazione dall'IRPEF pari al 36 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Restano ferme le vigenti previsioni che prevedono l'accesso al beneficio della detrazione per gli IACP ed Enti analoghi per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci e quelle concernenti – a determinate condizioni - il trasferimento dell'agevolazione agli acquirenti di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione di interi edifici, con riduzione della classe di rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, eseguiti nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (cosiddetto sisma acquisti).
A legislazione vigente, a fronte delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria del 30 per cento ed è elevata al 36 per cento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La quantificazione considera pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per gli interventi effettuati su immobili differenti dalle abitazioni principali.
La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 1.300,5 milioni di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024.
Per delimitare la platea potenzialmente interessata, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.
Secondo la metodologia consolidata per la valutazione di disposizioni analoghe, il 50 per cento della spesa è riferito a interventi che sarebbero stati realizzati anche in assenza della maggiorazione. Su tale componente si applicano, distintamente per le abitazioni principali e per gli altri immobili, i differenziali di aliquota rispetto alla legislazione vigente. Il restante 50 per cento è attribuito all'effetto incentivante della misura: per le abitazioni principali si applica l'aliquota del 50 per cento; per gli immobili diversi dall'abitazione principale non si considerano effetti incentivanti e si applica esclusivamente il differenziale di aliquota rispetto alla legislazione vigente.
L'onere complessivo è quindi pari a circa 290,1 milioni di euro e tiene conto degli effetti indotti sulle basi imponibili IRPEF/IRES e IRAP e sul gettito IVA calcolati sulla quota di spesa aggiuntiva.
Tenuto conto della ripartizione in dieci quote annuali, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-4,8	-51,5	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	24,1	0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0	37,2	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	3,1	-1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**4,1**	**-11,2**	**-49,5**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**24,1**	**0**

in milioni di euro

L'articolo 360-*ter*, riconosce, a fronte delle spese sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti effettuati nel medesimo anno e realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione dall'IRPEF pari al 50 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i medesimi interventi realizzati su unità immobiliari differenti dall'abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 36 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Il beneficio è previsto anche per le spese documentate, sostenute nell'anno 2027, relative a interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato A, numero 2), lettera *a)*, tabella 3, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66. Anche per il cosiddetto *ecobonus*, restano ferme le norme vigenti concernenti gli interventi agevolabili e l'accessibilità al beneficio IACP ed Enti analoghi per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

A legislazione vigente, a fronte delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di efficientamento energetico, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria del 30 per cento ed è elevata al 36 per cento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La quantificazione considera pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per gli interventi effettuati su immobili differenti dalle abitazioni principali.

La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 6 miliardi di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024.

Per distinguere le due platee di spese agevolabili e applicare i rispettivi differenziali d'imposta, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.

Applicando la metodologia consolidata si ipotizza, inoltre, che una quota pari al 50 per cento delle suddette spese annue sia attribuibile ad interventi che sarebbero stati effettuati indipendentemente dall'aliquota maggiorata, scontando un differenziale di aliquota dato dalla differenza tra la nuova aliquota e l'aliquota vigente, mentre il restante 50 per cento di spesa annua sia dovuto all'effetto incentivante dell'aliquota maggiorata, al quale è stata applicata, per l'abitazione principale, l'aliquota piena. Inoltre, si ipotizza che il 20 per cento della quota relativa all'effetto incentivante dell'aliquota maggiorata determini ulteriori effetti positivi ai fini Ires/Irpef, Irap e IVA.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-22,4	-239,5	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	112,2	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	173,2	-74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	14,4	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**18,8**	**-51,9**	**-230,1**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**112,2**	**0,0**

in milioni di euro

L'articolo 360-*quater*, al nuovo comma 1, riconosce, a fronte delle spese sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di recupero edilizio effettuati nel medesimo anno e realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione dall'IRPEF pari al 50 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi di recupero edilizio realizzati su unità immobiliari differenti dall'abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 36 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

A legislazione vigente, a fronte delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di recupero edilizio, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria del 30 per cento ed è elevata al 36 per cento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente. La quantificazione considera, pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per gli interventi effettuati su immobili differenti dalle abitazioni principali.

La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 31 miliardi di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024.

Per delimitare la platea potenzialmente interessata, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.

Secondo la metodologia consolidata per la valutazione di disposizioni analoghe, l'85 per cento della spesa è riferito a interventi che sarebbero stati realizzati anche in assenza della maggiorazione. Su tale componente si applicano, distintamente per le abitazioni principali e per gli altri immobili, i differenziali di aliquota rispetto alla legislazione vigente. Il restante 15 per cento è attribuito all'effetto incentivante della misura: per le abitazioni principali si applica l'aliquota piena del 50 per cento; per gli immobili diversi dall'abitazione principale non si considerano effetti incentivanti e si applica esclusivamente il differenziale di aliquota rispetto alla legislazione vigente.

L'onere complessivo è pertanto stimato in circa 4.678,7 milioni di euro e tiene conto anche degli effetti indotti sulle basi imponibili IRPEF/IRES e IRAP e sul gettito IVA, calcolati sulla quota di spesa aggiuntiva.

Tenuto conto della ripartizione in dieci quote annuali, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-73,6	-785,1	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	368,0	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	266,4	-114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	22,2	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**-10,2**	**-496,5**	**-614,4**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**368,0**	**0,0**

in milioni di euro

Il comma 2 del medesimo articolo 360-*quater* proroga, per l'anno 2027, la detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di mobili, fino a un massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è fruibile in dieci quote annuali di pari importo.
La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 1 miliardo di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024. Per tale anno era previsto il limite massimo di spesa pari a 5 mila euro e nel tetto erano ricomprese le spese per l'acquisto di elettrodomestici.
La proposta in esame, ai fini della stima, considera una spesa pari a 900 milioni con una conseguente rata annua di detrazione pari a 45 milioni di euro (900 x 50% /10).
La norma, inoltre, determina un effetto indotto nei settori produttivi coinvolti, generando maggiori entrate erariali in termini di IVA, IRES e IRAP. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, e sulla base della metodologia precedentemente adottata nella stima di questi effetti, si stima un incremento del gettito IVA pari a circa +8,1 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +9,6 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.
Tenuto conto della ripartizione in dieci quote annuali, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-6,8	-72,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	33,8	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	15,5	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**1,3**	**-55,2**	**-52,2**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**33,8**	**0,0**

in milioni di euro

Le disposizioni di cui alla lettera *d)* attengono a interventi di coordinamento normativo e non comportano effetti.
Si specifica, da ultimo, che ai fini della stima complessiva dell'onere associato alle disposizioni di cui al presente articolo, si assume, quale base di riferimento, un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 39,2 miliardi di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024. Per distinguere le due platee di spese agevolabili e applicare i rispettivi differenziali d'imposta, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti
Di seguito si riepilogano gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni sopra descritte:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-107,6	-1.148,1	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	538,1	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	492,3	-211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	41,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**14,0**	**-614,8**	**-946,2**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**538,1**	**0,0**

in milioni di euro

Il **comma 2** prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 107 e 108, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, dunque, per sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali, nonché per favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la

sostituzione dei grandi elettrodomestici a uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, il fondo di cui al comma 109 della medesima legge n. 207 del 2024, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del predetto contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

ART. 5 (Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca")

La disposizione introduce l'articolo 364-*quinques* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che, al comma 1, estende, per i contratti in prima stipulazione nel 2027 e per il successivo primo rinnovo (cd. automatico), l'imposta sostitutiva cd. cedolare secca al 21 per cento ai redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale classificati C/1 di superficie fino a 200 mq, in luogo della tassazione ordinaria Irpef. Tale aliquota è ridotta al 10 cento per gli immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitane. Si prevedono, inoltre, specifiche disposizioni antielusive volte a escludere applicazioni opportunistiche della disposizione.

Per quanto concerne la stima degli effetti finanziari, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), aggiornato all'anno 2024, risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nell'anno da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) di superficie fino a 200 mq è di circa 840 milioni di euro, di cui circa il 70 per cento (588 milioni di euro) potrebbe optare per la cedolare al 21%, mentre il 30 per cento (252 milioni di euro) beneficerebbe della cedolare al 10% prevista per gli immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitane, per un ammontare di canoni dei locali commerciali pari a 252 milioni di euro (840 milioni di euro x 30 per cento).

Mediante il modello di microsimulazione Irpef, si stima che circa l'85 per cento dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca, in quanto tali redditi, in Irpef, sarebbero assoggettati ad un'aliquota marginale media superiore al 21 per cento. Per ragioni di prudenza, invece, si assume che tutti i locatori di immobili commerciali nei capoluoghi di città metropolitane abbiano convenienza ad optare per la cedolare con aliquota del 10 per cento.

La base imponibile della cedolare secca interessata dalla misura è quindi pari a

a) 499,8 milioni di euro per la cedolare secca al 21 per cento (588,0 milioni di euro x 85 per cento)

b) 252,0 milioni di euro per la cedolare secca al 10 per cento

Quanto agli effetti negativi in termini di minore l'Irpef, la riduzione di base imponibile, al netto della deduzione forfetaria del 5 per cento) è pari 714,2 milioni di euro (499,8 milioni x 95 per cento + 252,0 milioni x 95 per cento).

La proposta comporta, quindi, un minor gettito complessivo di competenza annua pari a -156,9 milioni di euro e, in particolare:

i) un recupero di gettito da cedolare secca pari a +130,2 milioni di euro (499,8 milioni di euro x aliquota 21 per cento + 252,0 milioni di euro x aliquota 10 per cento);

ii) una perdita di gettito IRPEF di competenza annua stimata, con un'aliquota marginale del 35 per cento, in misura pari a -250,0 milioni di euro, cui si aggiungono, rispettivamente, -16,4 milioni di euro e -5,7 milioni di euro di addizionale regionale e comunale;

iii) una perdita di gettito di -15,0 milioni di euro di imposta di registro e bollo.

Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari stimati considerando un arco temporale di 12 anni (la durata media dei contratti di 6 anni e il rinnovo di altri 6 anni) e l'applicabilità della cedolare secca solo ai nuovi contratti stipulati nel 2027.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Dal 2041
Cedolare secca	0	260,3	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-130,2	0
IRPEF	-187,5	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-62,5	0	0
Addizionale regionale	0	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	0	0
Addizionale comunale	0	-7,4	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	1,7	0
Imposta di registro	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	0	0	0
Totale	**-202,5**	**-28,5**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**45,6**	**-128,5**	**0**

in milioni di euro

Il comma 2 stabilisce la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota della cedolare secca sui canoni percepiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031 in relazione ai contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 203, comma 2, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nel 2027.

Il comma 3 stabilisce che l'aliquota è ridotta all'1 per cento se il contratto è stipulato con un conduttore di un'età inferiore a 36 anni.

Il comma 4 specifica che la riduzione dell'aliquota della cedolare secca prevista ai commi 2 e 3 si applica anche ai canoni di locazione derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027, limitatamente ai canoni di locazione relativi al periodo dal 1°gennaio 2027 al 31 dicembre 2031. Anche in tal caso, al comma 5 sono previste talune esclusioni in funzione antielusiva. Il comma 6, sia con riferimento alle locazioni ad uso commerciale di cui al comma 1, sia alle locazioni abitative di cui ai commi 2 e 3 precisa che sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i contratti in scadenza nel 2027 e oggetto di primo rinnovo (cd. automatico) o di proroga in tale annualità.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno d'imposta 2025 e dei modelli RLI delle Registrazioni delle locazioni di immobili dell'anno di imposta 2024, si stima che il reddito imponibile dei nuovi contratti della cedolare secca al 10 per cento sia pari a circa 2.003,1 milioni di euro, di cui circa 1.214,4 milioni di euro riferibili a conduttori di età inferiore a 36 anni e 788,7 milioni di euro per i restanti conduttori.

Conseguentemente, la riduzione dell'aliquota dal 10 per cento all'1 per cento e dal 10 per cento al 5 per cento comporta un minor gettito da cedolare secca pari rispettivamente a -109,3 milioni (1.214,4 x 9 punti percentuali) e -39,4 milioni di euro (788,7 x 5 punti percentuali).

La riduzione dell'aliquota, tuttavia, non ha effetti solo sui contratti attualmente assoggettati a cedolare secca, ma può rendere conveniente il passaggio a cedolare secca di una quota dei canoni di locazione di immobili situati in un comune ad alta densità abitativa concessi in locazione a canone concordato attualmente assoggettati ad Irpef (indicati in sede dichiarativa con Utilizzo 8). Prudenzialmente, si ipotizza che l'intero ammontare dei suddetti canoni passi a cedolare secca ad aliquota dell'1 per cento e del 5 per cento, per un importo di nuovi contratti, nel 2027, stimato rispettivamente in misura di circa 51,1 e 33,3 milioni di euro. Applicando a tali canoni l'aliquota dell'1 per cento e del 5 per cento, si stima che il passaggio da Irpef a cedolare secca determini un incremento del gettito da

cedolare secca di competenza annua rispettivamente in 0,5 milioni (51,1 x 98 per cento x 1 per cento) e 1,7 milioni di euro (33,3 x 5 per cento).
La riduzione di base imponibile Irpef derivante dall'assoggettamento a cedolare secca di tali canoni è stimata complessivamente nella misura di 56,1 milioni di euro (84,4 x 95 per cento x 70 per cento) e, con un'aliquota marginale media del 35 per cento, comporta una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -19,6 milioni di euro e di circa -1 e -0,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
Il passaggio di tali canoni a cedolare secca comporta, infine, una perdita di gettito in termini di imposta di bollo e registro, stimata, con un'aliquota del 2 per cento, in misura pari a circa -1,7 milioni di euro.
Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari stimati considerando un arco temporale di 5 anni (la durata dei contratti di 3 anni e il rinnovo di altri 2 anni) e l'applicabilità della cedolare secca solo ai nuovi contratti stipulati nel 2027.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Dal 2034**
IRPEF	-14,7	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	14,7	0,0
Addizionale regionale	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,1	0,0
Cedolare secca dal 10% al 5% o all'1%	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	148,7	0,0
Cedolare secca ulteriori canoni	0	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	-2,2	0,0
Bollo e Registro	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0	0	0,0
Totale	**-165,1**	**-167,1**	**-169,2**	**-169,2**	**-169,2**	**-167,5**	**161,3**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 6 (Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

La disposizione, al comma 1, introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*sexies* che prevede, per l'anno 2027, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5 per cento, agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, con decorrenza dagli anni 2025, 2026 e 2027. Sono esclusi da tale disciplina gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 19, comma 1, lettera *b*). L'applicazione del regime agevolativo è facoltativa ed è riservata ai soggetti che, nell'anno 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro.
Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i dati contenuti nell'indagine ISTAT sulle retribuzioni contrattuali e sui rinnovi dei contratti collettivi. Da tali informazioni risulta che, nel triennio 2024-2026, sono stati rinnovati 35 contratti collettivi, relativi a circa 9,4 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato; tra questi 12 contratti sono stati siglati nel 2024 e hanno riguardato circa 5,4 milioni di lavoratori. Risultano, inoltre, circa 1,3 milioni di lavoratori con contratto attualmente scaduto e ulteriori 4 milioni di lavoratori con contratto in scadenza tra il terzo quadrimestre del 2026 e il 2027.
Con riferimento alla prima platea, pari a 9,4 milioni di lavoratori, è stata esclusa, sulla base del modello di microsimulazione IRPEF alimentato con i dati delle dichiarazioni dei redditi, la quota di soggetti il cui reddito di lavoro dipendente nell'anno 2026 risulta superiore al limite di 33.000 euro previsto dalla disposizione. Sulla base delle risultanze

del medesimo modello, è stata esclusa un'ulteriore quota di lavoratori che si presume rinuncino al regime agevolativo poiché l'applicazione dell'imposta sostitutiva non determinerebbe un beneficio, in quanto incapienti ovvero assoggettati a un prelievo ordinario di importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota sostitutiva per via di eventuali detrazioni.
La platea interessata è conseguentemente stimata in quasi 6.400 milioni di lavoratori dipendenti. Tale platea coincide in parte con quella che, nel 2026, ha beneficiato dell'analoga agevolazione introdotta in via temporanea dalla legge di bilancio per il 2026.
Assumendo un incremento retributivo medio pari a 780 euro, corrispondente al 3,5 per cento del reddito medio della platea considerata, e tenuto conto degli aumenti retributivi che hanno avuto decorrenza dal 2024, non considerati dalla norma, la base imponibile agevolabile è stimata in 3.869 milioni di euro.
Con riferimento alla seconda platea, costituita da 1,3 milioni di lavoratori dipendenti con contratto attualmente scaduto, l'applicazione dei medesimi criteri di esclusione conduce a una stima di circa 865.000 potenziali beneficiari. Secondo le pubblicazioni dell'ISTAT, il tempo medio di rinnovo dei contratti è pari a circa 18 mesi. Sebbene per circa due terzi dei lavoratori interessati il contratto risulti scaduto da un periodo inferiore, in via prudenziale la platea è stata considerata per intero, anche in ragione del possibile effetto di accelerazione dei rinnovi indotto dalla disposizione.
La stima tiene conto dell'eventualità che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, uno stesso contratto sia oggetto di più rinnovi. In tale ipotesi, le quote incrementali che, per effetto dei successivi rinnovi, trovano applicazione nell'anno 2027 ai fini del riconoscimento del beneficio non sono cumulabili tra loro, ma sono imputate pro quota alle rispettive mensilità di riferimento, in relazione a ciascun contratto.
Per la platea in esame è stato assunto un incremento retributivo medio pari a 0 euro, tenendo conto sia dell'erogazione, nel 2027, di un numero limitato di tranche, sia della loro corresponsione per un periodo inferiore all'intero anno. Ne deriva un'ulteriore base imponibile agevolabile stimata in 337,3 milioni di euro.
La base imponibile complessivamente assoggettabile al regime agevolativo è pertanto stimata in 4.206,3 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media riferibile alla platea considerata e tenendo conto dell'imposta sostitutiva, determinata nella misura del 5 per cento, si stima una riduzione di gettito, in termini di competenza, relativa all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali pari a 1.194,6 milioni di euro, a fronte di un maggior gettito da imposta sostitutiva pari a 210,3 milioni di euro. L'effetto netto complessivo, in termini di competenza, è pertanto valutato in 984,3 milioni di euro di minor gettito.
Il profilo di cassa dei singoli tributi è riportato nella tabella seguente:

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Irpef	-1.083,6	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-80,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-39,6	9,1	0,0
Imposta sostitutiva	210,3	0,0	0,0	0,0
Totale	**-873,3**	**-120,1**	**9,1**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 7 (Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

La disposizione introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*septies*.
Le modifiche di cui al comma 2 attengono a interventi di coordinamento normativo.

L'articolo 360-*septies*, per il periodo di imposta 2027, prevede che, salvo espressa rinuncia del dipendente, siano assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Tenuto conto della contestuale proroga della misura prevista per lavoratori del comparto turistico, alberghiero e termale, di cui al successivo articolo 8, restano fermi i requisiti e gli ulteriori presupposti per l'applicazione della misura già previsti dai commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026.
In linea con la norma vigente nel 2026, il beneficio è applicato dai sostituti di imposta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro. Non concorrono al raggiungimento del limite i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme, inoltre, le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
Considerando i dati del monitoraggio ad agosto 2026, si riscontra che l'imposta sostitutiva riscossa risulta pari a 115,3 milioni di euro. Si stima per l'intero anno un importo complessivo dell'imposta sostitutiva pari a circa 250 milioni di euro, con la riduzione a poco meno della metà rispetto a quanto previsto, come effetto della misura di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In relazione all'andamento riscontrato, tenendo conto di un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15% si stimano i seguenti effetti finanziari.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Irpef	-510,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-30,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-15,1	3,5	0,0
Imposta sostitutiva	250,8	0,0	0,0	0,0
Totale	**-259,2**	**-45,2**	**3,5**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 8 (Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turistico-alberghiero e degli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori che, nel periodo d'imposta 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo inferiore a 40.000 euro.
In particolare, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.

La disposizione costituisce, di fatto, una proroga dell'analoga agevolazione vigente dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Ai fini della quantificazione sono stati pertanto utilizzati i dati relativi alle compensazioni dei crediti, desumibili dai versamenti effettuati mediante modello F24. Sulla base di tali dati, l'ammontare del trattamento per l'intero anno 2026 è stimato in circa 12,3 milioni di euro; il medesimo importo è assunto ai fini della stima per il 2027.
Di seguito gli effetti finanziari del provvedimento:

	2027	**2028**	**2029**
Trattamento integrativo	-12,3	0,0	0,0

in milioni di euro

ART. 9 (Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

Al comma 1 viene modificata, per il solo anno 2027, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, ampliando il secondo scaglione di cui viene innalzato il limite superiore da 50.000 euro a 55.000 euro secondo il seguente schema:

Scaglioni *(in euro)*	**Aliquote**	
	Vigente	2027
Fino a 28.000	23%	23%
da 28.000 a 50.000	33%	33%
da 50.000 a 55.000	43%	33%
oltre 55.000		43%

Ai fini della stima è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti. Il modello, a partire dagli ultimi redditi dichiarati e rivalutati all'anno in corso, ricalcola per ciascun contribuente le imposte dovute e i trattamenti fiscali spettanti applicando le modifiche normative previste dai provvedimenti, e le confronta con le corrispondenti grandezze calcolate secondo la normativa vigente, calcolando le variazioni. La somma di tutte le variazioni calcolate per ciascun contribuente costituisce la variazione di gettito, oggetto della valutazione.
Si stima, pertanto, una riduzione complessiva del gettito di competenza pari a circa 1.434,2 milioni di euro, di cui 1.433,0 milioni di euro di IRPEF e 0,9 e 0,3 milioni, rispettivamente di addizionale regionale di addizionale e comunale, con ulteriori effetti negativi per circa 15,5 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.
L'intervento coinvolge circa 3,2 milioni di contribuenti.
Gli effetti finanziari delle misure stimate sono i seguenti:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
IRPEF	-1.150,5	-494,4	211,9	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
TFR	-15,5	0,0	0,0	0,0
Totale	**-1.166,0**	**-495,7**	**212,0**	**0,0**

in milioni di euro

Il comma 2 prevede l'innalzamento della soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tale soglia è attualmente fissata a 85.000 euro e in base alla variazione normativa verrebbe incrementata fino a 100.000 euro. Resta ferma a 85.000

euro la soglia al di sotto della quale è prevista l'esclusione dal regime IVA; i soggetti che optano per il regime forfetario e che dichiarano compensi e ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro sono comunque assoggettati al regime IVA.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni utilizzando il modello di microsimulazione sui titolari di partita IVA, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi di tutta la platea interessata. Il modello, a partire dagli ultimi ricavi e redditi dichiarati, ricalcola per ciascun contribuente le imposte dovute applicando le modifiche normative previste dai provvedimenti. Nel caso specifico, sono stati presi in considerazione i contribuenti, professionisti e imprenditori, che hanno dichiarato ricavi compresi tra gli 85.000 e i 100.000 euro e che, al contempo, soddisfano tutte le altre condizioni per accedere al regime forfetario. Su questi sono state calcolate le imposte dovute nel regime ordinario (Irpef e addizionali) e si è proceduto a rideterminare il reddito in base ai rispettivi coefficienti di redditività e, quindi, all'imposta sostitutiva dovuta.

In base alle elaborazioni effettuate, si stima che, in seguito alla modifica normativa, circa 41.000 soggetti opteranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2027, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari per le imposte coinvolte, al netto delle minori entrate contributive.

Gli effetti sull'Irpef si registrano già nel 2027, in quanto i nuovi contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti per il 2028.

In base alle elaborazioni effettuate si stima che, in seguito alla modifica normativa, circa 41.000 soggetti opteranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2027, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari per le imposte coinvolte, al netto delle minori entrate contributive.

Gli effetti sull'Irpef si registrano già nel 2027 in quanto i nuovi contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti per il 2028.

	2027	**2028**	**Dal 2029**
IRPEF	-247,2	-748,4	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-18,4	-14,1
Sostitutiva	0,0	493,9	282,2
Totale	**-247,2**	**-310,0**	**-302,6**

in milioni di euro

Oltre agli aspetti fiscali, la norma determina ulteriori effetti a carico della finanza pubblica di natura contributiva per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti dell'Inps. Infatti, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere a un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, dell'accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La previsione ha natura attrattiva e per la valutazione degli effetti finanziari Inps ha stimato che:

a) delle 41.000 nuove adesioni stimate sotto il profilo fiscale, 23.000 siano quelle iscritte alla gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti, con reddito medio annuo pari a 50.300 euro;

b) gli interessati al regime contributivo agevolato siano 4.600 soggetti visto il carattere opzionale. A tal proposito, si precisa che la propensione a optare per il *forfait* contributivo è stata stimata sulla base delle attuali rilevazioni di adesioni da parte degli iscritti (circa il 20 per cento);
c) l'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena).

Lo sviluppo decennale è stato effettuato sulla base delle recenti indicazioni macroeconomiche sottostanti il Documento Programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026.

Gli effetti sull'Irpef e sui contributi si registrano già nel 2027, in quanto i contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti Irpef per il 2028 e che i contributi saranno versati in misura ridotta.
Di seguito gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui al comma 2.

	2027	**2028**	**Dal 2029**
IRPEF	-247,2	-748,4	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-18,4	-14,1
Sostitutiva	0,0	493,9	282,2
Effetti sui contributi	-15,4	-20,2	-20,4
Totale	**-262,6**	**-330,2**	**-323,0**

in milioni di euro

Il comma 3 della disposizione, per il solo 2027, innalza da 30.000 a 35.000 euro la soglia massima di reddito di lavoro dipendente e assimilati quale condizione di accesso e permanenza nel regime forfetario. Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando il modello sopra descritto, tale modifica riguarda circa 52.200 contribuenti.
Considerando l'applicazione della disposizione per il solo 2027, e tenendo conto che coloro che accedono per la prima volta al regime non verseranno acconti Irpef per il 2028, si stimano le seguenti variazioni per le imposte coinvolte e il relativo profilo finanziario, al netto delle minori entrate contributive:

	2027	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
IRPEF	-70,9	-193,9	83,1	0,0
Addizionale regionale	0,0	-11,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-5,0	1,2	0,0
Sostitutiva	0,0	76,4	0,0	0,0
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Totale	**-69,1**	**-134,2**	**84,3**	**0,0**

in milioni di euro

Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, stimati da INPS, delle 52.200 adesioni stimate sotto il profilo fiscale, 17.200 sono quelle iscritte alla gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti, con reddito medio annuo pari a 13.700 euro. Tra queste 7.000 sono rilevanti sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale. A tal proposito, si precisa che la propensione a optare per il forfait contributivo, visto il reddito piuttosto

contenuto di 13.700 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40 per cento.
Di seguito, gli effetti della norma secondo l'ipotesi di entrata in vigore per il solo 2027.

2) Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente

Anno	*Contributi pieni*	*Contributi ridotti del 35%*	*Effetti finanziari* (+) positivo per la f.p (-) negativo per la f.p.
	(in milioni di euro)		
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2027	+24,6	+16,0	-8,6
2028	+8,2	+5,3	-2,9

Gli effetti sull'Irpef e sui contributi si registrano già nel 2027 in quanto i contribuenti che fluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti Irpef per il 2028 e per i contributi saranno versati in misura ridotta.
Di seguito gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui al comma 3:

	2027	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
IRPEF	-70,9	-193,9	83,1	0,0
Addizionale regionale	0,0	-11,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-5	1,2	0,0
Sostitutiva	0,0	76,4	0,0	0,0
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Effetti sui contributi	-8,6	-2,9	0,0	0,0
Totale	**-77,7**	**-137,1**	**84,3**	**0,0**

in milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 risultano pertanto i seguenti:

	2027	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
IRPEF	-318,1	-942,3	-450,5	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-48,8	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-23,4	-12,9	-14,1
Sostitutiva	0,0	570,3	282,2	282,2
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Effetti sui contributi	-24,0	-23,1	-20,4	-20,4
Totale	**-340,3**	**-467,3**	**-238,7**	**-323,0**

in milioni di euro

ART. 10 (Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

La disposizione in esame, al comma 1, lettera *a)*, prevede l'inserimento nell'articolo 228 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, della misura già prevista dall'articolo 6, comma 1, della

legge 15 maggio 2025, n. 76, che prevede l'esenzione del 50 per cento dell'ammontare dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, nel contempo prorogando il beneficio, già vigente per gli anni 2025 e 2026, anche per l'anno 2027.
Le modifiche di cui al comma 1, lettera *b),* attengono a interventi di coordinamento normativo.
La legislazione vigente prevede, per il 2027, una tassazione con aliquota del 26 per cento.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura sono state utilizzate le informazioni acquisite presso operatori di settore in base alle quali risulta che il numero di dipendenti coinvolti in Italia in piani di azionariato diffuso è pari a 108.000 soggetti. In assenza di dati circa l'ammontare dei dividendi da considerare, si ipotizza un ammontare medio degli stessi pari al limite previsto pari a 1.500 euro, per un ammontare complessivo di dividendi agevolati di circa 162 milioni di euro.
Applicando l'aliquota vigente del 26 per cento al 50 per cento di detto ammontare, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -21 milioni di euro. Si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:

	2027	**2028**	**2029**
Imposta sostitutiva	-21,0	0,0	0,0

in milioni di euro

ART. 11 (Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione introduce l'articolo 363-*bis* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che prevede la proroga, anche per l'anno 2027, la franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10.000 euro da applicare alla somma dei redditi imponibili dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Viene prorogata, al contempo, la parziale esenzione al 50 per cento per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
La legislazione vigente stabilisce che, a decorrere dall'anno 2027, tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.
Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione anche per l'anno 2027 sono state effettuate elaborazioni sui dati delle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili presentate nel 2025 dai soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua per circa -119,2 milioni di euro oltre a minori entrate per -8,6 e –3,3 milioni di euro, rispettivamente di addizionali regionale e comunale.
Considerando la validità della norma per il solo 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
IRPEF	0,0	-208,6	89,4	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,3	1,0	0,0
Totale	**0,0**	**-221,5**	**90,4**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 12 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)

La disposizione, al comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, fino al 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ciascun anno dal 2027 al 2029 per i canoni di abbonamento di beni strumentali immateriali avanzati, erogati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 disciplinano l'utilizzo del credito di imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre al comma 4 si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze volto a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura e le procedure di concessione del credito di imposta finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
La misura determina oneri pari al limite di spesa previsto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Sulla base dei dati forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, gli investimenti in beni immateriali agevolabili, realizzati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*, ammontano a circa 94 milioni di euro per l'anno 2026; pertanto, ne risulta la congruità dell'agevolazione fiscale fino al 30 per cento della spesa sostenuta.

ART. 13 (Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)

La disposizione introduce l'articolo 364-*bis* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 che, ai commi da 1 a 7, prevede anche per l'anno 2027 l'applicazione dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, secondo le modalità già previste dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe (cosiddetta assegnazione agevolata).
Il valore dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il costo fiscalmente riconosciuto sarà pari all'8 per cento, oppure del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Si dispone, inoltre, che, nei casi di assegnazione e cessione ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Il versamento dell'imposta sostitutiva da parte degli enti che si avvalgono dell'istituto deve avvenire entro il 30 settembre 2027.
Ai fini della stima, si assume che i versamenti dell'imposta sostitutiva risultino in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (articolo 1, commi 31-36 della legge n. 207 del 2024 – legge di Bilancio 2025). In particolare, per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116 della legge 28 dicembre 2015 n. 208) e 1837- imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1,comma 116, legge 28 dicembre 2015, n. 208), prendendo come anno di riferimento il 2025, risultano importi a debito per circa 97,1 milioni di euro (codice 1836) e 19,7 milioni di euro (codice 1837), per un totale di 116,8 milioni di euro.
I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.168 milioni di euro (116,8 / 10%) applicando, prudenzialmente, un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8 per cento). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta

sostitutiva con aliquota del 13 per cento e stimate in 151,5 milioni di euro (19,7 / 13 per cento).
Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, in un arco temporale di 5 anni, il 50 per cento dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate interamente nell'esercizio di realizzo, e che, contestualmente, sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.
Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato, inoltre, che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.
Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.
Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16 per cento, IRPEF del 26 per cento e IRAP del 4 per cento e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4 per cento ed IRES del 46,6 per cento in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.
La tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2027-2032 considerando che l'imposta sostitutiva sia versata nel 2027, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento e IRAP dell'85 per cento:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**dal 2034**
Imposta Sostitutiva	116,8	0	0	0	0	0	0	0
Registro	19,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	0	0	0
IRES	0	-16,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	7	0
IRPEF	0	-24,7	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1	10,6	0
IRAP	0	-8,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	3,8	0
TOTALE	**136,5**	**-51,4**	**-30,1**	**-30,1**	**-30,1**	**-27,9**	**21,4**	**0**

in milioni di euro

Con il comma 8, si ripropone, altresì, quanto previsto nell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sui beni immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2026, al fine di realizzarne, dal 1° gennaio 2027 al 31 maggio 2027, l'estromissione dal patrimonio dell'impresa (cd. estromissione agevolata). I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2027 (60 per cento) e, per la restante parte, entro il 30 giugno 2028 (40 per cento), mentre gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2027.
Ai fini degli effetti finanziari della disposizione si fa riferimento ai dati relativi all'imposta sostitutiva versata per l'analoga misura disposta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, dall'analisi del codice tributo rilevabili dai dati F24 risultano versamenti per circa 9,9 milioni di euro, relativi al versamento della prima rata in pagamento nel mese di novembre 2025 e in circa 6,6 milioni di euro per la seconda rata, pari al 40% residuo.
In relazione agli effetti sulle imposte dirette, in conseguenza della estromissione dei beni, questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni della misura, tenuto conto dell'esclusione dall'IRAP per gli imprenditori individuali, operante a partire dalla legge di bilancio 2022.
Ai fini del calcolo degli effetti finanziari, si assume che, a legislazione vigente in un arco temporale di 5 anni, il 50 per cento dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate interamente nell'anno di realizzo. Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 26 per cento.

Tutto ciò premesso, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione considerando che l'imposta sostitutiva, analogamente a quanto previsto dalla misura di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 è versata in due rate, pari al 60 per cento e al 40 per cento dell'ammontare dovuto, con scadenza l'una nel mese di novembre 2027 e l'altra nel mese di giugno 2028:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Dal 2034**
Imposta Sostitutiva	9,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF	0,0	-9,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	4,0	0,0
TOTALE	**9,9**	**-2,8**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**4,0**	**0,0**

in milioni di euro

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti complessivi della disposizione.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**dal 2034**
Imposta Sostitutiva	126,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Registro	19,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-16,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	7,0	0,0
IRPEF	0,0	-34,1	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	14,6	0,0
IRAP	0,0	-8,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	3,8	0,0
TOTALE	**146,4**	**-54,2**	**-35,4**	**-35,4**	**-35,4**	**-33,2**	**25,4**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 14 (Rivalutazione beni immobili d'impresa)

La disposizione introduce l'articolo 364-*ter* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117
La norma intende consentire ai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa.
Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Ai fini fiscali, tale riserva è considerata in sospensione d'imposta e il saldo attivo può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione sarà riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, previo versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento per gli immobili ammortizzabili e al 4 per cento per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo.
Qualora i beni rivalutati siano ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa prima dell'inizio del sesto esercizio successivo, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si farà riferimento al costo ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la rivalutazione, con possibilità di compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2025, recante il testo unico in materia di versamenti e riscossione.

Il riallineamento è consentito anche ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, per i quali l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, affrancabile mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.
Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati analizzati i versamenti relativi alla imposta sostitutiva dell'ultima proposta normativa assimilabile (decreto-legge n. 185 del 2008). Dividendo l'ammontare delle imposte sostitutive versate, così come rilevabile dai dati F24 (codici tributo 1824 e 1825), pari a 3,27 miliardi di euro, per le rispettive aliquote del 3 per cento sui maggior valori degli immobili e del 10 per cento sul saldo di rivalutazione sono stati ricalcolati i valori delle rivalutazioni pari a 103,4 miliardi di euro.
Prudenzialmente, nonostante la disposizione risulti essere meno conveniente rispetto a quella del 2008, gli effetti finanziari sono stati calcolati assumendo che la percentuale di adesione si attesti al 2,5 per cento come nel caso della precedente disposizione.
Gli effetti finanziari negativi negli anni successivi all'introduzione della disposizione derivano dalle maggiori quote di ammortamento deducibili e dalle minori plusvalenze imponibili sulla eventuale cessione degli immobili.
Per ragioni di prudenza, gli ammortamenti sono stati stimati considerando una vita utile residua di 33 anni a partire dal terzo anno successivo alla rivalutazione (quota di ammortamenti pari al 3 per cento) e le minori plusvalenze sono state stimate ipotizzando che tutti gli immobili rivalutati vengano ceduti entro 10 anni dall'anno in cui la rivalutazione è fiscalmente riconosciuta.
Nella tabella che segue, sono indicati gli effetti finanziari.

CASSA	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	dal 2043
Sostitutiva immobili	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sostitutiva saldo	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	0,0	0,0	-16,9	-62,8	-36,8	-35,1	-33,5	-32,1	-30,7	-29,4	-28,2	-27,1	-26,1	20,2	0,0	0,0
IRPEF	0,0	0,0	0,0	-7,4	-27,4	-16,1	-15,3	-14,7	-14,0	-13,4	-12,8	-12,3	-11,9	9,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,0	-4,5	-2,4	-2,4	-2,0	-1,7	-1,5	-1,2	-1,0	-0,8	-0,5	-0,3	0,0	0,2	0,0
Totale	**208,1**	**0,0**	**0,0**	**-29,1**	**-94,1**	**-56,7**	**-53,7**	**-51,1**	**-48,7**	**-46,4**	**-44,3**	**-42,3**	**-40,5**	**-17,1**	**20,2**	**0,2**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 15 (Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

La disposizione interviene sulla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), modificando le aliquote applicabili alle operazioni soggette all'imposta.
In particolare, la proposta prevede l'incremento dell'aliquota ordinaria applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, portandola dall'attuale 0,4 per cento allo 0,8 per cento.
Contestualmente, viene incrementata dall'attuale 0,04 per cento allo 0,08 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni ad alta frequenza, in modo da mantenere un coerente rapporto tra le diverse fattispecie di operazioni.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, è stata assunta quale base di riferimento la previsione di gettito relativa all'anno 2026 afferente al codice tributo 4058 ("Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi", di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), stimata in circa 1.380 milioni di euro.
In considerazione dell'incremento dell'aliquota dallo 0,4 per cento allo 0,8 per cento previsto dalla disposizione, il maggior gettito è determinato in misura pari a 1.380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (100 per cento del gettito previsto).

ART. 16 (Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)

La disposizione interviene sul trattamento fiscale degli utili percepiti dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dagli altri Enti non Commerciali, prevedendone la concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 55 per cento.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi degli enti non commerciali presentate nel 2025 e relative al periodo d'imposta 2024, aggiornati in base ai dati più recenti pubblicati nel 31° Rapporto annuale ACRI del 2025, che evidenziano un incremento degli utili percepiti dalle Fondazioni Bancarie nel 2025 rispetto ai dati dichiarativi.
Con riferimento alla platea interessata, sono stati individuati gli utili parzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 153 del TUIR, dichiarati nel quadro RL, sezione I-A («Redditi di capitale»), che, per effetto della disposizione, concorrerebbero in misura maggiore alla determinazione della base imponibile IRES.
Mediante il modello di microsimulazione, per ciascun contribuente è stato rideterminato il reddito imponibile includendo il 55 per cento degli utili. Alla maggiore base imponibile così determinata è stata applicata l'aliquota IRES utilizzata dal contribuente (aliquota ordinaria del 24% o il 12% per i soggetti che, a legislazione vigente, beneficiano della riduzione alla metà dell'aliquota ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).
Sulla base delle elaborazioni effettuate, la disposizione determina un maggior gettito IRES, in termini di competenza, stimato in circa 21,5 milioni di euro annui.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari, con un acconto IRES pari al 75 per cento, tenuto conto che la disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027 e produce effetti sul calcolo dell'acconto dovuto per il medesimo periodo.

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Ires	16,1	21,5	21,5	21,5

in milioni di euro

ART. 17 (Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

La disposizione introduce nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, un nuovo articolo 307-*bis*, recante la disciplina dell'imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali.
Tale articolo, al comma 1, introduce un'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato, da applicarsi nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e ai soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, che non esercitano imprese commerciali, nonché agli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)*.
L'imposta si applica, con aliquota del 26 per cento, ai redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da *d)* a *i)*, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con riduzione della base imponibile al 48,08% per i titoli di Stato, e opera a condizione che il valore complessivo dei beni finanziari posseduti (fra cui, partecipazioni, titoli, strumenti finanziari) sia almeno pari a 800.000 euro e se il soggetto passivo è stato residente in Italia per almeno sei dei dieci anni antecedenti al trasferimento della residenza.
Il versamento dell'imposta è dovuto entro 180 giorni dal trasferimento della residenza con la possibilità, per i soggetti che trasferiscono la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato o territorio diverso da uno Stato membro dell'Unione europea con il quale l'Italia abbia in vigore accordi collaborativi, di optare per il differimento del versamento al momento della cessione dei beni, subordinatamente al versamento di un

acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e alla contestuale prestazione di un'idonea garanzia.

Per i soggetti che hanno trasferito la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno esercitato l'opzione per il differimento, l'imposta si applica ai redditi relativi ai beni e ai diritti ceduti nei primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto efficacia la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Per i soggetti che hanno trasferito la residenza in uno Stato o territorio diverso da uno Stato membro dell'Unione europea con il quale l'Italia abbia in vigore sia accordi collaborativi e che hanno esercitato l'opzione per il differimento, l'imposta si applica ai redditi relativi ai beni e ai diritti ceduti nei primi dieci periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto efficacia la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'imposta non è dovuta per i beni e diritti non ceduti entro il periodo di differimento. L'imposta non è altresì dovuta per i beni e diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di differimento, nonché per quelli non ceduti in caso di ritrasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato durante il medesimo periodo. Le somme versate in eccedenza sono rimborsate.

La platea dei potenziali soggetti interessati dall'imposta è stata definita, in base alle informazioni disponibili sulla distribuzione della ricchezza finanziaria al netto dei depositi bancari delle famiglie, in riferimento alle famiglie la cui ricchezza si colloca al di sopra del valore soglia di 800.000 euro, che rappresentano il 73,1 per cento della ricchezza totale.

In base ai dati ISTAT sulle migrazioni interne e internazionali della popolazione residente anni 2024-2025, si stima inoltre che, con riferimento all'anno 2025, il numero di soggetti emigrati all'estero si attesti intorno allo 0,28 per cento della popolazione residente di età superiore a 15 anni.

Moltiplicando tali percentuali per l'ammontare dei versamenti del 2025, relative all'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (6.581 milioni di euro), si stima che il gettito potenziale dell'*exit tax* sia pari a 13,47 milioni di euro, dei quali prudenzialmente si stima che solo il 50 per cento possa essere trattenuto a titolo di acconto (o che tutti i soggetti possano optare per il versamento differito), pervenendo a una stima di gettito annuo atteso pari a circa 6,74 milioni di euro annui (3,37 milioni di euro nel 2027 per tener conto del termine di 180 giorni dal trasferimento di residenza per effettuare il versamento).

Per ragioni di prudenza, si stima, inoltre, che il 50 per cento dei versamenti effettuati a titolo di acconto possano essere oggetto di istanze di rimborso, in quanto l'imposta, non verificandosi la cessione o la plusvalenza, risulterà non dovuta negli anni successivi. Tali rimborsi comporteranno effetti finanziari negativi pari a circa 3,37 milioni di euro annui, che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in esame, si collocano temporalmente a partire dalla conclusione del periodo quinquennale applicabile per i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea.

Prudenzialmente, non si stimano, invece, gli ulteriori effetti finanziari positivi che deriveranno dal versamento del saldo dell'imposta, da parte dei soggetti per i quali l'imposta diventerà dovuta al momento del realizzo della plusvalenza e che avevano optato per il versamento dell'acconto del 50 per cento in luogo dell'intera imposta.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**dal 2032**
Versamenti acconto	3,37	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,37
Totale	**3,37**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**3,37**

in milioni di euro

ART. 18 (Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

La disposizione modifica il Titolo I della parte IV del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ridenominandone il capo I e sopprimendo le partizioni relative al capo II, III e IV. Inoltre, la disposizione inserisce nuovo articolo 362-*bis*, rubricato "*Incremento addizionale IRES per il settore finanziario*".
Tale articolo, al comma 1 incrementa, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'addizionale IRES applicabile agli intermediari finanziari - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - e alla Banca d'Italia, portandola dal 3,5 per cento al 6,5 per cento.
La misura aumenta di 3 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e prevede, per i medesimi periodi d'imposta, una detrazione pari a 200.000 euro, fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 1.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari, con applicazione del metodo previsionale (comma 6) e un acconto pari al 100%, considerata anche la sterilizzazione delle DTA (comma 4) e l'applicazione della detrazione prevista.

	2027	**2028**	**2029**
Ires	554,1	463,2	0,0

in milioni di euro

Il medesimo articolo al comma 2 introduce, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, un'addizionale IRES di 3 punti percentuali.
Ai fini della stima, la platea delle imprese interessate dalla disposizione è stata identificata selezionando le assicurazioni ramo vita, ramo danni e riassicurazioni (codici ATECO 65.1, 65.2).
Si prevede, anche per tali enti, per i medesimi periodi d'imposta in cui è prevista l'applicazione dell'addizionale, una detrazione pari a 200.000 euro, fino a concorrenza della maggior imposta derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui al comma 2.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della disposizione, calcolati mediante il modello di microsimulazione Ires, con applicazione del metodo previsionale con acconto del 100 per cento, e considerata anche la sterilizzazione delle DTA.

	2027	**2028**	**2029**
Ires	229,6	231,4	0,0

in milioni di euro

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari complessivi della disposizione.

	2027	**2028**	**2029**
Ires	783,7	694,6	0,0

in milioni di euro

Il comma 2 interviene sull'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, incrementando il limite massimo del credito d'imposta oltre il quale le imprese di assicurazione possono ridurre l'importo dell'imposta da versare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio.
L'imposta è attualmente determinata nella misura dello 0,50 per cento delle riserve matematiche. L'importo versato costituisce un credito d'imposta utilizzabile per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, nonché dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 51 del medesimo testo unico, applicata sui redditi di capitale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi.va
Qualora l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto, incrementato dell'imposta da versare, ecceda l'1,25 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta dovuta per il medesimo anno è corrispondentemente ridotta.
Il predetto limite è stato progressivamente ridotto, in misura pari a 0,1 punti percentuali annui, dal 2,50 per cento previsto per il 2013 all'1,40 per cento previsto per il 2024, per essere successivamente fissato, a regime, all'1,25 per cento a decorrere dal 2025.
La disposizione proposta incrementa tale limite di 0,035 punti percentuali, elevandolo dall'1,25 all'1,285 per cento, con riferimento all'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio 2026 e degli esercizi successivi. L'imposta è versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati del quadro RQ del modello Redditi SC 2025, relativo al periodo d'imposta 2024. In particolare, per ciascuna impresa di assicurazione sono stati considerati l'ammontare delle riserve matematiche, l'imposta teoricamente dovuta, determinata applicando alle riserve l'aliquota dello 0,50 per cento, l'imposta effettivamente da versare, calcolata tenendo conto del limite massimo previsto dalla normativa vigente, nonché gli importi compensati negli ultimi quattro anni.
Sulla base di tali informazioni è stato ricostruito, per ciascuna impresa, l'ammontare del credito d'imposta maturato e non ancora utilizzato al 1° gennaio 2025.
A partire da questi dati è stato stimato l'andamento dei versamenti delle imprese di assicurazione per gli esercizi dal 2026 in avanti, confrontando lo scenario a legislazione vigente, nel quale il limite è fissato all'1,25 per cento, con lo scenario conseguente alla disposizione proposta, nel quale il limite è elevato all'1,285 per cento. La differenza tra i versamenti stimati nei due scenari rappresenta il maggior gettito derivante dalla disposizione.
Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari positivi conseguenti all'incremento del limite percentuale. Gli effetti sono imputati all'anno successivo rispetto a quello di riferimento delle riserve matematiche, in considerazione del fatto che l'imposta dovuta sulle riserve iscritte nel bilancio è versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Effetti finanziari	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita	258,0	9,8	3,7	0,0

importi in milioni di euro

ART. 19 (Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

La disposizione, ai commi 1 e 2, prevede, per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo, la riduzione dal 90 al 30 per cento, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile

delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali. Per il settore bancario, le spese interessate sono quelle contabilizzate nella voce 160, sottovoce b), del conto economico («Altre spese amministrative»); per il settore assicurativo, rilevano le spese iscritte nelle voci 24 del conto tecnico dei rami danni e 70 del conto tecnico dei rami vita («Altre spese di amministrazione»).

A legislazione vigente, gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, consentono, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle banche e delle imprese di assicurazione, la deduzione del 90 per cento delle predette spese amministrative e degli ammortamenti dei beni strumentali. Tali componenti negative risultano, pertanto, già indeducibili nella misura del 10 per cento.

Per effetto della disposizione, la quota indeducibile aumenta di 60 punti percentuali, passando dal 10 al 70 per cento.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata con riferimento ai seguenti soggetti operanti nei settori creditizio e assicurativo:

i) banche e altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ii) imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

In coerenza con l'ambito soggettivo della maggiorazione IRAP introdotta dall'articolo 1, commi 74 e 75, della legge n. 199 del 2025, sono esclusi dall'applicazione della misura:

iii) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

iv) le società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 6;

v) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso di cui al comma 4;

vi) le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati di cui al comma 9.

La normativa in esame prevede, inoltre, la franchigia di 90.000 euro sulla maggiore imposta dovuta.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni IRAP, presentate nel 2025, relative al periodo di imposta 2024, desunti dal quadro IC, sezione II ("Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari – Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi") e sezione III ("Imprese di assicurazione").

In particolare, sono stati considerati gli importi indicati nei righi:

i) IC29 - Altre spese amministrative e IC28 - Ammortamento dei beni materiali e immateriali per gli intermediari finanziari;

ii) IC36 - Spese di amministrazione e IC35 - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali per la Banca d'Italia;

iii) IC40 - Altre spese di amministrazione e IC39 - Ammortamento dei beni strumentali per le imprese di assicurazione.

Sulla base di tali dati, l'ammontare complessivo delle componenti negative interessate dalla misura è stimato in circa 35 miliardi di euro, di cui 28,9 miliardi di euro relativi alle altre spese amministrative; 6,1 miliardi di euro relativi agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali.

L'incremento di 60 punti percentuali della quota indeducibile interessa, pertanto, componenti negative per un ammontare teorico pari a circa 21,0 miliardi di euro.

Con specifico riferimento agli enti creditizi, la quantificazione tiene conto del principio di correlazione. In base a tale principio, i ricavi derivanti da servizi infragruppo, ancorché contabilizzati in voci non comprese nel margine di intermediazione, assumono rilevanza ai fini IRAP nella stessa misura in cui i costi sostenuti per la prestazione dei relativi servizi concorrono alla determinazione della base imponibile.

A legislazione vigente, i riaddebiti relativi a costi contabilizzati tra le altre spese amministrative, deducibili nella misura del 90 per cento, sono conseguentemente ripresi a tassazione nella medesima misura. Per effetto della riduzione al 30 per cento della quota

deducibile, la parte dei riaddebiti correlata ai costi divenuti indeducibili non assume più rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile.
Ai fini della stima, la corrispondente riduzione della base imponibile degli enti creditizi è stata quantificata assumendo che i predetti riaddebiti siano pari al 5 per cento dell'ammontare delle spese amministrative che, per effetto della disposizione, divengono indeducibili.
Mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta 2024, è stata rideterminata, per ciascun contribuente, la base imponibile, assumendo una quota indeducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti pari al 70 per cento, in luogo del 10 per cento previsto dalla legislazione vigente. È stata quindi ricalcolata l'imposta dovuta per i periodi d'imposta 2027 e 2028 e per quelli successivi.
Per i periodi d'imposta 2027 e 2028 si è tenuto conto della maggiorazione di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP, per effetto della quale l'aliquota media applicabile alla platea interessata risulta pari a circa l'8 per cento.
Il maggior gettito IRAP derivante dalla disposizione è stimato, in termini di competenza, in circa: 1,63 miliardi di euro annui per i periodi d'imposta 2027 e 2028; 1,22 miliardi di euro annui a decorrere dal periodo d'imposta 2029.
La riduzione del gettito stimata dal 2029 è riconducibile alla cessazione della maggiorazione di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP, prevista esclusivamente per i periodi d'imposta 2027 e 2028.
Il maggiore versamento dell'IRAP determina, inoltre, minori entrate IRES, in quanto la maggiore imposta regionale pagata è parzialmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRES secondo la disciplina vigente.
Gli effetti finanziari di cassa, riportati nelle tabelle seguenti, sono determinati assumendo un acconto IRAP pari all'85 per cento; un acconto IRES pari al 75 per cento; che la maggiore indeducibilità trovi applicazione già in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2027:

Settore bancario	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**dal 2032**
IRAP – Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	1.164,8	1.370,4	1.069,3	1.016,2	1.016,2	1.016,2
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-16,5	-22,0	-17,7	-4,1	0,0
Totale	**1.164,8**	**1.353,9**	**1.047,3**	**998,5**	**1.012,1**	**1.016,2**

in milioni di euro

Settore assicurativo	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**dal 2031**
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	164,6	193,7	147,6	139,5	139,5
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-2,3	-3,1	-2,4	-2,2
Totale	**164,6**	**191,4**	**144,5**	**137,1**	**137,3**

in milioni di euro

Totale dei settori interessati	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**dal 2032**
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	1.329,4	1.564,1	1.216,9	1.155,7	1.155,7	1.155,7
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-18,8	-25,1	-20,1	-6,3	-2,2
Totale	**1.329,4**	**1.545,3**	**1.191,8**	**1.135,6**	**1.149,4**	**1.153,5**

in milioni di euro

La disposizione introduce, inoltre, al comma 3, un nuovo comma 17-*bis* all'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al fine di prevedere che le spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari - con esclusione degli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - e dalle imprese del settore energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, a decorrere dal periodo d'imposta 2027, siano deducibili in tre quote annuali di pari importo.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della proposta sono stati analizzati i bilanci dei principali gruppi bancari italiani. Ne emerge che le spese di pubblicità non costituiscono generalmente una voce autonoma di conto economico, ma sono incluse nelle "altre spese amministrative". Analisi del settore mostrano che l'incidenza delle spese pubblicitarie sul totale dei costi operativi risulta contenuta, compresa tra lo 0,3 per cento e l'1 per cento. Ai fini della stima si assume prudenzialmente un valore intermedio pari allo 0,5 cento.
Secondo i dati del Centro studi di Unimpresa, nel 2025 i costi operativi del settore si sono attestati a 57,8 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle spese di pubblicità è pertanto stimato in 289 milioni di euro (57,8 miliardi × 0,5%).
Tenuto conto che la deduzione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, si stima un incremento della base imponibile pari a circa 193 milioni di euro nel 2027, corrispondente a due terzi dell'ammontare complessivamente deducibile (289 milioni × 2/3), ed a circa 97 milioni di euro nel 2028, corrispondente a un terzo del medesimo importo (289 milioni × 1/3). Con un'aliquota effettiva IRES del 19,5 per cento, tali incrementi si traducono in un maggior gettito pari a 37,6 milioni di euro nel 2027 e 18,8 milioni di euro nel 2028.

Competenza	**2027**	**2028**	**2029**
Ires	30,8	15,4	0,0
Addizionale Ires	6,7	3,4	0,0
Totale	**37,6**	**18,8**	**0,0**

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRES al 75 per cento, tenuto conto che gli effetti, per effetto del comma 4, si producono già in sede di acconto del periodo d'imposta 2027.

Cassa	**2027**	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
IRES	23,1	19,3	3,9	0,0
Addizionale IRES	5,1	4,2	0,8	0,0
Totale	**28,2**	**23,5**	**4,7**	**0,0**

in milioni di euro

Con riferimento alle imprese del comparto energetico, ai fini della stima degli effetti finanziari della proposta, in base a dati pubblicati da Confindustria, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità è stimato in misura pari a 130 milioni di euro.
Tenuto conto che la deduzione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, si stima un incremento della base imponibile pari a circa 86,7 milioni di euro nel 2027, corrispondente a due terzi dell'ammontare complessivamente deducibile (130 milioni × 2/3), e a circa 43,35 milioni di euro nel 2028, corrispondente a un terzo del medesimo importo (130 milioni × 1/3). Con un'aliquota effettiva IRES del 16 per cento, tali incrementi si traducono in un maggior gettito pari a 13,9 milioni di euro nel 2027 e 6,9 milioni di euro nel 2028.

Competenza	**2027**	**2028**	**2029**
IRES	13,9	6,9	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRES al 75 per cento, e tenuto conto che gli effetti, per effetto del comma 4, si producono già in sede di acconto del periodo d'imposta 2027.

Cassa	**2027**	**2028**	**2029**	**dal 2030**
IRES	10,4	8,7	1,7	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi di cassa della misura.

Cassa	**2027**	**2028**	**2029**	**dal 2030**
IRES	33,50	28,0	5,6	0,0
Addizionale IRES	5,1	4,2	0,8	0,0
Totale	**38,6**	**32,2**	**6,4**	**0,0**

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 5 prevede, per l'anno di imposta 2027, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97 per cento vigente al 96 per cento.
La suddetta riduzione produce effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sull'acconto.
Ai fini della stima, non essendo disponibile il dato dichiarativo relativo alla quota indeducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati, per ogni singolo contribuente, i dati relativi agli interessi passivi riportati nei bilanci bancari del 2024 o più recenti, se disponibili.
Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito, considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione ad un consolidato fiscale.

	2027	**2028**	**2029**
Ires	0,0	181,4	0,0
Irap	0,0	73,4	0,0
Totale	**0,0**	**254,8**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 20 (Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

La disposizione prevede il differimento integrale della quota di deduzione, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027:

a) dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 362, comma 12, decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

b) dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 362, comma 13 decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

c) relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dall'articolo 362, comma 14 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

In particolare, con riferimento allo *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti, la disposizione prevede una ulteriore sospensione, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026, della quota residua del 2027 pari al 2,52 per cento e il recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029.

Deducibilità vigente

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	2,52%	8,22%	6,21%

Deducibilità proposta

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	0	9,48%	7,47%

Con riferimento allo *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali, la disposizione stabilisce la sospensione della quota deducibile residua per il 2027, pari all'8,22%. Il recupero della quota sospesa avverrà in due rate costanti a partire dal 2028, secondo quanto indicato nello schema seguente.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	8,22%	19,76%	19,76%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	0	23,87%	23,87%

Con riferimento ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, la disposizione prevede la sospensione della quota deducibile residua del 2027, pari al 6,33 per cento. Il recupero è effettuato in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	6,33%	20,58%	10,58%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	0	23,75%	13,75%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del *basket* svalutazioni crediti.
Gli effetti finanziari complessivi, riportati nella tabella che segue, sono stati calcolati facendo operare la sospensione delle quote deducibili in sede di acconto nell'anno di sospensione, mentre il recupero in quote costanti negli anni successivi opera in sede di saldo.

	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	772,7	0,0	-386,35	-386,35	0,0
Irap	95,3	0,0	-47,7	-47,7	0,0
Totale	**868,0**	**0,0**	**-434,05**	**-434,05**	**0,0**

in milioni di euro

Dalle sospensioni delle quote deducibili sopraindicate, considerando anche gli effetti della sospensione per il 2027, prevista dalla legge di bilancio 2026, deriva un maggior reddito imponibile, a fronte del quale le eccedenze ACE e le perdite possono essere utilizzate in compensazione in misura limitata del 25 per cento (in luogo del limite di utilizzo del 42 per cento definito dalla legge di bilancio 2026). La regola vale sia per il singolo contribuente che per il consolidato fiscale.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari complessivi, inclusi quelli derivanti dal limite all'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, stimati tenendo conto che la disposizione opera in sede di calcolo dell'acconto del 2027.

	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	1.978,5	0,0	-386,3	-386,3	0,0
Irap	95,3	0,0	-47,7	-47,7	0,0
Totale	**2.073,8**	**0,0**	**-434,0**	**-434,0**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 21 (Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

La disposizione prevede, al comma 1, l'innalzamento delle aliquote IRAP di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027 (combinato disposto del comma 1, lettera *a),* e del comma 2), 2028 e 2029 (comma 1, lettera *b)*) applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici ATECO:

B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE
- 06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
- 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas

Mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta 2024, è stata determinata, per ciascun contribuente di cui al comma 1, l'imposta dovuta per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, tenendo conto che per il periodo di imposta 2027, contestualmente all'incremento di aliquota di 5 punti previsto dal comma 1, lettera *a)*, con il comma 2 viene esclusa, per i medesimi soggetti, l'applicazione dell'incremento di aliquota di due punti percentuali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21, per i soli soggetti di cui al comma 1.

Nella tabella che segue sono stimati gli effetti finanziari della disposizione, nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85 per cento e acconto IRES al 75 per cento, considerando che gli effetti si producono già in sede di acconto per effetto dell'applicazione del metodo previsionale secondo quanto previsto al comma 3.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**dal 2032**
IRAP - Comparto energetico	734,2	882,2	905,7	136,4	0,0	0,0
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-8,4	-10,2	-10,5	-1,8	0,0
Totale	**734,2**	**873,8**	**895,5**	**125,9**	**-1,8**	**0,0**

importi in milioni di euro

La disposizione stabilisce, infine, il divieto per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo di traslare, direttamente o indirettamente, sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l'incremento di commissioni e altri oneri, il maggior carico fiscale derivante dall'applicazione delle medesime disposizioni.

ART. 22 (Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

La disposizione modifica l'articolo 168, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, prevedendo, con riferimento ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio: l'innalzamento al 90 per cento della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e ai veicoli ibridi; l'incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del limite di deducibilità previsto per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per gli autoveicoli ibridi.

La stima è stata effettuata mediante il modello MOVE, che integra le informazioni relative alla composizione del parco circolante con i dati di natura dichiarativa. La platea dei veicoli riconducibili ai soggetti interessati dalla modifica normativa, ossia agenti e rappresentanti di commercio, è pari a circa 156 mila unità.

Il modello MOVE, integrando informazioni a carattere fiscale e stime sui costi di manutenzione e consumi medi oltre al costo dell'assicurazione e al valore attualizzato del veicolo, definisce in capo ad ogni singolo veicolo e proprietario la variazione delle spese deducibili considerando i limiti percentuali di deducibilità e dei costi di acquisto e detraibilità Iva a legislazione vigente e proposta.

Ai fini della quantificazione, si è assunto un ciclo medio di sostituzione dei veicoli pari a quattro anni, a partire dal quarto periodo i veicoli considerati saranno stabili a regime.

La disposizione, stabilendo nuove soglie di deducibilità per spese di manutenzione e di acquisto congiuntamente all'innalzamento del limite del costo del veicolo da dedurre a 35.000 euro, produce maggiori spese deducibili annuali pari a 15,8 milioni di euro e maggiori ammortamenti annuali deducibili pari a 14,2 milioni di euro a partire dal 2027. La platea di riferimento è composta per il 94,5 per cento da soggetti passivi di imposta Irpef.
In assenza di informazioni specifiche sulla distribuzione per alimentazione dei nuovi acquisti effettuati dalla platea considerata, si è assunta una distribuzione coerente con quella osservata nelle immatricolazioni totali di autovetture per tipologia di alimentazione relative all'anno 2025 e ai primi mesi del 2026 (fonte ANFIA e UNRAE). In particolare, è stata considerata una quota pari al 54 per cento per le autovetture ibride e al 6 per cento per le autovetture elettriche. La stima restituisce gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.

CASSA	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Dal 2032**
IRES	0	-0,4	-0,7	-0,9	-1,2	-1,0
IRPEF	0	-6,5	-10,2	-13,9	-17,6	-14,8
Addizionale regionale	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
IRAP	0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,6
IVA	0	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**-7,5**	**-11,9**	**-16,3**	**-20,6**	**-17,5**

in milioni di euro

ART. 23 (Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a),* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Le disposizioni modificano l'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b),* del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In primo luogo, si prevede un adeguamento del costo delle partite e dell'importo delle vincite, fissando il costo massimo della partita a 2 euro (in luogo di 1 euro) e il limite massimo dell'importo delle vincite a 200 euro (in luogo di 100 euro).
Si interviene, altresì, sulla misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Più specificamente, per entrambe le tipologie di apparecchio, l'aliquota PREU è incrementata di un punto percentuale, passando dal 24 per cento al 25 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) (AWP) e dall'8,6 per cento al 9,6 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* (VLT).
Nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per gli apparecchi di cui al già citato articolo 110, comma 6, lettera *a)*, programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, la misura del prelievo erariale unico prevista dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stabilita al 20 per cento (in luogo della nuova misura del 25 per cento).

Al fine della stima degli effetti finanziari delle disposizioni, si rileva che, nell'ambito delle previsioni di bilancio per il triennio 2027-2029 da inserire nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica di cui al Documento di finanza pubblica 2026 (DFP), sono state elaborate le seguenti previsioni di entrata sul capitolo 1821:

2027: 5 miliardi di euro
2028: 4,9 miliardi di euro
2029: 4,8 miliardi di euro

Nel suddetto capitolo confluiscono le entrate relative al PREU per gli apparecchi AWP e VLT. Il riparto delle entrate previste tra le due tipologie di apparecchi deve tener conto dell'andamento differenziato dei rispettivi mercati. In particolare, considerato il sensibile calo riscontrato nel mercato delle AWP, si ritiene di attribuire ai suddetti apparecchi le seguenti entrate a titolo di PREU:

2027: 3,5 miliardi di euro;
2028: 3,3 miliardi di euro;
2029: 3,1 miliardi di euro.

Agli apparecchi VLT si attribuiscono, invece, le seguenti entrate a titolo di PREU:

2027: 1,5 miliardi di euro;
2028: 1,6 miliardi di euro;
2029: 1,7 miliardi di euro.

Si ritiene che dalla misura complessivamente considerata derivino, a regime, effetti positivi per il bilancio dello Stato, operando, congiuntamente, più elementi:

a) l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota PREU prevista rispettivamente per le AWP e le VLT;
b) la riduzione dell'aliquota PREU per le AWP di cinque punti percentuali, controbilanciata dalla gradualità nell'attuazione della misura, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti agli operatori del settore per produrre, certificare e mettere in esercizio nuovi apparecchi con *pay-out* al 70 per cento o superiore, e dagli effetti positivi sulla raccolta (stimati in +30 per cento della loro raccolta a legislazione vigente) che si determineranno a seguito sia dell'incremento di almeno 5 punti percentuali del *pay-out* riconosciuto ai giocatori, sia dell'incremento dei tetti alla giocata e alla vincita, con un'inversione di tendenza della raccolta AWP rispetto al deciso calo registrato nelle ultime annualità.

In particolare, considerato il numero di AWP in esercizio al 2025 (circa 230.000), si stima per: il 2027 un'adesione alla proposta di circa il 10 per cento delle AWP (23.000); per il 2028 un'adesione di circa il 30 per cento delle AWP (69.000); a partire dal 2029 un'adesione a regime di tutte le AWP.

Dalla disposizione si stimano i seguenti effetti finanziari:

Anno	Raccolta AWP prevista in assenza di intervento normativo	Gettito PREU AWP previsto in assenza di intervento normativo	Raccolta AWP stimata con intervento normativo	Gettito PREU AWP stimato con intervento normativo	Differenziale PREU rispetto al PREU previsto in assenza di intervento normativo
2027 (stimata adesione 10% delle AWP)	*14,583*	*3,500*	*15,021*	*3,660*	***+0,160***
2028 (stimata adesione 30% delle AWP)	*13,750*	*3,300*	*14,988*	*3,479*	***+0,179***
Dal 2029 (stimata adesione di tutte le AWP)	*12,917*	*3,100*	*16,792*	*3,358*	***+0,258***

in miliardi di euro

Con riferimento agli apparecchi VLT, dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota PREU si stimano i seguenti effetti:

Anno	Raccolta VLT prevista in assenza di intervento normativo	Gettito PREU VLT previsto in assenza di intervento normativo	Raccolta VLT stimata con intervento normativo	Gettito PREU VLT stimato con intervento normativo	Differenziale PREU rispetto al PREU previsto in assenza di intervento normativo
2027	*17,442*	*1,500*	*17,442*	*1,674*	***+0,174***
2028	*18,605*	*1,600*	*18,605*	*1,786*	***+0,186***
Dal 2029	*19,767*	*1,700*	*19,767*	*1,898*	***+0,198***

in miliardi di euro

Dalle stime emerge, quindi, come le modifiche disposte complessivamente determinano effetti positivi del gettito erariale:

2027: +334 milioni di euro
2028: +365 milioni di euro
dal 2029: +456 milioni di euro.

ART. 24 (Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)

La disposizione, con i commi da 1 a 3, prevede interventi in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro individuati al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
Il comma 1 modifica la lettera *a)* dell'articolo 110, comma 7, del TULPS, al fine di adeguare la disciplina di taluni apparecchi di gioco già da tempo presenti sul mercato unionale ed internazionale, contestualmente incrementando il limite del costo massimo per ciascuna partita (da 1 a 2 euro). Considerato che gli apparecchi della specie possono distribuire premi in prodotti di piccola oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita, il valore complessivo di ogni premio, dato l'aumento del costo massimo per singola partita, potrebbe aumentare fino a 40 euro, consentendo agli operatori di offrire premi di qualità adeguata alle aspettative dei giocatori.
Il comma 2 ha la finalità di consentire la definitiva regolarizzazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *a)* e lettera *c)* del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003 e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-*bis*) e alla lettera c-*ter*) del medesimo articolo 110, comma 7 che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2026 e muniti di nulla osta di esercizio temporaneo in corso di validità alla medesima data. In particolare, si prevede che gli stessi possano essere mantenuti in esercizio previa presentazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, di una dichiarazione sostitutiva attestante la tipologia e l'ubicazione dell'apparecchio, la conformità dell'apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne la immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine si prevede, inoltre, il pagamento di una somma *una-tantum*, pari a euro 1.000 per ciascun apparecchio, da versare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia, in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2027.
La disposizione determina effetti finanziari positivi correlati al versamento dell'*una tantum*. In particolare, ipotizzando la sussistenza di 15.000 apparecchi con le caratteristiche richieste dalla norma in disamina, si stimano, per il 2027, maggiori entrate per 15 milioni di euro.

Inoltre, si ritiene che dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriverà un ulteriore impatto positivo indiretto connesso alle entrate erariali a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI), che prudenzialmente non si stima, posto che da un lato si avrà una maggiore attrattività e conseguente aumento degli apparecchi in questione (comma 1) e dall'altro si manterranno in esercizio apparecchi della stessa specie e già da tempo installati che altrimenti avrebbero dovuto essere rimossi (comma 2).
Il comma 3 disciplina le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e introduce un'apposita sanzione per il caso di ubicazione degli apparecchi in un luogo diverso da quello dichiarato o di assenza nel luogo dichiarato in sede di autocertificazione (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500), nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 110, comma 9, lettera *c)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in caso di difformità delle caratteristiche degli apparecchi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione.
Dall'introduzione delle nuove sanzioni amministrative di cui al comma 3 potrebbero derivare effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non vengono stimati.

ART. 25 (Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme *online*)

La norma ha lo scopo di regolamentare e di prevedere una tassazione per l'offerta di giochi di puro intrattenimento, basati sulla sola abilità, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto, con la finalità di assicurare la sicurezza dei giocatori, la tutela della fede e dell'ordine pubblico oltre al perseguimento degli interessi erariali, in un settore in espansione, qual è quello degli *e-games* (*electronic games*), ossia videogiochi offerti tramite il collegamento a piattaforme *on-line* in sale dedicate denominate sale LAN (acronimo di *local area network*), che si svolgono presso sale gioco ed esercizi aperti al pubblico.
In coerenza con tali finalità, con il comma 1, lettera *a)* viene inserita nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 una nuova lettera c-*quater*) al comma 7, che reca la disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.
Con il comma 1, lettera *b),* viene introdotto un comma 7.2. dopo il comma 7.1. dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di subordinare l'esercizio delle sale LAN e l'installazione degli apparecchi di cui alla lettera c-*quater* del comma 7 al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione delle condizioni e le modalità di rilascio, sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni, la disciplina dei tornei e i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale. Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione ha durata biennale ed è subordinata al versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma *on-line* utilizzata.
La norma provvede, altresì, all'integrazione della vigente normativa sull'imposta degli intrattenimenti introducendo per la nuova categoria di apparecchi senza vincita in denaro specifiche basi imponibili forfetarie annue in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche e della maggiore redditività (comma 2) e un'aliquota del 8 per cento in relazione alla riconducibilità alla categoria degli apparecchi senza vincita in denaro (comma 3).
La misura dell'imponibile medio forfetario annuo è fissata in 15.000 euro e, per i grandi simulatori, in 25.000 euro. La norma specifica, altresì, che sia sottoposto a tassazione il singolo apparecchio o la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchio consenta l'accesso da remoto a più postazioni.
In considerazione della diffusione sul territorio dei giochi e delle postazioni di gioco in sale aperte al pubblico, sinora prive di specifica regolamentazione, la norma consente l'emersione e la sottoposizione alla nuova tassazione delle sale LAN già presenti sul territorio, che si sono avvalse della proroga del regime transitorio degli apparecchi senza

vincita in denaro, in scadenza al 31 dicembre 2026. Con il comma 4, viene consentita la temporanea prosecuzione dell'attività delle suddette sale, anche al termine del sopra menzionato periodo transitorio, previa presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva. Infine, con il successivo comma 5, fermi i controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli su quanto dichiarato dagli operatori e previo pagamento da parte degli stessi dell'imposta sugli intrattenimenti, si prevede che l'attività delle sale LAN può proseguire fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della regolamentazione di dettaglio, la quale resta in vigore, a regime, per gli operatori autorizzati.

Con riferimento agli effetti finanziari del nuovo regime autorizzatorio si evidenzia che non essendo, allo stato, disponibili dati certi sulla diffusione nel territorio delle sale LAN, si è ipotizzata, in via prudenziale, l'attuale esistenza di circa 200 sale e di 4.000 apparecchi/postazioni, con una media di 20 apparecchi o postazioni di gioco installati per ciascuna sala (200x20).

Con l'attuale regime transitorio l'imposta sugli intrattenimenti non era applicabile data l'assenza di una specifica disciplina con carattere di tassatività e determinatezza, pertanto, la norma colmando il vuoto normativo sopra esposto, produce maggiori entrate per l'erario a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI) stimate, per il primo anno di applicazione della disciplina introdotta dal presente articolo (2027), in circa 4,8 milioni di euro (8 per cento x (4.000x15.000)), considerando, prudenzialmente, l'imponibile medio forfetario annuo di 15.000 di euro.

Ai fini della stima degli effetti finanziari riferiti alle annualità successive, trattandosi di una tipologia di gioco particolarmente attrattiva, si può ipotizzare, a regime, la presenza di circa 2.300 sale LAN (una per ogni comune con più di 5.000 abitanti) e di circa 46.000 apparecchi postazioni (2.300x20), con maggiori entrate annue a titolo di ISI, a partire dal 2028, di circa 55,2 milioni di euro (8 per cento x (46.000x15.000)).

Infine, si stima una maggiore entrata a titolo di contributo per il rilascio delle autorizzazioni biennali per gli apparecchi, le sale, i giochi e le piattaforme, imputabile all'anno di avvio 2027 per oltre 1 milione di euro, e agli anni 2028 e successivi per oltre 10 milioni di euro annui, calcolati secondo la tabella che segue:

	Contributo unitario (biennale)	**Soggetti tenuti al pagamento 2027**	**Entrate 2027**	**Soggetti tenuti al pagamento 2028**	**Entrate 2028**	**Soggetti tenuti al pagamento 2029***	**Entrate 2029**
Apparecchi /postazioni	200 €	4000	800.000 €	42.000	8.400.000 €	4000	800.000 €
Sale	1.000 €	200	200.000 €	2.100	2.100.000 €	200	200.000 €
Giochi	2.000 €	10	20.000 €	90	180.000 €	10	20.000 €
Piattaforme	10.000 €	5	50.000 €	15	150.000 €	5	50.000 €
			1.070.000 €		**10.830.000 €**		**1.070.000 €**

** Avendo il pagamento del contributo cadenza biennale, si è preferito, in via prudenziale, non fare assunzioni sull'apertura, nel 2029, di ulteriori sale LAN e ipotizzare il solo rinnovo, al termine del biennio, di quelle operanti negli anni 2027 e 2028.*

Dall'introduzione della presente disposizione si stimano, quindi, le seguenti maggiori entrate:

	2027	**2028**	**2029**
ISI	4.800.000 €	55.200.000 €	55.200.000 €
Contributo biennale	1.070.000 €	10.830.000 €	1.070.000 €

Totale	**5.870.000 €**	**66.030.000 €**	**56.270.000 €**

Ipotizzandosi anche nelle annualità successive al 2029 la permanenza nel mercato del medesimo numero di soggetti, gli effetti descritti, seguendo la tempistica biennale delle autorizzazioni, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo.

ART. 26 (Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

Le misure dispongono la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, sia delle concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, sia delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026.
Al comma 2 sono disciplinati gli importi e le modalità attraverso le quali i concessionari per le scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, dovranno versare gli oneri concessori stabiliti per ciascun diritto.
Considerata la durata triennale della proroga e la natura redditizia dei diritti in disamina dato l'andamento crescente della raccolta, gli oneri di proroga sono incrementati del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 96, lettera *b*).
Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di 5.693 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di 4.180 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando, prudenzialmente, una percentuale di riduzione del 2 per cento dei diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 343,5 milioni di euro (circa 114,5 milioni di euro per singola annualità).
Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5.693
Totale attività accessoria scommesse: 4.180

Riduzione 2 per cento: - attività principale 5.579
- attività accessoria 4.096
Gettito annuo
€ 14.250*5.579=€ 79,50 milioni
€ 8.550*4.096=€ 35,00 milioni

Totale entrate proroga 2027: € 114,5 milioni
Totale entrate proroga 2028: € 114,5 milioni
Totale entrate proroga 2029: € 114,5 milioni

Al comma 3 viene disciplinata la proroga per i concessionari per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevedendo l'obbligo del versamento di un corrispettivo, da versarsi in 9 rate, tre per ciascuna annualità, rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione rilasciati per gli apparecchi VLT e a quello previsto per i nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026.
Più specificamente, il corrispettivo è determinato, per l'intera durata della proroga, nella misura di 150 euro per ciascun nulla osta per apparecchi di cui alla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 110 (AWP) e di 7.500 euro per ciascun diritto rilasciato per apparecchi di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 6 (VLT).
Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP, previo versamento di un corrispettivo pari a

100 euro, ed è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il corrispettivo per la proroga è determinato dall'importo unitario maggiorato del 50% (150 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma.

Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT, si rappresenta che le stesse sono state rilasciate ai concessionari previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro, conferendo loro il diritto all'installazione dell'apparecchio VLT per l'intera durata novennale della concessione. L'importo dovuto per il mantenimento in proroga è determinato come il prodotto tra il corrispettivo unitario originariamente previsto (15000 euro) maggiorato del 50 per cento e il periodo di durata della proroga (3 anni) diviso per gli anni di durata dell'originaria concessione (9 anni), secondo il seguente calcolo: [(15000 + 50%x15000) x 3] /9= 7.500 euro.

Tanto premesso, considerata la scadenza al 31 dicembre 2026 delle concessioni in corso, a seguito della proroga al 31 dicembre 2029 si stimano gli effetti finanziari di seguito esposti.

Per gli apparecchi AWP, ipotizzando la sussistenza di 243.000 nulla osta di esercizio rilasciati al 30 novembre 2026 e considerando il corrispettivo unitario di 150 euro, alla luce della maggiorazione del 50 per cento, si stimano effetti pari a circa 36,45 milioni di euro (243.000x150) da suddividere nei 3 anni di proroga con versamento, in ciascun anno, in tre rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre) di importo pari a circa 4,05 milioni di euro.

AWP	**2027**	**2028**	**2029**
15 marzo	4,05	4,05	4,05
15 luglio	4,05	4,05	4,05
1° ottobre	4,05	4,05	4,05
Totale	**12,15**	**12,15**	**12,15**

in milioni di euro

Per gli apparecchi VLT, ipotizzando la sussistenza di 61.737 diritti rilasciati al 30 novembre 2026, e considerato il corrispettivo di 7.500 euro fissato per la proroga triennale (2027-2029) di ciascun diritto, si stima un'entrata complessiva pari a circa 463,03 milioni di euro (61.737x7.500), da ripartire nei tre anni di proroga e da versare, per ciascun anno, in 3 rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre), secondo quanto riportato in tabella:

VLT	2027	2028	2029
15 marzo	51,45	51,45	51,45
15 luglio	51,45	51,45	51,45
1° ottobre	51,45	51,45	51,45
Totale	**154,35**	**154,35**	**154,35**

in milioni di euro

La presente disposizione determina i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2027	2028	2029
Scommesse su rete fisica	114,5	114,5	114,5
Apparecchi intrattenimento	166,5	166,5	166,5
Totale	**281,0**	**281,0**	**281,0**

in milioni di euro

Viene, inoltre, previsto, per entrambe le proroghe, che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano determinate le garanzie economiche che i

concessionari sono tenuti a prestare, commisurate alla durata della proroga e idonee ad assicurare il versamento degli oneri concessori dovuti.

ART. 27 (Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

La norma dispone la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026, prevedendo il versamento di indennità mensili commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione. Introducendo, altresì, un criterio di rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo.

Il comma 1, lettera *a),* dispone, per il triennio 2027-2029, il versamento, con cadenza mensile, delle indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni, commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto, determinato ai sensi della lettera *b*), come valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale sono dovute le indennità.

La *ratio* della previsione di 81 scaglioni di fatturato va ravvisata nell'intento di rendere l'importo dell'indennità mensile da corrispondere aderente al fatturato in concreto realizzato da ciascuna sala, con un incremento di 100 euro di indennità mensile per ogni incremento di 200.000 euro del fatturato annuo. Tale previsione appare in linea con la necessità, evidenziata dal Consiglio di Stato, che l'Agenzia eserciti il «*potere dovere di rideterminare le condizioni del rapporto di concessione … in modo da garantire l'equilibrio dell'originario rapporto(…)*», atteso che «*il fatturato costituisce, in linea con gli effetti conformativi della sentenza e con il portato della giurisprudenza unionale, un dato oggettivo, tracciabile e nella disponibilità dell'Amministrazione che consente di agganciare la rideterminazione a una grandezza economica riferibile in concreto alla singola concessione (…)*».

Dall'applicazione dei canoni differenziati in base al fatturato, si stimano, alla luce dell'ultimo fatturato disponibile (riferito all'annualità 2025), le seguenti entrate annue derivanti dalle proroghe delle concessioni Bingo per il triennio 2027-2029:

	2027	**2028**	**2029**
entrate derivanti dal canone determinato in base al fatturato	21,5	21,5	21,5

in milioni di euro

Il comma 2 stabilisce che le indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni sono rideterminate, secondo il criterio della commisurazione al fatturato, per le concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 1, comma 124, lettera *a*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con conseguente decorrenza dal 1° gennaio 2018. In base i criteri di rideterminazione previsti vengono definiti 81 scaglioni di fatturato con connesse indennità comprese tra un importo minimo di euro 3.250 e un massimo di euro 11.250.

Il comma 3 prevede che le indennità di cui al comma 2 siano versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi indicati dalle norme sopra richiamate, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive

mensilità. Per gli importi che risultino a debito è prevista la facoltà di rateizzare il pagamento sino ad un massimo di 12 rate mensili.
Viene, inoltre, ridotto a 15.000 metri il limite della distanza minima stradale dalle altre sale da osservare in caso di trasferimento della concessione in altro Comune.
La rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità in funzione del fatturato annuo riferibile a ciascuna concessione, in sostituzione del previgente sistema basato su un canone fisso e forfettario, comporterà gli effetti finanziari illustrati nella seguente tabella, con la considerazione che negli anni 2020 e 2021, legati all'emergenza epidemiologica da COVID 2019, sono stati corrisposti canoni per 7 mesi su 12, in base al periodo di apertura delle sale.

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
canone rideterminato	15.567.000	15.546.600	8.953.000,00	6.201.650,00	10.192.200,00	14.333.400,00	14.575.800,00	14.581.200
canone corrisposto	17.910.000	17.730.000	9.039.162,46	8.756.926,15	14.338.620,00	6.110.924,75	8.035.687,50	8.077.200
differenza tra canone rideterminato e canone corrisposto	-2.343.000	-2.183.400	-86.162,46	-2.555.276,15	-4.146.420,00	8.222.475,25	6.540.112,50	6.504.000

Infine, posto che, con riferimento all'annualità 2026, in applicazione del canone fisso previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, era stato stimato un effetto finanziario positivo pari a 19,76 milioni di euro, dal nuovo canone rideterminato si stimano gli effetti finanziari di cui alla sotto riportata tabella:

	2026
canone fisso	19.760.000
canone rideterminato	14.452.200
differenza tra canone rideterminato e canone fisso	-5.307.800

Pertanto, per l'anno 2027, dalla rideterminazione del canone risultano stimati effetti positivi per circa 4,64 milioni di euro (9.952.329,14 – 5.307.800).
La disposizione determina i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2027	**2028**	**2029**
Bingo	21,50	21,5	21,5
Rideterminazione canone bingo 2018-2026	4,64		
Totale	**26,14**	**21,5**	**21,5**

in milioni di euro

ART. 28 (Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)

La disposizione è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2029, la concessione per le lotterie a estrazione istantanea, in scadenza al 30 settembre 2028.
Si prevede che, a fronte della proroga della concessione, il concessionario versi all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, in misura pari a 188 milioni di euro, importo derivante dalla rivalutazione su base annua di quanto a suo tempo corrisposto dal concessionario (800 milioni di euro per un novennio).
Ai fini della determinazione del corrispettivo per la proroga della concessione, si è assunto quale parametro di riferimento, in primo luogo l'importo richiesto nell'ambito della procedura di selezione espletata nel 2009, destinato a essere ripartito tra gli eventuali aggiudicatari, nel numero massimo di quattro. Poiché la concessione è stata aggiudicata all'unico operatore che ha presentato un'offerta, il relativo onere è stato integralmente sostenuto dall'aggiudicatario.
In secondo luogo, si è tenuto conto sia dell'incremento della raccolta registrato nel periodo 2009-2025, pari a circa il 38 per cento, sia di un ulteriore maggiorazione del 32 per cento, ritenuta idonea a remunerare la posizione di monoconcessionario, caratterizzata dall'assenza di rischi concorrenziali. Tale posizione si è determinata all'esito della procedura di gara del 2009, i cui parametri erano stati definiti sul presupposto di un assetto pluriconcessorio.
L'applicazione all'importo di 800 milioni di euro di una rivalutazione pari al 70 per cento determinerebbe oneri concessori, su base novennale, pari a circa 1,36 miliardi di euro. Rapportando tali importi ai 15 mesi di proroga, gli oneri concessori dovuti risulterebbero pari a circa 188 milioni di euro, che il concessionario dovrà versare in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

ART. 29 (Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)

La disposizione istituisce un'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali o di quelli complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì, in base al decreto ministeriale n. 214 del 3 dicembre 2025, da definirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma.
Al fine della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, appare opportuno analizzare separatamente gli utili erariali derivanti dai diversi giochi.
L'istituzione della quinta estrazione settimanale per il gioco del Lotto e per il gioco del SuperEnalotto necessita di tempi tecnici stimabili in circa 5 settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione direttoriale di indizione; tenuto conto di quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, è possibile ipotizzare che l'iniziativa sia accolta favorevolmente da parte dei giocatori.
La quarta estrazione aggiuntiva è stata istituita nel 2023, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, poi estesa all'anno 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e, successivamente, confermata dall'articolo 1, comma 94 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a decorrere dall'anno 2025.
Tale istituzione ha comportato un aumento della raccolta pari a circa 135 milioni di euro, evidenziando un incremento percentuale superiore al 6 per cento.
Considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a cinque anziché quattro, si ipotizza un aumento della raccolta pari al 5 per cento rispetto all'anno 2025. Al fine di tener conto dell'effetto traslativo del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del martedì e del giovedì, generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva, si può ipotizzare un'ulteriore riduzione di un punto percentuale rispetto a quello riscontrato dalla quarta estrazione.
Pertanto, prudenzialmente, si ritiene che l'introduzione della quinta estrazione possa comportare, sia per il Lotto sia per il Superenalotto, una raccolta aggiuntiva del 4 per cento rispetto al 2025.

Con specifico riferimento al gioco del Lotto, si rappresenta che la raccolta nel corso dell'intero anno 2025 è stata pari a 2.223.473.509,50 euro, con un utile erariale pari a 589.801.858,03 euro per 208 concorsi, corrispondente a circa il 26,50 per cento della raccolta; prudenzialmente si può ritenere che l'utile derivante da un'ulteriore estrazione settimanale possa attestarsi intorno al 25 per cento della raccolta.
Pertanto, gli effetti connessi all'estrazione aggiuntiva possono attestarsi per il Lotto ad una raccolta pari a circa 63 milioni di euro, corrispondenti 8,5 mesi per il 2027, e 88,9 milioni di euro (2.223,473 x 4 per cento) per il 2028 e il 2029, con un utile erariale, rispettivamente previsto, in circa 15,7 e 22,2 milioni di euro (88,9 x 25 per cento).
Per quanto riguarda il gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, la raccolta di gioco nell'anno 2025 è stata pari a 1.663.806.000 euro, generando un utile erariale pari a 524.099.000 euro per 208 concorsi (circa il 31,50 per cento della raccolta di gioco), registrando un leggero decremento rispetto al 2024, corrispondente a circa il 5 per cento.
Deve, comunque, evidenziarsi che il volume della raccolta di gioco del SuperEnalotto - e del conseguente utile erariale - è strettamente connesso all'ammontare del *jackpot*, con un andamento variabile in relazione alla realizzazione o meno della sua vincita; infatti, nel 2026 si è registrato un aumento della raccolta rispetto all'annualità precedente, con una stima su base annuale in circa 1,85 miliardi.
Per il SuperEnalotto le stime definitive di raccolta aggiuntiva, applicando lo stesso ragionamento possono essere di una raccolta pari a circa 47,1 milioni di euro per gli 8,5 mesi del 2027 e 66,5 milioni di euro (1.663,806 x 4 per cento) per il 2028 e il 2029, con un utile erariale rispettivamente previsto in 14,8 e 20,9 milioni di euro (66,5 x 31,5 per cento).
In totale, pertanto, si stima che la quinta estrazione consente un'entrata aggiuntiva a titolo di utile erariale pari a 30,5 milioni di euro per il 2027 e 43,1 milioni di euro a decorrere dal 2028.

	2027	**2028**	**Dal 2029**
Lotto	15,7	22,2	22,2
SuperEnalotto	14,8	20,9	20,9
Totale	**30,5**	**43,1**	**43,1**

in milioni di euro

ART. 30 (Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La norma, in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2027, del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e già differito al 1° luglio 2026 (articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88), al 1° ottobre 2026 (articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152), al 1° dicembre 2026 (articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162) e, da ultimo, al 1° gennaio 2027 (articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193).
La misura determina effetti finanziari negativi, in termini di fabbisogno ed indebitamento, stimati in 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. La stima considera le previsioni aggiornate delle entrate riconducibili alla misura, riviste in sede di Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) tenendo conto del monitoraggio dei flussi in entrata delle spedizioni di modico valore nei primi mesi del 2026. Tale revisione è stata ritenuta opportuna in quanto nel 2026 è intervenuta una modifica sostanziale della disciplina doganale unionale in materia di spedizioni di modico valore, ossia l'eliminazione, a partire dal 1° luglio 2026, della franchigia doganale e la contestuale introduzione di un

dazio forfettario di 3 euro per articolo, costituente, secondo le determinazioni della Commissione, base imponibile IVA.
Tale modifica delinea un contesto giuridico e fattuale radicalmente diverso da quello considerato in sede di elaborazione della stima della norma originaria, quando il dazio unionale non era in vigore, atteso che la relativa introduzione ha determinato adattamenti nel comportamento degli operatori, oltre che dei soggetti potenzialmente incisi, finalizzati a minimizzare l'onere derivante da tale prelievo.
La stima è stata elaborata a partire dai dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi ai flussi in entrata delle spedizioni di modico valore nei primi mesi del 2026, assumendo come riferimento gli ultimi dati disponibili, relativi ai mesi di luglio e agosto, che incorporano già gli effetti dell'introduzione del dazio unionale. Riproporzionando su base annua la riduzione delle spedizioni registrata nei mesi di luglio e agosto 2026 rispetto al corrispondente periodo del 2025, si stima un volume annuo di spedizioni soggette al contributo nazionale pari a 61,7 milioni di euro. Applicando a tale volume la medesima metodologia utilizzata nella relazione tecnica della norma originaria, sono stati considerati i seguenti aspetti: una riduzione dei flussi in entrata del -7,6 per cento, dovuta all'incremento del prezzo medio delle spedizioni, stimata sulla base dell'elasticità media rinvenuta negli studi economici per i prodotti maggiormente diffusi in tale segmento; una quota di elusione pari al 20 per cento, dimezzata rispetto a quella considerata nella relazione tecnica della norma originaria, in considerazione del fatto che una parte dei comportamenti elusivi si ritiene sia già emersa a seguito all'introduzione del dazio unionale, nonché l'emanazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, sulla base della natura di contributo amministrativo in somma fissa della misura di diritto interno, ne hanno ritenuto l'esclusione dalla base imponibile Iva.
Sulla base della metodologia descritta e considerando un contributo pari a 2 euro per spedizione, il gettito stimato dal contributo di diritto interno di cui all'articolo 1, commi 126-128 della legge di bilancio 2026, nel nuovo contesto sopra descritto, si stima pari a 91,3 milioni di euro su base annua. Ne consegue che l'abrogazione del contributo disposta dalla norma in esame a partire dal 1° gennaio 2027 determina, in base alle stime aggiornate, una perdita di gettito di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
In termini di saldo netto da finanziare, la disposizione determina effetti finanziari negativi per complessivi 245 milioni di euro a decorrere dal 2027, dovendosi procedere all'azzeramento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti agli importi stimati in sede di introduzione del contributo.

ART. 31 (Lotteria dei corrispettivi)

La disposizione interviene in materia di lotteria dei corrispettivi al fine di autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei relativi premi.
Inoltre, al comma 2, si prevede il pagamento dei premi di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplinante le limitazioni per l'uso del contante, senza identificazione del vincitore e con la sola esibizione del titolo.
La norma concerne adempimenti la cui gestione amministrativa è demandata all'Agenzia delle dogane e monopoli, ai quali potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle convenzioni che saranno stipulate per la tenuta e gestione del conto.

ART. 32 (Definizione delle pendenze del versamento *una tantum* ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

La disposizione introduce una definizione agevolata per il versamento del debito residuo derivante dall'*una tantum* dovuta per l'anno 2015 dagli operatori della filiera della gestione

e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevista dall'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'originaria disposizione aveva previsto il versamento di 500 milioni di euro complessivi derivanti dalla riduzione del compenso spettante ai concessionari del gioco con apparecchi da intrattenimento, da ripartire con gli operatori della filiera del gioco secondo quanto previsto dalla citata norma interpretativa. Contestualmente il comma 921 della medesima legge di stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione del comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Tenuto conto del contenzioso instauratosi, il versamento complessivo da parte dei concessionari, anche per conto degli altri componenti della filiera, è stato solo parzialmente assolto.
Il Consiglio di Stato ha chiarito, con proprie sentenze, la caratteristica di specialità dell'obbligazione dei concessionari da cui discende l'obbligo dei concessionari stessi di versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito nei confronti dell'Erario, fermo restando la possibilità di potere agire in regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri operatori della filiera.
Ciononostante, la riscossione delle somme ancora non versate (89,47 milioni di euro) appare problematica, anche in considerazione del fatto che i concessionari sono tenuti a versare quote di competenza degli operatori della filiera che gli stessi non hanno ancora versato, con incerti esiti di recupero in via di regresso, atteso il tempo intercorso e le vicende modificative ed estintive che hanno interessato molti operatori della filiera, in un mercato che si è nel tempo ridimensionato.
Pertanto, al fine di definire i recuperi delle somme dovute per l'*una-tantum* suddetta e per evitare l'alea del giudizio connessa all'eventuale prosecuzione del contenzioso, la norma prevede, per i concessionari che rinuncino alla prosecuzione del contenzioso e all'eventuale instaurazione di nuovi giudizi, la possibilità di ottenere una riduzione dell'importo ancora dovuto, parametrata al grado di assolvimento dell'obbligo di versamento posto a loro carico e l'esonero dal versamento degli interessi. Più specificamente, si prevede che l'importo residuo dovuto da ciascun concessionario sia ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per la percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo (89,47 milioni di euro*20%= 17,85 milioni di euro).
La comunicazione dell'importo dovuto, stabilito mediante l'applicazione del criterio di cui al comma 3, dovrà essere effettuata da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 10 giugno, e il versamento dovrà essere effettuato in tre rate di pari importo entro il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla predetta comunicazione.
Dall'applicazione dei criteri stabiliti al comma 3, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla adesione alla definizione del contenzioso pregresso, si stimano, in base al grado di assolvimento dei concessionari, i seguenti effetti finanziari:

CONCESSIONARIO	**PERCENTUALE DI ASSOLVIMENTO DEL DEBITO ORIGINARIO**	**PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL RESIDUO DA PAGARE**	**RESIDUO INIZIALE**	**RIDUZIONE**	**RESIDUO RIDOTTO**
1	100%				
2	94%	24,48%	1,13	0,27	0,86
3	91%	23,52%	2,76	0,65	2,11

4	87%	22,58%	4,92	1,11	3,81
5	88%	22,77%	5,74	1,31	4,43
6	86%	22,46%	6,19	1,39	4,8
7	84%	21,68%	7,05	1,52	5,53
8	83%	21,43%	8,21	1,76	6,45
9	83%	21,58%	16,3	3,51	12,79
10	77%	20,02%	19,15	3,83	15,32
11	69%	17,89%	6,98	1,24	5,74
12	54%	14,08%	3,24	0,45	2,79
13	40%	10,47%	7,8	0,81	6,99
			89,47	**17,85**	**71,62**

in milioni di euro

Al comma 5 si prevede, inoltre, che in caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario.
Infine, si stabilisce che le disposizioni in disamina non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della loro entrata in vigore.
Dalla proposta si stima il recupero dell'80 per cento delle somme ancora pendenti per circa 71,62 milioni di euro nell'anno 2027.

ART. 33 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d),* intervengono sulle accise gravanti su alcuni prodotti rientranti nella categoria dei tabacchi lavorati e sull'imposta di consumo applicata ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cosiddette sigarette elettroniche), anticipando al 1° luglio 2027 le variazioni previste a partire dal 1° gennaio 2028.
Al comma 1, lettera *a*), si interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, previsto dall'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, al numero 1) viene stabilito che il valore della componente specifica dell'accisa, pari a 38,50 euro per 1.000 sigarette, già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2028, entri in vigore a partire dal 1° luglio 2027, in luogo del valore di 35,50 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'anno 2027. Inoltre, con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3) viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, già previsto a decorrere dal 2028, pari a 227 euro per 1.000 sigarette, in luogo di 221 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'intera annualità 2027.
Sempre con riguardo alle sigarette, con il comma 1, lettera *d*), numero 2), viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'aliquota di base del 48 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista dal vigente calendario fiscale per il 2028, in luogo di quella pari al 48,5 per cento prevista, a legislazione vigente, per l'anno 2027.
Dalle disposizioni si stimano effetti sul gettito dell'accisa per circa 81,76 milioni di euro per il 2027. Tenuto conto che nel 2028 i livelli delle componenti previste non sono oggetto di variazione, non derivano effetti finanziari rispetto a quelli già stimati a legislazione vigente.
Si riportano di seguito le tabelle descrittive degli effetti annuali derivanti dall'intervento.

Tabella 1 – Effetti di gettito

PARAMETRI (Senza interventi)	
IVA	**22**
Prezzo medio ponderato	**281**
Aliquota di base	**48,5**
Importo Onere fiscale minimo	**221**
Importo specifico fisso	**35,50**

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		**Quantità anno 2025**	**RIPARTIZIONE € / Kg**			**Q.F.**	**ACCISA**	**IVA**	**TOTALE GETTITO**
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	€			
5,00	250,0	9	4	175,92	45,08	38	1.651	423	2.075
5,20	260,0	2.841.902	13	174,11	46,89	36.944.726	494.803.556	133.256.785	628.060.341
5,30	265,0	15.269	17,5	173,21	47,79	267.201	2.644.682	729.689	3.374.371
5,40	270,0	302.524	22	172,31	48,69	6.655.524	52.127.883	14.729.886	66.857.769
5,50	275,0	14.279.540	26,5	171,41	49,59	378.407.814	2.447.655.979	708.122.397	3.155.778.376
5,70	285,0	1.408.574	31,38	173,73	51,39	44.201.042	244.711.505	72.386.601	317.098.106
5,80	290,0	22.639.352	32,55	176,15	52,3	736.910.894	3.987.921.780	1.184.038.087	5.171.959.868
6,00	300,0	781.663	34,9	181,00	54,1	27.280.028	141.480.946	42.287.951	183.768.898
6,20	310,0	28.561	37,25	185,85	55,9	1.063.906	5.308.106	1.596.573	6.904.680
6,30	315,0	4.719.213	38,42	188,28	56,8	181.312.173	888.533.471	268.051.313	1.156.584.784
6,50	325,0	3.746.230	40,76	193,13	58,61	152.696.341	723.509.431	219.566.550	943.075.980
6,80	340,0	6.215.907	44,29	200,40	61,31	275.302.507	1.245.667.700	381.097.239	1.626.764.939
7,20	360,0	15.794	48,98	210,10	64,92	773.607	3.318.391	1.025.369	4.343.760
TOTALI		**56.994.538**	-			**1.841.815.802**	**10.237.685.083**	**3.026.888.862**	**13.264.573.945**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	**22**
Prezzo medio ponderato	**281**
Aliquota di base	**48,00**
Importo Onere fiscale minimo	**227**
Importo specifico fisso	**38,50**

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		**Quantità anno 2025**	**RIPARTIZIONE € / Kg**			**Q.F.**	**ACCISA**	**IVA**	**TOTALE GETTITO**
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	**Totale**			
5,00	250,0	9	-2,00	181,92	45,08	-19	1.708	423	2.131
5,20	260,0	2.841.902	7,00	180,11	46,89	19.893.314	511.854.968	133.256.785	645.111.753
5,30	265,0	15.269	11,50	179,21	47,79	175.589	2.736.294	729.689	3.465.983
5,40	270,0	302.524	16,00	178,31	48,69	4.840.381	53.943.026	14.729.886	68.672.912
5,50	275,0	14.279.540	20,50	177,41	49,59	292.730.573	2.533.333.220	708.122.397	3.241.455.617
5,70	285,0	1.408.574	29,50	175,61	51,39	41.552.924	247.359.624	72.386.601	319.746.225
5,80	290,0	22.639.352	31,00	177,70	52,3	701.819.899	4.023.012.775	1.184.038.087	5.207.050.863
6,00	300,0	781.663	33,40	182,50	54,1	26.107.534	142.653.440	42.287.951	184.941.392
6,20	310,0	28.561	35,80	187,30	55,9	1.022.492	5.349.520	1.596.573	6.946.093
6,30	315,0	4.719.213	37,00	189,70	56,8	174.610.890	895.234.754	268.051.313	1.163.286.067
6,50	325,0	3.746.230	39,39	194,50	58,61	147.564.006	728.641.766	219.566.550	948.208.315
6,80	340,0	6.215.907	42,99	201,70	61,31	267.221.828	1.253.748.379	381.097.239	1.634.845.617
7,20	360,0	15.794	47,78	211,30	64,92	754.654	3.337.344	1.025.369	4.362.713
TOTALI		**56.994.538**	-			**1.678.294.066**	**10.401.206.818**	**3.026.888.862**	**13.428.095.680**
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE						-163.521.736	163.521.736	0	163.521.736
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA						**-81.760.868**	**81.760.868**	**0**	**81.760.868**

Si prevede, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

Tabella 2 – Effetti sui prezzi 2027

EFFETTO SUI PREZZI PER FASCIA			
Prezzo iniziale	**Prezzo a seguito proposta**	**Variazione**	**Quota di mercato**
€ 5,00	€ 5,13	€ 0,13	0,0

€ 5,20	€ 5,33	€ 0,13	5,0
€ 5,30	€ 5,43	€ 0,13	0,0
€ 5,40	€ 5,53	€ 0,13	0,5
€ 5,50	€ 5,63	€ 0,13	25,1
€ 5,70	€ 5,83	€ 0,13	2,5
€ 5,80	€ 5,93	€ 0,13	39,7
€ 6,00	€ 6,13	€ 0,13	1,4
€ 6,20	€ 6,32	€ 0,12	0,1
€ 6,30	€ 6,42	€ 0,12	8,3
€ 6,50	€ 6,61	€ 0,11	6,6
€ 6,80	€ 6,91	€ 0,11	10,9
€ 7,20	€ 7,30	€ 0,10	0,0

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente un aumento del prezzo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 13 centesimi a pacchetto dal secondo semestre del 2027.

Il comma 1, lettera *a*), numero 2), interviene in materia di sigaretti, di cui all'articolo 39-*octies*, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo l'aumento dell'accisa minima da 49 euro/chilogrammo convenzionale a 51 euro/chilogrammo convenzionale a partire dal 1° luglio 2027, già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2028.

Sempre con riguardo ai sigaretti, il comma 1, lettera *d*), numero 1) interviene sulla lettera b) dell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anticipando al 1° luglio 2027 l'aliquota di base del 28 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista a decorrere dal 2028 secondo il vigente calendario fiscale, in luogo del 27,5 per cento.

Dalle disposizioni derivano effetti positivi sul gettito in termini di accisa stimati in circa 1,68 milioni di euro per il 2027. Per il 2028 non si registrano variazioni di gettito in quanto i livelli delle componenti previste per il 2027 coincidono, per il 2028, a quelli stabiliti dal vigente calendario fiscale.

Tabella 3 – Effetti gettito

Anno	**Accisa minima a legisl. vigente**	**Accisa minima proposta**	**Aliq. prop. a legisl. vigente**	**Aliq. prop. proposta**	**Gettito in mln di euro**
2027	49,00	**51,00**	27,50	**28,00**	**1.683.615**

Il comma 1, lettera *a),* numero 2) prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino a usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-*octies*, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aumento dell'accisa minima da 165,5 euro/chilogrammo convenzionale a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a partire dal 1° luglio 2027, anticipando i livelli di imposizione già previsti dalla legislazione vigente a decorrere dall'anno 2028.

Inoltre, il comma 1, lettera *d*), numero 3), interviene sulla lettera *d*) dell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anticipando al 1° luglio 2027 l'aliquota di base del 61,1 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista a decorrere dal 2028 secondo il vigente calendario fiscale, in luogo del 60,9 per cento.

Da tale intervento derivano effetti positivi di gettito stimati in circa 6,59 milioni di euro per il 2027. Come per i sigaretti, anche per il tabacco trinciato per il 2028 non si registrano variazioni di gettito in quanto i livelli delle componenti rimangono quelli stabiliti dal vigente calendario fiscale.

Tabella 4 – Effetti di gettito

PARAMETRI (Senza interventi)	
IVA	**22**
Aliquota di base	**60,9**
Accisa minima	**165,5**

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		**Quantità anno 2025**	**RIPARTIZIONE € / Kg**			**Q.F.**	**ACCISA**	**IVA**	**TOTALE GETTITO**
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	**€**			
-	216,7	27	-9,57	165,50	39,07	-259	4.481	1.058	5.539
-	240,0	755	7,22	165,50	43,28	5.454	125.021	32.694	157.716
-	243,3	108	9,63	165,50	43,88	1.043	17.924	4.752	22.677
-	257,5	14.558	19,82	165,50	46,43	288.535	2.409.310	675.917	3.085.227
-	260,0	667.051	21,61	165,50	46,89	14.414.980	110.396.997	31.278.038	141.675.035
-	262,5	25.325	23,41	165,50	47,34	592.856	4.191.273	1.198.881	5.390.155
-	263,3	33.218	24,01	165,50	47,49	797.563	5.497.573	1.577.521	7.075.095
-	263,3	9.328	24,02	165,50	47,49	224.049	1.543.721	442.969	1.986.690
-	265,7	14.120	25,73	165,50	47,92	363.309	2.336.866	676.632	3.013.499
-	266,7	1.848.637	26,41	165,50	48,09	48.822.511	305.949.474	88.900.968	394.850.442
-	267,5	68.127	27,01	165,50	48,24	1.840.118	11.275.063	3.286.459	14.561.523
-	270,0	44.271	28,81	165,50	48,69	1.275.454	7.326.887	2.155.566	9.482.452
-	273,3	23.766	30,25	166,46	49,29	718.915	3.956.055	1.171.416	5.127.471
-	275,0	90.668	30,43	167,48	49,59	2.759.024	15.185.058	4.496.221	19.681.278
-	275,6	30.303	30,49	167,82	49,69	923.939	5.085.454	1.505.758	6.591.212
-	276,7	1.832.295	30,62	168,49	49,89	56.104.873	308.723.388	91.413.199	400.136.586
-	280,0	37.387	30,99	170,52	50,49	1.158.629	6.375.264	1.887.679	8.262.943
-	286,7	181.611	31,73	174,58	51,69	5.762.518	31.705.656	9.387.475	41.093.131
TOTALI		**4.921.556**	-			**136.053.512**	**822.105.467**	**240.093.203**	**1.062.198.669**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	**22**
Aliquota di base	**61,1**
Accisa minima	**169,5**

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		**Quantità anno 2025**	**RIPARTIZIONE € / Kg**			**Q.F.**	**ACCISA**	**IVA**	**TOTALE GETTITO**
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	**Totale**			
-	216,7	27	-13,57	169,50	39,07	-367	4.589	1.058	5.647
-	240,0	755	3,22	169,50	43,28	2.432	128.043	32.694	160.737
-	243,3	108	5,63	169,50	43,88	610	18.357	4.752	23.110
-	257,5	14.558	15,82	169,50	46,43	230.304	2.467.541	675.917	3.143.458
-	260,0	667.051	17,61	169,50	46,89	11.746.774	113.065.203	31.278.038	144.343.240
-	262,5	25.325	19,41	169,50	47,34	491.557	4.292.573	1.198.881	5.491.454
-	263,3	33.218	20,01	169,50	47,49	664.692	5.630.445	1.577.521	7.207.967
-	263,3	9.328	20,02	169,50	47,49	186.739	1.581.031	442.969	2.024.000
-	265,7	14.120	21,73	169,50	47,92	306.828	2.393.347	676.632	3.069.979
-	266,7	1.848.637	22,41	169,50	48,09	41.427.962	313.344.023	88.900.968	402.244.991
-	267,5	68.127	23,01	169,50	48,24	1.567.608	11.547.572	3.286.459	14.834.032
-	270,0	44.271	24,81	169,50	48,69	1.098.369	7.503.971	2.155.566	9.659.537
-	273,3	23.766	27,21	169,50	49,29	646.667	4.028.303	1.171.416	5.199.719
-	275,0	90.668	28,41	169,50	49,59	2.575.875	15.368.207	4.496.221	19.864.427
-	275,6	30.303	28,81	169,50	49,69	873.030	5.136.363	1.505.758	6.642.121
-	276,7	1.832.295	29,61	169,50	49,89	54.254.256	310.574.006	91.413.199	401.987.204
-	280,0	37.387	30,43	171,08	50,49	1.137.692	6.396.201	1.887.679	8.283.880
-	286,7	181.611	31,15	175,16	51,69	5.657.184	31.810.991	9.387.475	41.198.466

TOTALI	**4.921.556**	-	**122.868.212**	**835.290.767**	**240.093.203**	**1.075.383.970**
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE			-13.185.300	13.185.300	0	13.185.300
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA			**-6.592.650**	**6.592.650**	**0**	**6.592.650**

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco l'anticipo al 1° luglio 2027 della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale (42 per cento, in luogo del vigente 41 per cento), con conseguenti effetti positivi sul gettito in termini di accisa stimati in circa 12,71 milioni di euro per il 2027.
Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Tabella 5 – Effetti di gettito

Anno	**% accisa equivalente a legisl. vigente**	**% accisa equivalente proposta**	**Gettito in mln di euro**
2027	41,00	**42,00**	**12.713.887**

Il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilendo per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi l'anticipo al 1° luglio 2027 dell'aliquota fissata per il 2028 ai fini della determinazione dell'imposta di consumo gravante sui suddetti prodotti. In particolare, dal 1° luglio 2027 l'aliquota base è stabilita al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi, in luogo rispettivamente del 20 per cento e del 15 per cento previsti a legislazione vigente.
Si stimano, pertanto, effetti positivi sul gettito in termini di imposta di consumo derivanti dalle disposizioni per circa 9,45 milioni di euro per il 2027.
Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

Tabella 6 – Effetti di gettito

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	**INTERVENTO PROPOSTO 2027**			**Maggior gettito stimato 2027**
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	
Contenenti nicotina	0,189885	773.357.695	146.849.258	13.349.933
Non contenenti nicotina	0,141295	333.891.312	47.177.151	5.550.253
Totale		1.107.249.007	194.026.409	18.900.186
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE				18.900.186
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA				**9.450.093**

Si riporta un prospetto riepilogativo degli effetti complessivi derivanti dalle disposizioni.

Prospetto riepilogativo	
Prodotto	**Anno 2027**
Sigarette	81,76
Sigaretti	1,68
Tabacco trinciato	6,59
Tabacco riscaldato	12,71
PLI e aromi	9,45
TOTALE	**112,19**

in milioni di euro

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*) e *f*), intervengono sul testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di introdurre alcune modifiche e integrazioni nel settore dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina (art. 62-*quater*.2 del TUA) e dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-*quinquies* del TUA).

La lettera *e*) interviene sull'articolo 62-*quater.2* del TUA, da un lato, estendendo anche a tali prodotti l'applicazione dei poteri inibitori attribuiti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in relazione alle offerte di vendita effettuate mediante canali telematici in violazione della normativa vigente e, dall'altro, introducendo uno specifico apparato sanzionatorio per le ipotesi di vendita a distanza dei medesimi prodotti. A tal fine con le disposizioni di cui al numero 2) viene inserito il nuovo comma 16-*bis*, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 nei confronti dei fabbricanti e degli importatori che effettuano vendite a distanza ai consumatori, nonché di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 nei confronti dei distributori e dei rivenditori che realizzano le medesime condotte. L'intervento è volto a completare il quadro normativo applicabile ai prodotti disciplinati dall'articolo 62-*quater.2*, assicurando per tali prodotti il medesimo livello di tutela e di presidio sanzionatorio già previsto per i tabacchi lavorati, i prodotti liquidi da inalazione, gli aromi e i prodotti contenenti nicotina (cosiddetti *nicotine pouches*).

La lettera *f*), numero 1), interviene sull'articolo 62-*quinquies* del TUA relativamente all'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, introducendo dopo il comma 4, i commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, al fine di rafforzare il presidio amministrativo e fiscale nel settore dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, attraverso l'assoggettamento dei soggetti obbligati di cui al comma 4 all'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica del possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.67 (comma 4-*bis* per i produttori e fornitori nazionali e comma 4-*ter* per i rappresentanti fiscali).

Viene, inoltre, prevista, a carico dei produttori e fornitori nazionali, la prestazione di una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti, mentre, per i rappresentanti fiscali alla prestazione di una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le suddette cauzioni sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (comma 4-*quater*).

Al comma 4-*quinquies* viene prevista la decadenza dall'autorizzazione in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 4-*bis* o 4-*ter* o qualora sia venuta meno la

garanzia di cui al comma 4-*quater,* e la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto (comma 4-*quinquies*).
Il comma 4-*sexies* demanda, infine, a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione dei termini e delle modalità applicative del nuovo regime autorizzatorio, con riguardo sia ai soggetti già operanti nel settore sia ai nuovi operatori.
Con il successivo numero 2) della lettera *ff)* viene inserito il comma 6-*bis* all'articolo 62-*quinquies*. La disposizione prevede, anche per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vendita a distanza effettuata in violazione della normativa vigente. In particolare, le sanzioni, di misura ridotta rispetto a quelle previste per gli altri prodotti interessati dalla disciplina della vendita a distanza, vanno da 6.000 a 30.000 euro per i fabbricanti e gli importatori e da 100 a 1.000 euro per i distributori e i rivenditori. L'intervento è finalizzato a colmare l'attuale assenza di una disciplina sanzionatoria espressamente riferita alle vendite a distanza dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, assicurando strumenti di contrasto alle violazioni della normativa vigente adeguati e coerenti con la specifica natura e funzione di tale categoria merceologica.
Le attività di monitoraggio delle offerte di vendita, accertamento delle violazioni, adozione dei provvedimenti inibitori e irrogazione delle relative sanzioni sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 34 (Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

Le disposizioni intervengono sulla disciplina relativa alla commercializzazione e vendita dei prodotti dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quater*.2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Con il comma 1, lettera *a)*, sono apportate modifiche all'articolo 62-*quater*, relativo all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
In particolare, viene riformulato il comma 2 prevedendo che i depositi impiegati per la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, debbano essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Viene stabilito, inoltre, che l'autorizzazione non è cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 e con l'autorizzazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 62-*quater*, introducendo il principio di unicità del titolo autorizzativo, in base al quale il medesimo soggetto può essere titolare esclusivamente dell'autorizzazione per la rivendita di prodotti liquidi da inalazione, di cui al comma 5-*bis*, ovvero dell'autorizzazione alla gestione di un deposito dei suddetti prodotti, con esclusione del cumulo delle due posizioni.
Con la modifica al comma 4 dell'articolo 62-*quater* viene introdotto il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti, sopprimendo il richiamo alla vendita a distanza.
Viene soppressa la lettera *c)* al comma 5-*bis,* eliminando il principio di non discriminazione dei canali di approvvigionamento dai criteri di riferimento, ai fini dell'adozione della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie.
Con le disposizioni di cui al numero 4) vengono inseriti, dopo il comma 5-*ter*, i commi da 5-*quater* a 5-*novies,* disciplinando l'inserimento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nelle tariffe di vendita, la determinazione dei prezzi e i canali di approvvigionamento.

In particolare, il comma 5-*quater* attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adozione del provvedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe di vendita, e il comma 5-*quinquies* dispone che il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti e le relative variazioni siano stabiliti in conformità a quello richiesto dal fabbricante. Il comma 5-*sexies* stabilisce che il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di novanta giorni per i procedimenti di cui al comma 5-*quater* e di quarantacinque giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 5-*quinquies*.

Al comma 5-*septies* viene disposto che le tariffe di vendita al pubblico dei prodotti siano stabilite con provvedimento della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che le componenti del prezzo di vendita al pubblico diverse dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto sono liberamente determinate tra le parti.

Il comma 5-*octies* prevede che i soggetti che fabbricano o detengono i prodotti, di cui al comma 1-bis dell'articolo 62-*quater,* in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e li immettono sul mercato nazionale debbano avvalersi di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 2, titolare di un deposito ubicato nel territorio dello Stato.

La disposizione di cui al comma 5-*novies* è finalizzata a garantire la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione dell'obbligo di approvvigionamento presso depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Viene, inoltre aggiunto, al comma 7 un ulteriore periodo, inserendo la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di disporre, con provvedimento d'urgenza e in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.

Viene, infine, introdotto il comma 7-*sexies* che prevede il divieto vieta l'immissione sul mercato di componenti o elementi idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre il limite previsto dall'articolo 21, comma 6, lettera *a*), numeri 2) e 3), del decreto legislativo n. 6 del 2016 e disciplina, altresì, le modalità e le tempistiche di smaltimento delle relative scorte.

Le misure intervengono con l'obiettivo di assicurare una maggiore omogeneità della filiera distributiva e della rete di vendita, rafforzando gli strumenti di presidio e di contrasto dell'amministrazione, attraverso la disciplina dei depositi autorizzati e all'introduzione di strumenti cautelari e disciplinari, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, vengono introdotte modifiche all'articolo 62-*quater*.1, eliminando la figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera *c*), nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Conseguentemente, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 4-*ter*, 5, 6, 9 e 16.

Viene, inoltre, modificato il comma 3 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina, devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 16 dell'articolo 62-*quater*.1.

Al comma 6 è attribuita all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di disporre, con provvedimento d'urgenza e in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.

Con la disposizione di cui al comma 9 si prevede che sia tenuto a richiedere l'inserimento nella tabella di commercializzazione anche il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis*), titolare di un deposito situato nel territorio nazionale, per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea che intende immettere in consumo nel territorio nazionale.

Al comma 13 viene soppressa la lettera *c*), che prevedeva la non discriminazione dei canali di approvvigionamento tra i criteri di riferimento ai fini dell'adozione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fissazione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1.

Vengono, inoltre, introdotti dopo il comma 13-*bis*.2, i commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies* al fine di prevedere, rispettivamente, che i titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 13 debbano approvvigionarsi dei prodotti di cui al comma 1 esclusivamente presso i depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 non è cumulabile in capo al medesimo soggetto, con le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4-*bis*, e che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano, si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 4-*bis*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale. Tali disposizioni mirano a rafforzare la tracciabilità della filiera e l'efficacia dei controlli sulle forniture provenienti dall'estero.

Infine, viene modificato il comma 16 prevedendo il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Alle disposizioni, aventi la finalità di conformare le previsioni di cui al comma 16 dell'articolo 62-*quater*.1 relative ai prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, non si ascrivono effetti finanziari.

Con il comma 1, lettera *c)*, si introducono modifiche all'articolo 62-*quater*.2, riguardante i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. Si elimina il riferimento alla figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera *b*), numero 2), nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 6, 7, 8 e 18.

Al comma 3 viene aggiunto un periodo prevedendo che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 18 dell'articolo 62-*quater*.2.

Al comma 8 si prevede la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di disporre, con provvedimento d'urgenza e in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione, e, con l'inserimento del comma 11-*bis,* viene previsto che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano, si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 3, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.

Infine, viene modificato il comma 18, lettera *a*) e lettera *d*), prevedendo rispettivamente il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Le disposizioni, prive di effetti finanziari, sono volte a rafforzare la tracciabilità della filiera e l'efficacia dei controlli sulle forniture provenienti dall'estero e a prevedere la conformità ai depositi fiscali di tabacchi lavorati dei depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.

Con il comma 2 vengono fissati i criteri di riferimento per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di disciplina delle modalità di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 3 estende i criteri previsti dal precedente comma 2 anche ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commercializzati in via esclusiva presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Il comma 4 rimanda al decreto di cui al comma 2 la disciplina delle modalità di contestazione delle violazioni, dei criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e delle

procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13.
Il comma 5 introduce, per l'inosservanza delle disposizioni attuative, una pena pecuniaria disciplinare da euro 5 a euro 258, quando la natura e la gravità della violazione non siano tali da comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. È, inoltre, prevista la possibilità di sospensione o revoca in presenza di violazioni abituali o persistenti.
Il comma 6 sopprime il secondo periodo dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Con l'abrogazione del secondo periodo del comma 11, si estende il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti non contenenti nicotina anche ai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione.
Il comma 7 introduce una disciplina transitoria al fine di consentire l'adeguamento alle nuove previsioni dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, dell'articolo 62-*quater*.1, commi 3 e 4-*bis*, e dell'articolo 62-*quater*.2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Infine, il comma 8 demanda ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione del presente articolo.

ART. 35 (Ritenuta d'acconto nelle transazioni *business* to *business*)

La disposizione interviene sull'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introdotto con l'articolo 1, comma 113 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), con l'obiettivo di contrastare due tipologie di evasione: l'*assessment gap* o l'omessa dichiarazione, cui consegue ovviamente il mancato versamento dell'imposta, e il *collection gap* che consiste nel mancato versamento di tutto o parte dell'imposta liquidata in dichiarazione.
A legislazione vigente è previsto che, nell'anno 2028, all'atto del pagamento di fatture elettroniche, sia effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento, al netto dell'IVA, dell'importo da corrispondere. Detta aliquota è applicata nella misura dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029.
La disposizione innalza tali aliquote all'1 per cento per il 2028 e al 2 per cento a decorrere dal 2029.
Tenuto conto che la disposizione si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari.

	2027	**2028**	**dal 2029**
IRPEF	0,0	292,0	584,0
IRES	0,0	442,5	885,0
Totale	**0,0**	**734,5**	**1.469,0**

in milioni di euro

ART. 36 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

La disposizione interviene in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori 30 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione.
In particolare, la disposizione normativa pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per

ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 30 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.
Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 30 e 50 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, è stato quantificato anzitutto il numero teorico di contribuenti che, in un arco temporale di circa un semestre, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto. Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, si è proceduto a calcolare l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 50 mila euro). Tale ammontare è stato moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra gennaio 2026 – giugno 2026 rispetto alla platea complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 50 mila euro.
La disposizione comporta effetti finanziari positivi stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

ART. 37 (Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta)

Il comma 1 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sono a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo.
La disposizione non si applica alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che aveva consentito la ripartizione del credito di imposta, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo.
Le compensazioni utilizzabili nel 2027 per i crediti d'imposta in esame, al netto della quota per la quale è stata esercitata l'opzione di cui al citato articolo 9, comma 4, sono stimate in 20.537 milioni. Il nuovo profilo di utilizzo in dieci rate annuali di pari importo determina i seguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Effetti finanziari della rideterminazione del profilo temporale della compensazione dei crediti d'imposta

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
A - Utilizzo in compensazione secondo il profilo temporale a normativa vigente	20.537										
B - Utilizzo in compensazione secondo la nuova articolazione temporale	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0
C - Effetti differenziali in termini di fabbisogno (B-A)	-18.483,30	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0

In milioni di euro

La disposizione non produce effetti in termini di indebitamento netto, dal momento che gli effetti su tale saldo sono stati registrati nell'anno 2023, in corrispondenza della spesa sostenuta in relazione ai crediti d'imposta in esame.
Il comma 2 introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione un nuovo articolo 3-*bis*, volto a disciplinare l'utilizzo in compensazione dei crediti riconosciuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale nuova previsione, al comma 1, stabilisce l'utilizzabilità in compensazione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, entro il limite dell'importo disponibile comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate. A tal fine, viene rimesso ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione

delle modalità attuative del nuovo articolo 3-*bis,* con particolare riguardo alla comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, all'aggiornamento dell'importo disponibile, al controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, allo scarto di quelle recanti compensazioni eccedenti il predetto importo e alla relativa comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega. Inoltre, la nuova disciplina viene coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, del medesimo testo unico. Al medesimo decreto ministeriale viene rimessa la fissazione della decorrenza delle nuove disposizioni.

Si demanda, altresì, a un provvedimento adottato d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle modalità attuative.

Il credito previsto dall'articolo 24-*ter* del TUA, cui si riferisce la disciplina introdotta al comma 2, è riconosciuto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a favore degli esercenti attività di autotrasporto e può essere fruito mediante rimborso o mediante compensazione nel sistema dei versamenti unitari tramite il codice tributo 6740 e che l'utilizzo in compensazione rappresenta la modalità prevalente di fruizione dell'agevolazione. Ad esempio, per l'anno 2024 risultano utilizzati in compensazione crediti per euro 1.262.920.186,01 a fronte di crediti complessivamente riconosciuti pari a euro 1.332.727.371, con un'incidenza della compensazione pari a circa il 94 per cento dell'intero beneficio fiscale accordato al settore.

L'elevata rilevanza finanziaria delle compensazioni effettuate mediante il codice tributo 6740 rende opportuno il rafforzamento dei presidi di controllo relativi alla corretta utilizzazione dei crediti riconosciuti ai sensi del predetto articolo 24-*ter* del T.U.A., in particolare nei casi in cui il procedimento di riconoscimento del credito e quello di utilizzo in compensazione siano gestiti da amministrazioni diverse.

In tale contesto, la misura è finalizzata a consentire la verifica automatizzata della disponibilità del credito prima dell'esecuzione della compensazione mediante modello F24, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate.

La disciplina si coordina con l'articolo 5 del testo unico senza sovrapposizioni applicative. Il nuovo articolo 3-*bis* introduce, infatti, una verifica preventiva della disponibilità quantitativa del credito, mentre l'articolo 5 continua a disciplinare la sospensione delle deleghe caratterizzate da profili di rischio e gli ulteriori controlli di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione, rafforzando la tutela del gettito erariale, è suscettibile di produrre effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non si stimano. Gli adeguamenti informatici necessari ai fini dell'attuazione della presente disposizione consistono nell'implementazione di specifici flussi telematici di interoperabilità tra i sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi ai crediti riconosciuti. Le attività progettuali, realizzative e gestionali necessarie saranno assicurate mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 inserisce all'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, un nuovo comma 5-*bis*. La norma è finalizzata a inibire l'acquisto e la cessione di crediti in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. In tal modo detti importi, già non utilizzabili in compensazione dal soggetto che ne è titolare, non potranno essere trasferiti a terzi, in quanto la norma stabilisce una nullità contrattuale *ex lege* volta a contrastare la cessione a terzi di crediti fiscali rimasti nella disponibilità di imprese cessate. Tale effetto preclusivo inibisce, in maniera definitiva, l'utilizzabilità del credito e il potenziale effetto di cassa negativo. Pertanto, la disposizione è suscettibile di generare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, prudenzialmente non stimati.

ART. 38 (Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)

La disposizione, ai commi da 1 a 3, prevede un rafforzamento dell'azione di contrasto al fenomeno della violazione dell'obbligo della copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo un'azione di accertamento e verifica della corrispondenza dei dati contenuti negli archivi pubblici dei veicoli all'effettiva consistenza del parco circolante.

Il comma 4 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché agli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative di cui al medesimo comma 3, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2027, l'intestatario del documento unico di circolazione possa chiedere, per le targhe di cui all'articolo 100, comma 8, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica. Per il rilascio di ciascuna targa personalizzata, il corrispettivo è a carico del richiedente ed è fissato per le persone giuridiche, le società e le imprese in euro 10.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 5.000 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027, e per le persone fisiche in euro 1.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in euro 500, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027. Al corrispettivo deve aggiungersi il costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con il provvedimento di cui al comma 7.

Il comma 6 stabilisce che la specifica combinazione di cui al comma 5 è utilizzabile per un solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale è abbinata, con possibilità, da parte dello stesso titolare, di nuovo abbinamento, in tutti i casi di alienazione o radiazione del veicolo precedente abbinato. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica con il centro di elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale della Motorizzazione civile che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata, immatricolano il veicolo e rilasciano il documento unico di circolazione, nonché una targa provvisoria con le caratteristiche di cui all'articolo 102, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992. Alla consegna delle targhe di cui al comma 5 provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio del documento unico di circolazione nelle more del quale è consentita la circolazione previa apposizione al veicolo della targa provvisoria di cui al secondo periodo. La targa rilasciata non è alienabile.

Il comma 7 prevede che, al fine di recepire le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nel medesimo termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, sono altresì stabilite, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, le modalità di rilascio della targa personalizzata e le necessarie disposizioni attuative ed operative.

Il comma 8 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dal comma 5, al netto di quelle previste al secondo periodo del medesimo comma, siano destinate a un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali da destinare ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

Il comma 9 demanda l'attuazione dei commi precedenti a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 39 (Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

La disposizione modifica la detrazione per le erogazioni liberali ai partiti politici disciplinata dagli articoli 15, comma 1, e 109, comma 5, del decreto legislativo n.117 del 2026.
A legislazione vigente, per le persone fisiche è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 26 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore dei partiti politici, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui. Tale detrazione è riconosciuta nella stessa misura anche per i soggetti passivi IRES.
La disposizione in esame riduce, a decorrere dal 2027, la misura della detrazione dal 26 al 19 per cento.
In base ai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024, a legislazione vigente la detrazione risulta essere pari a 5,7 milioni di euro, totalmente riconducibili a contribuenti Irpef.
Applicando una riduzione proporzionale della detrazione, a parità di base agevolabile e di condizioni di fruizione della detrazione, si stima un recupero di gettito pari a circa 1,5 milioni di euro su base annua.
Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari della norma considerando l'entrata in vigore dal 2027.

	2027	**2028**	**dal 2029**
IRPEF	0	+2,63	+1,5

in milioni di euro

ART. 40 (Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a),* è volta a differire, dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'articolo 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi derivanti dall'ulteriore differimento dell'applicazione dell'imposta (cosiddetta *plastic tax*), in termini di cassa, stimati sulla base della metodologia adottata nella relazione tecnica originaria e in quelle relative ai successivi differimenti dell'efficacia della norma.

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Imposta sui manufatti in plastica monouso	-146,1	0	0	0
II.DD.	0	40,9	-17,5	0
IRAP	0	10,7	-4,9	0
Totale	**-146,1**	**51,6**	**-22,4**	**0**

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 1, lettera *b),* è volta a differire dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di

consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, derivanti dall'ulteriore differimento dell'applicazione dell'imposta (cosiddetta *sugar tax*) stimati sulla base della metodologia adottata nella relazione tecnica originaria e in quelle relative ai successivi differimenti dell'efficacia della norma.

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate	-170,1	0	0	0
IRES	0	23,8	-10,2	0
IRPEF	0	23,8	-10,2	0
IRAP	0	12,6	-5,8	0
Totale	**-170,1**	**60,2**	**-26,2**	**0**

in milioni di euro

ART. 41 (Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

La disposizione amplia i termini che regolano la sostituzione dell'abitazione principale con i benefici "prima casa". In particolare, viene modificata la nota I) all'articolo 1, parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, che disciplina le condizioni per la fruizione dell'agevolazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta al 2 per cento.
Con il comma 1, lettera *a),* viene esteso da diciotto mesi a due anni il termine per trasferire la residenza nel comune dell'immobile acquistato (lettera a, comma 1, della Nota I), mentre con la lettera *b)* si porta da uno a due anni il termine per riacquistare un'altra abitazione principale dopo la vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato (comma 4, ultimo periodo, della Nota I).
Con il comma 1, lettera *c)*, si interviene sul comma 7 della Nota I, allineando a due anni il termine per maturare il credito d'imposta per il riacquisto e si afferma che il credito spetta anche quando la vendita dell'immobile pre-posseduto segue il nuovo acquisto entro il termine biennale (armonizzando la disciplina alla prassi consolidata).
Con il comma 2, infine, si stabilisce che la disposizione si applichi anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. In linea con quanto osservato per analoghe disposizioni di estensione dei termini previsti per adempimenti funzionali al mantenimento dall'agevolazione "prima casa", si stima che i contribuenti adottino i comportamenti necessari ad evitare la decadenza dall'agevolazione.

ART. 42 (Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

Le lettere *a)* dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto *bonus* donne. Con riferimento alla quantificazione degli oneri, che si configurano come limite di spesa, relativa alle assunzioni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, per individuare la platea rientrante nel campo di applicazione è stata utilizzata una specifica analisi condotta sugli archivi INPS relativamente alle attivazioni di contratti avvenute con Esonero donne ai sensi del decreto-legge n. 60 del 2024 nell'anno 2025 e quelle avvenute con la proroga ai sensi del decreto-legge n. 62 del 2026 nei primi 8 mesi del 2026. È stato quindi stimato un contingente annuo interessato dalla norma

pari a 32.100. Le retribuzioni alla base del calcolo dell'esonero sono state opportunamente rivalutate, rispetto a quelle utilizzate per il decreto-legge n. 62 del 2026 e l'effetto finanziario è determinato come differenza rispetto alle agevolazioni previste dalla normativa vigente per la stessa platea di lavoratrici. Si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Infine, sulla base dei dati del monitoraggio si è provveduto a riparametrare l'apporto di risorse necessarie per l'esonero in favore di donne nelle regioni ZES.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nell'anno 2027

(24 mesi con tetto max sgravio 650/800 euro su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	**Onere di esonero contributivo (limite di spesa)**		
	Donne regioni NON ZES	**Donne regioni ZES**	**Totale**
2027	-9,8	-19,6	-29,4
2028	-24,3	-45,2	-69,5
2029	-19,4	-35,5	-54,9
2030	0,0	0,0	0,0

(Importi in milioni di euro)

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera *a)* del comma 1, la lettera *a)* del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029.

Le lettere *b)* dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto *bonus* giovani e dispongono, pertanto, un esonero contributivo del 100 per cento per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti *under* 35 non dirigenziale nel 2027, per massimo 24 mesi, con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni indicate.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, è stata considerata la stessa base tecnica utilizzata nella relazione tecnica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026. Si è tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio prevista dal medesimo articolo.

Si è in questo modo individuata la seguente platea di riferimento, distinta tra coloro che ricadono nell'applicazione del comma 2 del citato articolo 2 e coloro che ricadono invece nell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo:

Giovani regioni NON ZES - c.2	21.360
Giovani regioni NON ZES - c.4	4.640
Giovani regioni ZES - c.2	14.480

Giovani regioni ZES - c.4	1.440
Totale giovani	**41.920**

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2027 e si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
In continuità con quanto effettuato in sede di decreto-legge n. 62 del 2026 nella presente relazione tecnica è stato stimato l'onere non considerando interazioni con quanto previsto a legislazione vigente in tema di esoneri contributivi di giovani *under* 35 per le stesse motivazioni ivi rappresentate. Pertanto, l'onere di seguito riportato rappresenta il costo lordo rispetto alla contribuzione ordinaria.
I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per 24/12 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 500 euro (650 euro nelle regioni ZES)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	**Onere di esonero contributivo (limite di spesa)**		
	Giovani regioni NON ZES	**Giovani regioni ZES**	**Totale**
2027	-72,3	-38,4	-110,7
2028	-131,7	-73,3	-205,0
2029	-59,4	-34,9	-94,3
2030	0,0	0,0	0,0

(Importi in milioni di euro)

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera b) del comma 1, la lettera b) del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, 205,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029.
Le lettere *c)* dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto bonus ZES del decreto-legge n. 62 del 2026, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2027 da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, fino a un massimo di 650 euro al mese. Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto come di seguito si illustra. Osservando i dati di monitoraggio riguardanti le domande di incentivo relative al bonus ZES, di cui all'articolo 24 del decreto Coesione (circolare Inps n. 10 del 2026), accolte e considerando i primi dati di monitoraggio relativi alla misura del decreto-legge n. 62 del 2026, si è stimata una platea interessata dal dettato normativo in esame pari a circa 8.000 individui.
Non si è tenuto conto delle possibili interazioni con altri esoneri previsti a normativa vigente, utilizzando un importo medio di esonero pari a 500 euro, ricavato in via

prudenziale sulla base delle indicazioni fornite dai monitoraggi effettuati dall'Istituto. L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2027 e si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 650 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	**Esonero contributivo ZES** **Onere di esonero contributivo (limite di spesa)**
2027	-30,8
2028	-61,6
2029	-30,8
2030	0,0

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera *c)* del comma 1, la lettera *c)* del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. Tale attività di monitoraggio, rientrando tra le attività istituzionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Complessivamente dai commi 1 e 2 in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Giovani	**Donne**	**ZES**	**effetto complessivo (lordo fisco)**	**effetto fiscale**	**effetto complessivo (netto fisco)**
2027	-110,7	-29,4	-30,8	-170,9	0,0	-170,9
2028	-205,0	-69,5	-61,6	-336,1	66,8	-269,3
2029	-94,3	-54,9	-30,8	-180,0	103,9	-76,1
2030	0	0	0,0	0	16,3	16,3
2031	0	0	0,0	0	-29	-29,0
2032	0	0	0,0	0	0	0,0

Il comma 3, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, prevede la concessione dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 trasformino, per i lavoratori, contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Restano esclusi dall'esonero in esame i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della trasformazione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età a condizione che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia complessivamente inferiore a dodici mesi e sia stato instaurato tra il 1° maggio 2026 e il 30 novembre 2026. Le trasformazioni di cui al presente articolo devono comportare un incremento occupazionale netto. Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto volta a individuare le trasformazioni di giovani *under* 35 avvenute nel 2025 e che presentino le caratteristiche indicate nel dettato normativo in esame. Utilizzando le informazioni presenti nei monitoraggi effettuati dall'Istituto sulle norme previste dal cosiddetto decreto Coesione, si stima una platea interessata di 16.200 lavoratori nel periodo agosto-dicembre e un importo medio mensile di esonero pari a 450 euro. Si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo gennaio e dicembre 2027, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Prudenzialmente l'onere di seguito riportato viene stimato rispetto alla contribuzione ordinaria.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per 24 mesi per trasformazioni di contratti di giovani under 35 anni formalizzate tra gennaio e dicembre 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 500 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	**Onere di esonero contributivo (limite di spesa)**

2027	-45,1
2028	-90,1
2029	-45,1
2030	0,0

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 45,1 milioni di euro per l'anno 2029. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. Tale attività di monitoraggio, rientrando tra le attività istituzionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalla disposizione derivano pertanto i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	incentivo stabilizzazione	**effetto fiscale**	**effetto complessivo (netto fisco)**
2027	-45,1	0,0	-45,1
2028	-90,1	17,6	-72,5
2029	-45,1	28,0	-17,1
2030	0	3,1	3,1
2031	0	-7,3	-7,3
2032	0	0	0,0

Complessivamente, pertanto, dai commi da 1 a 3 derivano i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Effetto complessivo (giovani, donne, zes e stabilizzazione, anno 2027, lordo fisco)	**effetto fiscale**	**Effetto complessivo (giovani, donne, zes e stabilizzazione, anno 2027, netto fisco)**
2027	-216,0	0,0	-216,0
2028	-426,2	84,4	-341,8
2029	-225,1	131,9	-93,2
2030	0,0	19,4	19,4
2031	0,0	-36,3	-36,3
2032	0,0	0,0	0,0

Il comma 4 prevede che le disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente articolo, siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 43 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)

La disposizione prevede, per il periodo d'imposta 2027, l'incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni.
In particolare, la maggiorazione della deduzione attualmente riconosciuta passa dal 20 per cento all'80 per cento per le lavoratrici madri e dal 20 per cento al 40 per cento per gli *under* 36 (la disciplina vigente consente una maggiorazione del 30 per cento in presenza di requisiti più stringenti, connessi al numero di figli, all'area geografica di residenza e alla condizione di disoccupazione pregressa).
Ai soggetti beneficiari della misura non si applicano anche i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 15 dell'articolo 104 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'allegato G del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
In base ai dati dichiarativi provvisori relativi all'anno 2024, all'agevolazione originaria, prevista inizialmente per il solo anno 2024 e successivamente prorogata per il triennio 2025-2027, le assunzioni per le quali è stato fruito il beneficio sono il 14 per cento del totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato risultanti dalle certificazioni uniche.
L'adesione relativamente contenuta alla misura originaria può essere riconducibile alla presenza di condizioni di accesso stringenti, nonché all'onerosità degli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio. La previsione di un incremento consistente del risparmio fiscale derivante dall'assunzione di lavoratrici madri, per le quali la maggior deducibilità aumenta all'80 per cento, potrebbe pertanto accrescere l'attrattività dell'agevolazione e favorire una maggiore partecipazione delle imprese.
Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla maggiorazione dell'80 per cento per le lavoratrici madri, il numero di possibili assunzioni di donne a tempo indeterminato è stato stimato in misura pari alla differenza delle lavoratrici risultanti nelle certificazioni uniche del 2024 rispetto a quelle del 2023.

Incrociando i codici fiscali dei sostituiti d'imposta delle CU con le dichiarazioni dei redditi, si è osservato che, delle 376 mila assunzioni femminili a tempo indeterminato risultano, 54 mila sono riferibili a imprese che hanno beneficiato della maggior deduzione del 20 per cento nel 2024.

In base al Rapporto CNEL-Istat sul lavoro delle donne, nel 2024 il 43,7 per cento delle donne lavoratrici risulta avere almeno un figlio. Applicando tale incidenza alla platea delle nuove assunzioni, le neoassunte madri sono stimate complessivamente in circa 164 mila unità (376 mila x 43,7 per cento), di cui circa 23 mila (54 mila x 43,7 per cento) presso imprese che hanno beneficiato dell'agevolazione. Moltiplicando il numero di lavoratrici madri per il costo medio del lavoro dei soggetti interessati dalla misura (48 mila euro circa), calcolato sulla base dei dati dichiarativi, è stato determinato il costo del lavoro potenzialmente agevolabile.

In linea con quanto osservato sui dati dichiarativi del 2024, prudenzialmente, si assume che l'incremento della maggiorazione dal 20 all'80 per cento, corrispondente a un beneficio fiscale potenziale pari a quattro volte quello previsto a legislazione vigente, determini un aumento delle adesioni da parte delle imprese beneficiarie in misura pari al 200 per cento. Ai fini della quantificazione, l'incremento della platea è stimato applicando al rapporto tra la nuova e la vigente misura dell'agevolazione (80/20) un coefficiente di elasticità dell'adesione pari a 0,5. Tale ipotesi implica una risposta delle imprese meno che proporzionale rispetto all'aumento dell'intensità dell'incentivo.

L'adozione di un'elasticità inferiore all'unità è motivata dall'evidenza relativa al periodo d'imposta 2024, che ha mostrato un livello di adesione contenuto rispetto alla platea potenzialmente interessata. Tale circostanza suggerisce che il ricorso all'agevolazione sia influenzato non soltanto dall'entità del beneficio fiscale, ma anche da ulteriori fattori, quali i requisiti di accesso alla misura e gli adempimenti amministrativi richiesti. Quindi, poiché l'intervento proposto incide esclusivamente sulla percentuale di maggiorazione, senza modificare le condizioni di accesso o gli obblighi procedurali previsti dalla disciplina vigente, si ritiene prudenzialmente corretto assumere una crescita delle adesioni meno che proporzionale rispetto all'incremento del beneficio fiscale.

Per il costo del lavoro delle lavoratrici madri che hanno beneficiato della maggior deduzione le imprese otterranno una maggior deduzione del 60 per cento, mentre sul 20 per cento del costo del lavoro agevolato aggiuntivo la maggiorazione sarà dell'80 per cento.

In riferimento alle assunzioni degli *under* 36, dai dati delle Comunicazioni Uniche sono state stimate la quota di incremento complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato 2024 rispetto al 2023 e la quota di incremento dei dipendenti under 36 a tempo indeterminato 2024 rispetto al 2023.

Dall'incremento così definito è stata esclusa la quota riferibile a madri under 36 (43,7 per cento madri in coppia + madri single in base a dati Istat Cnel), in quanto si assume che i datori di lavoro, a fronte di assunzioni di lavoratrici madri *under* 36 optino per la maggiorazione più alta.

Gli effetti complessivi della misura, riportati nella tabella seguente, riflettono l'ipotesi in cui la disposizione preveda che, ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta di applicazione, non si tenga conto della nuova maggiorazione; pertanto, il beneficio rileva solo in sede di versamento del saldo.

	2027	**2028**	**2029**
IRES	0,0	-354,0	0,0
IRPEF	0,0	-50,3	0,0
Addizionale regionale	0,0	-4,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,7	0,0
Totale	**0,0**	**-410,0**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 44 (*Flat tax* incrementi reddituali giovani lavoratori)

La disposizione introduce, nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*octies* in materia di *Flat tax* sugli incrementi reddituali giovani lavoratori.
La nuova disposizione, ai commi 1 e 2, prevede che la quota del reddito di lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto alla medesima tipologia di reddito percepito nell'anno precedente, debitamente reso comparabile, sia assoggettata a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota pari all' 1 per cento. La quota incrementale massima agevolabile è pari a 2.500 euro.
Si specifica che la disposizione si applica ai lavoratori del settore privato di età inferiore a 30 anni e con reddito da lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta, a 28.000 euro.
Il comma 3 fa salva la possibilità, per il lavoratore di optare per l'applicazione della tassazione ordinaria, mentre il comma 4 specifica, in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, talune incompatibilità con norma agevolative operanti sulla stessa base imponibile non si applicano i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, di cui all'articolo 1, commi 10 e 18 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di cui all'articolo 227 e 229 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e di cui all'articolo 6 della presente legge.
La norma, al comma 5, mantiene in capo al lavoratore, anche in caso di applicazione del regime sostitutivo, il trattamento integrativo e il "*bonus*" a riduzione del cuneo fiscale spettano alle stesse condizioni previste per i soggetti sottoposti al regime di tassazione ordinario.
Ai fini della stima sono state considerate le certificazioni uniche dei sostituti d'imposta relative all'anno d'imposta 2025, in base alle quali si stima un ammontare di reddito agevolabile di circa 2.186,2 milioni di euro.
Tramite modello di microsimulazione Irpef, si stima una perdita di gettito Irpef, di competenza annua di circa -400,1 milioni di euro e di circa -45,9 e -21,8 milioni di euro rispettivamente di Addizionale regionale e di Addizionale comunale.
Si stima inoltre un ammontare di imposta sostitutiva di circa 21,9 milioni di euro.
Considerando la durata dell'agevolazione prevista per il solo anno d'imposta 2027, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
IRPEF	-400,1	0	0	0
Addizionale regionale	0	-45,9	0	0
Addizionale comunale	0	-28,4	6,6	0
Imposta sostitutiva	21,9	0,0	0	0
Totale	-378,2	-74,3	6,6	0

in milioni di euro

ART. 45 (Modifiche alla disciplina dei *fringe benefit* per i giovani lavoratori)

La disposizione prevede, per il periodo d'imposta 2027, l'innalzamento a 2.000 euro della soglia di esenzione dei *fringe benefit* riconosciuti ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni.
La normativa vigente prevede, fino al periodo d'imposta 2027, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e di 1.000 euro per i restanti lavoratori.
La disposizione in esame prevede l'estensione del limite di 2.000 euro anche ai lavoratori di età non superiore a 30 anni, indipendentemente dalla presenza di figli fiscalmente a carico.
Ai fini della quantificazione sono stati utilizzati i dati delle certificazioni uniche relative al periodo d'imposta 2025. Sulla base di tali dati, per i lavoratori di età non superiore a 30 anni e senza figli a carico risultano circa 33,3 milioni di euro di somme riconducibili al welfare aziendale eccedenti l'attuale soglia di esenzione di 1.000 euro e comprese entro il limite di 2.000 euro. A normativa vigente, tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a IRPEF.
In via prudenziale, e in coerenza con la metodologia adottata in occasione dell'introduzione delle disposizioni che hanno elevato, per gli ultimi periodi d'imposta, le soglie di esenzione rispettivamente a 1.000 e 2.000 euro, l'ammontare sopra indicato è stato incrementato del 50 per cento, al fine di tenere conto di un possibile maggiore utilizzo dell'agevolazione conseguente all'innalzamento della soglia. La base agevolabile è stata pertanto stimata in circa 50 milioni di euro.
Applicando a tale base un'aliquota marginale media IRPEF del 33 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 16,5 milioni di euro a titolo di IRPEF, cui si aggiungono minori entrate per circa 0,9 milioni di euro a titolo di addizionale regionale e 0,3 milioni di euro a titolo di addizionale comunale.
Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione trova applicazione limitatamente al periodo d'imposta 2027.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Irpef	-16,5	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	**-16,5**	**-1,3**	**0,1**	**0,0**

In milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato in circa 50 milioni di euro del monte retributivo, considerando un'aliquota media contributiva in via prudenziale del 40 per cento, si determinano minori entrate contributive per 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 46 (Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

I commi 1 e 2 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, già istituito dall'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132, svolga attività nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione

professionale, individuando misure volte a sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti agli effetti della trasformazione tecnologica.
Il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al presente articolo, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 47 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

La disposizione autorizza, a valere e nelle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi per l'anno 2027.
Con il comma 1 si intende prorogare e rifinanziare il trattamento di CIGS in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2026, dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Nel corso degli ultimi anni si è registrato, infatti, un significativo aumento del ricorso a tale strumento di sostegno al reddito, anche a causa della forte crisi economica che ha colpito alcuni settori. Lo stanziamento, pari a 100 milioni di euro, è stato calcolato proprio tenendo conto di tale incremento delle istanze e della previsione che il prossimo anno molte aziende richiederanno la medesima misura, in quanto nella maggior parte dei casi hanno già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio. Si evidenzia che nel 2025 sono state autorizzate n. 45 richieste di cassa integrazione per un importo pari a 95.416.113,77 euro. L'andamento delle richieste di integrazione salariale nell'annualità in corso presenta un aumento delle stesse. Al 1° settembre 2026 sono state, infatti, presentate n. 39 istanze ed emanati 35 decreti.
Si riportano i dati relativi alle risorse autorizzate nelle annualità 2023, 2024, 2025 e le risorse autorizzate al 1° settembre 2026, al netto delle richieste di sostenibilità finanziaria inoltrata dalle Regioni per il trattamento di mobilità in deroga:

ANNO	**ISTANZE PERVENUTE**	**N. BENEFICIARI CIGS AUTORIZZATE**	**TOTALE AUTORIZZATO**
2023	16	2736	39.699.669,37 €
2024	29	5582	53.048.085,98 €
2025	45	6387	95.416.113,77 €
2026	39*	5066*	72.351.044,47€*

*Dati al 1° settembre 2026

Il comma 2 proroga l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri relativi, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di minori entrate contributive per l'anno 2027 medesimo e determinate sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, opportunamente integrate per la circostanza che si è registrato dall'inizio del 2026 un ricorso maggiore al trattamento di integrazione salariale per le aree di crisi industriale complessa, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, come

ricordato in premessa, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 3 proroga, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato per l'anno 2026 con l'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, viene, quindi, ulteriormente prorogato per l'anno 2027. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 del 2018. Il limite di spesa è previsto in 100 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 4 intende garantire la continuità per l'anno 2027 del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, L'intervento è stato sempre prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono circa n. 1497 lavoratori, di cui n. 1440 dipendenti da Ilva, n. 49 dipendenti da Sanac e n. 8 dipendenti da Taranto Energia. Pertanto, il limite di spesa è determinato pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027. In merito alle condizionalità previste si precisa quanto segue. L'iscrizione alla piattaforma è funzionale a consentire la presa in carico dei lavoratori e a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali maturate. A tal fine, i lavoratori sono tenuti a sottoscrivere il curriculum vitae, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma SIISL, secondo le modalità e i termini definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174. La previsione di specifici obblighi di attivazione risponde all'esigenza di collegare il sostegno economico alla partecipazione effettiva a percorsi di politica attiva, formazione e riqualificazione professionale, o all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua, evitando che il trattamento integrativo si configuri quale misura meramente assistenziale e favorendo, invece, un concreto accompagnamento dei lavoratori nella fase di transizione. In coerenza con tale impostazione, la disposizione stabilisce che il lavoratore beneficiario decada dal trattamento integrativo qualora rifiuti, senza giustificato motivo, di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione professionale, non lo frequenti regolarmente o rifiuti un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza opera quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti mediante i mezzi di trasporto pubblici.

La disposizione di cui al comma 5 prevede la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato.

Il comma 6 prevede il rifinanziamento per l'anno 2027 delle misure di sostegno al reddito

per i lavoratori dei *call center*, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria del Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Il comma 7 riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa. La medesima disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2027 pari a 63,3 milioni di euro.

Il comma 8 intende prorogare per l'anno 2027 la disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025 e già prorogata per l'anno 2026 per effetto dell'articolo 1, comma 172 della legge n. 199 del 2025 che consente, previo accordo in sede governativa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale o, in alternativa, laddove sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. La presente disposizione prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La proroga prevede un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Con il comma 9 si intende prorogare per l'anno 2027, nel limite di spesa di un milione di euro, i trattamenti di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate. La ratio della previsione normativa della deroga si rintraccia nella circostanza che diversamente i succitati lavoratori non potrebbero accedere ad alcun tipo di sostegno al reddito a causa del sequestro o confisca dell'azienda. Pertanto, la motivazione è quella di garantire una tutela anche ai dipendenti che non sono coinvolti nei fatti di rilievo penale che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti della società.

Si tratta di un intervento introdotto nel nostro ordinamento, inizialmente, solo per il per il triennio 2018-2020, e poi rifinanziato nei vari anni.

La quantificazione del limite di spesa per l'annualità 2027 si riferisce allo stanziamento dell'anno precedente adeguato al monitoraggio della spesa e risultato congruo alle esigenze delle aziende istanti per l'annualità 2026.

Si riportano i dati relativi alle risorse autorizzate a partire dal 2022:

Anno di riferimento	**Numero beneficiari**	**Totale autorizzato**
2022	26	€ 243.565,12
2023	9	€ 126.642,6
2024	54	€ 365.030,26
2025	215	€ 1.000.260,83

Il comma 10 intende prorogare per l'anno 2027 il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e di Accordi di programma.
Per il 2026, la misura è stata rifinanziata mediante l'articolo 14, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. La quantificazione dell'onere finanziario è stata effettuata utilizzando il parametro di calcolo fornito dall'INPS (con il messaggio numero 1702 del 22-05-2026) relativo alla spesa mensile (1.638,63 euro comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare - ANF) e annuale (19.663,56 euro complessivo per 12 mesi) per singola posizione. Si è ipotizzata la corresponsione dell'indennità per 12 mesi e si è moltiplicato l'importo totale per la platea dei potenziali beneficiari. Quest'ultima è stata definita sottraendo dal totale dei beneficiari del 2025 (pari a 2014) i dati già consolidati e definitivi relativi ad alcune Regioni per l'annualità 2026. Tale platea, infatti, può solo diminuire, e non aumentare, in quanto per accedere al beneficio è necessario avere il requisito della continuità e avere espletato le politiche attive. Inoltre, alcuni beneficiari del 2026 possono non rientrare nell'ambito di quelli del 2027 a seguito della stipula di un contratto a tempo indeterminato o a seguito del pensionamento. Il limite di spesa per l'anno 2027 è stabilito in 30 milioni di euro.
Il comma 11 disciplina la prosecuzione per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini imerese, prevedendone il relativo rifinanziamento. L'intervento si pone in linea di continuità con quanto previsto inizialmente dai commi 251, 251-*bis* e 251-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e dalle successive disposizioni che ha rifinanziato la misura. In particolare, la normativa vigente ha riconosciuto un'indennità di importo corrispondente al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori cessati dalla fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga e, successivamente, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana che abbiano concluso il periodo di percezione della NASpI. Il rifinanziamento dell'intervento per l'anno 2027 risponde, pertanto, all'esigenza di confermare una misura avente carattere eccezionale, ma ancora necessaria in ragione del permanere delle condizioni che ne avevano originariamente giustificato l'introduzione. Ai fini della quantificazione degli oneri, è stato preso a riferimento il numero dei lavoratori potenzialmente beneficiari della misura nell'ultima annualità di autorizzazione, tenendo conto delle risultanze amministrative disponibili presso l'INPS e dei dati forniti dalla Regione Siciliana. La stima della platea interessata per l'anno 2027 è pari a n. 35 soggetti. L'onere unitario è stato determinato sulla base del valore medio annuo dell'indennità, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, pari a euro 19.663,56 € per beneficiario. Ne deriva un fabbisogno finanziario complessivo valutato in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027.
I commi 12 e 13 modificano le seguenti disposizioni di legge:

a) comma 1, lettera *a)*: modifica il comma 1 e il comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 243 del 2016 estendendo da 114 mesi a 138 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2012;

b) comma 2, lettera *a)*: modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 234 del 2021 estendendo da 54 mesi a 78 mesi, a decorrere dal 30 giugno 2022, mesi la concessione dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2012 per quanto attiene l'area portuale Mare di Sardegna.

La stima è stata condotta sulla base dei dati, relativi a platee medie e retribuzioni medie, rilevati dagli archivi gestionali dell'INPS per l'anno 2026 (lettura fino a luglio).
Lo schema seguito ricalca le precedenti relazioni tecniche ipotizzando l'invarianza delle platee e considerando la decorrenza dei periodi di proroga dal 1° gennaio 2027 per tutte le realtà portuali.

Sono stati considerati gli importi dei massimali di integrazione salariale attualmente vigenti e le retribuzioni giornaliere rispettivamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DPFP 2026.
Non sono stati indicati gli oneri per ANF in quanto sostituiti dal 1° marzo 2022 dall'Assegno universale Unico.
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli oneri per ciascun anno 2027-2028 in cui sono evidenziate le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione.

Stima onere 2027 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	Mesi di proroga	N° Giornate 2027	Indennità giornaliera CIGS (*)	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2027
Gioia Tauro	55	12	252	53,1	85,6	736.000,0	391.500,0	**1.127.500,0**
Taranto	287	12	252	53,1	73,9	3.840.400,0	1.763.800,0	**5.604.200,0**
Cagliari	111	12	252	53,1	101,3	1.485.300,0	935.100,0	**2.420.400,0**
Totale	**453**		**252**	**53,1**		**6.061.700,0**	**3.090.400,0**	**9.152.100,0**

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2026 (1.340,56 euro) (Circ. INPS n. 4/2026) opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

(**) Dato di archivio 2026 opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

Stima onere 2028 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	Mesi di proroga	N° Giornate 2028	Indennità giornaliera CIGS (*)	Retribuzione giornaliera	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2028
Gioia Tauro	55	12	252	54,2	87,8	751.200,0	401.600,0	**1.152.800,0**
Taranto	287	12	252	54,2	75,8	3.920.000,0	1.809.100,0	**5.729.100,0**
Cagliari	111	12	252	54,2	103,9	1.516.100,0	959.100,0	**2.475.200,0**
Totale	**453**		**252**	**54,2**		**6.187.300,0**	**3.169.800,0**	**9.357.100,0**

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2026 (1.340,56 euro) (Circ. INPS n. 4/2026) opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

(**) Dato di archivio 2026 opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo degli oneri 2027-2028, espressi in migliaia di euro, distintamente per riferimento normativo:

Riepilogo oneri 2027-2028 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in migliaia di euro)

Porti	Riferimenti normativi	Anno 2027			Anno 2028		
		Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2027	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2028
Gioia Tauro	art. 4, L. 243/2016	4.576,4	2.155,3	**6.731,7**	4.671,2	2.210,7	**6.881,9**
Taranto							
Cagliari	art. 1, cc. 997-998, L. 234/2021	1.485,3	935,1	**2.420,4**	1.516,1	959,1	**2.475,2**
Totale		**6.061,7**	**3.090,4**	**9.152,1**	**6.187,3**	**3.169,8**	**9.357,1**

Il comma 14 reca la copertura dei complessivi oneri derivanti dai commi 12 e 13 pari a 9.152.100 euro per l'anno 2027 e a 9.357.100 euro per l'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

ART. 48 (Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

La disposizione novella la legge n. 443 del 1985 e dopo il secondo comma dell'articolo 4 della medesima prevede l'inserimento del terzo comma con il quale vengono modificati i limiti dimensionali stabiliti dallo stesso articolo al primo comma, per le imprese che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027. I nuovi limiti dimensionali sono di seguito esposti:

a) 22 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *a*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) 11 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *b*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato fini a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) 38 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *c*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) 10 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *d*);

e) 12 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *e*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato a 17 a condizioni che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Il terzo comma, come specificato dal quarto comma introdotto dalla norma in esame, si applica a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti di cui al terzo comma, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento.
Dalla disposizione derivano minori entrate contributive conseguenti dai nuovi limiti dimensionali che consentono una ricomposizione settoriale delle imprese con conseguente

riduzione del costo del lavoro per applicazione di minori aliquote contributive e un maggiore ricorso a forme contrattuali caratterizzate da aliquote contributive inferiori.
Dagli archivi INPS sono stati estrapolati, per l'anno 2025, con riferimento alle aziende del settore artigianato (già presenti nel 2018) i dati relativi ai lavoratori, alle giornate lavorate e ai monti retributivi distinti per dimensione aziendale, per ognuna delle cinque categorie previste dalla modifica normativa (lavorazioni non in serie, lavorazioni in serie, settore artistico e abbigliamento su misura, trasporto e edilizia). Si precisa che la rilevazione per dimensione aziendale è correlata alle fattispecie interessate dalla disposizione in esame per dare modo di effettuare elaborazioni con riferimento solo alle aziende che si collocano nell'intorno dei limiti dimensionali attualmente previsti e come riproposti dalla norma in esame. Nella tabella seguente sono riportate le basi tecniche utilizzate ai fini della stima degli effetti finanziari.

Anno 2025	N° lavoratori	Giornate medie annue	Retribuzione giornaliera	Monte retributivo
Az. ART. in serie lett. A)	37.356	219	74	605,4
Az. ART. non in serie lett. B)	2.028	212	89	38,3
Az. ART. lav. artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura lett. C)	600	219	73	9,6
Az. ART. Trasporti lett. D)	10.912	201	90	197,4
Az. ART. Edilizia lett. E)	6.664	208	98	135,8

La stima è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

a) decorrenza della norma al 1° gennaio 2027; si ipotizza l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel corso dell'anno;
b) l'incremento occupazionale per effetto delle nuove assunzioni deve essere successivo al 1° gennaio 2027;
c) differenziale di aliquote contributive nella ricomposizione settoriale delle imprese e un maggiore ricorso a forme contrattuali caratterizzate da aliquote contributive inferiori come anche di seguito illustrato;
d) incremento medio del monte retributivo per effetto del numero massimo di nuove assunzioni consentite dalla norma proposta per le varie tipologie di aziende artigiane: +23 per cento per la lettera *a)*; 25 per cento per la lettera *b)*; 20 per cento per la lettera *c)*; 25 per cento per la lett. d; 21 per cento per la lettera *e)*; per tali incrementi occupazionali si è ipotizzato che il 50 per cento dei lavoratori siano assunti con contratto di apprendistato;
e) percentuale prudenziale di adesione per effetto di nuove assunzioni: 40 per cento;
f) invarianza della platea dei lavoratori e delle aziende;
g) aliquota fiscale a carico del datore di lavoro e del lavoratore: 23 per cento.

Stima degli effetti finanziari

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Minori entrate contributive carico del datore di lavoro al lordo degli effetti fiscali	Minori entrate contributive carico del lavoratore al lordo degli effetti fiscali	Totale minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali datore di lavoro	Effetti fiscali lavoratore	Minori entrate contributi al netto degli effetti fiscali

2027	-12,8	-0,9	-13,7		0,2	-13,5
2028	-26,2	-1,8	-28,0	5,0	0,4	-22,6
2029	-26,8	-1,8	-28,6	8,2	0,4	-20,0
2030	-27,5	-1,9	-29,4	6,3	0,4	-22,7
2031	-28,1	-1,9	-30,0	6,4	0,4	-23,2
2032	-28,8	-2,0	-30,8	6,6	0,5	-23,7
2033	-29,5	-2,0	-31,5	6,7	0,5	-24,3
2034	-30,2	-2,1	-32,3	6,9	0,5	-24,9
2035	-30,9	-2,1	-33,0	7,1	0,5	-25,4
2036	-31,7	-2,2	-33,9	7,2	0,5	-26,2

ART. 49 (Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

La disposizione in esame introduce dal 1° gennaio 2027 un trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 1° marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite. Il trattamento afferisce alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale competono l'erogazione delle relative prestazioni e l'acquisizione della contribuzione ordinaria e addizionale prevista dalla disposizione.

La prestazione è riconosciuta in relazione alle giornate di lavoro non prestate per sospensioni dell'attività dovute a intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi carattere transitorio, tra le quali rientrano i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari rilevanti, la mancanza di lavoro e la perdita di commesse, la perdita consistente del prodotto e i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali o dell'Unione europea.

Ai fini dell'accesso alla prestazione, i lavoratori devono possedere, alla data di presentazione della domanda, un'anzianità di lavoro effettivo pari ad almeno trenta giorni, maturata presso il datore di lavoro richiedente, anche su più unità navali. Il predetto requisito non è richiesto per le sospensioni determinate da intemperie stagionali. Per gli armatori e i proprietari armatori il requisito si considera soddisfatti decorsi trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica.

Il trattamento è riconosciuto per una durata massima di novanta giornate nell'anno ed è determinato in misura pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata per le giornate di lavoro non prestate. L'importo della prestazione non può superare il limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tale limite non trova applicazione ai trattamenti concessi per intemperie stagionali, per i quali non è altresì dovuta la contribuzione addizionale.

I periodi di fruizione del trattamento sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia. Per tali periodi la contribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Le somme occorrenti alla relativa copertura sono versate, a carico della gestione o del fondo competente, al fondo pensionistico di appartenenza del beneficiario.

La disposizione prevede, infine, che i lavoratori dipendenti ricompresi nel relativo ambito di applicazione cessino di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di versare la relativa contribuzione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, dagli archivi dell'INPS sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2025, le informazioni relative ai lavoratori dipendenti appartenenti alla platea interessata, distinti in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro e al numero delle giornate lavorate.

Numero lavoratori, imponibile e giornate retribuite nell'anno - Anno 2025

CSC della pesca: 1.19.01 e 1.20.01

SOLO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Giornate nell'anno con stessa azienda	CSC 1.19.01 (esclusi ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			CSC 1.20.01			CSC 1.19.01 (con ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			TOTALE 1.19.01+1.20.01		
	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate
Fino a 30	477	486.102	8.866	975	1.136.844	15.311	28	23.672	637	1.480	1.646.618	24.814
Oltre 30	7.881	58.043.853	1.693.856	8.019	115.360.153	1.550.851	672	5.417.465	159.942	16.572	178.821.471	3.404.649
Totale	**8.358**	**58.529.955**	**1.702.722**	**8.994**	**116.496.997**	**1.566.162**	**700**	**5.441.137**	**160.579**	**18.052**	**180.468.089**	**3.429.463**

SOLO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Giornate nell'anno con stessa azienda	CSC 1.19.01 (esclusi ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			CSC 1.20.01			CSC 1.19.01 (con ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			TOTALE 1.19.01+1.20.01		
	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate
Fino a 30	127	108.009	2.165	383	477.886	6.451	3	2.382	47	513	588.277	8.663
Oltre 30	549	2.735.094	75.020	1.700	16.340.084	231.302	11	52.536	1.411	2.260	19.127.714	307.733
Totale	**676**	**2.843.103**	**77.185**	**2.083**	**16.817.970**	**237.753**	**14**	**54.918**	**1.458**	**2.773**	**19.715.991**	**316.396**

Il numero degli armatori e dei proprietari armatori rilevato negli archivi gestionali dell'Istituto risulta pari a circa 1.200 unità.

Ai fini della stima dell'onere derivante dalla disposizione in esame in esame sono state adottate le seguenti ipotesi di lavoro:

a) decorrenza della norma: 1° gennaio 2027;

b) lavoratori a tempo indeterminato e determinato con oltre 30 giorni di lavoro nell'anno solare: concessione del trattamento di sostituzione della retribuzione per un periodo di 45 giorni per arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio al 100 per cento dei lavoratori; 5 giorni di trattamento sostitutivo della retribuzione per altre cause non imputabili al datore di lavoro al 100 per cento dei lavoratori;

c) lavoratori a tempo indeterminato e determinato indipendentemente dal requisito delle giornate lavorate nell'anno solare: 5 giorni di trattamento sostitutivo della retribuzione per intemperie stagionali al 100 per cento dei lavoratori. Per le prestazioni concesse per tali causali non si applica la disciplina degli importi massimi della prestazione ai sensi dell'articolo 3 comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, né è dovuto il versamento della contribuzione addizionale;

d) contribuzione ordinaria: aliquota contributiva ordinaria a carico dei datori di lavoro applicata è pari al 2 per cento da calcolare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore indipendentemente dal numero di giornate lavorate;

e) contribuzione addizionale: aliquota contributiva addizionale a carico dei datori di lavoro applicata è pari al 4 per cento da calcolare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore indipendentemente sul numero di giornate di trattamento sostitutivo della retribuzione, ad esclusione di quelle fruite per intemperie stagionali.

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto dell'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) pari al 33 per cento per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di trattamento sostitutivo.

Nelle tavole che seguono sono riportati gli oneri per prestazione e coperture figurative e le entrate contributive derivanti dall'applicazione della modifica normativa in esame per il decennio 2027-2036.

Trattamento sostitutivo della retribuzione per il settore della PESCA - ONERI PER PRESTAZIONE E COPERTURE FIGURATVE

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per FERMO PESCA								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-33,0	-4,8	-37,8	-14,9	-2,2	-17,1	-47,9	-7,0	-54,9
2028	-33,6	-4,9	-38,5	-15,3	-2,3	-17,6	-48,9	-7,2	-56,1
2029	-34,1	-5,0	-39,1	-15,7	-2,3	-18,0	-49,8	-7,3	-57,1
2030	-34,8	-5,1	-39,9	-16,0	-2,4	-18,4	-50,8	-7,5	-58,3
2031	-35,5	-5,2	-40,7	-16,3	-2,4	-18,7	-51,8	-7,6	-59,4
2032	-36,2	-5,3	-41,5	-16,6	-2,5	-19,1	-52,8	-7,8	-60,6
2033	-36,9	-5,4	-42,3	-17,0	-2,5	-19,5	-53,9	-7,9	-61,8
2034	-37,6	-5,5	-43,1	-17,3	-2,6	-19,9	-54,9	-8,1	-63,0
2035	-38,4	-5,6	-44,0	-17,6	-2,6	-20,2	-56,0	-8,2	-64,2
2036	-39,2	-5,7	-44,9	-18,0	-2,7	-20,7	-57,2	-8,4	-65,6

Anno	Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per ALTRE CAUSE NON IMPUTABILI AI DATORI DI LAVORO								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-3,7	-0,5	-4,2	-1,7	-0,2	-1,9	-5,4	-0,7	-6,1
2028	-3,7	-0,5	-4,2	-1,7	-0,3	-2,0	-5,4	-0,8	-6,2
2029	-3,8	-0,6	-4,4	-1,7	-0,3	-2,0	-5,5	-0,9	-6,4
2030	-3,9	-0,6	-4,5	-1,8	-0,3	-2,1	-5,7	-0,9	-6,6
2031	-3,9	-0,6	-4,5	-1,8	-0,3	-2,1	-5,7	-0,9	-6,6
2032	-4,0	-0,6	-4,6	-1,8	-0,3	-2,1	-5,8	-0,9	-6,7
2033	-4,1	-0,6	-4,7	-1,9	-0,3	-2,2	-6,0	-0,9	-6,9
2034	-4,2	-0,6	-4,8	-1,9	-0,3	-2,2	-6,1	-0,9	-7,0
2035	-4,3	-0,6	-4,9	-2,0	-0,3	-2,3	-6,3	-0,9	-7,2
2036	-4,4	-0,6	-5,0	-2,0	-0,3	-2,3	-6,4	-0,9	-7,3

Anno	Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per INTEMPERIE STAGIONALI								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-4,3	-0,7	-5,0	-1,8	-0,3	-2,1	-6,1	-1,0	-7,1
2028	-4,4	-0,7	-5,1	-1,9	-0,3	-2,2	-6,3	-1,0	-7,3
2029	-4,5	-0,7	-5,2	-1,9	-0,3	-2,2	-6,4	-1,0	-7,4
2030	-4,6	-0,8	-5,4	-1,9	-0,3	-2,2	-6,5	-1,1	-7,6
2031	-4,7	-0,8	-5,5	-2,0	-0,3	-2,3	-6,7	-1,1	-7,8
2032	-4,8	-0,8	-5,6	-2,0	-0,3	-2,3	-6,8	-1,1	-7,9
2033	-4,9	-0,8	-5,7	-2,1	-0,3	-2,4	-7,0	-1,1	-8,1
2034	-5,0	-0,8	-5,8	-2,1	-0,3	-2,4	-7,1	-1,1	-8,2
2035	-5,1	-0,8	-5,9	-2,1	-0,4	-2,5	-7,2	-1,2	-8,4
2036	-5,2	-0,9	-6,1	-2,2	-0,4	-2,6	-7,4	-1,3	-8,7

Anno	COMPLESSO - Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-41,0	-6,0	-47,0	-18,4	-2,7	-21,1	-59,4	-8,7	-68,1
2028	-41,7	-6,1	-47,8	-18,9	-2,9	-21,8	-60,6	-9,0	-69,6
2029	-42,4	-6,3	-48,7	-19,3	-2,9	-22,2	-61,7	-9,2	-70,9
2030	-43,3	-6,5	-49,8	-19,7	-3,0	-22,7	-63,0	-9,5	-72,5
2031	-44,1	-6,6	-50,7	-20,1	-3,0	-23,1	-64,2	-9,6	-73,8
2032	-45,0	-6,7	-51,7	-20,4	-3,1	-23,5	-65,4	-9,8	-75,2
2033	-45,9	-6,8	-52,7	-21,0	-3,1	-24,1	-66,9	-9,9	-76,8
2034	-46,8	-6,9	-53,7	-21,3	-3,2	-24,5	-68,1	-10,1	-78,2
2035	-47,8	-7,0	-54,8	-21,7	-3,3	-25,0	-69,5	-10,3	-79,8
2036	-48,8	-7,2	-56,0	-22,2	-3,4	-25,6	-71,0	-10,6	-81,6

Trattamento sostitutivo della retribuzione per il settore della PESCA - ENTRATE CONTRIBUTIVE

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Entrate per trattamento sostitutivo della retribuzione														
	Contribuzione ordinaria ddl 2%			Contributo addizionale 4% per FERMO PESCA			Contributo addizionale 4% per ALTRE CAUSE			Contributo addizionale 4% per INTEMPERIE STAGIONALI			Totale Entrate contributive al lordo degli effetti fiscali		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	4,2	0,4	4,6	1,9	0,3	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,3	0,7	7,0
2028	4,4	0,4	4,8	1,9	0,3	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,5	0,7	7,2
2029	4,5	0,4	4,9	2,0	0,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,7	0,7	7,4
2030	4,5	0,4	4,9	2,0	0,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,7	0,7	7,4
2031	4,6	0,5	5,1	2,0	0,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,8	0,8	7,6
2032	4,7	0,5	5,2	2,1	0,3	2,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,8	7,8
2033	4,8	0,5	5,3	2,1	0,3	2,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,1	0,8	7,9
2034	4,9	0,5	5,4	2,2	0,3	2,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,3	0,8	8,1
2035	5,0	0,5	5,5	2,2	0,3	2,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,4	0,8	8,2
2036	5,1	0,5	5,6	2,2	0,3	2,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,5	0,8	8,3

Il contributo ordinario, posto a carico delle imprese interessate, è determinato in misura pari al 2 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti e della retribuzione convenzionale degli armatori e dei proprietari armatori.
Il contributo addizionale, posto a carico dei datori di lavoro che richiedono il trattamento, è determinato in misura pari al 4 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per i trattamenti concessi in relazione a sospensioni determinate da intemperie stagionali.
In via prudenziale le entrate contributive sopra indicate che afferiscono alla Gestione delle prestazioni temporanee non sono computate ai fini degli effetti sulla finanza pubblica del provvedimento in esame essendo prevista la contemporanea cessazione di iscrizione al fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, quindi, di versamento della relativa contribuzione. Sul versante delle prestazioni si evidenzia che l'articolo 1, comma 164 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. Tale misura viene prorogata ogni anno. Dal 2027 la misura non è prorogata in quanto sostituita, in via strutturale, dalle complessive tutele previste dalla disposizione in esame.
Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

	Maggiori oneri, valori in milioni di euro	
	Maggiori oneri SNF	Maggiori oneri IN e FB
2027	68,1	47,0
2028	69,6	47,8
2029	70,9	48,7
2030	72,5	49,8
2031	73,8	50,7
2032	75,2	51,7
2033	76,8	52,7
2034	78,2	53,7
2035	79,8	54,8
2036	81,6	56,0

ART. 50 (Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

La disposizione in esame in tema di riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata, unitamente a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, delinea un percorso graduale con il quale, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e cessano dal servizio per i raggiunti limiti di età, vengono progressivamente rimossi dapprima il posticipo della liquidazione della prima quota di importo del trattamento e successivamente la liquidazione del trattamento in diverse quote annuali.
Alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023 e di quanto indicato nell'Ordinanza n. 25 del 2026 della medesima Corte la disposizione in esame unitamente alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 delinea un processo graduale e coordinato di eliminazione dei meccanismi dilatori per le fattispecie indicate.
In sintesi, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dal 2027 e cessano dal servizio per limiti di età il processo graduale e coordinato sopra citato prevede quanto segue:

a) se maturano i requisiti nell'anno 2027 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a nove mesi;
b) se maturano i requisiti nell'anno 2028 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a sei mesi;
c) se maturano i requisiti nell'anno 2029 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a tre mesi;
d) se maturano i requisiti dall'anno 2030 non è più previsto un periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento;
e) se maturano i requisiti nell'anno 2031 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 60.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 60.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;
f) se maturano i requisiti nell'anno 2032 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 70.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 70.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;
g) se maturano i requisiti nell'anno 2034 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 90.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza

tra 100.000 euro e 90.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;

h) se maturano i requisiti dall'anno 2035 non è più prevista la suddivisione della prestazione in più quote annuali.

Come sopra illustrato, il processo delineato è frutto di due interventi normativi coordinati: quello iniziale di cui al citato articolo 1, comma 198 della legge n. 199 del 2025 e la presente disposizione.
Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione afferiscono al differenziale rispetto alla normativa vigente che ovviamente considera la disposizione di cui al predetto articolo 1, comma 198 della legge n. 199 del 2025.
Le valutazioni finanziarie sono effettuate considerando analoghe basi tecniche e metodologie di computo utilizzate in sede di legge di bilancio 2026.
In sintesi:

2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.678 euro);
2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);
2025: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 36.789 (importo medio 33.377 euro);

si è tenuto inoltre conto:

a) di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
b) della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
c) del processo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alle variazioni della speranza di vita;
d) prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

(valori in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Maggiore onere per prestazioni (lordo effetti fiscali)	0	337	701	1.142	414	443	445	280	370	50
Maggiore onere per prestazioni (netto effetti fiscali)	0	280	582	948	344	368	369	232	307	42

ART. 51 (Ape sociale)

La disposizione proroga per l'anno 2027 le complessive disposizioni relative alla prestazione cosiddetta Ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1,

comma 179, lettere da *a*) a *d*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adeguando il requisito anagrafico in vigore per il triennio 2024-2026 (63 anni e 5 mesi) in 63 anni e 6 mesi.
Tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2026, che hanno richiesto un parziale rifinanziamento dell'intervento, dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni (stima accolte: 2024: 17.200; 2025: 21.600; 2026: 25.000 circa) nonché dei profili demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2027, stimati in circa 27.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
180	370	350	300	170	30

Articolo 52 (Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

Il comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinato a finanziare interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.

ART. 53 (Misure in favore degli anziani)

La disposizione prevede, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, sia istituito un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria.
La Carta è riconosciuta nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026. Le somme assegnate con la Carta di cui al primo periodo non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
Per l'attribuzione della Carta ai beneficiari è autorizzata, al comma 2, una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del predetto Fondo L'INPS, salvo quanto sopra indicato, provvede alle attività derivanti dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dal complessivo disposto dei commi 1 e 2 derivano, pertanto, i seguenti oneri, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2027: 1.645 milioni di euro, di cui 1.637 milioni di euro per spesa per prestazioni relative all'ammontare accreditato sulla Carta e 8 milioni di euro per l'attribuzione della Carta ai beneficiari.
Il predetto limite di spesa è stato determinato sulla base dei seguenti elementi dedotti dal Casellario dei pensionati, anno 2025.

Numero di pensionati con eta >= 75 anni - Casellario pensionati - Anno 2025				
Reddito pensionistico complessivo lordo (escluse rendite Inail e indennità di accompagnamento)	**75**	**76-79**	**80 e oltre**	**totale**
Inferiore o uguale a 28000	386.139	1.579.117	3.491.151	**5.456.407**

Il comma 3 proroga la sperimentazione della prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti, istituita dall'articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in attuazione della delega di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33, e innalza il requisito economico di accesso alla medesima calcolato attraverso l'ISEE, il cui valore è elevato per l'anno 2027 da 6.000 a 12.000 euro.
Considerati i dati di monitoraggio disponibili a luglio 2026 sulle richieste della prestazione universale, risulta che il tasso di adesione è notevolmente inferiore rispetto alle stime iniziali effettuate. Risultano pervenute circa 7.000 domande con un tasso di accoglimento del 61 per cento. L'aumento della soglia ISEE a 12.000 euro servirebbe a consentire il raggiungimento del numero di 20.000 domande per l'anno 2027. Infatti, considerando una proiezione annuale sui dati parziali considerando una maggiore diffusione della misura si arriva a circa 5.000 domande accolte nel biennio. Inoltre, dai dati disponibili per la prestazione *Home Care Premium* della Gestione prestazioni creditizie dell'INPS dai quali risulta che portare da 6.000 a 12.000 euro la soglia di ISEE quadruplicherebbe i beneficiari. Ipotizzando dunque 20.000 beneficiari e un numero di mesi medi pari a 8 (prudenzialmente determinato sulla base dell'attività di monitoraggio, per un importo mensile pari a 850 euro) si perviene a un onere per il 2027 pari 136 milioni di euro per l'anno 2027, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

ART. 54 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

La disposizione di cui al comma 1, in continuità con quanto previsto con le legge di bilancio 2024 e 2025, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, prevede, nello specifico, che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2027, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
La disposizione estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2027 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2026.

In termini di domande presentate nel corso del 2026/2025 si registra un incremento nell'accesso all'istituto anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024, che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Dalla lettura delle denunce mensili retributive presentati dai datori di lavoro a tutto a agosto 2026 risulterebbero dichiarate minori entrate contributive (settore privato) per circa 21,8 milioni di euro rispetto ai dichiarati 2,1 milioni di euro del 2025, atteso che la disposizione è stata applicata in via posticipata (circolare applicativa INPS n. 102 del 16 giugno 2025, cui sono seguititi i relativi adempimenti procedurali e circolare n. 42 del 3 aprile 2026) e, pertanto, le minori entrate contributive 2026 riguarderebbero comunque più generazioni di soggetti che hanno maturato i requisiti.
Per quanto concerne la disposizione in esame che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2027 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 7.500 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 15 per cento sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2025-2026 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

(valori in milioni di euro)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	**Minore spesa previdenziale al lordo fisco**	**effetto fiscale indotto**	**Minore spesa previdenziale netto fisco**	**Effetto complessivo**
2027	-16,0	16,1	0,0	16,1	0,1
2028	-32,6	32,2	0,0	32,2	-0,4
2029	-33,3	32,7	0,0	32,7	-0,6
2030	-14,4	2,2	-0,8	1,4	-13,0
2031	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2032	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2033	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2034	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2035	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2036	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8

ART. 55 (Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

La disposizione è diretta a rideterminare per l'anno 2027 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nell'anno 2023.
Dalla disposizione derivano effetti positivi strutturali per la finanza pubblica. Nel dettaglio, infatti, la disposizione prevede che per l'anno 2027 la rivalutazione automatica dei

trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del1998, sia riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nel DPFP 2026 – stima anno 2026: circa 344,9 miliardi di euro;

b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto in DPFP 2026: 2,8 per cento;

c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2025):

1) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 55 per cento;
2) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 17,77 per cento;
3) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,05 per cento;
4) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 7,77 per cento;
5) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,14 per cento;
6) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 6,27 per cento:

d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2025):

1) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 85,8 per cento;
2) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,72 per cento;

3) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 8,48 per cento;

e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2026 (indicizzazione 2027) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando, in linea a quanto registrato negli anni, un contenuto spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

Derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	1.476	1.476	1.476	1.461	1.443	1.424	1.404	1.383	1.361	1.337
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	885	885	885	876	865	854	842	829	816	801

ART. 56 (Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

Con riferimento alla disposizione in esame, si rappresenta che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che la Cassa Forense, in sede di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, sia incorsa in un errore nell'individuazione del tasso medio annuo di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da utilizzare ai fini della rivalutazione, delle pensioni vigenti, dei tetti reddituali, degli scaglioni pensionistici.

La Cassa Forense ha, pertanto, utilizzato nel tempo valori non corretti di tetto reddituale (anche contributivo) e scaglioni di reddito ai fini del calcolo delle pensioni retributive, approvati con decreti ministeriali in valore inferiore rispetto al meccanismo individuato dalla Corte di Cassazione, determinando importi di pensione e di contribuzione inferiori a quanto dovuto.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, anche stabilito che, ai fini della misura della pensione, non si possa tenere conto di redditi su cui non è più possibile versare contribuzione perché decorsi i termini di prescrizione decennale.

La norma prevede che, a partire dai trattamenti previdenziali con decorrenza nell'anno 2027, il tetto reddituale e gli scaglioni su cui applicare le aliquote di rendimento per il calcolo della pensione vengano sganciati dal meccanismo di rivalutazione, ma siano comunque pari a quelli deliberati dalla Cassa Forense nell'anno 2026 e successivamente rivalutati.

In virtù dell'applicazione della disposizione, in via prudenziale, a una platea pari al 60 per cento degli interessati a partire dall'anno 2027, si avrebbero gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente.

(valori espressi in migliaia di euro)
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Maggiori entrate contributive arretrate	effetti fiscali indotti contributi	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri complessivi per pensioni al lordo degli effetti fiscali	maggiori oneri complessivi per pensioni al netto effetti fiscali	effetti fiscali indotti prestazioni	Effetti complessivi
2027	103.877	0	-48.387	-34.839	-11.334	-6.800	-59.721	-41.639	18.082	62.238
2028		-50.900			-11.573	-6.944	-11.573	-6.944	4.629	-57.844
2029		21.800			-11.782	-7.069	-11.782	-7.069	4.713	14.731
2030					-11.920	-7.152	-11.920	-7.152	4.768	-7.152
2031					-11.979	-7.187	-11.979	-7.187	4.792	-7.187
2032					-11.930	-7.158	-11.930	-7.158	4.772	-7.158
2033					-11.801	-7.081	-11.801	-7.081	4.720	-7.081
2034					-11.651	-6.991	-11.651	-6.991	4.660	-6.991
2035					-11.480	-6.888	-11.480	-6.888	4.592	-6.888
2036					-11.289	-6.773	-11.289	-6.773	4.516	-6.773
2037					-11.079	-6.647	-11.079	-6.647	4.432	-6.647
2038					-10.848	-6.509	-10.848	-6.509	4.339	-6.509
2039					-10.596	-6.358	-10.596	-6.358	4.238	-6.358
2040					-10.323	-6.194	-10.323	-6.194	4.129	-6.194
2041					-10.029	-6.017	-10.029	-6.017	4.012	-6.017
2042					-9.713	-5.828	-9.713	-5.828	3.885	-5.828
2043					-9.375	-5.625	-9.375	-5.625	3.750	-5.625
2044					-9.018	-5.411	-9.018	-5.411	3.607	-5.411
2045					-8.641	-5.185	-8.641	-5.185	3.456	-5.185
2046					-8.241	-4.945	-8.241	-4.945	3.296	-4.945
2047					-7.819	-4.691	-7.819	-4.691	3.128	-4.691
2048					-7.381	-4.429	-7.381	-4.429	2.952	-4.429
2049					-6.926	-4.156	-6.926	-4.156	2.770	-4.156
2050					-6.458	-3.875	-6.458	-3.875	2.583	-3.875
2051					-5.984	-3.590	-5.984	-3.590	2.394	-3.590
2052					-5.510	-3.306	-5.510	-3.306	2.204	-3.306
2053					-5.041	-3.025	-5.041	-3.025	2.016	-3.025
2054					-4.581	-2.749	-4.581	-2.749	1.832	-2.749
2055					-4.135	-2.481	-4.135	-2.481	1.654	-2.481
2056					-3.710	-2.226	-3.710	-2.226	1.484	-2.226
2057					-3.308	-1.985	-3.308	-1.985	1.323	-1.985
2058					-2.931	-1.759	-2.931	-1.759	1.172	-1.759
2059					-2.584	-1.550	-2.584	-1.550	1.034	-1.550
2060					-2.266	-1.360	-2.266	-1.360	906	-1.360
2061					-1.981	-1.189	-1.981	-1.189	792	-1.189
2062					-1.728	-1.037	-1.728	-1.037	691	-1.037
2063					-1.507	-904	-1.507	-904	603	-904
2064					-1.315	-789	-1.315	-789	526	-789
2065					-1.151	-691	-1.151	-691	460	-691
2066					-1.010	-606	-1.010	-606	404	-606
2067					-890	-534	-890	-534	356	-534
2068					-787	-472	-787	-472	315	-472
2069					-701	-421	-701	-421	280	-421
2070					-627	-376	-627	-376	251	-376
2071					-564	-338	-564	-338	226	-338
2072					-509	-305	-509	-305	204	-305
2073					-461	-277	-461	-277	184	-277

ART. 57 (*Bonus* lavoratrici madri)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di razionalizzare e potenziare la relativa disciplina prevedono, in continuità con i precedenti interventi di cui all'articolo 1, commi 180-182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, commi 219-220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 e, da ultimo, dall'articolo 1, commi 206-207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, una disciplina, a regime dal 2027, del cosiddetto *bonus* mamme.

In particolare, al comma 1, si prevede che, a decorrere dall'anno 2027, alle lavoratrici dipendenti e autonome (comprese le lavoratrici iscritte a casse di previdenza professionali), madri di due o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli, sia riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Dall'ambito applicativo della misura sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. A differenza di quanto previsto dai citati articoli 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 e 1, comma 207, della legge n. 199 del 2025, non sono escluse le lavoratrici con più di due figli che percepiscono reddito conseguente da attività di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione del termine al 31 dicembre 2026 della misura sull'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 213 del 2023.

Al comma 2 si prevede che l'importo venga corrisposto dall'INPS con cadenza trimestrale e si precisa che lo stesso non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE. Al riguardo, l'Istituto è tenuto a provvedere alle attività derivanti dal riconoscimento del beneficio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per stimare gli oneri finanziari derivanti della disposizione in esame si è tenuto conto del numero di beneficiarie del *bonus* mamme per l'anno 2025, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, pari a circa 813 mila lavoratrici. Considerato che il numero medio di mensilità corrisposte per il medesimo anno è stato pari a 10,5, ne consegue la seguente stima:

a) 100 euro mensili, circa 813.000 lavoratrici, periodo medio: 10,5 mesi = maggiore onere per 853,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

La valutazione finanziaria va integrata con gli oneri connessi alle beneficiarie dell'esonero contributivo di cui alla legge n. 213 del 2023 che termina nel 2026, risultanti pari a circa 180 mila lavoratrici. Considerato che il numero medio di mensilità per tali lavoratrici è risultato pari a 12, si perviene al seguente onere:

b)100 euro mensili, circa 180.000 lavoratrici, periodo medio: 12 mesi = maggiore onere per 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

Dal procedimento valutativo sopra delineato conseguono i seguenti maggiori oneri complessivi:

a+b) 100 euro mensili, circa 993.000 lavoratrici = maggiore onere per 1.069,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzare la procedura, la disposizione di cui al comma 3 prevede l'abrogazione dei commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che, successivamente alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 199 del 2025, prevedono, a decorrere dall'anno 2027, un'autorizzazione di spesa di 300 milioni di euro annui destinata a un esonero contributivo parziale per le lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, da disciplinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Da tale soppressione derivano i seguenti effetti finanziari coerenti con quanto scontato nelle leggi di bilancio 2025 e 2026:

valori in milioni di euro - + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica

	SNF			IN		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
minore spesa	300	300	300			
maggiori entrate contributive				300	300	300
minori entrate fiscali	-73	-76	-76	-73	-76	-76
effetto complessivo	**227**	**224**	**224**	**227**	**224**	**224**

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 58 (Fondo "Valore nuovi nati")

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS, in una contabilità separata, di un piano di accumulo finanziario a favore dei nuovi nati dal 2027 denominato Valore nuovi nati per coloro che nascono dal 1° gennaio 2027. All'attivazione della posizione individuale, il comma 2 prevede che lo Stato concorra con un versamento annuale pari a 100 euro per i primi diciotto anni di adesione. La gestione finanziaria del piano è di competenza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo criteri di prudenza, così come indicato nel decreto interministeriale previsto dal comma 6.

Considerando il numero nascite sotteso allo scenario mediano Istat base 2025 e moltiplicando per il valore del contributo pubblico, si ottiene una spesa crescente che raggiunge il livello di regime nel 2044, con una spesa di 642,4 milioni di euro annui.

Di seguito il profilo della previsione dei maggiori oneri derivanti dal comma 2.

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

Anno	Maggiore spesa per contributo
2027	35,6
2028	71,2
2029	106,7
2030	142,2
2031	177,6
2032	213
2033	248,5
2034	284
2035	319,6
2036	355,3
2037	391,1

2038	426,9
2039	462,9
2040	498,9
2041	534,9
2042	570,9
2043	606,7
2044	642,4

Il comma 4 prevede misure di agevolazione fiscale. In particolare, per i versamenti effettuati dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento, su un importo massimo agevolabile di 1.000 euro per ciascun contribuente che effettua i versamenti. Le somme accumulate nel piano sono integralmente riscattabili dal beneficiario a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si assume come riferimento la platea di nuovi nati e adottati presa a base per la valutazione degli oneri connessi al contributo.

Per stimare il tasso di adesione alla nuova agevolazione, si utilizzano come riferimento i dati relativi alla deduzione dei contributi di previdenza complementare versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, considerando il limite di 5.300 euro indicato ai fini della presente stima. Dai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024 risultano circa 136.000 soggetti che hanno fruito della deduzione. Tale numerosità viene rapportata a una platea potenziale di circa 9 milioni di figli a carico, desunta dai dati INPS relativi all'Assegno unico.

Il rapporto tra i soggetti che hanno fruito della deduzione e la platea potenziale così individuata è pari a circa l'1,5 per cento (136.000 su 9 milioni). Ai fini della quantificazione, tale percentuale è assunta, come indicatore di base del tasso di adesione alla detrazione in esame, in considerazione del minore risparmio fiscale ipotizzato rispetto all'agevolazione utilizzata come riferimento.

In via aggiuntiva, tenendo conto di un effetto incentivo, per la presenza di un contributo di base dello Stato, si ipotizza un'adesione doppia al 3 per cento e si stimano circa 10.800 beneficiari per ciascuna coorte. Assumendo un versamento medio annuo di 1.000 euro, i versamenti complessivi riferiti a ciascuna coorte sono stimati in circa 10,8 milioni di euro. L'applicazione dell'aliquota del 19 per cento a tale ammontare conduce a una detrazione complessiva di circa 2,1 milioni di euro annui per coorte.

Poiché la detrazione si applica ai versamenti effettuati fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, l'onere annuo aumenta progressivamente per effetto dell'ingresso delle successive coorti di nuovi nati. Nell'ipotesi adottata per determinare la platea annua, il tasso di adesione e il versamento medio, nonché di continuità dei versamenti per l'intero periodo agevolato, l'onere annuo di competenza raggiunge, a regime, circa 36,9 milioni di euro, corrispondenti alla contemporanea presenza di diciotto coorti beneficiarie.

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari, calcolati considerando un acconto Irpef del 75 per cento.

(valori in milioni di euro)

Anno	**Minori entrate fiscali** *(valori in milioni di euro)*
2027	0
2028	-3,6
2029	-5,6
2030	-7,7
2031	-9,7
2032	-11,7
2033	-13,9
2034	-15,9
2035	-18
2036	-20
2037	-22
2038	-24,1
2039	-26,1
2040	-28,3
2041	-30,3
2042	-32,3
2043	-34,4
2044	-36,4
2045	-38,5
Dal 2046	-36,9

ART. 59 (Disposizioni in materia di congedo parentale)

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025.
Tale processo ha preso avvio con disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data,

l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento.
In via ulteriore l'articolo 1, commi 217 e 218 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in linea con tale impostazione ha effettuato due tipologie di intervento:

a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 percento prevista dalla legge di bilancio 2024;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
La disposizione in esame, proseguendo nel processo sopra descritto e in coerenza con l'impostazione del medesimo, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2027 è prevista, dal 2027, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, per una rideterminazione complessiva pari dunque a quattro mesi all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, che è rideterminata in cinque mesi all'80 per cento nel caso di secondo figlio e in sei mesi all'80 per cento nel caso di figlio di terzo o superiore ordine.
Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023, 2024 e 2025 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone la attendibilità e la relativa prudenzialità.
In particolare, si rappresenta quanto segue:

Onere complessivo per prestazione per i congedi parentali all'80 per cento della retribuzione (lavoratori dipendenti settore privato) – bilanci consuntivi 2023-2025 e previsioni da elementi di monitoraggio a tutto agosto 2026:
2023: 78,6 milioni di euro
2024: 296,3 milioni di euro
2025: 480,8 milioni di euro
Stima 2026: 580 milioni di euro

Previsioni contenute nelle relazioni tecniche relative alle leggi di bilancio 2023-2025 relative al processo fino ad ora implementato (relative all'incremento dal 30 all'80 per cento della retribuzione in relazione alle prestazioni di congedo):
2023: 120 milioni di euro
2024: 331 milioni di euro
2025: 528 milioni di euro
2026: 614 milioni di euro

Le misure come fino a ora implementate hanno comportato un incremento dell'utilizzo del congedo parentale, e, in particolare, l'incremento di utilizzo da parte dei padri:

Numero di beneficiari di congedo parentale per anno di competenza Anni 2022-2025					
Lavoratori dipendenti settore privato					
	2019	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (*)**
Maschi	68.048	78.569	96.708	124.286	149.404
Femmine	259.020	273.429	264.407	289.409	302.397
Totale	**327.068**	**351.998**	**361.115**	**413.695**	**451.801**

**Dati provvisori. Lettura archivio: aprile 2026.*

La disposizione in esame nell'ampliare le tutele con l'elevazione dell'indennità dal 30 per cento all'80 per cento per un ulteriore mese intende favorire il processo in atto dal momento che, per effetto di quanto previsto dall'ordinamento almeno uno o più mesi (in dipendenza dell'ordine del figlio) con indennità all'80 per cento dovrà essere utilizzato dal padre lavoratore.

Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte e di quanto rappresentato, tenuto conto anche del profilo degli oneri registrato nei vari anni e della circostanza che la disposizione in esame introduce un mese aggiuntivo all'80 per cento (in luogo al 30 per cento) rispetto a quanto già previsto, incrementato a due mesi aggiuntivi nel caso di secondo figlio e a tre mesi aggiuntivi nel caso di terzo figlio o di ordine superiore, dalla disposizione stessa conseguono i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Maggiore spesa per prestazioni	74	216	276	359	416	446	454	463	472	477
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	14	43	54	71	83	90	90	93	96	98
Totale	88	259	330	430	499	536	544	556	568	575

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo. Si è tenuto, altresì, conto della stima del riparto dei figli per ordine di nascita, che come evidenziato da Istat nel report "Natalità e fecondità della popolazione residente – anno 2025", registra una percentuale dei nati del primo ordine al 49,1 per cento nel triennio 2023-2025.

Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 60 (*Voucher* per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

La disposizione in esame introduce, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un sistema di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati accreditati).
L'intervento è volto a sostenere la genitorialità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi. Il beneficio è destinato alle madri lavoratrici e ai padri lavoratori iscritti alle gestioni INPS per commercianti, artigiani, lavoratori autonomi agricoli e alla gestione separata. Il *voucher* viene riconosciuto al termine del periodo di congedo di maternità, nell'arco degli undici mesi successivi e per un periodo massimo di tre mesi, ed è fruibile in alternativa al congedo parentale. L'importo del contributo è pari al massimo a 500 euro al mese.
Il contributo non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il calcolo dell'Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
È prevista l'adozione di un decreto interministeriale al fine di stabilire i criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio e le procedure ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa.
Nel triennio 2023-2025 i beneficiari di congedo parentale con riferimento alle gestioni sopra indicate sono stati in media circa 2.200 annui a fronte circa 21.000 annue beneficiarie di indennità di maternità.
La misura si configura come un intervento sperimentale della durata di un triennio (anni 2027, 2028 e 2029) e nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027-2029.
L'onere derivante dalla misura è, dunque, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno 2027-2029.

ART. 61 (Misure in favore delle donne vittime di violenza)

Il comma 1 è volto a incrementare il finanziamento della misura cosiddetto "Reddito di libertà", istituita dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), destinata alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità economica.
Il rifinanziamento è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029, derivandone corrispondenti maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 2, si rappresenta che l'articolo 1, commi da 191 a 193 della legge 30 dicembre 2023, n.213 ha introdotto per il triennio 2024-2026, un incentivo contributivo volto a favorire l'inserimento lavorativo delle donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto "Reddito di libertà").
La misura è finalizzata a incentivare i datori di lavoro privati ad assumere donne particolarmente vulnerabili, riducendo il costo del lavoro mediante un esonero totale della contribuzione previdenziale a loro carico
La durata dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata: dodici mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; fino a diciotto mesi complessivi dalla data della prima assunzione qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato; ventiquattro mesi in caso di assunzione direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione in esame è diretta prorogare la misura per il triennio 2027-2029.

Dai dati amministrativi INPS per il periodo giugno 2024-settembre 2026 si registra un numero di istanze pervenute e accolte pari a 178 relativo all'esonero di cui all'articolo 1, commi 191-193, della legge n. 213 del 2023.
In termini di oneri per esonero contributivo, sono stati registrati i seguenti valori a consuntivo:

Consuntivo 2024: 0,045 milioni di euro
Consuntivo 2025: 0,152 milioni di euro
Stima 2026 (sulla base monitoraggio a tutto agosto 2026): 0,17/0,2 milioni di euro

Pertanto, sulla base di tali indicazioni, si è ritenuto, prudenzialmente, di individuare una numerosità annua di assunzioni pari a 150 per ciascuno degli anni 2027-2029.
Si sono, dunque, formulate una serie di ipotesi:

a) il 50 per cento delle assunzioni avviene con contratto a tempo indeterminato;
b) il restante 50 per cento del contingente viene assunto con contratto a tempo determinato e soltanto un ulteriore 50 per cento viene successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato;
c) le platee si distribuiscono in maniera uniforme all'interno di ciascun anno;
d) la retribuzione media mensile adottata per l'anno 2027 è pari a 1.630 euro;
e) si è utilizzata un'aliquota contributiva media per il datore di lavoro pari al 31 per cento;
f) sono stati considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame utilizzando una aliquota media del 23 per cento.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo e al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'esonero contributivo del 100% concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà effettuate negli anni 2027-2029

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	**Onere per assunzioni a tempo determinato e trasformazioni Lordo effetti fiscali**	**Onere per assunzioni a tempo indeterminato Lordo effetti fiscali**	**Onere complessivo Lordo effetti fiscali**	**Effetti fiscali per il datore di lavoro**	**Onere complessivo Netto effetti fiscali**
2027	-0,2	-0,2	-0,4	0,0	-0,4
2028	-0,6	-0,7	-1,3	0,2	-1,1
2029	-0,6	-1,0	-1,6	0,4	-1,2
2030	-0,4	-0,8	-1,2	0,4	-0,8
2031	0,0	-0,3	-0,3	0,2	-0,1

2032	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ART. 62 (Finanziamento del fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

La disposizione di cui al comma 1 prevede, al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, che la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sia incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Per l'attuazione del comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 63 (Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

La disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori spese, nel limite di 4,59 milioni di euro nel 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, capoverso 4), quota parte dell'autorizzazione sino a 0,09 milioni per l'anno 2027 e 0,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 può essere destinata ad attività di assistenza tecnica per l'implementazione della misura agevolativa, attraverso l'affidamento a società di mercato o *in-house* per la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al netto della somma utilizzabile per l'assistenza tecnica, quella destinata all'agevolazione è di 4,41 milioni nel 2027 (agevolazioni per gli acquisti effettuati a partire dal mese di luglio) e di 8,82 milioni annui a decorrere dal 2028.
Il limite di spesa verrà ripartito tra gli ETS che abbiano acquistato un autoveicolo nuovo immatricolato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fornito di serie o adattato permanentemente con sollevatori elettroidraulici per il trasporto di persone con disabilità, nel rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti con il decreto attuativo previsto dal comma 1, lettera *c)*, capoverso 4 (requisiti sulla stabile destinazione del mezzo acquistato, per un numero minimo stabilito di anni, al trasporto delle persone con disabilità a cura di ETS; eventualmente, requisiti sul numero minimo dei posti accessibili).
La natura di limite di spesa comporta che l'ammontare del contributo da assegnare a ciascun beneficiario sarà definito ripartendo la disponibilità tra tutti gli ETS aventi titolo in proporzione al costo di acquisto e di adattamento dei veicoli, comunque nel limite massimo, per ciascun veicolo, del 18 per cento del costo stesso al netto dell'IVA.
La misura comporterà anche effetti indotti espansivi dell'economia (maggiore produzione di autoveicoli o di loro parti, maggiori adattamenti dei veicoli, maggiori vendite) dei quali non si tiene conto, a fini prudenziali.
A soli fini informativi, si rappresenta che il limite di spesa di 8,82 milioni di euro annui a regime è bastevole, a situazione invariata, per assicurare un contributo pari al 17,64 per

cento del prezzo di acquisto.
Il numero annuo di autoveicoli immatricolati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo»), è infatti:

	anno 2015	2016	2017	2018	2019
Immatricolazioni†	275	165	176	194	188

Numero di autoveicoli immatricolati con "destinazione" = "TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI" presenti nei dataset disponibili nell'Open data del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dati disponibili fermi al 2019

Nei cinque anni pre-COVID - gli ultimi per i quali sia disponibile l'informazione nell'*open data* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - si è osservata, in media, l'immatricolazione di 200 autoveicoli all'anno adattati al trasporto di persone con disabilità motoria. I limiti alla cilindrata e alla potenza possono, al più, ridurre tale numero.
La banca dati non registra, però, l'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a seguito dell'adattamento del veicolo successivo alla immatricolazione. Si stima che per ogni veicolo immatricolato già adattato siano quattro quelli adattati successivamente. Si stima, dunque, che il numero dei veicoli per i quali sorga il diritto all'agevolazione sia di 1.000 unità all'anno.
Sulla base di una ricerca di mercato, il prezzo di acquisto al netto IVA è in media di 50 mila euro.
Ne segue che il contributo, che si ribadisce essere ricompreso nel limite di spesa complessivo di 8.820.000 euro annui a regime, ammonterà in media al $\frac{8.820.000}{1.000 \times 50.000} = 17{,}64\%$ del costo di acquisto al netto IVA.

ART. 64 (Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

La disposizione autorizza una spesa pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per la realizzazione, da parte del Comitato italiano paralimpico (CIP), di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale sul territorio nazionale.
Le attività relative alla definizione del programma annuale e al monitoraggio degli interventi saranno svolte dal CIP e dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non determineranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 65 (Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

La disposizione prevede che per l'anno 2027 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente contrattualizzato e in regime di diritto pubblico delle amministrazioni pubbliche con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2026, a euro 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro. Tale beneficio fiscale non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle

agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure. La platea interessata dalla norma è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale e delle assunzioni in deroga previste da speciali diposizioni di legge.
Sulla base dei predetti elementi, il minore gettito erariale derivante dalla differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, determina oneri come riportati nella seguente tabella.

Detassazione accessorio settore pubblico	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Irpef	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	**-358,5**	**-60,2**	**4,6**	**0,0**

in milioni di euro

ART. 66 (Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

I commi da 1 a 6 introducono per l'anno 2027 una nuova disciplina in materia di *turn over*.
Il comma 1, novellando l'articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019, prevede che le amministrazioni ivi contemplate (Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie ed enti pubblici non economici) possono procedere, nell'anno 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il comma 2, novellando l'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce, alla lettera a), che le università statali possono procedere, per l'anno 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La lettera b) dispone che la riduzione del *turn over* di cui al presente comma non si applica ai ricercatori delle Università statali.
Il comma 3, novellando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016, prevede che gli enti e gli istituti pubblici di ricerca, per l'anno 2027, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il comma 4, novellando l'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che gli enti e le istituzioni AFAM possano procedere, per l'anno accademico 2027/2028, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno accademico precedente.

Il comma 5, novellando il comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, stabilisce, alla lettera a), per il settore scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore riduzione di 4.925 posti dell'organico dell'autonomia e di 2.049 posti delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
La lettera *b)* del medesimo comma 5, novellando il comma 829 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevede che le Autorità indipendenti, per l'anno 2027, possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il comma 6 stabilisce che, per l'anno 2027, gli enti e le amministrazioni ivi contemplati possano procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Sono esclusi dalla predetta riduzione le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, i soggetti costituiti in forma societaria, le ONLUS e le amministrazioni con non più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Risparmi riduzione *turn over* del 25 per cento

Amministrazioni	**2027**	**dal 2028**
Ministeri, PCM, agenzie e EPNE	130,5	130,5
Università	33,3	33,3
Enti pubblici di ricerca	6,9	6,9
Istituzioni formazione artistica e musicale	0,7	3,9
Scuola	83,9	251,7
Autorità Indipendenti	1,8	1,8
Lista S13 (altro)	3,2	3,2
TOTALE	**260,2**	**431,3**

(in milioni di euro)

Il comma 7 prevede che, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa derogarsi a quanto disposto dai commi da 1 a 6 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali. La compensazione deve garantire l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.
Il comma 8 prevede che gli enti e le amministrazioni interessate dal taglio del *turn over* di cui ai commi precedenti adeguino la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, agli effetti delle riduzioni recate dai commi da 1 a 6 e dal comma 11. La finalità della disposizione è quella di rendere coerenti le dotazioni organiche con le minori facoltà assunzionali delle suddette amministrazioni. Inoltre, la disposizione prevede che le medesime amministrazioni procedano all'adeguamento della propria dotazione organica anche nel caso in cui esercitino la facoltà contemplata dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ossia la destinazione di una quota dei risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio.

Il comma 9 prevede il versamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle somme derivanti dai risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione dei commi da 1 a 6 su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro definitiva acquisizione all'erario.
Il comma 10 consente alle amministrazioni ivi contemplate, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio *ex* articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di sostituire, in ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età nel medesimo esercizio, previa evidenza nel Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni di personale effettuate ai sensi della presente disposizione avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a spese di personale a tempo indeterminato e, per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, nel limite numerico delle unità cessate nella stessa annualità. La neutralità finanziaria della disposizione è, inoltre, assicurata dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'interno del quale, a fronte della verifica della congruità dei citati oneri, è garantita la loro capienza nelle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione interessata disponibili a legislazione vigente.
Il comma 11 conferma l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 832, della legge n. 207 del 2024, che consente, alle condizioni ivi previste, la destinazione di una quota dei risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio.
Il comma 12 autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie.
Il comma 13 chiarisce che le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei ministeri possono essere utilizzate anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che verranno utilizzate, per le previste finalità, risorse già disponibili nei Fondi dei trattamenti accessori del personale.

ART. 67 (Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

La disposizione interviene modificando l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, riguardante gli adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato, dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, chiarendo alcuni criteri sulla base dei quali l'Istituto nazionale di statistica determina la percentuale degli incrementi retributivi del predetto personale in relazione agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici. Tale intervento si rende necessario, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale devono essere definite "*nuove discipline legislative idonee a ripristinare i limiti della spesa globale*".
In particolare, si chiarisce che la media da utilizzare per il calcolo degli incrementi medi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati è quella ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle predette categorie. L'utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse.
Viene inoltre stabilito che, al fine di evitare duplicazioni, nella base di calcolo non sono considerati gli arretrati in quanto già trovano evidenza nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Per la disposizione è prevista una entrata in vigore alla data di pubblicazione della presente legge in vista degli adeguamenti decorrenti dal 2027.

ART. 68 (Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)

Il comma 1 è volto a chiarire il trattamento contabile e finanziario dell'IRAP nell'ambito degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato il consolidarsi di indirizzi interpretativi contrastanti in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della disposizione escludendo pertanto eventuali ripetizioni.
Il comma 2 chiarisce il trattamento contabile e finanziario dell'IRAP nell'ambito degli onorari previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Nell'ambito della disciplina dei compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato indirizzi interpretativi contrastanti e incertezze operative in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative. L'intervento prevede, analogamente a quanto previsto dal comma 1, una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della disposizione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di natura interpretativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 69 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

Il comma 1 è diretto a prevedere l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale rispetto al livello vigente, da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per un importo pari a 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2.399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Tale incremento è destinato anche alle finalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 6, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75.
Il comma 2, dispone che una quota dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, sia destinata alla revisione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. Trattasi di risorse che vanno a incrementare quelle già previste a legislazione vigente, indicate all'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024.
Il comma 3 individua, come ulteriore finalità tra quelle cui far fronte con l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, la copertura delle spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie per gli assistiti malati di *Alzheimer* o di altre forme di demenza senile. Tale stanziamento è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, aggiuntivo rispetto a quello già disposto dell'articolo 1, comma 334, della legge n. 199 del 2025.
Il comma 4, al fine di ridurre le liste d'attesa, individua come ulteriore finalità tra quelle cui far fronte con l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2027, di incrementare la spesa per l'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il limite della tariffa oraria definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, di un importo lordo, rispettivamente, di 213 milioni di euro e di 87 milioni di euro, per un totale di 300 milioni

di euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le autonomie speciali, in deroga alle disposizioni che prevedono il concorso regionale o provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 5 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 che concorre alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Le predette risorse sono assegnate al Ministero della salute per il successivo trasferimento alle regioni, entro il 31 marzo 2027, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2027 incrementa, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dal comma 1, di complessivi 380 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. L'incremento è finalizzato a destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 114 e 266 milioni di euro annui lordi.
Il comma 7, dispone che nell'ambito dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, una quota di 138 milioni di euro nell'anno 2027, di 236 milioni di euro nell'anno 2028 e di 273 milioni di euro nell'anno 2029 rientri nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.
La disposizione di cui al comma 8, nell'ottica della promozione della trasparenza dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che per le prestazioni sanitarie ivi indicate, erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN, all'assistito sia rilasciato un documento riepilogativo, contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa e la relativa tariffa. Le modalità attuative della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della salute, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 70 (Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)

La disposizione interviene a modificare la decorrenza e le modalità di determinazione della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, stabilita dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023. La disposizione conferma quanto previsto dal citato comma 238 in ordine al trattamento accessorio da riconoscere al personale medico e infermieristico delle aree di confine, che sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente per tale finalità.

ART. 71 (Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

Il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2028, un ulteriore incremento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un valore di 0,2 punti percentuali. Pertanto, il tetto è fissato, a partire dal medesimo anno 2028, al livello del 9 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di cui lo 0,2 per cento destinato alla spesa per gas medicinali). Tenuto conto del livello di finanziamento previsto, il suddetto incremento determina un onere pari

a circa 292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 69.
I commi da 2 a 8 sono destinati al sostegno degli investimenti delle aziende farmaceutiche che abbiano un impatto positivo sul Servizio sanitario nazionale e che più in generale siano diretti a rafforzare il settore industriale farmaceutico italiano. Si prevede, infatti, di concedere alle aziende farmaceutiche che abbiano effettuato investimenti addizionali con le caratteristiche indicate al comma 3, una riduzione del *payback* dovuto in caso di superamento del tetto di spesa, per un importo complessivo non superiore a 160 milioni di euro annui.
In particolare, i commi da 4 a 6 disciplinano il procedimento per il riconoscimento della predetta riduzione, nei limiti dei suddetti 160 milioni di euro annui, nonché le modalità di erogazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della minore quota di *payback* corrisposta dalle aziende farmaceutiche. Ai fini della applicazione della disposizione con una tempistica coerente con quanto previsto dalla vigente normativa, si prevede che l'importo della riduzione in favore delle aziende farmaceutiche sia individuato dal Ministero per le imprese e il *made in Italy* entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno e cioè un mese prima della determinazione del *payback* da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Conseguentemente, entro il successivo 30 novembre, viene erogato alle regioni e alle province autonome l'importo loro spettante, corrispondente alla riduzione riconosciuta alle Aziende farmaceutiche.
Il comma 7 prevede che la disposizione si applichi a partire dal 2026, tenuto conto che a normativa vigente il *payback* relativo a tale annualità viene determinato dall'AIFA entro il 31 ottobre 2027. Infine, il comma 8 prevede che restino comunque ferme le disposizioni vigenti che consentono di compensare gli eventuali crediti nei confronti delle aziende farmaceutiche che non versano il *payback* con i debiti per gli acquisti dei medicinali.
I commi da 2 a 8 comportano oneri pari a 160 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027.

ART. 72 (Accesso precoce ai farmaci innovativi)

La disposizione è diretta a prevedere che in via sperimentale, per il triennio 2027-2029, sia introdotto un meccanismo per il riconoscimento e il finanziamento dei medicinali desinati al trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il trattamento sia indifferibile.
Il comma 1 dispone che il predetto riconoscimento sia comunque stabilito nel rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029.
I commi da 2 a 5 disciplinano i procedimenti attuativi della disposizione, posti in capo all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quali i criteri di valutazione del farmaco e di determinazione del prezzo. Disciplinano, altresì, le modalità per la richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche e i termini per la successiva presentazione del *dossier* ai fini della ordinaria valutazione dell'AIFA in ordine alla rimborsabilità del farmaco da parte del Servizio sanitario nazionale.
I commi 6 e 7 disciplinano i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca dell'accesso precoce. In particolare, sono previste specifiche disposizioni per la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco, qualora:

a) l'azienda farmaceutica non rispetti l'obbligo di presentare il predetto *dossier* per la classificazione definitiva del farmaco e prezzo nei termini previsti dal comma 5;

b) il medicinale non ottiene l'inserimento in una classe di rimborsabilità entro dieci mesi dalla presentazione del suddetto *dossier*;

c) il medicinale viene ritirato dal mercato o la sua commercializzazione viene sospesa per decisione dell'azienda o delle autorità regolatorie.

È altresì previsto, a tutela degli assistiti, che nei casi di revoca di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'azienda si impegni a garantire gratuitamente, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, la continuità terapeutica dei pazienti avviati al trattamento, per un periodo non superiore ai dodici mesi

Il comma 8 prevede che in caso di mancata osservanza da parte dell'azienda farmaceutica del predetto periodo di garanzia della continuità terapeutica per i pazienti in trattamento, l'AIFA commini specifica sanzione all'azienda farmaceutica.

Infine, il comma 9 statuisce che l'AIFA con propria deliberazione possa introdurre ulteriori misure di natura tecnica occorrenti per dare attuazione al presente articolo.

Con riferimento ai profili finanziari, il comma 1 dispone che la maggiore spesa per l'accesso precoce di cui al presente articolo, trova corrispondente compensazione nella riduzione della quota del fondo per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge n. 207 del 2024, destinata alle finalità indicate ai commi 288 e 290 del medesimo articolo 1.

ART. 73 (Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)

Il comma 1 è diretto a incrementare ulteriormente, rispetto a quanto già disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 2027 del 2005, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, nella misura del 4,7 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2027. L'onere è pari a circa 146 milioni di euro annui e trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 69.

I commi da 2 a 6 sono diretti a regolare le procedure relative al *payback* dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il periodo 2019-2023, in relazione al superamento del tetto di spesa relativo a ciascuna annualità, che ai sensi del comma 5, viene certificato con decreto da adottarsi entro il 28 febbraio 2027. In particolare, rispetto a un *payback* complessivo per le 5 annualità in questione, valutabile in circa 4.000 milioni di euro, si prevede un concorso statale per una quota complessivamente pari a 1.400 milioni di euro, la cui erogazione in favore delle regioni è stabilità in importi annui pari 350 milioni di euro, da corrispondere negli anni dal 2028 al 2031

Conseguentemente, la restante quota resta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, per le quali in ogni caso, ai sensi del comma 6 si prevede un pagamento graduale, a partire dal 2027 e fino al 2031.

La disposizione comporta oneri pari 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2031.

ART. 74 (Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati)

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 3 punti percentuali del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, in relazione all'approvazione:

a) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza *post* acuzie;

b) al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 agosto 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

La misura del suddetto incremento è stata determinata in coerenza con gli effetti finanziari dei decreti di cui alle lettere *a)* e *b)* sugli erogatori privati accreditati, pari complessivamente a 365 milioni di euro su base annua. In particolare, l'incremento è destinato per 2 punti percentuali agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2026, e per un punto percentuale agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 2026.
L'incremento del tetto previsto dalla presente disposizione consente, quindi, agli enti del Servizio sanitario nazionale di poter aggiornare le predette tariffe senza dover ridurre il numero di prestazioni acquistate dagli erogatori privati accreditati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8-*quinquies*, comma 2, lettera *e-bis)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito del finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe disposto dai predetti decreti. In particolare, per il decreto di cui alla lettera *a*), sono state preordinate le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e per il decreto di cui alla lettera b), le risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

ART. 75 (Disposizioni in favore della lotta alla droga)

Il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 15 milioni di euro annui delle risorse destinate a sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi in favore di soggetti dipendenti da sostanze e residenti in regioni diverse da quelle ove sono ubicati i suddetti servizi. La disposizione trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento di cui all'articolo 69.
Il comma 2 prevede che la dotazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 213 del 2023, sia incrementata di un importo paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 3 prevede, a decorrere dall'anno 2027, il rifinanziamento per un importo di 20.563.750 euro annui del fondo per l'attuazione della legge n. 140 del 2026, in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei tossicodipendenti o alcooldipendenti, istituito dall'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 140 del 2026.

ART. 76 (Interventi normativi in materia di energia)

Il comma 1 tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea autorizza, nel perimetro della flessibilità riconosciuta, specifici interventi in materia di energia.
Il comma 2 prevede che le Amministrazioni competenti garantiscano la trasmissione di informazioni aggiornate con cadenza mensile ai fini del costante monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 e della verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio, in coerenza con la Comunicazione c/2026/4514, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che assicura il coordinamento delle informazioni da rendere alla Commissione europea.

ART. 77 (Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

Il comma 1 dispone un finanziamento del contratto di programma - parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, soggetto gestore dell'infrastruttura

ferroviaria nazionale, per 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028, destinati agli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria.
Il comma 2 dispone un finanziamento del contratto di programma - parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, per complessivi 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.670 milioni di euro per l'anno 2028, allo stato, ripartiti nei seguenti termini:
a) 810 milioni di euro per l'anno 2027 e 640 milioni di euro per l'anno 2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;
b) 900 milioni di euro per il 2027 e 700 milioni di euro per il 2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;
c) 300 milioni di euro nel 2027 e 200 milioni di euro nel 2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;
d) 100 milioni di euro nel 2027 e 70 milioni di euro nel 2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;
e) 80 milioni di euro nel 2027 e 60 milioni di euro nel 2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.
Il comma 3 disciplina l'immediata utilizzabilità delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1, 2 e 6, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, nonché la possibilità di rimodularle tra interventi ferroviari, entro il limite delle risorse complessivamente autorizzate per ciascun esercizio e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tale possibilità di rimodulazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, risponde all'esigenza di assicurare flessibilità nell'impiego delle risorse in funzione del conseguimento degli obiettivi previsti, senza modificare l'ammontare complessivo delle risorse autorizzate per ciascuna annualità.
Il comma 4 introduce uno specifico presidio informativo a supporto del monitoraggio dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, consentendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di richiedere al gestore ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, fermo restando il sistema dei controlli previsto dalla legislazione vigente. La disposizione è altresì volta a garantire la disponibilità delle informazioni aggiornate su tali misure e sul relativo impatto sul bilancio entro le tempistiche richieste dalla Commissione europea (prima del 15 aprile in primavera e prima del 15 ottobre in autunno) nella Comunicazione "Orientamenti per gli Stati membri sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica" (C/2026/4514) del 18 agosto 2026.
Il comma 5 stabilisce, limitatamente alle annualità 2027 e 2028, che le risorse di cui ai commi 1 e 2 siano erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, prevedendo altresì che, ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo, si tenga conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 6 dispone che le risorse assegnate al Terzo valico dei Giovi e al raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della linea Messina-Catania ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) ed e) del comma 2 siano integrate da ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2029 e 500 milioni di euro per l'anno 2030 in favore del Terzo valico e da ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2029 in favore della tratta Giampilieri-Fiumefreddo, nell'ambito del contratto di programma - parte Investimenti 2027-2031.

ART. 78 (Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 al fine di garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità dei bacini idroelettrici, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di contrattualizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico dei benefici ottenuti.

ART. 79 (Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

La disposizione autorizza il Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. a concedere, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, riferiti a un contingente complessivo di 3 GW di nuova capacità fotovoltaica. Sulla base delle ipotesi adottate per la definizione del meccanismo FER X, il contributo può determinare una riduzione di circa il 35 per cento del livello di supporto richiesto, anticipando una quota del sostegno e riducendo gli oneri connessi all'incentivazione dell'energia prodotta. In base alle stime disponibili, il conseguente minor fabbisogno di incentivazione è quantificato in circa 89 milioni di euro annui, con effetti positivi sugli oneri sostenuti dal sistema elettrico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità di attuazione della disposizione e le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti ivi previsti.
Per la misura sono destinati 800 milioni di euro per il 2028, mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede, rispettivamente per 200 milioni di euro l'anno, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

ART. 80 (Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

La disposizione, al fine di rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, autorizza la spesa complessiva di 1.600 milioni di euro nel triennio 2028-2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. per la concessione di contributi per la copertura integrale destinato alla riqualificazione energetica di determinate categorie di edifici e impianti pubblici, secondo la seguente articolazione:

(in milioni di euro)

Intervento	**2028**	**2029**	**2030**	**Totale**
a. ospedali pubblici e strutture sanitarie pubbliche	200	200	200	600
b. edifici scolastici pubblici	150	250	250	650
c. Università statali	130	-	-	130
d. istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)	15	-	-	15
e. edifici e infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca	55	-	-	55
f. impianti natatori e degli impianti destinati agli sport del ghiaccio	50	50	50	150
Totale	**600**	**500**	**500**	**1.600**

Pertanto, la disposizione determina maggiori oneri pari a 600 milioni di euro per l'anno 2028 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.
Si prevede altresì che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, siano definiti, per ciascuna delle misure previste dalla disposizione, i criteri e le modalità di assegnazione ed eventuale revoca delle risorse, i requisiti tecnici degli interventi anche ai fini dell'adeguamento della vigente disciplina attuativa, nonché le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti ivi previsti.

ART. 81 (Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

La disposizione prevede la concessione di incentivi per la riconversione degli impianti esistenti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di produzione di biometano esistenti e la realizzazione di nuovi impianti allo scopo di accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e la promozione dell'economia circolare.
Viene in particolare previsto un incentivo in conto esercizio oltre che un contributo a fondo perduto per le spese di investimento.
Con riferimento all'incentivo in conto esercizio, previsto per un contingente totale nell'arco del periodo 2028-2032 di 2,3 miliardi di metri cubi di nuova produzione, gli oneri sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale sulla base di regole definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione non quantifica direttamente l'onere tariffario complessivo, che dipenderà dai quantitativi ammessi, dal valore unitario dell'incentivo risultante dalle procedure competitive, dalla durata del periodo di incentivazione e dall'andamento dei prezzi di mercato. Tali parametri dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla conseguente regolazione dell'Autorità. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Il decreto attuativo dovrà disciplinare le spese ammissibili, le modalità di presentazione e valutazione delle domande, i criteri di formazione delle graduatorie, i termini di realizzazione degli interventi, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo e revoca dei benefici. L'eventuale cumulo tra gli incentivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b),* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

ART. 82 (Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

La disposizione istituisce un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi della medesima disciplina. Il sostegno compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata dalle medesime imprese, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030 e comunque, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro nel 2029 e di 700 milioni di euro nel

2030. La misura impone ai beneficiari di destinare risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi di decarbonizzazione. Tale obbligo richiede attività di istruttoria, monitoraggio e controllo a carico del GSE. Il GSE verifica l'avvio e il completamento degli interventi, il rispetto delle condizioni ambientali, l'assenza di doppio finanziamento e di sovracompensazione, nonché la compatibilità degli eventuali cumuli. In caso di inosservanza dispone la riduzione o il recupero dell'aiuto, con applicazione degli interessi. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dovrà specificare i criteri di accesso, la metodologia di calcolo dell'agevolazione, i massimali, le modalità di riparto delle risorse, gli obblighi documentali, gli indicatori ambientali e le procedure di controllo e recupero e l'ammontare degli oneri di gestione nei limiti del 2% delle risorse destinate alla misura e, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo. L'erogazione degli aiuti potrà essere avviata soltanto dopo l'autorizzazione della Commissione europea.
Alla misura sono destinate risorse pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. L'onere effettivo dipenderà dal numero dei beneficiari ammessi, dai consumi agevolabili determinati secondo la metodologia stabilita dal decreto attuativo, dai prezzi medi all'ingrosso rilevati nelle pertinenti zone di offerta, dai massimali applicabili.

ART. 83 (Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

La disposizione istituisce un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese, che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il sostegno, riconosciuto nel limite massimo di 1.000 milioni di euro nel 2027, di 1.430 milioni di euro nel 2028, di 600 milioni di euro nel 2029 e di 500 milioni di euro nel 2030, compensa una quota del costo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030.
È previsto l'obbligo di destinare risorse pari ad almeno il 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi di transizione energetica. L'attività di istruttoria, monitoraggio e controllo in ordine all'avvio e al completamento degli investimenti, al rispetto delle condizioni ambientali, all'assenza di doppio finanziamento e sovracompensazione e alla compatibilità degli eventuali cumuli è svolta dal GSE, anche avvalendosi delle camere di commercio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, e recupero, gli indicatori ambientali, gli obblighi di trasparenza e il coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti previsti dalla disposizione.
Alla misura sono destinate risorse pari a 1.000 milioni di euro nel 2027 e a 1.430 milioni di euro nel 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. Le predette risorse costituiscono il limite massimo di spesa per la concessione degli aiuti e comprendono gli eventuali costi di gestione nel limite del 2%

delle stesse. L'onere effettivo dipenderà dal numero e dalla dimensione delle imprese ammesse, dall'incremento del prezzo dell'energia rispetto al periodo di riferimento, dalla spesa energetica ammissibile, dai consumi agevolabili e dai massimali definiti dal decreto attuativo. L'assegnazione dei benefici dovrà pertanto avvenire entro le disponibilità annuali e secondo criteri idonei a garantire il rispetto del limite di spesa.

ART. 84 (Piano sociale per il clima)

Il comma 1 individua nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'amministrazione responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC) e dispone l'istituzione, fino al completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante autorizzazione, per l'anno 2027 di 861.441 euro e per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 di 912.266 euro, quantificati tenendo conto del personale dirigenziale che compone l'Unità di missione - n.1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia - come di seguito rappresentato:

	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	incremento contrattuale CCNL 2028-2030 5,00%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,00% CCNL 2028-2030	UNITA'	TOT.ONERI 2027	TOT.ONERI 2028-2033
DIREZ. GENERALE	63.807,87	42.598,20	85.021,70	26.224,22	82.045,30	299.697,29	16.183,65	**315.880,94**	**18.636,98**	**334.517,92**	1	**315.880,94**	**334.517,92**
DIRIGENTE II fascia	50.005,77	14.515,11	32.900,00	28.428,97	46.686,41	172.536,26	9.316,96	**181.853,21**	**10.729,34**	**192.582,55**	3	**545.559,64**	**577.747,66**
											4	**861.440,58**	**912.265,58**

La disposizione non determina ulteriore fabbisogno di personale considerato che al funzionamento dell'Unità di missione si provvederà utilizzando il personale non dirigenziale già in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 prevede che gli incarichi dirigenziali relativi al posto di funzione di livello generale e ai tre posti di funzione di livello non generale possano essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma 3 attribuisce all'Unità di missione il ruolo di punto di contatto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attuazione del Piano sociale per il clima e disciplina le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante il sistema informatico «ReGiS».
Il comma 4 prevede che l'Unità di missione sottoscriva la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, ai fini della successiva presentazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento alla Commissione europea.
Il comma 5 demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione della Direzione generale, tra quelle già esistenti, competente per l'attuazione operativa delle misure e per la vigilanza sui soggetti attuatori.
Il comma 6 prevede che l'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del Piano sociale per il clima sia affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo o selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Il comma 7 definisce gli obblighi posti a carico dei soggetti attuatori relativamente al rispetto del cronoprogramma, dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima nonché agli adempimenti di rendicontazione.
Il comma 8 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi di altre amministrazioni od organismi competenti, mediante apposita convenzione, individuandoli eventualmente quali organismi intermedi ai sensi della

normativa europea. La disposizione contiene clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'esercizio delle relative funzioni avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 dispone che i soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentino il sistema informativo «ReGiS» con i dati di rispettiva competenza riguardanti la realizzazione fisica, finanziaria e procedurale, in attuazione dell'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 10 prevede che, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7, o di utilizzo irregolare o indebito delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica proceda alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.

Il comma 11 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provveda, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, o dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee», ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 12 prevede che il predetto Ispettorato generale per il PNRR, previa verifica della dichiarazione di gestione e della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, predisponga e invii alla Commissione europea le domande di pagamento periodiche ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955, avvalendosi del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante scambio elettronico dei dati con il sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

Il comma 13 prevede che il monitoraggio dell'attuazione del Piano sociale per il clima ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/955 sia assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite dell'Unità di missione di cui al comma 1, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico «ReGiS», come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 14 prevede che il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, consenta la rilevazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale a livello di misura, investimento e azione, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, garantendo l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti a qualunque titolo interessati e l'alimentazione del sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

Il comma 15 prevede che le amministrazioni centrali titolari di misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, i soggetti attuatori e gli organismi intermedi debbano attenersi, in relazione all'alimentazione del sistema informatico «ReGiS», alle istruzioni tecnico-operative emanate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1.

Le amministrazioni interessate provvederannono agli adempimenti previsti dai commi da 2 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16 prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi del supporto tecnico di SOGEI S.p.A. per gli interventi di adeguamento del sistema informatico «ReGiS» funzionali agli adempimenti previsti dai commi 3, 9, 12, 13 e 14, mediante la stipula di apposite

convenzioni ovvero l'adeguamento dei massimali delle convenzioni già vigenti, qualora al finanziamento delle relative attività concorrano risorse nazionali ed europee.

ART. 85 (Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)

Il comma 1 novella l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, incrementando di 1.400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro per l'anno 2028 i limiti di spesa entro i quali il credito d'imposta ZES unica può essere concesso per le predette annualità.
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 86 (Attuazione della riforma del "Codice degli incentivi")

La disposizione reca modifiche alla disciplina del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di coordinarne la gestione con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, nonché di rafforzare il monitoraggio dei relativi flussi finanziari in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 1, lettera *a),* introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che i capitoli di bilancio istituiti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi alle misure a fondo perduto e alle misure di natura mista o finanziaria, siano articolati nelle sezioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2026. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto interviene sulle modalità di articolazione e rappresentazione in bilancio di risorse già destinate al Fondo. Per le misure di natura mista viene inoltre prevista l'evidenziazione della quota destinata ai contributi a fondo perduto nelle comunicazioni effettuate ai fini del monitoraggio finanziario.
L'alimentazione delle predette sezioni è stata disposta con la Sezione II del presente provvedimento: nelle tabelle n. 1, 2 e 3 sotto riportate sono indicati i capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* interessati e le relative autorizzazioni di spesa.

Tabella n. 1

Capitolo	Piano gestionale	Autorizzazione di spesa
7342	31	LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 109
7343	01	DL n. 112 / 2008 art. 43
7343	09	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7343	10	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7343	13	DL 107 2026 art. 3
7363	01	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7452	01	DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 1
7478	01	DL n. 34 / 2020 art. 43, comma 1
7483	04	DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10
7483	05	DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10 - FL
7483	10	LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 154 - FL
7483	14	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL

7483	15	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL
7635	01	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 478 - FL
7635	02	DLG n. 47 / 2020 art. 23, comma 8 - FB
7636	01	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 951 - FL
7490	02	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL

Tabella n. 2. - Confluenze delle misure di natura mista o finanziaria

Capitolo	piano gestionale	Autorizzazione
7483	16	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera a)
7483	17	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera b)
7483	18	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera c)
7483	19	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera d)

Tabella n. 3 - Confluenze delle misure a fondo perduto

Capitolo	piano gestionale	Autorizzazione
7486	1	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera a)
7486	2	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera b)
7486	3	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera c)
7486	4	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera d)

Il comma 1, lettera *b)*, integra il comma 4 dell'articolo 23, stabilendo che il trasferimento delle risorse del Fondo alle contabilità speciali e ai conti bancari e postali previsti a legislazione vigente possa essere effettuato tenuto conto delle somme necessarie per i pagamenti in favore dei beneficiari, in relazione a somme già oggetto di un impegno giuridicamente vincolante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo volta a disciplinare le modalità e la tempistica di trasferimento di risorse già stanziate. La previsione è altresì finalizzata a contenere la formazione di giacenze presso contabilità esterne al bilancio dello Stato, correlando l'afflusso delle risorse alle effettive esigenze di pagamento.

Il comma 1, lettera *c),* introduce il comma 4-*bis* nell'articolo 23, prevedendo specifici obblighi informativi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, per ciascun capitolo e per ogni relativa sezione devono essere trasmessi dati e previsioni concernenti gli incassi, i pagamenti e il saldo finanziario netto delle contabilità speciali e dei conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure. Gli adempimenti sono effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 consente, a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali recanti le discipline quadro di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026, la rimodulazione tra le sezioni dello stanziamento dei capitoli di spesa nei quali è articolato il Fondo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La rimodulazione opera nell'ambito delle risorse già stanziate sui medesimi capitoli e deve avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né un incremento delle autorizzazioni complessive di spesa, incidendo esclusivamente sulla distribuzione delle risorse tra le relative sezioni.

Il comma 3 dispone che le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure confluite nel Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 siano versate, entro il 31 marzo 2027, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate al Fondo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica. La disposizione determina pertanto il rientro nel bilancio dello Stato di disponibilità finanziarie già esistenti e non introduce nuove autorizzazioni di spesa. La successiva riassegnazione delle somme è espressamente subordinata alla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica e i cronoprogrammi di spesa degli interventi.
Il comma 4 reca una disposizione di carattere transitorio, prevedendo, per le risorse non confluite sui capitoli di cui al comma 1 e riferite alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 4, l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle rispettive autorizzazioni di spesa, compresa la relativa disciplina attuativa.
Il comma 5 disciplina le risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure confluite nel Fondo ma non rientranti nella disciplina di cui al comma 3. Per tali risorse rimane applicabile la previgente disciplina, comprese le relative disposizioni attuative.
Il comma 6, infine, prevede che, contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 e i relativi cronoprogrammi di spesa su base pluriennale nonché i successivi aggiornamenti.
I commi 4, 5 e 6 non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 87 (Misure in materia di trasformazione digitale)

La disposizione introduce misure urgenti volte al riassetto delle società pubbliche operanti nel settore della trasformazione digitale, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione.
In particolare, il comma 1 dispone il trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, di 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A., quale misura di razionalizzazione dell'assetto societario pubblico nel settore della trasformazione digitale.
Il comma 2 prevede che la società risultante dall'operazione subentri in specifiche funzioni attualmente svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale, con particolare riferimento al nodo eIDAS italiano, necessario per la circolarità delle identità digitali tra gli Stati membri dell'Unione europea, nonché alla gestione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.
I commi 3 e 4 disciplinano le modalità del trasferimento. In particolare, Sogei in qualità di capogruppo potrà estendere a 3-i S.p.A. le politiche, i regolamenti interni, gli atti negoziali aziendali, ivi inclusa a titolo esemplificativo la convenzione sottoscritta tra Sogei S.p.A. e Consip S.p.A. per le acquisizioni di beni e servizi strumentali, e strutturare i rapporti infragruppo sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, per l'erogazione di servizi infrastrutturali finalizzati all'erogazione delle attività di cui al comma 5.
All'esito del trasferimento Sogei S.p.A. dovrà modificare lo statuto, prevedendo l'assetto societario di 3-i S.p.A. secondo canoni di efficienza ed efficacia gestionale tipica di un gruppo, e rinnovare il consiglio di amministrazione della medesima 3-i S.p.A. sulla base del nuovo quadro normativo. Il corrispettivo è determinato in misura pari al patrimonio netto risultante da una situazione patrimoniale aggiornata, approvata dagli organi competenti.
Il comma 5 assicura la continuità delle prestazioni rese in favore di amministrazioni e soggetti istituzionali, tra cui INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, è consentita la stipula di nuove

convenzioni di affidamento di servizi analoghi alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con definizione dei costi, dei livelli di servizio e delle modalità operative di erogazione.
Il comma 6 coordina la nuova disciplina con il quadro normativo vigente, prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti saranno, pertanto, svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La clausola di invarianza è ascrivibile alla presenza di un patrimonio netto positivo di 3-i S.p.A., nonché alla presenza di sufficienti disponibilità liquide per la realizzazione dell'operazione.

ART. 88 (Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, finalizzate ad assicurare la continuità e il rafforzamento della misura nota come "Agricoltura 4.0", volta a sostenere gli investimenti delle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura nei processi di innovazione tecnologica, digitalizzazione e ammodernamento delle attività produttive. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, prevede che gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V annessi alla medesima legge siano finalizzati, altresì, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici. Il comma1, lettera *b)*, incrementa il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 199 del 2025, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Gli oneri in termini di indebitamento netto sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mentre gli oneri in termini di fabbisogno sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in relazione al profilo temporale dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.
Il comma 2, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di favorire interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale, nonché a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato e la competitività delle imprese di pesca.
Il comma 3 rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2.

ART. 89 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

Il comma 1 rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028, destinata al sostegno degli investimenti nel settore turistico, anche attraverso agevolazioni finanziarie e interventi complementari e funzionali, volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti ESG e il turismo sostenibile.
A valere sulle predette risorse, è autorizzata la spesa di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 per le attività di gestione degli interventi affidate a Invitalia, che può avvalersi di Enit S.p.A., ai sensi dei commi 505 e 506 del medesimo articolo 1.

ART. 90 (Disposizioni in materi di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

A legislazione vigente, alcune delle risorse destinate, in via esclusiva, alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico – CNSAS sono erogate per il tramite del Club alpino italiano – CAI, del quale il CNSAS è Sezione nazionale, dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tutti gli stanziamenti in questione risultano correttamente iscritti nell'apposito capitolo del Ministero del Turismo (n. 4161, rubricato: "*Contributo al Club Alpino Italiano per le attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico*") relativo alle attività del CNSAS. La disposizione in esame, priva di effetti finanziari e di natura meramente contabile, consente di provvedere al trasferimento diretto al bilancio autonomo del CNSAS delle somme in questione, senza dover transitare dal bilancio del CAI, semplificando e velocizzando il relativo procedimento e senza gravare il CAI dei relativi oneri ammnistrativi.

ART. 91 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

Il comma 1 tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea autorizza gli interventi di cui al capo I del Titolo VII.

ART. 92 (Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito Fondo con una dotazione di 26.430.000 per l'anno 2027, di euro 423.240.000 per l'anno 2028, di euro 434.900.000 per l'anno 2029, di euro 299.190.000 per l'anno 2030, di euro 242.090.000 per l'anno 2031 e di 218.220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, per l'adozione di specifiche misure normative volte all'implementazione delle "Forze di riserva della Difesa" quale bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile per far fronte alle esigenze di supporto e integrazione delle Forze armate, e di adeguamento capacitivo della difesa.
Il Fondo è integrato, per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dal 2029.

ART. 93 (Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

La disposizione, al comma 1, modifica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" (COM), al fine di istituire e disciplinare la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria.
La lettera *a)* modifica il comma 8 dell'articolo 627, per ricomprendere nella categoria dei militari di truppa, anche i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, nonché gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La lettera *b)* introduce modifiche all'articolo 631, che disciplina la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa. La lettera *c)* modifica l'articolo 703, relativo alle riserve dei posti in favore dei volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi alle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La lettera *d)* inserisce nel libro quarto, titolo II, capo VIII, la "Sezione I – Carabinieri effettivi". Le disposizioni apportano modifiche di coordinamento

La lettera *e)* introduce nel libro quarto, Titolo II, Capo VIII, dopo l'articolo 709, la "Sezione II – Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", di cui fanno parte i nuovi articoli dal 709-*bis* al 709-*sexies*.
L'articolo 709-*bis* disciplina i requisiti per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria e l'articolo 709-ter le modalità di reclutamento. L'articolo 709-*quater* estende l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'attribuzione di benefici non economici previsti per il servizio militare di leva, anche a coloro che hanno prestato servizio militare in qualità di carabiniere ausiliario della riserva volontaria per almeno dodici mesi.
L'articolo 709-*quinquies* disciplina l'inserimento nei bandi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, di riserve di posti in favore dei diplomati presso le scuole militari, degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei figli di militari deceduti in servizio. L'articolo 709-*sexies* prevede riserve di posti, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, in servizio o in congedo, di età non superiore ai 32 anni, che abbiano terminato, senza demerito, almeno 12 mesi di servizio.
La lettera *f)* introduce nel libro quarto, titolo III, dopo il capo X, la "Sezione I – Carabinieri effettivi" che ricomprende gli articoli dal 783 al 785 apportando mere modifiche di coordinamento.
La lettera *g)* inserisce nel medesimo libro quarto, titolo III, capo X, dopo l'articolo 785, la "Sezione II – Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", comprendente i nuovi articoli dal 785-*bis* al 785-*quinquies* che disciplinano l'iter formativo, la durata del corso, la ferma e la sospensione dalla nomina.
La lettera *h)* introduce l'articolo 850-*bis* che disciplina l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria e l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. La lettera *i)* modifica il comma 1 dell'articolo 878, aggiungendo la lettera b-*bis*) volta a inserire i carabinieri ausiliari della riserva volontaria nella macrocategoria dei militari in servizio temporaneo.
La lettera *l)* introduce nel libro quarto, titolo V, capo IV, dopo la sezione IV, la "Sezione IV-*bis* Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", comprendente i nuovi articoli dal 952-*bis* al 952-*octies* che disciplinano la rafferma, l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che hanno subito ferite o lesioni in servizio, il collocamento in congedo illimitato del personale in parola alla scadenza della ferma e della rafferma, o a seguito del proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma.
La lettera *m)* modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 988, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai richiami in servizio nelle forze di completamento.
La lettera *n)* modifica l'articolo 1013, estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la disciplina in materia di formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi, applicata ai volontari delle altre Forze armate.
La lettera *o)* modifica l'articolo 1501, al fine di applicare al personale in parola la disciplina in materia di permessi già in vigore per i volontari in ferma prefissata.
La lettera *p)* modifica l'articolo 1502, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la disciplina concernente alla licenza ordinaria, attualmente applicata ai volontari in ferma prefissata annuale/triennale.
La lettera *q)* modifica l'articolo 1503, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa alla licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata.
La lettera *r)* modifica l'articolo 1504, estendendo la disciplina concernente alla licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata.

La lettera *s)* modifica l'articolo 1505, al fine di applicare ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai permessi speciali notturni, allo stato in vigore per i volontari in ferma prefissata;
La lettera *t)* introduce nel libro sesto, dopo il titolo III, il "Titolo III-bis. Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", di cui fanno parte i nuovi articoli dal 1799-*bis* al 1799-*quater* in materia di trattamento economico.
La lettera *u)* introduce l'articolo 2157-*bis*, al fine di applicare agli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria le disposizioni riguardanti le modalità di conferimento della retribuzione previste per gli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Il comma 2 autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1.000 unità per ciascun anno a decorrere dall'anno 2028.
Il comma 3, per l'attuazione del comma 2, autorizza la spesa di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

Per la determinazione degli oneri retributivi si è tenuto conto:
a) del periodo di ferma pari a un anno e del successivo periodo di rafferma pari a due anni;
b) del periodo di frequenza del corso allievi carabinieri, non superiore a tre mesi del primo anno di ferma, durante il quale agli allievi è attribuita la paga giornaliera prevista dall'articolo 1798, commi 1, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
c) dell'ulteriore periodo di ferma successiva al corso, pari a nove mesi, durante il quale al carabiniere ausiliario della riserva volontaria sono attribuiti:
 1) lo stipendio pari al 65 per cento del parametro spettante al carabiniere, come da rinnovo contrattuale riferito al triennio 2025-2027 incrementato degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;
 2) l'indennità mensile pensionabile, riconosciuta quale assegno fisso e continuativo, pari al 65 per cento della misura spettante al carabiniere, quantificata come sopra specificato;
 3) il compenso per lavoro straordinario pari al 65 per cento delle misure spettanti al carabiniere, considerato per dodici mensilità, risultante da conto annuale 2024, incrementato del 5,4 per cento previsto quale aumento medio del contratto 2025-2027 nonché degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;
d) del periodo massimo di rafferma, pari a ulteriori due anni, durante il quale al carabiniere ausiliario della riserva volontaria è attribuito:
 1) il trattamento economico e gli assegni fissi e continuativi previsti per il personale, nel grado di carabiniere, come da rinnovo contrattuale riferito al triennio 2025-2027 incrementato degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;
 2) il compenso per lavoro straordinario nelle misure spettanti al carabiniere, considerato per dodici mensilità, risultante da conto annuale 2024, incrementato del 5,4 per cento previsto quale aumento medio del contratto 2025-2027, in corso di emanazione, nonché degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;
e) della mancata attribuzione, per l'intero periodo di ferma e rafferma, dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione, necessari sia al soddisfacimento delle esigenze di reclutamento e formazione del personale sia all'implementazione del dispositivo logistico in favore degli arruolati, sono quantificati come segue:

Oneri per il reclutamento e la formazione:
euro 601.385 nell'anno 2027;
euro 931.975 annui a decorrere dall'anno 2028.

I predetti importi derivano dall'approvvigionamento di supporti necessari, in primo luogo, allo svolgimento delle prove concorsuali.
Le esigenze in esame sono state calibrate, per ciascun anno, in proporzione alla platea di candidati attesi, da intendersi a sua volta parametrata al volume dei previsti arruolamenti (*n. 600 unità nel 2027 e n. 1.000 unità annue a decorrere dal 2028*), con particolare riguardo:

a) alla somministrazione digitale e successiva elaborazione di *test* psico-attitudinali (*MMPI-2 e Bfq-2*), in ragione di un'utenza stimata di almeno n. 4.000 candidati per ciascun anno. Al riguardo, è stato pianificato sia l'acquisto dei *test* sia il noleggio annuale di n. 200 *tablet* necessari alla digitalizzazione delle citate attività;

b) ai *test* tossicologici quali-quantitativi (*drug test*), previa esecuzione degli stessi e successivo invio dei relativi campioni (*appositamente predisposti*) presso Centri di tossicologia forense a livello regionale, per una spesa media presunta di euro 208 per ciascun candidato.

È stata altresì considerata la spesa riferita:

a) all'implementazione del portale istituzionale per la presentazione delle domande di concorso *on-line* (*euro 12.200 nel solo anno 2027*), riconfigurato allo scopo di consentire ai candidati la scelta dell'HUB territorialmente individuato per lo svolgimento delle selezioni nell'area Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud Italia (*diversamente da quanto praticato, in via ordinaria, dall'Arma mediante accentramento delle procedure concorsuali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in Roma*);

b) agli oneri di missione da corrispondere al personale inviato in assegnazione e/o rinforzo presso i suddetti HUB (*previste n. 4 sedi*) per l'impiego nei servizi di vigilanza e supporto alle Commissioni durante le prove di selezione, tenuto conto che trattasi di Reparti della linea mobile ordinariamente non impiegati nelle attività concorsuali;

c) al necessario materiale didattico (*stampa di appositi manuali di formazione*), di cancelleria e alle attrezzature sportive per le lezioni di "*difesa personale*" da svolgersi presso i poli formativi individuati, verosimilmente coincidenti con i citati HUB.

Oneri logistici (*realizzazione di moduli abitativi, interventi infrastrutturali, casermaggio, vettovagliamento, armamento ecc.*):

euro 32.534.355 per l'anno 2027;
euro 28.254.411 per l'anno 2028;
euro 8.913.411 per l'anno 2029;
euro 10.637.661per l'anno 2030;
euro 9.916.611 a decorrere dall'anno 2031.

Le suddette quantificazioni tengono conto del periodo di ferma pari a un anno, di cui tre mesi destinati al corso allievi carabinieri, e del successivo periodo di rafferma pari a due anni, in ragione della puntuale definizione del supporto logistico ove differenziato in base allo *status* di allievo carabiniere o carabiniere;
Gli interventi infrastrutturali necessari all'incremento di posti letto in misura congrua all'accasermamento delle unità di personale interessato, sono finalizzati sia alla fornitura e posa in opera di moduli abitativi, e relativi arredi, sia alla ristrutturazione di infrastrutture esistenti.
Si prevede l'approvvigionamento di moduli *shelter* della dimensione di metri 2.44x6.055, che possono essere allestiti in relazione alle esigenze dei sedimi militari in cui saranno installati. Il costo di realizzazione dei predetti moduli è da intendersi calibrato in relazione alla necessità, o meno, di effettuare condutture elettriche, idriche e fognarie, lavori di adattamento alla conformazione del terreno (*livellamento del terreno, disposizione degli shelter su unico piano o su due livelli*) o eventuali abbattimenti di strutture pericolanti.
In particolare, nell'anno 2027, si provvederà alla fornitura e posa in opera di:

a) n. 1 modulo per n. 200 unità (*6,5 M€*);
b) n. 3 moduli per n. 200 unità (*13 M€*);
c) n. 1 modulo per n. 60 unità (*3,2 M€*);
d) n. 1 modulo per n. 250 unità (*6,5 M€*),

nonché alla realizzazione di lavori di adeguamento strutturale di un edificio, sede di un Reparto dell'Arma in Piemonte (*bagni, spogliatoi e altri locali - euro 400.000*), per la spesa complessiva annua di euro 29.600.000.

Inoltre, nell'anno 2028, si provvederà alla realizzazione di:

a) n. 1 modulo per n. 300 unità (*7,5M€*);
b) lavori di ristrutturazione di un edificio per la predisposizione di n. 200 posti letto (*7 M€*);
c) lavori di ristrutturazione di un edificio per la predisposizione di n. 150 posti letto (*5 M€*);
d) lavori di adeguamenti strutturali presso reparti dell'Arma in Sardegna (*euro 900.000*), Sicilia (*euro 850.000*) e Lombardia (*€ 674.000*),

per la spesa complessiva annua di euro 21.924.000;

Le spese di casermaggio sono state quantificate in ragione dell'acquisto di posti letto (*composizione della camera tipo costituita da letto, comodino, armadio, scarpiera, scrivania e sedia*) da collocare presso le strutture già esistenti dell'Arma, per l'importo di euro 287.100 nell'anno 2027, euro 88.500 nell'anno 2028, euro 163.500 dall'anno 2029;
Le spese di vettovagliamento, individuate in base alle disposizioni in materia di trattamento alimentare spettante al personale delle Forze Armate di cui al Decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2025, valorizzano la misura del previsto controvalore della razione viveri presso i Reparti condotti a gestione diretta o il prezzo *pro* pasto ove è attivo il servizio di *catering* completo, tenuto conto:

a) del convenzionale *Mese Commerciale Standard* (30 giorni/360 giorni annui), integrato dai correttivi di presenza effettiva [*Fase 1 (primi 3 mesi di corso): presenza piena pari a 30 giorni mensili (90 giorni complessivi); Fase 2 (mesi dal 4° al 36°): dal computo delle giornate teoriche a vitto vengono detratti i periodi di non attività di servizio (domeniche 52 giorni/anno, Festività Nazionali Infrasettimanali 11 giorni/anno, licenza ordinaria: 30 giorni lavorativi/anno)*];

b) del vitto spettante agli allievi carabinieri durante la frequenza del corso, nella forma completa costituita da n. 3 pasti giornalieri (*colazione, pranzo e cena*), per l'importo mensile *pro* capite di euro 319,69 IVA inclusa;

c) della fruizione di pranzo e cena (*colazione esclusa*) da parte del personale accasermato nei successivi periodi di ferma e rafferma, per l'importo mensile *pro* capite di € 208,11 IVA inclusa;

Gli oneri di armamento sono stati quantificati considerando l'approvvigionamento di tessera personale di riconoscimento, casco e corpetto per ordine pubblico, completi di protezione per gli arti, pari all'importo complessivo di euro 1.897 IVA inclusa per ciascun carabiniere, fermo restando che le ulteriori dotazioni di armamento individuale (*pistola 92 FS e manette*) risultano già nella disponibilità dell'Amministrazione;
Nell'anno 2027 è stata pianificata la realizzazione di complessive n. 8 aule multimediali ai fini della digitalizzazione delle previste attività addestrative, da realizzarsi nelle sedi ove sarà alloggiato il personale in esame, per una spesa presunta di euro 526.038.

Nelle tabelle sottostanti il dettaglio dei suindicati oneri.

Tabella 1

Carabinieri Ausiliari della Riserva Volontaria

*3.000 unità **

Anno di immissione	ONERI STIPENDIALI				
	2027	2028	2029	2030	2031
2027	€ 8.642.215,57	€ 23.977.248,90	€ 29.374.140,57	€ 14.346.044,71	
2028		€ 29.631.883,89	€ 48.956.900,96	€ 49.899.285,96	
2029			€ 30.213.471,40	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96
2030				€ 30.795.058,92	€ 49.899.285,96
2031					€ 30.795.058,92
Totale	€ 8.642.215,57	€ 53.609.132,79	€ 108.544.512,94	€ 144.939.675,56	€ 130.593.630,84

Anno di immissione	ONERI PER IL RECLUTAMENTO				
	2027	2028	2029	2030	2031
2027	€ 601.384,62				
2028		€ 931.974,36			
2029			€ 931.974,36		
2030				€ 931.974,36	
2031					€ 931.974,36
Totale	€ 601.384,62	€ 931.974,36	€ 931.974,36	€ 931.974,36	€ 931.974,36

Anno di immissione	ONERI LOGISTICI				
	2027	2028	2029	2030	2031
2027	€ 32.534.355,00	€ 1.504.800,00	€ 1.504.800,00	€ 721.050,00	
2028		€ 26.749.611,00	€ 2.508.000,00	€ 2.508.000,00	
2029			€ 4.900.611,00	€ 2.508.000,00	€ 2.508.000,00
2030				€ 4.900.611,00	€ 2.508.000,00
2031					€ 4.900.611,00
Totale	€ 32.534.355,00	€ 28.254.411,00	€ 8.913.411,00	€ 10.637.661,00	€ 9.916.611,00

ONERI COMPLESSIVI				
2027	2028	2029	2030	2031
€ 41.777.955,18	€ 82.795.518,15	€ 118.389.898,30	€ 156.509.310,92	€ 141.442.216,20

Totale manovra	€ 540.914.898,75

*1.000 unità a regime a partire dal 2030

Tabella 2 (arruolamento 2027)

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria																	
			onere annuo				2027		2028		2029		2030				
Anno immissione	unità	qualifica stipendiale	base	straordinario	FIO	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
marzo 2027	150	*Allievo CARV*	€ 20.440,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.440,50	3	€ 936.431,39									
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. Inferma	€ 29.112,56	€ 1.531,98	€ 0,00	€ 30.644,53	7	€ 2.679.907,46	2	€ 785.667,92							
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. In rafferma (2° e 3° anno)	€ 41.799,56	€ 2.100,71	€ 0,00	€ 43.900,26			10	€ 5.389.909,29	12	€ 7.067.337,54	2	€ 1.377.993,26			
		Totale oneri					**10**	**€ 3.616.339,86**	**12**	**€ 6.675.577,21**	**12**	**€ 7.067.337,54**	**2**	**€ 1.377.993,26**			
giugno 2027	225	*Allievo CARV*	€ 20.440,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.440,50	3	€ 1.404.647,09									
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. Inferma	€ 29.112,56	€ 1.531,98	€ 0,00	€ 30.644,53	9	€ 4.019.861,19	3	€ 1.178.501,88							
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. In rafferma (2° e 3° anno)	€ 41.799,56	€ 2.100,71	€ 0,00	€ 43.900,26			9	€ 5.389.909,29	12	€ 10.601.330,32	3	€ 2.066.957,39			
		Totale oneri					**12**	**€ 5.424.508,28**	**12**	**€ 6.568.411,17**	**12**	**€ 10.601.330,32**	**3**	**€ 2.066.957,39**			
ottobre 2027	225	*Allievo CARV*	€ 20.440,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.440,50	3	€ 1.404.647,09									
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. Inferma	€ 29.112,56	€ 1.531,98	€ 0,00	€ 30.644,53			9	€ 5.168.392,76							
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. In rafferma (2° e 3° anno)	€ 41.799,56	€ 2.100,71	€ 0,00	€ 43.900,26			3	€ 2.650.453,82	12	€ 10.601.330,32	9	€ 7.951.373,67			
		Totale oneri					**3**	**€ 1.404.647,09**	**12**	**€ 7.818.845,58**	**12**	**€ 10.601.330,32**	**9**	**€ 7.951.373,67**			
	600						*Totale oneri stipendiali*	*€ 8.642.215,57*		*€ 23.530.175,57*		*€ 28.271.550,12*		*€ 13.546.784,43*			
							Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030	*€ 8.642.215,57*	1,90%	€ 23.977.248,90	1,90%	€ 29.374.140,57	1,90%	€ 14.346.044,71			

Tutti gli importi riferiti al T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri Reclutamento/Formazione		Oneri Logistici/funzionamento	
Software per presentazione domanda di partecipazione	12.200 €	Interventi infrastrutturali per incremento posti letto	29.600.000 €
Acquisto test psico-attitudinali	16.000 €	Casermaggio	287.100 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	70.000 €	Vettovagliamento	983.550 €
Materiale di cancelleria	9.000 €	Armamento ed equipaggiamento	1.137.667 €
Test tossicologici quali-quantitativi	486.000 €	Materiale per la telematica (aule multimediali c/o RGT/BTG)	526.088 €
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	3.185 €		
Totale annuo	801.385 €	Totale annuo	32.534.355 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2027	2028	2029	2030
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 8.642.216	€ 23.977.249	€ 29.374.141	€ 14.346.045
Onere per il reclutamento	€ 801.385	€ 0	€ 0	€ 0
Oneri logistici	€ 32.334.355	€ 1.500.000	€ 1.324.000	€ 721.050
Totale oneri annui	€ 41.777.955	€ 25.482.049	€ 30.878.941	€ 15.067.095

Tabella 3 (arruolamento 2028)

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria														
			onere annuo			2028		2029		2030		2031		
Anno immissione	unità	qualifica stipendiale	base	straordinario	rist	TOTALE	unità	onere complessivo	unità	onere complessivo	unità	onere complessivo	unità	onere complessivo
gennaio 2028	1.000	Allievo CARV	€ 25.644,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.644,97	0	€ 0,00						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. Inferma	€ 29.112,50	€ 1.514,98	€ 0,00	€ 30.627,48	0	€ 0,00						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. In rafferma (2° e 3° anno)	€ 44.780,54	€ 2.840,71	€ 0,00	€ 47.119,25	12	€ 47.119.250,00	12	€ 47.119.250,00	12	€ 47.119.250,00	0	€ 0,00
		Totale oneri					12	€ 29.079.375,75	12	€ 47.119.250,00	12	€ 47.119.250,00	0	€ 0,00
	1.000					*Totale oneri stipendiali*		€ 29.079.375,75		€ 47.119.250,00		€ 47.119.250,00		
		Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030					3,40%	€ 29.631.883,89	3,40%	€ 48.956.900,96	3,40%	€ 49.899.285,96		

Tutti gli importi riferiti al T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri Reclutamento/formazione		Oneri Logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667 €	Interventi infrastrutturali per incremento posti letto	21.924.000 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	136.667 €	Casermaggio	88.500 €
Materiale di cancelleria	15.000 €	Vettovagliamento	2.841.000 €
Test tossicologici quali-quantitativi	698.333 €	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111 €
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €		
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	26.749.611 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2028	2029	2030	2031
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 30.011.883,89	€ 48.956.900,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Onere per il reclutamento	€ 931.974,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 26.749.611,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 57.313.469	€ 51.456.901	€ 52.407.286	€ 0

Tabella 4 (arruolamento 2029)

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria														
			onere annuo				2029		2030		2031		2032	
Anno immissione	unità	qualifica stipendiale	base	straordinario	FUA	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
gennaio 2029	1.000	*Allievo CARV*	€ 21.144,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.144,97	3	€ 16.116.741,23						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in ferma	€ 20.112,55	€ 1.514,96	€ 0,00	€ 21.627,51	9	€ 22.930.644,47						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in rafferma (2° e 3° anno)	€ 19.758,54	€ 2.360,71	€ 0,00	€ 22.119,25			12	€ 47.119.250,20	12	€ 47.119.250,20	0	€ 0,00
		Totale oneri					12	€ 39.079.375,75	12	€ 47.119.250,20	12	€ 47.119.250,20	0	€ 0,00
	1.000					*Totale oneri stipendiali*		*€ 39.079.375,75*		*€ 47.119.250,20*		*€ 47.119.250,20*		
						Totale oneri incrementali per somma rinnovi contrattuali 2025-2030	2,16%	€ 30.213.471,40	5,90%	€ 49.899.285,96	5,90%	€ 49.899.285,96		

Tutti gli importi riferiti al T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri Reclutamento/formazione		Oneri logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667 €	Casermaggio	163.500 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	136.667 €	Vettovagliamento	2.841.000 €
Materiale di cancelleria	15.000 €	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111 €
Test tossicologici quali-quantitativi	698.333 €		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €		
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	4.900.611 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2029	2030	2031	2032
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 30.213.471,40	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Onere per il reclutamento	€ 931.974,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 4.900.611,00	€ 2.508.000,00	€ 2.508.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 36.046.057	€ 52.407.286	€ 52.407.286	€ 0

Tabella 5 (arruolamento 2030)

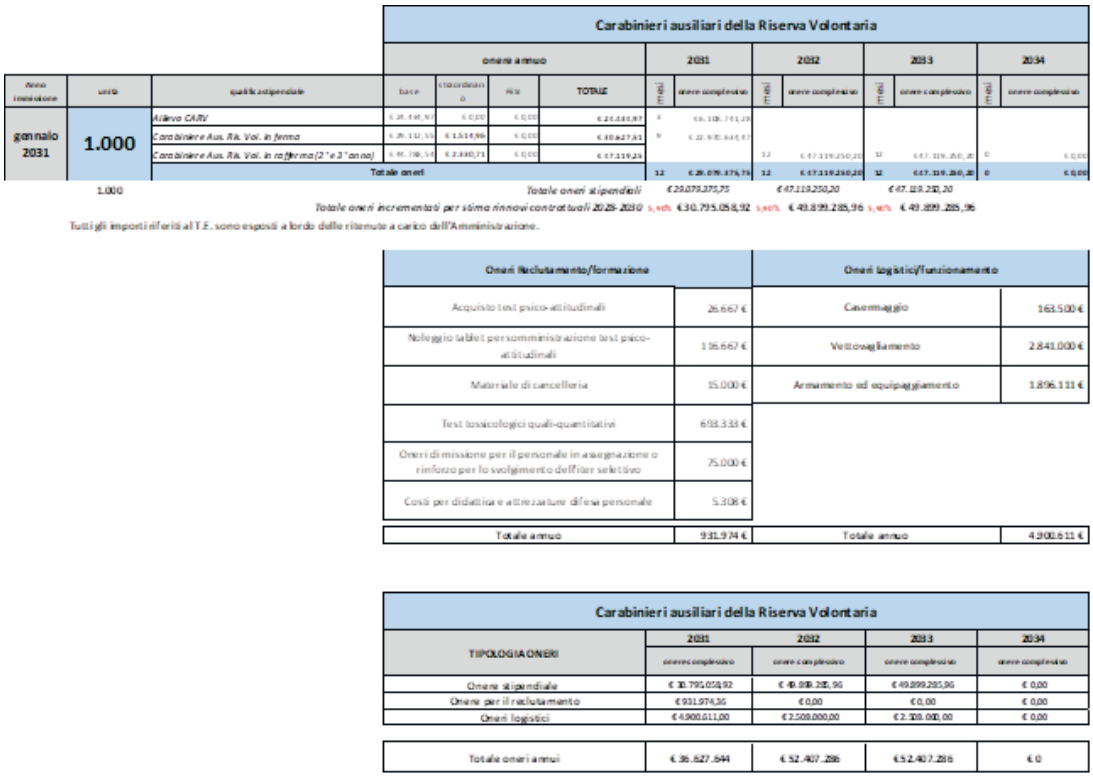
Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria														
			onere annuo				2030		2031		2032		2033	
Anno immissione	unità	qualifica stipendiale	base	straordinario	FUA	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
gennaio 2030	1.000	*Allievo CARV*	€ 21.144,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.144,97	9	€ 16.108.743,29						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in ferma	€ 20.112,55	€ 1.514,96	€ 0,00	€ 21.627,51	9	€ 22.970.644,47						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in rafferma (2° e 3° anno)	€ 19.780,54	€ 2.340,71	€ 0,00	€ 22.119,25			12	€ 47.119.250,20	12	€ 47.119.250,20	0	€ 0,00
		Totale oneri					12	€ 39.079.375,75	12	€ 47.119.250,20	12	€ 47.119.250,20	0	€ 0,00
	1.000					*Totale oneri stipendiali*	*€ 39.079.375,75*		*€ 47.119.250,20*		*€ 47.119.250,20*			
						Totale oneri incrementali per somma rinnovi contrattuali 2025-2030	s.vch	€ 30.795.058,92	s.vch	€ 49.899.285,96	s.vch	€ 49.899.285,96		

Tutti gli importi riferiti all'T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri Reclutamento/formazione		Oneri logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667 €	Casermaggio	163.500 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	136.667 €	Vettovagliamento	2.841.000 €
Materiale di cancelleria	15.000 €	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111 €
Test tossicologici quali-quantitativi	698.333 €		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €		
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	4.900.611 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2030	2031	2032	2033
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 30.795.058,92	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Onere per il reclutamento	€ 931.974,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 4.900.611,00	€ 2.508.000,00	€ 2.508.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 36.627.644	€ 52.407.286	€ 52.407.286	€ 0

Tabella 6 (arruolamento 2031)



Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria

Anno immissione	unità	qualifica/grado	onere annuo: base	onere annuo: accessorio	onere annuo: FUA	onere annuo: TOTALE	2031: n. unità	2031: onere complessivo	2032: n. unità	2032: onere complessivo	2033: n. unità	2033: onere complessivo	2034: n. unità	2034: onere complessivo
gennaio 2031	1.000	*Allievo CARV*	€ 21.141,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.141,97	9	€ 190.277,73						
		Carabiniere Aus. Rfa. Vol. in ferma	€ 20.112,55	€ 1.514,96	€ 0,00	€ 21.627,51	91	€ 1.967.993,41						
		Carabiniere Aus. Rfa. Vol. in rafferma (2° e 3° anno)	€ 19.798,54	€ 2.320,71	€ 0,00	€ 22.119,25			12	€ 265.431,00	12	€ 265.431,00	0	€ 0,00
		Totale oneri					12	€ 2.158.271,14	12	€ 265.431,00	12	€ 265.431,00	0	€ 0,00

1.000 *Totale oneri stipendiali* € 2.158.271,14 € 265.431,00 € 265.431,00

Totale oneri incrementali per sola rinnovi contrattuali 2025-2030 s.vch. € 30.795.058,92 s.vch. € 49.899.285,96 s.vch. € 49.899.285,96

Tutti gli importi riferiti al T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri Reclutamento/formazione		Oneri logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667 €	Casermaggio	163.500 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	136.667 €	Vettovagliamento	2.841.000 €
Materiale di cancelleria	15.000 €	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111 €
Test tossicologici quali-quantitativi	698.333 €		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €		
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	4.900.611 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria

TIPOLOGIA ONERI	2031: onere complessivo	2032: onere complessivo	2033: onere complessivo	2034: onere complessivo
Oneri stipendiali	€ 30.795.058,92	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Oneri per il reclutamento	€ 931.974,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 4.900.611,00	€ 2.500.000,00	€ 2.328.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 36.627.644	€ 52.407.286	€ 52.407.286	€ 0

ART. 94 (Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e interforze con una dotazione di euro 17.000.000 per l'anno 2027 ed euro 87.000.000 per l'anno 2028.
L'individuazione delle progettualità da finanziare e la relativa priorità avvengono nell'ambito della programmazione infrastrutturale della difesa, tenendo conto del fabbisogno, dello stato di maturità progettuale, dei cronoprogrammi di attuazione e delle disponibilità finanziarie.

ART. 95 (Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

Il comma 1, in relazione all'evoluzione della situazione geopolitica internazionale, prevede il rifinanziamento del fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nella misura di 520 milioni per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028.
Il comma 2 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184. Tali oneri aggiuntivi sono quantificabili in euro 32.338.720 per l'anno 2027, euro 15.563.360 per l'anno 2028 e derivano dalle non previste evoluzioni dell'*Administrative Budget* della GIGO, articolate sulle tre principali macroaree di spesa previste dalle *Financial Rules* dell'organizzazione:

a) Personnel Payments - l'incremento da 42,8 a 65,7 milioni di sterline (+54%) riflette l'ampliamento dell'organico della GIGO da 180 a 300 unità, l'adeguamento al tasso di inflazione registratosi nel Regno Unito (stimato tra l'1,5% e l'1,8% annuo) e il recepimento delle *allowances* di sede (oneri previdenziali, sanitari e di istruzione) da riconoscere al personale;
b) (*Other Operating Payments)* - l'aumento da 6,9 a 14,9 milioni di sterline (+116%) è connesso all'esternalizzazione di servizi specialistici non differibili (*cybersecurity*, *IT management*, consulenza legale) necessari nella fase di avviamento, oltre a una quota di "*contingency*" del 5%.
c) Capital Payments - la crescita da 22,7 a 32,4 milioni di sterline (+43%) è determinata dalla gestione logistica su tre edifici e dal meccanismo di "*recoupment"* dei costi anticipati dal Ministero della Difesa britannico.

Nel complesso l'*Administrative Budget* FY 2026 (periodo dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027) risulta pari a 113.100.000 sterline, con una quota italiana (33%) che ammonta a 37.700.000 sterline, equivalenti a euro 43.350.000, assumendo un cambio prudenziale sterlina-euro pari a 1,15 (1£ = 1,15€).
Ne deriva la necessità di allineare la previsione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184, in base alla proiezione finanziaria riepilogata in Tabella 1. Il volume previsto per il 2027 risulta necessario a compensare il disallineamento già a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo una quota (euro 16.313.360) per colmare il disallineamento relativo al *Financial Year* 2026 e una quota (euro 16.025.360) necessaria a compensare il disallineamento futuro, stimato in base ai fabbisogni programmatici delineati dallo *Steering Committee* in data 27 ottobre 2025 e assumendo un tasso di cambio prudenziale sterlina-euro pari a 1,15 (1£ = 1,15€). Eventuali imprevedibili fluttuazioni del citato tasso di cambio, in ragione di evoluzioni dello scenario internazionale non stimabili, con conseguente apprezzamento della sterlina, dovranno prevedere un necessario ulteriore adeguamento dell'autorizzazione di spesa, qualora non assorbibili nel breve periodo.

Tabella 1

	FY 2026 **(da 1° aprile 2026 a 31 marzo 2027)**	**FY 2027** **(da 1° aprile 2027 a 31 marzo 2028)**	**FY 2028** **(da 1° aprile 2028 a 31 marzo 2029)**
Autorizzazione di spesa legge 18 novembre 2024, n. 184	euro 27.036.640	euro 27.536.640	euro 27.536.640
Volume quota italiana dell'*Administrative Budget* (proiezioni attualmente disponibili)	euro 43.350.000	euro 43.562.000	euro 43.100.000
Attuale Disallineamento	**euro 16.313.360**	**euro 16.025.360**	**euro 15.563.360**
Annualità autorizzazione di spesa	2027	2027	2028
Interventi necessari su autorizzazione di spesa	**//**	**euro 32.338.720**	**euro 15.563.360**

ART. 96 (Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare)

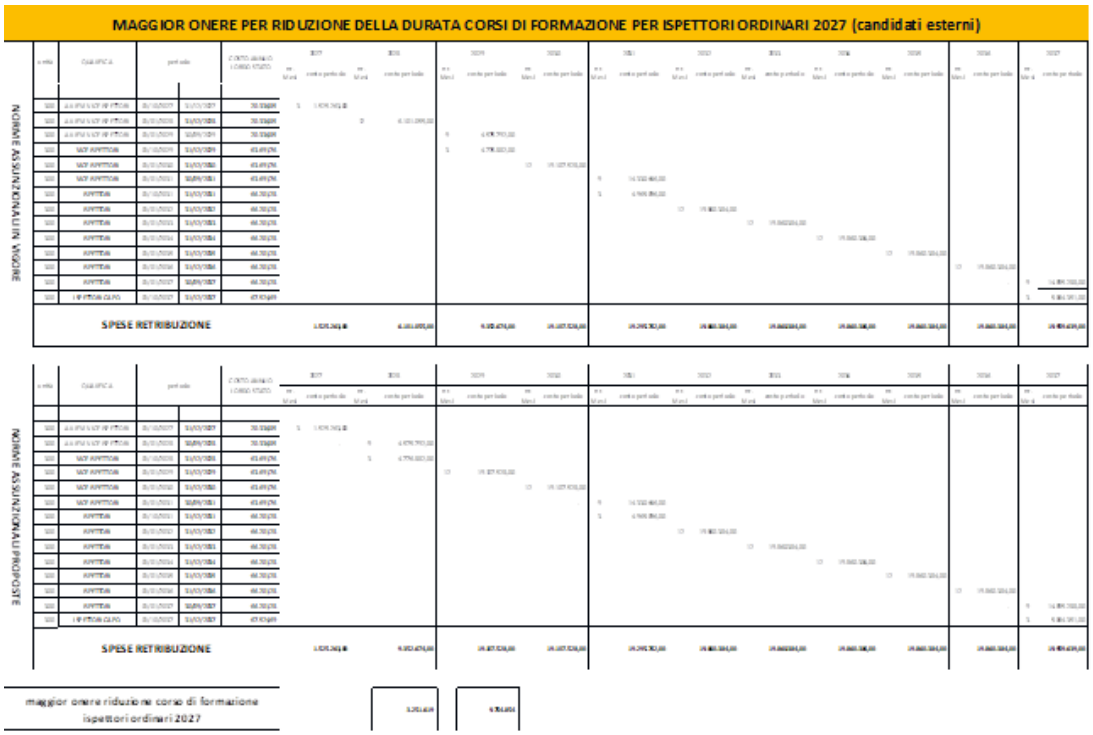
La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di due distinti fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati al finanziamento di specifici interventi normativi finalizzati all'istituzione della figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della guardia di finanza, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria.
Il fondo di parte corrente ha una dotazione di 21.615.871 euro per il 2027, 108.046.946 euro per il 2028, 210.142.070 euro per il 2029, 277.804.027 euro per il 2030 e 251.059.935 euro annui a decorrere dal 2031. Il fondo di conto capitale ha una dotazione di 52.540.000 euro per il 2027 e 38.915.100 euro per il 2028.

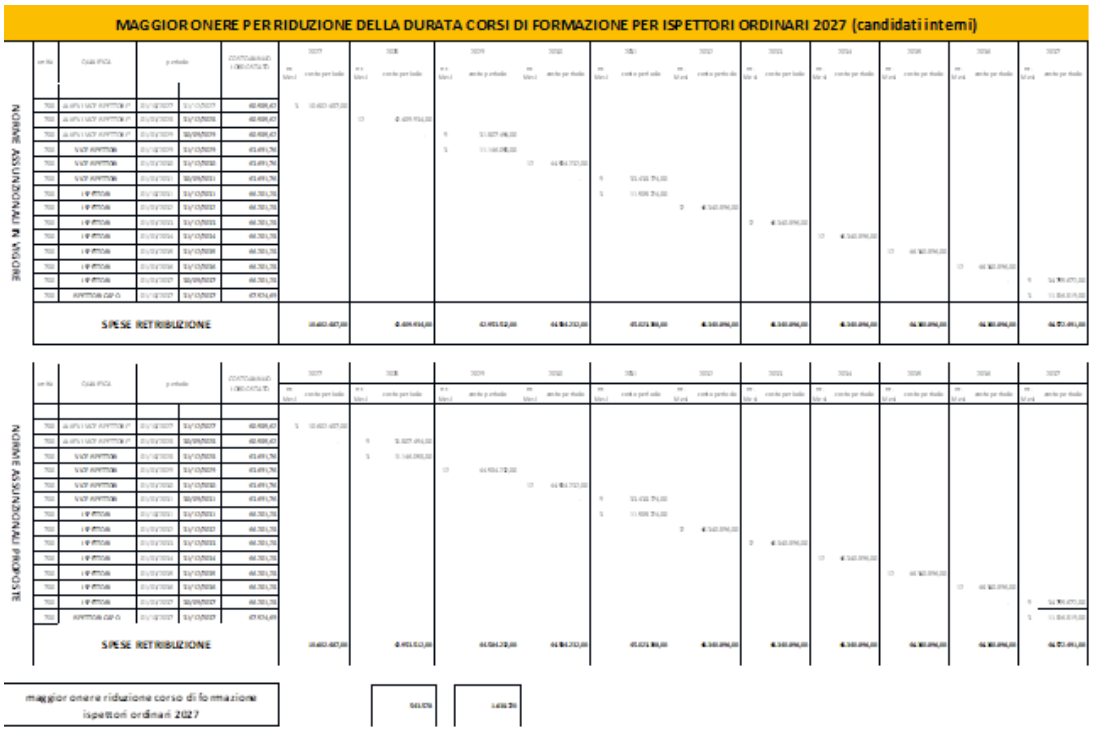
ART. 97 (Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

La disposizione proroga al 2027 l'efficacia del comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, consentendo di rideterminare la durata dei corsi di formazione per la nomina a viceispettore (da 24 mesi a 12 mesi) e viceispettore tecnico (da 24 mesi a 9 mesi) della Polizia di Stato, avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2027.
Per i viceispettori che espletano funzioni di polizia, la norma si applica a un solo corso, per 1.000 unità, da avviare nel 2027 e destinato ai vincitori della procedura concorsuale indetta con il bando del 19 gennaio 2026. Per i viceispettori tecnici, per il 2027 non è previsto l'avvio di alcun corso di formazione.
La disposizione comporta un maggior costo derivante dall'anticipata acquisizione della qualifica di viceispettore. Sulla base dell'andamento delle ultime procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di allievi viceispettori, si stima che i candidati già appartenenti alla Polizia di Stato ammonteranno a circa 700 unità.
Le 700 unità di vincitori già appartenenti all'Amministrazione sono collocate per tutta la durata del corso in posizione di aspettativa speciale ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con conservazione del trattamento economico già in godimento. A partire dall'anno successivo, al termine del corso di formazione, quando le menzionate 700 unità provenienti dai ruoli acquisiranno la qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione dovrà corrispondere, in luogo dell'intero trattamento economico connesso a tale qualifica solo il differenziale di costo tra la qualifica di vice ispettore e la qualifica di provenienza; a tal fine, è stata presa in considerazione la qualifica di vice sovrintendente, ossia la qualifica più ricorrente tra i vincitori del concorso in argomento provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
Gli oneri sono stati quantificati separatamente per le 300 unità provenienti dalla vita civile e per le 700 unità già appartenenti ai ruoli, come indicato nelle sottostanti tabelle per un totale di euro 3.795.197 per il 2028 ed euro 11.385.574 per il 2029.
Per le citate 300 unità provenienti dalla vita civile, il maggior costo è dato dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e la paga da allievo viceispettore per un periodo di 12 mesi.
Le restanti 700 unità provenienti dai ruoli, per tutta la durata del corso di formazione, conservano il trattamento economico più favorevole goduto prima dell'inizio del corso (articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e articolo 28 della legge n. 668 del 1986). Di conseguenza. il maggior costo è dato dalla differenza, per un periodo di 12 mesi, tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e quello conservato durante il corso, assumendo in quest'ultimo caso come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente, qualifica da considerarsi intermedia tra quella di base di agente e quella di viceispettore da conseguire.
Si precisa che non si determinano accelerazioni di carriera considerato che ai sensi di quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.

198 di cui si prevede la proroga “Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata”.

QUALIFICA	Unità	2028	2029
ispettori ordinari (candidati esterni 2027) maggior onere retributivo	300	3.251.619	9.754.854
ispettori ordinari (candidati interni 2027) maggior onere retributivo	700	543.578	1.630.720
Totale	1.000	3.795.197	11.385.574





ART. 98 (Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

La disposizione prevede a decorrere dal 2027 l'incremento delle risorse destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare nella misura di euro 32.725.731 per il personale dell'Arma dei carabinieri, euro 17.614.492 per il personale del Corpo della guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Le predette risorse sono finalizzate alla remunerazione dei servizi operativi connessi all'assolvimento dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché all'incremento dell'efficienza degli istituti penitenziari.

ART. 99 (Straordinari)

La disposizione, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le risorse sono ripartite come segue:

a) Polizia di Stato: 19 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro.

ART. 100 (Proroga e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

La disposizione, al comma 1, proroga fino al 31 marzo 2027 l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026.
Gli oneri pari a euro 6.148.924 per l'anno 2027 sono determinati da:

Spese di Personale:
a) indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: 26 euro giornalieri per militare fuori sede, commisurati all'indennità di ordine pubblico, con trattamento fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e oneri previdenziali e assistenziali (24,20 per cento) e IRAP (8,5 per cento);
b) lavoro straordinario: fino a 55 ore mensili per militare, oltre i limiti ordinari, al costo medio orario di 15,56 euro per lavoro feriale diurno, determinato in base ai gradi del personale impiegato. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20 per cento e IRAP: 8,5 per cento) e oneri previdenziali e assistenziali (24,20 per cento) e IRAP (8,5 per cento);

Spese di funzionamento:
a) vitto: 18 euro giornalieri per militare presso strutture civili;
b) alloggio: 45 euro giornalieri per militare presso strutture civili, ove non siano disponibili sistemazioni militari;
c) equipaggiamento e vestiario: 1,45 euro giornalieri per militare per acquisti e riparazioni;
d) automezzi: noleggio a lungo termine di 63 veicoli, al costo unitario giornaliero di 28,97 euro, per integrare tempestivamente il parco mezzi esistente, insufficiente e soggetto a usura;

Spese *una tantum*:
a) indennità di marcia, missione e trasferimento: 29.738,88 euro, stimati in base a distanze, turni e periodi di affiancamento, applicando i valori aggiornati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 2022;
b) dotazioni individuali straordinarie: 10.000 euro;
c) materiali, attrezzature e pedaggi autostradali: 16.250 euro.

STRADE SICURE - ANNO 2027 500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	Numero	Costi unitari Giornalieri	Costo/Mese	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44 €	441.600,00 €	1.324.800,00 €
Straordinario (55 ore/mese)	500	20,65 €	567.875,00 €	1.703.625,00 €
TOTALE SPESE PERSONALE				**3.028.425,00 €**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	Numero	Costi unitari Giornalieri	Costo/Mese	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Vitto strutture civili	500	18,00 €	270.000,00 €	810.000,00 €
Alloggio strutture civili	500	45,00 €	675.000,00 €	2.025.000,00 €
Equipaggiamento/vestiario	500	1,45 €	21.750,00 €	65.250,00 €
Funzionamento automezzi				
Funzionamento automezzi in leasing	63	28,97 €	54.753,30 €	164.259,90 €
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				**3.064.509,90 €**

ONERI UNA TANTUM	
	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Indennità di marcia	29.738,88 €
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine/guanti/spray)	10.000,00 €
Materiale ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	16.250,00 €
TOTALE SPESE UNA TANTUM	**55.988,88 €**
RIEPILOGO	
	COSTO PERIODO
TOTALE ONERI	**6.148.923,78 €**

ART. 101 (Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

La disposizione prevede, al comma 1, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 180 unità di personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) dal 2027 al 2032, ripartite alle lettere *a), b)* e *c)*, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica.

L'intervento risponde alla finalità di potenziare l'attività di contrasto della criminalità organizzata svolta dalle Articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Di seguito il dettaglio delle assunzioni per singolo Corpo di polizia:

a) 60 unità della Polizia di Stato, di cui: 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027;

b) 5 unità del ruolo ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, arruolati in deroga all'articolo 666, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 6 (COM) e 55 unità del ruolo ispettori, arruolati secondo le procedure di cui all'articolo 683 comma 9-*bis* del COM a decorrere dal 1° luglio 2027. In particolare:

1) le assunzioni dei 5 ufficiali sono effettuate in deroga al meccanismo di alimentazione di cui all'articolo 666, comma 1 del COM, che consente di immettere in ruolo un numero di unità non superiore a un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo;

2) le assunzioni di marescialli sono effettuate secondo il meccanismo di alimentazione di cui all'articolo 683, comma 9-*bis,* del COM, che prevede di selezionare aspiranti già in possesso di laurea i quali vengono ammessi allo svolgimento di un corso di durata non inferiore e 6 mesi.

c) 60 unità nel Corpo della guardia di finanza, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

Il comma 2 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), riferite alla Polizia di Stato, è autorizzata la spesa di euro 918.343 per l'anno 2027, euro 2.827.154 per l'anno 2028, euro 4.077.753 per l'anno 2029, euro 4.267.090 per l'anno 2030, euro 4.267.090 per l'anno 2031, euro 4.279.205 per l'anno 2032, euro 4.287.858 per l'anno 2033, euro 4.287.858 per l'anno 2034, euro 4.358.522 per l'anno 2035, euro 4.499.852 per l'anno 2036 ed euro 4.521.255 annui a decorrere dall'anno 2037.

Il comma 3 dispone che per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), riferite alla Polizia di Stato, è autorizzata la spesa di euro 214.689 per l'anno 2027, euro 163.694 per l'anno 2028, euro 88.802 per l'anno 2029, euro 169.200 per l'anno 2030, euro 79.200 per l'anno 2031, euro 79.200 per l'anno 2032, euro 169.200 per l'anno 2033, euro 79.200 per l'anno 2034, euro 79.200 per l'anno 2035, euro 169.200 per l'anno 2036 ed euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2037.

Per la Polizia di Stato la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;

b) trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4%, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;

c) spese di funzionamento quantificate utilizzando i seguenti parametri:

1) spese di vitto nella misura, per il periodo relativo al corso di formazione, di 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 giorni e successivamente, 1 pasto da 6,00 euro per 220 giorni;

2) spese di vestiario *pro-capite* pari a euro 1.500 da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;

3) spese per armamento *una tantum* per 600 euro *pro capite*;

4) spese per docenze stimate su una base *pro capite* di 45,36 euro;

Di seguito le tabelle esplicative per la Polizia di Stato.

Tabella 1 – Assunzioni nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato

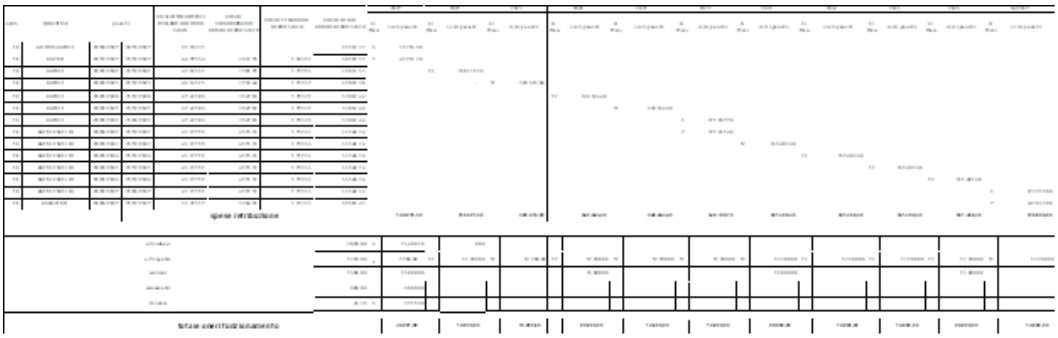


Tabella 2 – Assunzioni nel ruolo iniziale di ispettori della Polizia di Stato

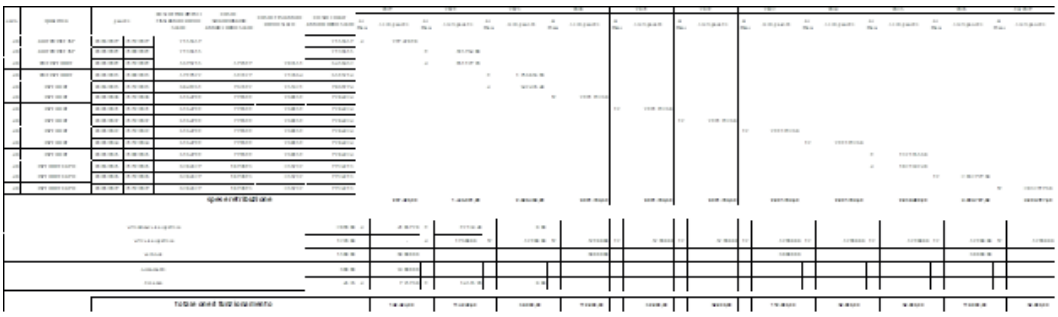


Tabella 3 – Assunzioni nella carriera dei funzionari di polizia (commissario) della Polizia di Stato

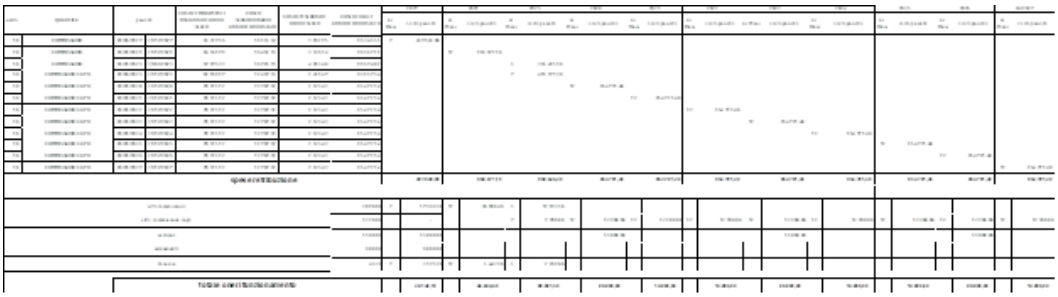


Tabella 4 – Oneri complessivi Polizia di Stato

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
Oneri retributivi	918.343	2.827.154	4.077.753	4.267.090	4.267.090	4.279.205	4.287.858	4.287.858	4.358.522	4.499.802	4.521.255
Oneri di funzionamento	214.689	163.694	88.802	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200
Totale	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.367.058	4.437.722	4.669.052	4.600.455

Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), riferite all'Arma dei carabinieri, è autorizzata la spesa di euro 1.657.049 per l'anno 2027, euro 3.714.983 per l'anno 2028, euro 3.968.509 per l'anno 2029, euro 4.228.989 per l'anno 2030, euro 4.230.512 per l'anno 2031, euro 4.283.764 per l'anno 2032, euro 4.335.493 per l'anno 2033, euro 4.335.493 per l'anno 2034, euro 4.390.477 per l'anno 2035 ed euro 4.445.460 annui a decorrere dall'anno 2036.

Il comma 5 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), riferite all'Arma dei carabinieri, è autorizzata la spesa di euro 120.000 per l'anno 2027, euro 45.500 annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 43.750 per l'anno 2032 ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.
Per l'Arma dei carabinieri la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
b) trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4 per cento, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
c) spese di funzionamento quantificate utilizzando i seguenti parametri:
1) spese di vestiario pari a euro 800 *pro-capite*;
2) spese per armamento pari a euro 500 euro *pro-capite*;
3) spese di formazione pari a euro 700 euro *pro-capite* per ogni anno di corso;
4) spese di vettovagliamento pari a euro 700 euro *pro-capite* annue.

Di seguito le tabelle esplicative per l'Arma dei carabinieri.

Tabella 5 – Assunzioni nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri



TIPOLOGIA ONERI	2027	dal 2028
vestiario		
armamento		
formazione		
vettovagliamento		
Totale oneri di funzionamento		

Tabella 6 – Assunzioni nel ruolo ufficiali dell'Arma dei carabinieri

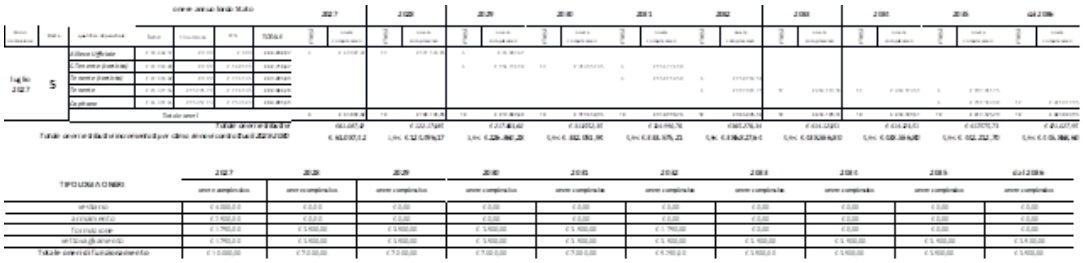


Tabella 7 – Oneri complessivi Arma dei carabinieri

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Oneri retributivi	1.657.049	3.714.983	3.968.509	4.228.989	4.230.512	4.283.764	4.335.493	4.335.493	4.390.477	4.445.460
Oneri di funzionamento	120.000	45.500	45.500	45.500	45.500	43.750	42.000	42.000	42.000	42.000
Totale	1.777.049	3.760.483	4.014.009	4.274.489	4.276.012	4.327.514	4.377.493	4.377.493	4.432.477	4.487.460

Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), riferite alla Guardia di finanza, è autorizzata la spesa di euro 341.496 per l'anno 2027, euro 794.960 per l'anno 2028, euro 1.372.374 per l'anno 2029, euro 1.999.615 per l'anno 2030, euro 2.638.344 per l'anno 2031, euro 3.304.486 per l'anno 2032, euro 3.608.984 per l'anno 2033, euro 3.810.605 per l'anno 2034, euro 3.907.176 per l'anno 2035, euro 3.975.548 per l'anno 2036, euro 4.030.817 per l'anno 2037, euro 4.058.673 per l'anno

2038, euro 4.086.528 per l'anno 2039, euro 4.114.384 per l'anno 2040 ed euro 4.153.096 annui a decorrere dall'anno 2041.

Il comma 7 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), riferite alla Guardia di finanza, è autorizzata la spesa di euro 27.000 per l'anno 2027, euro 34.000 per l'anno 2028, euro 41.000 per l'anno 2029, euro 48.000 per l'anno 2030, euro 55.000 per l'anno 2031, euro 62.000 per l'anno 2032, ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

Per la Guardia di finanza la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;

b) trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4%, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;

c) spese di funzionamento in misura di euro 2.000 «*una tantum*» all'atto del reclutamento (comprensivi dei costi di formazione «*variabili*» quali costi di formazione didattica e attività esterne nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale) ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

Tabella 8 – Assunzioni nel ruolo appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

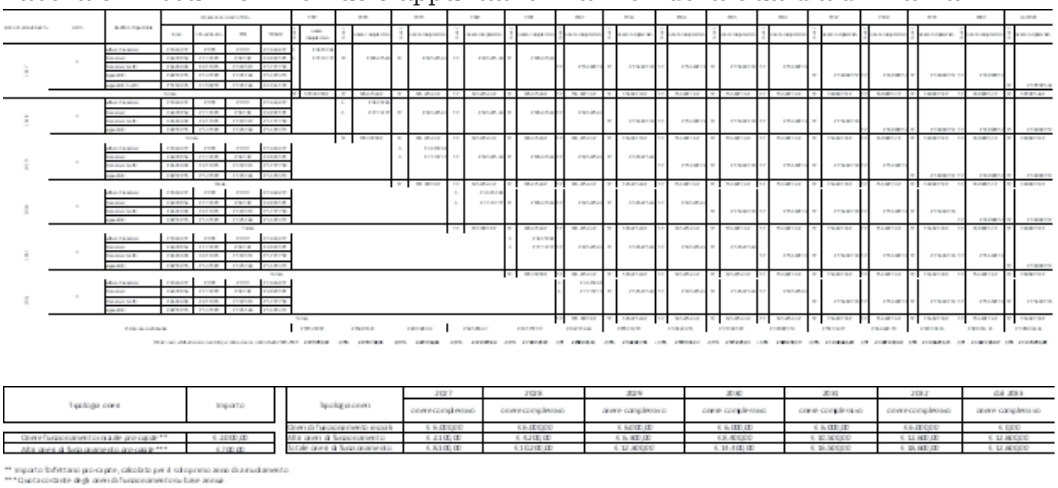


Tabella 9 – Assunzioni nel ruolo ispettori della Guardia di finanza

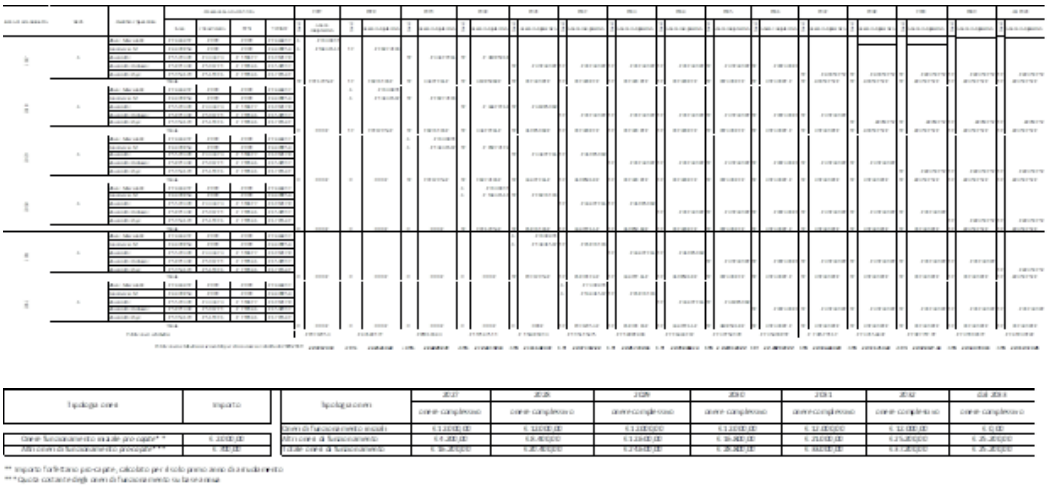


Tabella 10 – Assunzioni nel ruolo ufficiali della Guardia di finanza

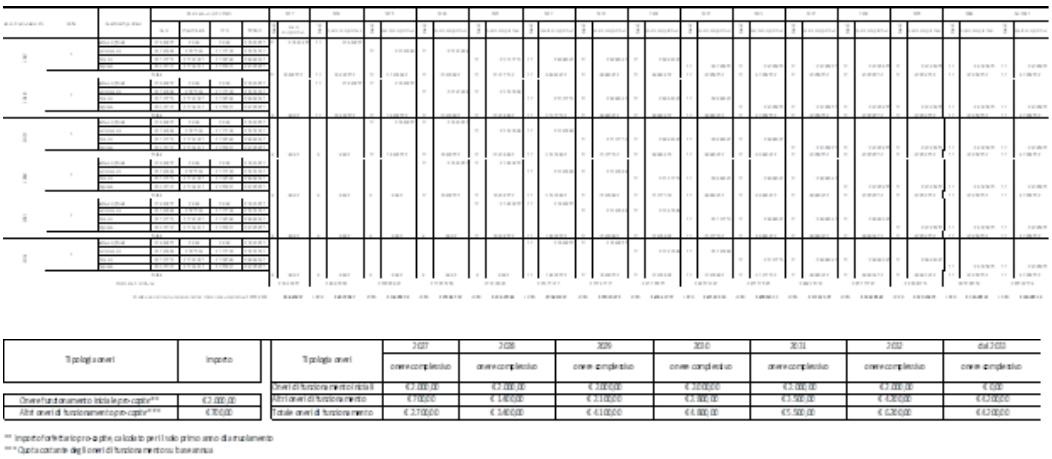


Tabella 11 – Oneri complessivi Guardia di finanza

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	dal 2041
Oneri retributivi	341.496	794.960	1.372.374	1.999.615	2.638.344	3.304.486	3.608.984	3.810.605	3.907.176	3.975.548	4.030.817	4.058.673	4.086.528	4.114.384	4.153.096
Oneri di funzionamento	27.000	34.000	41.000	48.000	55.000	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Totale	368.496	828.960	1.413.374	2.047.615	2.693.344	3.366.486	3.650.984	3.852.605	3.949.176	4.017.548	4.072.817	4.100.673	4.128.528	4.156.384	4.195.096

ART. 102 (Assunzioni di personale per la polizia locale)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di 45 milioni di euro a decorrere dal 2027 per potenziare l'organico della polizia locale dei comuni di circa 980 unità quantificate sulla base del costo medio unitario annuo lordo amministrazione. Ogni comune è autorizzato a procedere, nei limiti delle risorse assegnate, ad assumere personale della polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nell'Area degli istruttori del CCNL del Comparto Funzioni locali. Il riparto delle risorse tra i comuni beneficiari è demandato a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che definisce i relativi

criteri e modalità. Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune.

ART. 103 (Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

La disposizione, di carattere meramente contabile, prevede la facoltà per le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali, nelle more dell'adozione del decreto di variazione di bilancio che assegna le risorse, di chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze all'anticipazione di tesoreria, nel limite del 50 per cento del finanziamento massimo fissato nel provvedimento di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 104 (Buono scuola)

La disposizione proroga, per l'anno 2027, la misura prevista dall'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Si riconosce, anche per tale annualità, il contributo fino a euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, la cui misura è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. A tale fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 105 (Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

La disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, introducendo i commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies* ai sensi dei quali sono stabiliti obblighi a carico degli editori relativi alla disponibilità e al prezzo delle versioni digitali stampabili dei libri di testo che dovranno costare almeno il 50 per cento in meno rispetto alla corrispondente versione cartacea. Le modalità con cui saranno assicurati l'unicità della copia e il ripristino dell'autorizzazione alla stampa saranno gestite dagli editori e dai fornitori delle relative piattaforme, mediante soluzioni tecniche esistenti ovvero sviluppate, adeguate e mantenute a loro carico. La disposizione non comporta l'istituzione di servizi pubblici aggiuntivi di stampa, né obblighi di acquisto di dispositivi, licenze o materiali di consumo da parte delle amministrazioni. Si prevede, inoltre, il divieto di nuova adozione dei testi scolastici non conformi alle disposizioni introdotte (comma 2-*septies*). L'adeguamento delle linee di indirizzo di università e istituzioni AFAM previste alla lettera b) del comma in commento, saranno attuati nell'ambito delle ordinarie attività degli organi competenti, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le specifiche tecniche e le procedure attuative saranno definite in coerenza con la gestione, a carico degli editori e dei fornitori delle piattaforme, delle funzioni di stampa unica e di ripristino dell'autorizzazione. Non si prevedono, a carico delle scuole, delle università, delle istituzioni AFAM o di altre amministrazioni, nuovi sistemi di autenticazione, servizi di gestione delle licenze e delle autorizzazioni, registri delle stampe, banche dati o collegamenti applicativi con le piattaforme editoriali. Rimarranno a carico degli editori gli eventuali costi di sviluppo, esercizio, manutenzione, sicurezza e assistenza delle rispettive soluzioni, senza trasferimenti di oneri alle amministrazioni. Gli obblighi informativi precontrattuali saranno assolti dagli editori nell'ambito dei propri canali di commercializzazione. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 2, lettera *e)*, le amministrazioni competenti utilizzeranno i sistemi già impiegati per la gestione dei materiali didattici, nell'ambito delle ordinarie

procedure di controllo. Su tali presupposti, le attività previste dal comma non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni, riferendola ai libri posti in commercio o oggetto di nuova adozione dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto attuativo.

ART. 106 (Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

La disposizione riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile negli anni 2028 e 2029, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei medesimi versamenti e, a tal fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti.

ART. 107 (Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)

Il comma 1 non modifica la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), ma prevede un diverso utilizzo delle risorse destinate ai Dipartimenti di eccellenza, pari a 271 milioni di euro annui (stanziate sul capitolo 1694, pg. 6), destinandole al finanziamento di progettualità strategiche delle università, finalizzate al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie, nell'ambito del predetto Fondo.
Il comma 2 assicura la continuità degli interventi già avviati, facendo salve le assegnazioni e gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge n. 232 del 2016 per il quinquennio 2023-2027, con il completamento dei progetti di sviluppo già ammessi a finanziamento e il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito del ciclo in corso, evitando che il superamento del meccanismo di selezione per i quinquenni successivi incida sulle attività già programmate e finanziate.
Il comma 3 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, l'abrogazione dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, eliminando le disposizioni non più necessarie in conseguenza del superamento del sistema di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza per i cicli successivi a quello 2023-2027.
Il comma 4 prevede l'istituzione del Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, finalizzato a promuovere la valorizzazione del capitale umano della ricerca, a rafforzare la competitività internazionale del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca e a favorire la permanenza in Italia dei giovani ricercatori di maggiore talento. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
Il comma 5 disciplina le modalità di impiego del finanziamento, offrendo ai potenziali beneficiari due opzioni alternative nelle quali, in entrambi i casi, il sostegno finanziario è collegato allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale, così da assicurare continuità e valorizzazione delle competenze scientifiche già acquisite.
La prima opzione (comma 5, lettera *a)*) consente l'attivazione di incarichi di ricerca post-doc in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di 12 mesi presso università o enti pubblici di ricerca italiani.
Il trattamento economico relativo all'incarico è finanziato a carico del Programma Nazionale in misura pari al 50 per cento del costo complessivo, fermo restando il cofinanziamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca ospitante per il restante 50 per cento. Le università o gli enti pubblici di ricerca potranno attivare anche più di una posizione in considerazione delle aree scientifiche disciplinari oggetto delle candidature, assicurando le necessarie risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle singole

istituzioni, a copertura del cofinanziamento dei contratti da stipulare, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 22-*ter*, comma 10, della citata legge 240 del 2010.
Come stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 agosto 2025, n. 592, la retribuzione minima lorda dell'incarico *post-doc* non può essere inferiore al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.
Assumendo come riferimento il trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito vigente alla data di emanazione del predetto decreto, aggiornato all'adeguamento disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2026 (pubblicato in G.U. Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2026), il costo minimo annuo di un incarico *post-doc* risulta pari a:

a) 29.162,20 euro annui lordi dipendente;
b) 40.824,16 euro annui lordo amministrazione, considerando gli oneri riflessi e contributivi a carico dell'ente.

Pertanto, ai fini della quantificazione, in via prudenziale, è stimato un costo complessivo standard pari a 41.000 euro lordi annui per ciascuna posizione, lordo amministrazione.
Posto che la ripartizione del costo, nella misura del 50 per cento, è a carico del Programma e del 50 per cento a carico dell'istituzione ospitante, il costo standard imputabile al Programma è stimato in 20.500 euro per ciascuna posizione attivabile.
Conseguentemente, le risorse autorizzate, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, consentiranno l'attivazione di un massimo di 731 posizioni annuali, nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse del Programma per l'attivazione di incarichi *post-doc*.
La seconda opzione (comma 5, lettera *b)*) disciplina la mobilità internazionale dei ricercatori mediante il finanziamento per lo svolgimento di un periodo di attività di ricerca, per una durata massima pari a 12 mesi, presso università, enti o istituzioni scientifiche estere di elevata qualificazione. Tale periodo, riconducibile alla pratica del *visiting research*, consiste nello svolgimento temporaneo di attività di ricerca presso un'università o un'altra istituzione di ricerca straniera.
I costi complessivi non risultano predeterminabili in quanto dipendenti dalla durata del *visiting*, che può essere anche inferiore ai dodici mesi.
Ai fini della quantificazione degli oneri, sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, tra un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi, si può stimare una durata media di un periodo di *visiting research* all'estero di nove mesi, con un costo medio convenzionale di 2.870 euro mensili, corrispondente al parametro ufficiale delle *MSCA Staff Exchanges*, nell'ambito del *Work Programme Horizon Europe* 2026-2027, destinato a coprire le spese di viaggio, alloggio e sostentamento del personale impegnato in un periodo di mobilità internazionale.
Conseguentemente la spesa autorizzata, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, considerato, un costo unitario annuo pari a euro 25.830 (2.870/mese per nove mesi), consentirebbe il finanziamento di un massimo di 580 progetti di ricerca all'estero, nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse del Programma per il finanziamento di attività di ricerca presso istituzioni straniere.
Il comma 6 rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle risorse del Programma e di presentazione delle candidature per accedere al finanziamento dell'incarico post-doc presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiano ovvero di un periodo di ricerca all'estero (articolo 2, lettere *a)* e *b)*), nonché i criteri di valutazione delle stesse.
L'attivazione del Programma è rivolta, in sede di prima applicazione, ai dottorandi iscritti al 41° ciclo formativo e prevede distinte fasi procedurali e attuative, come di seguito illustrato:

41° CICLO DI DOTTORATO DI RICERCA	ANNO ACCADEMICO 2025/2026
FINE 3° ANNO DEL 41° CICLO DI DOTTORATO DI RICERCA (A.A. 2025/2026) E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA	2028
EMANAZIONE DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE (art. 1, comma 3)	2027
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E BANDO DI SELEZIONE	PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2028
PRIMA ATTIVAZIONE PROGRAMMA	2029

Pertanto, il Programma entrerà a regime nel 2029 dopo l'effettiva conclusione del 41° ciclo formativo dei corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2025/2026, con il conseguimento del titolo di dottorato necessario ai fini dell'accesso al programma dei potenziali beneficiari.

ART. 108 (Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

La disposizione, al comma 1, provvede a riunire, sotto il profilo contabile, in un'unica autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), le autorizzazioni derivanti da incrementi dello stesso (FFO disposti nel tempo da diverse norme di legge.

Il comma 2 interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. In particolare, la lettera *a),* modificando il comma 1 del citato articolo 5, integra le tipologie di entrate, aventi carattere di stabilità, considerate ai fini del calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, precisando che tra le assegnazioni rilevanti ai fini del predetto calcolo sono comprese anche quelle derivanti da leggi delle Regioni a statuto speciale. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, l'ente regionale ha competenze più estese delle Regioni a statuto ordinario, anche con riferimento alla formazione universitaria, finanziando gli Atenei con risorse stabili che costituiscono una sorta di "fondo di finanziamento ordinario" regionale.

La lettera *b)* modificando il comma 2, lettera *d),* del citato articolo 5, precisa che tra le spese di personale rilevanti ai fini dell'indicatore delle spese di personale, nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, sono compresi anche quelli destinati alla retribuzione del lavoro straordinario, eliminando ambiguità interpretative che hanno generato applicazioni non uniformi.

La lettera *c)* sostituendo il comma 5 del citato articolo 5, prevede di scomputare dall'indicatore le spese di personale per le quali sia previsto un finanziamento esterno da parte di soggetti pubblici o privati anche se di durata inferiore a 15 anni. La modifica è finalizzata a considerare nell'indicatore solo la spesa effettivamente gravante sull'ateneo, scomputando quella coperta, nell'anno considerato, da finanziamenti esterni pubblici o privati derivanti da atti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A garanzia della sostenibilità della spesa di personale si specifica che alla scadenza dei predetti finanziamenti, destinati alla copertura della spesa per il personale a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente utilizzando i punti-organico a disposizione del singolo Ateneo.

Viene inoltre introdotta la certificazione, da parte del Collegio dei revisori, dei finanziamenti esterni destinati a spesa di personale da detrarre dalla spesa di personale, decentrando i controlli attualmente in capo al Ministero.
Le modifiche di cui al comma 2, non comportando incrementi delle dotazioni organiche o dei contingenti assunzionali e non prevedendo nuove forme di spesa o meccanismi automatici di aumento delle retribuzioni o dei fondi accessori, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 introducono, senza modificare la dotazione finanziaria del FFO, elementi di flessibilità nel relativo riparto e riducono gli oneri amministrativi delle procedure per le università e per il Ministero.
Il comma 5 prevede l'introduzione del sistema di tesoreria unica e l'adesione al sistema SIOPE+ per le istituzioni AFAM. Trattandosi di adempimenti gestionali che rientrano nell'ordinaria attività amministrativa delle istituzioni AFAM, eventuali costi di adeguamento, inclusi quelli per la formazione, potranno essere sostenuti utilizzando le risorse già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 109 (Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 ha introdotto un incentivo fiscale, in forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento degli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 per talune finalità di interesse pubblico, e precisamente per erogazioni finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, o effettuate per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
La norma in esame ferma l'incompatibilità con le concorrenti agevolazioni di cui agli articoli 14, comma 1, lettere *r)* e *t),* e 109, comma 2, lettere *e)* ed *f)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, prevede l'estensione dell'agevolazione cd. *art bonus* alle erogazioni liberali a favore di sei nuove categorie di beneficiari:

a) enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotati di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro;
b) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
c) enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e festival culturali;
d) istituti culturali;
e) comitati e edizioni nazionali;
f) istituti e luoghi della cultura privati accreditati.

A legislazione vigente il credito d'imposta è concesso nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali oggetto dell'*Art-Bonus* e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, dall'anno d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Ai fini della stima, considerato l'ampliamento significativo della platea dei beneficiari e l'assenza di informazioni sulle erogazioni liberali da questi ricevute, si assume prudenzialmente che, per effetto dell'estensione, le erogazioni a fronte delle quali maturerà il credito d'imposta saranno pari al 100 per cento di quelle erogate in passato, che, in base ai dati dichiarativi per l'anno 2024, sono pari a circa 78,4 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della disposizione a decorrere dall'anno 2027, calcolati applicando l'aliquota del 65 per cento e la ripartizione in 3 quote di pari importo. Si specifica che, per i soggetti IRES, la misura comporta un effetto di maggiore spesa, operando mediante utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato, a differenza dell'agevolazione per le erogazioni liberali dei soggetti privati, che operano in termini di minor gettito.

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Credito d'imposta-Ires	0,0	15,8	31,6	47,4
IRPEF	0,0	-2,1	-3,3	-4,5
Totale	**0,0**	**-17,9**	**-34,9**	**-51,9**

In milioni di euro

Il comma 4, prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 110 (Misure in favore dell'editoria)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono il riconoscimento, anche per l'anno 2027, del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 e 2027, e nel limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028.
Con riferimento al comma 3, il prepensionamento dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale è disciplinato dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 416 del 1981. La disposizione in esame consente per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età pensionabile, con integrazione di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. L'erogazione dei trattamenti di prepensionamento è subordinata alla presentazione di piani di riorganizzazione o ristrutturazione che prevedano la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni. È previsto un rifinanziamento delle risorse necessarie per consentire all'INPS la liquidazione dei trattamenti previdenziali di cui trattasi, in considerazione di una revisione completa della stima degli oneri connessi al prepensionamento operata da INPS, quest'ultima subentrata nella gestione ad INPGI. La disposizione risponde alla necessità di ammissione di ulteriori 85 lavoratori ai sensi dei piani di riorganizzazione aziendale attualmente in istruttoria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un importo medio del trattamento pensionistico anticipato pari a circa 5.450 euro mensili, corrisposto su tredici mensilità. Sulla base di tali elementi, la spesa complessiva autorizzata, che costituisce limite di spesa, risulta così determinata:

Maggiori oneri pensionistici (limite di spesa)
(importi in milioni di euro)

2027 2028 2029 2030 2031

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per un importo di 34 milioni di euro per l'anno 2027, 26 milioni di euro per l'anno 2028, e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031. La disposizione comporta maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno per gli stessi importi.

ART. 111 (Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

La disposizione è volta a chiarire che la pronuncia di ammissibilità agli interventi ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non determina l'insorgenza di un diritto soggettivo del privato alla concessione del contributo, la cui attribuzione resta subordinata alle determinazioni del programma ministeriale e ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. Pertanto, dall'attuazione della norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione garantisce il rispetto dei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 314, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 112 (Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

La disposizione riconosce agli organismi sportivi riconosciuti ai fini sportivi dal CONI e dal CIP l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le operazioni di fusione, scissione e trasformazione realizzate da tali enti.

Tale regime agevolato è già previsto dall'articolo 82, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017 per gli enti del Terzo settore.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di gettito effettivo. La norma, infatti, si limita a esplicitare per le fusioni tra federazioni sportive nazionali un criterio di neutralità fiscale coerente con la struttura dell'operazione e con la natura soggettiva degli enti coinvolti, già previsto a legislazione vigente per categorie di soggetti dalla natura analoga.

Gli effetti di natura finanziaria sono ascrivibili alla rinuncia a un maggior gettito che potrebbe configurarsi esclusivamente ove l'operazione fosse trattata come evento realizzativo e tassato. Tuttavia, la fusione, in questo contesto, non produce distribuzione di utili, non determina ricchezza disponibile in favore di associati o terzi e non manifesta nuova capacità contributiva, risolvendosi in una successione a titolo universale o funzionalmente equivalente nella gestione di rapporti già imputati a enti non lucrativi operanti in continuità. L'assenza di oneri è altresì confermata dal fatto che la disposizione opera esclusivamente sul piano del regime impositivo applicabile ad atti e operazioni straordinarie di soggetti già esistenti. Ne deriva che la norma è qualificabile come disposizione di mero coordinamento sistematico.

Sotto il profilo quantitativo, peraltro, gli eventuali casi di fusione tra federazioni sportive nazionali appaiono, per loro natura, eccezionali e numericamente limitati. L'impatto potenziale è dunque non significativo anche in termini prudenziali; in ogni caso, la norma non sottrae a imposizione basi imponibili attuali.

L'intervento assume pertanto natura essenzialmente ricognitiva e di chiarificazione normativa. Esso mira a prevenire incertezze interpretative e possibili disallineamenti

applicativi, senza introdurre un regime agevolativo ulteriore rispetto alla logica propria delle operazioni fiscalmente neutrali, ma rendendo espressa la non imponibilità di poste che, in assenza di realizzo, non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito imponibile.
Inoltre, non risultano essere state effettuate operazioni che abbiano coinvolto gli enti riconosciuti dal CONI e dal CIP cui la norma si riferisce. Conseguentemente, nelle attuali previsioni di bilancio non sono scontati effetti di gettito riconducibili alle suddette operazioni straordinarie. Pertanto, la prevista applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le operazioni oggetto della misura si configura come rinuncia a maggior gettito.

ART. 113 (Strutture commissariali sisma e alluvioni)

Il comma 1 è finalizzato ad assicurare la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009 autorizzando a tal fine una spesa di 3.003.900 euro per l'anno 2027 di cui 1.791.800 euro per il comune dell'Aquila e 1.212.100 euro per i comuni del cratere. I predetti importi tengono conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027.
Il comma 2 prevede un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
Il comma 3, alla lettera *a)*, prevede per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; con la lettera *b)*, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo di 500.000 euro anche per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. La disposizione comporta un onere complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
Il comma 4 è finalizzato a rinnovare per l'anno 2027 il contributo per interventi di parte corrente, al fine di sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009 autorizzando a tal fine la spesa di euro 200.000. La disposizione comporta un onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2027.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2029 la disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali consentendo ai comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 di elevare al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire il completamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nonché delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa non incide sul numero degli incarichi dirigenziali ma solo sulla modalità di conferimento degli stessi.
Il comma 6 estende agli anni 2027, 2028 e 2029 le previsioni di cui all'articolo 1 commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588 della legge 199 del 2025, previste per il sisma post 2016, in materia di:

- *a)* contratti di lavoro del personale aggiuntivo ricompreso nella struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, di cui al comma 572. La proroga si riferisce al costo di due dirigenti di livello non generale - per i quali si è tenuto conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027 e 2028-2030- e cinque esperti, di cui all'articolo 57, comma 3-*ter*, del decreto-legge n.104 del 2020;
- *b)* utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna;
- *c)* sospensione dei pagamenti di rate relative a mutui e finanziamenti privati;

d) contributo per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) contributo per lo smaltimento dei rifiuti;
f) contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
g) sviluppo, implementazione, funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – "sisma 2016"	**Importo 2027 (mln di euro)**	**Importo 2028 (mln di euro)**	**Importo 2029 (mln di euro)**
i) personale dirigenziale ed esperti (importo massimo)	0,485	0,501	0,501
ii) convenzioni Invitalia e Fintecna	7,5	7,5	7,5
iii) contributo per sospensione mutui privati	1,5	1,5	1,5
iv) contributo riduzione canoni articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019	5	5	5
v) contributo smaltimento rifiuti	10	10	10
vi) contributo disagio abitativo	65,515	60,569	52,769
vii) piattaforme informatiche	1	1	1
Totale	**91**	**86,07**	**78,27**

La disposizione opera nel limite di spesa di 91 milioni di euro per l'anno 2027, 86,07 milioni per l'anno 2028 e 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 al «sisma 2016 centro Italia» con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
Il comma 7 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Il comma 8 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2027 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017 del centro Italia e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in linea con quello previsto per gli anni 2026 e 2027 per la precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 576 della legge n. 199 del 2025.
Il comma 9 prevede che, con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, siano prorogate fino al 31 dicembre 2027 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2027, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso

che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 11 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La disposizione, alla lettera *a)*, prevede la proroga fino all'anno di imposta 2026 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2025, si stima una perdita di gettito IRPEF/IRES di competenza 2026 di circa –1,7 milioni di euro, e di -0,1 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2026 si riporta di seguito l'andamento finanziario in termini di cassa (in milioni di euro):

	2027	**2028**	**2029**
IRPEF/IRES	-3,0	1,3	0
Addizionale regionale	-0,1	0	0
Addizionale comunale	-0,03	0,01	0
Totale	-3,13	1,31	0

Alla disposizione di cui alla lettera *a)* vengono, pertanto, ascritti oneri pari a 3,13 milioni di euro per l'anno 2027.

Alla lettera *b)*, viene disposta la proroga all'anno 2027 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2027 pari a 14,6 milioni di euro, di cui 14,1 milioni di euro per IMU quota comune e 0,5 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 17,73 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 12 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2027, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il comma 13 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2027, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.

Il comma 14 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che, anche per l'anno 2027, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2027, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 15, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2027, l'attuale termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare, si prolunga fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Commissario straordinario per la

ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. L'onere ascritto alla disposizione è pertanto pari a euro 0,9 milioni per l'anno 2027. Si estende, infine, la proroga anche all'anno 2027 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui. L'onere ascritto alla disposizione è, pertanto, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'intera disposizione comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 16, nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016, modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di disciplinare in modo più puntuale la misura del contributo riconoscibile per gli interventi di ricostruzione privata di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo. La disposizione è volta a specificare la condizione che l'intervento garantisca l'agibilità strutturale dell'immobile e il ripristino delle finiture esterne, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. La disposizione, pertanto, non determina un incremento della percentuale contributiva già definita dalla normativa vigente (50 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016), né introduce una nuova o maggiore misura di contribuzione a carico della finanza pubblica.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi continuano a essere finanziati nell'ambito delle risorse già stanziate e disponibili a legislazione vigente.

Il comma 17 estende per l'anno 2027 la previsione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 199 del 2025 in materia di esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, nel limite complessivo di 0,3 milioni di euro.

I commi 18 e 19 estendono agli anni 2027, 2028 e 2029 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 592 a 594, della legge 199 del 2025 in materia di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nei territori della regione Marche e della regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, nel limite complessivo di 2,2 milioni di euro annui.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – "sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide"	**Importo anno 2027 (mln di euro)**	**Importo anno 2028 (mln di euro)**	**Importo anno 2029 (mln di euro)**
Contributo disagio abitativo	2,2	2,2	2,2
Esenzione IMU (importo massimo)	0,3		
Somme a disposizione		0,3	0,3

Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 operano nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento

degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

Il comma 20 integra l'articolo 1, comma 615, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedendo che il Commissario straordinario, previa verifica dell'assenza di esigenze finanziarie connesse alla ricostruzione privata, possa destinare le risorse ivi previste anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. La disposizione si limita ad ampliare le possibili finalizzazioni di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente nell'ambito del medesimo perimetro degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici richiamati e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 21 estende fino al 31 dicembre 2027 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599, della legge 199 del 2025, relative alla gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017 e le attività di assistenza alla popolazione, relativamente a:

i) assistenza alla popolazione post-sisma 2017;
ii) spese di personale della struttura commissariale e per l'operatività dei comuni;
iii) convenzioni Invitalia e Fintecna;
iv) assistenza alla popolazione post-frana 2022;
v) contributo per minori entrate TARI.

Si precisa che nell'ambito delle predette risorse un importo pari a euro 3.695.000 per l'anno 2027 è destinato per le spese di personale della struttura commissariale e degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme. Il predetto importo tiene conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027, nonché degli oneri derivanti dal comma 23, lettera *b)*.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 "sisma 2017 e frana 2022 Ischia"	**Importo per l'anno 2027 in mln di euro**
i) assistenza alla popolazione sisma	4
ii) personale struttura commissariale e uffici comunali (importo massimo)	3,695
iii) convenzioni Invitalia e Fintecna	1,5
iv) assistenza alla popolazione frana	1,8
v) contributo TARI	2,6
somme a disposizione	0,405
TOTALE	**14**

L'intera disposizione opera nel limite di spesa complessivo di 14 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2017 e frana 2022 Ischia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Il comma 22 amplia il novero dei soggetti di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia può avvalersi per lo svolgimento delle attività connesse alla ricostruzione, prevedendo, in alternativa alla Società Invitalia S.p.A., la possibilità di stipulare apposite convenzioni con Fintecna S.p.A. o con società da essa interamente controllate per assicurare il supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo nell'ambito della ricostruzione pubblica e privata.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le convenzioni sono sottoscritte nell'ambito delle risorse già destinate alle attività di ricostruzione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e non determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa vigenti.

I commi 23 e 24 recano modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, concernente l'organizzazione della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi franosi del 2022.

La lettera *a)* del comma 23 specifica che l'unità di personale dirigenziale di livello non generale prevista nell'ambito della struttura commissariale può essere individuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra il personale già facente parte del contingente della struttura medesima. La disposizione non incidendo sul numero degli incarichi dirigenziali conferibili ma sulla modalità di conferimento degli stessi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b)* del comma 23 disciplina le modalità di imputazione e corresponsione del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alla struttura commissariale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. In particolare, per il personale proveniente dalle amministrazioni statali, comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, il trattamento economico fondamentale e la relativa indennità di amministrazione restano a carico delle amministrazioni di provenienza. A carico del Commissario straordinario permane esclusivamente l'eventuale differenziale tra l'indennità di amministrazione percepita presso l'amministrazione di appartenenza e quella spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il personale proveniente dalle altre amministrazioni pubbliche, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono posti integralmente a carico della struttura commissariale. Restano altresì a carico del Commissario straordinario gli emolumenti accessori spettanti a tutto il personale assegnato alla struttura.

La disposizione determina un onere pari a euro 570.000 per l'anno 2027 relativi al trattamento fondamentale (ivi inclusi gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027) del personale della struttura, tenendo conto, prudenzialmente, che tale personale provenga da amministrazioni diverse dai Ministeri, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse destinate alle spese di personale già previste dal comma 21, terzo periodo, senza determinare ulteriori effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

La lettera *c)* del comma 23 introduce una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che, per il personale assegnato alla struttura commissariale nei limiti del contingente previsto dall'articolo 31, comma 3, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza ai fini del comando, distacco, fuori ruolo o altro istituto analogo.

Il comma 25 estende fino al 31 dicembre 2027 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 199 del 2025, relativi alle gestioni commissariali relative agli eventi sismici verificatisi il 14 agosto 2018 nella regione Molise e il 26 dicembre 2018 nell'Area Etnea relativamente a:

i) struttura commissariale area etnea e personale dei comuni;
ii) contributo disagio abitativo area etnea;
iii) struttura commissariale area Molise;
iv) incremento Fondo per la ricostruzione Molise.

Si precisa che nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 area etnea», è destinato un importo pari a euro 2.686.775 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al citato comma 600, lettere *a)* e *b)*, mentre nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 Molise», è destinato un importo pari a euro 275.137 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al medesimo comma 600, lettera *c)*. I predetti importi tengono conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – "sisma 2018 area etnea" e "sisma 2018 Molise"	**Anno 2027 (importi in euro)**

Struttura commissariale e personali dei comuni area Etnea (importo massimo)	2.686.775
Contributo disagio abitativo Catania	1.170.225
Struttura commissariale area Molise (importo massimo)	275.137
Incremento Fondo per la ricostruzione Molise	724.863
TOTALE	4.857.000

La disposizione opera nel limite di euro 4.857.000 per l'anno 2027, cui si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per euro 3.857.000 a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 area etnea» e per 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 Molise», con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
Il comma 26 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore per gli eventi di cui al comma 25. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Il comma 27 stabilisce che in favore degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna è autorizzata per esigenze di parte corrente la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028.
Il comma 28 consente il riconoscimento di specifiche maggiorazioni del contributo pubblico per gli interventi ricompresi nei Piani di ricostruzione dei territori comunali che conservano in misura prevalente le caratteristiche storico-architettoniche originarie e che presentano i requisiti dimensionali e demografici individuati dalla norma. Le predette maggiorazioni possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti delle risorse specificamente disponibili a legislazione vigente e comunque entro il limite complessivo di 20 milioni di euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse già destinate alle finalità di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009.
Il comma 29 modifica l'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, individuando nei Comuni territorialmente competenti i soggetti attuatori degli interventi di riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici destinati alle attività di culto danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e non ancora finanziati, per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La disposizione consente, altresì, ai Comuni di delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri Comuni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 114 (Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni *post*-calamità)

La disposizione autorizza il Dipartimento Casa Italia a sottoscrivere una o più convenzioni con la società Fintecna S.p.A. per l'adeguamento alle proprie esigenze istituzionali della piattaforma "GEDISI - Gestione Digitale Sisma Centro Italia", già realizzata e gestita dalla medesima società nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Per la gestione e l'implementazione della piattaforma sono previsti oneri pari a 1,8 milioni di euro per il 2027, 1,6 milioni di euro per il 2028 e 0,65 milioni di euro per il 2029, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente assegnate alle «attività di monitoraggio

della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Casa Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.

ART. 115 (Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

La disposizione modifica gli articoli 3 e 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 ("Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità").
La disposizione, alla lettera *a)*, modifica la disciplina relativa all'assegnazione del personale alla struttura di supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità, eliminando il requisito della previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza e prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai fini dell'individuazione del personale da assegnare e la possibilità che lo stesso venga utilizzato anche nelle more del formale provvedimento di assegnazione. La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La lettera *b)* introduce la facoltà per i Commissari straordinari di destinare le risorse del fondo per le spese di funzionamento istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 40 del 2025, eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione anche al finanziamento di ulteriori spese di parte corrente, comprese misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese. La disposizione opererà, comunque, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ART. 116 (Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

La disposizione rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 213 del 2023, determinando una diversa articolazione temporale delle risorse già autorizzate a legislazione vigente, senza incrementarne l'ammontare complessivo. In particolare, si riduce da 60 a 30 milioni di euro l'ammontare delle risorse previste per gli anni 2027 e 2028 e si estende la durata del Fondo agli anni 2029 e 2030, prevedendo per tali annualità una dotazione nel medesimo importo di 30 milioni di euro annui.

ART. 117 (Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La disposizione autorizza la spesa di euro 572.212 per l'anno 2027. La quantificazione è effettuata sulla base dell'attuale consistenza del personale in servizio presso la Struttura e delle esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività istituzionali. Attualmente la Struttura, oltre a tre viceprefetti e a un dirigente superiore della Polizia di Stato preposto alla direzione dell'Ufficio analisi interforze istituito presso la medesima Struttura, si avvale di 45 unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia e alle Forze armate.
Gli oneri finanziari annui relativi alle predette 45 unità di personale, per il triennio 2027-2029 sono così ripartiti:

Voce di spesa	Importo annuo
Compenso per lavoro straordinario	€ 483.615

Buoni pasto	€ 20.790
Spese per missioni	€ 9.000
Spese di funzionamento	€ 58.807
TOTALE	**€ 572.212**

Sulla base della predetta consistenza di personale, gli oneri finanziari per la copertura delle spese per lavoro straordinario sono quantificati in euro 483.615.
Il monte ore complessivo annuo è determinato considerando 45 unità di personale di livello non dirigenziale, per 50 ore mensili e per 11 mesi, cui si applica il costo orario medio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato.

Monte ore complessivo annuo (45 unità x 50 ore x 11 mesi)	**Costo orario medio (lordo Stato)**	**Importo complessivo lordo Stato**
24.750	€ 19,54	€ 483.615,00

A tali oneri si aggiungono quelli relativi ai buoni pasto, quantificati in euro 20.790 sulla base dell'attuale consistenza del personale e delle presenze utili ai fini dell'erogazione del beneficio.
Gli oneri per incarichi di missione relativi a trasferte per la partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi e attività operative nelle aree interessate sono stimati in euro 9.000, sulla base di una previsione di 20 missioni per ciascun esercizio finanziario e di un costo medio di euro 450 per missione.

Previsione spesa per incarichi di missione programmati:

Tipologia	**Costo medio missione**	**Previsione numero missioni**	**Costo complessivo 12 mesi**
Spese alloggiamento, vitto e viaggio	€ 450,00	20	€ 9.000,00
TOTALE 12 MESI			**€ 9.000,00**

Le spese di missione sono riferite alle attività svolte sul territorio nell'ambito dei compiti attribuiti alla Struttura, comprese quelle connesse agli interventi di ricostruzione e al completamento delle opere infrastrutturali relative ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026. Il costo medio è determinato tenendo conto delle somme rimborsabili per viaggio, vitto e alloggio.

Previsione costo medio di n. 1 missione della durata di n. 2 giorni:

Voce	**Costo unitario**
Viaggio A/R	€ 150,00
2 pasti/giorno x 2 giorni	€ 100,00
Albergo x 2 pernottamenti	€ 200,00
TOTALE	**€ 450,00**

Ai predetti oneri si aggiungono quelli relativi alle dotazioni strumentali e agli investimenti sui supporti informatici necessari al funzionamento della Struttura, comprendenti, tra

l'altro, materiale informatico, reti, collegamenti, banche dati, arredi e materiale vario d'ufficio, per un importo di euro 58.807.
L'onere complessivo derivante dalla disposizione è pertanto pari a euro 572.212 per l'anno 2027.

ART. 118 (Fondo per le emergenze nazionali)

La disposizione, al fine di garantire il rispetto delle regole della *governance* economica europea, consente, in aggiunta agli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali previsti per gli anni 2027, 2028 e 2029, l'utilizzo per le medesime finalità delle risorse non assegnate in esercizi precedenti, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. La disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029.

ART. 119 (Disposizioni varie in favore delle Regioni)

La disposizione introduce misure in favore delle Regioni.
In particolare, il comma 1, lettera *a)*, proroga al 2029 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. A tale disposizione, in coerenza con le relazioni tecniche dei precedenti provvedimenti, non si ascrivono effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare, anche per l'anno 2029, le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2028 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.
Il comma 1, lettera *b)*, prevedendo l'incremento del fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, determina maggiori oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Sono, altresì, disciplinati i criteri di riparto di tale incremento.

ART. 120 (Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza minori)

Il comma 1, prevedendo un incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, determina per l'anno 2027 maggiori oneri pari a 200 milioni di euro.
Il comma 2 concerne i criteri di riparto del Fondo per l'assistenza minori. In particolare, la disposizione risponde alla duplice esigenza di tenere conto dei più recenti aggiornamenti del fabbisogno monetario della funzione sociale e di evitare possibili disallineamenti temporali tra il riparto delle risorse in esame e la pubblicazione annuale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo agli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies)*, della legge n. 232 del 2016, nel quale è riportato il predetto fabbisogno monetario. A tal fine, la disposizione prevede, ai fini del riparto delle risorse in esame, l'utilizzo del fabbisogno monetario aggiornato annualmente e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

ART. 121 (Asili nido)

Il comma 1 disciplina, per l'anno 2027, il riparto delle risorse eccedenti quelle necessarie al perseguimento dell'obiettivo di servizio del 33 per cento per ciascun comune, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La progressiva riduzione della popolazione nella fascia di età interessata può consentire il conseguimento del predetto obiettivo con un ammontare di risorse inferiore a quello complessivamente stanziato, determinando la disponibilità di risorse eccedenti.
La disposizione prevede che tali risorse siano ripartite sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard,* in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi. Il criterio demografico consente di distribuire le risorse in modo uniforme, in rapporto alla popolazione di riferimento, in coerenza con il criterio previsto per il riparto delle risorse del Fondo per l'equità del livello dei servizi destinate al potenziamento degli asili nido.
La realizzazione e l'adeguamento di strutture opera quale criterio correttivo del riparto, anche per i comuni che presentano livelli di servizio superiori all'obiettivo del 33 per cento, al fine di considerare la maggiore capacità di offerta tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022.
Il riparto è effettuato, in ogni caso, nel limite delle risorse eccedenti disponibili, come determinate ai sensi della citata lettera *b)*, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 122 (Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Le modifiche introdotte dal presente articolo, al comma 1, lettera *a)*, riguardano l'articolazione dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 795 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e l'individuazione delle attività che esso è chiamato a svolgere.
La modifica di cui al comma 1, lettera *b)*, introduce un comma 795-*bis* all'articolo 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che per lo svolgimento delle attività, ai lavori del tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione alle specifiche materie trattate e alle esigenze di approfondimento emerse nell'ambito delle attività del tavolo. Si specifica, inoltre, che anche ai partecipanti ai lavori del tavolo, come già previsto per i componenti, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le modifiche di cui alla lettera *a)*, prive di effetti finanziari, intervengono, esclusivamente, sulle attività che il tavolo è chiamato a svolgere. Parimenti, le modifiche di cui alla lettera *b)* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo previsto espressamente che ai componenti e partecipanti al tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 123 (Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Il presente articolo, per favorire il percorso di riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali in difficoltà finanziaria che, nel corso degli anni, hanno fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato per il pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 destinato a concorrere alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti in difficoltà finanziarie individuati, al comma 2, in quelli che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovano in dissesto finanziario con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organo straordinario di liquidazione, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché negli enti che abbiano sottoscritto, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli accordi

di ripiano straordinario previsti dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
La disposizione determina, quindi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

ART. 124 (Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

Al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 che cancella il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si rappresenta il relativo piano di ammortamento:

Anno	**Quota capitale**	**Quota interessi**	**Totale**
2027	113.747.387,02	43.718.834,38	**157.466.221,40**
2028	115.463.010,98	42.003.210,43	**157.466.221,41**
2029	117.206.858,93	40.259.362,47	**157.466.221,40**
2030	118.979.427,62	38.486.793,78	**157.466.221,40**
2031	120.781.223,71	36.684.997,69	**157.466.221,40**
2032	122.612.762,93	34.853.458,48	**157.466.221,41**
2033	124.474.570,66	32.991.650,75	**157.466.221,41**
2034	126.367.182,47	31.099.038,94	**157.466.221,41**
2035	127.859.304,22	29.175.077,35	**157.034.381,57**
2036	129.597.604,36	27.226.829,16	**156.824.433,52**
2037	131.576.596,07	25.247.837,44	**156.824.433,51**
2038	133.588.480,83	23.235.952,69	**156.824.433,52**
2039	135.403.982,18	21.190.590,27	**156.594.572,45**
2040	137.477.794,35	19.116.778,10	**156.594.572,45**
2041	139.586.150,26	17.008.422,19	**156.594.572,45**
2042	141.729.666,09	14.864.906,25	**156.594.572,34**
2043	142.185.652,56	11.889.442,60	**154.075.095,16**
2044	119.801.603,99	9.705.792,74	**129.507.396,73**
2045	92.347.741,37	8.022.623,26	**100.370.364,63**
2046	85.044.949,90	6.740.825,41	**91.785.775,31**
2047	86.280.661,83	5.505.113,48	**91.785.775,31**
2048	87.534.981,70	4.250.793,61	**91.785.775,31**
2049	88.808.196,13	2.977.579,11	**91.785.775,24**
2050	51.377.460,00	1.685.180,21	**53.062.640,21**
2051	50.690.128,69	848.047,18	**51.538.175,87**
Totale	**2.840.523.378,85**	**528.789.137,97**	**3.369.312.516,82**

Il comma 1 determina pertanto effetti negativi:

1) sul saldo netto da finanziare, di importo pari alla quota interessi delle rate che lo Stato non incassa in ciascun esercizio dal 2027 al 2051 (colonna 3). Inoltre, il mancato versamento della quota capitale ha effetti negativi sulla disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
2) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa dei comuni beneficiari della norma rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare (colonna 4), cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al Fondo ammortamento titoli di Stato (FATS);
3) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa dei comuni beneficiari della norma.

Gli effetti negativi di cui ai punti 1) e 2), sono interamente compensati dalla lettera *b)* del comma 2 che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2027 al 2051, da parte dei comuni beneficiari della norma, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute (colonna 4). La disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato viene ripristinata attraverso la riassegnazione al Fondo della parte del contributo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità cancellate.
Gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui al punto 3*)*, determinati dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, sono limitati dalla lettera *a)* del comma 2, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascun comune, per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente, determinati sulla base dei rendiconti 2025, comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità.
In considerazione delle compensazioni previste dal comma 2, la norma nel suo complesso ha un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica.

ART. 125 (Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

La disposizione consente agli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio finanziario con la Presidenza del Consiglio dei ministri di destinare le risorse eccedenti la misura programmata anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo e in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In tal modo la possibilità di rimodulare il piano di rientro come rappresentato potrebbe portare ad una diminuzione della rata di recupero annuale da applicare al bilancio di previsione; tuttavia, gli effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono compensati dai limiti dell'applicazione dell'avanzo a cui soggiacciono gli enti in disavanzo, limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 126 (Avanzo libero degli enti territoriali)

Le modifiche normative di cui alle lettere *a)* dei commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a individuare puntualmente le tipologie di spese correnti che non possono essere finanziate mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.
Parimenti, le modifiche recate dalle lettere *b)* dei commi 1 e 2 intervengono esclusivamente sulle modalità temporali di utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione presunto, consentendone l'applicazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni di bilancio, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente agli enti che, in

ciascuno degli ultimi tre esercizi rendicontati, abbiano accertato un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione non inferiore a quello indicato nel corrispondente prospetto del risultato di amministrazione presunto. L'importo applicabile non può, in ogni caso, eccedere il minore tra la parte disponibile risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato, al netto della quota già applicata al bilancio dell'esercizio precedente, e la parte disponibile risultante dal prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione. Le risorse considerate sono già utilizzabili dagli enti territoriali, secondo la normativa vigente, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Pertanto, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto incide unicamente sulla tempistica di applicazione di risorse già nella disponibilità degli enti.

ART. 127 (Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

Le modifiche introdotte dal presente articolo riguardano la disciplina concernente la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, nonché la verifica dell'accantonamento al fondo di cui al successivo comma 789.

ART. 128 (Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

Le modifiche apportate all'articolo 1, commi 527 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguardanti, rispettivamente, le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, sono finalizzate a uniformare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2027, le modalità mediante le quali gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.
La modifica normativa comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, a causa delle minori entrate derivanti dal mancato versamento al bilancio dello Stato in misura pari complessivamente a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Le somme accantonate nel fondo possono essere utilizzate dagli enti in:
a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);
b) avanzo: per investimenti.
Con riferimento agli enti di cui al comma 1, lettera *a)*, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui al comma 1, lettera *b)*, la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 25 milioni di euro per il 2028, 179 milioni di euro per il 2029, 352 milioni di euro per il 2030, 311 milioni di euro per il 2031, 145 milioni di euro per il 2032, 34 milioni di euro per il 2033 e 3 milioni di euro per il 2034.
La stima degli effetti di cui alla disposizione in esame è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti per l'anno 2025, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti a enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.
Di seguito il dettaglio degli oneri in milioni di euro per sotto-comparto e totale.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOT
Comuni									
SNF	200	200							**400**
FB	-	11	73	121	83	27	3	-	**318**
IND	-	11	73	121	83	27	3	-	**318**
Province e CM	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**TOT**
SNF	50	50							**100**
FB	-	3	22	37	25	8	1	-	**96**
IND	-	3	22	37	25	8	1	-	**96**
RSO	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**TOT**
SNF	350	350							**700**
FB	-	11	84	194	203	110	30	3	**635**
IND	-	11	84	194	203	110	30	3	**635**
EETT	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**TOT**
SNF	600	600	-	-	-	-	-	-	**1.200**
FB	-	25	179	352	311	145	34	3	**1.049**
IND	-	25	179	352	311	145	34	3	**1.049**

ART. 129 (Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

Il comma 1, attraverso la modifica dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato. La norma prevede la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci degli enti territoriali affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione.

Il comma 2 stabilisce il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3, attraverso la modifica dell'articolo 6 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci delle Università riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato. La norma prevede la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci delle Università affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione.

Il comma 4 stabilisce il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Il comma 5, attraverso la modifica dell'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci delle Autorità di sistema portuale riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato. La norma prevede la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci delle Autorità di sistema portuale affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione.

Il comma 6 stabilisce il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Il comma 7 introduce il parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sull'allocazione dei rischi relativamente alle operazioni di PPP e di concessione di interesse delle Amministrazioni centrali e rispettive società in *house* al fine di indirizzare i soggetti concedenti alla implementazione di operazioni che non abbiano effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3.

Il comma 8 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 130 (Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Con l'articolo 1, comma 750, della 30 dicembre 2025, n. 199, sono stati definiti i limiti massimi dei trasferimenti di cassa a valere sul fondo sviluppo e coesione (FSC), con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti.
Gli adeguamenti agli stanziamenti di cassa del FSC previsti dalla disposizione in esame sono il risultato della attività istruttoria svolta in collaborazione con le amministrazioni titolari dei programmi finanziati dal FSC sulla base di quanto previsto dal comma 751 della predetta legge n. 199 del 2025 e danno evidenza delle norme che, nel corso del 2026, hanno disposto riduzioni degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, del medesimo fondo. Si registra un incremento complessivo, nel 2028-2030, di 1.600 milioni, con conseguenti corrispondenti effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica e, negli anni successivi un adeguamento degli stanziamenti per garantire la coerenza dei limiti di spesa alla cosiddetta massa spendibile (somme di competenza e residui).

ART. 131 (Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

L'articolo in esame è finalizzato ad apportare alcune modifiche alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'assistenza di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In particolare, si incide:
a) sulle modalità di attuazione del potere sostitutivo nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, ai fini del raggiungimento del LEP sociale, inteso quale livello di spesa di riferimento per ogni ATS, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) sul concorso delle amministrazioni regionali e locali, ai fini dell'attuazione del LEP sociale e del LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva;
c) sull'accesso al registro nazionale per la definizione del PEI del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche tramite SOGEI.
Le norme in esame non determinano effetti finanziari negativi. In particolare, la lettera c) non comporta maggiori oneri, in quanto l'accesso al registro sarà effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 132 (Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)

Il comma 1 attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* un'attività di supporto metodologico alle amministrazioni di settore nei procedimenti di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2 individua i contenuti delle ipotesi tecniche di cui al comma 1, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.
Il comma 3 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* operi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in raccordo con le amministrazioni di settore e si avvalga della collaborazione di Sogei S.p.A.
Il comma 4, in relazione all'ampliamento delle funzioni attribuite alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale

di livello non generale di supporto alla Commissione, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Per la relativa copertura, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel biennio 2027-2028, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un dirigente di seconda fascia mediante le modalità di reclutamento previste dalla disposizione. Inoltre, la disposizione consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028. In particolare, gli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto dirigente di seconda sono stati quantificati sulla base della vigente retribuzione *pro capite* illustrata nel dettaglio nel seguente prospetto:

MEF	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	INCREMENTO CONTRATTUALE CCNL 2028-2030 PARI AL 5,90%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027 E INCR. CONTR. 5,90% CCNL 2028-2030	**ONERE PER L'ANNO 2027**	**ONERE A DECORRERE DALL'ANNO 2028**
Dirigente II fascia	50.005,77	14.515,11	32.434,89	24.761,14	45.308,52	167.025,43	9.019,37	176.044,80	10.386,64	186.431,44	**176.044,80**	**186.431,44**

Il comma 5 prevede che il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard,* nonché alle attività di monitoraggio e verifica dell'erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Tali funzioni istruttorie vengono espressamente riferite anche alle procedure concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 699 a 714 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con le Amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita dall'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Allo svolgimento di tali attività si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 800, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 133 (Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

Il comma 1 attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla CTFS, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto disciplina lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni competenti ferme le rispettive funzioni istituzionali.
Il comma 2 prevede che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano disponibili i dati e le informazioni necessari al monitoraggio e demanda a un decreto interministeriale la definizione delle relative modalità tecniche e operative, nonché del coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione già previsti dalla normativa vigente. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevede espressamente la valorizzazione prioritaria delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche e il coordinamento con i sistemi di monitoraggio già disciplinati dalla normativa vigente, senza prevedere l'istituzione di nuovi sistemi informativi o nuovi adempimenti finanziariamente onerosi. Le amministrazioni interessate provvederanno, pertanto, alle

attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3 disciplina l'applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 134 (Misure correttive e poteri sostitutivi)

Il comma 1 disciplina l'avvio del confronto tra il Ministero competente per materia e l'ente interessato in presenza di criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione dei LEP, anche rilevate nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 133. Inoltre, disciplina, all'esito del confronto, l'adozione delle misure correttive da parte dell'ente interessato entro il termine assegnato dal Ministero competente, secondo uno specifico cronoprogramma, di cui definisce i contenuti, individuando le cause dello scostamento, le misure correttive da adottare, i soggetti responsabili e i relativi termini, nonché gli obiettivi e le modalità di verifica della relativa attuazione.
Il comma 2 disciplina la verifica periodica dell'attuazione del cronoprogramma e l'individuazione degli ulteriori interventi necessari in caso di attuazione parziale o di insufficiente conseguimento degli obiettivi.
Il comma 3 disciplina l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, nei casi ivi previsti e nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare l'effettiva erogazione dei LEP.
Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un commissario, limitatamente agli interventi necessari ad assicurare l'effettiva erogazione dei LEP.
Il comma 5 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernenti la disciplina del commissariamento in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di servizio e LEP nei settori del sociale, dell'asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità da parte dei comuni.
Le attività previste dal presente articolo saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 135 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Il comma 1 prevede che, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6, annessi alla presente legge.
Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 prevede, quale concorso da parte delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa come indicate nell'allegato 7 annesso alla presente legge, per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dall'anno 2029. Inoltre, per garantire la necessaria flessibilità di bilancio. fatte salve le ordinarie forme di flessibilità previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il

conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 3 prevede che una quota pari a 30 milioni di euro delle somme giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo sia versata, nell'anno 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisita all'erario.

Il comma 4, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2026 e alle conseguenti valutazioni prospettiche, prevede la riduzione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, dalla quale derivano corrispondenti economie per minore spesa per prestazioni. La predetta riduzione si rende possibile, limitatamente all'importo indicato, senza compromissione del riconoscimento delle relative prestazioni e benefici come stabiliti dalla legislazione vigente.

Il comma 5 interviene sul decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante la disciplina del Fondo unico giustizia (FUG).

Le modifiche sono volte, in primo luogo, ad aggiornare e coordinare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2 del citato decreto-legge con la disciplina recata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostituendo o affiancando i richiami alla previgente normativa fallimentare.

L'intervento è altresì finalizzato al completamento e alla razionalizzazione della gestione del FUG in ambito civile, con particolare riguardo alle gestioni separate riferite alle procedure esecutive individuali e alle procedure concorsuali, nonché all'introduzione di strumenti digitali funzionali alla gestione, alla tracciabilità e al monitoraggio dei relativi flussi finanziari e procedimentali.

In particolare, il comma 5, lettera *a)*, modifica l'articolo 2, comma 2, lettera c-*ter*), del decreto-legge n. 143 del 2008, già interessato dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, la confluenza in apposite gestioni separate del FUG delle somme di denaro e dei proventi ivi individuati. La modifica integra il richiamo all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con quello all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019, relativo alle somme risultanti dalla ripartizione finale nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Il comma 5, lettera *b)*, sostituisce la lettera *a)* del comma 2-*bis* del medesimo articolo 2, coordinando la disciplina recata dal regio decreto n. 267 del 1942 con gli articoli 211 e 131 del decreto legislativo n. 14 del 2019 ed eliminando il riferimento all'attivo «fallimentare», non più coerente con la terminologia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La nuova formulazione ricomprende espressamente nell'ambito applicativo della disposizione le disponibilità giacenti sui conti correnti delle procedure di cui all'articolo 131, comma 1, fino al riparto finale, ferme restando le esclusioni previste per le somme destinate all'esercizio dell'impresa.

La medesima lettera introduce, inoltre, la lettera a-*bis*), prevedendo, su richiesta degli organi della procedura, la confluenza nelle apposite gestioni separate del FUG delle somme giacenti sui conti aperti nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi.

Al comma 5, lettera *c)* si modifica il secondo periodo del comma 6-*bis*, sopprimendo il riferimento alle somme "sequestrate". Per effetto della modifica, Equitalia Giustizia Spa provvede al trasferimento delle disponibilità liquide intestate 'Fondo unico giustizia" su uno o più conti correnti presso operatori finanziari che assicurino un tasso di interesse attivo coerente con le migliori condizioni di mercato, nonché adeguati requisiti di solidità patrimoniale, affidabilità e qualità dei servizi. La disposizione estende, pertanto, alle risorse provenienti dalle procedure concorsuali o dalle altre procedure disciplinate al comma 2-*bis* il modello di gestione già previsto per le disponibilità liquide sottoposte a sequestro, al

fine di ottimizzare la remunerazione delle giacenze e rendere omogenee le modalità di gestione delle somme affluenti al Fondo, indipendentemente dalla procedura di provenienza.

Il comma 5, lettera *d)*, sostituisce il secondo periodo del comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative, ivi comprese la definizione dei requisiti soggettivi, patrimoniali, organizzativi e operativi degli intermediari presso i quali sono accesi i conti correnti intestati alle procedure di cui agli articoli 34, comma 1 e 131, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché la determinazione dei termini per la valutazione dell'adeguamento dei rapporti in essere ai predetti requisiti. Sono, altresì, soppressi i periodi dal terzo al settimo del medesimo comma. L'esclusione del concerto del Ministro dell'interno è coerente con l'ambito oggettivo dell'intervento, riferito alla gestione del FUG civile, rispetto alla quale tale Amministrazione non risulta direttamente coinvolta.

Il comma 6 modifica l'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, intervenendo sulla disciplina del deposito e del prelievo delle disponibilità liquide delle procedure di liquidazione giudiziale.

Al comma 6, lettera *a),* viene subordinata la scelta dell'operatore presso il quale è acceso il conto corrente intestato alla procedura di liquidazione al possesso dei requisiti stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 143 del 2008, come modificato dal presente articolo. Resta ferma l'autonomia del curatore nella scelta dell'ufficio postale o della banca, nell'ambito degli operatori in possesso dei predetti requisiti. La previsione assicura l'applicazione di criteri omogenei per l'individuazione degli operatori depositari delle disponibilità liquide delle procedure.

Il comma 6, lettera *b),* modifica il comma 3 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 14 del 2019, sopprimendo il riferimento a Equitalia Giustizia S.p.A. ai fini del prelievo delle somme, ferma restando l'esecuzione del medesimo sulla base del mandato di pagamento del giudice delegato e secondo la disciplina del Fondo unico giustizia.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 ai conti correnti intestati alle procedure di cui all'articolo 34, comma 1, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, già aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, ricomprendendo nel nuovo assetto gestionale anche i rapporti in essere.

Sotto il profilo finanziario, i commi da 4 a 6 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dirette all'aggiornamento dei riferimenti normativi e al coordinamento della disciplina del FUG civile con il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le attività di adeguamento gestionale, di digitalizzazione e di monitoraggio saranno assicurate dai soggetti competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intervento persegue l'omogeneità della gestione delle disponibilità liquide delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, mediante la definizione di requisiti uniformi di solidità patrimoniale, affidabilità e capacità operativa degli intermediari depositari e l'estensione della nuova disciplina ai conti correnti già aperti alla data della sua entrata in vigore. Le misure sono finalizzate a rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari, la tutela delle somme depositate e l'efficienza nella gestione delle giacenze, consentendo di conseguire rendimenti finanziari in linea con le migliori condizioni offerte dal mercato, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori e all'assegnatari.

Il comma 8 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La disposizione, alla lettera *a),* introduce disposizioni relative alle modalità di sottoscrizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio limitando il rinvio all'autenticazione della

sottoscrizione nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle sole residuali ipotesi in cui la parte può difendersi personalmente.
La disposizione, alla lettera *b)*, ha come obiettivo il rafforzamento del filtro di accesso al beneficio.
La disposizione, alla lettera *c)*, introduce un ulteriore requisito per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
La disposizione, alla lettera *d)*, ha lo scopo di rendere più chiaro sia l'articolazione del procedimento che il contenuto del vaglio operato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di ammissione o non ammissione al beneficio. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 9 istituisce un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica per il patrocinio a spese dello Stato. L'organismo è espressamente incaricato di individuare gli strumenti tecnici necessari a introdurre l'ISEE quale parametro per l'accesso al beneficio (in luogo di quello esclusivamente reddituale attualmente previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), semplificare le relative procedure, assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi, nonché individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. All'istituzione del Tavolo si provvederà con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dal punto di vista finanziario, si prevede espressamente che per la partecipazione al tavolo tecnico non spettino gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e, conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 136 (Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)

La disposizione, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della *governance* economica europea, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa, adottate in attuazione della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, si applichino anche per l'anno 2027.

ART. 137 (Rifinanziamento di fondi)

Il comma 1 prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sia incrementato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Il comma 2 rifinanzia, per l'anno 2027, di 1.900 milioni di euro, il Fondo da ripartire istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
Il comma 3 indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2027–2029 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati ai singoli Ministeri.

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[1]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di *governance* economica europea.

Proposte dei Ministeri e adeguamento della legislazione vigente

Con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 10 del 2026 sono state fornite ai Ministeri le indicazioni per la formulazione delle proposte da valutare nell'ambito della predisposizione del bilancio per l'anno 2027 ed il triennio 2027-2029.

Le previsioni, anche tenuto conto delle nuove regole di *governance* economica europea e del conseguente orizzonte finanziario di medio termine, sono state definite su un arco temporale pluriennale.

Con riferimento all'aggiornamento delle previsioni di spesa riferite a oneri inderogabili e fabbisogno, adeguate nella fase di adeguamento della legislazione vigente (di seguito LV), i Ministeri che hanno proposto richieste di incremento di stanziamenti, non compensate rispetto a quelli autorizzati a legislazione vigente, hanno fornito le ragioni dell'incremento richiesto e gli elementi informativi necessari per verificarne la quantificazione. In particolare:

a) per le *spese di fabbisogno*, particolare attenzione è stata rivolta alle motivazioni e ai criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni dei capitoli con stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro per cui è stata proposta la conferma delle dotazioni previste a legislazione vigente. I capitoli che hanno registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, sono stati oggetto di valutazione ai fini della corrispondente riduzione in assenza di un'adeguata motivazione per la conferma degli stanziamenti previsti;
b) per le *spese di conto capitale*, le proposte di rimodulazione a legislazione vigente dei relativi stanziamenti di competenza e cassa dal 2027 sono state valutate al fine di migliorare l'allocazione delle risorse e renderla più aderente al cronoprogramma dei pagamenti. Inoltre, l'ammontare dei residui di stanziamento (lettera F) ha costituito un importante parametro di riferimento per la rimodulazione di stanziamenti che sono stati operati nell'ambito della manovra di bilancio.

Come adeguamento della LV sono state, quindi, apportate le modifiche contabili necessarie per allineare le risorse allocate in bilancio alla legislazione in vigore, tenendo conto anche delle proposte formulate dalle Amministrazioni e assentite.

[1] Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 10 della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2026, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027-2029 e Budget per il triennio 2027-2029 nonché le proposte per la manovra 2027.

Di seguito la tabella 1 che espone, con riferimento alle spese del bilancio dello Stato, i dati sintetici dell'attività svolta in sede di revisione della legislazione vigente.

Tabella 1 Adeguamento LV (mln di euro)

ANNO	PROGETTO INIZIALE DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	REVISIONI	LEGISLAZIONE VIGENTE
2027	1.217.791	5.975	1.223.766
2028	1.221.867	-8.870	1.212.997
2029	1.201.648	33.357	1.235.005

Con riferimento alla tabella sopra riportata occorre precisare che:

a) la colonna "Progetto iniziale disegno di legge di bilancio" indica le risorse allocate per ciascun anno sull'intero bilancio dello Stato;
b) la colonna "Revisioni" indica l'importo complessivo delle proposte di modifica assentite;
c) la colonna "Legislazione vigente" somma le due colonne precedenti, e indica le risorse complessive iscritte in bilancio a seguito della fase di adeguamento della LV.

Al fine di fornire maggiori dati esplicativi sulle variazioni apportate nella fase di revisione, la tabella 2 espone le risorse allocate in sede di adeguamento della legislazione vigente, distinte per categoria economica e per ciascun anno.

Tabella 2 Revisioni per categorie economiche (milioni di euro)

CODICE CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Revisioni 2027	Revisioni 2028	Revisioni 2029
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.729	2.016	1.848
2	CONSUMI INTERMEDI	861	783	879
3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	515	474	452
4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.004	4.269	4.283
5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	160	110	110
6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-171	133	175
7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-188	-194	-209
8	RISORSE PROPRIE UE	1.940	1.100	1.350
9	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.887	3.393	8.985
10	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.523	4.302	5.794
11	AMMORTAMENTI	0	0	0
12	ALTRE USCITE CORRENTI	-71	53	34
13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-611	66	317
21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	102	61	-13
22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-323	168	-78
23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	226	101	-23
24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-4	-4	-2
25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	14	14	14
26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	83	-273	-116
27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-331	-165	-162
31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	-100	2	100
61	RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	-10.270	-25.280	9.620
	TOTALI	**5.975**	**-8.870**	**33.357**

La revisione degli stanziamenti a legislazione vigente ha comportato un incremento delle dotazioni finanziarie nel 2027 (per circa 6 miliardi di euro) e nel 2029 (per 33,3 miliardi di euro) e una riduzione nel 2028 (per 8,9 miliardi di euro).

Con riferimento alle categorie economiche che registrano un incremento degli stanziamenti, si rileva un incremento per i consumi intermedi, su cui incidono l'adeguamento degli stanziamenti per il funzionamento di Forze Armate, Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco (circa +0,2 miliardi di euro annui) e per gli aggi dei giochi, in relazione all'andamento delle correlate entrate (+0,2 miliardi di euro annui).

Crescono altresì gli stanziamenti per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche. In particolare, nell'ambito dei trasferimenti correnti alle Regioni, sono stati adeguati gli stanziamenti per la devoluzione e la regolazione contabile delle entrate erariali spettanti alle Regioni a statuto speciale o dalle stesse riscosse, in base alla prevista evoluzione del gettito (complessivamente +1,1 miliardi di euro nel 2027; +1,2 miliardi di euro nel 2028; +2 miliardi di euro nel 2029) e, nell'ambito dei trasferimenti correnti agli Enti di previdenza, sono stati adeguati all'effettivo fabbisogno delle prestazioni gli stanziamenti per le pensioni sociali e assegni sociali (+0,85 miliardi di euro annui nel triennio), per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (+0,8 miliardi di euro annui nel triennio) e per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone con disabilità (+0,7 miliardi di euro annui nel triennio)

Aumentano anche gli stanziamenti per le risorse proprie Ue (di 1,9 miliardi di euro nel 2027, 1,1 miliardi di euro nel 2028 e 1,3 miliardi di euro nel 2029) e, in particolare, quelli relativi alle risorse proprie basate sulla quota RNL (per 1,5 miliardi di euro nel 2027 e 0,5 miliardi di euro annui nel 2028 e nel 2029), a causa delle crescenti esigenze di finanziamento del bilancio europeo, nonché quelli relativi alle risorse proprie tradizionali (di 0,8 miliardi di euro nel 2027, 0,9 miliardi di euro nel 2028 e 1 miliardo di euro nel 2029), in relazione al previsto andamento del gettito da dazi doganali.

Incide sull'incremento degli stanziamenti per interessi passivi (pari a complessivi 1,9 miliardi di euro nel 2027, 3,3 miliardi di euro nel 2028 e circa 9 miliardi di euro nel 2029) l'adeguamento degli stanziamenti per interessi sui titoli del debito pubblico, in relazione al previsto andamento dell'inflazione.

Registrano, infine, un incremento gli stanziamenti per rimborsi e poste correttive delle entrate (per complessivi 4,5 miliardi di euro nel 2027, 4,3 miliardi di euro nel 2028 e 5,8 miliardi di euro nel 2029). Su tali stanziamenti incidono l'adeguamento delle risorse occorrenti per i versamenti alla contabilità speciale per le compensazioni e i rimborsi d'imposta (per 3,3 miliardi di euro annui nel 2027 e nel 2028 e 4,3 miliardi di euro nel 2029), in relazione al previsto tiraggio della contabilità speciale, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, nonché l'incremento degli stanziamenti per le vincite dei giochi (per 0,7 miliardi di euro nel 2027, 0,6 miliardi di euro nel 2028 e 1,1 miliardi di euro nel 2029), in relazione al previsto andamento delle correlate entrate.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2027 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria e, in particolare, quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su

base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali. In particolare, le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite mediante l'applicazione di un modello previsionale che tiene conto:

a) con riferimento all'anno in corso:
 1) del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
 2) della proiezione dei gettiti sull'intero anno, anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
 3) dei fattori legislativi intervenuti nell'anno, i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

b) con riferimento agli anni successivi:
 1) dell'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
 2) dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
 3) degli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, nonché quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi realizzati nell'esercizio 2026 alla data in cui vengono elaborate le previsioni, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in conformità a quanto disposto dalla legge n. 196 del 2009, che prevede la classificazione economica articolata nelle voci gerarchicamente ordinate per titolo, categoria economica, tipologia e provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. Ai fini della gestione e della rendicontazione è, altresì, prevista l'esposizione per unità di voto parlamentare, rappresentata dal titolo, natura e tipologia di entrata, con una nomenclatura e una struttura coerenti con la classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico per classificazione economica e della suddivisione per unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2026 e gli effetti finanziari attesi, per il

periodo di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2026 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di *oneri inderogabili* (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari e internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[2]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (quali, a titolo esemplificativo, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera, inoltre, le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le *spese per redditi da lavoro dipendente* la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di *turn-over* e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa alla c.d. indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla *spesa per interessi*, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2025 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DPFP 2026.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i *trasferimenti a Enti Previdenziali*. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

[2] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'anticipazione di bilancio a favore dell'INPS, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge[3] ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

1) il gettito dell'IRAP ad aliquota *standard*, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;

2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota *standard*;

3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (quali gli obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

[3] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).
Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

Per la spesa relativa ai *trasferimenti agli enti locali*, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai *trasferimenti alle regioni*, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi a titolo esemplificativo, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze afferenti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DPFP 2026 relative agli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i *trasferimenti alle imprese pubbliche* (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle *spese di fattore legislativo* sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di *adeguamento al fabbisogno*, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la *cassa* le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), che contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento unitamente alle giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Si ricorda che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di

contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[4] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni di disporre l'iscrizione, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[5].

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009. Si rinvia, pertanto, al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato articolo 23, comma 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

[4] Articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2016.

[5] L'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL CODICE DEGLI INCENTIVI	MIMIT	K	1.751.670.285,00	A DECORRERE	393.426.519,00	643.989.506,00	714.254.260,00	2027	A DECORRERE
CINETURISMO	TURISMO	C	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2027	2029

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS	MIT	K	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2028	2029
CONTRATTO DI PROGRAMMA RFI (CONTRATTUALIZZAZIONE OPERE NEC+	MEF	K	390.000.000,00	890.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	2029	2030
CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI - MAREBONUS	MIT	C	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI - FERROBONUS	MIT	C	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTO PUBBLICO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	MIT	K	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
DIFESA - FUNZIONAMENTO	DIFESA	C	1.921.000.000,00	A DECORRERE	1.008.000.000,00	844.000.000,00	69.000.000,00	2027	A DECORRERE
REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	MIT	K	70.000.000,00	A DECORRERE	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2027	A DECORRERE
FONDAZIONE RIMED	MEF	K	4.500.000,00	A DECORRERE	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2027	A DECORRERE
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI - L. 80/2024	CULTURA	C	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DELLE ESIGENZE CONNESSE - ARTICOLO 1 COMMA 644 DELLA LB 207/2024	MEF	C	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	2028	2030
FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI	MEF	C	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2027	2029
FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA, DI CUI ALL'ART. 10, C. 5, DEL DL 282/20024	MEF	C	618.000.000,00	A DECORRERE	223.000.000,00	0,00	395.000.000,00	2027	A DECORRERE
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA	MIT	K	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI.	MIT	K	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	2029	2029
FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA	MEF	C	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2027	2029
FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO	TURISMO	K	0,00	8.806.308,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDO PER L'ECONOMIA DEL SETTORE MARITTIMO E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE A USO INDUSTRIALE	MEF	C	43.546.000,00	A DECORRERE	26.182.000,00	16.182.000,00	1.182.000,00	2027	A DECORRERE
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA'	TURISMO	K	0,00	5.800.372,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
FONDO PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO	MEF	C	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PEREQUATIVO	MEF	C	600.000.000,00	A DECORRERE	0,00	450.000.000,00	150.000.000,00	2028	A DECORRERE
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS N. 1/2018 (CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE	MEF	K	20.000.000,00	A DECORRERE	0,00	0,00	20.000.000,00	2029	A DECORRERE
FONDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER L'ESIGENZA DI DIFESA NAZIONALE	DIFESA	K	5.252.019.894,00	5.252.019.894,00	2.629.859.894,00	2.622.160.000,00	0,00	2027	2028
FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 18, C. 1, LETT. A) DEL DL N. 185/2008	LAVORO	C	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE	TURISMO	K	0,00	19.764.597,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
FONDO UNICO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DIGITALE DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA, DI CUI ALL'ART. 1, C. 1. DELLA L. 198/2016	MEF	C	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA', DI CUI ALL'ART. 1, C. 210, L. 213/2023	MEF	C	210.000.000,00	A DECORRERE	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	2027	A DECORRERE
FUNZIONAMENTO ALTRE FORZE DI POLIZIA	INTERNO - MEF - GIUSTIZIA	C	48.600.000,00	A DECORRERE	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	2027	A DECORRERE
INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONI FERROVIARIE - FONDO OPERE	MIT	K	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI DELL'AUTODROMO DI MONZA E DI IMOLA	MIT	K	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
INVESTIMENTI DIFESA - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO ARMA DEI CARABINIERI	DIFESA	K	164.300.000,00	164.300.000,00	100.600.000,00	63.700.000,00	0,00	2027	2028
INVESTIMENTI DIFESA - NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP)	DIFESA	K	331.500.000,00	331.500.000,00	134.800.000,00	196.700.000,00	0,00	2027	2028
INVESTIMENTI DIFESA - POLO NAZIONALE SUBACQUEA	DIFESA	K	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	2027	2028

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)	MIM	C	30.000.000,00	A DECORRERE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2027	A DECORRERE
JOINT RAPID RESPONSE FORCE	DIFESA	C	534.000.000,00	534.000.000,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	2027	2028
PCM - FUNZIONAMENTO	MEF	C	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2027	2028
PCM – FONDO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	MEF	C	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2027	2028
RINNOVO PARCO VEICOLARE	MIT	K	17.551.000,00	17.551.000,00	17.551.000,00	0,00	0,00	2027	2027
RISORSE A FAVORE DELLE NUOVE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 DI MILANO	MIT	K	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2031
SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITA CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA	MIT	K	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2032
SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI S.P.A. PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009, 2016 E 2017 - FONDO OPERE	MIT	K	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	MIT	K	16.185.992,00	36.185.992,00	0,00	6.185.992,00	10.000.000,00	2028	2031
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	0,00	31.319.820,00	0,00	0,00	0,00	2030	2032
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	0,00	9.733.078,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO DI CASERME, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI	INTERNO	K	0,00	7.183.949,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	MIT	K	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2031

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE AL TRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA	MIT	K	0,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	SALUTE	C	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI	MIT	K	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2031
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA	MIT	K	0,00	5.013.128,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	0,00	25.359.120,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI - FONDO OPERE EDILIZIA PUBBLICA GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	0,00	18.319.531,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI - FONDO PROGETTI EDILIZIA PUBBLICA GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SPESE PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN LEASING, DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	INTERNO	K	0,00	8.243.321,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO	MIT	K	0,00	2.019.975,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE	GIUSTIZIA	K	0,00	1.154.647,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	0,00	25.230.998,00	0,00	0,00	0,00	2030	2032
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO PROGETTI	GIUSTIZIA	K	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2032
TAX CREDIT CINEMA	CULTURA	K	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
TOTALE PARTE CORRENTE		C	**5.670.096.000,00**		**2.999.332.000,00**	**1.801.382.000,00**	**869.382.000,00**		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	**10.103.347.171,00**		**3.378.237.413,00**	**4.562.235.498,00**	**2.162.874.260,00**		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			**15.773.443.171,00**		**6.377.569.413,00**	**6.363.617.498,00**	**3.032.256.260,00**		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	**STP**	**c/k**	**TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO**	**TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)**	**2027**	**2028**	**2029**	**ANNO INIZIALE**	**ANNO TERMINALE**
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ACQUISTO, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	INTERNO	K	-5.223.812,00	-5.223.812,00	-5.223.812,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - AMMODERNAMENTO DEI MEZZI DEL SISTEMA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE	INTERNO	K	-20.438,00	-20.438,00	-20.438,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - AMMODERNAMENTO DEI MEZZI DEL SISTEMA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE	INTERNO	K	-310.703,00	-310.703,00	-310.703,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MEZZI E STRUMENTAZIONI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PORTUALE E DEL SOCCORSO ACQUATICO	INTERNO	K	-287.969,00	-287.969,00	-287.969,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	INTERNO	K	-135.266,00	-135.266,00	-135.266,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	INTERNO	K	-18.395,00	-18.395,00	-18.395,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI DOTAZIONI SPERIMENTALI	INTERNO	K	-12.287,00	-12.287,00	-12.287,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ANTINCENDIO PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE	INTERNO	K	-284.602,00	-284.602,00	-284.602,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	INTERNO	K	-482.419,00	-482.419,00	-482.419,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - ACQUISTO DEGLI AUTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-41.409,00	-41.409,00	-41.409,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, NATANTI E AEROMOBILI PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-8.449,00	-8.449,00	-8.449,00	0,00	0,00	2027	2027
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL CODICE DEGLI INCENTIVI	MIMIT	K	-1.826.670.285,00	A DECORRERE	-468.426.519,00	-643.989.506,00	-714.254.260,00	2027	A DECORRERE
AUTOTRASPORTO MIT	MIT	K	-17.551.000,00	-17.551.000,00	-17.551.000,00	0,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTO PUBBLICO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	MIT	K	-40.000.000,00	-40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI - LB N. 207/2024, ART. 1, C. 898	CULTURA	C	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO OPERE - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI	GIUSTIZIA	K	-25.359.120,00	-25.359.120,00	-10.143.648,00	-15.215.472,00	0,00	2027	2028
FONDO OPERE - ULTERIORI SOMME DA ASSEGNARE PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE A24-A25	MIT	K	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	GIUSTIZIA	K	-18.319.531,00	-18.319.531,00	-7.310.000,00	-11.009.531,00	0,00	2027	2028
FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVI AL SISTEMA ERTMS	MIT	K	-40.500.000,00	-40.500.000,00	-40.500.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA, DI CUI ALL'ART. 10, C. 5, DEL D.L. 282/2004	MEF	C	-215.000.000,00	-215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	0,00	2028	2028
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI.	MIT	K	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO	TURISMO	K	-8.806.308,00	-8.806.308,00	-8.806.308,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE	MIT	K	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA'	TURISMO	K	-5.800.372,00	-5.800.372,00	-5.800.372,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE E PER LA CYBERSICUREZZA	MIT	K	-627.830,00	-627.830,00	-627.830,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	CULTURA	K	-3.761.082,00	-3.761.082,00	-2.761.082,00	-1.000.000,00	0,00	2027	2028
FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	CULTURA	K	-3.398.463,00	-3.398.463,00	-3.075.463,00	-323.000,00	0,00	2027	2028
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI	MIT	K	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072	MIT	K	-1.145.788,00	-1.145.788,00	-1.145.788,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - ULTERIORI RISORSE PER IL FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	MIT	K	-57.289,00	-57.289,00	-57.289,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	GIUSTIZIA	K	-3.135.000,00	-3.135.000,00	-1.881.000,00	-1.254.000,00	0,00	2027	2028
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE	TURISMO	K	-19.764.597,00	-19.764.597,00	-19.764.597,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA	MIT	K	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MIT	K	-535.263,00	-535.263,00	-535.263,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONI FERROVIARIE	MIT	K	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI DELL'AUTODROMO DI MONZA E DI IMOLA	MIT	K	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI DELL'AUTODROMO DI MONZA E DI IMOLA	MIT	K	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	GIUSTIZIA	K	-149.017,00	-149.017,00	-149.017,00	0,00	0,00	2027	2027
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	GIUSTIZIA	K	-611.583,00	-611.583,00	-611.583,00	0,00	0,00	2027	2027
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL BILANCIO UE	MEF	C	-150.000.000,00	-150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
RISORSE FINALIZZATE AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DELLE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE E ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI	MIT	K	-88.350,00	-88.350,00	-88.350,00	0,00	0,00	2027	2027
RISORSE PER IL RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE PER LA DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI	MIT	K	-912.651,00	-912.651,00	-912.651,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SOMME AGGIUNTIVE DA TRASFERIRE ALLA REGIONE SARDEGNA PER SPESE DI INVESTIMENTO IN BASE ALL'ACCORDO DEL 7 NOVEMBRE 2019	MEF	K	-151.974.024,00	-151.974.024,00	0,00	-64.946.079,00	-87.027.945,00	2028	2029
SOMME DA ASSEGNARE AI COMUNI DI VENEZIA, CHIOGGIA, CAVALLINO TREPORTI E ALTRI COMUNI PER INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA -	MIT	K	-5.732.194,00	-5.732.194,00	-5.732.194,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILIARI DEMANIALI - FONDO OPERE	MIT	K	-7.450.739,00	-7.450.739,00	-7.450.739,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITA CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA	MIT	K	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI S.P.A. PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009, 2016 E 2017	MIT	K	-12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	2028	2028
SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	MIT	K	-36.185.992,00	-36.185.992,00	-36.185.992,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA DESTINARE ALLE MISURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLA CYBERSICUREZZA PRESSO IL GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE	GIUSTIZIA	K	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO, VIGILANZA E DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E ANALISI DI DATI NONCHE' DEI LABORATORI DI PROVA NEL SETTORE DEL MERCATO DEI VEICOLI	MIT	K	-2.087.794,00	-2.087.794,00	-2.087.794,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	-9.733.078,00	-9.733.078,00	-9.733.078,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	-31.319.820,00	-31.319.820,00	-31.319.820,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO DI CASERME, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI	INTERNO	K	-265.273,00	-265.273,00	-265.273,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ANCHE UTILIZZANDO I MECCANISMI DI CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI ATTRAVERSO LA SOCIETA' CONSIP, PER L'ACQUISTO DI ANIMALI E STRUMENTAZIONI VETERINARIE	INTERNO	K	-40.307,00	-40.307,00	-40.307,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE	INTERNO	K	-829.561,00	-829.561,00	-829.561,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE CENTRI POLIFUNZIONALI E DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-675.817,00	-675.817,00	-675.817,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI	INTERNO	K	-210.405,00	-210.405,00	-210.405,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE GIA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI LIVELLO 2 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INTERNO	K	-338.428,00	-338.428,00	-338.428,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SEDI DEMANIALI DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-70.170,00	-70.170,00	-70.170,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI - SPESE PER REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA	INTERNO	K	-545.618,00	-545.618,00	-545.618,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI	INTERNO	K	-793.389,00	-793.389,00	-793.389,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INTERNO	K	-318.933,00	-318.933,00	-318.933,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INTERNO	K	-3.287.582,00	-3.287.582,00	-3.287.582,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	INTERNO	K	-8.243.321,00	-8.243.321,00	-8.243.321,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AL COMPLETAMENTO DEL POLO METROPOLITANO M1-M5 DI CINISELLO-MONZA BETTOLA	MIT	K	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANCHE INDIVIDUALE PER IL CONTRASTO DEI RISCHI NON CONVENZIONALI.	INTERNO	K	-2.647.284,00	-2.647.284,00	-2.647.284,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE	MASAF	K	-8.094.381,00	-8.094.381,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.094.381,00	2027	2029
SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	MIT	K	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	2028	2028

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DEGLI INTERPORTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MEZZOGIORNO	MIT	K	-3.847.630,00	-3.847.630,00	-3.847.630,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO "LTEMVNO"	INTERNO	K	-338.051,00	-338.051,00	-338.051,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE AL TRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA	MIT	K	-3.180.892,00	-3.180.892,00	-3.180.892,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI	INTERNO	K	-58.045,00	-58.045,00	-58.045,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA REDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE	MIT	K	-1.781.580,00	-1.781.580,00	-1.781.580,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI	MIT	K	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA	MIT	K	-5.013.128,00	-5.013.128,00	-5.013.128,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.	CULTURA	K	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	CULTURA	K	-49.487,00	-49.487,00	-49.487,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.	CULTURA	K	-164.045,00	-164.045,00	-164.045,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - SOMME PER L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	CULTURA	K	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	CULTURA	K	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHIETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO	CULTURA	K	-1.154.000,00	-1.154.000,00	-904.000,00	-250.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHIETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO	CULTURA	K	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHIETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	CULTURA	K	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHIETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CULTURA	K	-512.568,00	-512.568,00	-462.568,00	-50.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHIETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	CULTURA	K	-1.076.157,00	-1.076.157,00	-1.076.157,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHIETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - RIQUALIFICAZIONE URBANA	CULTURA	K	-284.780,00	-284.780,00	-284.780,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI- FONDO OPERE	MIT	K	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER L'ACQUISTO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI DI SERVIZIO TERRITORIALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	INTERNO	K	-1.422.430,00	-1.422.430,00	-1.422.430,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	-2.954.778,00	-2.954.778,00	-886.433,00	-2.068.345,00	0,00	2027	2028
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE EDLIZIA PUBBLICA GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	-265.289,00	-265.289,00	0,00	-265.289,00	0,00	2028	2028
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI	GIUSTIZIA	K	-1.334.692,00	-1.334.692,00	-533.876,00	-800.816,00	0,00	2027	2028
SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	GIUSTIZIA	K	-537.830,00	-537.830,00	-537.830,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER L'INFORMATICA - DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CED	MASAF	K	-7.302.842,00	-7.302.842,00	0,00	-7.302.842,00	0,00	2028	2028
SPESE PER L'INFORMATICA - RIORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE IN VISTA DELLA RIFORMA DELLA PAC POST 2020	MASAF	K	-6.010.613,00	-6.010.613,00	0,00	0,00	-6.010.613,00	2029	2029
SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	INTERNO	K	-51.180,00	-51.180,00	-51.180,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO CASERME	INTERNO	K	-7.183.949,00	-7.183.949,00	-7.183.949,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTA ALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE	MASAF	K	-948.900,00	-948.900,00	0,00	0,00	-948.900,00	2029	2029
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTA ALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE -	MASAF	K	-241.831,00	-241.831,00	0,00	-120.400,00	-121.431,00	2028	2029
SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO	MIT	K	-2.019.975,00	-2.019.975,00	-2.019.975,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	-1.154.647,00	-1.154.647,00	-1.154.647,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA.	GIUSTIZIA	K	-10.760,00	-10.760,00	-10.760,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SOMME DA DESTINARE ALL'INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	-41.535,00	-41.535,00	-41.535,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SOMME DA DESTINARE ALLE MISURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLA CYBERSICUREZZA	GIUSTIZIA	K	-549.480,00	-549.480,00	-549.480,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER LE INTERCETTAZIONI	GIUSTIZIA	K	-3.727,00	-3.727,00	-3.727,00	0,00	0,00	2027	2027

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	MIT	K	-830.934,00	-830.934,00	-830.934,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	-25.230.998,00	-25.230.998,00	-25.230.998,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO PROGETTI	GIUSTIZIA	K	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
TOTALE PARTE CORRENTE		C	**-365.950.000,00**		**-150.950.000,00**	**-215.000.000,00**	**0,00**		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	**-2.529.427.491,00**		**-927.474.681,00**	**-786.495.280,00**	**-815.457.530,00**		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			**-2.895.377.491,00**		**-1.078.424.681,00**	**-1.001.495.280,00**	**-815.457.530,00**		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
	CATEGORIA		2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	2	CONSUMI INTERMEDI				1.152,6	988,6	87,2				1.152,6	988,6	87,2
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				376,2	116,2	81,2				376,2	116,2	81,2
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-1,0			1,0								
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				50,0						50,0		
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				140,6	140,6					140,6	140,6	
	8	RISORSE PROPRIE UE	-150,0									-150,0		
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE		-215,0		1.278,0	555,0	700,0				1.278,0	340,0	700,0
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			**-151,0**	**-215,0**		**2.999,3**	**1.801,4**	**869,4**				**2.848,4**	**1.586,4**	**869,4**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-118,1	-45,6	-14,2	2.896,8	2.885,6					2.778,6	2.840,0	-14,2
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-125,4	-84,9	-87,0	20,0	1.031,2	1.036,1				-105,4	946,2	949,1
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-582,7	-435,8	-493,6	369,8	423,8	883,6				-212,9	-12,0	390,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-10,0			0,5	1,5	22,5				-9,5	1,5	22,5
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	-91,2	-220,2	-220,7	91,2	220,2	220,7						
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			**-927,5**	**-786,5**	**-815,5**	**3.378,2**	**4.562,2**	**2.162,9**				**2.450,8**	**3.775,7**	**1.347,4**
Totale complessivo			**-1.078,4**	**-1.001,5**	**-815,5**	**6.377,6**	**6.363,6**	**3.032,3**				**5.299,1**	**5.362,1**	**2.216,8**

Le misure contenute nella Legge di bilancio 2027 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico, con i seguenti effetti differenziali rispetto allo scenario tendenziale a legislazione vigente:

	2027	2028	2029
PIL nominale	0,34	0,27	0,01
Componente reale	0,28	0,12	0,05
Deflatore del PIL	0,05	0,14	-0,04

Dalle misure contenute nella manovra si stima un impulso favorevole sui consumi interni e sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale, con i maggiori effetti espansivi nel 2027, che si protrarranno anche nel biennio 2028-2029.

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna si riflettono sull'aumento delle entrate tributarie e contributive (effetti di retroazione), quantificato nella tabella seguente.

	2027	2028	2029
Entrate tributarie	1.099	2.771	3.363
imposte dirette	659	1.776	2.032
imposte indirette	435	988	1.323
imposte in conto capitale	5	7	8
Contributi sociali	436	1.255	1.350
Totale effetti di retroazione	**1.535**	**4.026**	**4.713**

(milioni di euro)

In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Fabbisogno	209	608	1.051	1.311	1.425	1.532	1.633	1.708	1.799	1.877	1.978
Indebitamento (ESA)	266	739	1.228	1.466	1.557	1.641	1.726	1.818	1.909	2.008	2.102
Bilancio	98	559	1.097	1.360	1.436	1.526	1.618	1.702	1.789	1.879	1.972
importi in milioni di euro											

Approvazione stati di previsione

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2027-2029** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione.

Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle regole della *governance* europea[6], il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dall'assetto normativo e contabile vigente[7] che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2027-2029 nella presente tavola[8] prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico espone nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi

[6] La principale novità della nuova *governance* è rappresentata dall'impegno di ciascun paese a mantenere un sentiero di spesa primaria netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data.

[7] Si tratta dell'articolo 21, comma 12 *bis*, lettera c), della legge 196 del 2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

[8] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella riga 1 ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati[9] in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Si evidenzia per il 2027 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 132 miliardi dovuto a entrate finali pari a 797 miliardi e spese finali pari a 930 miliardi; nel 2028 il saldo netto da finanziare è di 108 miliardi, con entrate finali pari a 812 miliardi e spese finali pari a 920 miliardi, mentre nel 2029 il saldo netto da finanziare si attesta a 71 miliardi, con entrate finali di 832 miliardi e spese finali pari a 903 miliardi.

La riga 2 ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) espone l'effetto sulle entrate finali e le spese finali, e sul saldo netto da finanziare, determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010[10]. Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e delle spese secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Il contenuto della riga 2 distingue tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di natura economica (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e nell'ambito delle operazioni di natura economica vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010[11], come ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.

In generale, si osserva per le entrate finali e le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2027 pari a 702 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato, mentre le spese finali risultano pari a 834 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2028 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 712 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio e le spese finali risultano pari a 821 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

[9] Tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie.
[10] Si tratta del Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali.
[11] Nella successiva Nota tecnico illustrativa, viene data specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria: si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

Nel 2029 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 732 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 803 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, in questa fase ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La riga 3 esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie[12], permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (130 miliardi di euro nel 2027, 107 miliardi di euro nel 2028 e 69 miliardi di euro nel 2029).

Nella riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo autonomia contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i TAR. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2027 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 28 miliardi e di 72 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 45 miliardi. Nel 2028 la riduzione delle entrate finali si attesta a 27 miliardi e quella delle spese a 55 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 28 miliardi. Infine, nel 2029, le entrate sono più basse di 24 miliardi, le spese di 34 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 10 miliardi.

La riga 5, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 85 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 674 miliardi e spese finali di 759 miliardi, a 79 miliardi nel 2028 con un livello di entrate finali pari a 685 miliardi e spese finali di 764 miliardi e a 59 miliardi nel 2029 con un livello di entrate finali pari a 708 miliardi e di spese finali di 767 miliardi.

[12] Le partite finanziarie corrispondono alle "Entrate da rimborso delle anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato" (categoria 16 delle entrate) e alle "Acquisizioni di attività finanziarie" (categoria 31 delle spese).

La riga 6 ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione") espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 21, comma 12-*quater*, della legge 196 del 2009.

Nel 2027, le entrate finali per la PA sono pari a 1.156 miliardi, le spese finali ammontano a 1.239 miliardi e l'indebitamento netto si attesta a 82 miliardi; nel 2028 le entrate finali sono pari a 1.179 miliardi, le spese finali ammontano a 1.257 miliardi e l'indebitamento si attesta a 79 miliardi; nel 2029 le entrate finali sono pari a 1.214 miliardi, le spese finali ammontano a 1.273 miliardi e l'indebitamento si attesta a 58 miliardi.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2027 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	797	930	-132	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027	702	834	-132	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*702*	*831*		*-130*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-28**	**-72**		**45**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	674	759		-85
6		Conto economico programmatico - PA	1.156	1.239		-82

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2028 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2028	812	920	-108	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2028	712	821	-108	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*712*	*819*		*-107*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-27**	**-55**		**28**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	685	764		-79
6		Conto economico programmatico - PA	1.179	1.257		-79

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2029 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2029	832	903	-71	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2029	732	803	-71	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*732*	*801*		*-69*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-24**	**-34**		**10**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	708	767		-59
6		Conto economico programmatico - PA	1.214	1.273		-58

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, potrebbero non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

30/10/2026 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2027-2029

(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-*ter*)

PAGINA BIANCA

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
2	3		Incremento del Fondo garanzia prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013	S	K		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0
3	1-7		Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato	E	T				-2.293,5	-2.316,2	-2.338,8	-2.293,5	-2.316,2	-2.338,8
3	1-7		Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato - trasferimento compensativo a favore delle regioni	S	C	2.293,5	2.316,2	2.338,8						
3	1-7		Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato - quota erariale riferibile alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna	E	T	-68,5	-45,8	-23,2	-68,5	-45,8	-23,2	-68,5	-45,8	-23,2
3	1-7		Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato - effetti indotti	E	T		-23,3	-46,7		-23,3	-46,7		-23,3	-46,7
3	10		Contributo una tantum pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno ai nuclei familiari con più di tre figli di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento	S	C	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
3	9		Abrogazione dell'art.2, cc. da 1 a 5, del D.L. 162/2026 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027	E	T				2.293,5			2.293,5		
3	9		Abrogazione dell'art.2, cc. da 1 a 5, del D.L. 162/2026 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027	S	C	-2.293,5								

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
3	9		Abrogazione dell'art.2, cc. da 1 a 5, del D.L. 162/2026 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 - quote erariali (Friuli Venezia Giulia e 30% quota Sardegna)	E	T	68,5			68,5			68,5		
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF	E	T	-4,8	-51,5	-32,2	-4,8	-51,5	-32,2	-4,8	-51,5	-32,2
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES	E	T		37,2	-16,0		37,2	-16,0		37,2	-16,0
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	E	T					3,1	-1,3		3,1	-1,3
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	S	C		-3,1	1,3						
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IVA	E	T	8,9			8,9			8,9		
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF	E	T	-22,4	-239,5	-149,7	-22,4	-239,5	-149,7	-22,4	-239,5	-149,7
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES	E	T		173,2	-74,2		173,2	-74,2		173,2	-74,2

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	E	T					14,4	-6,2		14,4	-6,2
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	S	C		-14,4	6,2						
4	1	b)	Proroga al 31/12/2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IVA	E	T	41,2			41,2			41,2		
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF	E	T	-73,6	-785,1	-490,7	-73,6	-785,1	-490,7	-73,6	-785,1	-490,7
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES	E	T		266,4	-114,2		266,4	-114,2		266,4	-114,2
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	E	T					22,2	-9,5		22,2	-9,5
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	S	C		-22,2	9,5						
4	1	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IVA	E	T	63,4			63,4			63,4		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
4	1	b)	Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRPEF	E	T	-6,8	-72,0	-45,0	-6,8	-72,0	-45,0	-6,8	-72,0	-45,0
4	1	b)	Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRPEF/IRES	E	T		15,5	-6,6		15,5	-6,6		15,5	-6,6
4	1	b)	Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRAP	E	T					1,3	-0,6		1,3	-0,6
4	1	b)	Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRAP	S	C		-1,3	0,6						
4	1	b)	Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IVA	E	T	8,1			8,1			8,1		
4	2		Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di cui all'art. 1, c. 109, della L. 207/2024	S	K	50,0			50,0			50,0		
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - cedolare secca	E	T		260,3	130,2		260,3	130,2		260,3	130,2
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - IRPEF	E	T	-187,5	-250,0	-250,0	-187,5	-250,0	-250,0	-187,5	-250,0	-250,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale regionale	E	T					-16,4	-16,4		-16,4	-16,4
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale regionale	S	C		16,4	16,4						
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale comunale	E	T					-7,4	-5,7		-7,4	-5,7
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale comunale	S	C		7,4	5,7						
5	1		Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - imposta di registro	E	T	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - IRPEF	E	T	-14,7	-19,6	-19,6	-14,7	-19,6	-19,6	-14,7	-19,6	-19,6
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale regionale	E	T					-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale regionale	S	C		1,0	1,0						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale comunale	E	T					-0,5	-0,4		-0,5	-0,4
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale comunale	S	C		0,5	0,4						
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - cedolare secca	E	T	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - cedolare secca nuovi contribuenti	E	T		4,4	2,2		4,4	2,2		4,4	2,2
5	2-3		Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - imposta di registro	E	T	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
6	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - IRPEF	E	T	-1.083,6			-1.083,6			-1.083,6		
6	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale regionale	E	T					-80,5			-80,5	
6	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale regionale	S	C		80,5							

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
6	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale comunale	E	T					-39,6	9,1		-39,6	9,1
6	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale comunale	S	C		39,6	-9,1						
6	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - imposta sostitutiva	E	T	210,3			210,3			210,3		
7	1		Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - IRPEF	E	T	-510,0			-510,0			-510,0		
7	1		Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale regionale	E	T					-30,1			-30,1	
7	1		Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale regionale	S	C		30,1							
7	1		Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale comunale	E	T					-15,1	3,5		-15,1	3,5
7	1		Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale comunale	S	C		15,1	-3,5						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
7	1		Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - imposta sostituitiva	E	T	250,8			250,8			250,8		
8	1		Proroga al 2027 del trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario in favore dei lavoratori del comparto del turismo con reddito non superiore a 40.000 euro, di cui all'art. 1, cc. 18-20, della L. 199/2025	S	C	12,3			12,3			12,3		
9	1		Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - IRPEF	E	T	-1.150,5	-494,4	211,9	-1.150,5	-494,4	211,9	-1.150,5	-494,4	211,9
9	1		Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale regionale	E	T					-0,9			-0,9	
9	1		Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale regionale	S	C		0,9							
9	1		Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale comunale	E	T					-0,4	0,1		-0,4	0,1
9	1		Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale comunale	S	C		0,4	-0,1						
9	1		Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - TFR	E	T	-15,5			-15,5			-15,5		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRPEF	E	T	-247,2	-748,4	-533,6	-247,2	-748,4	-533,6	-247,2	-748,4	-533,6
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	E	T					-37,1	-37,1		-37,1	-37,1
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	S	C		37,1	37,1						
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	E	T					-18,4	-14,1		-18,4	-14,1
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	S	C		18,4	14,1						
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - sostitutiva	E	T		493,9	282,2		493,9	282,2		493,9	282,2
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - effetti contributivi	E	CO				-15,4	-20,2	-20,4	-15,4	-20,2	-20,4
9	2		Innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 euro a 100.000 euro, di cui all'art. 232, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - effetti contributivi	S	C	15,4	20,2	20,4						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRPEF	E	T	-70,9	-193,9	83,1	-70,9	-193,9	83,1	-70,9	-193,9	83,1
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	E	T					-11,7			-11,7	
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	S	C		11,7							
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	E	T					-5,0	1,2		-5,0	1,2
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	S	C		5,0	-1,2						
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - sostitutiva	E	T		76,4			76,4			76,4	
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IVA	E	T	-4,8			-4,8			-4,8		
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - rettifica IVA	E	T	6,6			6,6			6,6		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - contributi sociali	E	CO				-8,6	-2,9		-8,6	-2,9	
9	3		Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - contributi sociali	S	C	8,6	2,9							
10	1		Estensione al 2027 dell'esenzione parziale (50%) dall'IRPEF dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite agli stessi in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, di cui all'art. 6, c.1, della L. 76/2025 - IRPEF	E	T	-21,0			-21,0			-21,0		
11	1	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - IRPEF	E	T		-208,6	89,4		-208,6	89,4		-208,6	89,4
11	1	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale regionale	E	T					-8,6			-8,6	
11	1	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale regionale	S	C		8,6							
11	1	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale comunale	E	T					-4,3	1,0		-4,3	1,0
11	1	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale comunale	S	C		4,3	-1,0						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
12	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 % dei costi per beni strumentali immateriali acquisiti attraverso canoni di abbonamento a software e soluzioni di cloud computing, finalizzato a sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese	S	K	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13	1-7		Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - imposta sostitutiva	E	T	116,8			116,8			116,8		
13	1-7		Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - registro	E	T	19,7	-2,2	-2,2	19,7	-2,2	-2,2	19,7	-2,2	-2,2
13	1-7		Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRES	E	T		-16,2	-9,3		-16,2	-9,3		-16,2	-9,3
13	1-7		Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRPEF	E	T		-24,7	-14,1		-24,7	-14,1		-24,7	-14,1
13	1-7		Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRAP	E	T					-8,3	-4,5		-8,3	-4,5
13	1-7		Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRAP	S	C		8,3	4,5						
13	8		Applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%, sugli immobili strumentali posseduti con conseguente esclusione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - sostitutiva	E	T	9,9	6,6		9,9	6,6		9,9	6,6	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
13	8		Applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%, sugli immobili strumentali posseduti con conseguente esclusione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - IRPEF	E	T		-9,4	-5,3		-9,4	-5,3		-9,4	-5,3
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - sostitutiva immobili	E	T	202,0			202,0			202,0		
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - sostitutiva saldo	E	T	6,1			6,1			6,1		
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRES	E	T									
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRPEF	E	T									
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale regionale	E	T									
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale regionale	S	C									
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale comunale	E	T									

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale comunale	S	C									
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRAP	E	T									
14	1		Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRAP	S	C									
15	1		Incremento dell'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) da 0,4% a 0,8%, ridotta a metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, di cui all'art. 42, c.1, del D.Lgs. 174/2024	E	T	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0
16	1		Riduzione dal 50% al 45% dell'agevolazione che prevede l'esclusione parziale degli utili percepiti da enti non commerciali alla formazione del reddito complessivo imponibile, di cui all'art. 153, cc. 2-5, del D.Lgs. 117/2026, con appplicazione a partire dal periodo d'imposta 2027 - IRES	E	T	16,1	21,5	21,5	16,1	21,5	21,5	16,1	21,5	21,5
17	1		Introduzione di un'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato, da applicarsi nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati ed enti non commerciali (Exit tax)	E	T	3,4	6,7	6,7	3,4	6,7	6,7	3,4	6,7	6,7
17	1		Introduzione di un'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato, da applicarsi nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati ed enti non commerciali (Exit tax) - rimborsi	S	C									
18	1		Incremento, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, dell'aliquota IRES di 3 punti percentuali applicabile agli intermediari finanziari e alla Banca d'Italia con detrazione pari a 200.000 euro sull'imposta determinata dall'incremento, di cui all'art. 86, c. 2, del D.Lgs. 117/2026 - IRES	E	T	554,1	463,2		554,1	463,2		554,1	463,2	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
18	1		Incremento, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, dell'aliquota IRES di 3 punti percentuali per le imprese di assicurazione e di riassicurazione con detrazione pari a 200.000 euro sull'imposta determinata dall'incremento, di cui all'art. 86, c. 1, del D.Lgs. 117/2026 - IRES	E	T	229,6	231,4		229,6	231,4		229,6	231,4	
18	2		Incremento dall'1,25% all'1,285% del limite massimo del credito d'imposta oltre il quale le imprese di assicurazione possono ridurre l'importo dell'imposta da versare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, di cui all'art. 52, c. 1, del D.Lgs. 33/2025	E	T	258,0	9,8	3,7	258,0	9,8	3,7	258,0	9,8	3,7
19	1-2		Riduzione dal 90% al 30%, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo con detrazione a 90.000 euro, di cui all'art. 6, del D.Lgs. 446/1997 - IRAP	E	T				1.329,4	1.564,1	1.216,9	1.329,4	1.564,1	1.216,9
19	1-2		Riduzione dal 90% al 30%, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo con detrazione a 90.000 euro, di cui all'art. 6, del D.Lgs. 446/1997 - IRAP	S	C	-1.329,4	-1.564,1	-1.216,9						
19	1-2		Riduzione dal 90% al 30%, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo con detrazione a 90.000, euro, di cui all'art. 6, del D.Lgs. 446/1997 - IRES (recupero deducibilità IRAP versata)	E	T		-18,8	-25,1		-18,8	-25,1		-18,8	-25,1
19	3		Deducibilità in tre rate annuali per le spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari, a decorrere dal periodo d'imposta 2027 - IRES	E	T	28,2	23,5	4,7	28,2	23,5	4,7	28,2	23,5	4,7
19	3		Deducibilità in tre rate annuali per le spese di pubblicità sostenute dal settore energetico individuato dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al D.L. 21/2026, a decorrere dal periodo d'imposta 2027 - IRES	E	T	10,4	8,7	1,7	10,4	8,7	1,7	10,4	8,7	1,7
19	5		Riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97% al 96%, di cui all'art. 105, c. 16, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 - IRES	E	T		181,4			181,4			181,4	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
19	5		Riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97% al 96%, di cui all'art. 105, c. 16, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	E	T					73,4			73,4	
19	5		Riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97% al 96%, di cui all'art. 105, c. 16, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 - IRAP	S	C		-73,4							
20	1		Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRES	E	T	1.978,5		-386,3	1.978,5		-386,3	1.978,5		-386,3
20	1		Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRAP	E	T				95,3		-47,7	95,3		-47,7
20	1		Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRAP	S	C	-95,3		47,7						
21	1		Innalzamento delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, cc. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 2 alla presente legge - IRAP	E	T				734,2	882,2	905,7	734,2	882,2	905,7
21	1		Innalzamento delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, cc. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 2 alla presente legge - IRAP	S	C	-734,2	-882,2	-905,7						
21	1		Innalzamento delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, cc. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 2 alla presente legge - IRES	E	T		-8,4	-10,2		-8,4	-10,2		-8,4	-10,2

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRES	E	T		-0,4	-0,7		-0,4	-0,7		-0,4	-0,7
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRPEF	E	T		-6,5	-10,2		-6,5	-10,2		-6,5	-10,2
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	E	T					-0,2	-0,4		-0,2	-0,4
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	S	C		0,2	0,4						
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	E	T					-0,1	-0,2		-0,1	-0,2
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	S	C		0,1	0,2						
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRAP	E	T					-0,3	-0,4		-0,3	-0,4
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRAP	S	C		0,3	0,4						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
22	1		Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IVA	E	T									
23	2-3		Incremento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi AWP (al 25 per cento) e VLT (al 9,60 per cento) di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b), del R.D. 773/1931, e modifica dei parametri di gioco e vincita per le AWP	E	T	334,0	365,0	456,0	334,0	365,0	456,0	334,0	365,0	456,0
24	2		Regolarizzazione e mantenimento in esercizio mediante versamento una tantum per specifici apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) e c), del R.D. 773/1931	E	EXT	15,0			15,0			15,0		
25	1-3		Regolamentazione delle sale LAN, titoli autorizzatorî biennali e determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per i giochi digitali senza vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 7, lett. c-quater), del R.D. 773/1931 - imposta	E	EXT	4,8	55,2	55,2	4,8	55,2	55,2	4,8	55,2	55,2
25	1-3		Regolamentazione delle sale LAN, titoli autorizzatorî biennali e determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per i giochi digitali senza vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 7, lett. c-quater), del R.D. 773/1931 - contributo	E	EXT	1,1	10,8	1,1	1,1	10,8	1,1	1,1	10,8	1,1
26	2		Proroga delle concessioni per la raccolta delle scommesse nelle sale e rideterminazione dei relativi oneri concessori	E	EXT	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
26	3		Proroga delle concessioni delle reti di gestione telematica degli apparecchi AWP e VLT, di cui all'art. 110, c. 6, del R.D. 773/1931, con determinazione del corrispettivo commisurato a 7.500 euro per le VLT	E	EXT	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5
27	1		Proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo nelle sale e rideterminazione dell'indennità mensile per scaglioni di fatturato	E	EXT	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
27	2-3		Rideterminazione dell'indennità dovuta per le concessioni delle sale Bingo per i periodi dal 2018 al 2026, di cui all'art. 1, c. 1047, della L. 205/2017 e relative modalità di conguaglio e rateizzazione	E	EXT	4,6			4,6			4,6		
28	1		Proroga della concessione delle lotterie ad estrazione istantanea ("Gratta & Vinci"), di cui all'art. 21 del D.L. 78/2009 e fissazione degli oneri concessori	E	EXT	188,0			188,0				37,6	150,4
29	1		Istituzione dell'estrazione settimanale aggiuntiva del mercoledì del gioco del SuperEnalotto di cui al D.M. 214/2025	E	T	14,8	20,9	20,9	14,8	20,9	20,9	14,8	20,9	20,9
29	1		Istituzione dell'estrazione settimanale aggiuntiva del mercoledì del gioco del Lotto di cui al D.M. 214/2025	E	EXT	15,7	22,2	22,2	15,7	22,2	22,2	15,7	22,2	22,2
30	1		Abrogazione dal 1° gennaio 2027 del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'art. 1, c. 126 della L. 199/2025 - contributo spese amministrative	E	EXT	-201,0	-201,0	-201,0	-91,3	-91,3	-91,3	-91,3	-91,3	-91,3
30	1		Abrogazione dal 1° gennaio 2027 del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'art. 1, c. 126 della L. 199/2025 - IVA	E	T	-44,0	-44,0	-44,0						
32	1		Definizione delle pendenze del versamento una tantum residuo dovuto dai concessionari della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, di cui all'art. 1, c. 649, della L. 190/2014	E	EXT	71,6			71,6			71,6		
33	1		Accelerazione del calendario fiscale su sigarette e prodotti affini a partire dal II semestre del 2027	E	T	112,2			112,2			112,2		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
35	1		Innalzamento dell'aliquota della ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business (B2B), da 0,5% a 1% nel 2028 e da 1% a 2% dal 2029, di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 33/2025 - IRPEF	E	T		292,0	584,0		292,0	584,0		292,0	584,0
35	1		Innalzamento dell'aliquota della ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business (B2B), da 0,5% a 1% nel 2028 e da 1% a 2% dal 2029, di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 33/2025 - IRES	E	T		442,5	885,0		442,5	885,0		442,5	885,0
36	1		Misure di contrasto alle indebite compensazioni, riducendo da 50.000 a 30.000 euro la soglia di debito erariale scaduto che determina l'esclusione dalla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione dei crediti, di cui all'art. 5, c. 7, del D.Lgs. 33/2025	E	T				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
36	1		Misure di contrasto alle indebite compensazioni, riducendo da 50.000 a 30.000 euro la soglia di debito erariale scaduto che determina l'esclusione dalla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione dei crediti, di cui all'art. 5, c. 7, del D.Lgs. 33/2025	S	C	-100,0	-100,0	-100,0						
37	1		Ulteriore ripartizione in 10 anni delle quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 121, c. 3	S	K	-18.483,3	2.053,7	2.053,7	-18.483,3	2.053,7	2.053,7			
39	1		Riduzione dal 26% al 19% dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore ai partiti politici, di cui all'art. 15, c. 1 e all'art. 109, c. 5, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR)	E	T		2,6	1,5		2,6	1,5		2,6	1,5
40	1	a)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-146,1			-146,1			-146,1		
40	1	a)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - imposte dirette	E	T		40,9	-17,5		40,9	-17,5		40,9	-17,5

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
40	1	a)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - IRAP	E	T					10,7	-4,9		10,7	-4,9
40	1	a)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-10,7	4,9						
40	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-170,1			-170,1			-170,1		
40	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRES	E	T		23,8	-10,2		23,8	-10,2		23,8	-10,2
40	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRPEF	E	T		23,8	-10,2		23,8	-10,2		23,8	-10,2
40	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	E	T					12,6	-5,8		12,6	-5,8
40	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-12,6	5,8						
42	2	a)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, del D.L. 62/2026 - Bonus donne	E	CO				-29,4	-69,5	-54,9			

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
42	2	a)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, del D.L. 62/2026 - Bonus donne	S	C	29,4	69,5	54,9				29,4	69,5	54,9
42	2	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 35 anni, di cui all'art. 2, del D.L. 62/2026 - Bonus giovani	E	CO				-110,7	-205,0	-94,3			
42	2	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 35 anni, di cui all'art. 2, del D.L. 62/2026 - Bonus giovani	S	C	110,7	205,0	94,3				110,7	205,0	94,3
42	2	c)	Proroga al 31 dicembre 2027 dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027, di cui all'art. 3, del D.L. 62/2026 - Bonus ZES	E	CO				-30,8	-61,6	-30,8			
42	2	c)	Proroga al 31 dicembre 2027 dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027, di cui all'art. 3, del D.L. 62/2026 - Bonus ZES	S	C	30,8	61,6	30,8				30,8	61,6	30,8
42	2		Effetti fiscali complessivi Bonus donne, giovani e ZES	E	T		66,8	103,9		66,8	103,9		66,8	103,9
42	3	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, di cui all'art. 4, del D.L. 62/2026	E	CO				-45,1	-90,1	-45,1			
42	3	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, di cui all'art. 4, del D.L. 62/2026	S	C	45,1	90,1	45,1				45,1	90,1	45,1

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
42	3	b)	Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, di cui all'art. 4, del D.L. 62/2026 - effetti fiscali	E	T		17,6	28,0		17,6	28,0		17,6	28,0
43	1		Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRES	E	T		-354,0			-354,0			-354,0	
43	1		Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRPEF	E	T		-50,3			-50,3			-50,3	
43	1		Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	E	T					-4,0			-4,0	
43	1		Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale	S	C		4,0							
43	1		Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	E	T					-1,7			-1,7	
43	1		Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale	S	C		1,7							
44	1		Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - IRPEF	E	T	-400,1			-400,1			-400,1		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
44	1		Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - addizionale regionale	E	T					-45,9			-45,9	
44	1		Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - addizionale regionale	S	C		45,9							
44	1		Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno addizionale comunale	E	T					-28,4	6,6		-28,4	6,6
44	1		Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno addizionale comunale	S	C		28,4	-6,6						
44	1		Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - sostitutiva	E	T	21,9			21,9			21,9		
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF	E	T	-16,5			-16,5			-16,5		
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale regionale	E	T					-0,9			-0,9	
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale regionale	S	C		0,9							

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale comunale	E	T					-0,4	0,1		-0,4	0,1
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale comunale	S	C		0,4	-0,1						
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - entrate contributive	E	CO				-20,0			-20,0		
45	1		Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - entrate contributive	S	C	20,0								
46	3		Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, finalizzato allo svolgimento di attività per sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale	S	C	5,0			5,0			5,0		
47	11		Proroga per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese, di cui all'art. 1, c. 251-bis, della L. 145/2018 - prestazione	S	C	0,5			0,5			0,5		
47	11		Proroga per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese, di cui all'art. 1, c. 251-bis, della L. 145/2018 - contribuzione figurativa	S	C	0,2								
47	11		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-0,7			-0,5			-0,5		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
47	12-13		Estensione di 24 mensilità della concessione dell'indennità di cui all'art.3, c. 2 della L. 92/2012 per i lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari - prestazione	S	C	6,1	6,2		6,1	6,2		6,1	6,2	
47	12-13		Estensione di 24 mensilità della concessione dell'indennità di cui all'art.3, c. 2 della L. 92/2012 per i lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari - contribuzione figurativa	S	C	3,1	3,2							
47	14		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-9,2	-9,4		-6,4	-6,5		-6,4	-6,5	
47	2		Proroga dell'esonero dal versamento del contributo addizionale, di cui all'art. 5, c.1 comma 1 del D.Lgs. 148/2015 per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015	E	CO				-9,3			-9,3		
47	2		Proroga dell'esonero dal versamento del contributo addizionale, di cui all'art. 5, c.1 comma 1 del D.Lgs. 148/2015 per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015	S	C	9,3								
47	2		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-13,3			-9,3			-9,3		
48	1		Modifica dei limiti dimensionali per le imprese artigiane che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo, effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'art. 4, della L. 443/1985 - minori entrate contributive	E	CO				-13,7	-28,0	-28,6	-13,7	-28,0	-28,6
48	1		Modifica dei limiti dimensionali per le imprese artigiane che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo, effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'art. 4, della L. 443/1985 - minori entrate contributive	S	C	13,7	28,0	28,6						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
48	1		Modifica dei limiti dimensionali per le imprese artigiane che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo, effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'art. 4, della L. 443/1985 - effetti fiscali	E	T	0,2	5,4	8,6	0,2	5,4	8,6	0,2	5,4	8,6
49	1		Introduzione di un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari - prestazione	S	C	47,0	47,8	48,7	47,0	47,8	48,7	47,0	47,8	48,7
49	1		Introduzione di un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari - contribuzione figurativa	S	C	21,1	21,8	22,2						
50	1-2		Liquidazione anticipata del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997	S	C		337,0	701,0		337,0	701,0		337,0	701,0
50	1-2		Liquidazione anticipata del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 - effetti fiscali	E	T		57,0	119,0		57,0	119,0		57,0	119,0
51	1		Proroga al 2027 dell'Ape sociale per i soggetti di cui all'art. 1, c. 179, lett. da a) a d), della L. 232/2016 con il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi	S	C	180,0	370,0	350,0	180,0	370,0	350,0	180,0	370,0	350,0
52	1		Istituzione di un fondo destinato a finanziare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali	S	C	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
53	1		Istituzione di un fondo per il riconoscimento nel 2027 di una Carta da 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie, destinata ai titolari di pensioni obbligatorie che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e con un trattamento annuo 2025 non superiore a 28.000€	S	C	1.637,0			1.637,0			1.637,0		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
53	1		Istituzione di un fondo per il riconoscimento nel 2027 di una Carta da 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie, destinata ai titolari di pensioni obbligatorie che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e con un trattamento annuo 2025 non superiore a 28.000€ - spese amministrative	S	C	8,0			8,0			8,0		
53	3		Proroga al 2027 del regime sperimentale della prestazione universale anziani ed innalzamento a 12 mila euro della soglia ISEE per l'accesso, di cui agli artt. 34-36, del D.Lgs. 29/2024	S	C	136,0			136,0			136,0		
54	1		Incentivo al posticipo del pensionamento, estendendo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 286, della L. 197/2022, anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi di cui all'art. 24, c. 10, del D.L. 201/2011 - minori entrate contributive	E	CO				-16,0	-32,6	-33,3	-16,0	-32,6	-33,3
54	1		Incentivo al posticipo del pensionamento, estendendo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 286, della L. 197/2022, anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi di cui all'art. 24, c. 10, del D.L. 201/2011 - minori entrate contributive	S	C	16,0	32,6	33,3						
54	1		Incentivo al posticipo del pensionamento, estendendo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 286, della L. 197/2022, anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi di cui all'art. 24, c. 10, del D.L. 201/2011 - minore spesa pensionistica	S	C	-16,1	-32,2	-32,7	-16,1	-32,2	-32,7	-16,1	-32,2	-32,7
54	1		Incentivo al posticipo del pensionamento, estendendo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 286, della L. 197/2022, anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi di cui all'art. 24, c. 10, del D.L. 201/2011 - effetti fiscali	E	T									
55	1		Rideterminazione per l'anno 2027 del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'art. 34, c. 1, della L. 448/1998	S	C				-1.476,0	-1.476,0	-1.476,0	-1.476,0	-1.476,0	-1.476,0
55	1		Rideterminazione per l'anno 2027 del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'art. 34, c. 1, della L. 448/1998 - effetti fiscali	E	T	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
56	1-4		Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), della L. 576/1980 ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - versamento delle entrate contributive arretrate	E	CO				103,9			103,9		
56	1-4		Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), della L. 576/1980 ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali connessi al versamento delle entrate contributive arretrate	E	T		-50,9	21,8		-50,9	21,8		-50,9	21,8
56	1-4		Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), della L. 576/1980 ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - erogazione di prestazioni arretrate	S	C				48,4			48,4		
56	1-4		Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), della L. 576/1980 ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali connessi all'erogazione di prestazioni arretrate	E	T	13,5			13,5			13,5		
56	1-4		Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), della L. 576/1980 ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - prestazioni	S	C				11,3	11,6	11,8	11,3	11,6	11,8
56	1-4		Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), della L. 576/1980 ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali	E	T	4,5	4,6	4,7	4,5	4,6	4,7	4,5	4,6	4,7
57	1-2		Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - maggiore spesa	S	C	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
57	3		Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - maggiori entrate contributive per abrogazione dell'art. 1, c. 219 e 220, della L. 207/2024	E	CO				300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
57	3		Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - minore spesa per abrogazione dell'art. 1, c. 219 e 220, della L. 207/2024	S	C	-300,0	-300,0	-300,0						
57	3		Riconoscimento di una somma pari a100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - effetti fiscali	E	T	-73,0	-76,0	-76,0	-73,0	-76,0	-76,0	-73,0	-76,0	-76,0
58	1		Istituzione del Fondo "Valore nuovi nati", finalizzato a promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita	S	C	35,6	71,2	106,7	35,6	71,2	106,7	35,6	71,2	106,7
58	1		Istituzione del Fondo "Valore nuovi nati", finalizzato a promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita - effetti fiscali	E	T		-3,6	-5,6		-3,6	-5,6		-3,6	-5,6
59	1		Incremento di un un ulteriore mese, entro il 6° anno dalla nascita, del periodo di congedo parentale retribuito all'80%, di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs. 151/2001 - prestazione	S	C	74,0	216,0	276,0	74,0	216,0	276,0	74,0	216,0	276,0
59	1		Incremento di un un ulteriore mese, entro il 6° anno dalla nascita, del periodo di congedo parentale retribuito all'80%, di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs. 151/2001 - contribuzione figurativa	S	C	14,0	43,0	54,0						

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
60	1		Contributo fino ad un massimo di 500 euro al mese per un massimo di tre mesi per i servizi dell'infanzia, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'INPS	S	C	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
61	1		Incremento del Fondo per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
61	2		Proroga dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono tra il 2027 e il 2029 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà, di cui all'art. 1, c.191, della L. 213/2023	E	CO				-0,4	-1,3	-1,6			
61	2		Proroga dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono tra il 2027 e il 2029 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà, di cui all'art. 1, c.191, della L. 213/2023	S	C	0,4	1,3	1,6				0,4	1,3	1,6
61	2		Proroga dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono tra il 2027 e il 2029 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà, di cui all'art. 1, c.191, della L. 213/2023 - effetti fiscali	E	T		0,2	0,4		0,2	0,4		0,2	0,4
62	1		Incremento del Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, di cui all'art. 72, del D.Lgs. 117/2017	S	C	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
63	1		Contributo in favore degli Enti iscritti al registro del Terzo settore di cui all'art. 45, del D.Lgs. 117/2017, finalizzato all'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità motoria	S	C	4,6	9,0	9,0	4,6	9,0	9,0	4,6	9,0	9,0
64	1		Contributo in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) finalizzato alla promozione dell'accesso alle discipline sportive delle persone con disabilità	S	C	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
65	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - IRPEF	E	T	-703,7			-703,7			-703,7		
65	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale regionale	E	T					-40,3			-40,3	
65	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale regionale	S	C		40,3							
65	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale comunale	E	T					-19,9	4,6		-19,9	4,6
65	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale comunale	S	C		19,9	-4,6						
65	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - imposta sostitutiva	E	T	345,2			345,2			345,2		
66	1-6		Riduzione del turn-over nel pubblico impiego applicata alle assunzioni, nell'anno 2027, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente	E	EXT	260,2	431,2	431,2						
66	1-6		Riduzione del turn-over nel pubblico impiego applicata alle assunzioni, nell'anno 2027, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente	S	C				-260,2	-431,2	-431,2	-260,2	-431,2	-431,2

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
66	1-6		Riduzione del turn-over nel pubblico impiego applicata alle assunzioni, nell'anno 2027, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente - effetti riflessi	E	TC				-126,2	-209,1	-209,1	-126,2	-209,1	-209,1
66	12		Risorse da destinare al potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie	S	C	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
66	12		Risorse da destinare al potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie - effetti riflessi	E	TC				12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
69	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - quota destinata agli incrementi dei tetti automatici relativi a specifiche finalità	S	C	479,0	476,0	486,0	479,0	476,0	486,0	479,0	476,0	486,0
69	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Quota destinata ad assunzioni di personale da parte delle regioni	S	C	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0
69	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Quota destinata ad assunzioni di personale da parte delle regioni - effetti riflessi	E	TC				148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9
69	2		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno	S	C	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
69	3		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile	S	C	100,0			100,0			100,0		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
69	4		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - dirigenti medici	S	C	213,0			213,0			213,0		
69	4		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - dirigenti medici - effetti riflessi	E	TC				103,3			103,3		
69	4		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - personale sanitario	S	C	87,0			87,0			87,0		
69	4		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - personale sanitario - effetti riflessi	E	TC				42,2			42,2		
69	5		Risorse per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore	S	C	100,0			100,0			100,0		
69	6		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - dirigenti medici	S	C	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
69	6		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - dirigenti medici - effetti riflessi	E	TC				55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
69	6		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - personale sanitario	S	C	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
69	6		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - personale sanitario - effetti riflessi	E	TC				129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
69	7		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Quota rientrante nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione	S	C	138,0	236,0	273,0	138,0	236,0	273,0	138,0	236,0	273,0
71	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti	S	C		292,0	292,0		292,0	292,0		292,0	292,0
71	2		Concessione di una riduzione del payback dovuto in caso di superamento del tetto di spesa alle aziende farmaceutiche che abbiano effettuato investimenti addizionali che abbiano un impatto positivo sul Servizio sanitario nazionale	S	C	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
73	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Rideterminazione al 4,7 per cento del tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'art. 9-ter, c.1, lett.b) del D.L. 78/2015	S	C	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
73	2		Regolazione delle procedure relative al payback dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il periodo 2019-2023, in relazione al superamento del tetto di spesa relativo a ciascuna annualità	S	C		350,0	350,0		350,0	350,0		350,0	350,0
75	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - quota destinata a sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, di cui all'art. 1, c. 365, della L. 207/2024 (art. 75, c. 1)	S	C	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
75	2		Incremento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'art. 1, c. 186, della L. 213/2023	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029	
75	3		Incremento del fondo per la detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, di cui all'art. 6, c. 1, della L. 140/2026	S	C	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	
77	1		Incremento delle risorse destinate al finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e il gestore della rete ferroviaria - parte servizi	S	K	600,0	970,0		600,0	970,0		600,0	970,0		
77	2		Incremento delle risorse destinate al finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e il gestore della rete ferroviaria - parte investimenti	S	K	2.190,0	1.670,0		2.190,0	1.670,0		2.190,0	1.670,0		
78	1		Risorse per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici	S	K		200,0	300,0		200,0	300,0		200,0	300,0	
79	2		Contributi in conto capitale per l'istallazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, condizionati alla stipula dei contratti previsti dal meccanismo di supporto FERX a regime, al fine di garantire una riduzione dei livelli di prezzo assegnati	S	K		800,0			800,0	200,0		800,0	200,0	
79	2		Contributi in conto capitale per l'istallazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, condizionati alla stipula dei contratti previsti dal meccanismo di supporto FERX a regime, al fine di garantire una riduzione dei livelli di prezzo assegnati - incremento degli oneri generali di sistema	E	T						200,0				200,0
80	1	a)	Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica di ospedali e altre strutture sanitarie pubbliche	S	K		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	
80	1	b)	Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici pubblici	S	K		150,0	250,0		150,0	250,0		150,0	250,0	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
80	1	c)	Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio delle università	S	K		130,0			130,0			130,0	
80	1	d)	Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	S	K		15,0			15,0			15,0	
80	1	e)	Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio degli enti di ricerca	S	K		55,0			55,0			55,0	
80	1	f)	Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica su strutture destinate a sport su ghiacchio e in vasca	S	K		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
81	4		Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biomentano o di riconversione di impianti esistenti dalla produzione di biogas a quella di biometano	S	K		100,0			100,0	300,0		100,0	300,0
81	4		Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biomentano o di riconversione di impianti esistenti dalla produzione di biogas a quella di biometano - incremento oneri di sistema bollette	E	T						300,0			300,0
82	3		Contributi finalizzati a contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda	S	K		1.000,0			1.000,0	800,0		1.000,0	800,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
82	3		Contributi finalizzati a contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda - incremento degli oneri generali di sistema	E	T						800,0			800,0
83	3		Contributi finalizzati a contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle PMI non energivore, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda	S	K	1.000,0	1.430,0		1.000,0	1.430,0	600,0	1.000,0	1.430,0	600,0
83	3		Contributi finalizzati a contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle PMI non energivore, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda - incremento degli oneri generali di sistema	E	T						600,0			600,0
84	1		Istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC)	S	C	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
84	1		Istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC) - effetti riflessi	E	TC				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
85	1		Incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all'art. 16, c. 6, del D.L. 124/2023	S	K	1.400,0	500,0		1.400,0	500,0		1.400,0	500,0	
89	1	b)	Incremento delle risorse destinate allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti ESG e il turismo sostenibile, di cui all'art. 1, c. 508, della L. 207/2024	S	K	20,0	10,0		20,0	10,0		20,0	10,0	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
90	1	b)	Incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riguardo a investimenti volti a favorire l'efficientamento e la transizione energetica, di cui all'art. 1, c. 457, della L. 199/2025	S	K	80,0	80,0			80,0	80,0	80,0	80,0	
90	2		Istituzione del Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca	S	K	60,0	40,0		60,0	40,0		60,0	40,0	
92	1		Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di Difesa	S	C	26,4	423,2	434,9	26,4	423,2	434,9	26,4	423,2	434,9
92	1		Integrazione del Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa per la valorizzazione dei servizi operativi	S	C	206,1	206,1	171,1	206,1	206,1	171,1	206,1	206,1	171,1
93	1	e)	Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - personale	S	C	8,6	53,6	108,5	8,6	53,6	108,5	8,6	53,6	108,5
93	1	e)	Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - effetti riflessi	E	TC				4,2	26,0	52,6	4,2	26,0	52,6
93	1	e)	Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - funzionamento	S	C	1,6	5,3	7,8	1,6	5,3	7,8	1,6	5,3	7,8
93	1	e)	Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - investimenti	S	K	31,6	23,9	2,1	31,6	23,9	2,1	31,6	23,9	2,1

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
94	1		Difesa - Fondo per l'ammodernamento infrastrutturale delle Forze armate	S	K	17,0	87,0		17,0	87,0		17,0	87,0	
95	1		Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - personale	S	C	312,0	504,6		312,0	504,6		312,0	504,6	
95	1		Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - effetti riflessi	E	TC				151,3	244,7		151,3	244,7	
95	1		Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - funzionamento	S	C	208,0	299,0		208,0	299,0		208,0	299,0	
95	2		Partecipazione italiana all'adeguamento del budget amministrativo del GCAP di cui all'art. 4, c.1, della L. 184/2024	S	C	32,3	15,6		32,3	15,6		32,3	15,6	
96	1		Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile	S	C	15,3	95,2	192,7	15,3	95,2	192,7	15,3	95,2	192,7
96	1		Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile - effetti riflessi	E	TC				7,4	46,2	93,4	7,4	46,2	93,4
96	1		Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile - esercizio	S	C	6,3	12,9	17,5	6,3	12,9	17,5	6,3	12,9	17,5

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
96	2		Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile - investimenti	S	K	52,5	38,9		22,5	30,0	30,0	22,5	30,0	30,0
97	2		Proroga della riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2027, di cui all'art. 2-bis, c. 5-bis, del D.L. 198/2022	S	C		3,8	11,4		3,8	11,4		3,8	11,4
97	2		Proroga della riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2027, di cui all'art. 2-bis, c. 5-bis, del D.L. 198/2022 - effetti riflessi	E	TC					1,8	5,5		1,8	5,5
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale dell'Arma dei Carabinieri - personale	S	C	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale dell'Arma dei Carabinieri - effetti riflessi	E	TC				15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale della Guardia di Finanza - personale	S	C	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale della Guardia di Finanza - effetti riflessi	E	TC				8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale della Polizia di Stato - personale	S	C	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale della Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC				14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale della Polizia Penitenziaria - personale	S	C	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
98	1		Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione dle personale della Polizia Penitenziaria - effetti riflessi	E	TC				5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
99	1	a)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Polizia di Stato	S	C	19,0			19,0			19,0		
99	1	a)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC				9,2			9,2		
99	1	b)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Arma dei carabinieri	S	C	19,0			19,0			19,0		
99	1	b)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Arma dei carabinieri - effetti riflessi	E	TC				9,2			9,2		
99	1	c)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Guardia di finanza	S	C	9,5			9,5			9,5		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
99	1	c)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Guardia di finanza - effetti riflessi	E	TC				4,6			4,6		
99	1	d)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Polizia penitenziaria	S	C	2,5			2,5			2,5		
99	1	d)	Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal presonale delle Forze di polizia - Polizia penitenziaria - effetti riflessi	E	TC				1,2			1,2		
100	1		Proroga fino al 31/03/2027 e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ("Strade sicure") - personale	S	C	3,1			3,1			3,1		
100	1		Proroga fino al 31/03/2027 e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ("Strade sicure") - effetti riflessi	E	TC				1,5			1,5		
100	1		Proroga fino al 31/03/2027 e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ("Strade sicure") - funzionamento	S	C	3,1			3,1			3,1		
101	1		Istituzione di un Fondo finalizzato all'assunzione di personale della polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal CCNL - Comparto Funzioni locali	S	C	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
101	1		Istituzione di un Fondo finalizzato all'assunzione di personale della polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal CCNL - Comparto Funzioni locali - effetti riflessi	E	TC				21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
102	1	a)	Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia di Stato per il contrasto della criminalità organizzata (10 funzionari di polizia con qualifica di commissario, 40 ispettori, 10 agenti e assistenti) - personale	S	C	0,9	2,8	4,1	0,9	2,8	4,1	0,9	2,8	4,1
102	1	a)	Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia di Stato per il contrasto della criminalità organizzata (10 funzionari di polizia con qualifica di commissario, 40 ispettori, 10 agenti e assistenti) - effetti riflessi	E	TC				0,4	1,4	2,0	0,4	1,4	2,0
102	1	b)	Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei Carabinieri per il contrasto della criminalità organizzata (5 ufficiali e 55 ispettori) - personale	S	C	1,7	3,7	4,0	1,7	3,7	4,0	1,7	3,7	4,0
102	1	b)	Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei Carabinieri per il contrasto della criminalità organizzata (5 ufficiali e 55 ispettori) - effetti riflessi	E	TC				0,8	1,8	1,9	0,8	1,8	1,9
102	1	c)	Assunzioni straordinarie di personale nel Corpo della Guardia di Finanza per il contrasto della criminalità organizzata (6 ufficiali, 36 ispettori, 18 appuntati e finanzieri) - personale	S	C	0,3	0,8	1,4	0,3	0,8	1,4	0,3	0,8	1,4
102	1	c)	Assunzioni straordinarie di personale nel Corpo della Guardia di Finanza per il contrasto della criminalità organizzata (6 ufficiali, 36 ispettori, 18 appuntati e finanzieri) - effetti riflessi	E	TC				0,2	0,4	0,7	0,2	0,4	0,7
102	3		Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia di Stato per il contrasto della criminalità organizzata (10 funzionari di polizia con qualifica di commissario, 40 ispettori, 10 agenti e assistenti) - funzionamento	S	C	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
102	5		Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei Carabinieri per il contrasto della criminalità organizzata (5 ufficiali e 55 ispettori) - funzionamento	S	C	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
102	7		Assunzioni straordinarie di personale nel Corpo della Guardia di Finanza per il contrasto della criminalità organizzata (6 ufficiali, 36 ispettori, 18 appuntati e finanzieri) - funzionamento	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	1	b)	Proroga del contributo alla frequenza di scuole paritarie di importo massimo pari a 1.500€ pro-capite, c.d. "Buono scuola", di cui all'art. 1, c. 519, della L. 199/2025	S	C	20,0			20,0			20,0		
106	1	b)	Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 208/2015	S	C		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0
107	4		Istituzione del Programma nazionale "Talenti per la ricerca "	S	C			15,0			15,0			15,0
109	3		Estensione del credito di imposta applicato alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. art bonus), di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014, a favore di nuove categorie di beneficiari - IRES	E	T					-15,8	-31,6		-15,8	-31,6
109	3		Estensione del credito di imposta applicato alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. art bonus), di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014, a favore di nuove categorie di beneficiari - credito d'imposta	S	C		15,8	31,6						
109	3		Estensione del credito di imposta applicato alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. art bonus), di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014, a favore di nuove categorie di beneficiari - IRPEF	E	T		-2,1	-3,3		-2,1	-3,3		-2,1	-3,3
110	2		Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici, di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020	S	C	28,0	20,0		28,0	20,0		28,0	20,0	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
110	3		Incremento delle risorse per l'accesso al pensionamento anticipato di giornalisti professionisti iscritti all'INPS, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981	S	C				6,0	6,0	-6,0	6,0	6,0	-6,0
110	4		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una quota delle risorse residue destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici, di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020	E	EXT	34,0	26,0	6,0						
113	1		Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale	S	K	1,8								
113	1		Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale	S	C				1,8			1,8		
113	1		Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - effetti riflessi	E	TC				0,9			0,9		
113	1		Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dai Comuni del cratere, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale	S	K	1,2								
113	1		Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dai Comuni del cratere, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale	S	C				1,2			1,2		
113	1		Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dai Comuni del cratere, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - effetti riflessi	E	TC				0,6			0,6		

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
113	11	a)	Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - IRPEF/IRES	E	T	-3,0	1,3		-3,0	1,3		-3,0	1,3	
113	11	a)	Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale regionale	E	T				-0,1			-0,1		
113	11	a)	Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale regionale	S	C	0,1								
113	11	a)	Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale comunale	E	T				0,0	0,0		0,0	0,0	
113	11	a)	Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale comunale	S	C	0,0	0,0							
113	11	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione IMU su fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016-2017, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - quota Stato	E	T	-0,5			-0,5			-0,5		
113	11	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione IMU su fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016-2017, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - quota Comuni	E	T				-14,1			-14,1		
113	11	b)	Proroga al 2027 dell'esenzione IMU su fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016-2017, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - quota Comuni	S	C	14,1								

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
113	14		Proroga al 2027 dell'esclusione, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), degli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, di cui all'art. 1, c. 986, della L. 145/2018	S	C				2,0			2,0		
113	15		Proroga al 2027 della possibilità di avvalersi del supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 228/2021	S	C	0,9			0,9			0,9		
113	15		Proroga all'anno 2027 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, di cui all'art. 13-ter, c. 2, del D.L. 228/2021	S	C	2,5			2,5			2,5		
113	2		Contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 113/2016	S	K	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
113	27		Risorse destinate a far fronte agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna	S	K	12,8	4,3							
113	27		Risorse di parte corrente destinate a far fronte agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna	S	C				12,8	4,3		12,8	4,3	
113	3		Contributo straordinario in favore dei Comuni del cratere, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.L. 113/2016	S	K	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
113	3		Contributo straordinario in favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 113/2016	S	K	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
113	4		Contributo per interventi finalizzati a sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009, di cui all'art.1, c. 123, lett. a.2), della L. 213/2023	S	C	0,2			0,2			0,2		
113	8		Sisma 2016 - Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma, di cui all'art. 44, c. 1, del D.L. 189/2016	S	C	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
116	1		Rimodulazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all'art.1, c. 400, della L. 213/2023	S	K	-30,0	-30,0	30,0			30,0			30,0
117	1		Risorse per il funzionamento della struttura per la prevenzione antimafia, di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016	S	C	0,6			0,6			0,6		
118	1		Utilizzo residui delle annualità precedenti del Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018	S	K				50,0	100,0	150,0	50,0	100,0	150,0
119	1	b)	Incremento del Fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF, di cui all'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 68/2011	S	C		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
120	1		Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'art. 1, c. 759, della L. 207/2024	S	C	200,0			200,0			200,0		
123	1		Istituzione di un fondo per il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali in difficoltà che hanno fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità statali per saldare debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili	S	C		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
124	1		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'art. 1, c. 645, della L. 199/2025 - quota interessi	E	EXT	-43,7	-42,0	-40,3						
124	1		Versamento compensativo allo Stato, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'art. 1, c. 645, della L. 199/2025, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità	E	EXT	43,7	42,0	40,3						
128	1	a)	Modifiche alle modalità di partecipazione delle Regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica	S	C					11,0	84,0		11,0	84,0
128	1	a)	Modifiche alle modalità di partecipazione delle Regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - riduzione del versamento all'entrata	E	EXT	-350,0	-350,0							
128	1	b)	Modifiche alle modalità di partecipazione degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica	S	C					14,0	95,0		14,0	95,0
128	1	b)	Modifiche alle modalità di partecipazione degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - riduzione del veramento all'entrata	E	EXT	-250,0	-250,0							
130	1		Adeguamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	S	K					300,0	700,0		300,0	700,0
132	4		Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale, con incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato al supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)	S	C	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
132	4		Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale, con incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato al supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
135	1		Rimodulazione delle spese dei ministeri - conto capitale	S	K	-1.627,1	-1.237,9	-1.833,7	-333,5	-865,7	-1.025,3	-333,5	-865,7	-1.025,3
135	2		Riduzione delle spese dei ministeri - spesa corrente	S	C	-234,1	-241,5	-264,8	-234,1	-241,5	-264,8	-234,1	-241,5	-264,8
135	2		Concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri alla revisione dei programmi di spesa per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica	E	EXT	60,0	60,0	60,0						
135	2		Concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri alla revisione dei programmi di spesa per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica	S	C				-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
135	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato della liquidità giacente sulla contabilità speciale intestata a ENIT S.p.A.	E	EXT	30,0								
135	4		Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
137	1		Incremento del Fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.1, c. 757, della L. 199/2025	S	C	120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0	

Disegno di legge di bilancio 2027 - 2029
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
137	2		Rifinanziamento del Fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei, di cui all'art. 1, c. 785, della L. 199/2025	S	C	1.900,0			1.900,0			1.900,0		
137	3		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B)	S	K	44,0	42,0	42,0	44,0	42,0	42,0	44,0	42,0	42,0
137	3		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	S	C	156,0	123,0	123,0	156,0	123,0	123,0	156,0	123,0	123,0
			Entrate	E		**708,2**	**575,5**	**1.940,0**	**4.049,5**	**1.050,3**	**3.568,5**	**4.077,9**	**1.515,4**	**3.945,6**
			Spese *(al netto degli interessi passivi derivanti dal maggior fabbisogno)*	S		**-6.888,4**	**16.864,4**	**9.252,7**	**-5.139,5**	**15.381,3**	**10.775,6**	**13.640,2**	**13.755,1**	**8.868,6**
			SALDO *(Sezione I)*			**7.596,7**	**-16.288,9**	**-7.312,6**	**9.189,0**	**-14.331,0**	**-7.207,1**	**-9.562,3**	**-12.239,7**	**-4.923,0**

MANOVRA SEZIONE II			2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
TOTALE RIFINANZIAMENTI			**6.377,6**	**6.363,6**	**3.032,3**	**5.028,1**	**5.276,4**	**2.380,9**	**4.649,8**	**5.181,0**	**2.672,9**
Spesa parte corrente	S	C	2.999,3	1.801,4	869,4	1.936,3	1.801,4	869,4	1.936,3	1.801,4	869,4
Spesa parte capitale	S	K	3.378,2	4.562,2	2.162,9	3.091,8	3.475,1	1.511,5	2.713,4	3.379,6	1.803,5
Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE DEFINANZIAMENTI			**-1.078,4**	**-1.001,5**	**-815,5**	**-367,8**	**-539,4**	**-505,5**	**-336,8**	**-472,4**	**-382,5**
Spesa parte corrente	S	C	-151,0	-215,0	0,0	-151,0	-215,0	0,0	-151,0	-215,0	0,0
Spesa parte capitale	S	K	-927,5	-786,5	-815,5	-216,8	-324,4	-505,5	-185,8	-257,4	-382,5
Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Spesa parte corrente	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spesa parte capitale	S	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE MANOVRA SEZIONE II			**-5.299,1**	**-5.362,1**	**-2.216,8**	**-4.660,4**	**-4.737,0**	**-1.875,4**	**-4.313,0**	**-4.708,6**	**-2.290,4**

			2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
TOTALE SEZIONE I + SEZIONE II			**2.297,5**	**-21.651,0**	**-9.529,4**	**4.528,6**	**-19.068,0**	**-9.082,5**	**-13.875,3**	**-16.948,2**	**-7.213,4**
Retroazione fiscale - entrate tributarie	*E*	*T*	*964,0*	*2.390,0*	*2.879,0*	*1.099,0*	*2.771,0*	*3.363,0*	*1.099,0*	*2.771,0*	*3.363,0*
Retroazione fiscale - entrate contributive	*E*	*CO*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*436,0*	*1.255,0*	*1.350,0*	*436,0*	*1.255,0*	*1.350,0*
Maggiore spesa per interessi passivi	*S*	*C*	*98,0*	*559,0*	*1.097,0*	*209,0*	*608,0*	*1.051,0*	*266,0*	*739,0*	*1.228,0*
TOTALE MANOVRA DLB 2027 - 2029			**3.163,5**	**-19.820,0**	**-7.747,4**	**5.854,6**	**-15.650,0**	**-5.420,5**	**-12.606,3**	**-13.661,2**	**-3.728,4**

Per memoria: Ulteriori interventi della clausola nazionale di salvaguardia contenuti nel *Reporting Template* allegato al DPB già previsti a legislazione vigente.	*S*	*K*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3.385,0*	*600,0*	*0,0*	*3.385,0*	*600,0*	

ALLEGATO CONOSCITIVO

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE

PAGINA BIANCA

999/668/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)						
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (1.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2)						
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 725 *"FONDO PCM MARE" (*)* - (Cap-pg: 2022/1) - (Variazione Permanente)	2027	10.000.000	<<	26.182.000	<<	36.182.000
	2028	10.000.000	<<	16.182.000	<<	26.182.000
	2029	10.000.000	<<	1.182.000	<<	11.182.000
	2030 e succ.	10.000.000	<<	1.182.000	<<	11.182.000
DLG n. 303 / 1999 art. 2 *"ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59." (*)* - (Cap-pg: 2120/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	58.283.606	<<	5.000.000	<<	63.283.606
	2028	58.395.817	<<	5.000.000	<<	63.395.817
	2029	58.395.817	<<	<<	<<	58.395.817
	2030 e succ.	58.395.817	<<	<<	<<	58.395.817
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)						
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.3)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 871 *"TRASFERIMENTO REGIONE SARDEGNA PER SPESE DI INVESTIMENTO"* - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2029)	2027	117.000.000	<<	<<	<<	117.000.000
	2028	159.946.079	<<	<<	-64.946.079	95.000.000
	2029	182.027.945	<<	<<	-87.027.945	95.000.000
	2030 e succ.	559.614.975	<<	<<	<<	559.614.975
L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
L n. 234 / 2012 art. 41 bis *"FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA"* - (Cap-pg: 2815/1) - (Scad. Variazione 2029)	2027	17.319.869	<<	5.000.000	<<	22.319.869
	2028	10.727.015	<<	5.000.000	<<	15.727.015
	2029	18.963.834	<<	5.000.000	<<	23.963.834
	2030 e succ.	224.067.112	<<	<<	<<	224.067.112

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

999/668/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 183 / 2020 art. 21, comma 1 *"ESECUZIONE DELLA DECISIONE (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSIGLIO DEL 14 DICEMBRE 2020 RELATIVA AL SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA" (*)* - (Cap-pg: 2751/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	19.500.000.000	<<	<<	-150.000.000	19.350.000.000
	2028	20.000.000.000	<<	<<	<<	20.000.000.000
	2029	20.000.000.000	<<	<<	<<	20.000.000.000
	2030 e succ.	19.500.000.000	<<	<<	<<	19.500.000.000
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
DLG n. 66 / 2010 art. 608 *"SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"* - (Cap-pg: 7763/1 - 7763/3) - (Scad. Variazione 2028)	2027	71.565.898	<<	97.750.000	<<	169.315.898
	2028	72.086.196	<<	52.900.000	<<	124.986.196
	2029	72.086.196	<<	<<	<<	72.086.196
	2030 e succ.	474.603.372	<<	<<	<<	474.603.372
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 619 *"APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" (*)* - (Cap-pg: 7763/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	3.681.948	<<	2.850.000	<<	6.531.948
	2028	5.981.948	<<	10.800.000	<<	16.781.948
	2029	8.281.948	<<	<<	<<	8.281.948
	2030 e succ.	8.781.948	<<	<<	<<	8.781.948
DLG n. 66 / 2010 art. 613 *"FONDO A DISPOSIZIONE - INCREMENTO DEL FONDO A DISPOSIZIONE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA"* - (Cap-pg: 4842/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	<<	<<	166.428.000	<<	166.428.000
	2028	1.500.000	<<	110.800.000	<<	112.300.000
	2029	6.858.781	<<	<<	<<	6.858.781
	2030 e succ.	108.545.000	<<	<<	<<	108.545.000
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.3)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 659 *"VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' E DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE DELLA SUBACQUEA NAZIONALE" (*)* - (Cap-pg: 7705/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	1.500.000	<<	1.500.000	<<	3.000.000
	2028	1.500.000	<<	3.000.000	<<	4.500.000
	2029	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
	2030 e succ.	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000

999/668/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
L n. 465 / 1949 art. 1 bis *"LEGGE 465/1949"* - (Cap-pg: 7123/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	50.427.097	<<	20.000.000	<<	70.427.097
	2028	50.674.510	<<	48.100.000	<<	98.774.510
	2029	50.674.510	<<	<<	<<	50.674.510
	2030 e succ.	578.745.100	<<	<<	<<	578.745.100
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.9)						
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 388 *"FONDO PER GLI ASSETTI AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA OPERATIVA" (*)* - (Cap-pg: 1420/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	156.000.000	<<	267.000.000	<<	423.000.000
	2028	156.000.000	<<	267.000.000	<<	423.000.000
	2029	156.000.000	<<	<<	<<	156.000.000
	2030 e succ.	156.000.000	<<	<<	<<	156.000.000
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.10)						
DLG n. 66 / 2010 art. 608 *"SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"* - (Cap-pg: 7220/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	2.900.582.663	<<	2.629.859.894	<<	5.530.442.557
	2028	2.254.317.663	<<	2.622.160.000	<<	4.876.477.663
	2029	2.908.165.438	<<	<<	<<	2.908.165.438
	2030 e succ.	32.400.381.789	<<	<<	<<	32.400.381.789
L n. 465 / 1949 art. 1 bis *"LEGGE 465/1949"* - (Cap-pg: 7223/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	8.247.413	<<	4.000.000	<<	12.247.413
	2028	8.000.000	<<	7.000.000	<<	15.000.000
	2029	8.000.000	<<	<<	<<	8.000.000
	2030 e succ.	8.000.000	<<	<<	<<	8.000.000

999/668/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 899, punto A *"FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTONOMIA TECNOLOGICA IN AMBITO DIGITALE"* - (Cap-pg: 7305/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.500.000	<<	<<	-1.500.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M quinquies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7301/4) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.349.617	<<	<<	-149.017	1.200.600
	2028	2.200.600	<<	<<	<<	2.200.600
	2029	6.700.600	<<	<<	<<	6.700.600
	2030 e succ.	25.453.400	<<	<<	<<	25.453.400
L n. 266 / 1999 *"DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICAE PREFETTIZIA, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA"* - (Cap-pg: 1673/1) - (Variazione Permanente)	2027	12.799.300	<<	1.002.500	<<	13.801.800
	2028	12.799.300	<<	1.002.500	<<	13.801.800
	2029	12.799.300	<<	1.002.500	<<	13.801.800
	2030 e succ.	127.903.900	<<	10.025.000	<<	137.928.900
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7300/12) - (Scad. Variazione 2027)	2027	2.489.818	<<	<<	-537.830	1.951.988
	2028	1.625.738	<<	<<	<<	1.625.738
	2029	2.625.738	<<	<<	<<	2.625.738
	2030 e succ.	44.398.952	<<	<<	<<	44.398.952
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I quinquies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 7301/3) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.047.521	<<	<<	-611.583	435.938
	2028	435.938	<<	<<	<<	435.938
	2029	435.938	<<	<<	<<	435.938
	2030 e succ.	12.081.492	<<	<<	<<	12.081.492
L n. 354 / 1975 art. 80 *"PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA" (*)* - (Cap-pg: 1675/2) - (Variazione Permanente)	2027	902.500	<<	1.097.500	<<	2.000.000
	2028	902.500	<<	1.097.500	<<	2.000.000
	2029	902.500	<<	1.097.500	<<	2.000.000
	2030 e succ.	902.500	<<	1.097.500	<<	2.000.000

999/668/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 855 *"ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI"* - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2031)	2027	36.989.025	<<	<<	-10.677.524	26.311.501
	2028	16.016.288	<<	<<	-16.016.288	<<
	2029	1.137.650	<<	<<	<<	1.137.650
	2030 e succ.	40.303.849	<<	25.359.120	<<	65.662.969
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7200/11) - (Scad. Variazione 2028)	2027	49.134.744	<<	<<	<<	49.134.744
	2028	20.575.693	<<	<<	-265.289	20.310.404
	2029	18.762	<<	<<	<<	18.762
	2030 e succ.	4.677.052	<<	<<	<<	4.677.052
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2028)	2027	69.490.934	<<	<<	-886.433	68.604.501
	2028	49.875.185	<<	<<	-2.068.345	47.806.840
	2029	20.019.000	<<	<<	<<	20.019.000
	2030 e succ.	12.000.000	<<	<<	<<	12.000.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/9) - (Scad. Variazione 2031)	2027	36.068.885	<<	<<	-9.191.000	26.877.885
	2028	22.695.221	<<	<<	-12.263.531	10.431.690
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	9.008.196	<<	21.454.531	<<	30.462.727
DL n. 91 / 2017 art. 11 quater *"SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA"* - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2032)	2027	57.416.208	<<	<<	-28.230.998	29.185.210
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	3.173.850	<<	28.230.998	<<	31.404.848

999/668/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.3)						
L n. 836 / 1973 *"TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" (*)* - (Cap-pg: 2061/5) - (Variazione Permanente)	2027	414.293	<<	300.000	<<	714.293
	2028	414.293	<<	300.000	<<	714.293
	2029	414.293	<<	300.000	<<	714.293
	2030 e succ.	414.293	<<	300.000	<<	714.293
L n. 354 / 1975 art. 42 bis *"ORDINAMENTO PENITENZIARIO ED ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERT - TRADUZIONI" (*)* - (Cap-pg: 2061/18) - (Variazione Permanente)	2027	499.911	<<	300.000	<<	799.911
	2028	490.549	<<	300.000	<<	790.549
	2029	490.549	<<	300.000	<<	790.549
	2030 e succ.	490.549	<<	300.000	<<	790.549
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.5)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 899, punto A *"FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTONOMIA TECNOLOGICA IN AMBITO DIGITALE"* - (Cap-pg: 7503/18) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.894.699	<<	<<	-549.480	1.345.219
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 105 / 2023 art. 2, comma 1, punto A *"SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE"* - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.727	<<	<<	-3.727	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H quinquies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.394.289	<<	<<	-41.535	1.352.754
	2028	2.260.374	<<	<<	<<	2.260.374
	2029	2.701.414	<<	<<	<<	2.701.414
	2030 e succ.	28.462.516	<<	<<	<<	28.462.516

999/668/7

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M quinquies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.279.950	<<	<<	-10.760	3.269.190
	2028	2.110.920	<<	<<	<<	2.110.920
	2029	12.901.780	<<	<<	<<	12.901.780
	2030 e succ.	55.386.520	<<	<<	<<	55.386.520
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto G primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2030)	2027	93.264.783	<<	<<	-1.154.647	92.110.136
	2028	128.307.664	<<	<<	<<	128.307.664
	2029	42.110.136	<<	<<	<<	42.110.136
	2030 e succ.	101.330.408	<<	1.154.647	<<	102.485.055
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)						
L n. 1001 / 1969 art. 1 *"FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICENZE DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO." (*)* - (Cap-pg: 2676/1) - (Variazione Permanente)	2027	14.031.361	<<	8.500.000	<<	22.531.361
	2028	14.031.361	<<	8.500.000	<<	22.531.361
	2029	14.031.361	<<	8.500.000	<<	22.531.361
	2030 e succ.	14.031.361	<<	8.500.000	<<	22.531.361
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto l octies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 7411/23) - (Scad. Variazione 2027)	2027	829.561	<<	<<	-829.561	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 346, punto A *"RIPARTO FONDO PER NECESSITA' DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO MEZZI, SISTEMI. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE DEL CNVVF E POLIZIA DI STATO. ANNO 2024."* - (Cap-pg: 7456/21) - (Scad. Variazione 2027)	2027	902.070	<<	<<	-41.409	860.661
	2028	775.000	<<	<<	<<	775.000
	2029	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2030 e succ.	87.464.339	<<	<<	<<	87.464.339
DL n. 307 / 1996 art. 2, comma 2 *"PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"* - (Cap-pg: 7391/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	76.461	<<	30.000.000	<<	30.076.461
	2028	24.600	<<	<<	<<	24.600
	2029	24.505	<<	<<	<<	24.505
	2030 e succ.	6.239.624	<<	<<	<<	6.239.624

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7411/10) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.494.921	<<	<<	-793.389	701.532
	2028	206.532	<<	<<	<<	206.532
	2029	471.330	<<	<<	<<	471.330
	2030 e succ.	5.146.701	<<	<<	<<	5.146.701
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2027)	2027	40.111.678	<<	<<	-51.180	40.060.498
	2028	30.672.498	<<	<<	<<	30.672.498
	2029	29.994.858	<<	<<	<<	29.994.858
	2030 e succ.	43.309.326	<<	<<	<<	43.309.326
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I octies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 7411/12) - (Scad. Variazione 2027)	2027	70.170	<<	<<	-70.170	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 7411/15 - 7411/16) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.606.515	<<	<<	-3.606.515	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	164.379	<<	<<	<<	164.379
	2030 e succ.	3.123.204	<<	<<	<<	3.123.204
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7411/14) - (Scad. Variazione 2027)	2027	550.367	<<	<<	-545.618	4.749
	2028	125	<<	<<	<<	125
	2029	787.249	<<	<<	<<	787.249
	2030 e succ.	565.377	<<	<<	<<	565.377
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 *"FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF"* - (Cap-pg: 7456/6 - 7460/1 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2027)	2027	13.323.832	<<	<<	-106.801	13.217.031
	2028	13.217.404	<<	<<	<<	13.217.404
	2029	13.633.681	<<	<<	<<	13.633.681
	2030 e succ.	14.392.331	<<	<<	<<	14.392.331
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	8.305.610	<<	<<	-338.051	7.967.559
	2028	1.922.642	<<	<<	<<	1.922.642
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/9

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7411/6) - (Scad. Variazione 2027)	2027	31.848.778	<<	<<	-675.817	31.172.961
	2028	4.714.287	<<	<<	<<	4.714.287
	2029	20.317.634	<<	<<	<<	20.317.634
	2030 e succ.	98.267.195	<<	<<	<<	98.267.195
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quinquies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7411/5) - (Scad. Variazione 2027)	2027	338.428	<<	<<	-338.428	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto A *"RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALIT ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI"* - (Cap-pg: 7411/24) - (Scad. Variazione 2027)	2027	210.405	<<	<<	-210.405	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	4.149	<<	<<	<<	4.149
	2030 e succ.	78.832	<<	<<	<<	78.832
Soccorso civile (8)						
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7325/35) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.753.443	<<	<<	-310.703	3.442.740
	2028	84.465	<<	<<	<<	84.465
	2029	90.535	<<	<<	<<	90.535
	2030 e succ.	7.692.963	<<	<<	<<	7.692.963
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 1005 *"ACQUISTO E ADEGUAMENTO SEDI STRUTTURALI VVF"* - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2027)	2027	1.422.430	<<	<<	-1.422.430	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7325/17 - 7325/19) - (Scad. Variazione 2027)	2027	48.857.169	<<	<<	-306.364	48.550.805
	2028	15.006.275	<<	<<	<<	15.006.275
	2029	24.238.845	<<	<<	<<	24.238.845
	2030 e succ.	69.189.980	<<	<<	<<	69.189.980

999/668/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto B *"POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO."* - (Cap-pg: 7325/15 - 7326/3) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.129.703	<<	<<	-3.129.703	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7325/24 - 7325/28) - (Scad. Variazione 2027)	2027	8.921.236	<<	<<	-155.704	8.765.532
	2028	4.098.652	<<	<<	<<	4.098.652
	2029	10.548.206	<<	<<	<<	10.548.206
	2030 e succ.	61.894.822	<<	<<	<<	61.894.822
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto I octies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 7313/5) - (Scad. Variazione 2030)	2027	12.198.343	<<	<<	-7.183.949	5.014.394
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	1.272.933	<<	7.183.949	<<	8.456.882
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2030)	2027	12.867.617	<<	<<	-8.243.321	4.624.296
	2028	53.650	<<	<<	<<	53.650
	2029	29.296	<<	<<	<<	29.296
	2030 e succ.	12.438.073	<<	8.243.321	<<	20.681.394
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7313/2) - (Scad. Variazione 2027)	2027	265.273	<<	<<	-265.273	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B *"RISORSE IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DI STRUTTURE ED IMPIANTI"* - (Cap-pg: 7325/38 - 7325/39 - 7325/40) - (Scad. Variazione 2027)	2027	5.520.704	<<	<<	-5.520.701	3
	2028	11.200	<<	<<	<<	11.200
	2029	4.726.105	<<	<<	<<	4.726.105
	2030 e succ.	11.067.807	<<	<<	<<	11.067.807

999/668/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.1)						
DLG n. 1 / 2018 art. 45 *"FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE" (*)* - (Cap-pg: 7094/1) - (Variazione Permanente)	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2030 e succ.	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.1)						
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 133, punto B *"PIANO IRRIGUO NAZIONALE"* - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2029)	2027	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2028	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2029	7.094.381	<<	<<	-7.094.381	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.2)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto D ter decies *"RICERCA"* - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2029)	2027	877.827	<<	<<	<<	877.827
	2028	120.400	<<	<<	-120.400	<<
	2029	1.242.504	<<	<<	-1.070.331	172.173
	2030 e succ.	472.173	<<	<<	<<	472.173

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.3)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto H ter decies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7761/6) - (Scad. Variazione 2029)	2027	15.337.742	<<	<<	<<	15.337.742
	2028	20.637.742	<<	<<	<<	20.637.742
	2029	9.471.371	<<	<<	-6.010.613	3.460.758
	2030 e succ.	4.621.516	<<	<<	<<	4.621.516
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H ter decies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7761/5) - (Scad. Variazione 2028)	2027	12.600.000	<<	<<	<<	12.600.000
	2028	7.302.842	<<	<<	-7.302.842	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)						
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.3)						
DL n. 112 / 2008 art. 43 *"CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE"* - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	910.500.000	<<	<<	-13.500.000	897.000.000
	2028	589.400.000	<<	<<	-17.400.000	572.000.000
	2029	789.700.000	<<	<<	-17.700.000	772.000.000
	2030 e succ.	3.169.100.000	<<	<<	-17.100.000	3.152.000.000
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 *"ASSEGNAZIONI DEL FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO, PER ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE"* - (Cap-pg: 7343/9 - 7343/10 - 7363/1 - 7483/14 - 7483/15 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2036)	2027	42.879.491	<<	<<	-42.879.491	<<
	2028	105.000.000	<<	<<	-105.000.000	<<
	2029	96.000.000	<<	<<	-96.000.000	<<
	2030 e succ.	1.678.000.000	<<	<<	-1.678.000.000	<<
DL n. 107 / 2026 art. 3 *"MISURE URGENTI PER LA DECARBONIZZAZIONE DELL' INDUSTRIA SIDERURGICA."* - (Cap-pg: 7343/13) - (Scad. Variazione 2031)	2027	67.233.848	<<	<<	-67.233.848	<<
	2028	164.000.000	<<	<<	-164.000.000	<<
	2029	267.600.000	<<	<<	-267.600.000	<<
	2030 e succ.	221.766.152	<<	<<	-221.766.152	<<

999/668/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DLG n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto D *"SOMMA PER INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO E AL MERCATO DEI CAPITALI"* - (Cap-pg: 7486/4) - (Scad. Variazione 2036)	2027	<<	<<	83.188.538	<<	83.188.538
	2028	<<	<<	68.182.001	<<	68.182.001
	2029	<<	<<	65.031.739	<<	65.031.739
	2030 e succ.	<<	<<	615.489.089	<<	615.489.089
DLG n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto A *"SOMME DA DESTINARE PER INVESTIMENTI IN RICERCA , SVILUPPO E INNOVAZIONE"* - (Cap-pg: 7483/16) - (Scad. Variazione 2036)	2027	<<	<<	70.721.092	<<	70.721.092
	2028	<<	<<	199.721.092	<<	199.721.092
	2029	<<	<<	208.678.908	<<	208.678.908
	2030 e succ.	<<	<<	1.652.157.816	<<	1.652.157.816
DLG n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto B *"SOMME DA DESTINARE PER INVESTIMENTI A FAVORE DI STRART UP DI IMPRESA"* - (Cap-pg: 7483/17 - 7486/2) - (Variazione Permanente)	2027	<<	<<	29.000.000	<<	29.000.000
	2028	<<	<<	28.500.000	<<	28.500.000
	2029	<<	<<	18.500.000	<<	18.500.000
	2030 e succ.	<<	<<	191.042.964	<<	191.042.964
DLG n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto C *" SOMME DA DESTINARE PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE"* - (Cap-pg: 7483/18 - 7486/3) - (Variazione Permanente)	2027	<<	<<	210.516.889	<<	210.516.889
	2028	<<	<<	347.586.413	<<	347.586.413
	2029	<<	<<	422.043.613	<<	422.043.613
	2030 e succ.	<<	<<	2.219.150.843	<<	2.219.150.843
DLG n. 47 / 2020 art. 23, comma 8 *"FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE"* - (Cap-pg: 7635/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	60.000.000	<<	<<	-60.000.000	<<
	2028	90.000.000	<<	<<	-90.000.000	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 34 / 2020 art. 43, comma 1 *"FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA"* - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2036)	2027	83.188.538	<<	<<	-83.188.538	<<
	2028	68.182.001	<<	<<	-68.182.001	<<
	2029	65.031.739	<<	<<	-65.031.739	<<
	2030 e succ.	615.489.089	<<	<<	-615.489.089	<<
DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 1 *"FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"* - (Cap-pg: 7452/1) - (Scad. Variazione 2035)	2027	14.200.000	<<	<<	-14.200.000	<<
	2028	12.000.000	<<	<<	-12.000.000	<<
	2029	12.000.000	<<	<<	-12.000.000	<<
	2030 e succ.	72.000.000	<<	<<	-72.000.000	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10 *"MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE"* - (Cap-pg: 7483/4 - 7483/5) - (Variazione Permanente)	2027	5.500.000	<<	<<	-5.500.000	<<
	2028	5.500.000	<<	<<	-5.500.000	<<
	2029	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2030 e succ.	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 109 *"FONDO IMPRESE CREATIVE"* - (Cap-pg: 7342/31) - (Variazione Permanente)	2027	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	3.500.000	<<	<<	-3.500.000	<<
	2030 e succ.	44.500.000	<<	<<	-44.500.000	<<
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 154 *"ACCORDI PER L'INNOVAZIONE"* - (Cap-pg: 7483/10) - (Scad. Variazione 2035)	2027	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2028	100.000.000	<<	<<	-100.000.000	<<
	2029	100.000.000	<<	<<	-100.000.000	<<
	2030 e succ.	600.000.000	<<	<<	-600.000.000	<<
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 478 *"FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE"* - (Cap-pg: 7635/1) - (Variazione Permanente)	2027	125.319.813	<<	<<	-124.903.550	416.263
	2028	29.766.871	<<	<<	-29.186.413	580.458
	2029	89.532.518	<<	<<	-88.743.613	788.905
	2030 e succ.	874.277.240	<<	<<	-872.284.691	1.992.549
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 951 *"ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO"* - (Cap-pg: 7636/1) - (Scad. Variazione 2035)	2027	56.521.092	<<	<<	-56.521.092	<<
	2028	52.721.092	<<	<<	-52.721.092	<<
	2029	61.678.908	<<	<<	-61.678.908	<<
	2030 e succ.	280.157.816	<<	<<	-280.157.816	<<
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.1)						
L n. 144 / 1999 art. 32, comma 1 *"SICUREZZA STRADALE"* - (Cap-pg: 7333/4) - (Scad. Variazione 2027)	2027	2.525.187	<<	<<	-1.781.580	743.607
	2028	4.203.862	<<	<<	<<	4.203.862
	2029	8.436.948	<<	<<	<<	8.436.948
	2030 e succ.	29.212.909	<<	<<	<<	29.212.909

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 121 / 2021 art. 1, comma 6 quater *"FONDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE E PER LA CYBERSICUREZZA"* - (Cap-pg: 7129/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	627.830	<<	<<	-627.830	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 446 *"CENTENARIO DELL'IMPIANTO DELL'AUTODROMO DI MONZA"* - (Cap-pg: 7360/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	900.000	<<	<<	-900.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 4 / 2022 art. 4, comma 3 ter *"CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL CENTENARIO DELL'AUTODROMO DI MONZA"* - (Cap-pg: 7360/2) - (Scad. Variazione 2030)	2027	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
DLG n. 157 / 2022 art. 12, comma 1 *"ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 E SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO"* - (Cap-pg: 7299/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	2.087.794	<<	<<	-2.087.794	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto O decies *"INCENTIVI IMPRESE PRIVATE"* - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.180.892	<<	<<	-3.180.892	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	2.280.000	<<	<<	<<	2.280.000
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 124 / 2019 art. 53, comma 1 *"RINNOVO PARCO VEICOLARE"* - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2030)	2027	9.128.750	<<	17.551.000	-88.350	26.591.400
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	959.600	<<	88.350	<<	1.047.950

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies *"INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE"* - (Cap-pg: 7773/2) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.847.630	<<	<<	-3.847.630	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 / 2013 art. 1, comma 89 *"FONDO PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO"* - (Cap-pg: 7309/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	100.000.000	<<	<<	-17.551.000	82.449.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 647 *"CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI"* - (Cap-pg: 1245/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	21.450.000	<<	32.000.000	<<	53.450.000
	2028	24.180.000	<<	<<	<<	24.180.000
	2029	24.390.000	<<	<<	<<	24.390.000
	2030 e succ.	131.980.000	<<	<<	<<	131.980.000
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 648 *"CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI"* - (Cap-pg: 1246/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	14.050.000	<<	18.000.000	<<	32.050.000
	2028	15.220.000	<<	<<	<<	15.220.000
	2029	15.310.000	<<	<<	<<	15.310.000
	2030 e succ.	105.120.000	<<	<<	<<	105.120.000
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto A bis *"TRASPORTI E VIABILIT "* - (Cap-pg: 7556/2) - (Scad. Variazione 2030)	2027	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
DL n. 121 / 2021 art. 3, comma 1 *"ISTITUZIONE DEL FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)"* - (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	62.500.000	<<	<<	-40.500.000	22.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2030 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto B decies *"MOBILIT SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE"* - (Cap-pg: 7580/7) - (Scad. Variazione 2030)	2027	3.000.000	<<	<<	-3.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 18 *"COMPLETAMENTO DEL POLO METROPOLITANO M1-M5 DI CINISELLO-MONZA BETTOLA"* - (Cap-pg: 7418/5) - (Scad. Variazione 2031)	2027	9.050.000	<<	<<	-9.000.000	50.000
	2028	50.000	<<	<<	<<	50.000
	2029	950.000	<<	<<	<<	950.000
	2030 e succ.	1.900.000	<<	9.000.000	<<	10.900.000
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
LF n. 266 / 2005 art. 1, comma 86 *"CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A."* - (Cap-pg: 7122/2) - (Scad. Variazione 2030)	2027	3.268.735.932	<<	<<	<<	3.268.735.932
	2028	5.375.405.405	<<	<<	<<	5.375.405.405
	2029	778.205.405	<<	390.000.000	<<	1.168.205.405
	2030 e succ.	7.891.035.483	<<	500.000.000	<<	8.391.035.483
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5)						
L n. 171 / 1973 art. 1 *"SALVAGUARDIA DI VENEZIA" (*)* - (Cap-pg: 7279/3) - (Variazione Permanente)	2027	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2028	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2029	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2030 e succ.	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000

999/668/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies *"INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE"* - (Cap-pg: 7258/3) - (Scad. Variazione 2027)	2027	18.733.347	<<	<<	-1.145.788	17.587.559
	2028	12.990.000	<<	<<	<<	12.990.000
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 40 / 2010 art. 4, comma 6 *"FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI"* - (Cap-pg: 7258/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	44.250.000	<<	<<	-3.750.000	40.500.000
	2028	110.500.000	<<	<<	<<	110.500.000
	2029	35.500.000	<<	<<	<<	35.500.000
	2030 e succ.	403.500.000	<<	<<	<<	403.500.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C decies *"INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE"* - (Cap-pg: 7258/4) - (Scad. Variazione 2027)	2027	22.532.378	<<	<<	-57.289	22.475.089
	2028	23.050.349	<<	<<	<<	23.050.349
	2029	25.275.544	<<	<<	<<	25.275.544
	2030 e succ.	132.295.352	<<	<<	<<	132.295.352
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 239 *"SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA"* - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2030)	2027	5.013.128	<<	<<	-5.013.128	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	5.013.128	<<	5.013.128
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 153 *"OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI"* - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	36.185.992	<<	<<	-36.185.992	<<
	2028	<<	<<	6.185.992	<<	6.185.992
	2029	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2030 e succ.	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 236 *"COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI"* - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	15.000.000	<<	<<	-4.500.000	10.500.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	4.500.000	<<	4.500.000	<<	9.000.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7622/2) - (Scad. Variazione 2027)	2027	830.934	<<	<<	-830.934	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2 ter, punto C *"FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - NAVI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE PER LA DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI"* - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	15.912.651	<<	<<	-912.651	15.000.000
	2028	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2029	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F decies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2028)	2027	5.400.000	<<	<<	-5.400.000	<<
	2028	5.400.000	<<	<<	-5.400.000	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 302 *"INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI."* - (Cap-pg: 7216/1) - (Scad. Variazione 2029)	2027	1.120.002	<<	<<	-1.120.000	2
	2028	175.000	<<	<<	<<	175.000
	2029	<<	<<	1.120.000	<<	1.120.000
	2030 e succ.	11.324.998	<<	<<	<<	11.324.998
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto N decies *"ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"* - (Cap-pg: 7351/2) - (Scad. Variazione 2030)	2027	9.733.078	<<	<<	-9.733.078	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	9.733.078	<<	9.733.078
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies *"INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE"* - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2027)	2027	14.000.000	<<	<<	-14.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C decies *"INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE"* - (Cap-pg: 7202/3) - (Scad. Variazione 2027)	2027	5.732.196	<<	<<	-5.732.194	2
	2028	278.522	<<	<<	<<	278.522
	2029	4.127.041	<<	<<	<<	4.127.041
	2030 e succ.	29.608.517	<<	<<	<<	29.608.517

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto E decies *"DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE"* - (Cap-pg: 7219/5) - (Scad. Variazione 2027)	2027	22.013.556	<<	<<	-7.450.739	14.562.817
	2028	3.154.661	<<	<<	<<	3.154.661
	2029	99.953	<<	<<	<<	99.953
	2030 e succ.	80.134.803	<<	<<	<<	80.134.803
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F decies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7554/3) - (Scad. Variazione 2027)	2027	9.061.554	<<	<<	-535.263	8.526.291
	2028	7.057.866	<<	<<	<<	7.057.866
	2029	44.737	<<	<<	<<	44.737
	2030 e succ.	10.440.763	<<	<<	<<	10.440.763
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies *"ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"* - (Cap-pg: 7351/3) - (Scad. Variazione 2032)	2027	31.319.822	<<	<<	-31.319.820	2
	2028	29.426	<<	<<	<<	29.426
	2029	5.583.025	<<	<<	<<	5.583.025
	2030 e succ.	216.604.264	<<	31.319.820	<<	247.924.084
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 241 *"SPESE PER TUTELARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO"* - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. Variazione 2030)	2027	25.947.978	<<	<<	-2.019.975	23.928.003
	2028	14.305.461	<<	<<	<<	14.305.461
	2029	13.207.866	<<	<<	<<	13.207.866
	2030 e succ.	35.558.670	<<	2.019.975	<<	37.578.645
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies *"TRASPORTI E VIABILITA'"* - (Cap-pg: 7701/2) - (Scad. Variazione 2031)	2027	94.860.000	<<	<<	-50.000.000	44.860.000
	2028	83.140.000	<<	<<	<<	83.140.000
	2029	175.140.000	<<	<<	<<	175.140.000
	2030 e succ.	635.420.000	<<	50.000.000	<<	685.420.000
DL n. 109 / 2018 art. 1, comma 6 *"SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, IN RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVIT CONNESSE"* - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2032)	2027	30.000.000	<<	<<	-10.000.000	20.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	10.000.000	<<	10.000.000	<<	20.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 91 / 2017 art. 16 bis, comma 1 *"INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A 25"* - (Cap-pg: 7701/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	42.000.000	<<	<<	<<	42.000.000
	2028	127.000.000	<<	<<	-12.000.000	115.000.000
	2029	185.000.000	<<	<<	<<	185.000.000
	2030 e succ.	185.000.000	<<	<<	<<	185.000.000
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 403 *"CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA"* - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	30.000.000	<<	<<	-20.000.000	10.000.000
	2029	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2030 e succ.	79.000.000	<<	20.000.000	<<	99.000.000
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 397 *"CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS 2021-2025"* - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2029)	2027	2.076.003.323	<<	<<	<<	2.076.003.323
	2028	1.948.003.323	<<	1.000.000.000	<<	2.948.003.323
	2029	651.996.677	<<	1.000.000.000	<<	1.651.996.677
	2030 e succ.	8.051.373.354	<<	<<	<<	8.051.373.354
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 400 *"CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA"* - (Cap-pg: 7358/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	40.000.000	<<	<<	-40.000.000	<<
	2028	950.000	<<	<<	<<	950.000
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	18.050.000	<<	40.000.000	<<	58.050.000
Comunicazioni (15)						
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 10.2)						
L n. 198 / 2016 art. 1, comma 1 *"FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE" (*)* - (Cap-pg: 2196/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	148.097.152	<<	50.000.000	<<	198.097.152
	2028	153.797.152	<<	<<	<<	153.797.152
	2029	153.797.152	<<	<<	<<	153.797.152
	2030 e succ.	153.797.152	<<	<<	<<	153.797.152

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ricerca e innovazione (17)						
Ricerca di base e applicata (17.15)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 11.1)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto D bis *"RICERCA" (*)* - (Cap-pg: 7386/1) - (Variazione Permanente)	2027	<<	<<	500.000	<<	500.000
	2028	<<	<<	1.500.000	<<	1.500.000
	2029	<<	<<	2.500.000	<<	2.500.000
	2030 e succ.	<<	<<	2.500.000	<<	2.500.000
Tutela della salute (20)						
Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13)						
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 1.13)						
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 472, punto B *"SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISS" (*)* - (Cap-pg: 3443/2) - (Scad. Variazione 2028)	2027	1.864.588	<<	10.000.000	<<	11.864.588
	2028	1.864.588	<<	10.000.000	<<	11.864.588
	2029	1.864.588	<<	<<	<<	1.864.588
	2030 e succ.	1.550.905	<<	<<	<<	1.550.905
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.1)						
L n. 80 / 2024 art. 1, comma 1, punto A *"CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONTEVERDI FESTIVAL DI CREMONA" (*)* - (Cap-pg: 6632/10) - (Scad. Variazione 2027)	2027	<<	<<	950.000	<<	950.000
	2028	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2029	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2030 e succ.	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 898 *"FONDO PCM ENTI LOCALI"* - (Cap-pg: 6632/10) - (Scad. Variazione 2027)	2027	950.000	<<	<<	-950.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.9)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto N quater decies *"ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"* - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8) - (Scad. Variazione 2028)	2027	7.692.570	<<	<<	-502.568	7.190.002
	2028	8.590.491	<<	<<	-50.000	8.540.491
	2029	8.973.365	<<	<<	<<	8.973.365
	2030 e succ.	46.354.125	<<	<<	<<	46.354.125
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 9 *"FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE"* - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	152.600.063	<<	<<	-3.075.463	149.524.600
	2028	154.847.600	<<	<<	-323.000	154.524.600
	2029	154.274.600	<<	<<	<<	154.274.600
	2030 e succ.	1.074.496.000	<<	<<	<<	1.074.496.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quater decies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8106/7 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2028)	2027	31.223.049	<<	<<	-1.403.045	29.820.004
	2028	34.279.561	<<	<<	-250.000	34.029.561
	2029	31.552.050	<<	<<	<<	31.552.050
	2030 e succ.	146.358.618	<<	<<	<<	146.358.618
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H quater decies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 8105/11) - (Scad. Variazione 2027)	2027	506.742	<<	<<	-62.350	444.392
	2028	733.955	<<	<<	<<	733.955
	2029	787.071	<<	<<	<<	787.071
	2030 e succ.	6.246.806	<<	<<	<<	6.246.806
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I quater decies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9) - (Scad. Variazione 2027)	2027	19.460.644	<<	<<	-1.125.644	18.335.000
	2028	21.325.000	<<	<<	<<	21.325.000
	2029	22.225.000	<<	<<	<<	22.225.000
	2030 e succ.	89.685.075	<<	<<	<<	89.685.075
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto L quater decies *"INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE"* - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2027)	2027	3.605.802	<<	<<	-284.780	3.321.022
	2028	3.803.626	<<	<<	<<	3.803.626
	2029	3.942.153	<<	<<	<<	3.942.153
	2030 e succ.	15.838.086	<<	<<	<<	15.838.086

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto P quater decies *"TUTELA PATRIMONIO CULTURALE"* - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2028)	2027	133.561.082	<<	<<	-2.761.082	130.800.000
	2028	70.615.215	<<	<<	-1.000.000	69.615.215
	2029	59.800.000	<<	<<	<<	59.800.000
	2030 e succ.	325.384.785	<<	<<	<<	325.384.785
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.11)						
L n. 220 / 2016 art. 15 *"QUOTE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE" (*)* - (Cap-pg: 8599/2) - (Scad. Variazione 2027)	2027	103.678.705	<<	50.000.000	<<	153.678.705
	2028	103.678.705	<<	<<	<<	103.678.705
	2029	103.678.705	<<	<<	<<	103.678.705
	2030 e succ.	103.678.705	<<	<<	<<	103.678.705
Istruzione scolastica (22)						
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.4)						
L n. 99 / 2022 art. 11, comma 3 *"RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" (*)* - (Cap-pg: 1465/1) - (Variazione Permanente)	2027	78.355.436	<<	10.000.000	<<	88.355.436
	2028	78.355.436	<<	10.000.000	<<	88.355.436
	2029	78.355.436	<<	10.000.000	<<	88.355.436
	2030 e succ.	78.355.436	<<	10.000.000	<<	88.355.436
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1)						
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 210 *"FONDO DISABILI" (*)* - (Cap-pg: 1431/1) - (Variazione Permanente)	2027	387.433.504	<<	70.000.000	<<	457.433.504
	2028	328.644.995	<<	70.000.000	<<	398.644.995
	2029	328.644.995	<<	70.000.000	<<	398.644.995
	2030 e succ.	328.644.995	<<	70.000.000	<<	398.644.995

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 223 / 2006 art. 19, comma 3 *"FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'" (*)* - (Cap-pg: 2108/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	72.652.502	<<	5.000.000	<<	77.652.502
	2028	64.652.502	<<	5.000.000	<<	69.652.502
	2029	69.652.502	<<	<<	<<	69.652.502
	2030 e succ.	67.652.502	<<	<<	<<	67.652.502
Politiche per il lavoro (26)						
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.1)						
DL n. 185 / 2008 art. 18, comma 1 *"FONDO SPECIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE"* - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	686.152.900	<<	200.000.000	<<	886.152.900
	2028	513.577.900	<<	<<	<<	513.577.900
	2029	535.805.000	<<	<<	<<	535.805.000
	2030 e succ.	5.307.550.000	<<	<<	<<	5.307.550.000
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)						
LF n. 244 / 2007 art. 1, comma 350 *"FONDO GUARDIA DI FINANZA" (*)* - (Cap-pg: 4299/1) - (Variazione Permanente)	2027	25.270.000	<<	5.000.000	<<	30.270.000
	2028	25.270.000	<<	5.000.000	<<	30.270.000
	2029	25.270.000	<<	5.000.000	<<	30.270.000
	2030 e succ.	25.270.000	<<	5.000.000	<<	30.270.000
Turismo (31)						
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)						
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 2.5)						
DL n. 262 / 2006 art. 2, comma 98, punto F *"SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO" (*)* - (Cap-pg: 5100/18) - (Scad. Variazione 2029)	2027	1.091.645	<<	3.000.000	<<	4.091.645
	2028	1.083.000	<<	3.000.000	<<	4.083.000
	2029	1.083.000	<<	3.000.000	<<	4.083.000
	2030 e succ.	1.083.000	<<	<<	<<	1.083.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 *"FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE"* - (Cap-pg: 7115/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	32.264.599	<<	<<	-19.764.597	12.500.002
	2028	13.250.000	<<	<<	<<	13.250.000
	2029	1.788.750	<<	<<	<<	1.788.750
	2030 e succ.	207.236.248	<<	19.764.597	<<	227.000.845
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 176 *"FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA'"* - (Cap-pg: 7118/1) - (Scad. Variazione 2030)	2027	5.800.372	<<	<<	-5.800.372	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	<<	<<	<<	<<	<<
	2030 e succ.	<<	<<	5.800.372	<<	5.800.372
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 592 *"FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO"* - (Cap-pg: 8601/1) - (Scad. Variazione 2031)	2027	8.806.310	<<	<<	-8.806.308	2
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029	2.015.094	<<	<<	<<	2.015.094
	2030 e succ.	94.286.777	<<	8.806.308	<<	103.093.085
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.2)						
L n. 465 / 1949 art. 1 bis *"LEGGE 465/1949" (*)* - (Cap-pg: 1173/3 - 7051/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	31.917.546	<<	111.500.000	<<	143.417.546
	2028	31.917.546	<<	142.300.000	<<	174.217.546
	2029	31.917.546	<<	<<	<<	31.917.546
	2030 e succ.	31.917.546	<<	<<	<<	31.917.546
DLG n. 66 / 2010 art. 613 *"FONDO A DISPOSIZIONE - INCREMENTO DEL FONDO A DISPOSIZIONE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA" (*)* - (Cap-pg: 1121/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	1.213.253	<<	631.972.000	<<	633.185.253
	2028	1.213.253	<<	523.600.000	<<	524.813.253
	2029	1.213.253	<<	<<	<<	1.213.253
	2030 e succ.	1.213.253	<<	<<	<<	1.213.253
DLG n. 66 / 2010 art. 616 *"FONDO EFFICIENZA DELLO STRUMENTO MILITARE" (*)* - (Cap-pg: 1185/1) - (Variazione Permanente)	2027	<<	<<	69.000.000	<<	69.000.000
	2028	<<	<<	69.000.000	<<	69.000.000
	2029	<<	<<	69.000.000	<<	69.000.000
	2030 e succ.	<<	<<	69.000.000	<<	69.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 695 *"" APPRESTAMENTI E DISPOSITIVI INFO-OPERATIVI E DI SICUREZZA IDONEI A GARANTIRE IL SUPPORTO E LA PROTEZIONE DEL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI"" (*)* - (Cap-pg: 1173/1) - (Scad. Variazione 2028)	2027	2.800.000	<<	139.900.000	<<	142.700.000
	2028	2.800.000	<<	139.900.000	<<	142.700.000
	2029	2.800.000	<<	<<	<<	2.800.000
	2030 e succ.	2.800.000	<<	<<	<<	2.800.000
Fondi da ripartire (33)						
Fondi da assegnare (33.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)						
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 519 *"INCREMENTO DEL FONDO PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO"* - (Cap-pg: 3035/1) - (Scad. Variazione 2027)	2027	4.000.000	<<	1.000.000.000	<<	1.004.000.000
	2028	1.758.000.000	<<	<<	<<	1.758.000.000
	2029	1.504.000.000	<<	<<	<<	1.504.000.000
	2030 e succ.	16.774.000.000	<<	<<	<<	16.774.000.000
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 644 *"ISTITUZIONE FONDO RICOSTRUZIONI PER CATASTROFI"* - (Cap-pg: 3090/1) - (Scad. Variazione 2030)	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2029	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2030 e succ.	13.000.000.000	<<	100.000.000	<<	13.100.000.000
DL n. 137 / 2020 art. 1 quater, comma 1 *"FONDO PEREQUATIVO DELLE MISURE FISCALI E DI RISTORO"* - (Cap-pg: 3085/1) - (Variazione Permanente)	2027	174.874	<<	<<	<<	174.874
	2028	251.400.000	<<	450.000.000	<<	701.400.000
	2029	333.900.000	<<	150.000.000	<<	483.900.000
	2030 e succ.	407.800.000	<<	2.000.000.000	<<	2.407.800.000
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 200 *"FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE"* - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2029)	2027	40.947.355	<<	50.000.000	<<	90.947.355
	2028	432.905	<<	50.000.000	<<	50.432.905
	2029	62.929.851	<<	50.000.000	<<	112.929.851
	2030 e succ.	1.057.565.818	<<	<<	<<	1.057.565.818
DL n. 282 / 2004 art. 10, comma 5 *"FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA"* - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	2027	145.582.830	<<	223.000.000	<<	368.582.830
	2028	969.686.385	<<	<<	-215.000.000	754.686.385
	2029	561.936.110	<<	395.000.000	<<	956.936.110
	2030 e succ.	4.816.721.077	<<	3.350.000.000	<<	8.166.721.077

999/668/28

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Debito pubblico (34)						
L n. 119 / 1981 art. 38 *"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)"* - (Cap-pg: 2214/1) - (Scad. Variazione 2037)	2027	73.812.920.000	<<	98.000.000	<<	73.910.920.000
	2028	76.679.949.000	<<	559.000.000	<<	77.238.949.000
	2029	80.004.637.000	<<	1.097.000.000	<<	81.101.637.000
	2030 e succ.	719.270.013.522	<<	13.282.000.000	<<	732.552.013.522

PAGINA BIANCA



19PDL0221140